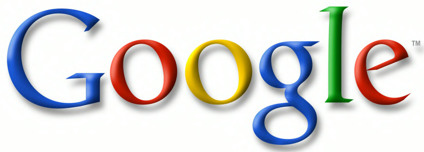


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/


UC-NRLF

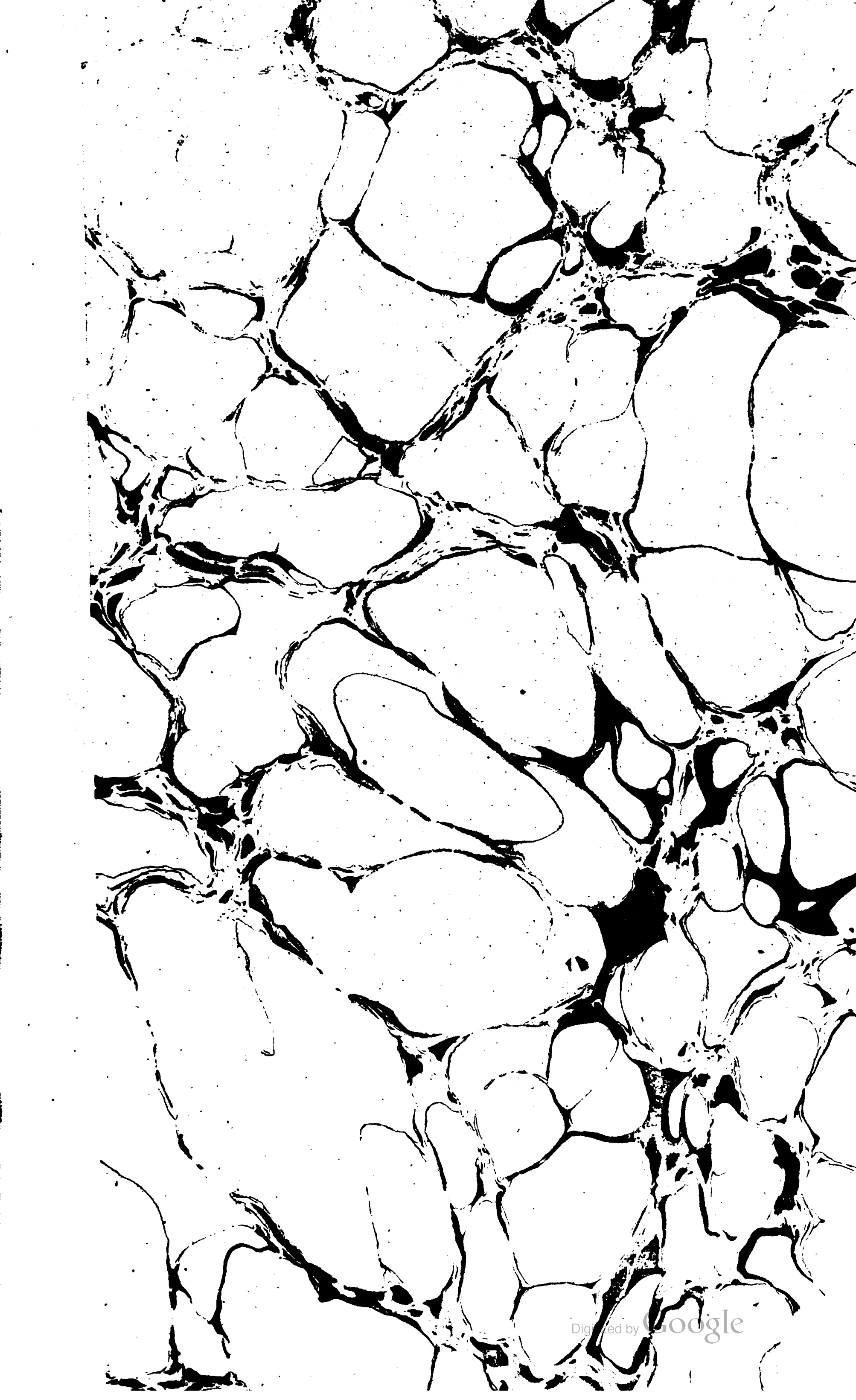
$B 21 870

Digitized by Google

LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY OF CALIFORNIA.

Class

Digitized by Google



Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

3364-135 a

DOMENICO GIURIATI

LE LEGGI DELL'AMORE

NUOVA EDIZIONE

con note e documenti



EDITORI
ROUX FRASSATI E C°
TORINO

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

DOMENICO GIURIATI

LE LEGGI DELL'AMORE

NUOVA EDIZIONE

con note e documenti





1895
ROUX FRASSATI E C° EDITORI
TORINO

Digitized by Google

HQ 21
.G5

PROPRIETÀ LETTERARIA

(1805)

Digitized by Google

AVVERTENZA

sulla nuova edizione

Nel rileggere il lavoro quattordici anni dopo che fu pubblicato per la prima volta, l'autore provò ad ogni pagina lo stimolo di ritoccare, di aggiungere, più sovente di mutare e di sopprimere.

Egli non può conoscere se accada agli altri il fenomeno psicologico occorso a lui. Però sa benissimo che qualora avesse ceduto alla tentazione il libro primitivo non sarebbe stato soltanto riveduto e corretto, bensì rifatto da capo a piè, tutto altro da quello di prima: un provvedimento opportuno laddove in questo tempo egli avesse cangiato i sentimenti e le credenze, non già essendosi negli uni e nelle altre piucchè mai raffermato. Chè il libro, la cui natura è di propaganda sociale e di polemica legislativa, come colse il suo modesto intento la prima volta, lo raggiungerà ancora nelle identiche condizioni del paese.

Perlocchè egli risolvette lasciare il testo quale era dalla prima parola all'ultimo asterisco. Soltanto, per via di annotazioni, s'ingegnò di assicurare a questo la impronta dell'attualità, raccogliendo dati e cifre posteriori, indicando fatti e scritti sopravvenuti, svolgendo opinioni controverse, respingendo od ammettendo le critiche mossegli dagli oppositori,

201258

Digitized by Google

adempiendo insomma i due ufficii di chi riproduce l'opera propria, due ufficii che Cicerone riassunse nel professare e nel confessare: profiteor et confiteor.

Anche la forma avrebbe richiesto una diversa intonazione Il processo psicologico condusse alla riluttanza di trattare le piaghe del prossimo con apparente indifferenza, con serenità da clinica chirurgica, talvolta col linguaggio faceto delle vicende biricchine. Ma l'autore trovò due impedimenti, in due nostri scrittori, nell'uno dei quali la profondità del pensiero fu superata dalla pompa dello stile, e nell'altro la pompa dello stile fu superata dalla profondità del pensiero, Felice Cavallotti e Pietro Ellero.

Il primo ebbe a scrivere sulle Leggi dell' Amore. *« È « un magnifico volume: i più gravi e delicati problemi so- « ciali farebbero ben più presto cammino nella coscienza delle « moltitudini se invece di sillogizzare noiosamente nebulosi « dall'alto delle cattedre parlassero agli animi con tanta ge- « nialità di forme, con senso dell'arte così squisito e gentile ».*

Il secondo: « Con che orrore vedrebbero i giureconsulti « fossili licenziarsi un completo trattato sul matrimonio e « quasi anco sulla famiglia sotto un nome così grazioso e « una veste così leggiadra! Nè solo v'ha questo, ma uno studio « grave e largo di critica legislativa e di filosofia sociale, « per quanto la forma spigliata e lepida cerchi di dissimu- « larlo. Vi hanno pensieri molto audaci e da riformatore in « parecchi dei quali io concordo, sebbene l'autore, abile e « forse unico in Italia a valersi dell'anglico umore, sappia « dar loro la immunità della celia arguta e furbesca ».

Perciò anche la forma rimase tal quale. La bandiera copre la merce.

Digitized by Google



I.

Se il libro fosse destinato alle leggi, anzichè dell'amore, della ubbriachezza, non sarebbe mestieri indugiarsi a dichiarare l'oggetto del discorso. Per quanto il vino arrechi conseguenze varie, secondo la testa e le gambe del beone, un ubbriaco è sempre un ubbriaco, e sia che faccia un testamento o che commetta un delitto, si potrà dubitare che l'uno tenga o che l'altro vada punito, ma non vi sarà pericolo che si disputi sulla cagione immediata della ubbriachezza: tutti converranno che l'agente aveva alzato di soverchio il gomito.

Non così dell'amore. L'amore s'intende da ognuno a proprio modo, in teoria ed in pratica, senza scrupolo se pratica e teoria facciano a pugni fra loro, senza rimorsi se in uno stesso giorno dopo averlo benedetto dal fondo del cuore gli si scaraventano contro migliaia di maledizioni. Interrogando i dottori del genere umano la confusione si accresce. Ovidio, maestro in arte, lo chiama *un misto di veleno e miele*, definizione la quale ci permette di saperne quanto prima. Plutarco stillava miele davvero quando lo definì *il precettore di ogni bene*, ma Bacone senza ombra di *spleen* rispose che

Digitized by Google

è *il perturbatore del mondo.* Un connazionale del signore di Verulamio, Shakspeare aveva manifestato la medesima idea sotto forme più geniali, dicendo che l'amore in un'anima bella *reca il servizio che alla rosa fa il verme.* Prudentemente si contenne Virgilio riconoscendone la immensa potenza e sentenziando che *vince ogni cosa*, mentre Dante suo discepolo profferì una parola di più col designarlo *sorgente di ogni virtù e di ogni azione che merita pena.* Dal poeta Esiodo fu intitolato *l'architetto dell'universo*, e Michelangiolo afferma che nell'amore stanno nientemeno che *le ali dell'anima per salire a Dio.* Però dei due scrittori moderni che vi fecero sopra un corso di studi, l'uno, Stendhal, se l'è cavata col rappresentarlo il più *orgoglioso dei despoti*, e l'altro, Michelet, non pensò di esagerare dicendo: *l'amore è la questione essenziale che si agita sotto le basi della società* (1).

---

(1) L'amore ha dato sempre un gran da fare al genere umano. Non v'ha scienza che non l'abbia fatto argomento di studi, non v'ha arte che non l'abbia preso per tema delle sue opere, in ogni tempo, in ogni luogo. L'antichità ne investigò le origini, e Seneca lo fece discendere, non senza filosofiche ragioni, da Venere e da Vulcano. Cicerone trovò la trinità di lui, e disse, anch'egli non senza solidi motivi, che uno nacque da Mercurio e da Venere, un altro da Venere e da Marte, il terzo da Mercurio e da Diana, ammettendo così, oltre la pluralità dei padri anche la pluralità delle madri. I musei sono pieni di statue, di cammei, di pitture che rappresentano l'amore nelle più svariate, e nelle più fantastiche maniere. Si riempirebbe una biblioteca con tutto ciò che fu scritto solamente sulla favola di Amore e Psiche. Il basso impero vi consacrò le sue quisquiglie, rintracciandovi il nome sacro e segreto di Roma, d'onde uscì quel celebre distico, che, letto a rovescio, presenta le stesse parole:

Signa te signa: temere me tangis et angis
Roma: tibi subito motibus ibit amor.

La modernità, anzichè studiarne la genealogia o la psicologia, ne vagliò la fisiologia, e dopo gli scrittori che sono accennati nel testo,

Digitized by Google

Sarebbe agevole proseguire lo inventaro delle definizioni. Ma a quale pro? Tirata la somma, non mutano i due punti obbiettivi di qualunque legge.

L'amore ha un carattere di potenza universale, che lo distingue da tutte le altre passioni degli uomini.

L'amore ha un'attitudine tutta sua a produrre in determinate condizioni il bene ed in altre il male.

È naturale che intorno all'amore siasi sempre scritto, si scriva sempre, dovunque, da tutti quelli che tengono in mano la penna, filosofi, economisti, romanzieri, canonisti, poeti, medici, giuristi.

*
* *

Ne scrivono i filosofi e lo elevano a quelle tali astrazioni dove la comune degli uomini a occhio nudo non li raggiunge. Ne scrivono gli economisti, e sottopongono la quantità e la durata dell'amore al contatore di Malthus. Ne scrivono i romanzieri e alternano le fantasie sentimentali co' sentimenti fantastici, a capo scarico, lontani dal pensiero delle vittime che schiacciano nella corsa sfrenata. Ne scrivono i reverendi dottori di diritto canonico per esercitare l'intelletto con le sofisticherie, e sfidare il prossimo a decidere se prevalga

---

venne Paul Bourget a farne un apposito libro, un libro unico, un libro galeotto dove nonpertanto si dà di esso la definizione seguente: *il existe un certain état mental et physique durant lequel tout s'abolit en nous, dans notre pensée, dans notre cœur, et dans nos sens: ambition, devoir, passé, avenir, habitudes, besoins, à la seule idée d'un certain être. J'appelle cet état l'amour.* Dopo di che, nessuno si meraviglierà che per quanto il cervello umano siasi affaticato a dar leggi all'amore, il codice resti sempre da fare.

Digitized by Google

in loro la scienza della malizia o la ignoranza della virtù. Poi vengono i poeti, i quali se non stordiscono con gli olezzi acuti delle magnolie e delle cardenie che sono sempre in fiore nei giardini d'Arcadia, ti sconvolgono con la puzza del tifo che manda *Serafina* (1). Indi vengono i giuristi, usi a pigliare l'amore con la stessa rigidezza con cui piglierebbero una ipoteca, risoluti di parlarne in un linguaggio asciutto come le tavole della legge. Finalmente i medici, anzi i medici scrivono più di tutti, e trattano il tema regolando i trasporti sulle ricette della terapia, o curando per patemi i santi entusiasmi dell'anima.

Tutte queste schiere principali di scrittori hanno una dote comune, quella di non leggersi reciprocamente.

Negli altri argomenti avviene il contrario: chè le scienze si dànno tra esse mano fraterna, e senza l'aiuto vanno zoppicando in giornata anche le arti.

Ma nelle cose dell'amore, ciascuna categoria fa da sè. O che a ciascuna paia di possedere con quel tanto che dà madre natura la sapienza infusa, o che nello apprendere le cose altrui paventi disimparare le proprie, fatto è che manca un qualunque vestigio di promiscuità.

---

(1) La *Serafina* di Emilio Praga, quindici anni or sono, poteva accennarsi come una eccezione e, alla stretta dei conti, era un canto di poche strofe. Il gusto letterario dappoi ha progredito, almeno in Italia ed in Francia. Ebbero lieta accoglienza libri di quel genere mandati alle stampe da autori non volgari, anzi insigni. Indico fra gl'italiani il *Piacere*, l'*Innocente*, il *Trionfo della Morte* di Gabriele D'Annunzio, gli *Amori degli uomini*, di Paolo Mantegazza; tra i francesi, *Mademoiselle Giraud ma femme*, di Adolfo Belot, *Deux Amies* di Maizeroy, quasi tutti i romanzi di Zola, di Bouvier, ecc. Io non dirò che il mondo peggiori, perchè dovrei dimostrare fosse migliore nel tempo passato, e l'assunto sarebbe arduo: dico soltanto che le eccezioni letterarie vanno moltiplicandosi.

Digitized by Google

Leggete i medici, e troverete che in nome dell'igiene o nel fine di migliorare le razze reclamano provvedimenti legislativi così ostici alle norme del diritto da ricevere eventualmente un rifiuto anche nell'haremme del Gran Turco. Leggete i romanzi, e vi tocca bene spesso di scorgere uno sforzo immane per aprire qualche porta spalancata, mentre viceversa si trinciano le avventure come se i codici del mondo non fossero del tutto, o fossero stati scritti in modo diametralmente opposto. I legislatori poi, sì civili che ecclesiastici, seguitano l'esempio di Mosè o di Licurgo, i quali conformavano i precetti loro ai precetti della fisiologia; ma lo seguitano non già per far procedere le leggi di pari passo con la fisiologia che tanto camminò, sì per arrestarsi dove quelli si arrestarono. Le scoperte posteriori, gli ammaestramenti di Garnier, di Debay, di Mantegazza e dell'autore degli *Elementi di scienza sociale* sono come non esistessero. Perciò le nostre leggi in punto di fisiologia, quando non ricordano le istituzioni di Roma, respirano il Deuteronomio.

Mercè tale isolamento, il medesimo fenomeno, presso a poco, succede in ordine ai costumi, ai vizi, ai bisogni, alle tendenze della società, tutte cose che gli uni raccolgono e studiano per conto proprio e dal proprio punto di vista, ma che gli altri ignorano o trascurano.

Alcuni anni addietro, in occasione del processo Dubourg, la Francia da prima e poi altre nazioni, tra cui l'Italia, videro i migliori autori gettarsi a capofitto nella discussione di un arduo quesito: « che farà il disgraziato marito della moglie infedele? » Il tema era passionato, la polemica vi soffiava per entro le proprie fiamme, e i discrepanti non poterono accordarsi tranne in una sola conclusione: che i codici vigenti non bastano a provvedere al fiero caso, e non tutelano nè lei nè lui. Che si crede avvenisse? Quali riforme

Digitized by Google

si arrecarono o per lo meno si misero innanzi? Nessun legislatore se ne addiede (1). Anzi i giuristi ostentarono una freddezza imperturbata, quasi a mostrare che il negozio non li riguardava.

Rompere questo sistema cellulare, riassumere, se non gli studi, i desiderati e le proposte precipue, dire agli uni quanto gli altri pensarono, diventare insomma una specie di denominatore comune fra tutti sarebbe, o m'inganno a partito, un buon ufficio sociale.

*
* *

Chi volgarizza, concilia. Ma in questo scabro soggetto a conciliare i voleri diversi trovansi ostacoli dovunque, persinò nel sesso degli scrittori.

A differenza di tutti gli altri argomenti dove il sesso aggiunge grazia o aggiunge energia alle opinioni, qui, dove trattasi di amore, il sesso molte volte o le determina, o le intorbida. Gli uomini perchè uomini, le donne perchè donne,

(1) Il Codice penale italiano non fece che confermare la speciale scusante a favore del coniuge omicida quale era sancita dall'articolo 561 del Codice precedente, inducente riduzione della qualità della pena, e diminuzione della quantità. Però i novissimi legislatori, dominati dalla smania di mutare, tolsero o per lo meno sbiadirono il significato della scusante stessa, equiparando nell'articolo 377 il dolore e il diritto del marito al dolore dell'ascendente, del fratello, o della sorella, che sono proprio tutt'altra cosa. Fortunatamente nell'applicazione di questo articolo, la Corte di Cassazione, che da principio erasi lasciata andare a dire competenti per tali reati i tribunali correzionali, da ultimo corresse la propria giurisprudenza e pronunciò che il conoscere della scusa addotta dal coniuge omicida spetti alla giuria (V. Coen, *Manuale di Giurisprudenza,* dove a pag. 477 è riferita la decisione 3 aprile 1891 in un senso, e a pag. 479 la decisione 20 febbraio 1893 nel senso opposto).

Digitized by Google

vi recano aspirazioni, pregiudizi, emozioni, risentimenti, interessi: ciascuno combatte *pro domo sua.*

Il sesso maschile tende a deprimere la migliore metà del genere umano. Dalla Genesi in poi i libri degli uomini parlarono della donna con una sicumera di superiorità, ne esagerarono le debolezze, negarono a lei ogni diritto, le contesero ogni cosa. È incredibile come vadano d'accordo. Le eccezioni sono, in linea di numero, incalcolabili, e si gareggia fra chi più contrasta alla donna qualsivoglia attitudine. Fino ad ora, per esempio, si è sempre creduto che, ad onta della innata mitezza, ella sapesse imporre la sua volontà, e far fare agli altri ciò che piace a lei; anzi i Francesi significarono questa femminea potenza col proverbio: *ce que femme veut, Dieu le veut.* Ebbene, no. Proprio in un'opera pubblicata quest'anno a Parigi, un'opera erudita, piena di vedute civili, intitolata *Il matrimonio e i costumi in Francia*, scritta da un pensatore, il deputato Legrand, si legge il contrario: « La donna non ha le qualità del comando, le manca la ragione legislativa, la imparzialità giudiziaria, il vigore esecutivo ». Nella donna si cercò dall'onorevole filosofo le doti di una buona carta costituzionale!

Dal canto suo, il sesso debole non resta indietro. Pieni di alto dispetto pel diuturno servaggio sono i volumi che lancia quello nel mondo a guisa di palle infocate. Gli uomini per le scrittrici sono selvaggiamente poligami, e, se civili, hanno una giunterella di ipocrisia: l'impero loro è brutale, s'ha da scuotere il giogo: cacciatori di contrabbando, pesa sulla coscienza di essi — se l'hanno — pesa tutto l'oceano di lagrime che le donne versarono. E via di questo tono finchè ricorre alla memoria la imprudenza di Argante il quale

La vendetta di far tanto desia
Che sprezza i rischi e le difese oblia.

Digitized by Google

Or come si fa a dettare leggi di quieto vivere fra due eserciti belligeranti? Come si fa a trovare il denominatore comune fra cifre cotanto ingarbugliate?

Non basta essere neutro, nè spogliarsi dei paludamenti del sesso proprio per vestire a tempo le gonne dell'altro. Conviene di volta in volta resecare con mano ferma tutti i frastagli nei quali s'incespica, tutti i dumi che fanno deviare, poi ascendere alle regioni serene dove l'uomo e la donna si congiungono in un amplesso, e quando si è costretti a lasciarle, serbare nel pensiero, memore od abbrunato, l'alito di quelle regioni piene di ossigeno, serbarlo ancora, serbarlo sempre.

Agli uomini che scrivono trattando d'alto in basso la donna, che ne ostentano i difetti, che ne esagerano la fragilità, che ne sospettano la fede, che ne raschiano con la lesina i diritti, che ne circondano di controlli i doveri, bisogna dire: Zitti là! il vostro cuore si è atrofizzato e le vostre dottrine, se non celano il verme roditore del tempo o la dispettosa reminiscenza di un meritato disinganno, palesano che vivete fra le mura del vostro egoismo, incapaci di amare, epperò incapaci di comprendere l'amore.

Alle donne che si compongono a vittime, perpetuamente schiave, perpetuamente sedotte, e poi derelitte, bisogna dire altrettanto: Zitto là, signore, perchè se foste sincere dovreste concedere che nella metà più una delle vicende vostre le seduttrici foste voi, figliuole non degeneri di madre Eva (1).

---

(1) La verità di questa proposizione, feconda nelle leggi di parecchie conseguenze, va facendosi strada ogni giorno più. L'autore ha la coscienza che al tempo in cui egli osò esporla era solo o quasi: e quando più tardi tentò di introdurla nelle deliberazioni legislative sul Codice penale, di bel nuovo solo o quasi ebbe a trovarsi. In questi ultimi tempi vide, non senza intima soddisfazione, che la

Digitized by Google

Zitto là, perchè le più miti e le più care tra voi non sentono i palpiti del rinnovamento sociale; e se la donna in forza dell'umano progresso toccherà a più alti destini, non sarà certo per virtù delle vostre teorie, nè per merito della vostra propaganda. Al postutto badate che l'accento dell'ira sulle vostre labbra, fatte ad esprimere la dolcezza degli affetti, è un'antipatica stonatura.

Di tal guisa, eliminando con ogni sforzo dal dibattito quel soprappiù di passionato e di velenoso, che, per intenderci, è tutto sessuale, la ricerca del bene verrà agevolata. Le emozioni, insegna Herbert Spencer, sono fatte apposta per falsare i giudizi.

***

A eliminare dalla discussione gli eccessi da qualunque parte provengano si trova un altro vantaggio: si pone a parità di condizione l'uomo e la donna incamminandoli entrambi sulla via della eguaglianza.

Della eguaglianza? Ma forse è cosa possibile che diventino eguali? E se fosse possibile, si deve bramare che avvenga il regno della uguaglianza fra loro?

Altra questione, non meno grossa. Altre due scuole, non meno avverse, tengono il campo. Ecco: l'una di queste non intende in verità di fare torto al sesso gentile, ma appunto perchè è gentile, vuole che non si affatichi. Ad evitare lo

---

stessa tesi venne studiata in Francia da un pensatore che dà forma letteraria a' suoi scritti, da un giurista che sa plasmare le considerazioni sociali o filosofiche nelle vicende passionate e vissute. Questa tesi, dico, si trova svolta mirabilmente a guisa di nota ferma in due interessanti romanzi di EMILE VALENTIN, uno intitolato *Louba Volanoff*, e l'altro *Dangereuse Conquête.*

Digitized by Google

sciupio propugna un semplice sistema. S'inchioda la donna fra quattro confini, vecchi come il mondo: stare in casa, obbedire al marito, curare i figliuoli, filare la lana. Ogni opera intellettuale o morale, privata o pubblica, di pensiero o di azione interdetta; limitati gli studi, misurata la libertà, bandita qualunque partecipazione nel domestico potere; proscritto qualsiasi ingerimento nei palpiti della patria, o del mondo. Non si può essere buona madre di famiglia che a questi patti. La signora Beecher-Stowe, che scrisse il libro più letto nel nostro secolo « facendo bollire la pentola », è una pianta che non alligna in Europa. La donna europea somiglia al ciclame che manda fuori i suoi profumi solamente all'ombra. Sarebbe fatale la eguaglianza. Basta la simiglianza per la felicità di tutti.

Questa scuola ha fatto il suo tempo. Essa disconosce i costumi nostri, o li ignora.

Ma navighiamo tra Scilla e Cariddi. Chi fugge da tali anticaglie, s'imbatte in un programma di riforme vertiginoso: donne che scrivono, che professano, che eleggono, che parteggiano, che conducono i soldati di Augereau, e che discutono nelle assemblee politiche o amministrative, il che sarebbe la disperazione delle disperazioni.

Questo programma appartiene, forse, ad un lontano avvenire. Per ora sembra ribellarsi alla natura.

Intanto le due scuole armeggiano, i due labari sono innalzati, e già di mezzo sparito è il terreno. Fa mestieri contare con ambedue.

Schierarsi nell'un campo o schierarsi nell'altro è in facoltà di tutti, tranne di chi pensa all'opera legislativa. Questi deve prendere le dottrine che man mano si producono come condizioni di fatto, massime se acquistarono un certo grado di svolgimento, di diffusione, di energia. Delle due dottrine,

Digitized by Google

l'una che combatte la personalità femminile ha per sè il retaggio de' secoli e la vastità di mezzo mondo, da Roma antica che assorbe la moglie nella vita del marito all'India che, morto questo, abbrucia la vedova: l'altra, quella che esagera la femminile personalità, ha per sè il prestigio del nuovo, e poi libri, giornali, comizi, un lavoro diffuso e pieno di operosità, un apostolato di tutti i giorni, una propaganda ordinatissima ed efficacissima, Stuart-Mill in Inghilterra, Legouvé in Francia, Dohm in Germania.

Si potrebbe appaiare il movimento emancipatore della donna al movimento emancipatore della mano d'opera dal capitale. Le due questioni procedettero sincrone. Sola differenza sta in ciò che per il trionfo degli interessi materiali le forze dovettero materialmente mostrarsi, e ne nacque la Internazionale (1).

---

(1) Era più vera quando fu scritta l'affermazione di quello che oggidì. I bisogni e gli interessi materiali i quali ad onta della Internazionale non impaurivano alcuno, dopo rumoreggiarono assai, si ordinarono, comparvero in oste minacciosa. Il socialismo diventò una potenza con cui bisogna contare, l'anarchismo diventò una potenza diabolica. Allo sfilare delle nuove schiere i governi piegarono. Ebbero un socialismo le cattedre, ebbe un socialismo lo Stato. Società cooperative, casse di assicurazione e privilegi per gli operai, terze classi nei treni diretti, spostamento di diritti a favore dei proletari, ed altri fatti legislativi attestano il cammino percorso dal 1880 in poi. I bisogni morali all'incontro non si fecero valere punto, non progredirono affatto. Io non saprei indicare alcuna battaglia vinta in nome di questi. E quanto alla emancipazione — leggi eguaglianza di diritti — a cui le donne aspirano, è gran mercè se in quest'ultimo tratto di tempo si accrebbe alcun poco il novero delle donne alle quali vennero affidati meschini uffici postali, telegrafici, ferroviari, e nel pubblico insegnamento, ma tutti posti infimi, malamente compensati, dove il pane si guadagna col sudore della fronte, dove lo spettatore resta perplesso se piucchè il desiderio di aiutare il sesso debole o di riconoscerne i diritti non emerga il proposito di specularvi sopra.

Digitized by Google

Ma il confronto sotto ogni altro aspetto regge. Una volta istituito, è lecito domandare se oggidì un legislatore qualunque avrebbe il poco senso di regolare la questione degli scioperi come l'avrebbe regolata venti anni addietro.

E poichè la risposta non può essere affermativa, si risponderà in egual modo per la questione femminile. Converrà accordare all'eguaglianza dei sessi alquanti punti, quanti sono richiesti dai costumi, e non sieno respinti dalla natura.

*
* *

Comico fu il caso che occorse non sono molti anni in Sicilia. Una giovinetta bellissima, di casato principesco, si prese d'amore per il mozzo della scuderia, e questi, mancomale, le corrispose. Disgrazia volle che tutte le immaginabili conseguenze di tresca siffatta venissero ad alterare la salute della gentile donzella. Fin qui niente di straordinario, meno lo scandalo. Se l'aspra sorte fosse toccata ad una ragazza del popolo, o nessuno se ne sarebbe occupato, o non avrebbe mancato qualche voce severa di pronunziare il *ben le sta.* Ma trattandosi della figliuola di un principe, gli animali accovacciati negli stemmi ramparono, i rampanti sbuffarono. La magistratura che tiene sempre un po' d'inquarto nel blasone, assordata dal frastuono, girò un processo al giovane stalliere e gli regalò alcuni anni di carcere.

Non faceva mestieri di essere professore di diritto per indovinare che l'amore, quantunque disuguale e disgraziato, sfugge di per sè alle pene dei codici. Nullameno tribunale e corte di appello andarono di buon accordo nel dichiarare il contrario, e ci è voluto la corte di cassazione affinchè fosse ristabilito il principio che uno stalliere può amare una

Digitized by Google

gran dama. Bastava una linea di scritto per esprimere questa verità intuitiva, ma la bizzarra dottrina di quella buon'anima che fu Benedetto Castiglia, il quale a tempo avanzato faceva anche il consigliere di cassazione, si scapricciò per molte pagine di carta filigranata a svolgere le origini filosofiche e psicologiche di ogni umana passione, nonchè della fecondità, e persino delle importazioni di oltremare.

Intanto lo stalliere, lasciate le brusche e gli strofinacci, se ne stette in prigione alquanti mesi aspettando che la giustizia trovasse la strada per liberarlo, mesi dei quali neanche Domeneddio gli fece più grazia.

— Perchè, si chiederà, questa storia ha trovato qui loco?

— Perchè vale ad esprimere più di molti altri esempi uniti come gli uomini sieno per natura proclivi ad apprezzare le vicende amorose in maniere le più svariate e le più strambe. D'ordinario si adopera tre pesi e tre misure. Il pubblico che talvolta si fa complice di una avventura d'amore, la tutela, la saluta come un'azione geniale e per poco meritoria, talaltra la compatisce o la tollera, e talaltra la stimatizza. Il romanzo di Palermo — a parte l'intervento armato della magistratura — si rinnova di continuo sotto gli occhi di tutti. Perchè? In politica si comprende la disparità degli apprezzamenti, originata com'è dagli interessi, dalle passioni e dagli esiti fortunati e potenti, onde fu detto:

Han gli stessi delitti un vario fato,
L'uno diventa re, l'altro è impiccato.

Ma nell'ordine morale, quale spiegazione può darsi di una varietà di giudizi tanto segnalata e tanto gratuita?

Sì, gratuita. All'occhio umano non è dato di scernere nel legame amoroso quale parte abbia avuto la volontà, quale la forza irresistibile, chi si abbandonò con prontezza incon-

Digitized by Google

sulta, chi prima lottò con sforzi virtuosi, e nel segreto di quei nonnulla che per gli amanti son tutto

> Quanti dolci pensier, quanto desio
> Menò costoro al doloroso passo!

Il giudizio della gente anche per un altro motivo pecca di temerarietà; perchè di solito si fonda sopra una distinzione assolutamente arrischiata fra l'amore ideale e l'amore fisico, e mentre riverisce l'uno, maledice all'altro. Ai tempi antichi il dualismo poteva passare, avendo per sè niente meno che l'autorità di Senofonte, il quale imparò da Socrate che le Veneri sono due: una celeste, Urania, l'altra terrestre e popolare, Poliania; quella presiedeva a tutte le affezioni pure, questa accendeva tutti gli amori sensuali.

Ma la critica moderna ha corretto le divagazioni della mitologia, e vi ha sostituito le conquiste della fisiologia. Laonde Balzac rettamente ha definito l'amore: l'incontro di due fantasie, il contatto di due epidermidi. Come, dunque, sceverare in astratto l'anima dal corpo? Ed è poi sempre vero che l'amore venendo dall'anima sia virtù, e venendo dal corpo sia vizio o pervertimento? E dato pure che in astratto la distinzione fosse possibile, come si fa per operarla in concreto? Quali ne saranno i criteri ed i sintomi? A sorprendere il mistero della vittima inconscia varrà forse un abile direttore di coscienza nei recessi discreti e non meno misteriosi di un confessionale. Ma i profani, ma i magistrati, ma le comari, ma i legislatori da che lo dedurranno? Si presterà fede allo stalliere quando dirà che fu commosso nel vedere la signorina dare la borsa a un povero vecchio, e carezzare un bambino, oppure si attenderà che la signorina dica averla colpita i baffi neri e le forme erculee del mozzo?

Digitized by Google

Poi l'amore trasforma. Un immaginoso scrittore tedesco lo somigliò al ramo che si getta nelle sorgenti salate di Salzburg e che due mesi dopo si ritira cangiato, abbellito di cristalli fantastici, di fiori, di diamanti.

Senza cercare i paragoni nelle viscere della terra, la esperienza fornisce una quantità di esempi decisivi per credere ai mutamenti che per l'amore si operano. Viziosi uomini si ravviano, donne del trivio si fanno modelli di moglie e di madre. Viceversa affetti nobilissimi nella origine divengono cause occasionali non già, ma assolute, esclusive di corruzioni e di colpe.

Guai se nel valutare le conseguenze che discendono, direttamente o no, da una scossa del cuore, taluno pretende di sottoporre a disamina la crisi per cui la scossa è avvenuta! Si esporrà al pericolo certo di confondere il più verecondo sentimento con la più ributtante libidine, o di condannare qual reo chi merita la commiserazione o la scusa.

Guai se la scienza della giustizia non trattiene i magistrati, i legislatori, gli scrittori dal proferire irriverenti sentenze intorno l'amore! Esso è così imperscrutabile nelle sue radici, così impreveduto nelle sue manifestazioni, che senza un grande rispetto per questo che è il migliore degli istinti umani, senza una costante presunzione della sua purezza, il pubblico piegherà, come fragile giunco, ora davanti la marea montante di un pregiudizio, ora davanti la Chiesa, ora davanti la Società, ora davanti le conseguenze di un primo errore.

Ma il pubblico non si asterrà dai crudeli apprezzamenti finchè possa credere che i magistrati cedano. Nè i magistrati resisteranno finchè i legislatori non abbiano dato l'esempio. Nè resisteranno i legislatori finchè non sia dato dagli scrittori l'intonazione nè si trovi da loro una unità di misura.

Digitized by Google

E tutti devono ricordarsi, nella controversia, anche della ingiunzione evangelica, che il diritto di lanciare la prima pietra spetta a chi è senza peccato.

È un canone di giustizia sociale l'epigramma di Gesù Cristo.

*
* *

Se uno spirito di conciliazione per togliere di mezzo le asprezze, un proposito di serbare al possibile la eguaglianza fra i due sessi (1), la giustizia per non chiamare le medesime colpe con nomi differenti, e la carità cristiana per compatirle bastassero, ogni còmpito dei legislatori sarebbe ridotto a imitare Titiro, che sotto l'ombra di un faggio suonava dolcemente la cornamusa.

---

(1) Il nuovo Codice penale che nell'immaginare, creare, definire i reati ha fatto i piedi alle mosche, diede una curiosa sanzione alla eguaglianza dei sessi. Nell'articolo 341 punì con la reclusione da tre a sette anni chiunque con violenza, minaccia o inganno sottrae o ritiene per fine di libidine o di matrimonio una persona di età minore. E fin qui passi. Senonchè l'alinea dell'articolo stesso punisce il colpevole con la reclusione da sei mesi a tre anni se la persona minore sia sottratta o ritenuta senza violenza, minaccia o inganno, ma col suo consenso. Or bene. Chi giunge a figurarsi un giovanotto di vent'anni, che dopo essere stato ospite presso una signora alquanto tempo, porta querela contro di essa per titolo di ratto? Eppure è ratto. L'alinea lo dice chiaro. Non vi fu violenza, minaccia, inganno, concorse anzi il consenso, ma il minore è sacro, anche se è un uomo.

Davvero tutto l'articolo è un colmo.

L'autore è stato nel maggio dell'anno scorso a difendere dalla stessa accusa di ratto davanti il tribunale di Spoleto un giovane ufficiale di artiglieria presso il quale erasi ricoverata una ventenne kellerina, che si era recata a casa di lui... in bicicletta! Un colmo ne produce sempre un altro.

Digitized by Google

Senonchè i tempi dell'idilio sono trascorsi da un pezzo. Quando, non dico i legisti che di solito van zoppi dall'altro piede, ma gli scrittori romantici vollero far un idillio dell'amore, i loro libri furono sì il vangelo di una generazione di innamorati a' quali piacque in quelli ispirarsi o da quelli ricevere la intonazione: comparso sulle giovani teste il primo capello bianco, i libri galeotti si confinarono nell'angolo più polveroso delle biblioteche, nè furono ricercati dalle generazioni successive. Chi legge a' giorni nostri — tranne per erudizione — l'*Aminta* del Tasso, le lettere della *Nuova Eloisa*, *Paolo e Virginia?*

Non corre di codesti pericoli il codice. Espressione del tempo in cui vige, eco fedele del sentimento comune, un buon codice non si occupa dell'amore felice: dove una capanna ed un cuore guarentiscono la gioia, ivi il volume delle leggi è un pleonasmo.

Ma la procella scoppia; ma l'unione così pur dianzi stretta si spezza, ma le ebbrezze di una vita indivisa scompaiono davanti il demone del sospetto o le furie della gelosia, o lo imperversare di passioni tristi. Agita le sue faci la discordia e arriva l'istante solenne in cui, chiamato o no, il magistrato interviene.

Che farà esso?

Nelle associazioni civili, in tutte le associazioni civili — dalla società di due erbaiuoli per vendere i legumi a quella di cento banchieri per tessere una rete ferroviaria da coprire l'impero di Russia — la legge dirige il magistrato con una formola unica, che vale per ogni cosa, che abbraccia le ipotesi più disparate, che insegna se, quando, e come si debba disciogliere il vincolo sociale. Imperocchè quelle convenzioni si somigliano tutte fra loro, hanno un solo tipo, una sola ragione di essere, un solo dissidio, il tornaconto.

Digitized by Google

Le società coniugali per contro diversificano tutte fra loro, e se si confondono, si confondono in un punto misterioso, l'amore. Or bene. Si troverà una formola per riannodare o correggere le associazioni coniugali male assortite? Bisogna trovarla tale che comprenda questi due uomini: un uomo del volgo che a notte innoltrata rientra nel suo tugurio dalla bisca e dalla ganza, e, perchè manca il denaro da nutrire i suoi vizi, inveisce quotidianamente contro la moglie; un uomo dell'aristocrazia che in un sorriso scambiato vede un oltraggio al proprio onore, e dal festino trae la compagna de' suoi giorni nell'avito castello, fa alzare i ponti levatoi in pieno secolo XIX, e più mai non le rivolge la parola finchè la poveretta, scorso alcun tempo di simile esistenza, se ne va all'altro mondo.

Bisogna trovarla tale — la formola — che comprenda queste due donne: la trascurata, a cui, dopo diuturni patimenti sostenuti con la costanza dei martiri, scocca l'istante della consolazione, e che vi si appiglia come a tavola di salvamento; l'adorata, che porta in fronte il marchio di cento amori, e diffonde intorno a sè l'onta e il disgusto, disonorando marito e figliuoli.

Innanzi a tanta varietà di passioni e di affetti, la legge o si tace confusa della propria impotenza, o pronunzia una sola parola, *separazione*, panacea generale, buona per il sagrificatore e dolorosa alla vittima, rimedio unico e decisivo di morbi infiniti, medicina il più delle volte peggiore del male.

Poi vengono le deviazioni presso altre società amorose, presso altre unioni di uomo con donna, da non confondersi con le coniugali. Tali sarebbero quei connubi che in Inghilterra si facevano dal fabbro di Gretna-Green, che in Germania si chiamano, con un mezzo sorriso, morganatici, che in Francia si dicono *faux ménages*, e in Italia hanno un

Digitized by Google

nome che è pure un titolo del Diritto Romano. Tutta gente la quale, o spontanea per facilità de' temperamenti, o costretta da forze indomabili, si amò dicendo col poeta delle *Anticaglie*:

Qual mai bisogno d'incensi e cerei
E d'altri cantici, di un altro altare?
Qui in cima all'isole, qui in faccia al mare
E alle vaganti nuvole d'ôr!

Questa gente naviga con la bandiera del matrimonio a mezz'asta, e formicola e si moltiplica dovunque sia una popolazione agglomerata, perchè, praticamente, la prosaica folla protegge più delle solitudini poetiche. Anch'essa, questa gente, ha le sue deviazioni, i suoi dolori, le sue scene scandalose, i suoi abbandoni spietati, i suoi mali da curare.

È vero che nessuna licenza avendo essa chiesto alla Società, la Società avrebbe a tutta prima una scusa per non avvedersene, una scusa da chiamarsi col nome francese *un fin de non recevoir*, eccezione che declina e non risolve. Quando la cancrena invade, quando il clamore del guaio implora il soccorso, sarà giustizia sociale trattare quelle infelici e i loro nati come fossero estranei che s'incontrarono a caso la vigilia? Se un uomo precipita da un burrone, sarà lecito ai doganieri di lasciarlo perire sotto pretesto che portava a spalle il contrabbando? Perchè gli antichi vi provvedevano e i moderni ne tacciono? Che falso pudore è codesto?

*
* *

Occorrono una spiegazione ed un'aggiunta. Il codice, fu detto, non ha che vedere dove una capanna ed un cuore bastano a formare la felicità.

Digitized by Google

È una sentenza che va presa proprio alla lettera. Per poco si allarghi, intendiamoci, non vale più. Se invece di capanna fosse una casupola, e se oltre il cuore fossero stesi al sole quattro palmi d'orticello, il Codice ha da entrarvi sicuramente.

Ma vi deve entrare con buon garbo, col senso della discrezione, come chi sa di andare in casa altrui, nel domicilio altrui, anzi più ancora nell'altrui camera cubiculare, smettere quel linguaggio imperativo che corre fra estranei, nelle osterie, nei luoghi pubblici, ma che non è conveniente parlando a due sposi, cioè a due persone per bene, e non essere cagione di dissapori fra loro. Non tocca ad esso, il codice, stabilire chi fra gli sposi comanda e chi obbedisce, perchè, se mai si accordano a comandare e ad obbedire entrambi, egli figurerà da terzo incomodo, e nessuno baderà ai suoi discorsi. Egualmente andrà cauto e *con juicio* (come raccomandava il gran cancelliere Ferrer al cocchiere) anche a disporre dei beni, perchè nel borsello di uno sposo non ha diritto di mettere le mani l'altro piucchè l'abbia il potentissimo fra i legislatori del mondo: rammentarsi, pure a proposito dei quattrini, che la unione coniugale non è una società come tutte le altre, le quali si possono disciogliere a beneplacito, perchè il matrimonio costituisce una società indissolubile.

Una società indissolubile? La parola è detta, la contraddizione nei termini scatta. Perciò ecco il momento di mettere innanzi l'aggiunta.

Che sia veramente impossibile a disciogliersi la unione dell'uomo con la donna affermano le leggi patrie civili e le ecclesiastiche, ma le leggi del genere umano protestano in contrario.

È bene sapere che le nostre sono la eccezione, le altre la regola, e del fenomeno rendersi conto.

Digitized by Google

Tutti i popoli antichi ammisero lo scioglimento: l'ebraico, il persiano, il caldeo, l'egizio, il greco, il cartaginese, il romano. Lo ammisero e lo ammettono presentemente i chinesi, gli indiani, i maomettani, i giapponesi, e tutti o quasi i popoli selvaggi, civilissimi testimoni anche questi se giovano ad assicurare che la istituzione non repugni alla natura. Hanno poi il divorzio, oltre tutta l'America, la Russia, la Prussia, la Germania, l'Inghilterra, l'Olanda, la Svizzera, la Polonia, la Svezia, la Danimarca, il Belgio, val quanto dire tutto il mondo, meno la Spagna, il Portogallo, l'Italia e la Francia, dove è imminente l'ora della riforma (1).

---

(1) La legge francese porta la data del 27 luglio 1884. Essa è composta di pochi articoli il primo dei quali dichiara abrogata la legge dell'8 maggio 1816, che tolse il divorzio, modificando il Codice nei sensi infrascritti: la moglie può chiedere il divorzio per causa dell'adulterio del marito; la condanna di uno dei coniugi a una pena afflittiva o infamante sarà per l'altro coniuge una causa di divorzio; la domanda di divorzio non può essere proposta che al Tribunale nel cui circondario è il domicilio degli sposi; sospensione del giudizio di divorzio qualora i fatti allegati diano luogo a procedimento criminale; i coniugi divorziati non potranno ricongiungersi se l'uno o l'altro abbia, posteriormente al divorzio, contratto un nuovo matrimonio seguito da un nuovo divorzio. In caso del ricongiungimento dei coniugi, una nuova cerimonia sarà necessaria; i coniugi non potranno stipulare un regime di beni diverso da quello che regolò la primitiva unione; nessun'altra domanda di divorzio dopo il ricongiungimento sarà ammissibile, tranne per la condanna afflittiva e infamante di uno dei coniugi; la donna divorziata non potrà passare a nuove nozze che dieci mesi dopo lo scioglimento definitivo del primo matrimonio; nel caso di divorzio ammesso giudizialmente per adulterio è vietato il matrimonio del coniuge col complice; il coniuge per cui colpa il divorzio fu pronunziato perderà tutti i vantaggi fattigli dall'altro coniuge, sia nel contratto di matrimonio, sia posteriormente; nel caso in cui sia luogo a domanda di divorzio, sarà libero ai coniugi formare la domanda di separazione: quando la separazione avrà durato tre anni, la sentenza potrà essere convertita in giudizio

Digitized by Google

*
* *

In verità presso di noi, nella tornata del 25 maggio 1878, la Camera dei deputati fu destata per la iniziativa del compianto Salvatore Morelli, che svolse un suo disegno di legge tendente ad introdurre il divorzio. Il suo discorso fu serio, ma la Camera lo accolse fra le più allegre risate. Poi venne il ministro guardasigilli Conforti. Questi, pur non opponendosi alla presa in considerazione della proposta, notò che in Italia non havvi alcuno il quale s'incarichi di simile soggetto, e che la facoltà di scioglimento colloca lo scetticismo al limitare del matrimonio. Cosicchè la presa in considerazione, se d'ordinario, per le consuetudini rilassate dell'assemblea, lascia il tempo che trova, in questo caso, fra le riserve del ministro e la ilarità della Camera, significò meno che niente.

Sepolto allora a Montecitorio il progetto Morelli, rinacque altrove la questione del divorzio, ed è tale da non si risolvere a scrosci di risa.

È impossibile non chiedere a noi stessi se sieno proprio più felici, più morali o più stabili i matrimoni indissolubili; se delle unioni male assortite il fine ultimo e migliore di ogni altro sia proprio la separazione, se l'assicurata perpe-

---

di divorzio sulla domanda di uno dei coniugi: in caso di giudizio o di domanda sia di divorzio, sia di separazione, il marito potrà disconoscere il figlio nato trecento giorni dopo la decisione che avrà autorizzato la moglie a tenere un domicilio separato, e meno di centottanta giorni dopo il rigetto definitivo della domanda o dopo la riconciliazione; l'azione in disconoscimento non sarà ammessa se vi fu riunione di fatto tra gli sposi; la pubblicazione delle discussioni sulle domande di divorzio o di separazione è proibita sotto pena di una multa da 100 a 2000 franchi.

Digitized by Google

tuità del vincolo provveda utilmente a conservare fra gli sposi il Dio vivificante, l'amore, memori, come siamo, che un santo padre di questo nume, Alfredo di Musset, ha insegnato l'amore nutrirsi di privazioni, perire nell'abbondanza e nella sicurezza:

L'amour (hélas! l'étrange et la fausse nature)
Vit d'inanition et meurt de nourriture.

Ma di pari passo a tali quesiti altri torreggiano.

Il matrimonio indissolubile è creazione della Chiesa cattolica. Può l'Italia, nazione cattolica, introdurre il divorzio nelle sue leggi senza accendere uno scisma? E, una volta introdotto, può lusingarsi di raccoglierne pratici effetti, se il Vaticano risponderà *non possumus?* (1) E indipendente-

---

(1) Mi sia lecito avvertire come questo modo di porre il problema (senza che se ne fosse chiesto brevetto di invenzione) venne prima formulato da me, poi venne accolto dagli altri. Richiama la storia, assegna il debito rispetto alla religione, ottempera alla civiltà ed alla tolleranza. Che nello svolgimento del problema sociale gli ostacoli alzati dal culto cattolico debbano essere tenuti in conto, sta bene. Ma non perciò i sostenitori del divorzio devono stimarsi obbligati a discuterli di proposito, come se da tale dibattito le sorti della riforma dovessero assolutamente dipendere. Tale assunto sarebbe ingrato, e, più ancora, poco fruttuoso. Co' canonisti non c'è da vincerla, nè da impattarla. La loro scienza è una scienza riposta, nella quale vien meno ogni regola di sana ermeneutica, ogni norma più usuale di comune dialettica.

Racconta il signor GASTALDIS nell'appendice del suo opuscolo, *Matrimonio e divorzio* (a proposito del quale vedasi la nota che lo concerne al capitolo VI) che quando mi si chiese se avrei risposto all'opuscolo stesso, io me ne scusai dicendo che il diritto canonico stemperato nelle colonne di un giornale mi fa l'effetto di un magnifico scenario teatrale veduto di giorno.

Se il signor Gastaldis afferma di avere letto la mia semplice discolpa in qualche giornale, io non mi fermerò a ruminare come, quando e in quali circostanze l'abbia potuta addurre. Bensì ho ra-

Digitized by Google

mente dalle relazioni ecclesiastiche, la possibilità di sciogliere i matrimoni offre vantaggi sicuri di per sè? E puranco nel caso che i vantaggi ricorrano, la infrazione possibile di un vincolo perpetuo non sarebbe seduzione di soverchio tentatrice per gli uomini ardenti e per le donne innamorative del bello italo regno, dove fioriscono gli aranci, e dove eruttano i vulcani? Lunge dal pensiero di tutti — lettori e scrittore — il pronunciarsi sopra tante difficoltà con uno slancio inconsulto, repentino. Tutti, quanti siamo, dobbiamo arrecarvi uno studio coscenzioso, non un partito preso di simpatia o di antipatia. Nelle indagini del vero assoluto e positivo può bene talvolta una forza occulta sospingere, l'istantaneo lampo del genio guidare alla meta; ma nella ricerca di una bontà legislativa mainò, perciocchè essa ri-

---

gione di soggiungere ora, tanto tempo dopo, che il mio pensiero non venne per tal modo espresso completamente. Ciò che allora intesi significare e che intendo significare ora è la impossibilità di polemizzare co' canonisti, avendo essi sempre ragione, perchè maneggiano il diritto canonico come i prestigiatori maneggiano le casse a doppio fondo.

Eccone un esempio sfolgorante. Prendete in mano la monografia del signor Gastaldis e troverete una cinquantina di citazioni tendenti a dimostrare gli errori di diritto canonico ne' quali incorse la mia personale ignoranza. Sono citazioni di scrittori, di canoni, di concilii, di santi padri, di professori, del Vangelo. Ma dite un po', se trovasi citato mai il passo di San Matteo sul quale si fondò per tanti secoli la Chiesa cattolica nell'ammettere il divorzio e si fonda la credente coscienza di coloro che, pur rimanendo cattolici, tuttodì lo propugnano, il passo cioè del § 9, Cap. XIX: *Chiunque rimanderà la propria moglie, fuori che per causa di adulterio, e ne piglierà un'altra, peccherà.* Ora, come può una discussione canonica prescindere da quello ch'è la base di ogni precetto ecclesiastico, il Vangelo? E come si può discutere con gente capace di simili astrazioni? Non ignoro che ad infirmare la somma autorità del testo il quale mette in bocca codesta sentenza a Gesù Cristo, i canonisti osservano essere San Matteo l'unico dei quattro evangelisti che l'abbia

Digitized by Google

sulti dal diligente confronto di ragioni opposte e dal bilanciare con animo pacato la gravezza dei mali presenti, indovinando i futuri.

Sotto questo rispetto, un povero cristianello qualunque che abbia meditato con santa pazienza alcun problema sociale è in grado di farlo camminare assai più di cinquecento persone che sopra vi deliberino a minuti contati, anche se non ridono allegramente.

*
* *

Palesandosi contrario al divorzio, il ministro Conforti notava mancare ogni manifestazione di pubblici voti, non petizioni

riferita; ma vi si possono contrapporre due risposte, una d'ordine storico, l'altra d'ordine razionale. La prima è che il Vangelo di San Matteo fu scritto 37 anni dopo la morte di G. C., mentre quello di San Luca venne scritto 47, quello di San Marco 48 e quello di San Giovanni 97. La seconda è che appunto da un testo del Vangelo di San Matteo, non riprodotto dagli altri, la Chiesa cattolica, apostolica, romana deduce la propria supremazia, ed è la frase: *Tu sei Pietro e sopra questa pietra io edificherò la mia chiesa, e le porte dell'inferno non la potranno vincere* (Cap. XVI, v. 18). Ora delle due l'una: o l'unico testo di San Matteo non ha valore di autentica interpretazione della volontà divina, e la Chiesa romana non può imporre la credenza della propria supremazia; ovvero ha valore per la supremazia della Chiesa romana, e deve averne anche per il divorzio.

Dichiaro poi che queste due risposte a me furono ispirate da inediti appunti del signor Alfonso Marescalchi. E conchiudo che me ne giovo come di trionfale argomento per dimostrare che co' canonisti non si può discutere, anzi non si deve. Infatti il signor Gastaldis dopo avere scorrazzato a sua posta nella bibliografia ecclesiastica sopprimendo il vangelo, ha il coraggio di proclamare (p. 45) che l'avv. Giuriati « ha commesso la stranezza di chiamare a patrocinare il divorzio la legislazione e la giurisprudenza della Chiesa ». È detto tutto.

Digitized by Google

di corpi costituiti, non assemblee popolari, non giornali che lo richiedano.

Gli si poteva rispondere che le masse non sogliono appassionarsi per questioni filosofiche o psicologiche, che i voti del pubblico si pesano e non si contano, che uomini autorevoli e donne gentili propugnarono in questi ultimi anni la necessità di liberare il matrimonio da tutte le pastoie canoniche, specie la indissolubilità.

Ma le risposte che facciano al caso nostro non sono alcuna di queste, per ora.

Noi — lettori e scrittore — s'intende di studiare il problema perchè fa numero tra gli affini, perchè vi figura in prima linea, perchè l'occuparsene urge, e tutte le ragioni che possono dirsi contro un determinato rimedio non scemano la necessità di studiare la malattia. La malattia esiste, ed è di natura invadente, progressiva.

Da un quarto di secolo la Società ha mutato costumi, in Italia più che dovunque. Composta in unità la nazione, anche gli affetti fra gli italiani e le italiane presero modi più agevoli, più liberi, epperciò più seducenti. I romanzi inediti si ampliarono e si moltiplicarono. Con l'abbattimento delle sette barriere, le distanze apersero le braccia, le lontananze affidarono: chè gli scandali fermentano nei confini angusti, negli estesi sfumano. Oggi le razze nostrane s'incrociano, e il biondo alpigiano del Tonale abbraccia e sposa la bruna figlia della Conca d'Oro. L'esercito, questa potente macchina unificatrice, unifica anche mediante l'amore.

Poi le ferrovie che percorrono migliaia di chilometri offrono tetti ospitali, asili sicuri, passaggi da far perdere le traccie. Mercè la soppressa noia dei passaporti e la industria floridissima degli *hôtels*, le spedizioni si concepiscono e si eseguiscono col programma alla mano: i grossi centri at-

Digitized by Google

tirano e inghiottiscono. Cose da parere incredibili a quelle molte generazioni le cui fughe descrive Carrer:

Sotto un salce afflitti e lassi
Dalla tema e dal cammin
Raccogliean gli erranti passi
Una bella e un pellegrin.

Trent'anni addietro la separazione coniugale presentavasi come un serio imbarazzo. Oggi accomoda tutti, i separati e i separatori. La sentenza che separa due riunisce altri due, forse altri quattro, e la statistica diventa ogni dì più incapace a tirare la somma degli sbandati; essi hanno nome legione. Il mondo con le sue grandi braccia li accoglie tutti quanti, e si guarda bene dal chiedere a ciascuna coppia l'atto di stato civile. Quando una prima donna fu separata, scrive Dumas figlio, andò in un bosco a piangere la sua sventura; quando furono in due si consolarono a vicenda, in tre fecero conversazione, in quattro diedero una festa di ballo.

Trent'anni addietro, i romanzi stampati in Italia innalzavano la mente, agitavano il cuore, ma non pigliavano di assalto i costumi. Chi avrebbe osato di offrire ad una signora le poesie di Stecchetti? Adesso una signora le chiede essa la prima, spiattellando che le vuole rileggere. La differenza fra il gusto letterario di allora e il gusto di ora, se non segna un abbassamento di temperatura nel livello della pubblica moralità, dà per fermo un colpo di scure alle istituzioni maritali.

Trent'anni addietro, gli scienziati soltanto ponevano mente alle leggi degli altri popoli, perchè vi facevano sopra i loro raffronti comparativi; la comune della gente non vi badava affatto, perchè quelle leggi non si pensava che potessero giovare nè nuocere a noi. A nessun italiano sarebbe caduto

Digitized by Google

in pensiero che le istituzioni inglesi o le germaniche influissero quando che sia nei domestici contrattempi del nostro paese. Ora la cosa è proprio così. Adesso la donna appartenente a nazione dove non si ammette il divorzio si separa, stando a casa propria, di letto e mensa dal marito, poi va in un piccolo stato di Germania, vi elegge domicilio, chiede la cittadinanza, indi sposa legalmente il proprio amante. Il giuoco è fatto. Sono tre anni avvenne a benefizio della francese principessa di Bauffremont, che dopo qualche settimana di soggiorno al di là del Reno potè contrarre nuove nozze civili con un principe di sua rielezione, il principe Bibesco. I dottori di giurisprudenza alemanna e francese gareggiarono nel dimostrare corretto il procedimento. Lasciamo su ciò la verità a suo luogo. Non preme di esaminare qui il merito delle singole tesi che, riunite, valsero a costrurre il seducente artifizio. Importa poco di sapere quale dottrina sia la savia, se quella degli Holtzendorff, dei Bluntschli, dei Folleville che sostennero la giuridica validità del secondo matrimonio, o non piuttosto quella propugnata dal alcuni maestri della scuola puramente francese che, indispettiti nel vedersi soperchiati, gridarono anatema. Per quanto ci occupa, basta tenere per fermo che il fenomeno è possibile. Data la possibilità di esso, dato, come dicono, il precedente, ne nasce una forza d'attrazione da far girare più d'una testina esaltata dall'amore, da sconvolgere l'andamento tracciato alle avventure galanti nelle leggi del regno.

Qualche cosa di molto analogo succede nel mondo canonico. Già si sa che Santa Madre Chiesa profferì sempre annullamenti di matrimonî per varietà di ragioni. Si sa che la sentenza *ciò che fu congiunto da Dio non si dividerà dall'uomo* è una sentenza accademica, la quale non si applica ai matrimoni che il vicario di Cristo vuole disciogliere.

Digitized by Google

E quantunque sappiasi altresì che il Vaticano suole essere ligio alle sue tradizioni, pure un po' di breccia anche là in questi ultimi tempi si è fatta. Nell'annata che corre abbiamo veduto pronunciarsi l'annullamento di un matrimonio avvenuto quasi due lustri addietro, e gratificato nei primi nove mesi di un figlio maschio: il matrimonio del principe di Monaco con la principessa Maria Hamilton.

Nè vengasi mica a dire che le breccie si fanno pei principi e per le principesse, non pei borghesi, non pel popolino. L'argomento procede al rovescio, chè gli esempi somigliano ai campanili, i quali più alti sono e più mandano gli squilli lontani.

Piuttosto riepiloghiamo: gli amori sono agevolati, le separazioni li favoriscono, le bigamie si dileguano perchè i divorzi sono possibili al di là delle frontiere (1). Persino il

---

(1) Nella relazione al disegno di legge intorno al divorzio fatta dall'autore alla Camera dei deputati, e riprodotta alla fine del presente volume, si troverà richiamata la recente dottrina delle patrie magistrature, secondo la quale il divorzio pronunziato all'estero può conseguire gli effetti legali in Italia. Qui stiamo contenti a notare che la legge del divorzio imperante nella massima parte degli Stati europei esercita una forza di attrazione anche al di qua dei confini del Regno. Dopo la prima comparsa di questo libro i matrimoni *fenomenali*, chiamiamoli così, pullularono. Nello accennare quelli che sono a mia notizia, farò di tenere la giusta via di mezzo, cercando da un lato evitare il pericolo di aggiungere scandalo a scandalo pubblicando affari di natura privata, dall'altro preservando lo scritto dalla tentazione di credere che i casi riferiti siano lavoro di fantasia. Perciò si addurranno quelle particolarità che permettano al lettore di controllare la esatta verità di ogni singolo caso.

In una delle principali città dell'alta Italia, una signora il cui marito copre una carica governativa e porta un nome onorato non solo, ma benemerito nella repubblica letteraria, contrasse relazione con un banchiere anziano. Seguìta la separazione di letto e mensa, i due amanti vissero alcun tempo in Ungheria, e di là tornarono

Digitized by Google

non possumus ha potuto all'occasione secondare la corrente. Richieggonsi forse maggiori motivi per meditare?

---

maritati secondo quella legge civile. Fu detto che la signora era stata adottata da un cittadino ungherese, e che, mediante siffatto spediente, la separazione si convertì in divorzio; fatto è che i nuovi coniugi, tornati in Italia, vissero insieme ostentando la legittimità del proprio matrimonio, finchè il banchiere anziano, quattro anni sono, morì. La vedova, s'intende, porta il nome di lui.

In un'altra delle grandi città dell'alta Italia un signore di non comune riputazione scientifica ed artistica, la cui moglie vive all'estero in paesi molto remoti, trovò modo di far ricevere un suo secondo matrimonio negli atti dello stato civile della città stessa, nella quale il nuovo coniugio stabilì il proprio domicilio, non senza le generali meraviglie.

Terzo caso, più curioso dei due precedenti, avvenuto nel medesimo luogo: una donna straniera maritata, passò a nozze con un ricco attempato italiano, che morì e la lasciò erede; scorsi i mesi del lutto, sempre nello stesso luogo, ne sposò un altro. Ambedue codesti mariti, il secondo ed il terzo, ebbero una notorietà artistica, tennero cariche pubbliche, furono insigniti di ordini e di titoli. Ma il primissimo marito è sempre vivo ed abita la Dalmazia dove fa lo spazzacamino.

Tutti i tre casi precedenti sono in dominio del pubblico, ma di tutti tre io conobbi i particolari nel mio esercizio professionale. Parimenti, in qualità di professionista, ebbi a consultare un letterato italiano, marito di una letterata italiana, con figliuoli adulti, il quale (prima della consultazione, intendiamoci bene) aveva sposato all'estero una signora inglese. Questi tornò in patria, e qui per alcuni anni visse tranquillo con essa lei in parecchie città, dando proprî lavori alle stampe, proprie produzioni al teatro, senza molestie da chicchessia.

I quattro casi mi paiono esemplari a significare vari modi di frodare la legge della indissolubilità coniugale impunemente. Ma saranno essi i soli? Se una persona — sia pure in voce di essere perita nella materia — n'ebbe notizia di quattro, non si dovrà tenere per fermo che nelle terre del Regno i casi saliranno a centinaia e si potranno sempre moltiplicare?

Digitized by Google

*
* *

Chiarito che le principesse moderne vanno giovandosi del divorzio, non sarebbe inutile fare il nome di qualche principessa antica ringraziata e congedata a sua volta dal marito. Quindi si potrebbe istituire fra le une e le altre un bilancio, regolarmente tenuto in partita doppia, ultima espressione della quale sarebbe la risposta al quesito seguente: se abbia più giovato il divorzio alle donne o il ripudio agli uomini.

Ma la ricerca sembra prematura, mentre gli argomenti coniugali si sfiorano e non peranco si sviscerano. Vogliamo sì ricordare la compianta Ermengarda, tanto duramente collocata fra gli oppressi dalla *provvida sventura* di Alessandro Manzoni, ma anzichè occuparci del crudele abbandono di Carlo, ne piace ricordare la caccia ch'ella seguiva da lunge quando uscì invidiata fra le nuore saliche.

La caccia del medio evo doveva essere in verità una gran bella cosa! Si faceva da senno allora, e il chiomato sire se la discorreva a tu per tu con l'irto cinghiale, e le signore, quantunque se ne stessero su un poggio aereo, erano costrette a volgere altrove lo sguardo per il terrore. Oggidì anche la caccia ne' parchi si fa a macchina. Agli incomodi cinghiali succedettero i cervi ed i daini, belve sì miti che non meritano si torca loro neanche un pelo. I triboli non sono soltanto tentati, ma combinati per modo da costringere quelli innocenti quadrupedi a presentarsi davanti il fucile come davanti al giudizio le anime di Dante, alla distanza prescritta, distanza tale che neppure un losco possa mancare il colpo. La caccia antica era una caccia, la moderna è un macello.

Digitized by Google

E come il daino e come il cervo nelle reali foreste, così, non altrimenti, s'insidia dalla Società moderna l'amore legittimo, lo si accalappia con la pania, gli si tendono tranelli, lo si colpisce davanti, di dietro, a tradimento. Tutti sono interessati a favorirlo, e pure la Società lo osteggia. Tutti sono interessati ad osteggiare l'amore di sottobanco, e pure la Società lo favorisce.

Stato e Chiesa gittano nelle ruote al modesto carro del matrimonio le rispettive formalità, i rispettivi impedimenti, le rispettive dispense, poi, dopo aver cospirato per difficultare da una parte il sacramento, e dall'altra il contratto, a un punto si distaccano, s'accorgono di essere fra loro avversarî nati, e lo difficultano anche più con le bizze, coi dispetti, con le rivalità che hanno fra loro. La Chiesa insegna che il matrimonio sta nel sacramento, che pel contratto basta il notaio, che il sindaco è una superfluità. Lo Stato ammaestra che le nozze consistono nell'atto civile, che il resto è un dippiù. A leggere i monitorî ecclesiastici, un matrimonio fatto soltanto in municipio si confonde con un concubinato. A leggere certe leggi civili e penali, il matrimonio fatto soltanto in chiesa si confonde con un delitto. Che avviene? Avviene che molti credano o mostrino di credere ad ambedue le dottrine autorevoli, e ne traggano ragione per maritarsi il meno possibile, come a dire in chiesa e non in municipio, o in municipio sì e in chiesa no, ovvero per non maritarsi del tutto.

Avversarî di un istante, il Governo e il Vaticano si ritrovano ben presto di bel nuovo sul medesimo cammino e si tengono buona compagnia, quasi dissi bordone. Per le istituzioni proprie di ciascuno sodalizio, eccoli da capo amici e colleghi. Eccoli che sguinzagliano contro il matrimonio da una parte una processione di soldati, dall'altra un esercito

Digitized by Google

di preti. L'amore legittimo innanzi agli uni e agli altri si ritrae impaurito, mentre danzano un ridda tripudiante con le sciabole al fianco e coi pastorali tra mano i malsani amori.

Soldati e preti, tutti quanti condannati al celibato perpetuo, si rassegnano serenamente alla pena, quelli perchè sono, come scriveva Parini,

l'idol costante dei femminei voti,

questi perchè con le raffinate cautele e col favore dei mistici riti pigliano per via d'assedio le fortezze che i militari invadono d'assalto.

Che se il contingente delle milizie armate non paresse a sufficienza nudrito, lo segue un corpo di riserva, messo in piedi e mantenuto da altre istituzioni, i cui capi sono invisibili, meno franchi di un ministro della guerra, meno audaci di un concilio ecumenico, istituzioni che ricercano l'opera degli scapoli, che preferiscono questi agli ammogliati, che fanno e non dicono. Tali sarebbero le società ferroviarie e di navigazione, le grosse compagnie assicuratrici, la finanza, nonchè parecchi rami dell'amministrazione burocratica. Tantosto le famiglie intiere non si accoglieranno più che dalle imprese di emigrazione per l'America!

Tuttociò, dobbiamo confessarlo, converte i candidati del matrimonio in altrettanti nemici, e questo scredita sotto due punti di vista. Havvi il lucro cessante e il danno emergente, come dicono i legali.

Nè basta ancora il fomentare la scorribanda dei liberi amori, si tengono in serbo altri aiuti, niente necessarî, punto reclamati dai bisogni supremi del Dio-Stato o della Deità-Chiesa.

È proseguito di attenzioni e di privilegi lo scapolo. Ogni riguardo deve cedere davanti le conseguenze della sua li-

Digitized by Google

bertà, ogni interesse per santo che sia va schiacciato. Egli, egli solo è sacro ed inviolabile. Se gli piace introdurre figliuoli proprii nelle famiglie altrui, quei figli appartengono, volere o non volere, al marito della madre senza che possa egli appellarsene a chicchessia, *pater is est quem nuptiae demonstrant:* se gli talenta aver figliuoli da donna libera, la società apre a due battenti la porta de' brefotrofi davanti que' derelitti: se que' derelitti hanno una madre che li curi, li protegga, e voglia presidiarne l'avvenire, su lei ricadano le conseguenze dell'audacia, contro di lei si ritorca l'onta della nascita infausta, ma il nome del padre rimanga illeso, rimanga incontaminato, come fosse quello di una vergine sacra a Dio, la verità si celi, la giustizia si confessi impotente perchè i francesi lo dissero: « le ricerche della paternità sono interdette ».

Che più? Se lo scapolo antepone a qualunque affetto la voce più comoda di fugaci diletti, ecco ancora una volta il regio governo che lo circonda paternamente di attenzioni, che provvede alla privata economia del suo borsello, che gli sprimaccia i talami, che gli ammanisce la sicurezza e le varietà del piacere. La maggior parte di codesti privilegi, di codeste pratiche cure è approvata dal potere ecclesiastico, il quale rispondendo da sacrista rincara la dose brontolando: « purchè si faccia con prudenza: *si non caste, saltem caute* ».

Si domanda se non sarebbe prezzo dell'opera studiare le uscite di questo labirinto per giungere a una meta diametralmente opposta, quella di refrenare gli amori irregolari e di favorire i matrimoni?

Digitized by Google

*
* *

Dopo avere difficultato l'amore legittimo, dopo averlo reso possibilmente increscioso e molesto, dopo averlo insidiato da ogni parte, la Società ne protegge la libertà e la purezza. Infranto l'idolo, se ne adornano i frantumi.

Ecco qualche saggio delle sue premure.

I legislatori sanno che un consenso carpito od estorto o sorpreso presagisce disgrazie. Sarebbe dunque opera degna inventare un controllo per assicurarsi che la donzella ignara del mondo, la quale, vestita di bianco e inghirlandata di fiori d'arancio esce dalle soglie paterne, abbia saputo dianzi ciò che sta per volere, e voglia davvero, o non piuttosto sia stata circuita da domestiche violenze, da fallaci illusioni. Ma di lei, poveretta, nessuna legge si occupò giammai, nessuna magistratura si è trovata per stenderle la mano, a tutti fu lecito raggirare quella inconscia. La grande preoccupazione si rivolge tutta a vantaggio dell'uomo. Ciò che importa è di serbare incolume il suo libero volere, di dargli agio a pentirsi, di spianargli ampia la via al ricupero della propria parola. Se il maschio vuol tradire tradisca. Se vuol chiedere la mano di onesta donzella, impadronirsi del suo cuore, penetrare nei secreti più riposti di una tranquilla famiglia, esporne il nome fino ai preparativi della festa nuziale, e poi, alla vigilia del gran giorno, piantare là ogni cosa, è buon padrone: « la promessa di contrarre matrimonio non induce obbligazione legale ».

« Quando la promessa sia intervenuta davanti notaio o davanti l'uffiziale di stato civile, allora chi si ritira è obbli-

Digitized by Google

gato a risarcire l'altra parte delle spese fatte per causa del promesso matrimonio ».

Qui le franchigie, come ognun vede, sono due, perchè il pagamento delle spese si risolve nel nulla, potendo la stessa veste di sposa servire in un'altra congiuntura. E sono tutte due a totale benefizio del sesso virile, perchè non c'è caso che le donne, quando si tratta di sposarsi, siensi ritirate. Ora, come avviene che l'uomo il quale in tutti i contratti minori, se manca alla data fede, deve risarcire l'altrui pregiudizio patito, nel matrimonio, ch'è contratto massimo, se la cavi tanto a buon mercato? Nella importanza dell'atto starà la ragione per far pagare al mancatore una penale più dolorosa, non già per esimerlo da ogni obbligo civile, non per appaiare un impegno sì delicato con la perdita di giuoco, o con la scommessa sulla velocità di un cavallo. La regola del tre, se non c'inganniamo, anzichè inversa, dovrebbe eseguirsi diretta.

E così per elevare il prestigio di un legittimo nodo si rende questo vieppiù problematico, s'induce la credenza che vi si possa impunemente fallire, si rifiuta il primo uffizio della sociale giustizia, il risarcimento del danno.

Tanto le idee sono confuse nell'opera del proteggere! Tanto la mano mal pratica!

Assicurata per tal modo la spontaneità delle nozze, se ne presidia la fedeltà. Chi vi manca è reo di delitto, punito col carcere e con la multa. Ma che vuol dire reo di delitto? Una colpa diffusa è sempre una colpa? E dato che sia una offesa contro la santità del coniugio, perchè mai spetterà soltanto al coniuge tradito di vendicarla oppur no? E dato invece che sia una offesa privata, perchè il coniuge tradito dovrà stare legato ad un vincolo che fu spezzato? Bene si capisce che nessuno in Italia ami trarre una simile vendetta,

Digitized by Google

soverchia da un lato, insufficiente dall'altro. Conviene anzi desiderare che il costume non muti, e che non succeda da noi quanto altrove di regola si fa. Perchè colà, in Francia, i mariti infelici, aggrappandosi sul Codice penale, diedero un osceno spettacolo di processi ammaniti a testa fredda, di agguati provocati, di speculazioni senza nome. Tanto è vero che non v'ha forza legislativa la quale valga a tramutare in misfatto ciò che misfatto non è, molto meno poi a tramutarlo così per evitare le altre conseguenze genuine che scaturirebbero dalla coniugale vicenda. La verità è che il coniuge tradito rimane privo di aiuto per parte della Società, la quale gli concede il più solamente perchè lo defrauda del meno (1).

Qualche cosa di analogo può dirsi della bigamia. Se fu scritto fra i reati nei tempi e nei luoghi dove si conosceva un'unica maniera di maritarsi, poteva passare fra i presidî dell'amore legittimo. Ma al giorno d'oggi fra noi chi può

(1) Secondo parecchie legislazioni, a cominciare dalla inglese, l'adulterio non è delitto. In Francia lo è tuttavia, ma si chiede dagli uomini più competenti che venga cancellato dal Codice penale. Alle ragioni di civile filosofia e di diritto che sono generalmente conosciute si aggiunge la speciale che se dopo la legge del divorzio l'adulterio cessò dall'essere una fonte di speculazione pecuniaria, diventò invece un mezzo per ottenere che la domanda di divorzio sia accolta. Il mutuo consenso e la incompatibilità di carattere non essendo per la legge francese cause legittime per divorziare, le percosse e ferite non sempre bastando all'uopo, la via più spedita è la constatazione dell'adulterio. Quindi v'ha un crescendo notevole nel numero delle domande per constatazione di adulteri flagranti. Ciò stabilisce il più accreditato scrittore di codesto argomento, il Coulon che, or sono due anni, pubblicò una notevole monografia per togliere dal novero dei reati l'adulterio, avvertendo che, dopo il divorzio, il torto coniugale non ha più ragione alcuna per figurare nei delitti (Coulon, *Le divorce et l'adultère*. Paris, chez Marchal et Billard, 1892).

Digitized by Google

pigliarla per tale? Sarà ancora bigamo colui che dopo contratto il matrimonio civile conduce all'altare una diversa persona, e colui che, dopo aver contratto il matrimonio religioso con l'una, va al municipio con l'altra? (1) Anche qui pertanto le provvidenze del legislatore si riducono a poca cosa. L'amore indipendente cacciato dalla porta rientra per il portone.

Infine la Società, tanto impotente a smussare l'urto degli affetti contemporanei, o dei successivi, scrive la lapide sopra i defunti: « Non può essere riconosciuto il figlio nato da persone di cui anche una soltanto fosse al tempo del concepimento legata in matrimonio con altra persona ». Così è la legge. E, badisi, non vieta che sia *legittimato*, *ma riconosciuto* quell'innocente, il che vuol dire proibisce gli sia assicurato un pane quotidiano da chi ha il morale dovere di non lasciarlo morire di fame. Indarno il genitore dirà che il matrimonio fu dalla morte disciolto, che figliuoli da questo non uscirono alla luce, che quell'innocente sarebbe il raggio di sole nei giorni oscuri della vecchiaia. Oibò! La legge è dura come un marmo, snaturata come un decreto del Santo Uffizio. Essa può acquietarsi ai sotterfugi, può permettere le ipocrisie di un'adozione, non concedere che un sentimento naturale abbia il naturale suo corso. No, giammai, perchè sarebbe sanzionare uno sfregio alla purezza del vincolo coniugale!

---

(1) Il nuovo codice penale non disse nulla di nulla in proposito. E sì che metteva conto di prevedere il caso in uno stato dove i matrimoni imperfetti, chiamiamoli così, ascendono a molte centinaia di migliaia! E sì che metteva conto di prevedere il caso in un codice che ha contemplato reati di stranissimo avvenimento, come sarebbe la contraffazione di monete il cui valore superi quello delle monete genuine! (Art. 25 ult. cap.).

Digitized by Google

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

È maggiore — si domanda — la vanità della ostentazione o la crudeltà del diniego?

*
* *

Questo libro, si dirà, lavora a distruggere, è una requisitoria contro le leggi, un partito preso di abbattere ogni regola più ricevuta: si tratta di rifare il mondo da capo.

Niente di tutto ciò.

Questo libro, nel concetto di chi lo costruisce, non vagheggia uno scopo tanto alto, e tanto riboccante di filosofia. Poichè le riforme non procedono a balzi, poichè è lunge dal pretendere che lo si mediti, sta pago di essere leggicchiato, e sarà contento se farà pensare.

Esso non si obbliga punto a prendere conchiusioni sopra ogni argomento. Tutt'altro: piucchè scientifico mira ad essere artistico, ben inteso che l'arte sia significata come con tanta forza e chiarezza la significò Geremia Bentham: il principio fondamentale della utilità, ossia della massima felicità della stirpe umana.

Fatta l'analisi serena e spigliata degli attriti che suscita l'amore, si vuol riscontrare come sieno codesti attriti considerati nel mondo in cui viviamo, dai costumi, dal governo, dai magistrati, dai pregiudizi sociali, dai codici; indi, collocati a posto questi varî apprezzatori dei sentimenti e delle passioni, saggiare se i costumi non sieno di leggieri emendabili, se il governo non se ne occupi talora troppo o tal altra troppo poco, se i magistrati non conservino tradizionalmente le idee del medio evo, se i pregiudizi non si possano vincere, se i codici non sieno aridi ed inframettenti.

Digitized by Google

Contrapponendo l'uno di codesti apprezzatori all'altro, si parrà quale debba precedere, e dove la lotta sia manifesta ed accesa, non si sbaglia a propendere in favore di chi ama, di chi ha creduto nell'amore, di chi dell'amore fu vittima; sarà proprio il caso di dire con Rocco de' Zerbi che « in un meandro segreto dell'anima umana è un'abbondante semente di compassione, la quale, appena smossa, germoglia rigogliosa e diviene simpatica per l'oppresso ».

Il libro muterà volentieri un sillogismo di Aristotile in un palpito d'affetto, nelle incertezze getterà da banda il corista dei togati *in utroque* per toccare le note corde del cuore, e nei casi difficili, abbandonata la prosopopea di un Licurgo in sedicesimo, rammenterà che si pensa perchè si sente, e si sente perchè si è figli, sposi, padri, amanti, fratelli, uomini di società, uomini di entusiasmo. Di Montesquieu, quando scrisse la sua grande opera *Lo spirito delle leggi*, venne detto che sulle leggi fece spirito. Il libro aspira a meritare un battesimo analogo: nel trattare le leggi dell'amore si mira a che la base della critica sia il sentimento.

E poi il volume ha un'altra aspirazione, che sarebbe oltremodo immodesta quando i meriti suoi non vi fossero del tutto estranei, quella di farsi leggere dalle donne.

*
* *

È chiaro che le donne sono la parte più direttamente interessata nell'argomento. L'amore, per queste creature delicate e contemplatrici, non è, come per noi uomini, uno fra gli affari grandi o piccoli della vita, ma bensì il grande per eccellenza, l'unico affare della vita intera. D'altronde, essendo eccezioni le amazzoni che regnano nel regno delle

Digitized by Google

favole, e le spartane che nella caligine dei tempi ispirano le idealità di Platone, la regola insegna che le donne perpetuamente si malmenano dalle leggi e dai governi.

Diseredate nella partizione dei comuni diritti, esse ne trassero vendetta con mirabile finezza. Le belle schiave agitarono allegramente le catene loro davanti il naso dei tiranni, cantando per tradizione una mefistofelica marsigliese, con la musica della tarantella napolitana:

— Bandite pure leggi e decreti, o travicelli sovrani, banditene più che potete. Le leggi e i decreti narrano la vostra imbecillità, ma non ci turbano punto. Noi non scenderemo giammai fino alla bassezza di pigliarne cognizione. Ci proponiamo di ridervi alla larga, di girarvi all'intorno, e di non incapparvi per entro. Se ci obbligate ad intendere le vostre soperchierie, daremo intanto libero corso a cose più geniali, e mentre voi ci farete la lettura dei moniti, noi penseremo alla *toilette.* Se ci sforzate a subire i giudizi, troveremo il modo che i vostri giudici ci diéno ragione anche quando abbiamo torto. La nostra scienza sta nella nostra ignoranza, la nostra forza sta nella nostra debolezza.

Come dissero, fecero. Adducansi le prove.

Al tempo glorioso della codificazione legislativa una signora entra nello studio di un avvocato, e gli richiede quale legge governi il caso da cui essa viene afflitta. Subito si apre il testo, ma pur troppo è contrario alle intenzioni della richiedente. Questa non si smarrisce, e con serena sicurezza ingiunge all'uomo di sua fiducia di trovarle l'articolo che dicesse l'opposto.

— L'articolo che dica l'opposto? — osserva strabiliando il coscenzioso, celebrato giurista. — Ma crede lei che la legge affermi per poi negare e neghi per poi affermare?

— La legge è capace di tutto — rispose la signora: e

Digitized by Google

tanto disse e tanto fece finchè l'avvocato s'impegnò con un altro articolo di darle ragione.

Quella signora era una personificazione di tutto il suo sesso. Il supremo disdegno per l'opera mascolina delle leggi in pratica si converte nello scetticismo sopra la forza di esse, e nella volontà ferrea di torcerle come si vuole.

Vediamo le donne al contatto coi giudici.

Era un magistrato austero, vecchio, rabbioso coi maschi, più rabbioso ancora con le femmine, quello descritto da Alfonso Karr, e doveva giudicare una causa di separazione fra marito e moglie. Immagini chi può come aggrottasse le ciglia e quale amabilità di superficie preparasse nel volto udendo che la moglie era alle soglie della sua casa, e chiedeva di parlare con lui, proprio con lui. Della eleganza e dello spirito di codesta signora egli aveva inteso discorrere assai, e stimandola abbastanza arrischiata da recarsi a impegnare lui, magistrato, a favorirla nella lite, avvisò tosto di tagliarle con un rabbuffo la parola in bocca.

Ma la presunzione del giudice andò errata. La signora abitava nella medesima contrada, ed aveva avuto frequentemente l'occasione di ammirare il magnifico kakatoa che egli possedeva. Implorava perdono la signora se presentavasi per cosa tanto futile, e sopratutto si vergognava dell'audacia. Ma d'altronde il kakatoa è così ricco di penne variopinte che una più una meno resterà sempre uno stupendo volatile. Ora una di quelle penne mancherebbe proprio a certo cappellino che farà la felicità di quella supplicante... Tutto ciò detto con la volubilità che fa parte della natura femminea, col sale attico di chi comprende che commette uno svarione e non può trattenersene.

Alla inaspettata preghiera il giudice dapprima meravigliò, poi si lasciò scorgere divertito, finalmente sorrise. La grazia

Digitized by Google

della piuma non fu ricusata, e ne seguì una conversazione geniale, piena di vivacità, di frizzi. Il vecchio magistrato volle mostrarsi uomo di mondo.

Tre giorni dopo la signora, facendo la sua visita di ringraziamento, recava sul gentile suo capo la piuma che effettivamente lo abbelliva assai. Era per confermare anche una volta che lo scopo della visita fu veramente la penna? O per indicare vistosamente la immensità del benefizio, a cui corrispondeva la immensità della riconoscenza?

Non lo so. Certo è che in ambedue le visite (la seconda fu alquanto più lunga della prima e si parlò di certe cose accademiche come fra due vecchi amici che non si vedessero da un pezzo), in ambedue le visite non venne pronunziata dalla signora una parola allusiva alla lite. Ommissione questa che il giudice esperto apprezzò al suo giusto valore come un atto di grande delicatezza. E, naturalmente, la sentenza fu resa favorevole alla delicatissima litigante.

Anche questa donna, nel suo genere, è un tipo. Anche essa prova un sistema: se le leggi si torcono i giudici si girano.

Conviene al genere umano codesta guerra? Non sarà per tutti più profittevole che si cerchi se vi è un *modus vivendi?* E se per cercarlo fosse mestieri accaparrare l'astensione del sesso debole con qualche forma lusinghiera, non sarà savia cosa che il sesso dominante lasci fare e lasci passare? Non dovrà questo risovvenirsi come un sublime filologo italiano, il Tommaseo, abbia osservato che la donna diverte, perverte e converte?

Facciamo dunque fidanza sopra la virtù di attrazione che la donna possede. Censuriamo franchi le istituzioni che maneggiano rudemente il più nobile degli affetti, che non rispettano la libertà del cuore, che non onorano la migliore metà del genere umano, e questa ci sarà sicura alleata.

Digitized by Google

*
* *

Somiglia forte a chi sale in pallone aereostatico colui che scrive il primo capitolo di un libro. Quegli non prevede con sicurezza quanto tempo starà per aria, quali nuvole lo circonderanno, a che altezza arriverà. Naturalmente ambedue s'ingegnano di prendere le proprie precauzioni.

L'aereonauta si munisce di valvole e di sfiatatoi per non aggirarsi all'infinito negli spazi dell'atmosfera, e lega saldo il paracadute per la discesa. Lo scrittore traccia i confini del proprio assunto, e stabilisce i suoi principî a palofitto.

I confini di questo libro saranno estremamente abbreviati, anche, fra altro, dallo spazio e dal tempo. Si scrive per l'Italia del 1881. Fra dieci anni o qualche istituzione o qualche costume o qualche umore sarà mutato, e la impronta della attualità sarà svanita da queste pagine, e il lavoro avrà perduto la sua stessa ragione di essere, se ne possede una (1).

---

(1) Pur troppo il profeta s'ingannò. Degli anni ne passarono quattordici, e le istituzioni legislative rimasero tali quali. I costumi possono forse avere peggiorato; gli umori possono forse essersi inaspriti, ma le sociali malattie non furono guari curate. Gettando un colpo d'occhio retrospettivo sopra l'azione parlamentare di questo ultimo quindennio, havvi in verità di che accuorarsi. Affari, imposte, leggine, guerricciuole di corridoi assorbirono l'azione legislativa quasi interamente. Nessuna civile riforma, nessun miglioramento morale inteso al benessere del paese. Circoscrivendo la critica al nostro argomento, abbiamo sì veduto il Governo presentare alla Camera elettiva un disegno di legge sul divorzio (min. Villa 1º febbraio 1881): su quel disegno di legge intervenne bensì una elaborata relazione dell'on. Parenzo (23 gennaio 1882), ma la legge non fu portata alla discussione: abbiamo sì veduto il guardasigilli Zanar-

Digitized by Google

Circa poi i principî, va confessata ingenuamente una superstizione dalla quale non sappiamo liberarci. Noi non facciamo mica un grandissimo caso dei principî. Sono un'ottima cosa nell'ordine morale, ma hanno la disgrazia di essere sempre professati ed ostentati da coloro che li rispettano meno. E nelle scienze poi e nelle arti contano di per loro tanto poco, che esporre un principio equivale ad avere preparato la carta e la penna per scrivere: il difficile sta nello indurne le conseguenze e nel saperne fare le applicazioni.

Amici vecchi e fidati della libertà, ne piace che sia auspice di ogni opera legislativa, e segnatamente che lo sia di ogni legge la quale governa l'amore, perchè

Amore or cieco, or Argo, ora ne vela
Di benda gli occhi, ora ce li apre e gira.

Libertà, si capisce, di popolo civile. Libertà che non accenda le tede per le nozze moltiplicate de' mormoni, che non consacri i reclusorî delle odalische e degli eunuchi, che non sancisca le creazioni malsane di una fantasia eccitata dal ticchio di partorire un'idea ciascun giorno. Abusò del titolo *la libertà nei matrimoni* il signor Emilio de Girardin quando sognava quelli scapigliati connubî dove il padre scomparisce, mentre sulla madre sola gravitano la responsabilità e le cure dei figli.

---

delli presentarne un altro schema (30 aprile 1883), intervenire su questo un'altra relazione (Giuriati, 10 aprile 1884), ma sebbene la legislatura perdurasse ancora un paio d'anni, e la legge fosse sempre portata all'ordine del giorno, Governo e presidenza della Camera s'ingegnarono a non farla discutere mai. Il Congresso giuridico, tenutosi a Firenze nel 1891, votò la massima del divorzio con grande maggioranza. L'on. T. Villa presentò dappoi un quarto progetto d'iniziativa parlamentare..... proprio come ai tempi di Salvatore Morelli..... *sicut erat in principio.*

Digitized by Google

Ma se la libertà, civilmente intesa, non vale ad operare alcuno di codesti miracoli sfrenati ed antisociali, a che e come sarà essa principio fecondo nelle leggi dell'amore? Apparterrà proprio all'ufficio legislativo dettare canoni e precetti per favorire il sentimento amoroso? Si vagheggia, per avventura, un codice il quale, spaziando tra i comandamenti del catechismo e le ricette del farmacista, prescriva che i maschi sieno fedeli, che le femmine sieno costanti, che quelli non desiderino la donna altrui, che queste non civettino, che gli uni piglino la doccia fredda, che le altre si immergano nel bagno di crusca, che tutti quanti bandiscano la gelosia sotto pena di recitare ad alta voce ogni giorno, più volte al giorno, *l'amor pacifico* del Giusti, che ogni coppia viva sempre insieme, per finire tramutata in una quercia ed in un tiglio come Filemone e Bauci?

Evidentemente no. Il beneficio della libertà sta proprio nell'opposto, cioè nel non fare e nel non dire, è un beneficio che si produce in modo negativo, tal quale insegnava Béranger:

Qu'on puisse aller même à la Messe,
Ainsi le veut la liberté.

E due mila anni prima di lui la stessa cosa insegnava San Paolo con parole, se non più plastiche, certo più filosofiche, là dove diceva ai Corinti: « perchè sarebbe la mia libertà giudicata dalla coscienza altrui? »

Fra San Paolo e Béranger fuvvi però un tempo intermedio, nel quale corse l'andazzo di dirigere l'arbitrio umano quasi fosse un tenero bambino, e la dottrina secondavasi a meraviglia dalla moda insufflando questa che l'individuo, lasciato in balìa di sè, volge a male.

Le leggi odierne, bisogna ammetterlo, son ancora in alcuni particolari le seguaci di quella dottrina e di quella moda.

Digitized by Google

Noi siamo invece i seguaci del sistema contrario, secondo cui gli uomini non fanno mai camminare così bene i loro interessi come allora che l'Autorità non se ne immischia. E poichè fra gli interessi degli uomini e delle donne, il più vivo, il più cocente è pur sempre l'amore, daremo opera a contendere gli inutili interventi della pubblica potestà in tante privatissime faccende, e segnalare quelli che a noi parranno eccessi indebiti di legislazione.

Per tal modo distruggendo si edifica, e con le apparenze del disfare si fa.

*
* *

Senza taccia di malvolere si può chiedere quale sia la nostra competenza per trattare le questioni più astruse che affaticarono perpetuamente i pensatori del genere umano, quale sia la nostra veste per impancarci a discorrerne.

Guardando nel bianco degli occhi a chi non trattenga la ragionevole obbiezione, vi traspare mal celata una onesta dubbiezza, se cioè lo scrittore appartenga alla fitta schiera di coloro i quali con faccia fresca riproducono pensieri altrui, cento volte ridetti e rifritti, o non piuttosto se sia uno di quelli altrettanto numerosi originali che pretendono foggiare il mondo a loro proprio talento.

O pappagalli, o allucinati! Il dilemma contiene una torpedine provvista di dinamite, capace di mandare all'aria una nave. Ond'è che per ora basterà scansare il dilemma insidioso rispondendo alla interpellanza palese.

La nostra veste è la nostra toga. Sono alcuni lustri che veleggia nel mare magno dell'avvocheria la navicella, e dall'alto del casseretto non si scorgono soltanto i pennoni e

Digitized by Google

le boline del bordo, ma le striscie, i flutti e i marosi, poi con qualche sussidio ottico via per l'azzurro distinguonsi i porti, le isole, i segnali e — tranne i banchi di sabbia — ogni cosa.

È un punto indicatissimo il castello di poppa per vedere bene e da lontano.

Noi avvocati — quando si abbia un po' d'istinto osservatore — s'impara le miserie umane come i medici degli ospedali apprendono la varietà dei malanni corporei, e uno di noi, per poco siasi acquistata la voce di commiserevole, riceve più confidenze di quattro confessori. Quante storie di amori attraversati, degenerati, infelici, maledetti, non si sono ascoltate! Come si penetra ne' segreti caratteristici del tempo! Come si scoprono nelle manifestazioni dei sentimenti le ingiustizie legislative e le crudeltà sociali! Che piaghe non si perscrutò col bistorino implacabile! Quante lagrime non si asciugarono! In chiunque di noi il faticoso esercizio del pensare abbia rispettato la simpatica virtualità del sentire, è tutto un tesoro di esperienza che si accumulò. Imperocchè le lotte del cuore dànno sprazzi di luce, e se la pratica è la fiaccola che irradia la teoria, la professione è la lanterna.

Questa fiaccola servirà a diradare le tenebre in cui si ravvolgono tutti i pregiudizi legislativi, servirà a snebbiare le tinte fosche di solito addensate sulle peripezie amorose, e talvolta potrà servire, poichè non è dato sorridere al buio, anche ad illuminare un sorriso. Perchè no? Forse la vita s'intesse ognora di aspre vicende? O non piuttosto v'hanno giorni più lieti e più ripieni di esultanza che quelli in cui si ama? Le affinità elettive non si contraggono presso che sempre sotto gli auspicî della letizia, e mancano forse affinità avventurose le quali compiano allegre la parabola loro? O la festa inebbriante della vita dovrà trattarsi pur sempre

Digitized by Google

con faccia torva, con leggi sospettose, con assiomi accigliati? O perchè si ripudierà il sorriso, a cui la umanità va debitrice di tante conquiste?

Il più brutale, il più ignominioso de' diritti feudali, contro cui indarno ribollirono per molti secoli gli sdegni e protestarono i pianti di vittime innumerevoli, fu distrutto da una commedia. Il *jus gladii* è stato vinto dalle *Nozze di Figaro*.

— Ma le *nozze di Figaro*, si dirà, furono la creazione del genio di Beaumarchais.

— Certo, e se è follia misurarsi coi giganti, non è minore follia il credere che basti il genio di un uomo a portare un radicale cangiamento vuoi nei costumi, vuoi nelle istituzioni. Beaumarchais ha trionfalmente irriso al diritto del feudatario, perchè prima di lui da lungo ordine di tempi quel diritto aveva rivoltato contro di sè le coscienze, seminato la terra d'infelici. I tempi erano maturi, e se i tempi non fossero stati maturi, nè gli scritti immortali di Beccaria e di Mario Pagano avrebbero bastato a sottrarre dalla tortura i colpevoli o tampoco gl'innocenti, nè le prediche di Martino Lutero sarebbero state il segnale della riforma, nè la sapienza operosa di Riccardo Cobden avrebbe influito sulla libertà dei traffici nel mondo.

Ma, viceversa, a demolire un edificio grottesco o rovinoso tutti quanti valgono, ogni uomo fa la propria parte, ciascuno gitta al suolo un numero di pietre, e nello eseguire questa impresa collettiva non v'ha chi non si renda conto dei vizi che aveva la vecchia fabbrica e delle qualità che dovrà avere la nuova.

Sì, a noi piace il sorriso. Anzi ci sembra che vada riferito tra i buoni criterî del legiferare in un argomento che nella êra della cavalleria e delle corti d'amore pigliava nome di *gaia scienza*. Però ne piace composto, e rinunziamo sino da

Digitized by Google

ora a qualunque lenocinio che dalla misura sconfini, non tanto perchè si voglia o si speri possa il volume andare liberamente fra mani gentili e novizie, quanto perchè ci ripugna la idea che altri vi cerchi e vi trovi l'appagamento di quelle curiosità insalubri, di cui s'infarciscono certi romanzi o con cui si fanno strada certi trattati di igiene.

Secondo Milton, chi scrive corre, nuota, si arrampica, vola. Noi siamo rassegnati a trascinarci, zoppicare, incespicare, cadere. Quando saremo caduti, faremo di rialzarci.

Digitized by Google

II.

È uno spettacolo pieno di attrattive la varietà dei modi nei quali dal genere umano l'amore s'intese e si praticò! La più sfrenata fantasia può esercitarsi liberamente, ma non perviene a indovinarli tutti. Ogni angolo, ogni età, ogni razza sentì l'amore alla propria guisa. D'ordinario leggi e costumi, religione e istinti si accordarono all'ingrosso, senza che alcun filosofo abbia mai potuto dire con sicurezza se i costumi trascinassero le leggi, o non piuttosto se queste formassero quelli.

In certi casi particolari il fenomeno si rivela qual è e si spiega di subito, ma sono pochi ed eccezionali.

Quando in alcune società primitive o presso alcuni popoli di tipo meno elevato l'amore promiscuo regna e governa, riesce bastantemente agevole indurre che colà ha imperato sovranamente il costume. Non fa mestieri di molta filosofia per comprendere che l'uffizio legislativo o stette estraneo a quella miscela, o l'accettò pedissequo, indifferente.

Quando Mosè ha prefisso i giorni nei quali è lecito e i giorni nei quali non è lecito abbandonarsi all'amore, Mosè, il legislatore sacerdote che comminò a chi lo disobbediva lo sterminio a furia di popolo, non v'ha punto di dubbio,

Digitized by Google

la legge e la religione cospirarono a frenare un costume. Sarà stato buono o gramo il provvedimento, non spetta a noi, dopo tanti secoli, profferire un giudizio. Ma è chiaro che Mosè legiferando correggeva l'istinto.

Quando infine vediamo quello che succede sulle rive dello Zambesi, dove, riferisce il Livingstone, le donne si tengono onorate che i propri mariti sieno poligami, e non si possono capacitare che le europee approvino la consuetudine di avere una donna sola, si comprende come in quei feraci paesi possedere più donne sia segno di salute, di forza, di ricchezza, si comprende anche più che nessuna compiacenza ritrarrebbero quelle zambesine dallo appartenere ad un uomo punto sano, niente forte, e squattrinato, ma più di tutto si comprende che leggi e costumi stanno colà fra loro in pienissima armonia.

Ecco pertanto spiccate le tre distinzioni; un uso senza legge, una legge che frena l'uso, un uso ed una legge concordi.

Se è vero che gli ottimi ordinamenti sieno quelli che rispondono ai sentimenti pubblici, e le ottime costumanze quelle che sono in regola con le norme del paese, noi dovremmo a tale stregua conchiudere: il sistema ideale propriamente risiede sulle rive dello Zambese (1).

Però i solenni aforismi che presiedono a tutti gli interessi

---

(1) Quando questo e i due seguenti paragrafi furono scritti i paesi dell'amore poligamo e poliandro non erano peranco stati dipinti — che dico? — idealizzati da Pierre Loti. *Madame Chrysanthème*, *Le mariage de Loti*, *Aziyadé*, *Fantôme d'Orient* videro la luce dopo di allora. Chi ha letto quei libri apprezzerà al giusto valore e meglio che altri i due paragrafi. Anche a questo proposito i tempi andarono più in là del pensiero che l'autore osò adombrare. Il mondo cammina. La fortuna dell'accademico francese fa credere ch'egli sia un precursore.

Digitized by Google

terrestri non si applicano sempre al delicatissimo tema dell'amore. Questo tema soverchia ogn'altro, anche la passione politica, anche la passione religiosa, le due forze che accendono la mente, che fanno tremare i polsi, e che educano gli eroi. Una sola cosa ha con esse comune l'amore, ed è la intolleranza. Nel fervore della religione si proclama: « chi sta fuori del nostro grembo sarà dannato ». Nel fervore politico si risponde: « chi non è con noi è contro di noi ». Nel fervore amoroso si soggiunge: « chi non ama a simiglianza nostra opera contro natura ».

Contro natura? È egli certo che fra i modi con cui i figli della terra ne amarono le figlie siavi un modo il quale si possa chiamare così?

Meditiamo prima di stabilire una intollerante premessa, perchè una volta stabilita non è dato di scorgere quali conseguenze arrecherà. Adagio a ma' passi.

*
* *

Davanti al problema si dileguano le accidentali origini da cui scaturirono i diversi sistemi, nonchè i motivi per cui questi si mantennero. Resteranno ricerche interessanti allo storico, al filosofo, al moralista. Ma non premono a chi, come noi, guarda que' sistemi quali punti storici destinati ad indicare le tendenze della schiatta umana attraverso il tempo e lo spazio.

Volendo compendiare in pochi e sommi gruppi le relazioni infinite che corsero fra i due sessi, il mondo fornisce codesto divertente quadretto:

Fra le tribù indigene dell'Australia, nella California, nella Nuova Guinea, nella Madura, e in altri luoghi che si ommettono per concisione, regna l'amore promiscuo. Gli esqui-

Digitized by Google

mesi, alcune schiatte di arabi, i cafri, i mongoli e gl'indiani dell'America, avendo tradizioni di ospitalità, spingono la disinvoltura al segno che offrono agli stranieri le proprie donne, come altrettanti *narguillé*.

Nelle Canarie, nel Ceylan, in qualche paese del Cachemir, nelle montagne di Taiti — l'isola fortunata che dà l'albero a pane e che si meritò il nome lusinghiero di Nuova Citera — trionfa la poliandria. Ogni donna tiene parecchi mariti, senza che quella o questi se ne trovino male. Il che non è una novità de' nostri tempi corrotti. La ricorda anche Strabone parlando dell'Arabia Felice. Pare anzi che la poliandria un tempo fosse molto più diffusa e radicata di oggidì.

Dalla Turchia al Madagascar, da Sumatra al Congo, dalle tribù montanare dell'India ad alcune coste dell'Australia, dalle isole Sandwich agli ottentoti ed a tutte le antiche popolazioni orientali si pratica la poligamia. Quanta parte di mondo! Si è tentati di prestare fede ai mormoni, i quali la giustificano dicendo che al Grande Spirito il più accetto è colui che mette al mondo maggior numero di figliuoli.

Presso qualche popolo di razza semitica, come presso gli indiani della baia di Hudson, come presso i beduini osservasi la monogamia, ma una monogamia annacquata da innumerevoli concubinati e da indicibile facilità di ripudio, una monogamia che consente il possesso tranquillo ed indisputato di quante donne più piacciono, senza fastidi, senza conseguenze.

Vengono quindi i popoli di tipo superiore, i quali hanno il vero matrimonio, per la vita, il matrimonio ch'è salda base della famiglia, e che esclude così i pentimenti tardivi come la sollecita volubilità, il matrimonio che non si spezza o i cui vincoli non si rallentano, tranne allora che supreme disgrazie lo incolgano.

Digitized by Google

In questi cinque gruppi — promiscuità, poliandria, poligamia, monogamia piena di concubinati e di ripudi, monogamia schietta — stanno comprese tutte le maniere di amare nel genere umano.

Non si potrebbe concepire un quadro più vasto e più completo. Profonde sono le differenze che corrono tra l'uno e l'altro de' grandi gruppi, senza che valga a spiegarle, come taluno credeva, la diversità del clima. Basti il notare che la poligamia ha piantato le sue tende così nelle terre dell'Asia dove il sole sferza raggi infocati, come in mezzo ai ghiacci perpetui. Discende propriamente dalla natura umana la sconfinata varietà dei gusti, e vale per tutto l'orbe terracqueo quella sentenza che, secondo Elio Spartiano, fu data dalla matrigna di Antonino Caracalla alla buona lana del figliastro infatuatosi delle nudità di lei: *si libet, licet.*

Ma addentrandosi un cotal poco sotto la superficie della parabola descritta dalle cinque categorie, non si ravvisano soltanto differenze, sì veramente contraddizioni e contraddizioni tali che fanno smarrire la sinderesi del male e del bene. Tutti sanno come ciò che in un tempo fu delitto, in un altro fu dovere, specie il procurare gli aborti, o l'uccidere i neonati; ciò che in un luogo viene ordinato dalla religione e dalla società, altrove viene in nome della religione e della società proibito, specie la commistione del sangue, ossia il matrimonio di cognati. Dopo che Booz sotto gli auspicî della propria madre Noemi sposò Ruth, dopo che le leggi di Manu provvidero alla continuità delle famiglie ed alla religione delle tombe col prescrivere al fratello del marito estinto di sposare la vedova, presso le schiatte che osservarono quelle tradizioni diventò legge il matrimonio fra parenti, mentre presso di noi gli uffiziali di stato civile un matrimonio simile non lo ricevono. Oltre che sulle diversità e

Digitized by Google

sulle antinomie, il criterio legislativo va plasmato sulle analogie e sulle somiglianze.

Si ha un bel provare ribrezzo per l'amore libero eretto a sistema; si ha un bel dire che gli uomini e le donne da così fatta libertà riduconsi al livello di maschi e femmine, cioè di animali. Ma scomparisce il diritto di imprecare alla istituzione se spassionatamente si rivolge il pensiero a quella moltitudine di celibi i quali presso i popoli di tipo superiore vivono i lieti anni della giovinezza, i floridi della virilità e i prosperi della vecchiaia in mezzo ad una folla incessante di amori promiscui, col beneplacito del mondo e col favore delle autorità costituite.

Viceversa, ha un bel mettere schifo la donna che, rotto ogni ritegno, collocò le proprie gioie nel continuo, simultaneo avvicendarsi di tresche senza nome, che ignora le ripugnanze, che gradisce gli abbrutimenti. Quando un simile mostro morale si paragoni a tutti quei popoli dove tutte le donne per legge e per costume fanno altrettanto, diventano meno intollerabili le morbose curiosità della poliandria.

Di tal guisa l'aborrimento per una legge che sembra perversa viene attenuato dal vizio diffuso che a quella si conforma, e l'aborrimento per un vizio particolare viene attutito dalla istituzione che lo sanzionò. È una maniera di servizio reciproco che le stirpi umane fra loro si rendono, quasi a ricordare una origine comune, quasi a scusarsi vicendevolmente, mostrando che nell'àmbito dell'amore niente è assoluto, che tutto è secondo natura, che di gusti non si disputa e non conviene scandalezzarsi, che ogni cosa va tollerata benignamente.

Sommate insieme le diversità, le contraddizioni e le rassomiglianze, emerge dal totale un concetto di eclettismo altamente umanitario ed altamente legislativo. Umanitario,

Digitized by Google

perchè ci avvezza a riguardare le passioni degli altri con fratellevole carità: legislativo, perchè la legge, dovendo rispondere alla espressione de' generali bisogni, non può governare gli uomini quali dovrebbero essere, ma sì gli uomini come sono, e non può sopprimere i vizi per supporre la virtù, nè supporre virtù per immaginare vizi che non esistano. Più ancora, gli stessi vizi e le stesse virtù, considerati quali coefficienti legislativi, vanno rettamente definiti *a priori*, ed è necessario si sappia e si distingua se meritino tali nomi per consenso universale e perpetuo di tutte le genti, o non piuttosto per circostanze di luoghi e di tempi.

Così discusso l'amore, dal punto di vista di un oggetto legislativo, esso presentasi sotto duplice sembianza: il più nobile, il più puro dei sentimenti umani — il più volgare, il più bestiale degli umani godimenti. Prescindere dall'una parte della definizione sarebbe tanto assurdo quanto prescindere dall'altra.

*
* *

Se il genere umano nelle sue amorose manifestazioni fu così vario, manca quella guida sicura che in altri argomenti soccorre alla ricerca delle fallibili teorie. Dico che non trova qui loco alcuno quel tranquillante responso di Marco Tullio Cicerone, secondo cui il consenso di tutte le genti si deve rispettare come una voce di natura: *consensus omnium gentium vox naturae putandus est.*

Ma poichè la natura tace, poichè l'oracolo è muto, dove si cercherà il punto di appoggio? Nelle manifestazioni che ottennero la maggiore quantità di suffragi, ovvero che fiorirono nella più ampia estensione di terre, o fra le schiatte più felici, o per una fila di secoli più lunga?

Digitized by Google

Temo assai che si farebbe falsa strada, perchè da codesto mondiale plebiscito, senza bisogno di ingolfarsi in una regolare statistica e giudicando ad occhio e croce ci troveremmo condotti difilatamente alla poligamia.

La poligamia è stata il retaggio della umanità. Gli dèi, gli eroi, i santi padri, i grandi reggitori dei popoli furono tutti poligami. Il genio mitico degli antichi nel costituire il primo documento del mondo prisco, e nel raccogliere le reliquie delle sue tradizioni, la divinizzò, perchè l'uomo assomiglia a sè l'Ente che adora. Si crede in Giove se il nembo è imminente. Quando il cielo è sereno si crede anche in Giove, ma non già nell'imberbe, *nondum barbatus*, sibbene in Giove amoroso, in Giove seduttore, che per bocca di Omero, in un istante di suprema ebbrezza, confessi di avere avuto una bella quantità di figliuoli:

Non quando per la sposa Issionea,
Che Piritòo, divin senno, produsse,
Arsi d'amor, non quando alla gentile
Figlia d'Acrisio generai Perséo
Prestantissimo eroe, nè quando Europa
Del divin Radamanto e di Minosse
Padre mi fece. Nè le due di Tebe
Beltà famose, Sémele ed Alcmena,
Nè Cerere la bionda, nè Latona,
Nè tu stessa giammai.....

con quel che segue, e che i lettori indovinano. Oltre codesti amori, padre Giove ne ebbe poi di fuggevoli ma risaputi con Venere, con Mnemosine, con Taigeta, con Niobe, con Leda, con Antiope e con tante moltissime i cui nomi non furono raccolti neanche nella *Storia Universale* di Cesare Cantù.

Che se gli antichi pagani attribuirono le proprie tendenze al Nume o si conformarono alle virtù del Nume loro, anche gli altri nostri maggiori non hanno scherzato. Da principio,

Digitized by Google

a dir vero, si contennero nei limiti della più stretta bigamia, per modo che Lamec, il nipote di Caino, ebbe soltanto un paio di mogli, Ada e Silla, e due mogli ebbe Abramo, Sara ed Agar, e due Giacobbe, Rachele e Lia. Perciò la legge scritta nel Deutoronomio contemplò il caso come regolare che delle due mogli l'una fosse amata e l'altra odiata: *unam dilectam et alteram odiosam*, e si contentò di provvedere ai figliuoli. Ma poi l'appetito accrescendosi, come ognun sa, col mangiare, a' tempi di Gedeone il numero di due era divenuto una infermità, e cominciò ad andare di moda la lista di Leporello. Anche presso il popolo eletto venne l'esempio dall'alto; il re Davidde ne conobbe alquante centinaia, sicchè può credersi, sia detto senza offendere alcuno, che gli haremmi orientali discendano in linea retta dall'Arca Santa. Salomone poi fu il primo degli esogami, e si provvide di donne straniere, moabite, ammonite, idumee, sidonie, hittee, anzi se ne procurò a dirittura un migliaio, settecento principesse e trecento di secondo rango, perchè gli andavano a genio i numeri rotondi.

Essendo questa la morale del popolo eletto, pensiamo se si privasse del piacere la buona società ateniese e romana. Gli amori di Achille e di Enea decantati da Omero e da Virgilio ne fanno amplissima testimonianza. Del mondo conosciuto ai tempi gloriosi di Grecia e di Roma, una sola nazione, secondo Tacito riferisce, se ne stava contenta ad un'unica donna, i Germani. Ma salvo il rispetto che è debito alla molta autorevolezza dello storico sommo, avvi qualche ragione di credere che il generale contagio siasi presto infiltrato anche nelle fredde selve del nord, poichè la più antica e la più classica di tutte le sue tradizioni, i Nibelunghi, feconda un germe di poligamia così raffinata da invogliare anche i lettori tiepidi, anche i lettori frigidi.

Digitized by Google

D'altronde bisogna dire che il sottile veleno delle nozze continue sia proprio tentatore, mentre tutti coloro che poterono avvelenarsi lo fecero, pur nei paesi dove la monogamia diventò obbligatoria. I re, i principi, gli eroi, tutte codeste nature avventurose e poderose a cui l'impero fu dritto, a cui fu gloria il soverchiare uomini e leggi, tutti costoro si chiarirono arrabbiati poligami. Ora convolarono, senza cessa, ad estranei talami, come tanti Reali di Francia, ora spezzarono violenti e sanguinosi i maritaggi legittimi, come Enrico VIII d'Inghilterra, il marito delle otto mogli, che pure aveva scritto un trattato *Sui sette Sacramenti*, ed erasi perciò meritato da Leone X il titolo di difensore della fede, ora finalmente ordirono i fraudolenti ripudî, come il maggior genio del secolo, Napoleone I, che pure provò il bisogno di farsi incoronare dal papa.

Alla pratica insegnata dalla sapienza e dalla forza sono scusabili se qua e là cedettero gl'ignoranti e i pusilli (1).

---

(1) La tendenza a scusare le colpe della poligamia non appartiene soltanto ai potenti, ai filosofi, ai sociologi. Anche i giudici, senza distinzione di luoghi e di tempi, si palesarono propensi a scusarle. Quest'asserzione non sarebbe facile a documentarsi, perchè leggendo le sentenze motivate si può essere certi di trovarvi motivi plausibili, plausibilissimi, del tutto estranei alla tendenza sullodata. Non pertanto è celebre il caso di quel giudice inglese il quale considerando che la legge definisce la bigamia il reato di chi sposa due donne, mandò assolto l'accusato che ne aveva sposate tre. Ed a quel caso fece riscontro un verdetto del giurì che dai giornali del nostro tempo fu narrato nei termini seguenti:

Ieri innanzi alla Assise di Salerno vi fu una causa di bigamia.

Un tal Musitano di Reggio di Calabria, ufficiale dell'esercito borbonico, che prese poscia servizio nell'esercito italiano, nel 1862 si trovò a Novi Ligure ed ivi s'innamorò di una giovane. Per dire le cose presto, la condusse innanzi al parroco e la fece sua sposa. Il parroco di Novi, in quell'epoca, per le regie patenti aveva autorità non solo ecclesiastica, ma anche civile; di conseguenza il matri-

Digitized by Google

Nè sempre nè dovunque si spaventarono del guaio gli scrittori di filosofia legislativa, che anzi professaronsi alquanto tolleranti della poligamia, o la combatterono debolmente. Fu tra i primi Montesquieu, avendo egli sentenziato che, nei paesi dove le donzelle fioriscono precocemente e precocemente invecchiano, sia cosa tanto semplice quanto naturale che l'uomo lasci la moglie vecchia e ne prenda una giovane.

Nel secolo nostro il maggiore sociologo, Herbert Spencer,

---

monio era validissimo. Se non che, troppo umanitario, il parroco di Novi Ligure, non mandò la pratica del matrimonio al Consiglio di Stato, perchè ciò facendo il Musitano sarebbe stato espulso dall'esercito, avendo fatto il matrimonio alla chetichella senza che la sposa possedesse la dote sufficiente.

Avvenne dopo tempo che il Musitano dovè abbandonare Novi Ligure e la moglie non volle seguirlo, perchè non lo amava più. Non si preoccupò di questo il Musitano, che anzi nel 1872, trovandosi a Salerno, s'innamorò di un'altra donna, e senza badare più che tanto al primo matrimonio, si sposò una seconda volta, innanzi alla Chiesa non solo, ma anche innanzi allo Stato Civile.

La prima moglie, venuta a conoscenza dopo 7 anni di questo secondo matrimonio, ne sporse querela al magistrato. L'imputato fu condotto sulla scranna dei rei per rispondere del reato di bigamia. Nessuno metteva in dubbio i due matrimoni e neppure l'imputato stesso.

La causa venne dibattuta brevemente ed infine ai giurati vennero formulati 3 quesiti, il primo dei quali era:

È egli colpevole il Musitano di aver contratto un matrimonio nel 1862 a Novi Ligure, e conseguentemente un secondo matrimonio in Salerno nel 1872?

I signori giurati credettero bene di rispondere a maggioranza *No*.

Dopo questo verdetto il Presidente, cav. Corbara, rivoltosi all'imputato gli disse:

« Signor Musitano, voi asserite che vi siete ammogliato due volte: ma i signori giurati hanno dichiarato che voi non vi siete ammogliato nè una, nè due volte; per conseguenza io vi metto in libertà affinchè possiate prendere una terza moglie ».

Digitized by Google

ravvisa giustamente che la poligamia sia superiore alla promiscuità ed alla poliandria; riconosce con Lichtenstein provvidenziale la poligamia presso quei popoli dove gli uomini periscono nelle guerre sistematicamente per modo da rimanere in proporzione assai disuguale alle donne, ma confrontandola con la monogamia, la usata eloquenza si affievolisce, e non adduce che argomenti di materiale vantaggio, come sarebbero la minore mortalità de' figliuoli e la influenza benefica sulla vita degli adulti. Nel salire alle supreme regioni del sentimento, il grande pensatore si limita a dire: « pensate ai piaceri vivi e ripetuti che procurano la musica, la poesia, il romanzo, il dramma; ricordatevi che il tema principale di codeste produzioni è la passione dell'amore, e voi vedrete che noi dobbiamo una gran parte delle gioie che riempiono le nostre ore di sollazzo alla monogamia che sviluppò quella passione ».

Il quale argomento procederebbe egualmente se Mefistofele si compiacesse di sostituire alla voce monogamia quella di poligamia o quella di poliandria.

Tagliando corto sugli esempi storici e sulle dottrine speculative, ci affrettiamo a rendere la ragione per la quale la Società deve resistere alle tentazioni, pur troppo naturali, che spingono l'uomo verso nuovi amori. È una ragione tutta di civiltà e di sentimento, una ragione che non trovammo altrove che in noi stessi: perchè la poligamia avvilisce la donna.

***

Si avvilisce la donna con la poligamia?

Una festosa schiera di uomini non crede, e sostiene l'opposto; chi più ama la donna, dice, ama più donne, perchè

Digitized by Google

subire il fascino di varia bellezza, scoprire i pregi che si indovinano, e possedere pregi che si scoprirono sono tributi resi alla potenza del sesso gentile: un amore unico non indica larghezza di cuore, nè vivacità di fibre, nè vivida fantasia: un amore perpetuo degenera in abitudine, e si mummifica: sono cose maschili le imprese arrischiate e le iniziative audaci.

In tutto ciò havvi molto del vero, e non conviene a nessuno dissimularlo.

Se il mondo fosse altro da quello che è, il patto di Horeb « non concupire la moglie del tuo prossimo » sarebbe stato consacrato in termini meno ristretti e neutri: ragionevolmente il divieto del decalogo avrebbe abbracciato anche l'altra metà del genere umano.

Sia pure che le donne concupiscano anch'esse, e per amare non abbiano bisogno di essere amate e circuite da prima; sia pure che ad ambedue i sessi possa attagliarsi la terzina di Dante:

L'animo, ch'è creato ad amar presto,
Ad ogni cosa è mobile che piace,
Tosto che dal piacer in atto è desto.

Ma la natura, più forte di tutte le leggi della terra e di tutte le terzine del Parnaso, assegnò a ciascuno dei due sessi le proprie prerogative: l'uomo ama e conquista, la donna ama e cede. A lui il regno della volontà, a lei l'impero della fragilità. Shakspeare aveva ragione. Perciò la poligamia è una colpa mascolina, e si compatisce, mentre la poliandria è un vizio femminile, e a pensarci fa venire la pelle d'oca.

Tra i legislatori che guardarono con filosofica benignità il poligamo, va notata la Repubblica Veneta. Bisogna credere che quel governo considerasse molto naturale nell'uomo il variare degli amori, se, avvezzo com'era a dar giù le pene

Digitized by Google

senza misericordia, condannò il bigamo solamente alla restituzione della dote alla prima moglie quando era dotata, e quando no al pagamento di cento lire. Nè la legge appartiene agli ultimi tempi dissoluti in cui la Serenissima portava fra le pieghe del suo sdruscito vessillo scritta la impresa *messetta* e *donnetta*. Mainò: reca la data del 27 dicembre 1288, e non andò giammai, per quanto risulta, in dissuetudine.

Inoltre la festosa schiera aggiunge a propria difesa un'altra osservazione, della quale pure conviene far caso. Non è vero, dicono i poligami, che con la monogamia siasi assicurata la felicità o la libertà o il decoro della donna. Tristi esempi somministra la storia delle legislazioni che il matrimonio è stato santo, e non pertanto la donna fu avvilita, passata in proprietà del marito, esposta negli averi e nella vita all'arbitrio di lui: invece noi poligami abbiamo per noi esempi nobilissimi di delicato sentire; l'amor nostro per essere un po' sparpagliato non fu perciò meno intenso, e secoli e luoghi nei quali i concubinaggi vennero licenziati si confondono con secoli e luoghi che onorarono altamente la donna. Si ricordi fra altri la terra promessa di Provenza, che ha veduto fiorire nel suo seno le Corti d'Amore, quando ai canti dei trovatori era la donna unico tema, e si correva la quintana in onore di lei, ed era essa la signora del torneo, e il costume eretto a legge consentiva la pluralità degli affetti. Petrarca informi.

Anche in ciò qualche cosa è di fatto, ma non basta a far indurre che si rispetti la femminile personalità praticando la poligamia. Dappoichè gli onori e le apoteosi non bilanciano il difetto di eguaglianza che si avvera nello scambio dell'amore fra uomo e donna. Essa ha diritto di possedere esclusivamente, se esclusivamente è posseduta.

La parte vera degli argomenti che si avanzano conduce

Digitized by Google

a due sole illazioni: a riconoscere la tendenza degli uomini verso la varietà degli amori, val quanto dire un criterio di tolleranza per tutto ciò ch'essi operano *secundum naturam*, ed a confessare senza tema che l'uomo non ha sciolto ogni suo dovere verso la donna decretando soltanto la monogamia. In sostanza non si può essere uomini civili, e poligami: si può essere monogami e barbari verso di lei.

Il popolo che il sesso debole trattò con migliori riguardi è il popolo più inoffensivo di ogni altro, il lappone. Ma la sua condotta dipende dalla vita monotona, dalle abitudini circoscritte, dagli usi poco seducenti, e fors'anco dalla flemmatica costituzione fisiologica di quella nordica razza. La condotta di quel popolo può servire come uno degli indizi per giudicare che la donna è meglio considerata presso i popoli dediti alle industrie tranquille, mentre indubbiamente fu avvilita dai popoli dediti al militarismo, perchè i cavallereschi comportamenti dei lapponi sono mitezza di costume, non civiltà di leggi.

In fatto di leggi, la donna cade, per dirla volgarmente, dalla padella nelle bragie. O perchè gli istinti furono miti, o perchè gli usi furono barbari, i legislatori, voglio ripeterlo, ebbero sempre una ragione plausibile per fare mal governo di lei.

Più volte m'è venuto in pensiero che, operando così, abbiano inteso a risarcirsi di qualche debolezza privata con qualche pubblico atto di forza. E mi tornava alla memoria il capitolo della *Capanna dello zio Tom*, intitolato *Un senatore a casa sua è un uomo*, capitolo commovente, dove il senatore che viene dall'avere votata una odiosa legge penale per assicurare il possesso degli schiavi, tornando in famiglia e trovando una povera schiava fuggiasca, sulle preghiere della moglie e dei figli le dà ricetto in barba alla legge votata pur dianzi, e al pericolo della pena.

Digitized by Google

Qui è il caso inverso. I legislatori statuiscono su le donne come se fossero mariti dispotici o infelici, padri senza cuore, fratelli avidi, amanti arrabbiati.

*
* *

Affidandoci alla ragione del sentimento ed alle aspirazioni della civiltà, avremo due criteri meno incerti e meno discordanti di quelli che ci fornisca o la pluralità degli esempi o la stessa morale. Chè la morale, guardato il mondo a volo di uccello, si confonde con la religione, o meglio con le religioni, e queste s'incaricarono di giustificare, nel nostro argomento, il parere di Dupuis, il quale le battezzò, con sintesi invero proprio assoluta « un grande istrumento di politica che ciascun legislatore ha fatto servire a' proprii fini ».

Nel Corano la origine della donna è un sogno, dal quale si traggono precetti di bontà a favor suo. « La donna, vi si legge, formata dalla costa dell'uomo, è un osso naturalmente curvo, che nulla può raddrizzare: a che dunque varrebbero i mali tratti?... » E si predica in ogni congiuntura la umanità, la mitezza, la generosità verso di lei, ma guai a chi si fida! Siccome « la donna è fatta per l'uomo », così questi può sposare quante più donne vuole, picchiarle, cacciarle via, e se commettono qualche fallo, immurarle » — mezzo infallibile per trovare poi l'osso raddrizzato.

Nella religione di Manù si leggono parole incantevoli sul sesso muliebre. « Le donne devono ricolmarsi di attenzioni e di regali; quando le donne sono onorate i Numi sono lieti, e quando non sono onorate ogni atto pietoso diventa sterile. Qualunque famiglia presso cui le donne vivono nel dolore

Digitized by Google

non tarda ad estinguersi, ma le famiglie presso cui le donne sono felici si aumentano e vanno prosperando sempre più. Le case maledettè dalle donne, alle quali non si rendono gli onori dovuti, poco a poco si distruggono, come se fossero colpite da una magica potenza. Alle donne i vezzi, le vesti, i cibi delicati, i riguardi gentili. Nella casa dove marito e moglie sono d'accordo e vivono insieme piacendosi, la felicità è assicurata. Dalla fedeltà coniugale scaturiscono tutte le virtù ». Però ad onta di tante belle cose, il santo libro non trattiene una diffidenza aperta contro le donne: « è nella natura delle donne il sedurre gli uomini, ma i saggi non si lasciano adescare ». Quindi una disparità di trattamento notevole. All'uomo il diritto del repudio, il possesso delle schiave, le seconde nozze. La donna che riaccende le faci nuziali è esclusa dal soggiorno celeste, e se manca di fedeltà alla memoria del marito rinasce nel ventre immondo di uno sciacallo.

Nell'Antico Testamento le incoerenze non spiccano così manifeste. Chi per altro bene osservi, esita a conciliare le apoteosi che vi si fanno delle gesta femminili col disprezzo che si ostenta e con la barbarie che si adopera contro il sesso. Da un lato si leva al cielo l'audace virtù di Giuditta, la sapienza profetica di Debora, l'animo invitto di Giaelle; persino a favore della tentatrice Eva avvi una parola di difesa, poichè in fine dei conti l'albero famoso era *desiderabile per avere intelletto*. Ma l'uomo solo è fatto a immagine e similitudine di Dio; il parto di un uomo si purifica in trentatrè giorni: se il parto è di una femmina ne occorrono sessantasei, propriamente il doppio. Quest'essere, che per la metà di sua esistenza è immondo, sparge sopra ogni cosa toccata il contagio. Basta il sospetto maritale, perchè la donna sia sottoposta al giuramento di esecrazione, ossia alla

Digitized by Google

tortura dell'acqua amara. La donna è una serva, anzi una bestia da soma, il cui padrone ha sopra di lei ogni maniera di potestà. Perciò l'uomo ebreo nelle sue preghiere ringraziava di una cosa singolarmente Domeneddio, di non essere nato donna. Perciò più tardi San Tommaso d'Aquino, interpretando la Genesi da quel commentatore positivo che era, si argomentò di sostenere che la donna non fu creata donna, ma sibbene un maschio riuscito male, d'accordo in ciò con sant'Agostino, il quale insegnava che la donna non è fatta ad immagine di Dio, *mulier non est facta ad imaginem Dei*, e col cardinale De Bonald, il filosofo della ristorazione francese, che scrisse l'uomo e la donna non essere eguali nè poterlo diventare giammai.

Altri discendenti dalla dottrina levitica dubitarono che la donna avesse un'anima, e fuvvi chi sostenne che nel gran giorno della risurrezione alle donne non verrà fatto di comparire, per la ragione potissima che gli uomini avendo da presentarsi intieri, dovranno riprendere le rispettive costole. Trovata questa, la quale essendo dovuta ad uno scrittore ortodosso del medio evo, Graziano Dupont, ebbe pure ai suoi tempi qualche seguito.

Ma a qual pro smarrirsi nelle opinioni individuali quando si ha sottomano la prova palmare che la religione mosaica fu in ciò seguìta appuntino dalla religione cattolica? Senza le tradizioni dell'antico testamento non si potrebbe spiegare il divieto che la Chiesa fa ai suoi sacerdoti di partecipare al sacramento del matrimonio.

Le religioni sono esaminate. I tre culti principali che ressero quel grande centro del mondo antico, l'Oriente, appena interrogati nelle loro origini e nelle loro conseguenze, rivelano una duplice, alternativa verità: o rispettano la donna, ma per accomodarsi ai costumi dei popoli ne deturpano l'amore

Digitized by Google

e consentono la poligamia, o arrivano alla monogamia deturpando la donna.

Nell'un caso e nell'altro, la civiltà non può seguire le traccie loro.

***

Ancora è da vedere se la donna, tradizionalmente malmenata dalle religioni e dalle leggi, abbia trovato migliori accoglienze in altre sfere, meno nebulose dei miti, o meno prosaiche dei codici. Poesia viva essa medesima, ispiratrice sovrana di carmi, niente di più naturale che si fosse propiziata i cantori, che avesse infuso nelle tube loro sensi di riverenza e di gentile affetto per sè. Il che sarebbe un segno di alto significato: perchè i poeti furono nel mondo pionieri all'avanguardia di ogni nobile battaglia incruenta, e dalle loro creazioni i popoli trassero sì l'entusiasmo come l'intuito delle conquiste civili. I poeti antivengono i tempi, perchè al paro dei profeti presentono.

Eleviamo un istante il bilanciere.

Come il *Cantico dei Cantici* ebbe quel tremendo contrappeso più sopra riferito, così avviene che presso i classici qualunque entusiasmo per la donna, anzichè tradursi in affetti riverenti e gentili, sia finito nella sensualità ovvero nell'avidità di possederla. Le doti morali ed intellettuali di lei poco si decantarono, e meno si pregiarono. Stromento di piacere, ovvero oggetto di dominio, ecco i due punti di veduta da cui venne essa riguardata anche dai più insigni seguaci delle Muse.

Se, nella foga degli estri, l'hanno innalzata a cielo, con tinte la pinsero lusinghiere, delle opere di lei accesero i

Digitized by Google

cuori, prontamente calarono da quelle altezze per farsi debito di toglierle ogni valore. Niente era più leggiero della donna, neppure una penna, neppure la polvere, neppure il vento.

Quid levius pluma? pulvis. Quid pulvere? ventus.
Quid vento? mulier. Quid muliere? nihil.

Bando ai poeti che per sistema la maledissero, o per sistema la benedirono, chè gli uni naturalmente hanno sempre schizzato fiele, e gli altri hanno sempre stillato miele. Nessuna meraviglia quando Giovenale insegna che bisogna appendere un *ex voto* laddove tocchi in sorte una femmina a modo:

..... auratam Junoni caede juvencam
Si tibi contigerit capitis matronam pudici.

Nessuna meraviglia per identità di ragione quando Petrarca all'opposto:

..... con preghiere oneste
L'adora e inchina come cosa santa.

Ma Dante, che sublima la figlia di Folco Portinari e fa di Beatrice il simbolo della sapienza, della virtù, della bellezza morale, coglie poi a volo un'altra Beatrice, la moglie di Galeazzo Visconti, per farne il prototipo della incostanza, e spiattellare all'indirizzo di tutto quanto il bel sesso che

..... assai di lieve si comprende
Quanto in femmina fuoco di amor dura
Se l'occhio o il tatto spesso nol riaccende.

Altrettanto presso a poco opera Ovidio. Immemore di aver narrato la esemplare fedeltà ch'è passata in proverbio, sde-

Digitized by Google

gnoso di aver trovato espressioni delicatissime per la fierezza muliebre, sentenzia sfacciatamente che tutte le donne cedono:

Ergo age, ne dubita cunctas superare puellas
Vix erit e multis quae neget una tibi.

Finanche il Tasso, cotanto misurato e discreto nei suoi giudizi, accenna a stare seduto sopra due sedie. Nessuno meglio di lui sa ritrarre il costume intemerato e il carattere altero di una Sofronia:

Chè dei vagheggiatori ella s'invola
Alle lodi, agli sguardi, inculta e sola.

Però Sofronia è una, e quando il poeta fotografa Armida, egli raffigura in via assoluta le donne presenti e future:

Usa ogn'arte la donna, onde sia côlto
Nella sua rete alcun novello amante.

Che se Tasso ha nell'argomento la mano sì libera, figuriamoci quali licenze si pigliasse quella manica larga dell'Ariosto. Ben gli convenne cantare:

Le donne, i cavalier, l'arme, gli amori

e creare ammirevoli tipi come Brandimarte e Isabella, e asseverare che

Le donne son venute in eccellenza
In ogni arte ov'hanno posto cura.

Ma tutto ciò non gli ha impedito di aprire la valvola del malumore, nè lo trattenne da quella famosa filippica di alquante ottave che finisce compendiandosi così:

Importune, superbe, dispettose,
Prive di amor, di senno, di consiglio,
Temerarie, noiose, inique, ingrate,
Per pestilenza eterna al mondo nate.

Digitized by Google

Di simile passo si trascorre, senza distinzione di secoli o di luoghi, fino all'êra napoleonica, allorchè lo spirito del volterianismo soffiando e lo spirito del militarismo invadendo, anche i poeti si dispensarono dai riguardi cavallereschi, e trattarono le donne come facili prede di liete scorrerie.

Bisogna arrivare ai tempi nostri per sentire l'alito della civiltà. I grandi cantori contemporanei rispettano ed esaltano l'alta missione femminea, senza smentirsi, senza trascendere a scettiche concessioni, e sovratutto senza quell' arrogante superiorità che fu di moda così inveterata, e così universale. Se la donna cade, la colpa è degli uomini e tocca a loro rialzarla. Udite Vittor Hugo:

La faute en est à nous; à toi, riche, à ton or:
Cette fange d'ailleurs contient l'eau pure encore;
Pour que la goutte d'eau sorte de la poussière,
Et redevienne perle en sa splendeur première,
Il suffit, c'est ainsi que tout remonte au jour,
D'un rayon de soleil ou d'un rayon d'amour.

Udite Prati che fa l'epopea della donna in un canto che non morrà:

Tu, che su penna angelica
Scendi alla nostra vita
E dentro agli occhi hai lacrime
E rose infra le dita
. . . .
A te mi prostro e miro
L'opra animata in cielo
Col più cocente spiro
Che dall'eterno uscì.
Mi prostro, e teco anelo
Dividere i miei dì.

Udite Carducci, sì anche Carducci, il capo scuola dei veristi, quale ammonimento severo impartisca:

Digitized by Google

Ahi! dov'è pompa inutile
Al vivere civile
La donna, ivi non ornasi
Il costume virile
Di forza e verecondia,
E turpe incombe a' gravi spirti amor.

E se si volesse proseguire lo inventaro, si potrebbe dimostrare che anche i più reprobi fra i discepoli del maestro, anche i Praga e gli Stecchetti hanno per la donna parole suffuse di delicatezza e di deferenza, sì anch'essi, anche Praga che della sua lodò lo spirito gentile nel placido viso, anche Stecchetti che si sottopone di andare colla propria all'inferno.

Le variazioni sul tema possono discordare; ma la intonazione moderna è una, perfettamente civile.

Fino a tutto il secolo scorso, il secolo di Luigi XIV e della scuola enciclopedica, la donna si poteva definire un essere che si veste, chiacchera e si spoglia, *un être qui s'habille, babille, et se deshabille*; ma nel secolo nostro è stata presa sul serio assai più, e la più severa di tutte le definizioni, quella di Tommaseo, rispetta ancora abbastanza la personalità femminina.

Fino al secolo scorso era lecito a Pope dire che la donna è un tulipano variegato, il cui colore cangiante costituisce la metà dei suoi vezzi, lecito a Monti inneggiare alla femminea pecca della volubilità:

Quel tuo voglio e poi non voglio
Che più cara assai ti rende.

Oggi il gusto è mutato. Un poeta contemporaneo si vergognerebbe di amare la donna senza onorarla.

Digitized by Google

*
* *

Le donne poi sono infinitamente migliori degli uomini. Questa proposizione, come tutte le proposizioni di fatto, può dimostrarsi con argomenti di intuizione, con esempi, con paralleli, con descrizioni, con narrazioni, con apologie. Senonchè nessuno di tali mezzi di prova è positivo. Quando lo scrittore si sarà spremuto il cervello per convincere che le donne sono capaci di grandi virtù o di eroiche gesta, il sagace lettore dirà che quelle sono eccezioni, e che volendo bilanciare le doti morali dei due sessi conviene cogliere la regola, cioè la bontà volgare.

Bando dunque ad ogni prova e ad ogni argomento razionale, ch'è sempre diversamente apprezzabile, secondo il pensiero di chi scrive e il sentimento di chi legge. Affidiamoci qui alla grossa stadera con cui si pesano le tonnellate, e prendiamo per sostanza ponderabile quella virtù comune agli uomini che consiste nella negazione del male. Sarà più buono per la nostra ricerca chi è meno malvagio.

Aprendosi un libro infallibile — il libro delle carceri — si trova che nell'anno 1875 la media giornaliera dei detenuti nelle case giudiziarie d'Italia è stata di 72,240 uomini, di 5214 donne: lo stesso anno nelle case di pena gli uomini erano 34,067, le donne 1019.

Alle cifre del 1875 corrispondono presso a poco quelle degli anni precedenti e dei successivi (1). Il rapporto è co-

(1) Nel vol. XI della *Statistica delle carceri*, pubblicato nel 1883, si riscontra che i bagni penali contenevano in quell'anno 13,749 uomini, 1272 donne: che al ricovero forzato erano stati condannati 1360 minorenni maschi, 362 minorenni femmine: che nella casa di custodia mentre i maschi erano 891, le femmine erano 73.

Veggasi anche le note seguenti.

Digitized by Google

stante, le minime differenze non valgono ad alterare le due aliquote seguenti: le donne forniscono soltanto la quindicesima parte del contingente nelle carceri di prevenzione, e la trentaquattresima nelle carceri di espiazione; in altri termini, per ogni donna sottoposta ad accusa penale figurano quindici uomini, per ogni donna condannata gli uomini sono trentaquattro.

A comprendere tutta la forza del raffronto conviene sapere o tenere per ferma la eguaglianza nella quantità dei due sessi. Non havvi divario sensibile presso di noi fra gli uomini e le donne. L'ultimo censimento dà la cifra di quelli in 14,106,312, la cifra di queste in 13,904,383. I termini del confronto sono dunque assoluti.

Si potrebbe insistere sopra la enorme sproporzione che si avvera per le donne fra le condanne e le accuse. Mentre per gli uomini il rapporto fra gli accusati e i condannati è approssimativamente della metà, il rapporto per le femmine è appena del quinto, ciò che permette di credere più agevole senza misura il ghermire una povera donna e carcerarla sotto il peso di una imputazione di quello che il provarla colpevole.

Ma le digressioni farebbero deviare dal ragguaglio principale.

Poichè è certezza matematica che il sesso femminile delinque immensamente meno del maschile, come si spiega il fenomeno? Si dirà che gli uomini viventi in mezzo agli affari, esposti a frequentissime tentazioni, posti a contatti multiformi, trovano nel proprio modo di essere le occasioni del male. E sia. Però le occasioni non bastano se il germe del male non sta dianzi racchiuso nell'animo, se il germe non viene fecondato da taluna di quelle ragioni che i criminalisti chiamano cause di delinquere. E poichè la esperienza ap-

Digitized by Google

prende che le due massime scaturigini de' misfatti sono il bisogno e l'amore, si domanda quale fra l'uomo e la donna maggiormente soggiaccia alle dure necessità della vita, quale più patisca la turpe egestà, quale più soffra la fame, ispiratrice perversa? O v'ha un uomo che sostenga il confronto con la donna nelle angoscie del cuore, che possa competere con lei nella intensità del sentimento, nella partecipazione violenta e dolorosa a quei derivati dell'amore che sono la passione, la gelosia, la vendetta? Eppure viene dimostrato dai numeri che le donne lottano con le procelle meglio di noi, e vincono più di noi, e trascendono meno. La virtù loro è dunque di gran lunga superiore alla nostra.

Or bene. La società che conto tiene di codesta differenza? Adopera essa qualche riguardo verso la parte di genere umano così esemplare? Fa sforzi speciali acciò tutte le donne ricevano una istruzione, dappoichè delle 1019 condannate nel 1875 sole 43 sapevano leggere e scrivere? Rispetta la Società i diritti di chi rispetta gli altrui? Se le donne peccano, impiega con esse una speciale dolcezza non perchè appartengano al sesso più delicato, ma bensì perchè, appartenendo al sesso meno colpevole, i loro trascorsi meritino attenzione più rigorosa e più facile compatimento? Mainò! Il Codice penale ha una unità di misura così pel sesso reo come pel sesso innocente, la responsabilità è la medesima, in ambedue eguali le pene.

Libero ai poeti di occuparsi degli occulti mali che affliggono la più gentile e la più morale metà del genere umano. I poeti faranno coro all'Aleardi e canteranno a lor talento:

> Dite gli spasimi di alcune pie, la solitudine nelle agonie,
> I desiderii forti, cocenti, che dan battaglie, che dan tormenti;

ma i pensatori, ossia i prosatori, non s'inquietano di ciò. Le malattie a cui soltanto le donne soggiacciono non fer-

Digitized by Google

marono mai l'occhio dei giudici. Nessun riformatore si accinse a circondare la sensibilità loro di attenzioni delicate; nessuno pensò mai a chiarire se la celebre frase di un poeta — *la femme est une malade* — sia una verità fisiologica od un parto di fantasia malata essa medesima. Si trattano tutte da sane le donne, salvo a trattarle da inferme di mente quando errano, o quando fa comodo. Decisamente gli uomini sono in debito di giustizia verso le donne.

E poi esse soffrono nella loro vita normalmente più di noi. Riguardate come un animale domestico dalla maggior parte del genere umano; use ad obbedire, a servire, ad essere tradite, vittime dei nostri voleri senza possibilità di resistere, condannate a trovare gli spasimi così nella ebbrezza del primo amplesso come nelle gioie della maternità, la vita loro è sempre consacrata al pianto. Il che fa dire al Mantegazza nella *Fisiologia del dolore* queste sapienti e gentilissime parole:

« Triste mistero per cui la religione cristiana ha proposto un mito esplicativo, ma che soltanto il progresso della civiltà deve sciogliere con altrettanta pietà ed altrettanto amore ».

*
* *

Equivale davvero ad una frase vuota di senso il debito della giustizia tra uomini e donne. Ogni qual volta un partito stette di fronte all'altro, fuvvi sempre una vittima obbligata ed un sacrificatore necessario. Non v'ha un terzo sesso il quale imponga silenzio, e sieda arbitro fra i due. Perciò qualunque richiamo al naturale diritto prende sembianza di lotta, qualunque ristabilimento di equità significa una vit-

Digitized by Google

toria la quale abbia per contrapposto una sconfitta. Il che non è bene. Perchè nelle atmosfere legislative le idee di sconfitta, di vittoria, di lotta, sono fallaci; chi vince, non deve stravincere; chi riconosce il diritto altrui non cede per codardia, e laddove idee meno vere governino la riforma, avviene che si vada a conseguenze eccessive e non volute.

Discendendo dall'altezza delle astrazioni, citiamo un esempio di attualità pratica. I Codici dei paesi latini dai monti della Bretagna al piano di Estremadura, dal golfo di Ostenda alla spiaggia di Siracusa, hanno per le infedeltà coniugali due pesi e due misure. Se pecca la donna, tutte le conseguenze civili e penali del fatto sono subito incorse: se pecca l'uomo, a meno che non ospiti la ganza in casa, il suo fallo non conta, e siccome il tenere un intrigo sotto il tetto domestico è proprio un caso straordinario, perchè generalmente ciò si ritiene incomodo ed imbarazzante, così alle infedeltà mascoline è concessa indulgenza plenaria, anticipata e perpetua.

Del disparato giudicio non è a dire se abbiano garrito le interessate. Intesero gli uomini le loro doglianze e si piegarono. Un prossimo avvenire vedrà la sproporzionatissima differenza abolita. Essa è già condannata dai legisti e dai sociologi, i quali dichiarano in coro che la differenza manca di giustificazione; tengo a mente fra altri Legrand, Legouvé, Dumas, nella questione del divorzio. Sono tutti d'accordo che in tema di infedeltà non siavi parità di materia, che a colpa eguale vada irrogata eguale la pena.

Ebbene, questo è un incappare in Scilla per evitare Cariddi.

Che avanti alla santità di un affetto, o alla grata del tribunale di penitenza il fallo maschile e il femminile sieno di pari rilievo non discuteremo, perchè entrambi i colpevoli violarono patti o precetti di ordine imponderabile ed altret-

Digitized by Google

tanto assoluto. Ma che innanzi alla teoria di una legge esterna o mondana il trascorso del marito abbia lo stesso valore del trascorso che può commettere la moglie questo appunto si contraddice e si nega. Imperocchè la donna non precipita in una infedeltà a meno che il vizio non abbia intimamente scosso le sue fibre, ovvero di lei non siasi impadronito quel sentimento strapotente e sovrano che il Prati definì:

Tremendo amor, che quando fugge insolca
Profondamente l'anima di sangue.

Sia qual vuolsi la origine della peripezia, la donna cedendo ruppe il freno al suo pudore, che è l'onor suo, trasgredì i doveri di sposa e di madre, scese volente nella cerchia delle degradate. La donna infedele si dispose ad introdurre nel domestico santuario le indelebili vestigia degli stranieri abbracciamenti, si obbligò a mentire tutta intera la vita; anzi da una scuola di scienziati che per guardare il mondo con occhio inquisitorio ebbero sempre il numero uno, i canonisti, fu stimata capace solo di qualunque pessima azione, compreso il veneficio.

Ma dell'uomo infedele sarebbe ridicolo dire altrettanto. In lui il fallo non menomò sensibilmente la dignità del carattere sociale, non gli tinse di rossore le guancie, perchè il pudore degli uomini è un'araba fenice, non attenuò il rispetto e l'affezione per la dolce compagna della vita. Il peccato maschile è fuggevole come la occasione che lo determinò, impersonale, anonimo: « Il cuore non c'entra » diceva un sommo nell'arte del difendere, sorpreso dalla moglie mentre stendeva la mano a spiccare il frutto proibito. E diceva bene. Se la immoralità soggettiva di un'azione sta in ragione diretta delle resistenze virtuose che devono su-

Digitized by Google

perarsi, la somma di tali resistenze, imponente per la donna, è nulla o quasi nulla per l'uomo (1).

Laonde ammettasi pure che la condizione oggidì richiesta di una ganza a domicilio renda per il marito pressochè illusorio l'obbligo della fedeltà, ma la giustizia e la ragione non permettono di accomunare nelle conseguenze colpe le quali si presentano cotanto disuguali di cagioni e di effetti.

Affinchè il torto dell'uomo ammogliato sia tenuto in conto occorre che si avvicini alla gravezza del torto che può commettersi dalla donna, che riveli cioè una abitudine viziosa, od un impegno dell'animo, così propriamente come si è veduto di necessità avvenire nei falli muliebri. Il vecchio codice penale albertino conteneva a questo proposito una figura di reato grottesca, espressa con forme anche più grottesche, la quale dava origine ai procedimenti più strambi che mente umana valesse ad inventare. Dico il reato di *pratica disonesta con pubblico scandalo*, caldaia grande ed informe dove

---

(1) Sopra questo punto sono da vedersi il libro di ADOLFO DE FORESTA, intitolato l'*Adulterio del marito*, e un bell'articolo del consigliere Garofalo nella Rivista il *Divorzio* del 2 giugno 1891. La Relazione dell'on. Villa, 25 gennaio 1893, riproducendo i concetti dei francesi affermò « che più non essendovi domicilio coniugale, il marito separato è libero di vivere nella propria casa con una concubina senza che la moglie abbia diritto di tenersene offesa ». E svolse codesta ingiustizia come se fossimo in Francia, sotto l'impero del codice penale francese, e della giurisprudenza indotta da quella Corte di Cassazione, che, in un suo giudicato del 27 aprile 1838, proclamò non essere luogo a querela per adulterio contro il marito separato di letto e mensa perchè, essendo mancato il domicilio coniugale, egli può impunemente tenere concubine presso di sè. La relazione Villa dimenticò che il nuovo codice penale italiano ebbe ad abbandonare risolutamente tale criterio, eguagliando nell'articolo 355 alla moglie separata il marito separato, e comminando contro di lui le stesse pene, tanto se tiene una concubina presso di sè, quanto se la tiene notoriamente altrove.

Digitized by Google

ribollivano a bell'agio i ghiribizzi della polizia, le pedanterie dei superiori, padri o vescovi, le gelose persecuzioni a cui abbandonavasi la moglie di qualche Don Giovanni, tutta la poltiglia delle streghe di Macbeth. Quella figura di reato scomparve, nè accade che risusciti più, non foss'altro perchè ormai il mondo non è più atto ad essere scandolezzato.

Ma la *pratica disonesta*, comecchè di stile barocco, potrebbe servire assai bene per esprimere quel termine di limitazione razionale senza di cui le colpe dei coniugi non devono assimilarsi. E se non piacesse in un articolo di codice, giova pel momento alla incarnazione del nostro pensiero, il quale consiste nello escludere rigorosamente qualsivoglia parzialità o per un sesso o per l'altro, osservando il maggiore equilibrio che con le diversità congenite sia compatibile. E poichè troppo spesso ne tocca, da tal punto di vista, rompere lancie a favore delle donne col pericolo manifesto di essere scambiati per paladini della *Tavola rotonda*, non si doveva trascurare un incontro senza mostrare a chiare note che ben altro è il nostro proposito. Ci studiamo di essere giusti. *Justitiam colimus*.

Tutto al più si può aggiungere, a scanso di equivoci, che la liquidazione delle responsabilità mascoline e muliebri contenuta più sopra e i relativi emendamenti devono intendersi soltanto ristretti ne' confini del diritto civile; perchè, secondo nostro debole avviso, le distrazioni coniugali hanno da fare col codice penale come i cavoli a merenda, tesi questa che a tempo e luogo sarà svolta con qualche diligenza.

Digitized by Google

*
* *

Ritorniamo alla statistica.

La donna adunque è migliore dell'uomo. Senza spiegare voli pindarici, senza dire, con Pelletan, che ella tenga « il barometro della energia e della libertà di un popolo » o, con Salvatore Morelli, che sia « l'organo trasmissorio il più naturale, più efficace e più diffuso della scienza » o tampoco, con Balzac, che formi « una vivanda da numi quando il diavolo non la condisca », è seriamente doveroso riconoscere la grande superiorità morale della donna in confronto dell'uomo.

La italiana poi, in tale confronto, supera altresì le donne straniere, perchè presso di noi la criminalità sessuale, paragonata a quella delle principali nazioni europee, risulta, lode a Dio, minore di ogn'altra. Mentre in Inghilterra e in Prussia sopra cento condannati le donne ascendono al 22, in Francia variano dal 18 al 20, in Belgio permangono 18, in Italia sono appena 7 (1). Sia qualunque la cagione del nostro primato — o la vita più laboriosa e meno casalinga che, secondo afferma il Messedaglia, conducono le donne presso gli altri popoli, ovvero l'indole più dolce che distingue la gentile figlia del bel paese — certo è che tocca a noi, possessori

(1) Si conferma la osservazione co' riscontri statistici posteriori. Da un prospetto uffiziale contenuto negli *Annali di statistica* (serie IV, 1887, pag. 108) risulta che nel quinquennio precedente — dal 1880 al 1885 — di contro a 225,400 condannati maschi dai pretori stettero 48,063 donne, cioè neanche la quinta parte, di contro a 64,503 condannati maschi dai tribunali stettero 5439 donne, cioè la duodecima parte, di contro a 4836 condannati dalle corti d'assise stettero 304 donne, cioè la sedicesima parte.

Digitized by Google

dell'onorifico primato, darcene per intesi, cioè fare qualche cosa che accenni ad avvalorarlo. Dove il male è minore, ivi deve germogliare l'esempio del bene.

Però nella valutazione delle colpe e nella espiazione delle pene fin qui non ci siamo avveduti che le donne abbiano avuto presso di noi uno speciale più mite trattamento.

Bene si stabilisce con le cifre raccolte che la proporzione delle recidive è di molto inferiore a quella degli uomini, il che significa che la correzione le emenda più facilmente, ma non perciò la durata delle condanne abbreviasi, o il rigore della reclusione allentasi. Fu chiarito che le donne in carcere sogliono patire nel sistema nervoso, o nell'apparato digestivo e respiratorio; i loro mali sono più gravi ed insistenti, perchè la durata del soggiorno nelle infermerie è del 74 per cento, mentre quella degli uomini è del 42; le malate muoiono in ragione del 10 per cento, mentre i malati non arrivano a morire che in ragione del 6. Tutto ciò indica nelle detenute il predominio delle sofferenze morali, e chi soffre espia.

Ma i nostri licurghi non se ne preoccupano. Probabilmente essi pensano che le infermità delle ammalate non sieno una buona ragione per alleviare il castigo delle sane.

Questo medesimo criterio, che pare a tutta prima una satira, prevale anche nella estimazione delle colpe. Leggo nell'opera più alta e più ragguardevole di *diritto penale* che l'Italia contemporanea abbia dato al mondo, queste parole: « la donna che ha delinquito non può trovare scusa alla sua immoralità nella moralità delle sue compagne ». M'inchino innanzi alla sapienza del Carrara, ma non soscrivo. Erano — chi lo direbbe? — maggiormente miti e maggiormente logici i burberi dottori del diritto canonico nonchè certi criminalisti medioevali, come il Farinaccio, il Carpzovio, il Claro, il Tiraquello, quando propendevano a menomare la

Digitized by Google

responsabilità femminile di fronte alla punitiva giustizia per la debolezza sì fisica che morale del sesso, *ob infirmitatem corporis atque consilii.* Essi almeno rammentavano che le donne, fatte inferiori all'uomo nelle leggi civili, per giustizia non dovevano parificarsi a lui solamente nei pericoli della penalità.

Più mite e più logica era anche la legislazione mosaica, la quale se da un lato malmenava la donna, dall'altro la passava sotto silenzio nei 613 precetti che costituirono il codice del popolo d'Israello. In questa forma di preterizione Mosè fu seguìto dalla legge britannica, ché, secondo attesta Blackstone, nel ricusare alla donna certi diritti e certe capacità, ha lo scopo recondito di avvantaggiarla, liberandola da molte delinquenze: « tanto, egli soggiunge, il legislatore inglese è pieno di riguardi per il sesso muliebre! » Non avvi idea delle sottigliezze a cui si appigliano colà, oltre la Manica, per raggiungere l'intento pietoso: talvolta sono raffinatissime, tal'altra diafane. Quando, per esempio, la moglie aiutò il marito a commettere un furto, una truffa, una rapina, la legge esonera dalla responsabilità quella complice, col presumere che il marito l'abbia ingannata, e che a lei fosse dato di conoscere se costui reclamasse in qualità di proprietario gli oggetti derubati. Non sarà vera la scusa sua, ma è ben trovata.

Digraziatamente si smarrì da noi ogni traccia di simili scappatoie, tanto cristiane quanto ebraiche. È gran mercè che la tesi astratta venga discussa da talun giurista, come Carmignani ed Ellero, o da alcun fisiologo come Lazzaretti, i quali si accordano nel propugnare che il dolo, ossia il volere del delinquere sia molto meno pericoloso e molto meno libero in un essere fragile, nervoso, eccitabile, di quello che scaturisca dalla personalità maschile, così robusta e san-

Digitized by Google

guigna. L'anatomia insegna che una maggiore debolezza ed una maggiore irritabilità sono attributi particolari del corpo muliebre, ma la fisiologia ammaestra che la irritabilità sta col cervello in una vicendevole relazione, e che l'incremento di quella affievolisce l'attività di questo. Ecco la sintesi della minore rispondenza giuridica delle donne, con le parole di un fisico tedesco, lo Spargemberg.

Dimostrata questa proposizione mediante la evidenza che soltanto raggiungono le scienze sperimentali, succede di caso in caso che il giudice dinnanzi ad una eguale colpevolezza per l'uomo e per la donna si arretri. Così, mentre si consacra alla massima pena il reo di un assassinio, si proscioglie nel medesimo verdetto il complice femmineo, che fu assorbito da una volontà prepotente, che fu esaltato da una passione indomabile, diversa dalla passione donde procede il misfatto, complice passivo ed inconscio.

Tale è stato il verdetto per Antonietta Carozza nel processo Fadda, di recente memoria. Cento volte rinnovandosi l'analogo quesito, cento volte si avrà la analoga risposta: scomparisce ogni colpa dove la obbedienza è una necessità, *nulla culpa est cui parere necesse.*

Ma per qual motivo non avrà forza di legge, quanto sta scritto nella coscienza del giudice?

Nessuno, intendiamoci, reclama per la donna un codice altro da quello destinato per gli uomini, e nessuno intende ricavare da un verdetto, che può essere anche un errore, la convenienza di una riforma. Però noi, italiani, abbiamo dovizia di modi a ristabilire un po' di giustizia nelle accuse muliebri. Noi, il cui statuto proclama che il cittadino non potrà essere distolto dai suoi giudici naturali; noi che coi tribunali militari e coi tribunali di commercio proviamo non essere giudice naturale se non quegli il quale sia pari al

Digitized by Google

giudicabile, noi mostriamo poi di prendere sul serio le desolate ed ironiche parole che Maria Stuarda lancia ad Elisabetta

ingiusto il mondo
Alla giustizia femminil non crede,
Quando sul capo femminil si aggrava,

e strappiamo le donne al giudizio di donne, come se fossero tutte quante in condizione di perpetua rivalità. Ma, davvero, che possiamo comprendere noi, uomini, dei delitti antimaschili, a cui fu causa ed occasione l'amore? Forse che questo sentimento è qualche cosa di più di un episodio della nostra vita, mentre intesse tutta la loro? Siamo noi competenti a misurare le tempeste che si agitarono sotto le vôlte di un cranio femminile?

È assai più facile, io credo, conoscere le sciocchezze di una caserma o i garbugli di un conto corrente.

A molti procedimenti d'infanticidio mi occorse di assistere, a taluni di partecipare. Gravissime questioni d'ordinario si dibattono, con l'aiuto obbligato di medici legali, e con la scorta di una dialettica ignara di confini. Quindi i giurati decidono, e sia che condannino o sia che assolvano, sempre nel mio animo s'intruse il convincimento che di loro il maggior numero non abbiano capito niente.

I santi spasimi del dolore, i verecondi misteri della dea Lucina, i pervertimenti intellettuali e morali scolpiti nelle ammirande pagine del Puccinotti o trovarono increduli, o confusero le menti, o lasciarono cuori di ghiaccio. La sentenza buona o grama fu un caso fortuito.

Digitized by Google

*
* *

Eppure filosofando sulla condizione legale, morale, sociale della donna non si cade facilmente d'accordo, neanche fra coloro che partono da affini principii di sociologia e di legislazione. In generale, e senza volerlo, si esagera. Il dissidio comprovano due scrittori, che trattarono di proposito questo punto, Michelet e Angelo Bargoni.

Se si bada al primo, la donna è consegnata come una cosa, ma punita come una persona, « *livrée comme une chose, mais punie comme une personne* ». Se si crede al secondo, la donna ha invece « già conquistato la condizione morale che le compete nel mondo, le leggi che la costituivano in potestà altrui sono state cancellate, vennero leggi più miti, ma che pur sancivano grandi disparità di diritti e di discipline a pregiudizio di lei in confronto dell'uomo, e anche queste passarono, e giunsero alfine i Codici moderni, nei quali, se non ancora perfettamente in tutti o in tutte le singole disposizioni di ciascuno, la eguaglianza della donna all'uomo è, nel campo dei diritti, o proclamata o almeno accettata ».

I due scrittori contemporanei, anime benigne, intelligenti, larghe e civili, studiarono l'argomento, mossi entrambi da un medesimo fervore di ossequio amoroso verso quell'essere, la cui magica potenza fu descritta da Goethe con due parole: « il femminile eterno » — *das Ewigweibliche*.

Entrambi appartengono alla medesima scuola di libertà e di progresso. Che se il francese scriveva il proprio libro, *La femme*, in mezzo ai tristi dell'esilio napoleonico mentre



Digitized by Google

l'autore italiano dettava il proprio in mezzo ai fasti della Prefettura di Pavia, ciò, se vuolsi, lascierà comprendere la diversità del colorito, essendo possibile ad un esiliato di vedere oscuro quanto un prefetto vede color di rosa, ma non vale a spiegare la diversità intrinseca dell'apprezzamento, ossia le opposte conclusioni alle quali pervengono. Ambedue, a mio credere, si discostano dal vero. È tanto erroneo il dire che la donna si tratti come una cosa, quanto che la eguaglianza fra essa e l'uomo trovisi già nelle leggi in via di massima sancita.

La verità è:

Che havvi eguaglianza di condizione soltanto nelle leggi penali, dove lo donna è ammanettata, custodita, processata, e, dato il caso, impiccata senza distinzione dall'uomo, quantunque lo superi, si è veduto, in moralità. Fino a qui dunque la donna si agguaglia all'uomo non negli utili, come dicono i causidici, ma negli odiosi;

Che nelle relazioni civili e commerciali dove la donna sa reggere la famiglia e custodire i beni quanto lui, egli è il tutore ed essa la pupilla, anzi in certi casi qualche cosa di più del tutore e qualche cosa meno della pupilla;

Che nella ripartizione dei diritti e dei beni sociali alla quale essa, come l'uomo, aspira con bisogni differenti e con attitudini circoscritte, viene trasandata o reietta a dirittura.

Ma questi tre ordini di — in qual modo mi esprimerò? — di *vessazioni* (ed ora che la parola è scritta la sottolineo) sono fra loro collegati mediante un intimo nesso, per cui si soccorrono a vicenda con fraterna cordialità. Non se ne tocca uno senza far impennare gli altri. Perciò chi intende a correggere, sia pure in qualche minima parte, ciò che Stuart-Mill ha intitolato la *servitù muliebre*, tant'è che pigli tutte quante le vessazioni in blocco, affrontando nella sua

Digitized by Google

ampiezza il quesito seguente: si deve rialzare la donna dalla ingiusta deiezione in cui è confinata, sì o no?

A consigliare l'affermativa si affollano le ragioni. È sempre urgente fare ammenda onorevole di un errore, più ancora di una soperchieria. È cessata la scusa che per lo addietro traevasi nell'acquiescenza delle interessate, poichè ora le donne reclamano ad alta voce la propria parte di aria e di sole. È cessato il fomite di ogni ingiusto dominio, chè gli Stati odierni non si reggono più con dispotiche prepotenze, ma bensì con la reciprocità dei diritti, e se l'America rinunciò al possesso dei negri, e la Russia affrancò i servi della gleba, l'Italia avendo le donne, ripetiamolo, migliori, può avvicinarsi senza tema alla riparazione di quelle ingiurie, rammentando la sentenza di Fénelon: « si conosce addentro la morale e la politica condizione di un popolo dal luogo che vi tengono le donne ».

Più di tutto ciò persuade a riforma complessiva lo interesse medesimo degli oppressori. Niuno si giova dall'ottenere con la forza quella disciplinatezza che l'amore consente sicura. Innalzando la propria compagna, l'uomo accresce la propria dignità, moltiplica il proprio valore, si circonda di alleati poderosi, e fa sì che il casato, oggidì ancora grettamente personificato in una egoistica e fittizia individualità, irradii virtù collettiva per gli sforzi concordi di una sposa, della madre, delle sorelle, delle figliuole. Oltre di provvedere a sè nel collocare la donna in più libere e spaziose sfere, nello elevarla a migliori destini, l'uomo avvantaggia la patria e soddisfa il suo cuore, se ne ha. Giuseppe Mazzini scriveva: « V'è un angiolo nella famiglia che rende con una misteriosa influenza di grazia, di dolcezza e di amore il compimento dei doveri meno arido, i dolori meno amari. Le sole gioie pure e non miste di tristezza che sia dato all'uomo di goder

Digitized by Google

sulla terra sono, mercè quell'angiolo, le gioie della famiglia. Chi non ha potuto per fatalità di circostanze vivere sotto le ali dell'angiolo la vita serena della famiglia, ha un'ombra di mestizia stesa sull'anima, un vuoto che nulla riempie nel cuore, ed io che scrivo queste pagine lo so ».

*
* *

Non ricerco se la famiglia debba essere. Abbandono il quesito ai cannibali, essendovi un solo passo dal combattere la famiglia al mangiarsi vivi. Ma cerco in quale maniera abbia a costituirsi, se convenga il tipo romano con un padre padrone della moglie e dei figli, avente un diritto di proprietà sull'una, e un diritto di vita e di morte sugli altri, o non piuttosto un tipo di affetti liberi e geniali, dove la donna sia il centro, dove i figli si educhino alla scuola del sentimento, e il capo sia tanto rispettato da non abbisognare di farsi temere per legge.

Senonchè nell'ordinamento domestico non penetrano le riforme senza innalzare al livello di una civile eguaglianza la donna, e qui si trova la compatta falange dei ritardatari, i quali stanno barricati dietro una obbiezione, che a tutta prima sembra un ostacolo. Sia la donna com'è, dicono, perchè è stata in ogni tempo così. Aprire la valvola dei diritti e delle potestà in favor suo, è distrarla dal suo vero fine che tutto si concentra nelle mura della casa. E per amare ed essere amata entro quelle mura non ha d'uopo di maggiori libertà; sia così o non sia. *Sit ut sit*, *aut non sit*, giusto come dicono i padri gesuiti.

Quest'argomento regge? Dato che sì, reggerebbe per ogni specie d'istituzioni, e il mondo logicamente sarebbe rimasto

Digitized by Google

nel suo primitivo stato, vale a dire selvaggio. Guai se la umanità non avesse imparato a diffidare di sè medesima, e più ancora delle ragioni sapute scovare dagli interessati per mantenere incolume ogni loro privilegio, ogni loro vantaggio, tutto ciò che piace, tutto ciò che torna comodo! A tale titolo, di volta in volta che cade in esame alcun tema sociale dove siavi una classe che comanda e un'altra che obbedisce, conviene respingere così la sapienza di Aristotile quando suppone che i Greci fossero nati ad imperare e i Traci a servire, come la ignoranza della cuoca di Heine, allorchè mettendo nella pentola i gamberi vivi diceva che quelle povere bestioline erano già assuefatte a bollire.

Perciò chi non voglia scambiare per un ostacolo quello che altro non è se non un semplice pregiudizio, prenda la obbiezione e pesi quanto valga in sè stessa, prescindendo dal credito che si acquistò nel tempo passato.

È vero che alle donne non sia dato far altro che amare ed essere amate? Io non starò qui a mettere in mostra lo elenco di tutte coloro che nelle storie figurano eminenti pensatrici, artiste di genio, patriote segnalatissime, sovrane ammirande, e nello stesso tempo furono buone figlie, ottime spose, madri esemplari. Nè mi confonderò a chiarire quanto sia stata provvidenziale l'onta diuturnamente recata dalla genìa delle cortigiane al trono di Francia, di dove la legge aveva cacciato le donne di casa. E tanto meno richiamerò alla memoria de' ritardatari le stupende prove fatte dalle spartane e dalle egizie. Ma semplicemente mi permetterò di domandare quale fra le monarchie contemporanee sia la più felice, la più tranquilla, la più potente? E quando avranno risposto la Inghilterra, dovrò richiederli quale governo abbia avuto l'Inghilterra da più di sette lustri? Il governo di una donna.

Digitized by Google

Ebbene. Si confronti la vita della regina Vittoria con la vita di tutti i principi contemporanei della cristianità. Altri più di lei sarà stato avventuroso nelle speculazioni, o più deliberato nello spingere gli eserciti sul campo, o più machiavellico nel trascinare gli alleati, o più destro nel girare gli avversari, ma nessuno quanto lei accoppiò felicemente la somma delle abitudini di governo al senso delicatissimo degli intimi affetti.

È lecito sorprendere i regnanti anche nella inviolabile segretezza dalle domestiche pareti, per la fondamentale ragione che i sovrani non possedono pareti domestiche.

La casa loro essendo la reggia, i popoli favellarono ognora degli affari più taciuti della regia come di una propria loro rivincita, e la storia vi passò sopra in trionfo con le trombe, dal voto di Aristodemo alle notti di Saint-Cloud.

Tutti sanno come la regina Vittoria abbia portato al suo sposo un amore costantissimo e pieno di riverenza, che somigliò ad una religione. Quell'amore ha resistito al sovvertimento perenne di ogni idea più ricevuta intorno alle rispettive condizioni dei coniugi. Ella era la sovrana, egli il principe consorte, cioè il primo dei sudditi. Eppure in tanto e così insolito sbilancio di diritti e di doveri non avvenne giammai che la donna amante abbia voluto innalzare il proprio compagno oltre la misura consentitagli dalle ferree istituzioni britanniche, nè avvenne mai che la donna regnante facesse pesare sul suo affetto la innata superiorità della corona. In altre parole, il sentimento privato non prevalse sui doveri pubblici, come l'eminente potere non turbò la intimità dei due cuori.

Narrasi per altro che un giorno l'armonia fosse improvvisamente rotta. Anche nelle aiuole dei fiori spunta, non si sa come, una ortica; anche i fulmini talvolta scoppiano a

Digitized by Google

cielo sereno. Il principe Alberto, abbandonata tutt'a un tratto la conversazione che diventava sempre più procellosa, si ritirò nel suo appartamento, vi si rinchiuse, e vi stette. Era quello, e non altro, l'istante nel quale il prepotente istinto dell'impero poteva dare alla regina le vertigini, quello il punto in cui poteva parere legittimo il dispotismo che tien luogo di ogni ragione, il dispotismo onde il poeta metteva in bocca proprio alla donna il suo famoso

Sic volo, sic jubeo, stat pro ratione voluntas.

Tale infatti fu l'impeto primo. Dal nuovo atto di forza Vittoria soverchiata, tentò l'uscio ad essa vietato, e alla domanda chi fosse, alteramente rispose:

— La regina.

Potente parola dovunque, magica in Inghilterra perchè sinonimo di legge. Al suono di quella voce non v'ha porta che non si schiuda di botto. Ma il principe dichiarò che non avrebbe aperto. E la dolce creatura immediatamente riprese:

— Sono io, la tua Vittoria.

L'episodio nella sua semplicità fece il giro dei giornali, nè fu mai, che si sappia, contraddetto.

Agli occhi nostri è un episodio che vale per mille, poichè basta a provare che la donna costituita in potestà sa resistere a quello spirito soverchiatore dal quale noi, uomini, siamo trascinati.

*
* *

Si dirà che gli uomini pur essi quando amano cedono. Certo che sì, cedono, anche troppo. Fu anzi la eccessiva loro debolezza che l'antichità si è divertita a personificare vedendo:

Digitized by Google

Favoleggiar con la conocchia Alcide;
Se l'inferno domò, resse le stelle,
Or torce il fuso: Amor sel guarda e ride.

Ma altro è il cedere di una passione tempestosa che travolve, o di fibre che si accasciano, o di sensi che sottomettono la ragione: altro il trattenere a tempo una energia che sarebbe legittima o frenare una volontà incontrastata. Nell'un caso il carattere si umilia, nel secondo si nobilita. Ogni uomo volgare può divenire mancipio di una donna; ma a pochi uomini, anche non volgari, se costituiti in potestà, è dato resistere alla duplice tentazione di giovarsi nei privati affetti della potestà, e viceversa mescolare questi con quella. Li abbiamo veduti alla prova.

Del resto il governo della regina Vittoria è il campione della mercanzia. Sappiamo per attestazione dei pubblicisti inglesi che nell'India, quando un principato è governato con vigilanza e con economia, e vi regna l'ordine, e si rispetta la libertà, accade tre volte su quattro che una donna vi regni. Se pensiamo, dicono quei testimoni immuni da partito preso, che codeste principesse non compariscono mai in pubblico, che non parlarono mai ad uomini i quali non fossero della loro famiglia, che le loro confabulazioni con persone dell'altro sesso succedono sempre rimanendo esse nascoste dietro una cortina, che esse non leggono e se leggessero non troverebbero un libro capace di dar loro la più debole nozione di affari pubblici, noi rimarremo convinti che esse presentano un esempio luminoso dell'attitudine delle donne al governo.

Digitized by Google

*
* *

Non fa d'uopo di essere profeti per poter dire che si cammina spediti verso la emancipazione della donna. Il nuovo mondo precede l'antico. Nell'America la donna non trova inciampi alla propria attività; essa commercia, insegna, medica, avvoca, amministra ferrovie, dirige giornali, copre uffizi pubblici, elegge, raccoglie voti per le maggiori cariche — anche per la presidenza della Repubblica — il tutto senza inconvenienti.

In Europa si procede più adagio, però si procede. È già passato un secolo da quando Condorcet espose belle e solide ragioni per il trattamento migliore del sesso debole; ma quantunque quella orazione altamente civile trovasse un coro di aderenti, la più disinvolta scrittrice che venne dappoi, madama di Staël, non se ne mostrò capacitata, ed espresse il convincimento che « un uomo può affrontare la pubblica opinione, una donna deve sottomettersi ».

Ancora trent'anni addietro, quando Clementina di Como diede fuori i suoi volumi aventi il titolo e lo scopo della emancipazione, i periodici subalpini si sbellicarono dalle risa, e proverbiarono la povera prefica, segno certissimo che allora essa era sola o quasi.

Oggi, in Italia, v'ha una legione di amazzoni della penna che rivendicano diritti muliebri e si dirigono al pubblico: oltre alle signore Saffi e Mario, due signore inglesi diventate nostrane per legge d'amore, accenno di passata, ma per ordine alfabetico, le signore Alaide Beccari, Cimino, Malvina Frank, Tomasina Guidi, Maria Malliani-Traversari, Maria Mazzoni, Luisa Saredo.

Digitized by Google

Ancora trent'anni addietro, quando sotto la maschera virile di Giorgio Sand, una donna aperse cattedra di indipendenza filosofica e morale, propugnando la libertà muliebre in pratica con uno scaffale di romanzi, gli ortodossi le gridarono la croce. Non è vero, dicevano essi, che costei miri alla riforma sociale, alla indipendenza del cuore, a distruggere la celebrata sentenza che san Paolo ammannì pei Corinti, *l'uomo è il capo della donna;* costei combatte ben altre battaglie, la sua scuola professa tutt'altri principî, è una stilista la quale erige a sistema il concetto di quella signora a cui talentò di trasferire il proprio domicilio dove eravi una università, per la dichiarata considerazione dei due mila studenti che vi abitavano.

Così gli sforzi animosi che il sesso debole andò facendo per conquistare anche nel vecchio mondo i diritti sociali incontrarono costantemente la resistenza nel sesso forte. Senonchè non havvi oggimai università in Europa, che non conti, fra i discepoli, alcune ascoltatrici di belle lettere, di scienza medica, e persino di matematica. Non si chiude alcun anno scolastico, neanche presso di noi, senza che veggansi riferite le cifre delle giovani allieve, e plauditi gli esami da esse dati. Sono cifre ancora esigue, ma che si accrescono sempre, ma che provano col loro progresso come le donne intendano scuotere di dosso la nota d'inferiorità intellettuale che venne loro inflitta, per cui o si contende ogni capacità alle migliori, o si riguardano queste come altrettanti fenomeni.

Le donne che studiano, oltrecchè giovare a sè medesime ed alla causa comune, recano poi un benefizio di valore inestimabile a noi uomini. Esse avvezzano la generazione che fiorisce ad avvicinare le figlie d'Eva seriamente, severamente, senza quella losca furberia dei sottintesi, o quella

Digitized by Google

irriverente avidità del frutto proibito, che sono tuttora il portato della divisione dei due sessi. Quando le femmine non compariscono in mezzo ai maschi se non sulle vie, nei simposii, negli spettacoli a far da sirene, è naturale che non possano ispirare altro sentimento tranne l'umore voglioso, com'è naturale che nel paese dove sono maggiormente avvilite, e dove i costumi sono più rotti, le femmine turche escono di casa nascondendo anche il capo, quasi comprese da vergogna di loro stesse. Nelle nostre università, per contro, le giovani frequentatrici sono altamente rispettate dalle infiammabili scolaresche, nè v'ha esempio che lo scientifico consorzio siasi convertito in un erotico garbuglio. Le divisioni stuzzicano, i contatti educano.

Ai tentativi che fanno le figlie d'Eva per apprendere e rendersi utili non corrisponde però il proposito nei governi di utilizzare le loro cognizioni. Io non conosco alcuna legge in Italia che permetta ad una donna di esercitare medicina, avvocheria (1), scienze esatte, e molto meno che le schiuda

(1) Una valorosa signorina, appartenente alle valli valdesi, *Lidia Poet*, seguì i corsi universitari della facoltà di leggi e prese la laurea a Torino: quindi, compiute le pratiche, chiese di essere iscritta nell'albo degli avvocati. Quel Consiglio dell'Ordine, prima di ammetterla, volle consultare i principali Consigli del Regno, dei quali taluno si pronunziò a favore della domanda, tal'altro contro. Dei primi fu appunto quello di Torino, dove la richiedente ebbe fra i votanti più autorevoli *Saverio Vegezzi*, *Tommaso Villa*, *Ernesto Pasquali*. Dei secondi fu quello di Venezia, che non raccolse piucchè tre voti propizii, appartenenti agli avvocati *Baschiera*, *Errera*, *Tiepolo*.

L'autore, non avendo potuto intervenire a votare quarto nell'adunanza, pubblicò una monografia nella *Temi Veneta* (anno IV, n. 4, 5), adducendo le ragioni per cui secondo lui alla donna non è interdetto da alcuna legge vigente lo esercizio dell'avvocatura. Ma, ad onta degli argomenti svolti da lui, dalla animosa interessata, e da parecchi Consigli dell'Ordine, prima la Corte d'appello, poscia la Corte di

Digitized by Google

la soglia degli impieghi — se eccettuansi alcuni provvedimenti o antichi come Giobbe o usciti da ultimo, mediante i quali una donna può far da testimonio al notaio, o far da maestra elementare, o custodire qualche cancello ferroviario, o trasmettere e tenere il segreto dei telegrammi. Umili uffizi, a dir vero, di cui nessuno rappresenta in comune commercio un valore retribuito superiore a cento lire per mese, umili uffizi che tutti sommati non costituiscono ancora una deroga a quella che Stuart-Mill definì con frase scolpita « la esclusione da tutte le occupazioni onorevoli, quelle sole eccettuate che non possono essere eseguite da altri o che questi altri non trovano degne di loro ».

Tutto ciò che le leggi patrie assentirono fin qui alle donne non implica tampoco un'astratta concessione del diritto di esse, e molto meno induce qualsivoglia idea della eguaglianza fra i sessi. Sopra questi temi i legislatori nazionali non sono punto nati *de muliere*. Essi vanno affastellando da

---

Cassazione torinese (sentenza 18 aprile 1884) annullò la risoluzione di quel Consiglio: per modo che Lidia Poet, dopo avere affaticato più anni e sostenuto le spese di una educazione universitaria, si trova frustrata del legittimo correspettivo al quale aspirò. E in questo argomento resta bene assodato che l'Italia versa nella condizione medesima in cui era sotto gli antichi romani, quando fu osservata la legge di Ulpiano: *feminae ab omnibus officiis civilibus, vel pubblicis remotae sunt: et ideo nec judices esse possunt, nec magistratum gerere, nec postulare* (5. *De div. reg. juris antiqui*). Le donne nostre devono rassegnarsi a vivere come le antiche romane o come quelle del tempo di Cacciaguida, al *fuso* ed al *pennecchio*, onde Dante le descrisse

L'una vegghiava a studio della culla
E consolando usava l'idioma
Che pria li padri e le madri trastulla:
L'altra, traendo alla rocca la chioma,
Favoleggiava con la sua famiglia
De' trojani, di Fiesole e di Roma.

Digitized by Google

parecchi anni progetti di legge, relazioni, discorsi per la riforma elettorale senza discutere giammai la possibilità che le donne italiane partecipino al voto. Discutere sarebbe riconoscere. *Douter de Dieu c'est y croire.*

Non si vuol dire con ciò che debbano senz'altro dichiarare la donna elettrice ed eleggibile. L'Italia non è una penisola americana. Conviene anzi tenere a mente che fra i fautori più insigni della emancipazione, non mancano quelli a cui tuttodì ripugna mescolare le donne alla politica. Legouvé ha scritto per esse un libro intero, speculando quanto le poteva giovare, e non conchiude « perchè si fabbrichi la eguaglianza delle donne assimilandole agli uomini ».

Più di lui si manifesta contrario Herbert Spencer, osservando che « se le donne comprendessero tutto ciò che abbraccia la sfera della vita domestica non ne reclamerebbero un'altra; se sapessero tutto ciò che suppone la buona educazione de' figli non cercherebbero alcuna funzione più alta ».

Nullameno si può rispondere ad entrambi. All'inglese si risponde che non tutte le donne educano figliuoli, che oltre un terzo di esse non riesce a maritarsi, che pure fra le maritate o perchè colpite dalla sventura della sterilità, o perchè divise dai cari loro per opera della morte, molte sono in grado di giovare alla patria.

Al francese si risponde che le leggi retroattive non piacciono, piacciono invece i legislatori i quali possedano l'intuito delle successive generazioni e le preparino. Una volta le leggi proclamavano il proprio carattere di perpetuità. Ora dànno opera per essere durevoli, il che è più difficile.

Digitized by Google

*
* *

Del resto, per quello che si sta qui divisando, a noi non importa gran fatto che la emancipazione si compia prontamente. Ci preme piuttosto che se ne affermi il principio legittimo come operò la civiltà egiziana; ci preme che si scorga lo avvicinarsi dell'avvenimento, e che lo si prepari con provvidenza di leggi e di costumi.

Avrà un segnalato vantaggio il nostro mondo, che forse pensa troppo e certo sente troppo poco, introducendo la donna tra i fattori della attività sociale. Il nostro mondo che Rocco De Zerbi intitolò delle Banche, come lo avrebbe potuto intitolare Luzzatti, per contrapposto a quello delle arti o de' monasteri o degli epicurei romani, proverà un senso di grande benessere nel ricevere fra la puzza del suo carbon fossile e le filze dei suoi *chèques*, dei suoi *warrants*, e dei suoi *bordereaux* una fresca e pura corrente di sensibilità. Sarà una operazione somigliante a quella del trasfondersi il sangue dell'agnello in chi muore d'anemia. Solamente l'operazione va preparata a dovere con una profilattica di somma attenzione e di pazienza su ambedue i soggetti; se no si arrischia che crepino entrambi, l'uomo e l'agnello.

Nel secondare il movimento progressivo che necessariamente arrecherà seco la emancipazione della donna, conviene eziandio che gli amici di quello e di questa facciano a intendersi fra di essi.

Coloro che reclamano senza indugio per le donne la politica personalità non si accorgono che de' diritti politici non si sa che fare da chi non siasi assicurato dianzi la indipendenza giuridica ed economica.

Digitized by Google

Oggi alle donne sono riservati i peggiori servizi, retribuiti con le peggiori paghe, e la media delle loro fatiche ha sofferto un notevole ribasso anche in grazia al trovato diffuso delle macchine a cucire. Questo è il fatto aggravato da una osservazione. Ed è che mentre per l'uomo i commerci si moltiplicano a vista d'occhio, mercè le ferrovie, la pubblicità, i telegrafi, i trattati, il libero scambio, le invenzioni continue, la smania di lucri febbrile, si persuadono i migliori amici della donna e persuadono che il traffico non è per lei. « Bisogna consentire, dice Spencer, che tutti gli ostacoli alle carriere indipendenti debbano togliersi di mezzo, ma nessun cangiamento considerevole nella carriera muliebre sarà arrecato da cosiffatta soppressione, e che è malvagio ogni cangiamento nella educazione delle donne per renderle atte al commercio ».

Nè questa va battezzata per una eccentricità da inglese. In Francia, dove il commercio delle mode è diventato una industria che si traduce in molti milioni di esportazione, dove i magazzini più modesti come i più sontuosi sono tenuti da donne, dove i miracoli dell'ingegno femminile passano nelle leggende, e si esaltano le *dita della fata*, tutti gli scrittori da Giulio Simon a Baudrillart, da Villermé a Luigi Reybaud deplorano la condizione morale delle donne commercianti. « Fra gente che vende e gente che compera, descrive Legouvé, la persona stessa corre il pericolo di diventare materia trafficabile, o più veramente il commercio non è che un pretesto. Una giovane si colloca in un negozio per essere veduta, un giovane entra per vederla. Gli stessi negozianti speculano d'ordinario sopra questo doppio desiderio, pigliano in affitto qualche bella ragazza per farla sedere al banco, come questo fosse una scena, e la abbigliano per modo che serva da insegna e da amo. Che mai divengono, in mezzo

Digitized by Google

a simile vita, l'onore, la delicatezza, tutte le qualità della donna? »

Chi conosce Parigi può attestare la importante fedeltà di codesto quadro. Dalla botteguccia inavvertita dove, piucchè vendere, si finge di vendere, dove la mostra, magra in sè stessa, stuzzica l'occhio per le tende abbassate traverso le quali s'intravvede una testina che pare immersa nel lavoro, fino ai *Grandi Magazzini del Louvre*, dove centinaia di eleganti signorine in uniforme circolano a provarsi le *confezioni* e a smaltire le merci, dall'aristocratico albergo all'umile bettola, da per tutto la donna figura.

Ma tutta Europa non è Parigi, e da noi il commercio o si regge senza la donna, o confina questa a fare la parte di Ebe da strapazzo nelle birrerie, a dare i sigari della Regìa cointeressata, a rivendere sul mercato gli erbaggi, a respirare l'aria insalubre dei lanificî, o tutt'al più alle industrie limitate degli abbigliamenti.

Laonde, senza escludere la ragionevolezza delle censure fatte alla donna commerciante, ma senza neanche esagerarne il valore, si può circoscrivere i voti a che la usanza francese non si propaghi soverchiamente da noi. E la usanza non si propagherà quando l'opera legislativa dischiuda altri varchi alla muliebre attività. Oltre alle sorgenti di onorati lucri finora usate, si agevoli l'ingresso della donna a tutti i servizi sanitari, dal più modesto al più cospicuo.

Essa possede una preziosa attitudine ad alleviare i mali con l'intuizione, col consiglio, con l'assistenza paziente e consolatrice, imperocchè la donna è essenzialmente *altruista* — brutta parola che diventa simpatica come contrapposto a quella di *egoista*, antipatica, odiosa, eppure ricevuta dalla lingua italiana.

Molte carriere intellettuali, molte libere professioni potreb-

Digitized by Google

bero diventare a loro accessibili senza inconvenienti. Questa accessibilità, così naturale, così giusta, di primo acchito sembra grottesca e ci fa ridere, perchè siamo avvezzi ad annettere l'idea della bellezza quale unico attributo delle donne, quasi non ve ne fossero in buon dato di brutte.

Chi sente narrare le meravigliose arringhe delle americane nei tribunali, immagina di udire la eloquenza di Iperide con la aggiunta delle seducenti spoglie di Frine. Niente affatto. La donna che si consacra a studi elevati sa porre in seconda linea le attrattive sue fisiche, mettendo in evidenza le doti dell'intelletto, il prestigio della moralità, la entusiastica tenacità dello studio. E qual uomo possede il senso del giusto sviluppato meglio di lei, il cui sicuro consiglio scatta di subito come scintilla all'urto di una pietra? Chi parla e chi scrive meglio di lei?

Il giornale il *Mercury*, di San Josè, raccontando gli splendidi esami di giurisprudenza dati quest'anno dalla signora Foltz, e preconizzando alla California una nuova stella nelle scienze legislative, aggiunge che codesta signora si preparò all'esame mantenendo cinque teneri figliuoli col ricavato delle sue conferenze periodiche.

D'altronde la donna meglio custodita è la donna che si custodisce da sè, dice il Codice di Manù.

Tocca agli uomini pertanto smettere il malvezzo di sospettare secondi fini in quello che fa. Tocca a loro trattenere ogni apparenza di stupore vedendo le animose che tentano prime un cammino ignoto, pieno di dumi, e fiancheggiato da precipizi. Anzi devono fare di più. Devono guardare con ripugnanza tutti i loro compagni che preoccupano uffizi o posti, a' quali sarebbe idonea ogni femmina imbelle.

Una ragione di giustizia, ed anche di civiltà ingiunge che al recente moltiplicarsi delle fonti di lucro per gli uomini

Digitized by Google

corrisponda un progresso nella libertà delle vocazioni muliebri, e tenga dietro la graduale evoluzione dei costumi.

Nel fatto economico guadagneremo tutti. Imperocchè si accresce ognora più il numero delle donne spostate nella società presente, che rimpicciolisce i chiostri e moltiplica i ginecei. Preme di porre riparo al male invadente. Allora il sistema educativo sarà naturalmente allargato.

In questo prossimo avvenire si sconfinerà dai due tramiti nei quali ora è avviata la donna, il mondano che si concentra nella *toilette*, e il casalingo che si compendia nella cucina, ambedue condannati alla negazione di qualunque dignitoso materiale profitto. Avremo un terzo istradamento, il civile, che riscatterà, economicamente parlando, il sesso dalla condizione parassita, dalla condizione sì deplorata di *paria*, eguagliandolo in potenza se non in atto alla produttività mascolina.

La metodica e malsana rassegnazione del servizio sarà sostituita dalla nobile volontà del lavoro, e l'orgoglio di un diploma supplirà la mancanza di un contratto nuziale.

Ma in ciò le leggi non possono che secondare i diritti. Ma i costumi si formano con gli studi, con gli sforzi di tutti e segnatamente con le valorose iniziative delle interessate. Ciò che oggi è ancora eccezione sarà domani la regola

*
* *

Annodando le fila degli scuciti pensieri, ognun vede che il quesito muliebre s'impone.

La donna balestrata dalle leggi, dalle religioni, dai costumi fu in balìa di tutte le vicende. Nessun trattamento di essa, comunque bizzarro o crudele, riguardandosi fuori dell'ordine

Digitized by Google

naturale, le civiltà passarono, e non sempre furono apportatrici di migliori destini.

Eppure la donna è il centro affettivo dell'universo, eppure essa è di gran lunga migliore dell'uomo, massime in Italia. La poesia ha irradiato la prima verità: la poesia e l'aritmetica comprovarono la seconda. Allo svolgersi del progresso non formano inciampo le differenze fra i due sessi, e il progresso viene reclamato dai diritti offesi, dal movimento sociale, dagli accresciuti bisogni, dalla moltiplicata produttività di tutto e di tutti. Come alla emancipazione politica deve precedere la economica, così alla economica deve precedere la giuridica — ossia la domestica.

Finchè la donna è in condizione avvilita di fronte alla legge, al marito, al padre, ai fratelli, all'amante, ai figliuoli, le ardite iniziative, gli sforzi virtuosi per emanciparsi a che giovano? Frustranei, se intesi alla emancipazione politica, proficui soltanto alle donne singole anzichè alla causa di tutte, se intesi alla emancipazione economica.

Nel primo caso il mondo non si stancherà di chiamare quei conati eccentricità, nell'altro sagrifizi più o meno necessari.

Si può essere amici o nemici alla emancipazione politica ed economica del sesso migliore, ma in ogni modo si deve desiderare che avvenga la riforma nelle leggi domestiche, dove la parte oggidì fatta alla donna rassomiglia appuntino a quella che il leone lasciava alla pecora. Gli amici troveranno nella riforma l'avviamento alla meta, i nemici lo sfiatatoio delle migliori domande. I primi non hanno conclusioni pratiche da mettere innanzi nello stato presente di cose, perchè invano si chiede il più se il meno è negato. La evoluzione dei costumi che permetta alle donne di partecipare alla vita sociale vanamente si provoca quando prima non abbiano

Digitized by Google

esse una personalità domestica, una vita giuridica, una indipendenza legittima e assicurata.

Invece, riprendere in esame i diritti misconosciuti, allargare gli angusti confini, correggere gli errori dei secoli andati, secoli così differenti dai nostri, studiare fino a qual punto può sostituirsi alle vessazioni l'accordo della eguaglianza fra l'uomo e la donna, sono cose ormai divenute necessarie ed urgenti. I vecchi ci narrano che ai tempi loro nei civili casati delle più civili città italiane non si compartiva educazione alcuna alle ragazze, neppure il rudimentale leggere e scrivere, affichè non apprendessero a tenere corrispondenza scritta con l'amante. Quanta distanza da quei tempi ai nuovi!

E poi, quando un pubblico malessere viene pubblicamente conclamato, dissimularlo non vale; e quando un sistema di ingiustizie si denuncia, la società che non lo emenda pericola. Questo malessere sta in ciò che la donna ora è vittima in qualunque ipotesi, vittima dell'amore e dell'odio, vittima degli amori legittimi e degli illegittimi, vittima del matrimonio come del celibato. Alle donne italiane non è conceduto lo stemma che si legge fosse scolpito sopra la tomba di una greca, per far conoscere che aveva saputo obbedire al marito, una briglia. Alle italiane la briglia s'incaricò di apporla con le sue proprie mani il patrio legislatore, raccomandando l'istromento a certi filetti, a certi morsi ed a certe imboccature da togliere alla bestia la speranza di qualunque ballottata, o salto di montone che vi piaccia dire. Se qualche donna è felice, io non dirò che la sua felicità sia in onta alla legge, ma certo s'intruse e si mantenne senza il concorso di questa. Se poi ha bisogno di aiuto, la legge non la suffraga punto, fuorchè a prezzo di maggiori sacrifizi e di maggiori avvilimenti.

L'avvilimento e il sagrifizio si potevano comprendere in

Digitized by Google

un regime autoritario, quando la donna consegnata in potere del marito — *tradita in manu viri* — era una piccola ruota del grande ingranaggio che si chiamò una repubblica di ferro, od un impero in decadenza, ma ora non si concepisce più. E il bello è che qualche codice moderno, come il nostro, palesa di non concepirlo esso medesimo, poichè, lunge dal riconoscere nel capo della famiglia una indiscutibile potestà, gli toglie con una mano quanto coll'altra avevagli dato, lo sospetta, lo invigila, lo tergiversa, lo scredita. Il re assoluto è diventato un Luigi XVI, dopo il ritorno da Varennes: conseguenze assurde di un sistema fallace.

Il malessere della donna genera dunque il malessere dell'uomo, della famiglia, della società; provvedere a lei significa provvedere a un grande bisogno sociale, stabilire la equità dove domina la ingiustizia, ridare l'armonia ai più dolci sentimenti di continuo turbati dalle sofisticherie legislative, avere l'intuito delle generazioni che incalzano.

Digitized by Google

III.

Si è detto che ai nostri giorni sono pochi gli uomini che si ammogliano. Adesso giova osservare come in Italia i matrimoni risultino in minor numero che altrove, specie al confronto delle nazioni protestanti.

L'Italia dà ciascun anno circa sette matrimoni su mille persone, mentre la media della Francia e dell'Austria supera l'otto, l'Inghilterra, il Würtemberg, la Baviera e l'impero germanico oltrepassano il nove.

Codeste aliquote sono comparativamente inferiori alla proporzione raggiunta in altri tempi ed in altri luoghi.

Come si spiega il fenomeno?

Non v'ha un punto di dubbio che la unione regolare e costante dell'uomo con la donna sia l'ottimo fra i metodi di amare. Sarebbe agevole raggruppare cifre dalle quali apparisse che gli ammogliati vivono più dei celibi, e dànno un contingente assai più tenue di questi alle carceri, agli ospedali, al suicidio, alla pazzia. Ma simili dati ognuno può trovarseli, oltrecchè nelle opere speciali, negli almanacchi e nelle riviste illustrate, e ve ne sarebbero tanti da far parere

Digitized by Google

il libro un libro-mastro. Si potrebbe anche ripetere che le unioni regolari, oltre di essere una panacea de' mali, producono altresì una vera quantità di sociali benefizi, che nella creazione della famiglia sta il fondamento dello Stato, che nella somma delle economie domestiche consiste la ricchezza pubblica, che dove manca l'affetto della famiglia ivi l'amore di patria è una eccezione.

Ma qui mi preme considerare il matrimonio in sè stesso, ne' suoi effetti profondamente morali e prettamente psicologici.

A cose pari un uomo ammogliato procede più securo e più franco di uno scapolo, perch'egli non ha sempre dintorno a sè un fumo di egoismo da snebbiare, non un cantuccio della vita da sottrarre agli sguardi indiscreti, non il bisogno di una reticenza o di una finzione a cui raccomandarsi in ogni congiuntura; tutte cose che, moltiplicate in ragione dei continui contatti mondani, finiscono via via con scemare alquanto la nativa interezza del carattere. Per tale riguardo gli scapoli possono appaiarsi agli uomini deboli ai quali piace di tingersi; con la sola diversità che a questi, sotto il nitrato di argento onde furono anneriti, traspare qualche filo bianco, mentre a quelli, sotto la candida superficie, si indovina qualche punto nero. E poi la coscienza di soddisfare ad ogni dovere genera la imperturbabile coscienza di ogni diritto, e il sapersi primo fra i proprî cari, il sentirsi protettore delle dolci, imbelli creature che circondano l'uomo ammogliato gli dànno una energica fierezza, una costanza ne' forti propositi, un'audacia di tempera che gli altri non saprebbero dove pescare. Quella che fu l'origine logica dell'*habeas corpus*, il motto famoso: « *my house is my castle* » dev'essere uscito la prima volta da un padre di famiglia. Poi l'amore legittimo eleva, e lo spettacolo della donna gen-

Digitized by Google

tile assorta nei bimbi innocenti rasserena lo spirito, educa il cuore. Aveva ragione Ariosto di sentenziare:

. . . . . Senza moglie a lato
Non puote uomo in bontade esser perfetto.

Per altro, la storia non riferisce se la sentenza di messer Lodovico andasse a fagiuolo dell'eminentissimo cardinale Ippolito d'Este. Ad occhio e croce si ritiene che no, poichè i prelati di Santa Madre Chiesa, sebbene collocassero fra i sacramenti anche il matrimonio, pure, vietandolo ai preti, mostrarono di giudicarlo tutt'altro che uno stato di vera grazia. Il quale loro giudizio non trarrà a conseguenza alcuna, perchè la Chiesa, buona ispiratrice e pronuba autorevole degli umani connubî, palesò di non intendersene guari legiferando sovra essi. Sfido che avvenisse il contrario! È sempre una scienza riposta quella dell'amore coniugale per chi non può in verun caso completare la teoria mediante la pratica!

A provare la incompetenza congenita e radicale dei dottori ecclesiastici nell'argomento basta la definizione che seppero dare del matrimonio « il congiungimento del maschio con la femmina per procreare figliuoli » *ad procreandam sobolem.* O che? Senza figli non v'ha matrimonio? E il non aver figliuoli in certi casi non è forse provvidenziale? E quando nascono è fatto tutto? Non conviene anche educarli? E in mancanza loro possono i coniugi separarsi e andare in traccia di migliore ventura, propriamente come se fossero — anzichè due esseri intelligenti e morali stretti da vicendevole affetto, — propriamente un maschio ed una femmina uniti da un incontro fortuito?

Quanta distanza fra la definizione ecclesiastica, e quella del Digesto « il consorzio di tutta la vita, la partecipazione del diritto divino ed umano » *consortium omnis vitae, divini atque humani juri comunicatio!* Maestosa davvero ed am-

Digitized by Google

plissima! Si intravvede la matrona romana nelle parole di Modestino. Ma la magniloquenza della repubblica e dell'impero abbracciando l'infinito non fornisce una idea concreta, pratica, chiara.

Per nostro gusto sovrasta per sentimento a tutte le definizioni quella che diede Tronchet, il grande giureconsulto della êra napoleonica « la unione di due persone che si associano il più intimamente possibile per fare la reciproca felicità ». Sarà questa imperfetta, deficiente, perchè ogni definizione è pericolosa: si attaglierà ad altre corrispondenze affettuose alla cui *intimità* la religione e la legge civile rimangono estranee; ma almeno non confonde con lo scopo del matrimonio le conseguenze del medesimo. I figliuoli vagheggiati, se vuolsi, in astratto non entrano nell'attualità del vincolo coniugale. Essi arrivano, si moltiplicano, crescono, s'impongono e via via prendono il di sopra a' genitori secondo la legge di natura, essendochè la vita umana descrive una parabola, ma non perciò diventano il fine del matrimonio. Il matrimonio dev'essere fine a sè stesso.

Qualunque concetto che oltre l'amore vi si mescoli ne altera il tipo. Dicano pure che l'amore è fuggevole, che il possesso lo logora, che bisogna por mente alle convenienze, e badare un poco all'interesse. Tutto che si guadagna in linea di tornaconto materiale si perde nell'ideale. L'amore è una pianta delicatissima che va educata da sola, come si coltivano gli aranci nelle coste della Liguria e nei giardini di Palermo. Fate un matrimonio che contempli, oltrechè l'elemento amoroso o simpatico, il contratto di nozze, e non tarderanno le scissure, le separazioni, i contrasti; fatelo invece tale che vi presieda soltanto l'amore, e dopo alquanti lustri vedrete la famiglia numerosa, felice, dove un figlio primogenito di vent'anni circonderà di cure l'ultimo

Digitized by Google

che ne avrà due, e agli sposi si attaglierà la biblica profezia liberamente tradotta da Prati nel dì delle nozze d'argento:

A voi la vita appare
Quasi un eterno april.

Con un matrimonio ideale si rassodano le virtù dell'uomo e si moltiplicano le virtù della donna. Infiniti sono i prodigî che l'amore di moglie operò: dalla moglie del naturalista Huber che, essendo cieco prima di sposarla, con gli occhi di lei potè pensare e scrivere la grande opera sulle pecchie, a quella del giurista Grozio, la quale lo tolse dalla fortezza di Löevestein nascosto entro una cassa di libri.

Nel descrivere l'ideale del matrimonio primeggiano gli inglesi. Ho sotto gli occhi le pagine di Samuele Smiles che sono affascinanti. Esso, per tema di non sedurre abbastanza con le dolcezze coniugali, cita Enrico Taylor, il quale a sua volta si esalta nel ridirle. Che le donne inglesi mettano in ciò miglior garbo delle continentali? Dio mi guardi dall'affermarlo. Ma ricordo però molti segnalati contemporanei che distinsero fra le nebbie d'Albione le compagne della loro vita e se ne trovarono bene, come a dire Lamartine, Saffi, Alfredo di Vigny, Sismondi, Alberto Mario, Tocqueville, Varè.

Forse le inglesi hanno lo spirito maggiormente coltivato, e la vita più metodica, più casalinga. Però le italiane le superano per festività di tempra e per intelletto di amore... Assolutamente mi ripugna di attribuire a colpa delle nostre concittadine se gli uomini in Italia si sposano in minor numero che altrove.

Digitized by Google

*
* *

Al di qua della Manica, il gusto letterario si manifestò opposto. Non solo mancano in Francia ed in Italia scrittori che di proposito alzino inni al matrimonio, ma ve ne ha una pleiade che s'incarica di mettere a nudo le piaghe per disgustarne il prossimo. Da prima fu Giorgio Sand che lo definì: « una disgrazia non necessaria; » poi si spesero vent'anni a rappresentare l'amabilità muliebre senza l'anello nuziale, a portare sul palco scenico le signore delle *camelie*, e delle *perle*, le eroine del *demi-monde*, le signorine *Maupin*, accreditandosi nel pubblico la opinione che queste fossero appunto le donne più divertenti. Quindi fu preso il toro per le corna, e si annoverarono, ponendole in bella luce, le infinite ragioni per le quali è lecito così al marito come alla moglie gettare il detto anello nuziale in aria, ovvero in acqua, od anche puta caso nel fango.

Le *Diane*, le *principesse Giorgio*, le *Straniere*, le *mogli di Claudio* vennero incaricate della missione — al fine della quale il pubblico sullodato, come se uscisse dagli esercizi spirituali, sentivasi lo spirito oppresso, e per vincere il patema d'animo andò a ridere di un riso altrettanto malsano ai lazzi della *Bella Elena*, ai vittoriosi baccanali della *Nanà.*

Qui, in Italia, si fecero due cose: si accolsero a braccia aperte le creazioni francesi, dando anzi opera ad imitarle. Abbiamo anche noi passato allo staccio i *mariti* e le *mogli*, anche noi li abbiamo volti in *ridicolo*, fatti argomenti di *duelli* e di *suicidi*, e si è dovuto relegare il *trionfo d'amore* fra le anticaglie del medio evo e fra gli idillî campestri.

La seconda cosa è stata, letterariamente parlando, anche più grave; fu dimenticato che si fosse nella patria di quel

Digitized by Google

Goldoni il quale s'incaricò di educare e di sedurre, di far piangere e di far ridere non solamente rispettando la unione matrimoniale, ma prendendo questa quale scioglimento il più lieto e il più desiderato di tutti gli intrighi immaginabili, producibili sul palco scenico. Il matrimonio per lui e per la età che fu sua diventò sinonimo di conchiusione della commedia, sicchè quel vecchio senatore veneziano ordinava al suo domestico di svegliarlo al momento delle nozze — *co i se marida ciàmime!* — per tema di restare addormentato nel suo palchetto. Allora si vedeva sulla scena come si facevano le nozze; oggi s'impara in qual modo si disfacciano.

Naturalmente si smarrì l'abitudine della buona allegria e anche da noi andò in moda il riso beffardo e sensuale, per guisa che alla festiva eleganza di una dama o di *due dame* si anteposero le plastiche nudità di una *frine*, o magari di due.

A chi la colpa? Agli scrittori ovvero al pubblico? È un vecchio problema codesto che nessuno fin qui ha risoluto. Senza l'applauso del pubblico i poeti non fioriscono, come senza la complicità di chi scrive non si diverte la gente. Perciò quella sferzata che Max Nordau dava alla Francia colpisce anche l'Italia: « Il celibato, egli scrisse, è una gramigna che invade, una epidemia che devasta: se si procede di questo trotto, il matrimonio diventerà una leggenda. Alle geniali visioni di un avvenire domestico nella mente della nostra gioventù mascolina subentrarono le smanie del successo, le febbri dell'oro, le lotte del piacere. Il tempo in cui il giovane lavorava con zelo e serenità per formarsi un centro, una casa, per avere una campagna, per circondarsi di testine ricciute, è passato. A che collocare sull'onor nostro una spada di Damocle? A che aprire un canale di derivazione ai nostri denari? Mancano donne e amori quaggiù »?

Digitized by Google

Intanto sommando insieme il gusto de' letterati col costume del pubblico si ottiene un regresso progrediente.

La nostra ultima statistica dà, al confronto di dodici anni prima, la cifra in meno di circa dodicimila matrimoni. Nel 1865 sono stati 226,458, nel 1877 furono 214,872 (1).

Il decrescimento non ricorre appunto che in Italia ed in Francia. Gli altri popoli hanno la consolazione di vedere che presso di loro accade il contrario. Così in Inghilterra, che nel 1865 non ebbe se non 185,474 matrimoni, nel 1877 raggiunse i 194,343, e nella Prussia, dove la prima delle due annate furono 176,236, la seconda salirono a 210,357. Altrettanto avvenne in Sassonia, in Ungheria, nell'Austria, nella Baviera, ecc.

Almeno in Francia si disputa se la cagione del guaio sia da ascriversi al continuo crescere delle mode muliebri. Colà ha fatto fortuna ed è passato in teorema il motto di Leone Gozlan: « dacchè la donna è divenuta un oggetto di lusso, bisogna contare con la propria borsa prima di farne la spesa ».

Ma qui è inutile scervellarsi per trovare il costo preciso degli abbigliamenti femminili, se le donne nostre, la Dio mercè, e se la nostra vita essendo meno convenzionale, molte si contentano di andare, piuttosto che vestite, semplicemente coperte. In Italia il lusso rovinoso si conosce soltanto in pochi, grandi, eccezionali centri, entro le numerate, avven-

(1) Coteste cifre si mantennero negli anni successivi con insignificanti variazioni, o con aumenti proporzionali all'accrescimento della popolazione italiana: nell'anno 1888 p. e. i matrimoni furono 236,883, e nel 1889 furono 229,994, per cui l'aliquota restò approssimativamente quella medesima ch'è indicata più sotto nel testo, cioè del 7.50 per ogni mille abitanti. Ben inteso che trattasi sempre di matrimoni civili, de' religiosi mancando la statistica.

(*Ann. Stat.*, pag. 39).

Digitized by Google

turose, eccezionali sfere dove il danaro circola liberamente. Le altre, cioè il grosso dell'esercito, permettono di conchiudere che gli scapoli sprecano assai più di quanto spendano gli ammogliati.

Dunque il languore matrimoniale degli italiani a che vuolsi addebitare?

Taluno lo fa dipendere dalla diffusa ignoranza, e talun altro dalla istruzione che va lentamente sì, ma va pur diffondendosi. Però chi ben guardi s'avvede che errano quelli e questi. A coloro che stimano un ostacolo la educazione, si oppone che i popoli europei dove fioriscono le unioni regolari sono pur troppo molto più istrutti dell'italiano. Agli altri poi che spiegano con la ignoranza la svogliatezza crescente, si risponde di trionfo che in Italia il minor numero dei matrimoni, cioè il 7.43 per mille, lo dà il Piemonte dove 63 spose e 82 sposi per cento sottoscrivono l'atto nuziale, e il maggior numero, vale a dire il 10.53 per mille, lo dànno le Calabrie, dove gli sposi che firmano sono il 22 e le spose 5. Il che significa che assolutamente matrimonio e alfabeto non sono termini di paragone.

Eppure qualche motivo della nostra inferiorità progressiva conviene che vi sia. E se vi è, conviene scoprirlo, non potendosi curare i mali di cui s'ignorino le cagioni. Nè alcuno contenderà che sia un male vero la scarsezza de' matrimoni, poichè rappresenta la quantità inversa delle unioni ibride, ossia delle lacune melmose nello stato civile dei cittadini, le quali cose formano la marea montante della immoralità.

*
* *

Si può anche concedere senza difficoltà che in Italia il numero dei proletari sia esorbitante — che la giornata del-

Digitized by Google

l'operaio e del colono venga troppo vilmente corrisposta — che la servitù militare sia inciampo diuturno e rompa a mezzo la vita. Si può deplorare che le esigenze dei ministeri di guerra e marina non sieno compensate dalle altre civili amministrazioni, e massime da quelle che richiedono gestori onesti e maestri morali — perchè una famiglia è una cauzione. Si può essere afflitti che formicolino preti, frati, monache ad onta di tutte le famose leggi di soppressione, le quali Brofferio, buon'anima sua, affermava che non riuscirono a sopprimere nè una monaca nè un frate.

Ma tirata la somma di tutte le peripezie italiane non si ha ancora l'equivalente della nostra deficienza matrimoniale, nè si giustifica il progressivo languore. Bisogna risalire i secoli, cogliere le ragioni morali non le materiali, le perpetue non le transitorie, e allora si vede come poco a poco il fenomeno sia venuto producendosi.

L'Italia è la terra del papato. Qui, a differenza di tutte le altre nazioni, il potere ecclesiastico s'immedesimò col potere temporale; e papa Ildebrando porse ai vescovi una tazza inebriante sotto forma di una bolla di scomunica. Mentre fulminava Enrico IV ammannì loro il magnifico paradosso « se voi giudicate delle cose spirituali, e come non vi si crederà nelle materiali? »

I vescovi e i papi successivi furono presi dalle vertigini, e si diedero di buon accordo a speculare sul matrimonio, chiave di volta della società moderna. Dedussero che essendo questo un sacramento, disciplinarlo spettava alla Chiesa, ma viceversa per impadronirsene completamente lo trattarono come se fosse una cattiva azione, rammentando che san Paolo lo aveva qualificato come un peggio-andare « è meglio maritarsi che ardere ». Rammentarono altresì che sant'Ambrogio lo aveva definito « un rimedio contro la fra-

Digitized by Google

gilità umana, per il quale i coniugi devono sempre arrossire; » che san Giovanni lo aveva sempre dichiarato « una vera immondizia », e via via lo regolarono con un rigorismo il quale apparve una persecuzione.

Fatte le nozze, non era ancor fatto niente, a meno che gli sposi non comperassero la potestà di abbracciarsi: non si poteva separare ciò che Dio aveva congiunto, ma viceversa poi si potè annullare il matrimonio di un infedele che si converta o, a contanti, sciogliere il matrimonio di un fedele: le dispense dagli impedimenti fruttificarono la zolla

che già produsse il fior dello zecchino.

Fra moglie e marito il prete mise il dito, e una volta che questi entrò terzo ne' secreti del talamo, i manuali di casuistica furono codici assai piacevoli: le dottrine del padre Sanchez e del cardinale Bellarmino accreditaronsi come ortodosse: il matrimonio pel clero diventò la proprietà, il feudo, la vigna, il parco.

Mettiamo i punti sugli *i*. Chi può dire quale influenza abbia esercitato sui connubi italiani l'ingerimento ecclesiastico? Disciplinare ciò che è essenzialmente libero non vuol dire attraversare, insidiare, snaturare? Quale arma di guerra non è il matrimonio per un esercito di preti che lavora da secoli in servizio del potere temporale? Che propaganda benefica alle unioni regolari dell'uomo con la donna possono aver fatto e possono fare coloro i quali col proprio esempio predicano l'opposto come una virtù? Che non sia contagioso il celibato ecclesiastico anche presso anime rette ed innocenti? E il celibato non rappresenta, di fronte al matrimonio, una doppia falange di refrattari e di parassiti? Chi sa descrivere gli effetti del doppio giuoco onde il matrimonio fu inserito fra i sacramenti per poterlo signoreggiare, e fra le

Digitized by Google

sozzure per smaltire dispense, o controllarlo, o spiarlo? Se la casuistica è così tentatrice a leggersi, deve esserlo meno a praticarsi? Quanti coniugi non andarono a rovina per l'intervento assiduo od occasionale di ecclesiastici? E, senza tampoco contare con le umane fralezze, sappiamo noi i danni recati alla stretta intimità di due anime dalla immistione di una forza estranea, dall'intervento freddo di un testimonio ammantato di potestà, troppo spesso ignorante, che assiste, non veduto, ai misteri del talamo, che all'indomani li conosce, che parla basso e sentenzia in forma solenne? E quando si pensa che codesti celibi pericolosi, dopo avere consigliato, giudicarono con esclusiva competenza le cause di separazione — e le giudicarono pur troppo per tanti secoli e fino a memoria nostra — non c'è da rabbrividire?

Melchiorre Gioia a ciascuno di tali quesiti avrebbe apposto una cifra. Aggiungendo la risultante di tutte codeste cifre, necessariamente detratte, si troverebbe che l'Italia raggiunge la proporzione statistica e progressiva di quelle nazioni, egualmente cristiane, dove i ministri dell'altare non s'inquietano de' matrimoni altrui, perchè sono essi medesimi mariti e padri di famiglia eccellenti.

E se altri ci accagionasse di avere caricato le tinte attribuendo alla Chiesa cattolica un'avversione al matrimonio che non ha, o un ingerimento che non esercita, risponderemo semplicemente ricordando la recente, solennissima polemica fra il padre Giacinto e il cardinale Guibert, polemica nella quale si deve stare col cardinale, perchè, come tutti sanno, il frate contraddittore terminò con l'essere scomunicato.

Digitized by Google

*
* *

La egemonia della chiesa ha recato un necessario contraccolpo nella società civile. Fu un contraccolpo di reazione, non di resistenza pacata e secura. Agli stati italiani, carichi di superstizioni e pieni di peccata, tornò meno facile porre un argine contro le esorbitanze clericali che adoperare un po' di machiavellica. Il che è stato disastroso, perchè le offelle fatte per dispetto non riescono col buco.

Il matrimonio dalla chiesa era stato dominato dicendosi ch'era un sacramento. A strapparle qualche brandello di autorità gli stati cattolici risposero che era un contratto

e si messero a fare a tira tira.

Quindi ciascuno dei due poteri sociali lo riguardò dal proprio punto di vista, appigliandosi alla propria definizione. Così il pittore avrebbe potuto chiamarlo un quadro, o il muratore un edifizio.

Ma gli stati italiani avvinti al carro della chiesa, non trassero l'ammaestramento dai loro consueti professori, i romani. Se Cicerone aveva sentenziato consistere nel matrimonio la prima società — *prima societas in ipso conjugio est* — i suoi contemporanei videro in quell'aforisma non tanto una formula giuridica, quanto il linguaggio efficace e la frase poetica del potente oratore. Tanto è vero che negli editti pretorii non vi ha parola che licenzi il volo della fantasia ciceroniana.

I romani per la realtà della vita si mantennero figli non degeneri di que' tremendi esogami che in un giorno di buon umore avevano rapito le donne sabine, e le relazioni loro

Digitized by Google

con le rispettive metà erano tanto libere ed assolute, tanto lontane dal tipo contrattuale che Catone, il quale per essere stato Catone passò in proverbio, prestò ad un suo amico la propria sposa Terentilla affinchè questa facesse a colui un figliuolo; poi, compiuta la operazione, se la riprese in casa a braccia aperte (1).

Errata una volta la definizione, Chiesa e Stati parvero treni di ferrovia che avessero sbagliato binario. Quella che lo intitolò sagramento lo proibì ai suoi sacerdoti, anzichè prescriverlo come condizione di proba vita. Questi che lo chiamarono contratto, furono costretti a dirlo indissolubile, mentre

---

(1) Un aristarco, anzi due, il RAFFAELLI ed il GASTALDIS si argomentarono di chiamare in colpa l'autore per avere qui confuso « Porzio Catone con Catone uticense ». La censura, per parere erudita, avrebbe dovuto esprimersi diversamente, poichè Catone uticense essendo discendente da Catone il censore, chiamavasi Porzio quanto quello: concepita com'è si direbbe che, nella mente degli aristarchi, Catone uticense avesse appartenuto alla famiglia di Catone Dionisio, o di Catone Valerio. Ma v'è ben altro da dire. Che il marito compiacente fosse il Catone uticense siamo d'accordo, nè il testo criticato permette di dubitarne. La rimproverata confusione fu dedotta pertanto da che l'autore attribuì al medesimo uticense di essere passato in proverbio, mentre i due aristarchi suppongono, certo in buona fede, che il proverbio derivi da Catone il censore o Catone il maggiore, come alcuni storici lo chiamano. Ora, egli è appunto qui che s'ingannano.

Leggano la « vita di Catone uticense » in Plutarco. Con ciò si acquistò Catone gran credito: cosicchè un'oratore, mentre in un certo giudizio veniva prodotto un testimonio solo disse ai giudici che non era bene starsene alla testimonianza di un solo uomo neppure se fosse stato un Catone, e similmente fra il volgo quando si trattava di cose incredibili e stravaganti dicevasi quasi per proverbio « *ciò non sarebbe da credersi neppure se il dicesse Catone* ». Dunque fu propriamente per Catone uticense che il proverbio si fece: si può essere Catoni, e si può essere censori, e non passare in proverbio. Tutt'al più qualche censore può venir proverbiato, se piglia granchi a secco.

Digitized by Google

è condizione di tutti i contratti che si possono sciogliere nel modo stesso in cui si formano.

Fu una gara di impedimenti e di angherie. Ripensando agli Stati italiani de' secoli scorsi in tema di matrimonio, è d'uopo applaudire alla conchiusione trovata da Spencer, secondo cui « ogni sistema teologico co' sentimenti che fa nascere diventa un ostacolo alla scienza sociale ».

Verrà un punto delle nostre osservazioni dove si scoprirà che il governo civile, nell'arte d'inceppare e di proseguire le nozze, rincara le dosi del governo ecclesiastico, mostrandosi più papista del papa.

Intanto stia ben fermo che dar nome di contratto al matrimonio è un deturparlo. Contratto non si concepisce senza un oggetto sul quale gli stipulanti pattuiscano, e nelle file dei giuristi non si potè mai concordare quale sia l'oggetto della stipulazione. Gli sposi deducono in loro convenzione l'amore? O la vita indivisa? O la fedeltà? O i figliuoli? O il solo proposito di averne, vale a dire per la donna il còmpito malagevole di partorirli, e per l'uomo quello che nel *Soldato Glorioso* chiamasi lo allegro uffizio di procrearli: *procreare liberos lepidum est onus?*

La verità protesta contro a tutto ciò.

Per chiunque non sia gettato sulla terra in condizione di umiliante inferiorità fisiologica, il matrimonio è l'esercizio di un supremo diritto, l'adempimento di un supremo dovere.

I giuristi moderni hanno compreso e proclamato che i diritti e i doveri supremi ordinati dalla natura, preceduti al consorzio sociale, vanamente si riducono alle regole del diritto. « È una vera degradazione, dice Waster nel *Manuale del diritto ecclesiastico*, il trattare, come si fa, il matrimonio quale rapporto puramente giuridico ». — « È una teoria assurda ed immorale, dice Siotto-Pintor nella *Riforma del*

Digitized by Google

matrimonio, il matrimonio contratto ». E, meglio di questi due, Accollas dimostra che dal definirlo ciò che non è nascono conseguenze contrarie all'indole del connubio, la servitù reciproca degli sposi, la indissolubilità del vincolo, l'infeudamento dei beni.

Queste cose hanno eziandio compreso alcune legislazioni nuove, estranee ai nostri tradizionali convenzionalismi.

In Russia, la legge di Nicolò I dichiara libero di pattuire qualsivoglia intelligenza fra gli sposi, e gli stati americani sancirono fra essi la reciproca indipendenza.

In quei paesi i matrimoni abbondano.

*
* *

Come le istituzioni civili vennero danneggiate dalle canoniche, così da quelle e da queste furono danneggiati i costumi, e il concetto primigenio delle unioni fra i mortali ne uscì più sformato che mai.

Il concetto primigenio era naturalmente semplice. Esso parlava all'anima e diceva « le nozze sieno libere e sieno tutte amore ».

Quando la chiesa dichiarò che queste sono un sacramento, e la società civile che sono un contratto, i pravi istinti e i sordidi interessi saltarono a fior d'acqua rispondendo in coro « tanto meglio, ne trarremo partito, ci sarà posto anche per noi ».

Ai pravi istinti non sembrò vero di sanare con prontezza e facilità le lacerazioni e gli sgorbi che avrebbero fatto sulla candida protesta della fede promessa. Un po' di acqua lustrale con un po' di penitenza non vistosa, non dura, rin-

Digitized by Google

novabile senza inasprimento, tenne vece della giusta riparazione. Cicatrizzata la ferita, quelli ripeterono con Tartuffo:

Il est avec le Ciel des accommodements.

Gli interessi sordidi si fecero strada a forza di gomiti, come se l'ara nuziale fosse collocata nel mezzo della Borsa, gridando a squarciagola le gare, aggiudicando al miglior offerente, lesinando i lucri, i percento, i parafernali.

Il matrimonio, che una volta avveniva con l'acquisto della moglie — *per coemptionem* — con l'andare dei tempi mutò natura, e si conchiuse acquistando i mariti. La dote a' tempi pagani era un inciampo, per cui Orazio ingenuamente diceva che la moglie domina — *dotata virum regit conjux* — e Giovenale che quella è addirittura intollerabile *intolerabilius nihil est quam foemina dives.* Oggi la dote non impaurisce più, essa è il corrispettivo del contratto, si cerca, si vuole, si tira il prezzo della libertà maschile. Con la dote la donna piglia l'uomo, per la dote l'uomo piglia la donna. Uno speciale stabilimento fiorisce da trent'anni per ciò nella capitale della Francia, quello di *monsieur De-Foy*, il sensale dei matrimoni.

Senonchè *monsieur De-Foy* non è ancora il sensale della specie più cinica. Peggio di lui macchiano il tipo della unione coniugale, e rendono villano il costume que' sensali teoretici che per secondi fini proclamano non avere d'uopo essa unione di fondarsi sopra un sentimento d'amore.

Ho qui sotto agli occhi alquanti volumi, uno più scettico dell'altro, i quali svolgono magistralmente la bella, nobile, moralissima tesi. Cito una fonte, l'abbate Bautain: « senza dubbio il matrimonio non si deve stringere con una prevenzione contraria ossia una ripugnanza; solamente non bisogna credere che l'amore propriamente detto sia la condizione

Digitized by Google

necessaria o quella che abbia più influenza sulla felicità del connubio. I matrimoni di ragione valgono meglio, e la esperienza prova che i più romantici sono quelli che di solito finiscono male ».

Guai a noi se così pericolosi errori diventassero la regola! Che sarebbe di una nazione dove i connubi si stringessero senz'avvertire all'amore, avvertendo solo al tornaconto? Pur troppo le dottrine fallaci non si ristanno dal propagarsi, e fecondano conseguenze indirette le meno prevedute!

Chiesa e Stato si accordarono a legittimare — e procedendo dalle premesse erano logici — la influenza sui fidanzati degli ascendenti, dei parenti, dei tutori, dei confessori. Lesa una volta la volontà degli sposi, vale a dire prestabilito che fosse lecito forzarla (*compellere*), tutte le dispute si ridussero a vedere fino a qual segno la si potesse annullare o sostituire, e fu detto che tra persone d'impari stato il vincolo si poteva disciogliere, e si disse che se la donzella taccia, ma se per essa risponda il padre, o la madre, o il curatore, valgono le nozze — *si puella taceat et pater*, *vel mater*, *vel curator respondeat*, *validum matrimonium* — e si determinò che nell'assoluto difetto di consenso supplisca il vescovo per la Chiesa, il giudice per lo Stato, tutte eresie che i pontefici benedirono, che i legislatori proclamarono, che gli uni e gli altri fecero applaudire dai rispettivi dottori (1).

---

(1) GREGOROVIUS nella interessantissima vita di Lucrezia Borgia racconta che il primo matrimonio di essa (con Don Cherubin Juan de Centelles) fu stipulato il 16 giugno 1491, quando la sposa non aveva ancora raggiunto l'anno undecimo della sua età. Si dirà il padre di lei era un cardinale, un futuro papa! Oibò! L'insigne e diligentissimo storico si affretta a soggiungere: « Tale, del resto, era la sorte di tutte le figliuole di alta e anche di bassa condizione »! Ciò è tanto vero che l'anno successivo, annullato il primo, la destinò al secondo marito, il duca Giovanni Sforza. Appunto, come

Digitized by Google

Aperte le chiaviche mediante libri così galeotti, anche i costumi irruppero a precipizio, sicchè moltiplicaronsi le monache di Monza del matrimonio, con tanta maggiore facilità in quanto non occorreva di avere una complice nella madre badessa.

Il sacramento inteso in tal modo diventò uno stromento. Il contratto in tal modo praticato diventò il più vile di tutti i mercimoni.

Ne' rogiti nuziali, dopo il patto dello spillatico si dedusse il nome del cicisbeo, e il marito si consolò della stipulazione con

la pudica d'altrui moglie a sè cara.

Una fitta di mali proverbi coronò l'opera. Il matrimonio è un sacco dove stanno rinchiusi novantanove serpenti ed un'anguilla: non si fecero mai nozze che il diavolo non ci facesse la salsa: chi si marita fa bene, ma chi no, meglio: come uno piglia moglie entra nel pensatoio: dal male sale e dalla donna male; chi per amor si piglia, per rabbia si lascia — e via discorrendo. A fronte di matrimoni tanto screditati e tanto malmenati, che cosa mai sono i matrimoni inconsulti, i capricciosi, i bizzarri? Sono semplicemente benedizioni di Dio. Al paragone dei moderni sembra un ingenuo Ovidio, quando raccomandava ai fidanzati di non affrettarsi

---

poco dopo, nel 1497, il papa fece sciogliere anche il secondo matrimonio col pretesto che non fosse mai stato consumato, cosa della quale risero tutti, a cominciare dai cardinali che pronunziarono la decisione. Ma quelli erano i tempi ne' quali il farsi beffe del matrimonio passava per moda, e della moda fu centro il Vaticano. Infatti nel 1498 si festeggiarono colà le nozze di lei con Don Alfonso d'Aragona, fratello del re di Napoli. La sposa non aveva compiuto ancora i diciotto anni, e lo sposo non ancora i diecisette!

Digitized by Google

soverchiamente, perchè i lievi indugi arrecano grandi vantaggi:

Nubere si qua vis, quamvis properabitis ambo,
Differ; habent parvae commoda magna morae.

E altrettanto ingenuo apparisce il costume dei romani che facevano girare gli sposi tre volte intorno all'ara, quasi avviso prudente di ponderare le difficoltà del caso, costume che il signor De Gubernatis afferma in uso anche presso gli antichi indiani, e che il signor De Nino dice osservato pure oggidì a Scanno, a Pescosansonesco, nonchè in altri paesi degli Abruzzi.

Per carità, che gli sposi non girino ormai più intorno all'altare! Potrebbero pentirsi a metà cammino agguantati da una delle due ruote dentate, che furono costrutte a Roma e a Parigi, dal diritto canonico e dal diritto civile!

*
* *

Restiamo negli Abruzzi; vi si respira bene. Ivi quando la sposa lascia il tetto paterno, la madre sulla soglia la accommiata gettandole dietro un pugno di grano — è l'augurio supremo — il simbolo della fecondità. In certi luoghi, come a Barrea, le donne precedono la sposa portando in capo canestri di fave o di fagiuoli, i segni dell'abbondanza: in altri, la madre accompagna la figliuola alla casa coniugale con una gallina, la bestiola prolifica per eccellenza. Colà, su quelle vergini montagne si crede ancora che i figli sieno una benedizione di Dio, che di figliuoli e di lenzuoli non se ne abbiano mai troppi, che la sposa migliore sia propriamente la più ubertosa: *mulier tua sicut vitis abundans*; colà

Digitized by Google

non è penetrata peranco la bieca scienza di Malthus e sono ignorati gli egoistici versi di Foscolo:

Ned a me col mio sangue educo affanni
E nuovi schiavi alla fortuna e al mondo.

Colà la civiltà non ha ancora portato i suoi guasti: nessuno ha mai detto che i figliuoli impoveriscano i genitori: non essendo il matrimonio una speculazione, a nessuno cadde in pensiero che questa scemi se arriva la prole, o che manchi completamente se la prole è numerosa.

Ma gli Abruzzi non sono tutta l'Italia, e l'Italia con la Svizzera, con la Francia e con la Rumania occupa gli ultimi posti nel quadro comparativo, dove si bilancia la eccedenza fra le nascite e le morti nelle nazioni europee. Ciò vuol dire che presso di noi la filossera morale onde s'isterilisce la vite del matrimonio ha dato i prodromi dell'invasione. Altrimenti non si potrebbe mica spiegare l'umiliante loco che abbiamo, noi, popolo così ardente e così pieno di fantasia, di mobilità, di vita, così ricco di buona aria, di volatili, di pesci.

Certamente il contagio non deve essersi propagato oltre certi strati sociali, che sono appunto i più levigati, e i più splendidi. Anche in lingua italiana è stato tradotto, anche nelle quarte pagine dei nostri giornali fece la sua comparsa in questi ultimi tempi l'avviso che segue:

« Non più carichi involontari
« ovvero

« Il matrimonio reso leggiero senza regime nè privazioni, col sistema *Semper* formato sopra un successo continuo alla portata di ciascuno. Per riceverlo sotto piego franco inviare il proprio indirizzo esatto e dieci franchi in lettera affrancata a *G. Semper V. a Vevey — Svizzera* ».

Digitized by Google

Se le cerimonie nuziali e le pubblicazioni fossero indici sicuri dei costumi, si potrebbe mettere pegno che i rozzi montanari abruzzesi hanno costumi di gran lunga più morali che gli abitanti dell'ameno lago di Ginevra, dove Giulia, prima e dopo il suo matrimonio amò Saint-Preux, dove l'adiposo Gibbon soffiò ai piedi della signora di Staël, e dove i ricchi innamorati si recano, sotto il velo di un pseudonimo, a menare in trionfo le tresche.

Ciascuno comprende che la legge perde ogni giurisdizione sopra codesto argomento di privatissimo diritto. Non intendeva di esercitare che una indiretta influenza il romano legislatore quando faceva celebrare le nozze col simbolico pane farro, o quando negli onori e nelle cariche anteponeva, secondo l'attestazione di Tacito, quelli che avessero un maggior numero di figliuoli; *ut numerus liberorum in candidatis praepollere quod lex iubebat*. Ma le leggi moderne trascurarono del tutto ogni benigno riguardo, e colpirono le famiglie numerose per un malinteso spirito di eguaglianza come le altre. Il che finisce ad impaurire e degenera in una ingiustizia. I padri di dodicesima prole, che ancora qualche anno addietro erano immuni da imposte, ora devono alla patria presso a poco tanti soldati quanti sono i figliuoli, e sanno che dal maggior numero di stanze occorrenti al bisogno l'esattore trarrà un criterio fallace ma legale per elevare la cifra imponibile di loro ricchezza mobile.

Senonchè tutto ciò non legittima e non scusa il concetto della sterilità volontaria, il quale è assolutamente cinico, profondamente immorale. Restrizione mal concepita del matrimonio, figlia anche questa de' principii abusati che presiedettero alle nozze, spetta ai costumi correggerla, se le leggi sono impotenti. E poichè alligna, si può dire, esclusivamente fra le classi non diseredate, la economia domestica

Digitized by Google

insegni: che le famiglie numerose non sono affatto più costose delle famiglie ristrette: che certi calcoli vanno fatti non con la regola del tre diretta, ma bensì con la inversa, e che, supposta pure la necessità di alcune moltipliche, là dove abbondano i figli ivi i genitori sono preservati da debolezze, da parzialità, da disinganni strazianti, ivi le autorità paterna e materna si rispettano maggiormente, uno spirito di equanime giustizia e di doverosa concordia aleggia nella casa, la famiglia si sente poderosa e vive compatta, i fratelli e le sorelle si aiutano reciprocamente, il patrimonio comune, in apparenza assottigliato, basta a tutti perchè tutti sono uniti di cuore.

La fisiologia insegni il resto.

L'autore aveva mestieri di far vibrare anche questa corda, perchè il suono di essa deriva dall'effimero valore che le istituzioni diedero al matrimonio, e perchè le leggi che in gran parte cagionarono il male non sono in grado oggidì di ripararlo. Egli poi aveva un tal quale diritto di lasciare libero corso al predicozzo, poichè appartiene alla regione d'Italia che dà il maggior numero di figliuoli, e per conto proprio professò la paternità col sistema decimale.

*
* *

Un uomo grande, un filosofo cosmopolita, del quale si può dire col Capparozzo:

> Stan mill'anni al suo sguardo presenti
> Come il giorno che ieri passò,

non si sente scoraggiato delle condizioni attuali del matrimonio. Egli vede che la umanità ha progredito notevol-

Digitized by Google

mente dai tempi in cui il rapire le donne era atto degno di imitazione, e il possederne parecchie era atto lecito ed onesto. « Continuando il progresso, dice, si può conchiudere che la evoluzione futura porterà nel matrimonio la fine del mercantilismo. Al ratto succede l'acquisto. L'acquisto delle mogli e dei mariti sussiste ancora presso alcune società mezzo incivilite; sebbene tale costume abbia smesso alquanto della sua forma grossolana e primitiva, pure sotto mascherate parvenze si mantiene. Ma già si esprime qualche sentimento di disapprovazione contro le persone che si sposano per lo stimolo del denaro, o di altri vantaggi. Divenga tale sentimento maggiormente poderoso, e si può prevedere che depurerà la unione monogama, rendendola sempre effettiva, mentre ora è talvolta nominativa. E la opinione pubblica esigerà che non si contragga il vincolo legale quando non vi corrisponde un vincolo naturale ».

Quest'uomo grande, questo filosofo cosmopolita, è Herbert Spencer.

Inchiniamoci alle sue previsioni; dividiamo le sue speranze. Diamo opera a correggere i costumi.

Si rialzi tutto ciò che attiene alla santità del matrimonio, si combatta quanto mira a deprimerla. Occorrerà uno sforzo per vincere la moda, poichè è di buona lega oggidì qualunque scherno il più mefistofelico o qualunque ironia la più sanguinosa contro la istituzione. Sono appena pochi mesi che la classe più alta di una delle città più splendide d'Italia ha plaudito di gran cuore all'alzata d'ingegno data in forma di consiglio da un'avola alla giovane nipote sulla scelta dello sposo:

— Carina mia, preferisci ad occhi chiusi per marito quello che non ami. Sai, fa meno dispiacere a ingannarlo!

Sono pochi mesi che il Consiglio comunale di una grande

Digitized by Google

città, italiana per sentimento, Trieste, decretò che le sue maestre e i suoi maestri non possano contrarre matrimonio, sotto pena di destituzione.

Si favoriscano le nozze geniali, si osteggino le contrattuali. Il pubblico che penetra, come l'aria e la luce, nel segreto delle domestiche pareti, s'inquieti della cagione onde furono accese le sacre tede. Un incrociamento di stemmi, una congiunzione di ricchezze, o uno scambio di ricchezze e di stemmi, niente di tutto ciò esclude di per sè l'amore: i fidanzati possono ardere entrambi della mistica fiamma, e la fredda maturità dei vecchi nei due casati può trovarsi appagata. Ma l'amore non si nasconde, neanche se è fine a sè stesso; immaginiamo poi se mai lo si cela quand'è pel matrimonio! Ah! se la maldicenza si scatenasse senza freno sui matrimoni di speculazione, come si scatena sulle conseguenze di questi quando il male è diventato irreparabile, come prontamente il pudore prenderebbe il di sopra! L'uso che vige in moltissimi paesi campestri di festeggiare con un baccano il connubio di vedovi, o di vecchi, o di sventurati gibbosi, è un uso incivile e ingiusto. Ma quanto meglio non sarebbe applicato ai matrimoni cui fu pronubo il denaro!

Si rispetti negli sposi e si coadiuvi la libertà della scelta. Da taluno si vorrebbe che in riguardo al matrimonio si togliessero di mezzo certe pastoie, quale ad esempio il consenso degli ascendenti. Altri bramerebbero che la società si cerziorasse se il consenso dei fidanzati sia propriamente spontaneo e scevro da influssi. Ma la prima riforma sovverte, dicono, l'ordinamento gerarchico della famiglia, e la seconda prescinde dalla difficoltà di istituire un magistrato civile con le attribuzioni di un confessore ecclesiastico. E poi, come sperare dalle leggi — la domanda ricorre pur sempre — ciò che il popolo senz'uopo di sanzioni positive potrebbe procacciarsi?

Digitized by Google

In grandi e cospicue parti di Europa, singolarmente presso il popolo inglese e presso il tedesco, le donzelle custodisconsi da sole anche nel mattino della vita. Mentre da noi si tengono schiave fino al matrimonio, e all'indomani hanno le briglie sul collo, in quei paesi succede propriamente l'opposto. L'opposto arreca il duplice vantaggio che prima del matrimonio le donne essendo libere procedono alla scelta dello sposo con sereno, illuminato criterio, e che dopo giurata la fede secondo volontà, tengonsi schiave del loro eletto. In quei paesi avventurati la questione della fidanzata che si accosta all'ara con l'aureola del candore quando ha perduto la purezza e la innocenza, non è punto una questione ardente, perpetua, di tutti i giorni, la quale divida gli studiosi, facendo dire agli uni che quella fidanzata bisogna ammazzarla, e facendo dire agli altri, ai più miti, che deve passare per la *Morgue* o per la Corte di Assise.

Imitiamo i felici.

*
* *

Quando i matrimoni scarseggiano, i trovatelli abbondano. Fra noi lo stato delle istituzioni matrimoniali presentandosi deplorevole, ciò che in parte fu veduto e in parte si vedrà, l'abbondanza dei trovatelli è in via di progresso.

Anche questa piaga va esaminata addentro, con lo specillo.

Non voglio dire che negli ultimi quindici anni il numero dei figli reietti siasi addirittura duplicato, ma poco vi manca. Basti notare che nel 1863 il Regno ne diede 42,504, e nel 1877 ne produsse 74,124. L'aumento ha seguito una legge costante: nel 1863 il ragguaglio fra que' figliuoli disgraziati e i legittimi o riconosciuti stava in ragione del 4.93 per

Digitized by Google

cento, nel 1866 salì al 5.13, nel 1867 diventò del 5.59, nel 1870 del 6.42, nel 1873 del 7.11 e nel 1877 fu del 7.20, nel 1878 del 7.16 (1).

Or bene: la Francia non ha un ragguaglio che del 7.14 per cento, e produce a proprio discarico la bolgia delle streghe di Macbeth, il grande centro della immoralità mondiale, Parigi, dove la popolazione fra stabile e circolante supera i due milioni, e dove le nascite irregolari, superando il 23 per cento, formano la quarta parte dell'ordinario contingente illegittimo della intera nazione.

Possiamo noi fare un calcolo analogo? È vero pur troppo che agli odori di Parigi corrispondono i profumi di Roma, che a Roma non cessarono di affluire anche dopo la legge sulle guarentigie, da varie parti del globo, oltre 6000 celibi vestiti di nero; è vero che l'alma città produce, essa sola in tutto il Regno — lo dico con dolore — il 20 per cento di nascite illegittime, che nel 1878 si elevò a 21.06; è vero che nell'ultimo censimento ha contribuito — vedi coincidenza epigrammatica! — appunto con 6125 trovatelli. Ma il contingente di Parigi per la sua popolazione allevia la illegittimità generale di Francia, mentre l'Italia, dedotta l'aliquota di Roma, rimane in possesso dei suoi 68 mila trovatelli, e mentre — lo dico con piacere — nelle agiate, laboriose, morali terre di Lombardia, e nelle vergini popolazioni isolane della Sardegna la illegittimità non è rappresentata che

(1) Le cifre aliquante crebbero sempre ogni anno. Nel 1880, secondo la statistica ufficiale, il numero degli illegittimi toccò gli ottantamila, e d'allora in poi l'aumento fu costantemente più rilevante. Nell'anno 1889 ascese a 84,399, quasi l'8 per mille sulla totalità dei nati, calcolando il numero pure cresciuto delle altre nascite, che mentre nel 1877 fu di 940,022 nel 1889 fu di 1,064,798, cioè di 124,776 in più.

Digitized by Google

da una frazione: 0,37 per cento. Da noi quindi l'aliquota generale è più alta, il male più diffuso e più intenso.

In Francia fiorisce una società la quale s'intitola da San Francesco Regis ed ha lo scopo di agevolare i matrimoni fra i poveri che siano congiunti da relazioni amorose, massime se aventi figliuoli. È una lodevole istituzione ecclesiastica che merita il nome di civile. Essa venne fondata nel 1826, e sul finire del 1878 aveva uno stato di servizio per cui non meno di 56,296 matrimoni mercè sua eransi compiuti, non meno di 30,483 figliuoli erano stati legittimati. Noi non abbiamo, per quanto si conosce, niente di simile. Vi sono i confluenti che gettano, i torrenti che straripano, ma non v'ha alcuna macchina idrovora nè alcun argine per salvare dalle inondazioni.

In Francia la questione dei figli naturali è all'ordine del giorno, ora più che mai. Colà quest'anno passato, l'Accademia delle scienze aggiudicò il grande premio Montyon di L. 20,000 a Ettore Malot, per avere egli composto un romanzo intitolato *Sans famille*, dove descrive la giovane vita di un figliuolo reietto, che a forza di bontà, di volontà, di virtuosi sforzi seppe trarsi dal baratro in cui era stato gittato, fra mezzo a un mondo di ciarlatani girovaghi, di amici viziosi o fedifraghi, di tentazioni e di avventure. Il giovanetto ritrovò la propria famiglia, e il romanzo fu giudicato una opera buona. Da noi non vi sono, è vero, premi Montyon da aggiudicare, ma pur troppo non vi sono tampoco accademie che si occupino dell'argomento, quasi l'Italia desse al mondo lo spettacolo di una invidiabile e generale legittimità.

Ciò premesso, tutti sanno che i figli reietti attentano alla integrità sociale in duplice maniera, come oggetto di reati, e come soggetto.

Digitized by Google

Sono oggetto di reati quando ne è impedita la nascita, o nascono morti, o vengono abbandonati od uccisi appena veduta la luce, o venduti bambini, o sacrificati in tenera età alle passioni brutali, prima fra tutte l'avidità di lucro. Diventano essi medesimi, le povere creature, fattori del male quando popolano i trivii, quando si avvezzano di buon'ora all'ozio e all'accattonaggio, quando meritano di abitare le prigioni. Nelle ultime statistiche carcerarie le cifre sono di una eloquenza irresistibile. Ivi è detto che gli orfani stanno in ragione del 29 per cento fra i condannati ai lavori forzati, del 31 fra i condannati alle case di pena, e che le orfane ascendono al 47 nei luoghi di espiazione.

Comprendo che certi calcoli esatti non si possono istituire per la varietà di linguaggio adoperato dai compilatori delle statistiche ufficiali. Il censimento si raccoglie da un Ministero, e divide i nati in *legittimi*, *illegittimi* ed *esposti* (1). Le carceri si studiano nei loro elementi di fatto da un Ministero diverso, e questo tripartisce i detenuti in *aventi genitori*, *aventi un genitore* ed *orfani*. I termini di confronto non sono dunque puntuali, perchè, a rigore di parola, *orfano* non significa *esposto*, nè tampoco *illegittimo*.

Ma a sottilizzare non si fa procedere la questione.

Di fronte alla delinquenza, nessuna intitolazione è la giusta, neanche quella di figli pubblici, *vulgo quaesiti*, cui adoperarono i romani, neanche quella di figli nati fuori del matrimonio, *enfants nés hors mariage*, cui adoperarono i fran-

(1) Questa nostra avvertenza dobbiamo credere non sia passata inosservata al benemerito ufficio della Statistica (il cui direttore generale prof. Bodio è, fra altro, un modello di diligenza) dappoichè nell'annuario del 1891 fu soppressa la triplice rubrica, ed accolta la semplice distribuzione di nati legittimi ed illegittimi, sieno esposti o no.

Digitized by Google

cesi. Il figlio di persone non coniugate fra loro può essere accolto dall'una delle due senza veste paterna o materna, custodito, circondato di cure, protetto, educato.

È stata fatta a questo proposito una doppia osservazione, che le femmine sono abbandonate dai genitori assai più dei maschi, e che le madri trattengono i nati presso di loro assai più dei padri.

Indipendentemente dalle cure che prestansi dagli stessi genitori, o dall'uno di essi a coloro i quali nei registri di stato civile figurano orfani, perchè di padre incerto e di madre irreperibile, vi sono orfani fortunati a cui qualche estraneo s'interessa, o sulla cui origine specula con piena fiducia, onde si accreditò un volgare proverbio, secondo cui la fortuna sorride a quelli che con frase poetica si dicono i figli dell'amore. Le colpe di tutti i figli suindicati non vogliono ascrivere per fermo alla illegittimità della nascita, nella stessa maniera che i legittimi natali non profittano punto a chi abbia sortito genitori viziosi, o crudeli o separati.

D'altronde non si nega che sotto la voce di orfani vengano anche i figli di genitori certi e coniugati, immaturamente periti. Ma questo numero essendo molto limitato, ben si può asseverare che tutti gli illegittimi furono iscritti nella categoria degli orfani, non foss'altro perchè non si trovano in luogo diverso. E per conseguenza è giuocoforza conchiudere che, raffrontate fra loro le due cifre della illegittimità e della delinquenza, vi sia in Italia da spaventarsi per la conservazione sociale.

*
* *

Ma prima di chiedere alle leggi qualche balsamo per codesta piaga, si farà bene a convenire che la figliazione na-

Digitized by Google

turale è circondata da molti pregiudizi. Questi provenendo dal costume, la società deve chiederne a sè stessa la correzione, non a' suoi legislatori.

Perchè il figliuolo di genitori ignoti reca una macchia sul fronte? Quale colpa è la sua? Perchè in tempi e in luoghi come i nostri, in cui si pretende di avere cancellata ogni traccia delle vetuste maledizioni ereditarie, si mantiene questa una? Proclamasi che le azioni sono personali, e poi si fa subire al figlio la pena dovuta al padre, anzi si condanna il danneggiato alla espiazione che in ogni caso apparterrebbe al danneggiante? Il figliuolo di un ribaldo morto in galera può con le opere proprie conquistare la pubblica estimazione, può salire agli onori supremi, può sperdere ogni traccia della sua origine infelice, e il figliuolo o il nipote di incogniti genitori o di avi sconosciuti, per conquistare e salire che faccia, conserverà sempre il marchio infuocato della sua nascita?

Montesquieu, il quale del resto non si accalorava punto pel destino riservato ai trovatelli, osservò che in certi paesi essendo cosa convenuta di disapprovare il concubinato, fu necessità logica disapprovarne anche i frutti.

Si può concordare con lui sulla origine del pregiudizio, ma permanendo nella sfera delle idee riflesse, è facile allargare quella origine e dimostrare come alla persecuzione dei figli naturali abbiano conferito grandemente anche gli interessi composti del matrimonio e della nobiltà. Gli interessi del matrimonio devono aver proclamato altamente che non si tutela il matrimonio senza estirpare la razza dei contrabbandieri, e l'aristocrazia deve avere soggiunto che nessuno presterà fede al discendere per li rami della virtù, se non si mostra di credere alla trasmissione del vizio ed alle relative presunzioni.

Digitized by Google

Le presunzioni e le persecuzioni diedero poi origine alle speculazioni. I figli dell'amore, trattati come paria, vennero reclutati per supplire alle pubbliche servitù; essi diventarono, moralmente parlando, i negri del genere umano.

Quando ad Atene scarseggiava il popolo, quelli chiamavansi all'eredità; se no, no.

Quando a Roma era d'uopo ordinare un ufficio antipatico — quello di polizia — promettevasi loro lo stato legittimo, purchè si prestassero al còmpito fastidioso.

Sia benedetta la Rivoluzione di Francia che ne' suoi primordî intese a tergere lacrime immeritate, e a riparare ingiustizie secolari! « in un Governo fondato sulla libertà (sentenziò Cambacérès, nella legge del 12 brumaio anno II), gli uomini non devono essere vittime delle colpe de' padri ». E poichè era proprio di quei tempi il pensare che a forza di leggi si potesse rifare il mondo da capo, la Convenzione decretò: « Ogni ragazza che durante dieci anni sosterrà col solo frutto del proprio lavoro un figlio illegittimo, avrà diritto ad una pubblica ricompensa ».

Quante ricompense siano state conferite, quanti figli siensi riscattati dalla colpa paterna la storia non dice.

Bene essa dice che la Francia, di scalino in scalino, giunse allo stato odierno in cui le sue leggi interdicono la ricerca della paternità, le sue statistiche affermano che gli illegittimi dànno la nona parte della popolazione e la giusta metà dei ladri e degli assassini, i suoi pensatori di primo ordine, come i Girardin, i Naquet, propugnano di curare il male con un rimedio eroico — la soppressione del matrimonio.

Il primo nel celebre suo opuscolo *La liberté dans les mariages par l'égalité des enfants devant la mère* addossa il carico dei figliuoli alla genitrice, salvo a questa di intendersi previamente col genitore pel mantenimento dei nascituri.

Digitized by Google

Nell'opera *La Religion, la Propriété et la Famille*, il secondo dimostra che ogni avversione contro i figli naturali e contro il celibato derivando dal matrimonio, soppresso questo, scompariscono tutte le riprovazioni e tutte le altre tristi conseguenze. Giustizia però vuole che si soggiunga come i due scrittori in questi ultimi tempi si appaghino di molto meno, e, abbandonate le conclusioni finali, si chiariscano propensi a riformare, anche dal punto di vista della prole illegittima, le istituzioni matrimoniali. Il che dispensa così da un'analisi particolareggiata de' rispettivi loro sistemi, come da una discussione diretta a porne in luce la completa assurdità.

Fin qui pertanto la causa de' figli disconosciuti, per quantunque giusta e simpatica, non fu migliorata. Le leggi o secondarono l'antipatia o restarono inani. I riformatori filosofarono a capo scarico, lasciando il tempo che avevano trovato.

A rompere la catena delle tradizioni, a purificare il costume che va putrefacendosi, a dare aria spirabile pei polmoni dei derelitti, si tenta un'altra via.

È un energico appello all'onore dei padri, è una voce poderosa che viene anche questa di Francia — la voce di Alessandro Dumas. Nel prologo del suo *Figlio naturale* egli bandisce: « Chi mette al mondo il bambino senza assicurargli i mezzi di vivere è un furfante da collocarsi fra i ladri e i grassatori ». Questa tesi il poeta moralista nel suo prologo promette di provare e nel dramma mantiene. Arriva un istante nel quale il padre, fino allora immemore, è felice di riconoscere il figlio divenuto ricco, potente, invidiato, e questi con tutto il diritto gli risponde alteramente: « ma non vi voglio mica riconoscere io! »

La tesi in arte è stupenda, in etica trionfale. Non v'ha uomo di cuore che non le porti tutte le sue simpatie. Pure

Digitized by Google

farà proseliti? Varrà a scemare il numero dei trovatelli? O a mutarne le sorti?

Temo grandemente che no. E la trepidazione deriva da che il quesito mi sembra posto in termini erronei. Non trattasi tanto, per mio credere, di stigmatizzare a colpo sicuro i genitori obliosi de' figli, quanto di riconoscere che si richiede un vero sforzo di virtù per incaricarsi di questi. In un tempo nel quale molti rifuggono dal matrimonio per non aggravare il proprio bilancio, o, se coniugati, offrono sacrifizi sull'altare del Nume per non avere figliuoli; in un tempo nel quale si dovettero sopprimere le *ruote*, perchè invece di trovatelli vi si cacciava a furia la prole legittima, decretare la infamia a chi trascura la naturale, è proprio il parto di una fervida fantasia da poeta! Vanamente s'invoca in pro dell'assunto la giustizia suprema del principio. Per fermo il principio non soffre discussione, tanto in astratto è sublime. Ma fatto scendere nelle regioni terrene dove gli uomini amano e lottano per la vita, confidano e dubitano, patiscono e negano, il principio perde valore. Anche il Cavaliere della Mancia aveva un elevato proposito girando il mondo per combattere ogni violenza: però nell'applicazione finì col tentare di liberare dalle manette una schiera di bricconi che si traducevano all'ergastolo.

E poi bisogna dire tutto, e dopo avere difeso i figli bisogna difendere i padri.

Nell'anima umana il sentimento della paternità sta in germe. Per svolgersi, esso chiese imperiosamente determinate condizioni, delle quali la nascita di un figlio è la prima, ma non è la sola.

L'uomo ama i figliuoli in quanto ama la madre loro, in quanto confida in essa, e apprende da lei la soavità dell'amore nel disimpegno tranquillo de' casalinghi doveri.

Digitized by Google

Egli palpitò al primo annunzio che fra breve sarebbe giunto un piccolo forestiero, ha diviso moralmente con lei le continue vicende di una gestazione laboriosa, la prima, ha presenziato le angosce del parto. Quando il pargolo nacque, in lui, uomo forte e temprato al dolore, irruppe il pianto improvviso negli occhi, e scese prepotente a bagnargli le guancie, nè seppe se fosse pianto di gioia perchè la diletta compagna veniva alfine liberata dagli spasimi, o perchè era venuta al mondo la guizzante creatura piena di vita; indi, con fronte aperta e serena, stava per scrivere orgogliosa, dichiarò che l'infante era suo, impose ad esso un nome domestico, il primo nome che imparasse ad amare, e nel baciarlo lo chiamò con quel nome che gli rimase in mente tutto il bene di cui egli stesso fu segno. Allora il neonato, per gratitudine, diventò il gran custode della casa, con la madre si fecero guardia reciprocamente, rallegrò il nido. La culla dell'infante è stata una rivelazione, i primi passi del bambino furono una festa. Quante volte tornando dalle fatiche, dalle tribolazioni, dalle ansie del di fuori, l'incubo venne sgombrato, perchè il figliuoletto comparve strillando e saltando! È privilegio dell'innocenza diffondere intorno la letizia. Lo ha detto anche il maggiore poeta di questo secolo, Vittore Hugo:

Et les plus tristes fronts, les plus souillés peut-être
Se déridentsoudain à voir l'enfant paraître
Innocent et joyeux.

Poi quel bambino crebbe, ed oltrechè apportatore di festività, riuscì a favellare il linguaggio delle vicine memorie, il linguaggio delle lontane speranze. Se con la sua presenza egli rammentò i baldi anni della giovinezza paterna quando fra tutte le liete avventure rifulse più solenne e più splendida quella che costituì la casa, col suo ingrandire, col suo

Digitized by Google

svilupparsi quotidiano promise di arrecare un ausilio securo nel freddo tempo della vecchiaia. Quindi un bisogno nuovo unì quei due esseri, un nuovo legame li avvinse. Anche il padre inconscio, anche il padre travolto nelle atre cure, punto dal sentimento dell'avvenire, si accorse che il destino de' giorni malcerti stava raccomandato a quelle piccole mani. E al vispo garzoncello che folleggia a tutte l'ore si parlò la parola dell'affetto e della bontà, quella parola che alcuni istituti recitano in teoria, altri non recitano nè in teoria, nè in pratica — la educazione del cuore. Solo i genitori, e nessuno tranne i genitori, insegnano con l'esempio ai figli lo schietto, profondo, saldissimo amore della famiglia, un amore collettivo che irradia la benevolenza, che dà, e certo di riavere nulla reclama, che fa vivere uno per tutti e tutti per uno. È la sintesi di questo amore, è il voto supremo di questa educazione che esprimono quattro versi inglesi, divenuti celebri, traducibili così:

Nel giorno, bimbo mio, che tu nascevi
Tutti rideano intorno e tu piangevi;
Vivi così che nel mortal tuo giorno
Tu solo rida, e ognuno pianga intorno.

Felice colui il quale ebbe figliuoli unicamente dalla compagna diletta, imperocchè gli è dato di conciliare ogni affezione con ogni dovere!

Ma tutto ciò — chiediamo — si sostituisce a volontà? Il sentimento paterno si svolge e s'impone con altrettanto vigore quando mancano così seducenti condizioni?

Il figlio giunse il più delle volte non bramato, non voluto, come un ospite incomodo, come l'ora del castigo che scocca. Esso si chiama il documento parlante di un romanzo che perde ogni prestigio, o di una tresca fuggevole e vergognosa, e fu allontanato con un colpo di mano come un oggetto

Digitized by Google

molesto, o di disgusto, o di rimorso. Talvolta la data del suo concepimento si confonde con una scena di gelosia, tal altra con una pacificazione sospetta. Provvedere a quel figlio non significa soltanto pagare una pensione alimentaria, significa sostenere a faccia franca in cospetto del mondo la responsabilità, o peggio dividerla con chi discese a precipizio nella lubrica via delle tolleranze sociali!

Non insistiamo. La difesa è fatta. Chi spera che i padri naturali nel 1880 riconoscano in via di massima i figli, corre dietro a un miraggio e cadrà spossato lungo il cammino.

Che resta a dire?... Diremo che la signora Malvina Frank nell'aureo suo libro *Mogli e mariti* scrive una pagina di fuoco contro il padre Abramo, perchè questi, avuto Isacco dalla consorte legittima Sara, cacciò Agar e con essa Ismaele, il figlio della serva, e li cacciò entrambi senza una carezza, senz'altra scorta alle paure avventurose del deserto che un tozzo di pane e un otre di acqua.

Si comprende e si rispetta lo sdegno della gentile scrittrice. Ma altrettanto si comprende e si spiega il colpo di stato del patriarca d'Israele. Siamo uomini, che diamine! non siamo angeli — e le leggi si fanno per gli uomini.

*
* *

Dunque non si discorra più di ladri e di grassatori. Riconoscere i figli nati fuori dal matrimonio ogni qual volta amore non ispiri, e come detta dentro non vada significando, è una di quelle vocazioni virtuose da mettere al paro con le opere dei missionari che solcano l'oceano per catechizzare i selvaggi.

Al drammaturgo la tesi ideale del riconoscimento spon-

Digitized by Google

taneo sorride, ma il giurista non può fare a fidanza sulla propaganda di lui. I figliuoli riconosciuti resteranno eccezioni.

Or che sarà degli altri? Che sarà di tutti quelli i quali non sieno stati così fortunati, e che solo negli ultimi quindici anni raggiunsero in Italia la cifra rotonda di un milione? Come faremo perchè il numero non si moltiplichi spaventosamente?

Ecco il problema legislativo, val quanto dire morale, economico, giuridico.

Noi non abbiamo più a nostra disposizione gli spedienti di Grecia e di Roma, perchè le eredità, se sono attive oggidì, v'è sempre chi le raccoglie, e gli uffici di Pubblica Sicurezza sono sempre disputati dagli aspiranti. Tolti questi mezzi di legittimazione, che rimane?

La legittimazione per susseguente matrimonio. Naturalissimo provvedimento, che si conosce dovunque, tranne, e non so trovarne la ragione, in Inghilterra ed in Irlanda. Naturalissimo provvedimento, il quale, nei luoghi dove sia lecito il riconoscere, si traduce in un semplice risparmio di inutili formalità. Ma pur troppo della legittimazione per susseguente matrimonio può dirsi ciò che, secondo Manzoni, dissero le guardie della città appestata lasciando passare oltre Renzo Tramaglino: « va là, va là, povero untorello, neanche tu sarai quello che spianterà Milano ».

Havvi inoltre il rescritto del principe, polveroso vestigio della caligine antica, quando il re chiamavasi l'unto del Signore, e in tale qualità si credeva dai fedeli che potesse operare i miracoli tutti, compreso quello di mutare un uomo in donna, o di fare che un figlio naturale fosse un figlio legittimo. Nei nostri tempi di fede annacquata, anzi di miscredenza politica, ne' quali i re dovettero accoppiare alla grazia di Dio la volontà della Nazione, il reale decreto le-

Digitized by Google

gittima ancora ma non appaga più. È difficile rendersi conto delle vicende cui si piega la sovrana potestà, delle ispirazioni che la muovono, e sovratutto dei vantaggi che quel documento arreca; vantaggi, dico, morali, chè dei materiali non è a dubitare. Anzi de' pochi e rari casi vedutisi in cui cosifatta potestà legittimatoria operò, uno rammento, fiore che basterebbe da solo a far primavera. Una pingue eredità stava per devolversi a parenti collaterali, quando intervenne repente a fare bianco il nero e nero il bianco un decreto regio. Mercè questo, la qualità di legittima venne conferita ad una figlia naturale, se figlia era, dell'immemore defunto. Per tal modo la signorina di botto ebbe aggiudicata la eredità di essolui. Pochè settimane dopo sposavasi al figlio dello stesso Ministro Guardasigilli, che aveva proposto e controfirmato il decreto sovrano. Fece scandalo il caso, ma gli scandali passano e i quattrini restano. Pure trent'anni e più sono decorsi, le persone che vi parteciparono tutte sono scomparse, nonchè dalle terre subalpine, dalla faccia del globo, e la memoria della soperchieria, come si vede, non fu cancellata. La sola possibilità che tale sia il campione della merce intontisce. Alla larga le legittimazioni per decreto di principe!

Saviamente non le ammette la legge britannica, e se ammettonsi dall'austriaca, ciò avviene in quell'articolo stesso di codice che dichiara la illegittimità dei natali non pregiudicare alla estimazione civile della prole, nè alla sua sussistenza o al miglioramento della sua sorte; dove è detto che il rescritto può solo invocarsi dai genitori quando questi vogliano equiparare i figli naturali ai legittimi nelle prerogative della loro condizione, o nel diritto su beni disponibili. Così limitato, il decreto del principe potrebbe concepirsi e passare, senza però che se ne debbano attendere prodigi.

Digitized by Google

*
* *

In terzo luogo v'ha l'adozione. Anche questo istituto procede dalla oscurità delle anticaglie, con ciò che al misticismo delle cagioni divine si mescolano bizzarramente le passioni umane.

La origine dell'adozione è alquanto carina. Il più vetusto dei libri sacri che si conoscano, il libro di Manù, racconta come il supremo bisogno dei fedeli fosse di avere un figlio maschio, acciò questi compiesse le funebri cerimonie alla morte del padre e lo riscattasse dai pericoli della vita futura. Chiamavasi salvatore dell'inferno. Chi non lo aveva, attribuiva prudentemente a sè stesso la colpa e lo attendeva dalla propria moglie, mediante l'opera di un fratello o di un amico. Propiziatrice di tale opera era una unzione di burro fresco. Senonchè Samati, un evangelista di Manù si ritirò nel deserto a piangere su questa che a lui pareva una vergogna, e fu là che Dio gli ispirò l'idea dell'adozione.

Adesso, all'adozione nessuno presta più fede, e non dirò solo all'adozione suppletoria e deprecatoria degli antichi indiani, dico proprio all'adozione nostrana. Chi è ricco e solo, o fa un vitalizio, ovvero si circonda di persone che costituiscano le mancate gioie della paternità, senza pretesa di scimmiottarle. È filosofo il mondo contemporaneo, e sostiene senza imbattersi in contradditori che se i padri non sempre sono certi di possedere l'amore dei legittimi, si dilegua in vapore ogni speranza quando non sianvi di mezzo nè le le cure dalla nascita largite, nè la voce del sangue. Ond'è che avverandosi un caso di adozione tosto s'immagina che dieciotto anni prima l'adottante celibatario abbia avuto anch'egli una inedita avventura, le cui particolarità non

Digitized by Google

premono, poichè quell'avventura è un romanzo ammuffito, un'acqua passata che non macina più, e nessuno vuole sapere a quale fra le Perpetue possibili uno scapolo cinquantenne, venuta la sera, abbia fatto l'onore di chiedere il ritornello di Béranger:

Son lait de poule et son bonnet de nuit.

Lieve danno perciò soffrono le are d'Imene, se l'emerito miscredente si schermisce di accostarvisi, con lo adottare il figliuolo del proprio celibato.

Comprendo il nobile disdegno che animò la mente elevata del compianto Pisanelli, allorchè nel suo progetto di codice civile respingeva ogni idea di adozione, rinfacciando al padre naturale « il suo obbligo supremo e sacro di dichiarare alla società che quello era suo figlio ». Comprendo che si elude il riconoscimento, che si commette una finzione, che si sopprime per via indiretta ogni differenza tra paternità naturale e legittima. Ma tutte codeste cose sommate insieme non mi persuadono ancora che sia leso il sociale interesse, quando si bilancino col vantaggio di riscattare un adolescente dalla schiera degli innominati.

L'adozione percorse in Italia un cammino analogo a quello battuto sessant'anni prima in Francia. Presso entrambe le nazioni, mentre dal governo propendevasi per bandirla dal codice, fu voluta dal potere conservatore, colà dal Consiglio di Stato, qui dal Senato del Regno. Unica discrepanza fra le due leggi sta in ciò, che la straniera non dice se sia lecito adottare il figlio naturale, adulterino o incestuoso o sacrilego, e da noi havvi divieto.

Francamente e brevemente perchè l'argomento scotta. Togliere con una mano al figlio reietto la facoltà di ricercare il padre, e con l'altra concedere questa facoltà medesima

Digitized by Google

a un terzo ente, lo Stato, puzza già di contraddizione. Ma la contraddizione diventa assurda quando si pensi che mentre la ragione per niegare ogni ricerca sta nella difficoltà della prova, si permette che il magistrato questa prova domestica tumultuariamente raccolga così da motivare una decisione delicatissima e gravissima giusta cui l'adozione viene respinta per essere l'adottante padre dell'adottando — cioè s'impedisce al padre di giovare al figlio in quella sola maniera che egli stima possibile. Contraddizione stolta e crudele!

Senonchè il signor Legrand, deputato francese, che non più tardi di quest'anno con acume si preoccupò del quesito, avverte che nel 1864 su 135 adottati, 31 erano figli naturali riconosciuti, 27 non riconosciuti, soggiunge che l'adozione non essendo finora in uso tranne nelle classi agiate del dipartimento della Senna, il pericolo non è ancora urgente, ma se avesse a diffondersi converrebbe provvedere, e conchiude proponendo che interdetta l'adozione ai celibatari, sia questa soltanto permessa a due coniugi. « Nul ne peut être adopté, si ce n'est par deux époux ».

Non deve allarmarsi il signor Legrand. Se invece di star pago alla statistica del 1864 avesse veduto le successive, si sarebbe rassicurato. L'ultima, del 1877, pubblicata dal ministro Dufaure, reca che gli adottati in tutta la Francia furono solo 111 e di questi, tra riconosciuti e non riconosciuti, solo 36 figli naturali. Pur troppo il preteso male decresce!

Volere poi, nell'intento che le apparenze della paternità legittima sieno diniegate agli scapoli, che l'adozione possa farsi soltanto da due coniugi, è un cadere dalla padella nelle bragie.

La conseguenza che ne verrebbe scandalezza e rattrista. Oggi è ancora un'eccezione, domani, data la legge, diventa forse una consuetudine.

Digitized by Google

Quando la vita coniugale non dà frutti, i coniugi agiati — e parlando di adozione questi soli, ripeto, si contemplano — vanno volonterosi peregrinando alle stazioni termali più accreditate da Recoaro a Vichy, da Albisbrunn a Marienbad. Riuscita vana ogni escursione, il marito de' tempi nostri si penetra di una fede diametralmente opposta a quella che fu distillata dai libri di Manù; nella moglie non spera più, spera tutto in sè stesso, e si rinforza nella convinzione, usando quei pratici mezzi di esperimento che non mancano mai a chi può scorazzare il mondo alla libera. Dato il pargolo, largito il figlio, questo s'introduce nel domicilio coniugale con l'aureola della futura adozione, come tale lo si produce nel mondo, come tale lo si fa accettare dalla paziente e sterile consorte.

Or chi può dire quanto sfregio arrechi simile giuoco alla istituzione del matrimonio e nello stesso tempo dell'adozione? Chi può contare le lagrime cadute, le violenze subìte dalla sposa infeconda e paziente?

Dunque regola generale: fare le leggi civili ausiliatrici dei sentimenti naturali, sì; opporsi a questi mediante quelle no, sotto nessun pretesto. Se l'adozione è un tramite per cui qualche padre, salvati particolari riguardi, arrivi a sciogliere il debito del cuore, accogliamo a braccia aperte quel padre adottivo, come il legislatore ne accoglie tanti di putativi senza guardare più in là. Non si mettano freni o confini, per omaggio di taluna istituzione civile, al buon volere che attenua gli strascichi disastrosi dell'amore scomparso. Tentando di metterli, pullulano sotto mano gli inconvenienti. I due primi fra questi sono che le istituzioni volute preservare escono snaturate, e che di rimbalzo si offendono altri sentimenti meno delicati, altamente rispettabili e puri.

Digitized by Google

*
* *

I riconoscimenti spontanei, le adozioni, i matrimoni successivi, i decreti legittimatori possono tenersi come stanno ovvero modificarsi a piacere, senza che da alcuna di tali istituzioni o da tutte insieme nasca un radicale mutamento nello stato odierno de' figliuoli reietti. Imperocchè in ciascuno di quei rimedi havvi il presupposto di un buon volere in pro del trovatello, e sia il buon volere di un genitore o sia di un estraneo, la è sempre una eccezione. Il grande masso granitico della prole naturale sta immobile, senza alcun aiuto di riconoscimenti, senza adozioni, senza decreti o matrimoni successivi che valgano a diminuirlo.

Nessuno s'interessa al destino che lo travaglia; per esso non vi sono rimedi, nè scappatoie, nè mediante sentieri tortuosi si giunge ad una meta, perchè per esso non v'ha alcuno che voglia incomodarsi.

Così il tema, spogliato da tutte le eccezioni, si presenta più chiaro. Quando il figliuolo di anonimo padre viene gittato in mezzo al mondo col solo nome di un ospizio o di una povera cucitrice la quale vive con una lira per giorno, in quale modo si comporta secolui la società, quali diritti gli accorda la legge?

È proprio qui che si appalesa tutta la fallacia del generoso tentativo di Dumas, il quale addita alla riprovazione meritata dagli scellerati i padri immemori o restii.

Se la opinione pubblica seguitasse il poeta, e stigmatizzasse quei padri come altrettanti ladri grassatori, che dovrebbe fare la legge? Punirli di conformità? Davvero che l'ergastolo destinato alla paternità naturale sarebbe un ri-

Digitized by Google

medio burlesco. Alla colpa sarebbe sproporzionato il castigo. Alle esagerazioni della filosofia non potrebbero rispondere adeguati i rigori della giustizia, e i chiavistelli non basterebbero.

Se invece la opinione pubblica, movendo da un concetto più vero, più umano, più pratico, concede che a riconoscere o a legittimare un figliuolo naturale si richiegga uno sforzo virtuoso, o per lo meno lo scrupolo di una coscienza dignitosa e netta, allora, abbassato il *diapason* da parte della società, può trovarsi un accordo assai puntuale da parte della legge. Questa può far eco alla opinione pubblica dicendo: è vero, la riluttanza di un padre a provvedere di un nome, di uno stato, di una educazione il proprio figliuolo costituisce violazione di un dovere morale: chi vi si sottrae vi sarà astretto, perchè tra i miei principî di diritto havvi anche il seguente: « Qualunque fatto dell'uomo che arreca danno ad altri obbliga quello per colpa del quale è avvenuto a risarcire il danno ».

Lanciare sul lastrico un bambino senza che questi abbia un pane da mangiare e un nome da benedire non sarà un delitto sociale, e sfuggirà per conseguenza a qualsivoglia maniera di pubblica riprovazione. Non sarà tampoco un danno volontariamente arrecato alla madre del figliuolo, perchè, dal tetto in giù, si deve supporre che il concorso di questa vi sia stato per lo mezzo; ma sarà senz'altro un danno volontario in riguardo al figliuolo il quale non chiese la vita — e che non merita di patire per conto d'altri. Risarcire tale danno incumbe a colui che lo ha cagionato: al figlio spetta un'azione civile contro l'autore de' suoi giorni, e le ricerche di paternità sono lecite.

Digitized by Google

*
* *

Per quali motivi le ricerche della paternità vennero invece proibite dalla legge nostra?

Per motivi — sento vivissimo il prurito di spiattellarla — altri da quelli che i legislatori espressero. Vennero addotte le ragioni speculative, ma le storiche che furono le determinanti, si passarono sotto silenzio.

La storia cristiana de' tempi di Costantino (bisogna pur cominciare dal principio) si mostrò inorridita per ogni conseguenza di illeciti amori. Rideva di tale ubbia il buon Baldo accusandola di sacrificare la pietà paterna all'entusiasmo per la castità: *tantum amavit castitatem ut etiam paternam destruxerit pietatem.*

La scuola canonica rincarò la dose, e n'ebbe le sue buone ragioni.

Procedendo dalle sfere superne della purezza ideale, piuttosto che credere fossero due i colpevoli, preferì vedere un colpevole solo, il maschio, ed una innocente, la femmina, battezzò ogni tresca un caso di seduzione, fece buon viso alle istanze o alle querimonie della sedotta, intimò al demone tentatore di sposarla o di dotarla « *aut duc aut dota* », Ignari que' reverendi giudici od increduli delle malizie femminee, accolsero quale prova irrefragabile della paternità l'asserto di un unico testimonio, il più sospetto, il più interessato di ogni altro ed aggiustarono piena fede alla genitrice che indicasse il nome del genitore « *creditur virgini parturienti* ». Indarno il designato si arrabattò provando a sua volta che madamigella pativa frequenti distrazioni: la difesa *plurium concubentium* non valse ad infirmare il credito attribuito a quel tabellione di strano conio. Poi la fabbrica privilegiata

Digitized by Google

della sacra romana Rota introdusse distinzioni sottilissime ma contrarie a madre natura, e, ad esempio, stabilì bastasse un briciolo di paternità per essere condannato a prestare gli alimenti provvisionali, richiese alquanto di più per gli alimenti perpetui, la prova solenne della figliazione giudicò necessaria soltanto pel diritto a succedere. E qui, contro il solito, giova proprio citare la fonte, affinchè altri non supponga che si inventi di sana pianta o per lo meno che si ricami: la stessa Rota, decis. 584 *coram Ansaldo*, decis. 190, num. 5 e 29 *coram Ratto*.

Le anormalità, gli scandali, le parzialità a favore delle donne, gli scetticismi dell'*arcta ventris custodia*, e le indiscrezioni di cosiffatte controversie, ovunque fiorì in questa materia la dottrina canonica, furono tali, furono tante che non se ne poteva più. La reazione scoppiò.

Venne il giorno in cui gli eccessi della giurisprudenza ecclesiastica si trovarono in concorso con gli eccessi liberali ed umanitari degli enciclopedisti.

Allora questi gettarono, come suolsi dire volgarmente, il manico dietro alla mannaia. Invasi dalla seducente idea che nella libertà degli amori stesse il germe di ogni felicità e il suggello di ogni franchigia, s'infiammavano pure d'ammirazione per la filosofia di Diderot che insegnò il pudore, come il vestito, essere tutta invenzione e tutta convenzione, onde poi il poeta italiano, flagellando, cantava:

Pudor, virtude incomoda,
Pudor, virtude ingrata,
Da colpa — ahi! turpe origine —
E da rimorso nata!

Erano i tempi in cui la ingenua Silvia abbigliavasi alla ghigliottina, e le donzelle ballavano intorno all'albero della Libertà.

Digitized by Google

Nuova esca al fuoco, si promulgò la legge del 12 brumaio anno II, che nelle successioni domestiche eguagliò senz'altro i figli naturali ai legittimi.

Così stavano le cose, quando il sommo problema del diritto alla ricerca della paternità agitossi in Consiglio di Stato nella seduta del 26 brumaio anno X, e il dibattito procedeva animatissimo. Ma il primo Console udito, come soleva, il pro e il contro, vi pose fine con una bestemmia: *la société n'a pas intérêt à ce que les bâtards soient reconnus!*

Il ciclo scorgevasi tutto percorso.

Era una bestemmia, ma era anche la reazione di una reazione. Perciò fu applaudita come una trovata, e i nostri legislatori del 1866 l'approvarono ad occhi chiusi. Dio mi guardi dal dire con ciò, si badi bene, che non li avessero aperti: tengo anche per fermo che le altissime intelligenze italiane abbiano studiato e discusso a fondo il subbietto; ma dico che la generazione dei giureconsulti i quali confezionarono il codice vigente era adoratrice della legislativa sapienza di Napoleone I, e la scuso perchè la parola degli uomini grandi esercitò sempre un grande prestigio, ed ebbe sempre una eco lontana. Dico inoltre che se le indagini della paternità fino a quel punto si licenziavano nel Piemonte, nel Lombardo Veneto e nei paesi retti dal diritto comune, erano d'altronde vietate nelle Due Sicilie, a Parma, a Modena; ond'è che i giuristi di questi ultimi paesi, cioè i Mancini, i Pisanelli, i Niutta, i Vacca, i Lanzilli recarono nel sinedrio legislativo un voto preponderante. Dico, infine, che i magistrati e i giureconsulti delle altre regioni italiane forse non si sarebbero così di leggieri arresi al divieto delle indagini sulla paternità, se non fosse propria caratteristica di tale questione che il sì e il no perpetuamente tenzoni nel capo di chi la studia, onde avverasi il fenomeno alquanto curioso,

Digitized by Google

che coloro i quali hanno nella legge il divieto aspirino a non averlo, e viceversa aspirino ad introdurlo coloro che non lo conoscono.

Valga per prova di tale tendenza quanto è avvenuto in questo più recente scorcio di tempo in Francia ed in Germania. In Francia nel maggio 1878 un principe de' giuristi, il signor Béranger, d'accordo con quanti più segnalati studiarono il tema ed acquistarono autorevolezza, propose al Senato l'abolizione del divieto napoleonico. In Germania, dove il maggior numero degli Stati ignorano il divieto, nei congressi giuridici di Vienna e di Magonza si disputò se nel futuro codice della confederazione quello dovesse trovare loco, e si videro e si udirono i maggiori pensatori, come l'Unger, che fu poi ministro di giustizia nell'impero d'Austria, il Köniz, il Puchta ed altri ragguardevoli far prodigi di valore affinchè la interdizione delle indagini fosse nel futuro codice inserta, o per lo meno la facoltà ristretta in brevissimi confini.

Ecco, a nostro avviso, le ragioni vere per le quali la legge italiana ha ricusato al figlio abbandonato un'azione civile contro il padre nell'atto stesso che la concedette contro la madre. Ragioni, come dicevasi sopra, storiche, di quelle che influiscono, piucchè sulla mente, sull'animo. Eccessi di un sistema contrario, cesareo taglio del nodo, perplessità della scienza (1).

(1) Resterà storica la lite che si dibattè dal 1877 al 1887 davanti i tribunali di Roma e, in sede di rinvio, davanti la Corte d'appello di Bologna fra la signora contessa Loreta Lambertini e gli eredi del cardinale Antonelli. Vi parteciparono nell'interesse dell'uno e dell'altro contendente i maggiori avvocati d'Italia, e si pubblicarono tante e tali memorie e difese e pareri da formare parecchi volumi. Oggetto della controversia fu quello di rivendicare la paternità della signora, contro la sua *fede di battesimo*, che la dichiarò figlia legit-

Digitized by Google

E per colmo attesta Pisanelli che il divieto passò con grandissima difficoltà e con lieve maggioranza di voti. Verità storica tanto più credibile e rilevante in quanto fu la sola delle verità non scientifiche che venisse dichiarata.

*
* *

Le ragioni che vengono addotte per giustificare il divieto delle indagini sulla paternità possono ridursi a due: convenienza di evitare gli scandali, difficoltà di dare le prove.

Quanto alla prima, è certo che se ponendo tutte cose in tacere fosse dato agli uomini di scansare il contagio del male, sarebbe senza fatica guarentita la pubblica moralità. Ma la Sacra Scrittura avendo insegnato essere pur troppo necessario che gli scandali avvengano, significò che a volerli soffocare si fa peggio. La necessità indotta dalla natura umana circoscrive il campo alla disputa. Non trattasi di vedere se ed in qual modo convenga evitarli, si tratta solo di bilanciare il danno di divulgarli per reprimerli col danno

---

tima de' coniugi Marconi. Con cinquantatre capitoli di prova testimoniale, l'attrice, seguendo passo a passo la storia del proprio concepimento e della propria nascita, offrì di stabilire come il potentissimo cardinale nell'anno 1855, invaghitosi di una signorina straniera, ne occultò la gravidanza, provvide in anticipazione allo stato legittimo del nascituro, mediante la sostituzione di parto, la simulazione della Marconi, l'opera della levatrice Gervasi, e del medico Lucchini, come il cardinale assistesse al parto della signorina straniera, come circondasse di cure la puerpera e la neonata, come finalmente facesse a questa, durante dieciott'anni, continue e larghissime elargizioni supplendo generosamente a tutti i bisogni di lei, dotandola, trattandola come sua propria figlia, non celando la sua paternità a parecchie persone. Ma la inchiesta testimoniale non si aperse mai, e la verità formale una volta di più ebbe ragione della verità vera.

Digitized by Google

di proteggerli per far silenzio. Ora, nell'ordine morale lasciar passare lo scandalo senza approfondirne le conseguenze equivale a non curare negli ospedali le malattie che mettono schifo. Locchè una gentile nostra scrittrice, la signora Mozzoni, significava anche più energicamente sentenziando così: « suggellare la fogna è un curioso sistema di disinfettazione ».

Chi essendo destinato a correggere lo scandalo ne palesa il timore, quando non rasenta l'ipocrisia, pecca per pusillanimità. Al civile legislatore non appartiene soltanto il gradevole còmpito di valutare gli effetti benigni o di valutare le opere innocenti. Dove più alto e più nobile, perchè più proficuo, si manifesta l'ufficio legislativo, è allora che lotta con passioni occulte o brutali, con interessi egoistici od abbietti. Nè, a dir vero, egli suole arrestarsi. Tutt'altro. I diritti che scaturiscono da fatti delittuosi e turpi aggiudica imperturbabilmente. Nello stesso tema della figliazione, egli, il legislatore patrio, non diniega al trovatello la ricerca della maternità. Ora in quale delle due azioni è maggiore lo scandalo? Chiamare a nome una genitrice promette l'intrigo di gran lunga più stuzzicante che chiamare a nome un genitore. Niente di più curioso, e, se vogliamo, di più deleterio, che il romanzo di una donna la quale per sua sventura abbia dato alla luce prima del proprio matrimonio un figliuolo, e dopo averlo nascosto, abbia assunto il candido velo nuziale, quasi questo velo avesse la virtù della fonte Canato, che, secondo gli antichi Greci, ridava la verginità alle giovani spose. Un uomo, scoperto padre, resta in fine dei conti quello che era prima. Ma la donna è perduta per sempre. Indarno la disgraziata supplicherà che le si risparmi l'onta di un libello e di una pubblica discussione: le si risponde che le indagini sulla maternità sono ammesse: art. 190 del

Digitized by Google

codice civile. Indarno vorrà avviticchiarsi al marito ed ai figli suoi legittimi; essi potranno anche commiserarla, amarla quella poveretta nell'intimo del loro cuore, ma come stenderle la mano e fare causa comune con lei? Lo scandalo legale ha picchiato prepotente alla sua porta, ne ha svelati i misteri, si è pasciuto delle sue debolezze, rinvangò il suo passato, e si compiacque dei torti che ella ebbe in altro tempo meglio che se fossero torti attuali. L'intrigo non può essere più sublime. Chi ne dubita legga *Bleak-House*, un capolavoro di Dickens.

Perlocchè delle due tesi l'una: o senza tema di scandalo si ammette la ricerca del padre, o per tema di scandalo bisogna sopprimere anche la ricerca della madre.

L'altra ragione, la difficoltà di dare le prove, è anche meno solida della prima.

Già non s'intende mica un'apertura generale di chiaviche, per cui tutti i trovatelli molestino all'azzardo i tranquilli cittadini con invereconde rivelazioni, designando o scegliendo per padre fra i molteplici amici materni il meno cauto o il più facoltoso. Mainò. I tribunali di tutti i tempi e di tutti i paesi conoscono molto bene l'arte di cacciare dal tempio di Temi qualsivoglia temerario speculatore che tenti ricatti legali.

La difficoltà della prova va intesa per il figlio o i figli di donna riservata, a cui non prema la fronte il rossore di molteplici vicende. E di qui la difficoltà, in astratto così imponente, viene di per sè concretandosi e insensibilmente rimpicciolendosi ne' termini consueti di tutte le vertenze privatissime, che pure sono le più frequenti, le più delicate. E neppure in queste i legislatori sogliono arrestarsi. Pensi cui tocca a dimostrare la verità di mancate promesse che sieno per natura loro intime o di violenza morale, o

del dolo che presiedette ad un contratto o della captazione che ispirò un testamento. Toccherà all'attore fornirsi di congbietture gravi, precise, concordanti, le quali valgano a determinare nel giudice un convincimento indomabile. Si deve forse richiedere che la segreta colpa venga stipulata nei rogiti di notaio, o almeno che sia chiarita in presenza dei testimoni? Eppur senza uopo di notai o di testimoni *de visu*, molto meno senza uopo di perizie o di giuramenti il giudice potrà tenere per provato che la madre dell'attore appartenne a onorata famiglia, che giovinetta si lasciò adescare da fallaci speranze di matrimonio, che in quel torno di tempo non vide nè poteva vedere se non colui che fu convenuto in giudizio, che questi fin quando l'amore durò circondolla di cure e di rispetto, e in quel tempo proseguì di attenzioni il bambino, che più tardi madre e figlio vennero abbandonati non già per alcuna prepostera rivelazione, atta a gettare luce sinistra sugli occulti natali, ma sibbene per la sterilità del cuore del padre, o per le costui volubili convenienze o per la prepotenza di nuovi affetti. E tenuto per provato tutto ciò, qual giudice si ricuserà di dichiarare che la indagine raggiunse il suo scopo?

Si dirà che tutti codesti amminicoli di prova od altri che si ravvisino nonchè equipollenti anche più vigorosi, in fine dei conti costituiscono sempre indizi, i quali tutti insieme raccolti, compatti, disposti in guisa d'anelli soggiogano sì l'umano criterio, ma lasciano sempre un punto oscuro, un punto incerto dove al solo occhio di Dio è possibile penetrare. E sia. Ma forse sono le cause di paternità le uniche in cui il giudice si affidi al proprio intelletto? O piuttosto i giudizi di criterio non sono appunto i migliori, perchè mentre negli altri il magistrato crede alla verità per deferenza alle forme o per fede accordata ai deponenti, in quelli

Digitized by Google

egli fa uso della più eccelsa facoltà che Domeneddio gli ha donato, la ragione? Si dirà ancora che l'oggetto di codesti indizi dà luogo sempre a presunzioni, ed è vero. Ma, di grazia, in tema di paternità qual legge procede altrimenti che per via di presunzioni? Quando il codice bandisce che « il marito è padre del figlio concepito durante il matrimonio » accerta egli una verità fisiologica o veramente si appaga di una finzione giuridica? E non abbandonasi il codice a cavalleresche presunzioni quando dichiara « concepito durante il matrimonio il figlio nato prima di cento ottanta giorni dalla celebrazione e prima di trecento dallo scioglimento? »

Dunque sono magre le scuse con le quali qualche raro legislatore ha proibito la ricerca del padre. Se l'Italia del 1866 ha seguìto l'esempio della Francia, tale atto d'imitazione apparve un regresso, e molti spiriti illuminati manifestano la brama che ritorni la patria nostra sulla opera propria. Valga per tutti il sommo Carrara che scrisse: « col fatto della procreazione della prole, i genitori scientemente e volontariamente crearono i bisogni di lei. Essi dunque non potevano non incorrere nella obbligazione di sovvenire secondo la possibilità loro ai bisogni stessi ».

Alle indicazioni del diritto naturale si conformano le regole di una buona politica.

Si rammenti che presso i popoli dove nessuno si avvisò finora di sopprimere le indagini, cioè a dire in Inghilterra, in Germania, in Russia, in tutti i cantoni della Svizzera, nell'America settentrionale, nella Svezia, i figliuoli naturali sono in quantità notevolmente inferiore ai francesi ed agli italiani. Non si può negare che questa legge eserciti una grande influenza sui costumi, e bisogna conchiudere che la libertà legale di ricercare il padre ha per gli uomini una

Digitized by Google

virtù refrenante da valutarsi assai, poichè conta sulla paura di dover pagare per forza e pubblicamente un debito che si potrebbe soddisfare di buona grazia, in secreto, guadagnando facilmente il nome di galantuomo.

*
* *

Di nuova pena mi convien far versi.

Dopo i reietti vengono i maledetti, che sono i nati dall'adulterio e dall'incesto.

Contro figli così indegni non è bastato il divieto di ricercare la rispettiva paternità: fu anche proibito agli stessi genitori di riconoscerli. Perchè non consacrarli dalla nascita agli Dei infernali?

Un tempo, niente lontano dal nostro, stavano in questa medesima categoria anche i figliuoli sacrileghi, cioè, per dirla in volgare, i figliuoli dei preti, dei frati, dei cardinali e delle monache. Adesso nella bolgia legislativa non figurano più; ma non saprei dire se la scomparsa loro faccia numero tra le libertà assicurate dallo Stato alla Chiesa, o propriamente esprima la ravvisata inutilità della proibizione, non essendo mai occorso il caso che uno di quei genitori o di quelle genitrici riconoscesse per proprio il benchè minimo marmocchio.

Tant'è. Per chi rimane nella bolgia la legge non si contenta di proteggere il male: essa impedisce di viva forza il bene.

A scanso di equivoci, nel comune linguaggio è *male* il dispensarsi dal riparare alle tristi conseguenze delle proprie azioni: è *bene* il provvedervi alla meglio.

Ma la legge non bada alle conseguenze, preoccupata come è delle cagioni.

Digitized by Google

Fu primo, ch'io sappia, a preoccuparsene il tribuno francese Lahary, il quale nel proporre che fosse negata ai figli adulterini od incestuosi la facoltà di ricercare i propri parenti ed ai parenti la facoltà di riconoscere i figliuoli, faceva sonare alto il concetto delle *convenienze sociali* e allibiva all'idea di *un figlio mostruoso che per qualche miseria di alimenti accusava i propri genitori di un delitto.*

Ma di grazia, signor tribuno, il delitto qual è?

È la passione fuggevole o la crudeltà perenne? È un amore riprovato, ovvero una snaturata indifferenza? È una infedeltà coniugale, o non piuttosto la viltà di nasconderla, lasciando che l'innocente combatta da solo nella lotta per la vita? Se il delitto fu proprio commesso, quale ipocrita legge pretende di cancellarlo, vietando che se ne parli? Dov'è la giustizia della espiazione, nell'assicurare alla colpa la impunità e nello strozzare ogni lamento in gola della vittima? Chi ardisce castigare ne' figli le colpe dei padri?

Digitized by Google

IV.

S'impara da Cicerone che sarebbe ridicolo decidere il destino degli stati con le massime che regolano le relazioni fra i privati in ordine alle grondaie delle rispettive case; e s'impara in Montesquieu che per eguale ragione il diritto positivo si distingue in diritto politico, delle genti, civile, domestico. Ma quello che non si arriva ad apprendere da alcuno dei due maestri della scienza legislativa, nè per mia cognizione da altri, è a qual parte del diritto siano state ascritte le istituzioni che regolano l'accoppiamento dei sessi per la comune felicità.

Ognuno l'ha inteso a sua posta. Raccogliendo un fascio di leggi sulle istituzioni matrimoniali, senza cernere, senza altro proposito che di mettere quelle insieme, ricavasi quasi un intuito che i legislatori abbiano di mutuo e tacito accordo considerato l'argomento quale un mezzo di governo. Le grondaie hanno principî fissi, i contratti si debbono eseguire, i testamenti adempiere, le proprietà rispettare, fino le guerre si fanno un po' alla volta con la osservanza di qualche norma umanitaria e, quasi dissi, filantropica. Solo i matrimoni si permettono, si proibiscono, si disciplinano, si attraversano

Digitized by Google

e si maledicono a beneplacito di chi comanda. In mano dei legislatori sembrano proprio un trastullo.

Stando a Cornelio Nepote, una legge ateniese permetteva di sposare la sorella consanguinea e non la uterina, il che ha riscontro con l'antico Testamento, a tenore del quale il padre Abramo ha sposato Sara. Stando a Strabone, presso i Lacedemoni era lecito sposare la sorella uterina, ma non la consanguinea, e, per testimonianza di Seneca, in Alessandria si poteva sposare tanto l'una quanto l'altra. Ciascuno di codesti sistemi ha propri lodatori, ben inteso che si loda o si critica secondo prevalga la idea utilitaria che le ricchezze vadano accumulate nelle famiglie o veramente si frazionino. Il matrimonio si sgabella come una dipendenza della politica economica.

Il re Caronda, giusta Diodoro Siculo, non potendo riuscire a sopprimere le seconde nozze, volle allontanati i binubi da tutte le magistrature cittadine, perchè diceva è indegno di trattare le pubbliche cose colui il quale ha dato a' propri figliuoli una matrigna. E v'ha chi lo applaude con l'argomento seguente: o la prima moglie fu buona, ed è doveroso rispettarne la memoria, o non lo fu, ed è stolto colui che ritenta la prova. Al qual dilemma si contrappone questo altro: o la prima fu buona, ed è meritevole di scusa chi dopo il dolore della perdita cerca il rinnovamento della felicità, o non fu buona, ed è giusto che dopo la procella il povero uomo si appassioni per la calma.

La legge israelitica privò una intiera tribù, la tribù di Beniamino, del diritto matrimoniale, e i Romani, con la famosa legge Papia-Poppea, licenziarono il matrimonio dell'uomo di sessant'anni solamente con la donna di cinquanta, vietando poi assolutamente ai senatori di sposare le cantanti e le ballerine. Queste leggi e tante altre che proibirono il

Digitized by Google

connubio fra determinate classi, come fra nobili e plebei, fra vincitori e vinti, fra adulteri, fra cittadini e stranieri, sono leggi matrimoniali, o non piuttosto politiche, religiose, di opportunità, di arbitrio?

Chi può distinguere tra siffatte aberrazioni e la legge egiziana di cui parla Grozio, la quale permetteva il matrimonio agli eunuchi? Se quest'ultima fa ridere, le altre farebbero piangere, appena si volga il pensiero alla infinità di sventure che devono necessariamente avere suscitato.

Tutte poi contengono una caratteristica comune, un vizio di origine. Tutte mancano di riguardo al diritto superiore di ogni altro, al diritto naturale, ch'è forza fisica e palese, che è forza occulta e altrettanto suprema — l'amore.

Certamente pare buffo concedere la gioia delle nozze all'eunuco; ma il divieto al nobile di impalmare una plebea, legislativamente considerato, è cento volte più buffo, perchè implica la dispensa del matrimonio, cioè la licenza della unione irregolare, cioè la immoralità per opera del governo insediata. Sbarrare la via legale agli affetti onesti significa impegnarli a diventare scostumatezze, significa diffondere lo scandalo.

Ne' secoli in cui vissero Grozio e Puffendorf nessuno agitò il dubbio se la società posseda veramente la potestà d'impedire i matrimoni, di attraversarli, di sottoporli a condizioni o a rigori. Ma dopo il senno loro, venne terzo il nostro Burlamacchi, e principiò a dubitare. « È irragionevole, egli « scrisse, pretendere che tutte le leggi date da Dio agli ebrei « sul matrimonio sieno leggi naturali ». Gettò il germe nelle viscere della terra, e poi non attese alle cure della coltivazione. Scendendo ai corollari s'impaperò, e per dire arbitrarie le leggi matrimoniali non avvertì se queste secondassero il diritto naturale oppur no, ma stette pago a vedere « se fos-

Digitized by Google

sero una conseguenza necessaria dell'indole della società, e vi abbiano un rapporto essenziale ». In altri termini, Burlamacchi per la società ebbe una sanatoria; per Domeneddio no, e con lui discusse a filo di ragione.

Fu dappoi alquanto trasandato il quesito. Per trovare chi se ne incaricasse di nuovo dovetti venire propriamente fino ai tempi nostri, quando in occasione che si preparò il codice civile, un magistrato filosofo, il signor Siotto-Pintor, studiò per anni parecchi la questione del matrimonio nell'interesse della Chiesa e dello Stato. Ambedue, dicasi la verità, gli si dimostrarono gratissimi delle sue premure; la Chiesa, quantunque lo scrittore fosse senatore del Regno, lo scomunicò, e la patria, volendo anch'essa fare quanto era da lei, dimenticò lui e le sue opere. Tant'è. Egli scrive che « a mettere sul sodo la teoria degli impedimenti bisognerebbe dimostrare che vi sia un diritto superiore al diritto naturale », e conchiude che « nessun potere umano può porre al matrimonio impedimenti, essendo ciò violazione della legge naturale, conculcazione di libertà, ultima formola della tirannide. La espressione par forte, perchè l'assuefazione a tale smisuranza ci ha tolto il senso della dignità umana ».

Io sono senza dubbio più discreto così di Burlamacchi come di Siotto-Pintor, e non contendo la potestà di Domeneddio, persuaso che questo mondo, per mondaccio che sia, uscendo da altre mani che dalle sue sarebbe anche risultato peggiore, e nemmeno contendo la potestà della chiesa, memore che la forza di essa deriva dalla debolezza nostra.

Mi limito a dubitare che la società abbia diritto di regolare i matrimoni per conto proprio, e dato che lo abbia, dubito che operi saviamente nell'usarne.

Non si deve però confondere la potestà sociale sui matrimoni con la potestà sociale sopra tutti gli altri argomenti

Digitized by Google

umani. Segnatamente non va confusa con quella massa di diritti che la sovranità, o lo stato (come dir si voglia) esercita per natura sua propria sulla personalità dei cittadini; massa a cui venne contrapposta la ragione individuale da Kant in teoria, e dall'America in pratica — a cui Ahrens e Krause sottrassero tutte le forze causali dell'ordine sociale — a cui Buckle avulse ogni concetto di progresso — a cui Rémusat raccomandò, in caso dubbio, di abbandonare la coercizione e di attenersi alla volontarietà — a cui Stuart Mill, Laboulay, Luigi Blanc imposero per estremo confine il libero svolgimento di tutte le facoltà umane.

Non si confonde. La sovranità che, in onta al senatusconsulto di tutti codesti pensatori, si ostina a legiferare, quando potrebbe dispensarsene, sapete quale immediato pericolo affronta? Il pericolo ordinario che si eludano i soverchianti decreti, perchè fatta la legge è trovato l'inganno, *inventa lege*, *inventa fraude*. Ma la società che si sbizzarrisce disciplinando le unioni regolari degli uomini con le donne affronta proprio il pericolo opposto, ch'è di gran lunga più formidabile: essa deve attendersi che ai suoi decreti la cittadinanza si acquieti e si rassegni allo scrupolo, nel qual caso il matrimonio va a picco, e spruzzano fuori ben altre calamità.

Esempi. Anche a noi, come agli antichi romani, può rincrescere lo spettacolo di un sessantenne che conduca all'ara nuziale una donzella quadrilustre: la festa per essa diventa la condanna di Mazzeppa, inasprita. Però se una legge vieterà matrimonio siffatto, che altra legge potrà impedire al vecchio signore di recarsi a prendere la sua vittima nella casa paterna, qualora sulla porta di questa sventoli una frasca all'uso indiano per dinotare che fra quelle mura sta una ragazza in attesa del proprio destino?

Digitized by Google

Anche a noi, per quanto poco teneri del Senato, increscerebbe che un senatore fosse proverbiato perchè fece propria moglie una ballerina; ma se lo Stato vieta, come in qualche tempo e in qualche luogo vietò, al suo dignitario di condurla a palazzo sotto le spoglie di fidanzata, qual altra forza varrà ad impedire che, invece di proverbiare quel dignitario per le improvvide nozze, lo si canzoni perchè bazzica con le mime e con gl'istrioni fra le quinte del palcoscenico?

Nè si obbietti che il mondo contemporaneo sorride per compassione alle ubbie dei nostri antenati. Ogni età serba in pregio i suoi articoli di fede, e coltiva i propri abborrimenti e le proprie aspirazioni. I contemporanei hanno un bel sorridere delle idee antiche, ma quanto più non riderebbero delle nostre i maggiori che non sono più o i nipoti che verranno!

Si confrontino un po' i divieti vetusti con gl'impedimenti dirimenti del matrimonio che si trovano scritti nelle odierne leggi. Ecco la potenza ecclesiastica dichiarare un matrimonio nullo — il che vuol dire che se è consumato non tiene — quando lo sposo abbia precedentemente ricevuto gli ordini sacri: ecco le leggi di quella potenza ecclesiastica accettate da una potenza militare, l'Austria, la quale iscrive fra i suoi impedimenti dirimenti la cognizione spirituale, cioè lo avere assistito un coniuge quale padrino al battesimo o alla cresima dell'altro; peggio ancora, è diniegato ogni valore al matrimonio di un ufficiale, che non abbia dianzi riportato il permesso de' suoi superiori: *do ut des:* passatemi la cassia, io vi passerò il tamarindo! Sotto l'aspetto della odiosità i divieti moderni di questi popoli civili che vivono vicini a noi disgradano il cinismo della legge egiziana sugli eunuchi, segnatamente perchè il proibire è accompagnato di necessità da una violenza, violenza la quale non si adopera permettendo.

Digitized by Google

Vengono quindi le idee vagheggiate. Si pensa non tanto che le nozze incrociate migliorino le razze, quanto che i matrimoni compiuti in una cerchia costantemente ristretta e sempre la stessa impoveriscano il sangue, citandosi ad esempio i nobili di alcuni paesi arretrati, gli ebrei, e piucchè tutto i regnanti, anche se non sono in esilio e non abbiano posato dovanti la macchina fotografica di Daudet. Qui pure, volendo capovolgere il divieto dell'antichità che proscrisse il connubio fra nobili e plebei, si risica che l'aristocratico figliuolo del Libro d'oro osservi la legge pigliando successivamente più figliuole della razza raccomandata, con la stessa disinvoltura con cui avrebbe preso pel miglioramento del suo gregge qualche mucca svizzera.

La medesima cosa succede se vuolsi dare passo ad una idea moderna, la quale, nell'ordine morale, trova quello stesso favore che ottiene nell'ordine fisico il miglioramento dei corpi. Si è allarmati nello scorgere diffusa la tendenza a costituire la santità dei talami coniugali mediante i resti del vizio privato e del pubblico: mentre gli innamorati confidano di trovare in ogni caso la perla fra le macerie, la società crede in coscienza che non sarà buona sposa, nè madre gentile quella donna alla quale più uomini nel lasciarla poterono ridire il verso di Revere:

Molti paghi farai, nessun felice;

e volendo ovviare a che le nozze abbiano auspici le tentazioni carnali o le vili transazioni, a che i nuovi casati si edifichino sul capriccio o sul disonore, a che nasca una prole consacrata al retaggio dell'infamia, vietansi le riabilitazioni matrimoniali. Ma che? Le violette pudiche e i loro fragili amici sarebbero capaci di rispondere all' « impedimento » quanto la contessa Benzon rispose a chi le consi-

Digitized by Google

gliava di legittimare in chiesa la relazione sua con un antico amante: « Noi non abbiamo bisogno di simili sciocchezze per volerci bene ».

Dopo l'ordine fisico e dopo il morale, viene l'economico. Stringe il cuore lo spettacolo della miseria invadente, dei bambini che patiscono la fame, de' genitori che invece di tetto hanno il trivio. Il quarto stato ascende, la questione sociale minaccia, si riducano possibilmente le propaggini del pauperismo; quando dei due promessi sposi, uno almeno non giustifichi i mezzi di sussistenza, spengansi le faci d'Imene. — Bella trovata! direbbero in coro i figli diseredati della fortuna; se il matrimonio è riservato ai ricchi, nessuno può togliere a noi la libertà dell'amore fecondo.

E così di seguito.

Eccellenti ragioni per attraversare molti matrimoni se ne pescano a dovizia nella fisiologia, nella economia, nella metafisica, nella morale, nella politica. Ma i matrimoni possono mai essere vietati dalla società? Ecco la questione vera. Sono essi o possono mai diventare un privilegio, un oggetto di concessione governativa, una dipendenza del diritto amministrativo? O non piuttosto è da limitarsi l'ufficio della società ad impedire que' soli matrimoni a cui il diritto naturale resiste?

Vi sono paesi nei quali non si conoscono inceppamenti legislativi, diretti od indiretti, contro la libera volontà degli amanti che si uniscono regolarmente. Colà, nel Würtemberg, nella Baviera, nella Sassonia, i maritaggi fioriscono numerosi, fecondi, sereni.

Noi apparteniamo ad un paese, dove gli impedimenti, le opposizioni, le nullità, le formalità, le dispense formicolano siffattamente che il matrimonio vi resta schiacciato; ricorre alla mente il proverbio tedesco: gli alberi sono tanti che

Digitized by Google

più non si vede la foresta. E nel nostro paese — ciò che fu chiarito più sopra con deplorevole facilità — le condizioni del matrimonio figurano fra le inferiori degli Stati europei.

Avvi pertanto un nesso di causa ed effetto fra la libertà e le unioni nuziali: il nesso sembraci questo, che disciplinate patiscono, libere prosperano.

***

Michelangiolo Buonarotti, il quale per la grandezza e varietà de' suoi talenti meritò di essere chiamato

Michel più che mortale angiol divino,

ebbe un omonimo di sua famiglia, un nipote (1) che fu, come tutti sanno, poeta drammatico, e nell'ultimo atto della *Tancia* lasciò andare questi due versi:

In buona fè, gli è vero quel dettato
Che un parentado in Cielo è stabilito.

---

(1) Nella prima edizione questa linea essendo stata pretermessa all'atto del compaginare, il concetto uscì monco per modo che l'autore della *Tancia* diventò lo zio, anzichè il nipote; cioè il noto arciconsole della Crusca, il socio dell'Arcadia col nome d'*Impastato*. Non sfuggì lo svarione alla grande perspicacia del signor Salandra, che tosto se ne prevalse per impastare uno sproposito da attribuirsi all'autore, nell'atto stesso che gentilmente chiamava questo « *scrittore brillante e lodato* » (*Il divorzio in Italia*, pag. 159). Perlocchè il medesimo s'ingegna, alla sua volta, di fare un impasto mediante un'*errata-corrige*, un ringraziamento e un consiglio: quando nel leggere un libro qualunque si trova uno strafalcione incredibile, anzichè presumere la ignoranza crassa nello scrittore — per melenso e orecchiuto lo si creda — aguzzare l'intelletto a scuoprire se e come possa quello dipendere dal proto.

Digitized by Google

Meditando tale sentenza, parafrasi dell'antico proverbio « Dio li fa e poi li appaia », vi si scorge un profondo concetto. Esso contiene la letizia dell'auspicio, insinua la fiducia nell'evento provvidenziale, consiglia amichevolmente a non inquietarsi delle nuziali vicende, a non forzarle con la ruvida mano dell'uomo.

Nulla di meglio che un matrimonio assortito; nulla di più simpatico che due giovani sposi, i quali un giorno incontratisi fortuitamente, si notarono, si scelsero, poi per vie arcane avvicinarono le famiglie, vinsero le resistenze, e mormorandosi parole agli altri ignote, impresero stretti fra loro il viaggio della vita. Che fa se la sposa non reca dote o corredo? Valgono più di un tesoro la modestia delle brame, la serenità della fronte, il fervore per la nuova casa che va formandosi a poco a poco. Che importa se lo sposo non è un potente della terra? Egli lavora, ed ha fede in sè stesso: ecco l'importante. Laddove fosse nato con molti iugeri in proprietà e vivesse di reddito, probabilmente se ne starebbe disoccupato, cioè annoiato, cioè a peso della propria compagna le ventiquattro ore del giorno.

Ma quando il caso e l'amore non cospirarono a stringere il connubio, gli uomini manipolando questo giungeranno a sostituire forse il primo dei due elementi, non certo l'altro. Un matrimonio manipolato, anzichè la poesia, è la prosa; esso germina la infedeltà necessaria, il divorzio intimo, e nel talamo un freddo, per dirla con Michelet, da gelare il mercurio.

Ciò che succede ne' singoli, avverasi a più forte ragione per la generalità.

All'ideale che fugge si corre dietro, si vuol raggiungerlo ad ogni costo: e a forza di restrizioni e di esclusioni che cosa si ottiene? Una realtà artifiziale peggiorata. I divieti

Digitized by Google

nel matrimonio sono come i pedaggi lungo le strade; inceppano la circolazione, non la migliorano.

Avviciniamo qualcuno dei moderni divieti.

***

Il figlio sino a venticinque anni compiuti, la figlia sino compiuti i ventuno senza il consenso dei genitori non si maritano. I genitori possono opporsi alle nozze, e qualora, per una distrazione dell'ufficiale di stato civile, la cerimonia fosse seguita, i genitori medesimi o quelli altri ascendenti di cui in loro mancanza la legge chiede il consenso, possono far annullare dal giudice il matrimonio. Peggio, l'annullamento nel caso di mancato consenso può provocarsi non solo dalle persone che dissentirono, ma altresì dagli sposi, i quali indubbiamente hanno consentito. Com'è triste tutto ciò! Com'è poco morale! Il rigore della forma è tanto, che la legge si fa scettica e vi sacrifica senz'altro la sostanza! (1).

A quest'ultimo eccesso — cui non giunse tampoco il concilio di Trento — perchè trascese il legislatore italiano? Probabilmente perchè al tribuno francese Bouteville piacque

(1) Qui e nelle pagine successive si svolgono le tesi degli impedimenti conjugali, tesi già sintetizzate nella domanda generale della pag. 120: « disciplinare il matrimonio, ch'è naturalmente libero, non vuol dire attraversare, insidiare, snaturare? » Sia lecito aggiungere che sotto questo medesimo titolo d'*impedimenti conjugali* l'autore nelle *Memorie di un vecchio avvocato* (Milano, Fratelli Treves, 1888) presentò una fattispecie, esattamente storica, la quale può servire di pratico commento a talune delle proposizioni qui sotto accennate, specie alle dispense per decreto reale dall'impedimento della età.

Digitized by Google

grattare le orecchie dei suoi connazionali affermando pomposamente che « i padri dividono l'autorità dei legislatori « in una terra dove i legislatori sono padri ». Sonoro paralogismo, al quale sarà agevole rispondere che là dove i parenti sanno serbarsi l'affetto dei figli, ivi l'ascendente degli uni sugli altri non si altera mai, ivi il braccio forte della legge è perfettamente superfluo. Che se poi quell'affetto è scomparso e l'ascendente si dileguò, non v'ha ragione per cui l'autorità perduta sia restaurata a forza di divieti e di annullamenti.

Strani casi di conflitti domestici, brutte storie di purissimi amori scambiati col sacrifizio di giovani vite nascono da codesto impedimento, e sono sventure ignorate, che si sottraggono al pubblico controllo, ciascuna delle quali maturasi e consumasi il più delle volte fra le mura di una o di due famiglie. Ancora si concepirebbe la necessità del consenso ristretta a prevenire il matrimonio, ma attutita dal fatto compiuto, ma limitata ai figliuoli minorenni, come in Austria e in altri Stati.

Viene meno la intelligenza pensando che una maggiore età, diversa da quella a cui si riconosce la pienezza dei diritti civili nonchè politici, si stabilisca pel matrimonio. E si ottenebra poi del tutto, e subentra manifesta la forza dell'assurdo paragonandosi la maggiore età elevata pel matrimonio con l'abbassata per altre vocazioni.

Si può amare o non amare gli eserciti stanziali. Però il più sfegatato fautore delle glorie guerresche oggidì inclina a riconoscere che il militarismo faccia numero tra le pubbliche piaghe. Nel nostro tempo in Italia sfido a non dire che sia un male necessario. Ebbene! in servizio di questo male, un ragazzo può prendere, come dicono, la ferma, e consacrare parecchi anni della sua esistenza all'eser-

Digitized by Google

cito, o entrando nelle file come semplice volontario, o iscrivendosi in un istituto di educazione governativo, dal quale esce mesi dopo uffiziale. In ambedue i casi quel giovanetto è poco più che trilustre, ma nessuno s'incarica di appurare se la volontà prepotente del padre abbia sospinto il figliuolo, o se l'impeto dell'adolescenza siasi fatto un po' giuoco dell'autorità paterna, e, mancando il soldato agli obblighi sì precocemente assunti, nessuno lo restituisce in intiero. Egli diventa disertore.

Si può amare o non amare i frati. È lecito credere che quando Gladstone definì i conventi « luoghi di reclusione o di perdizione » scagliasse quest'anatema mentre sulle provincie napoletane fioriva un governo da lui stesso chiamato « la negazione di Dio »; sicchè i pubblicisti di quella regione, Rocco De Zerbi fra i primi, spiegarono la poca moralità delle opere claustrali col ditterio: tale governo, tale monachismo. A me i chiostri, piucchè sprezzo o abborrimento, ispirano invidia. Quivi, in quel domicilio ascetico e mistico trova rifugio qualche anima disillusa, qualche corpo pusillo, e, dopo le mondane procelle, trova la calma del porto qualche spirito mesto o tribolato. E poi vi sono i frati utili, le monache pietose, specie i fate-bene-fratelli, e le suore di carità. Insomma, tipo per tipo, antepongo Padre Cristoforo a Don Abbondio, anche senza la Perpetua obbligata.

Ma tutto ciò non toglie che i conventi, riguardati come istituzione sociale, non impauriscano. E fra le altre molteplici ragioni anche per questa, che in virtù della legge sulle guarentigie ecclesiastiche, articolo 14, al diritto di associazione del clero cattolico fu lasciata la briglia sciolta. La società civile si è spodestata da per sè. Qualora sopra una nuova monaca di Monza siansi con buona grazia rin-

Digitized by Google

chiuse le porte del monastero, non havvi questore, nè procuratore del re che possa strappare la vittima dalla oscura cella, che valga a infrangere le solidissime catene. Qualora un adolescente, magari di corto comprendonio, abbandoni il tetto paterno ed entri nella ecclesiastica comunità, indarno i derelitti genitori si lagneranno che fu abilmente circuito, che si agognò alle future ricchezze; la manomorta trionfò: la ruota dentata ghermisce irresistibilmente.

Dunque nessun consenso di padre e madre occorre per vestire la tonaca del frate: dunque la maggior età non si richiede per vestire la tunica del militare. Ogni ragazzo scappato di scuola si aggrega validamente nel monachismo e nel militarismo, che sono le due calamità sociali, le due servitù pubbliche.

Soltanto per entrare nelle libere schiere del matrimonio la maggiore età non basta. Soltanto in occasione di questa vocazione, così naturale e così morale, la legge si fa severa, si fa esigente, antiviene i dissidi, li eccita, interpone i suoi tribunali a risolverli, sostituisce al regime della libertà il trionfo del rigore.

Quanta incoerenza!

*
* *

Nè la incoerenza termina qui.

In via di appendice sta scritto nel codice, che quando nel dare il consenso padre e madre non si accordano, basta il consenso del padre.

O allora perchè si richiede nel medesimo articolo il consenso della madre? Perchè si dichiara questo necessario, se viceversa poi è inutile?

Digitized by Google

« Pregovi cercare la mia tabacchiera — scriveva ad un amico Bernardone — chè dimenticai in casa vostra. Poscritto. Avendola trovata, della presente lettera non farete alcun caso ». E la spediva.

Che la madre sia postergata al padre in ogni cosa domestica e civile si sa. Lo si è veduto fin qui, lo si vedrà anche più chiaro in seguito. Ma che la si possa eliminare del tutto nella scelta che il figlio fa di una sposa o la figlia di uno sposo, questo poi non si giunge a chiarire, tranne con la fallace definizione del matrimonio « un contratto ».

Se maritarsi vuol dire interzare gli stemmi, o rinterzare i portafogli, o smaltire come candida la tela per quantità di lavacri sbiadita, o tacitare creditori, o a forza di contanti correggere le gibbosità, vendere insomma, trafficare, comperare, arruffare, allora si bandisca dal mercato la donna e le si farà cortesia fiorita.

Ma se invece gli sponsali significano la felicità di due giovani cuori, la promessa di un lungo avvenire ridente, la ultima espressione di un affetto reciproco, oh! in tal caso passi l'uomo in seconda linea e primeggi la donna. Tocca a lei, essere impressionabile e termometrico, a lei che possede l'intuito del bene per i suoi cari, a lei che in virtù di un sesto senso giudica di botto e con sicurezza quale ami davvero, e quale si infinga, tocca a lei decidere. La donna ha una superiorità incontestata nei giudizi sul sentimento, ella sola conosce a fondo i propri figliuoli, sola pertanto è in grado di pronunziare una parola suprema con piena competenza.

Si dirà che il ritratto femmineo riesce sotto la penna nostra sempre troppo lusinghiero, e che oltre le madri amorose, savie, divinatrici, formicola una pleiade di madri

Digitized by Google

bizzarre, parziali, avide, le quali vogliono farsi sgabello delle figlie, e dai figliuoli non vogliono staccarsi, e sono restie a diventare nonne, e subiscono influenze aliene, e si conoscono per manchevoli e stolte.

Concediamo la pleiade senza difficoltà.

Poi, immediatamente dopo, domanderemo se a ciascuna decuria delle madri senza valore non corrisponda una fitta anche più numerosa di padri egualmente incapaci a giudicare del bene, attraverso le tenebre della mente, le pieghe e le piaghe del cuore. Che importa ciò? Importa che, in vista degli ascendenti immeritevoli di autorità, si privi dell'esercizio di questa anche coloro che ne sono degni? Evidentemente no.

Sia pure indispensabile al matrimonio dei minorenni (nel cui petto non è ancora sbollito l'impeto del primo amore) la meditata licenza dei genitori, e quand'essi la diniegano, intervenga terminativa definizione del giudice. Altri dubita che il possibile intervento di questo co' suoi relativi uscieri fornisca un mezzo appropriato per mantenere alto il prestigio della paterna autorità, e docile il rispetto della figliale obbedienza. Però scoppiato il famigliare dissidio, dove qualcheduno per virtù di legge non lo tolga di mezzo, malamente si vede in qual altra guisa finirà, se con la fuga degli innamorati, o con la rassegnazione, e ancor più malamente si vede quale dei due malanni sarà il minore.

Ma quando il dissidio, anzichè fra i due ascendenti e la prole, si agita fra padre e madre, quando cioè le nozze future avrebbero già alleato uno dei due ascendenti, dire anzi tratto che il maschio avrà sempre ragione, sì a negarle come a concederle, e che la femmina avrà sempre torto, è andare più in là di qualunque più sbrigliata ingiustizia.

Digitized by Google

Non si pecca di parzialità per il sesso gentile chiedendo che, nelle opposte volontà di padre e madre, prevalga il voto di chi favorisce il matrimonio; è il meno che si possa concedere al matrimonio e alla madre.

***

Tra parenti è lecito l'amore?

Badando alla Genesi, non si dovrebbe nutrire gravissimi scrupoli. Studiando alcuni fenomeni naturali si potrebbe credere che le leggi di natura sono a perdita di vista. Ma occupandosi di codici penali o civili e di canoni più o meno sacri si vede che il problema fu sciolto a tenore dei tempi, dei luoghi, e dei gradi della parentela. A Roma il matrimonio era vietato fino al settimo grado: in Grecia, secondo Emilio Probo, le leggi e i costumi non impedirono a Cimone di sposare la sorella e ad Alcibiade la figliuola. Adesso in certi confini l'amore tra parenti piglia nome d'incesto, e viene punito co' lavori forzati: (1) fuori di

(1) Il nuovo codice penale non punisce più l'incesto, punisce soltanto lo scandalo prodotto da una relazione incestuosa (art. 337). In altri termini se l'incesto rimane segreto, o soltanto mezzo-pubblico, la sapienza de' nostri legislatori rinunziò al diritto sociale di punirlo. Per questa ragione due deputati, affatto diversi per indole, per partito, per luogo d'origine s'incontrarono in una stessa proposta, quella di sopprimere anche la ipotesi del reato. I due deputati furono l'on. Rosano, napoletano, e il rimpianto Mazzoleni, lombardo.

Quanto alla pena, è della reclusione, pena che equivale all'antica de' lavori forzati, con l'avvertenza che oggidì non avvi pena corporale in Italia, la quale non sia accompagnata dal lavoro obbligatorio. Così almeno è scritto nel nuovo codice. Viceversa gli stabilimenti dove si dia lavoro ai carcerati sono eccezioni. La formula legislativa si riduce ad una figura rettorica.

Digitized by Google

que' confini il vincolo non forma un delitto dell'amore libero, ma forma un impedimento all'amore legittimo, un impedimento però che si supera prendendo una licenza, come per andare alla caccia.

Generalmente le leggi civili e canoniche accordaronsi nel vietare (cioè nel sottomettere alla licenza) le nozze fra zio e nipote, nonchè fra cognati: taluno, per esempio il codice austriaco, le vieta anche fra i primi cugini. In Francia, tra primi cugini non sono proibite, ma una circolare 30 ottobre 1863 ordina che apposita interpellanza si diriga agli sposi dall'uffiziale di stato civile per chiarirne il numero, cioè per fare il primo passo verso un futuro divieto.

L'origine di tali impedimenti si perde nella nebbia dei secoli. Avvi chi ne trovò la sorgente nel capitolo XVIII del Levitico, dimenticando quali altri divieti, che la scienza ha sconfessato e che la umanità ha respinto, si trovino in quel capitolo e proprio al § 19. Ma sia o no, in fatto di leggi interessa meno la storia che la logica, e già la logica, ossia la ragione del divieto apparisce confusa, perchè ricorrono a sostenerla due motivi i quali non hanno propriamente cosa alcuna di comune fra loro, la igiene e la morale.

Ad onta del fine diverso, i due motivi in questo divieto si sostituirono a vicenda come usano le sentinelle nel presidio, sicchè, quando tu prendi a combattere il primo ti accorgi che hai da fare col secondo, e viceversa. L'igiene, dietro l'esempio di Adramiteno, cura i nascituri e proclàma che la comunicazione dei sangui li pregiudica. Tu rispondi che fra cognati non havvi punto comunicazione dei sangui, ed ecco la morale scatta fuori dichiarando che si trova ferita da un vedovo il quale si accosti alla sorella della moglie defunta.

Nelle leggi la morale è un'ottima cosa, a patto che sia

Digitized by Google

ministrata come il sale nelle vivande, cioè con parsimonia. Ma se abusata, se presa a fondamento unico di un precetto, sposta di botto il centro di gravità, e il precetto così sbilanciato elevasi senza modo e senza regola negli aerei orizzonti ripieni di nubi, che sembra un pallone. Montesquieu lasciò scritto che le cose di questo mondo non vanno regolate con le massime che concernono l'altra vita. E chi misura la morale? Come si fa a mettere d'accordo la morale del nord con la morale del mezzodì? Quale fatto sarà da due persone egualmente morali egualmente apprezzato?

L'amore fra cugini e fra cognati che scandalezza gli uni, fa sorridere forse gli altri, i quali ricordano che cognati e cugini sono appunto due dei tre C più seducenti in amore. E noi avvocati, il cui destino è di ricevere più confidenze dei dolori dell'anima che i medici non ne ricevano del corpo, quante volte non abbiamo dovuto riconoscere che negli amori dei congiunti il *diapason* è innalzato, e che Dante non a caso con l'aiuto di Paolo e Francesca trasse il canto dell'amore, e che non a caso Mosè prescrisse al cognato di sposare la vedova, alla vedova di sposare il cognato. Da banda dunque, se non la morale, almeno i moralisti.

Nè meglio dei moralisti si accordano i dottori di fisiologia. Fu istituita una tabella di ragguaglio fra gli scrittori che sostengono. dannoso il matrimonio dei consanguinei, e quelli che lo dimostrano innocuo. Le due schiere si addensarono tanto da lasciare completamente in bilico l'animo del profano.

Ottime ragioni si palleggiano fra i contendenti. Con la quantità degli scrittori non si risolve il problema. E non si sa con chi stare, se con Mantegazza, un medico foderato di poesia, o con Michelet, un poeta foderato di scienza medica. Il primo adduce moltissimi esperimenti che si pra-

Digitized by Google

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

ticarono sopra più generazioni di conigli stretti fra loro da vincoli di parentela, e le razze decaddero e i figli mancarono o vennero su da nulla. Il secondo all'opposto cita una infinità di cani da caccia, di tori, di cavalli da corsa, i quali dall'accoppiamento coi più prossimi loro parenti ricavarono prosperità, gagliardia e bellezza. A forza di unire i più prossimi parenti, gli allevatori creano le maravigliose specialità, e gli animali eroici; essi accumulano ciò che in Francia si chiama la *sève de race*.

Posta la questione in termini siffatti, resterebbe da vedere se l'animale uomo rassomigli più al cavallo, al toro, al cane o non piuttosto al coniglio, confronto, a dire la verità, poco lusinghiero anche per il discendente delle scimmie, ma punto concludente nella questione, imperocchè il divieto de' matrimoni fra congiunti non si regge neanche con la fisiologia, se questa scienza non fornisce un teorema indisputato e certo. Inoltre il tema dalla morale, portato in aria dalla fisiologia, è trascinato nei fossi.

Teniamolo possibilmente sulla via della verità e della realtà. Costringiamolo alla statistica, e questa ci dirà se abbia ragione di essere l'impedimento.

I matrimoni fra primi cugini, secondo le ultime tabelle pubblicate dal ministro, o (ciò che vale ancor meglio perchè è più stabile) dal professore Bodio, variano dal 6 all'8 per mille; i matrimoni fra cognati non arrivano al 4. Eppure moltissimi uomini nascono trovando al mondo una o più prime cugine, e non so quanti vedovi e quante vedove durante il matrimonio appresero l'amabilità delle rispettive cognate e dei rispettivi cognati. La cifra comparativa è adunque assai esigua, anzi trascurabile, se si considera che in certi luoghi d'Italia — parla di nuovo il Direttore generale della statistica — come in Sardegna (specie nella

Digitized by Google

Gallura) e nelle alte valli delle Alpi vivono popolazioni così sedentarie, così appartate dal rimanente consorzio umano che si perpetuano senza miscuglio di sangue forestiero, neppure degli abitanti dei comuni limitrofi; sono luoghi dove gli uomini, all'aspetto, paiono tutti fratelli.

Laonde a parte codesti centri agglomeratori di matrimoni fra consanguinei, le cifre della statistica diffuse sulla superficie della nazione sarebbero davvero infinitesime e da non valutarsi. E poichè il male è ridotto a così minime proporzioni, nè la morale patisce detrimento, nè le generazioni si depauperano.

Il divieto si può pertanto abolire!

Ma si vuole conservarlo? E allora si aboliscano le dispense. Se una cosa è proibita perchè grama e nociva, questa medesima cosa non muta natura, non si converte in lodevole o in profittevole per volontà di chi la permetta.

In fatto d'impedimenti e di dispense matrimoniali meno che mai, posciachè nel vietare con una mano e nel permettere con l'altra, due autorità supreme, la Chiesa e lo Stato, si fanno una concorrenza rovinosa. La Chiesa, si capisce, vieta per concedere, e concede per riscuotere il prezzo delle dispense, ossia per coltivare quella che in Parlamento si definì per il Vaticano « la tassa del macinato ».

Ma i legislatori civili sono semplicemente grotteschi. Lo Stato non profitta delle licenze, non vede che la carta bollata della istanza e del decreto, la quale evidentemente non basta a giustificare la istituzione: *le jeu ne vaut pas la chandelle*. Perchè dunque vieta? Per esporsi al pericolo che la Chiesa rispetti la libertà più di esso? Per negare quando la Chiesa ha concesso, o per concedere quando essa ha negato?

Digitized by Google

*
* *

Altra questione.

In quale età è dato maritarsi?

Gli antichi, co' loro Soloni e co' loro Licurghi sfidando le forze de' poveri neonati, concedevano il diritto alla esistenza quando questi si salvassero dalle acque con le proprie piccole braccia: figuriamoci se non provvidero per quanto seppero alla migliore costruzione dei figli degli uomini!

Perciò erano logiche le leggi dell'antichità volendo che i maritaggi avvenissero solo quando i muscoli, le ossa e i tendini avessero acquistato ogni possibile gagliardia. Dal libro VI della Repubblica di Platone apparisce che l'accoppiamento legittimo doveva succedere tra l'anno trentesimo e il trentacinquesimo, mentre dal libro VII della Politica di Aristotile risulta che il fidanzato doveva sospirare un po' di legittimità sino all'anno trentesimosettimo. Ma non apparisce e non risulta che la vagheggiata robustezza dei corpi si bilanciasse da quei filosofi con la felicità delle anime, e meno ancora con gli inconvenienti molti di una procreazione extra-legale. Amore era in Grecia nudo e nudo in Roma. L'antichità plasmava il bello a qualunque costo; tutto il resto tenevasi per accessorio. Si pensava ai corpi e niente altro che ai corpi.

Poi si precipitò all'eccesso contrario. Vennero i preti, che nelle cose matrimoniali si arrogarono per tanto ordine di tempi e per tanta parte di mondo la fruttifera giurisdizione, e questi pensarono alle anime, niente altro che alle anime. Vi pensarono, s'intende, a modo loro, sciogliendo la difficoltà con un'alzata d'ingegno, cioè con quel celebre aforisma se-

Digitized by Google

condo il quale è abile al matrimonio qualunque sia abile alle nozze, *abilis ad nuptias abilis ad matrimonium*, e alla deficienza supplisce il solito rescritto del Vaticano. Così nel diritto canonico si scambiò di leggieri la pubertà con la virilità e si trascurò di cercare se la madre, oltrecchè procreare figliuoli, valesse a nutrirli, se il padre li potesse promettere belli, forti e rigogliosi, se ambedue i genitori sapessero educarli alla patria, tutte cose per le quali occorrono ben altre attitudini da quelle che bastano all'atto nuziale. Ma codeste e simiglianti conseguenze furono dai preti

O mal viste o mal note o mal gradite,

perchè alla Chiesa non consta che interessasse giammai di fabbricare generazioni gagliarde, anzi fu documentato che trovandole molli le governò più comodamente. Domandiamolo ai missionari de' secoli passati.

Poi venne la fisiologia, la quale dalle sue scoperte attinse quella medesima sicurezza di linguaggio che i legislatori antichi per un verso e i preti per l'altro attinsero nella indisputata loro autorità.

La scienza ha detto: che i matrimoni acerbi cagionano frequenti gli aborti; che il puerperio miete molte spose immature; che prima del ventennio normalmente mancano le traccie di zoospermi; che i figli di precoci connubi in generale sono destinati a vita languida e malaticcia; che insomma si applica il vetusto proverbio francese per cui la legna verde va tutta in fumo.

Forti delle proprie scoperte, agguerriti nelle dimostrazioni e nei dati di fatto, gli scienziati moderni esagerarono le pretese reclamando dalle leggi impedimenti e divieti contro i matrimoni acerbi. Nell'ultimo libro del Garnier, un libro riassuntivo pubblicato nella seconda metà del 1879, leggesi:

Digitized by Google

« Se la potenza fecondante si traduce a buoni conti nella sterilità perchè mancano le condizioni di forza e di durata, conviene opporsi legalmente alle nozze precoci, limitando l'età dei matrimoni pel marito a 30 anni compiuti e per la sposa ai 21 ».

In tanta disparità di opinioni, le leggi qui vigenti, eclettiche anzichè no, si contentarono di proibire il matrimonio ai ragazzi minori di anni 18 e alle donne sotto dei 15. Nulla di più sensato, nulla di più ragionevole e giusto: al di qua o al di là del precetto havvi la brutale tirannia o la furbesca apatia. Dalla scienza si cavò la sostanza dell'impedimento, dalla chiesa fu tolta la morbidezza della forma. « Crescete, dice anch'essa la legge, crescete, ragazzi, e poi vi unirete e moltiplicherete. Quando vi sarete rinforzati, potrete unirvi, e, senza arrecare all'avvenire sottrazioni pregiudicevoli, dividerete l'amore per tutta la vita. Così le quattro operazioni dell'aritmetica procederanno per voi a dovere, e i figli vostri nasceranno sani e rigogliosi ».

Senonchè quanto più è ragionato un divieto, tanto meno è ragionevole la possibilità di dispensarne dall'osservanza. O perchè spetta al re il diritto di permettere a taluno ciò che fu proibito a tutti? Chi è il re? Quali sono i gravi motivi per cui si viola una regola introducendovi le eccezioni?

Il re, si badi, non è già in questo caso il capo venerato e caro di uno Stato retto a liberali ordinamenti, un uomo sereno, altamente locato, a cui si appartiene il diritto di grazia, che è la più bella gemma della sua corona. Se così fosse, si potrebbe credere o almeno presumere, che il decreto reale emanasse dalla sua coscienza, dalla sua prudenza, e che i gravi motivi da cui venne determinato fossero in lui solo commessi, e in lui stessero segretamente riposti.

Oibò! Nelle dispense matrimoniali il re è un nome. I gravi

Digitized by Google

motivi devono essere provati, discussi, definiti dalle autorità competenti. Il romanzo intimo va scritto in carta da una lira e venti centesimi, il domestico pudore resterà consegnato negli archivi, come un precedente di giurisprudenza. Se una disgraziata fanciulla soggiacque alle arti della seduzione, o se la ingenuità di un imberbe venne sagrificata da una donzellona

che novembre vendè per aprile,

la vicenda sarà divulgata. Una folla di impiegati, dal ministro all'applicato, dal procuratore generale all'amanuense, se ne impadronirà, e potrà far arrossire quando che sia la coppia *dispensata*, nonchè i figliuoli che ne fossero usciti... prima o dopo del decreto reale. Dunque di quale piaga è sanatrice la dispensa? Poichè i gravi motivi sono destinati a diventare il segreto di Pulcinella, qual ragione ha la società di vietare che sfugga agli eventi della giustizia distributiva chi si trova nel duro caso di vantare un diritto? E per quale motivo ostentare un arbitrio che in fatto non si esercita? Non varrebbe meglio stabilire senz'altro quali sono i casi in cui cessa il divieto?

Antiveniamo la risposta; sarebbe poco corretto, può dirsi, descrivere spiattellatamente le eventualità che sconfinano dal divieto, e, descritte, potrebbero scombuiare di leggieri le giovani menti, che finirebbero col pigliarle come un incentivo a porsi nel caso della eccezione.

E sia. Ma se i veri motivi della dispensa non si vogliono dire, se sottointesi conducono all'arbitrio, se, esercitato questo, non viene evitato lo scandalo, perchè non si sopprime addirittura la dispensa? Qual pregiudizio ricorre se i due fidanzati attendono l'età normale? E la legittimazione per susseguente matrimonio non sarà sempre la più semplice,

Digitized by Google

la più naturale, la migliore panacea? Quanta ragione ebbe Ernesto Pasquali nel suo trattato di diritto famigliare a definire *inconcepibile* la dispensa dall'impedimento dell'età? E quanta più ragione ebbe Herbert Spencer mostrando che le leggi inutili soverchiano in numero le necessarie, un secolo dopo che Montesquieu lasciò scritto che quelle indeboliscono queste!

*
* *

Dopo i precoci i tardivi, dopo gli adolescenti i vecchi. Anche agli impeti matrimoniali di questi reclamano i fisiologi che sia posto un freno.

La legge deve imporlo?

Napoleone primo console, o sia che volesse illuminarsi sopra l'astruso argomento, o sia che volgesse nell'animo i primi sintomi del crudele divorzio, un giorno interrogò il suo medico:

— Dottore, un uomo a quarant'anni può essere certo di avere figliuoli?

— Sì, senza dubbio.

— E a cinquanta?

— Non sempre.

— E a sessanta?

— Oh! sempre, generale.

Ma il legislatore non si arresta alle mefistofeliche sentenze con cui i medici divertono i loro clienti primiconsoli. Egli procede per le grandi strade postali, e rifugge da sentieri fuori di mano dove si pratichi il contrabbando.

I vecchi amano anch'essi. Alla vita che fugge rapida d'innanzi a loro, essi chiedono ancora qualche gioia, ancora il

Digitized by Google

simulacro di qualche ebbrezza. Attesta il sanitario che deve egli lottare con gli impulsi amorosi degli attempati piucchè con quelli degli adolescenti. Nelle case di salute che ricoverano i vecchi, negli ospizi dove non si entra prima dei sessant'anni, l'amministrazione è costretta a prendere cautele severe, perchè gli idilli dei due sessi non sovvertano il buon ordine. A Issy, a Ivry, a Saint-Perin, racconta il dottore Fiaux, vi sono settuagenari che si appassionano per settuagenarie, che le sposano, che le seducono portandole via a qualche coetaneo, e gelosie, e appuntamenti, e vicende che paiono drammatiche, mentre poi sono comiche. L'amministrazione di quelli stabilimenti ne' quali i sessi sono separati vede di buon occhio i matrimoni dei suoi pensionati nell'interesse... chi lo direbbe? dei buoni costumi.

Dunque gli attempati non desistono dall'amare. Invano il poeta giocoso li ammonisce:

. . . . . non v'ha peggior malore
Che in vecchie membra pizzicor d'amore.

Invano il poeta cristiano li catechizza e loda:

I vegliardi che ai casti pensieri
Della tomba gli schiudon la mente;

poesia per poesia, essi preferiscono recitare a Dio mentalmente il voto del compianto Aleardi:

Oh! mi ridona
Mi ridona, o Signore, un giorno solo
Della mia giovinezza.

Invano per uno che li commisera, cento li deridono, da Plauto a Terenzio, dall'autore di Don Bartolo a quello di Don Silva. Invano gli amori loro sono celebrati in Francia dai *charivari*, in Germania dalla *Katzenmusik*, in Italia dalle

Digitized by Google

scampanate toscane, dalle *tucche* in Romagna, dai *facioresi* a Novi. Invano, per dirla con Larochefoucauld, la età vieta loro i piaceri della giovinezza sotto pena della vita. Essi amano e scontano ben di spesso con qualche mese di giovinezza una florida e lunga vecchiaia. E tal sia di loro. A nessuno è mai caduto in pensiero che si possa diminuire la innata libertà di operare sconto siffatto. Il dubbio nasce pei figli.

I figli delle donne vecchie, a proposito de' quali la scienza dice che nascono vittime delle rachitidi e delle emorroidi, hanno gli umori atrabiliari e muoiono frequentemente di tisi, anche se le madri non erano tisiche. I figli di uomini vecchi, afferma egualmente la scienza, sono cacochimi, linfatici, scrofolosi, vivono male, muoiono presto, e poichè, soggiunge con insistente crescendo, gli uni e gli altri peggiorano la razza, il codice che ha stabilito il minimo della età per contrarre matrimonio deve stabilire il massimo. Ecco il desiderato che gli igienisti moderni cantano in coro.

Il codice potrebbe giustificare la propria lacuna rispondendo che il meglio è nemico del bene, e che non si saprebbe donde diamine eruire il diritto di tormentare la generazione presente in vista solo delle generazioni future.

Ma gli ostacoli a questa domanda dei fisiologi non stanno qui. Essi sono ben altri. Al disopra della fisiologia stanno la logica e la giustizia.

Se la scienza medica non avesse segnalato altre male eredità oltre quella de' vecchi genitori, si comprende che un articolo di legge, pur amareggiando gli ultimi anni di tante vite, disseccasse la triste sorgente dei mali; ma la discendenza dei vecchi rappresenta tampoco la centesima o la millesima parte dei mali dell'atavismo?

Da Ippocrate che spiega i microcefali della Crimea a Cuvier

Digitized by Google

che stabilisce infinitamente maggiore l'astuzia delle volpi ne' paesi dove si dà loro la caccia con le trappole, tutti gli esseri creati ereditano dai loro maggiori i beni ed i mali. Dai Nasoni e dai Labeoni che torreggiarono a Roma nell'aristocrazia degli ingegni ai Rougon-Maquart che nelle sbrigliate ma vigorose creazioni di Emilio Zola si disputano il terreno della pazzia, dei vizi, del genio, il suggello gentilizio stampa le sue impronte, così le luminose come le spaventevoli.

Tutte le cachessie, tutte le tubercolosi, tutti i cancheri, segnatamente quello dello stomaco, tutte le sifilidi si trasmettono in egual modo, ineluttabilmente, non si scongiurano, non si evitano, non si curano. È una marcia trionfale che il morbo va compiendo attraverso le generazioni, è una gazzarra senza tregua che deprava il genere umano, che abbrutisce le famiglie, e le condanna ad estinguersi. Chiedete ad ogni medico se sia più certo l'atavismo dei mali o della vecchiaia, e vi dirà dei mali. Da un vecchio può uscire una creatura esile ma sana. Dai malati di vizi organici e dalle mostruosità primordiali non possono uscire che malati di vizi organici ovvero mostruosità primordiali.

Dunque non è temperamento possibile. O la legge vieta il matrimonio a tutti quanti i genitori deteriorati o a nessuno. Proibire agli uni ciò che si permette agli altri è una contraddizione, una ingiustizia.

Il quesito pertanto va rifuso e non si deve più cercare se sia possibile un freno. Bisogna chiedere addirittura se è possibile stabilire che il matrimonio avvenga soltanto fra sposi in buone condizioni fisiologiche.

Digitized by Google

*
* *

Porre il problema val quanto risolverlo negativamente. Richiedere dagli sposi la condizione di una salute sicura vale osteggiare il matrimonio.

Ma i fisiologi non si spaventano. Essi citano Platone, che aveva stabilito la visita degli sposi e delle spose in istato di nudità, acciò fosse previamente deciso se il matrimonio potesse dare buoni frutti. E Debay e Chauffard e Fiaux in Francia, e il mio professore Giordano in Piemonte, ed Antonino Figlioli in Sicilia, e il senatore Mantegazza in tutta Italia van predicando che il non imitare Platone è una *brutalità*, taluno di essi aggiunge una *brutalità sagrestana*.

Ogni scienza è sovrana, cioè sempre pronta a sagrificare gli altrui fini al proprio. E in questa tesi i fisiologi sono una potenza, perchè possedono l'alleanza della numerosa falange degli egoisti.

Laonde non si sfonda una porta aperta rispondendo loro che la legge civile è proprio inetta a migliorare la razza. Anzi bisogna difendere la inoperosità apparentemente apatica dei moderni legislatori con argomenti presi dall'arsenale della fisiologia stessa.

Supponiamo uno czar qualunque od un qualunque Père-Enfantin — due tipi di legislatori egualmente radicali ed egualmente sciolti da scrupoli — ai quali piaccia obbedire alle ingiunzioni dei dottori fisici, ossia talenti di operare per la razza dei bipedi quanto Blackwell operò pei quadrupedi.

È noto che il celebre allevatore inglese, dopo molti anni di studi e di sforzi, giunse a produrre quei giganteschi cavalli da cui a Londra viene fatto il servizio degli *omnibus*

Digitized by Google

e dei carriaggi, que' buoi e quei montoni destinati al macello ai quali si ridussero gli ossi, si menomarono le parti inferiori, si soppressero le corna per modo che le parti carnose rappresentano due terzi del peso.

Un còmpito più modesto, si capisce, proporrebbe a sè stesso l'allevatore umano. A lui basterà procacciare per lo avvenire generazioni meno cachetiche, pronto a fare tanti articoli di legge quante sono le verità assolute che la scienza fisica proclama per combattere i morbi ereditari.

Or bene. Quali sono le verità assolute che la scienza fisica in tema di trasmissione ereditaria proclama? Nessuna, o se pure alcun assioma risulta concordato e indubitabile, viene contemperato da rimedi, da varietà, da restrizioni che finiscono a snaturarlo. E perciò manca la materia da legiferare.

Esempio. La tisi ed il canchero si trasmettono, dice la scienza, dai genitori ai figliuoli, e il matrimonio di codesti malati va proibito. Ma subito dopo si affretta a soggiungere che mediante lo incrociamento de' temperamenti, formasi una compensazione fra le qualità negative di quell'organismo che è malato con l'eccesso in senso contrario dell'altro. « La natura è essenzialmente sanatrice, osserva a questo proposito il Chauffard. La malattia acuta, puramente individuale, si esaurisce nella persona colpita, però la tisi e il canchero diventano malattie croniche seguìte nelle generazioni attraverso le quali si trasmettono e si trasformano. Qui si manifestano le forze medicinali e le tendenze riparatrici della natura, che attutite nella vita del singolo ricuperano tutta la propria energia mercè reazioni occulte, ma non meno poderose. Con sforzi latenti le fecondazioni successive restituiscono alle famiglie la integrità salubre e il tipo primitivo, rigenerazione questa ch'è voluta dalla legge superiore per cui la umanità deve sussistere, la parte malata

Digitized by Google

deve guarire mediante la sana, il morbo deve essere vinto dalla salute ».

Dunque, lunge dal vietare i matrimoni de' malati, la legge fin qui avrebbe anzi da favorire gli accoppiamenti fra quelli e i sani.

Procediamo. Nessuna malattia, dice sempre la scienza, nessuna malattia, neanche la tisi, si trasmette fatalmente di padre in figlio. Incerto e capriccioso è l'itinerario che segue la trasmissione, qui saltando una generazione, là deviando nelle linee collaterali, altrove rispettando un sesso e concentrandosi nell'altro. Ora se l'atavismo è tale, si domanda quale possibilità avrà la legge di regolarne o di troncarne il cammino? Vieterà il matrimonio di due invalidi, mentre si sa che dall'accoppiamento loro nessun danno immediato succede e solo può avverarsi un pericolo dall'accoppiamento futuro di figliuoli o nipoti ancora non nati, che forse non nasceranno mai?

Infiniti sono i morbi che discendono per li rami; dopo la tisi, la sifilide, il canchero, vengono le emorroidi, i calcoli, gli erpeti, la scrofola, i reumatismi articolari, le infiammazioni di cervello, di petto, di ventre, le malattie nervose, i vizi della vista, dell'udito, della parola, della mente, e Dio sa quanti altri ancora sono i legati che ci favoriscono i nostri maggiori affinchè li trasmettiamo ai nostri figli. La scienza che ha cura di estendere questa dolorosa litania, avverte eziandio che talvolta i morbi suddetti si curano e si vincono, tal altra no, e passano in fedecomesso. Ma quando ricorra l'un caso e quando avvenga l'opposto non lo dice, nè in astratto può dirlo. Laonde il legislatore, che dovrebbe come una eco rispondere alla voce della scienza, non dà suono. Guai a lui se lo desse! Dalle regioni alte e serene dei teoremi certi, egli dovrebbe scendere a dirotto nelle

Digitized by Google

maremme dei veri contingibili, dall'astratto al concreto, dal generale al singolo.

E il singolo deciderlo mediante un certificato medico compiacente e parziale se privato, superficiale se uffiziale, incertissimo sempre; imperocchè essendo tanto arduo pe' medici far la diagnosi del morbo quando il malato li aiuta con la sua sincerità, che mai si potrà ricavare da loro quando il malato mette tutta l'anima sua a comparire sano?

E finalmente quale mandato darebbe la società ai sanitari di sua fiducia, una volta che la scienza medica le fornisce qualche semplice, generale, inconcussa verità da tradursi in altrettanti articoli di legge? Non basterà ch'essa dia loro l'incarico di accertare la esistenza di un morbo, converrà che li faccia arbitri oltrecchè della diagnosi eziandio della prognosi, e di una prognosi la più difficile, quella di vaticinare non già se il malato guarirà, ma se il suo morbo si trasmetterà ai figliuoli.

E poichè la società, mercè la scienza, conosce che dato un accoppiamento infelice i morbi si trasmettono, mentre data una combinazione igienica si vincono, il sanitario dovrà peritare non solo l'uno ma anche l'altro dei fidanzati, il che vuol dire giudicare della convenienza di un determinato matrimonio o in altri termini permettere a Tizia di sposarsi con Caio, mentre le vieta di fare altrettanto con Sempronio.

E poichè la scienza non concede di circoscrivere il numero dei morbi trasmissibili, l'amplissimo mandato dovrà comprendere ogni infermità umana dalla sordità al gozzo, dalla linfa alla gobba, il tutto a volontà del sanitario. Il che vorrebbe dire che per evitare un male fisico si creerebbero cento mali morali.

Basta così: alle istanze dei fisiologi perchè s'interdicano

Digitized by Google

i matrimoni degli attempati, degl' infermi, degli ottusi la società non può fare buon viso. Le istituzioni di Platone ripugnano alla età che è la nostra.

*
* *

Alla Università di Torino oltre sessanta lauree in leggi erano state date nell'anno 1864. La sala dove quella insulsa solennità compievasi d'ordinario era vuota. Ma l'ultimo giorno una folla compatta di tre o quattrocento studenti invade gli stalli destinati al pubblico. Che è ciò? A tutta prima dal banco dei professori non s'indovina la ragione dello straordinario concorso.

Presentasi alla cattedra con la toga sagramentale del candidato uno studente che porta l'uniforme di medico militare, il signor Zucch..... Si guarda al fascicolo stampato delle sue tesi e nel diritto canonico si legge la seguente: *il celibato del clero è da sopprimersi.* Ecco svelato il segreto dell'affluenza.

Al collegio dei dottori la tesi fece l'effetto del sale d'ammoniaca, e per la scabrosità dell'argomento fu designato a discutere il professore Viora, uomo di incontestabile merito, troppo presto rapito alla scienza e alla patria. Esaurito lo svolgimento delle altre tesi, venne il turno del diritto canonico, e fra il candidato preopinante e il professore opponente s'intavolò un dibattito, il cui succo potrebbe distillarsi così:

Prof. — La proposizione è contraria ai precetti più certi e più fondamentali della chiesa cattolica, apostolica, romana.

Cand. — La chiesa cattolica nelle sue origini ha considerato il matrimonio del clero come una istituzione cor-

Digitized by Google

rispondente ai voleri della natura, e per questo altamente morale. Quando alcun pontefice si avvisò, come papa Ildebrando, di volerlo vietare, i concili ecumenici richiamarono in vigore l'antica disciplina, e prova ne fecero i concili di Nicea e di Costantinopoli. Egualmente si pronunziarono i dottori più venerati, come san Gregorio, san Giovanni Grisostomo, sant'Ignazio, sant'Agostino...

Prof. (*interrompendo*). — Ma san Paolo ha avvertito che il sacerdote deve tutto l'amor suo alla chiesa, e che se avrà una sposa, l'amore sarà diviso, e la chiesa verrà defraudata.

Cand. (*estraendo di tasca una carta*). — Ecco san Paolo al capitolo 7 della Epistola ai Corinti lasciò scritte queste parole « meglio è maritarsi che ardere, » e al § 2 del capo III nella epistola a Timoteo queste altre: « bisogna che il Vescovo sia irreprensibile, marito di una sola moglie, sobrio, vigilante; » e al § 12 dello stesso capo scrisse: « i diaconi sieno mariti di una sola moglie, governando bene i figliuoli e la famiglia. » Parole le quali se esplicitamente dicono che a quei tempi diaconi e vescovi in fatto di mogli ne avevano quante più potevano, sicchè il santo considerava atto di virtù possederne una sola, dicono anche più chiaramente che secondo lui il non averne alcuna era riguardato come una cosa assolutamente impossibile (*scoppio d'ilarità nel giovine uditorio*).

Prof. — È troppo chiaro, signor candidato, che una questione così momentosa non può dipendere dalla sentenza di uno o di altro dei santi padri, ed ella e *tutti* devono comprendere che la discussione sopra un testo isolato a nulla approda, quando non si raffronti alle leggi ed ai costumi del tempo. Ma la chiesa cattolica desume l'impedimento a contrarre matrimonio dall'accettazione degli ordini

Digitized by Google

maggiori, con la quale il sacerdote vota a Dio il proprio corpo e così sottrae al sacramento la materia.

Cand. — Sottigliezze ed arzigogoli non mancarono mai alla teologia romana per legittimare tutte le contraddizioni. Nè v'ha contraddizione più flagrante che vietare quasi una mala azione ciò che si colloca fra i sacramenti. Ma se i sacramenti sono d'istituzione divina, e se la nostra religione è rivelata, come si spiega che nelle sacre pagine non s'incontri neanche un lontano cenno al celibato ecclesiastico? Come s'intende la pratica del matrimonio tollerata per tanti secoli e fino al concilio di Trento in cui per la prima volta si proscrisse, sia detto di volo, da una incerta maggioranza che Pio IV raggirò? Come si giustifica la chiesa greca, tanta parte della cattolicità, presso la quale i preti celibi vennero sempre stimati preti pericolosi? La verità storica è che nella chiesa latina il celibato dei preti trasse origine dal dispotismo gerarchico e dal bisogno di sostituire alla famiglia naturale la corporazione ecclesiastica affinchè i beni del clero formassero una compagine poderosa, diventassero stromento di dominio, rassodassero il papato. Celibato di preti e potere temporale sono fra loro in rapporto di causa ed effetto (*Applausi vivissimi. Il Collegio dei Dottori si dimena sulle sedie. Qualcuno fra questi prende con disinvoltura tabacco*).

Prof. (*con un soprappiù di calma*). — Indarno, signor candidato, ella si sforza di trarre l'argomento in altro terreno. Qui non si dibatte un problema di filosofia della storia, nè si agita una questione politica, qui si fa un esame di diritto canonico. Malamente pertanto si censura la ragione dei sacri canoni, mentre secondo i sacri canoni si deve appunto rispondere. E nullameno la ragione degli stessi non manca, poichè il Divino Maestro ha insegnato agli apo-

Digitized by Google

stoli quel supremo ammaestramento: non essere il suo regno di questo mondo, *regnum meum non est de hoc mundo*. Perciò chi a lui si consacra deve rinunziare ad ogni cosa più caramente diletta, e non mettersi in procinto di venire turbato da avvenimenti mondani. Il sacerdote non potrà non soffrire qualora le cose di sua famiglia procedano a rovescio. Se la sposa gli sarà infedele, se i figliuoli faranno mala riuscita, se il bisogno picchierà alle porte di casa sua, l'animo e la mente del sacerdote saranno allontanati dal ministero eccelso, la sua dignità resterà schiacciata. Laonde la chiesa ovviò col proprio precetto a tanti pericoli e a tanti guai.

Cand. — Il prete cattolico ammogliandosi non sarebbe in condizione peggiore del ministro protestante o del rabbino israelitico. E tutti sanno che questi sacerdoti, appunto perchè sono ammogliati, sono segnacoli di virtù domestiche, civili, religiose. Invocare la morale per giustificare la immoralità, scrisse un insigne filosofo rispondendo all'argomento del signor professore, è cercare la propria confusione. Abbisogna di essere spiegata la voce *immoralità?* Gli è che quel regime forzato a cui si consacra il clero cattolico, anzichè esprimere un sacrifizio, nel concetto del genere umano si traduce in una costante ipocrisia. Di più: quasi gli impulsi di natura non fossero abbastanza prepotenti, conferisce allo scambio lo stesso esercizio del ministero eccelso, il quale nel culto cattolico è più tentatore che in ogni altro! Io non dico che la confessione auricolare comunichi sempre il contagio del peccato, ma dico che ricercando ogni maniera di confidenze, l'uomo si sente trascinato a corrispondere con ogni maniera di conforti (*ilarità*). Perciò non sono da lodarsi i precetti che suppongono una virtù eccezionale, nè tampoco bisogna cre-

Digitized by Google

dere che si sfidino impunemente le leggi della natura. La scienza medica ha dimostrato che dall'astinenza conseguono morbi... (1).

Prof. (*interrompendo*). — Contro l'argomentazione stanno le smentite della statistica. Dai riscontri più positivi fu provato che i preti hanno vita più florida e più lunga di qualunque altro ceto di mortali.

Cand. — Il fenomeno è suscettivo di una semplice spiegazione. I preti conducono una vita facile, poco o punto faticosa, senza sopraccapi, senza responsabilità, e nessuno ha deciso con sicurezza quanta parte abbiano l'apatia e l'egoismo sulla prosperità e sulla durata dell'esistenza. Ma poi, dove sono e quali sono codeste statistiche? O si accenna ai riscontri attinti dai reclusori religiosi, e siccome quelli vennero manipolati da medici essenzialmente partigiani, come Descuret e Duffieux, si può prestare agli autori ed all'opera loro una fede alquanto frastagliata da riserve. Ovvero si accenna ai riscontri ottenuti dalle statistiche generali, e i risultati comparativi non si ricavarono dal confronto tra preti e non preti, ma sibbene dal confronto tra maritati e celibi. Imperocchè la castità ecclesiastica non si confonde col celibato, nè questo induce di necessità quella...

Qui il presidente della facoltà, vedendo che il bàrbero non si fermava, agitò il fascicolo delle tesi, segno consueto per indicare che la discussione era terminata, o in altre parole che il Collegio dei giudici erasi già persuaso dello

---

(1) Flaubert suggerì una emissione di sangue fatta regolarmente tutti i mesi a tutto il clero cattolico, in virtù di legge. La scuola salernitana prima di lui aveva proposto una emissione di sangue per ciascun anno, *semel in anno sanguinis emissionem subire*, ma supponeva osservati tutti gli altri suoi precetti, fra i quali era pure *semel in mense coire.*

Digitized by Google

studio eseguito dal candidato. Il signor Zucch..., fatto un profondissimo inchino, scese la cattedra e si ritirò in un'altra stanza. La formalità vuole così, affinchè apparisca che la votazione succede fuori della presenza del laureando. Nuovi e più fragorosi battimani lo salutarono al suo uscire.

Allora sul banco dei dottori corse rapidamente una voce: rimandiamo il candidato.

— Rimandarlo? Perchè? Se ne approvarono tanti che non reggono al confronto con lui.

— Perchè ha offeso il sentimento religioso e scambiato la università con una palestra politica.

— Che colpa ne ha egli se fu plaudito? E gli applausi medesimi non chiariscono abbastanza che il sentimento religioso è fuori questione? Quanto a me, non intendo partecipare alla responsabilità di un odioso giudizio, e dichiaro che, se si persiste, me ne sdebito di fronte al pubblico votando a voce alta.

Chi disse queste ultime parole fu l'autore di questo libro, il quale era stato delegato alle lauree dal Ministero della istruzione pubblica. Il voto di lui essendo prevalso e il signor Zucch... essendo stato approvato, l'uno e l'altro, terminata la funzione, ricevettero dall'uditorio affollato nel grande atrio della università una festosa accoglienza.

E l'episodio si volle qui ricordare per più motivi: perchè riassume i principali argomenti che militano e che osteggiano il celibato ecclesiastico, perchè mette in evidenza questo pubblico pregiudizio, e perchè prepara convenientemente a ridurlo ne' più stretti confini, nonchè a disconoscerlo per parte della società civile.

Digitized by Google

*
* *

Sedici anni trascorsero, e le cose restarono al medesimo punto. Quanto alla Chiesa, si capisce, essendo retta dall'assioma con cui Rousseau definiva il sovrano: « il sovrano per ciò solo che è, è sempre ciò che deve essere ». Ma lo stato italiano, così animoso, così amico del progresso civile, non ha rallentato almeno esso i freni di quella violenta servitù ch'è il celibato ecclesiastico? Lo stato, che nel frattempo scrisse il suo codice, fece ragione o diede torto al giovane laureando piemontese?

Per verità il problema venne affrontato e debitamente svolto. Tutto il pro e tutto il contro venne sciorinato con grande sfoggio di sapienza, con bizantina dialettica. Ma poi quando si è trattato di risolvere, i legislatori avvisarono che in un negozio ecclèsiastico fosse prudentissimo seguire il canonico precetto secondo cui nei casi dubbiosi giova astenersi, e decisero quindi di non decidere. Si tacque deliberatamente, perchè si è voluto tacere, perchè sembrò scomodo il parlare.

Così avvenne che fra gli impedimenti del matrimonio civile, gli ordini ecclesiastici non furono nè inclusi, nè esclusi, sì preteriti. Quantunque contro la biasimevole taciturnità sorgessero nell'aula vitalizia la mite figura del compianto Mameli e la maestosa dello Sclopis, il Senato, pensando che se la parola è d'argento il silenzio è d'oro, stette tetragono.

Ma il silenzio nella legge partorisce nella pratica l'equivoco, e dall'equicoco germinano gli assurdi. Vanamente gli scrittori, combattendo la idea che il silenzio significasse

Digitized by Google

divieto, osservarono che chi tace dice niente — e vanno ricordati fra essi, per ragione di autorevolezza, Borsari e Saredo — i magistrati si divisero in due schiere. A Cagliari e a Genova le corti di appello revocarono le sentenze dei tribunali con cui erasi niegato al prete il diritto ed il dovere di assumere davanti lo stato civile la qualità di marito. A Trani ed a Napoli, dove i tribunali erano stati propizi, le corti fecero propriamente l'opposto. Anzi, in quest'ultima città, la stessa corte di cassazione ha interloquito con un suo arresto — colà si chiama in tal modo una sentenza, quasichè con pochi fogli di carta bollata si potesse arrestare il mondo — in cui certo consigliere, non a torto denominato Lo Monaco, adoperando i canoni come fossero cannoni, fulminò sacerdoti e uffiziali di stato civile se permettevansi di violare l'ecclesiastico impedimento.

Laonde in Italia ora non si può ben dire come la faccenda cammini. Dipenderebbe dalla posizione topografica dei tribunali, purchè nel 1880 siano ancora vivi e nel medesimo seggio i magistrati laici o monaci che sentenziarono nel 1870 e nel 1873, e purchè frattanto gli uni o gli altri non abbiano mutato di opinione. Ma, come si vede, le condizioni sono troppe, e troppo difficili ad avverarsi. Il più certo è che non se ne sa nulla, e che si tira innanzi alla cieca.

Almeno in Francia, la cui legge pur tace, non cade più dubbio. Gli uffiziali di stato civile ricusano compatti a' preti cattolici le domande d'iscrizione, avendo in ciò le famose libertà gallicane ammainato le vele.

Chi non coltiva gli equivoci, nè i sottintesi è l'Inghilterra. Nel Regno Unito — così intitolato perchè ne fa parte l'Irlanda — vige uno statuto di Edoardo VI, il cui preambolo è di una franchezza tanto spiattellata da bilanciare

Digitized by Google

tutte le reticenze del continente. « I preti, e gli altri ministri della Chiesa di Dio avrebbero tanto maggiore diritto alla stima in quanto vivessero casti, isolati, e separati dalla compagnia della donna nonchè dai vincoli matrimoniali: essi sarebbero tanto più propri ad amministrare la parola divina, e meno distratti, meno imbarazzati dalle cure domestiche in quanto non fossero carichi delle cure e delle spese reclamate dal mantenimento di una moglie e dei figliuoli. Sarebbe a desiderarsi che si sforzassero volontariamente di conservare una castità perpetua e di astenersi dalle donne. Ma giacchè si vede il contrario, giacchè una vita sregolata ed altri inconvenienti, che non è opportuno di esporre, sono il risultato di una castità imposta dalle leggi che loro interdicono l'uso religioso del matrimonio, sarà meglio e più tollerabile per la società che quelli i quali non potranno vivere nella continenza si congiungano, seguendo il consiglio della Scrittura, nel santo nodo del matrimonio, anzichè ostentare esternamente, mercè un abuso riprovevole, la castità e la vita ritirata ».

Per apprezzare tutta l'energia dello Statuto inglese, vuolsi ritenere che mediante questo toglievasi un impedimento la cui violazione era ancora qualificata crimine di fellonia. Ma il criterio britannico è sicuro quanto è chiaro il suo linguaggio. Non si arretra davanti le prime difficoltà, non specula il modo di evitarle, non conosce le distinzioni sottili fra libertà ecclesiastiche e libertà sociali. Esso si addentra risolutamente nel merito della gravissima vertenza, e a fronte alta dichiara da qual parte sia il bene. Ecco un legislatore degno del nome!

Digitized by Google

*
* *

Pur troppo l'esempio dell'Inghilterra per noi andò perduto. Noi abbiamo, al pari di altri e più degli altri, una moltitudine di preti, che, per dirla col professore Trezza, « quando lo sguardo d'una donna manda loro in tumulto l'anima e il sangue, » non sanno fare di meglio che svestirsi il talare una volta per tutte e navigare a bandiera calata. Maschera trentennaria — chè a vecchiaia inoltrata molti ripigliano le nere insegne — il prete spretato mantiene suo malgrado, e per fare che faccia, la impronta del carattere indelebile: *semel abbas*, *semper abbas:*

Ei non ha chierica,
Non ha collare,

lascia crescere baffi stizziti, indossa abiti a colori tanto vistosi da spaventare i cavalli del *tram*, si nasconde quando piglia tabacco, fuma come il Vesuvio, vive maritalmente con l'una ovvero con l'altra, conduce a spasso un bimbo, muta paese, muta occorrendo nome, e tutti sanno che fu prete, e tutti se lo dicono, e tutti lo intuiscono! I suoi amori sono tresche, diventano scandali, la sua donna va segnata a dito

Per le strade, lunghesso le vie,
Fin nel tempio del Dio che perdona.

Questa moltitudine è la migliore. Un galantuomo può ancora scambiare qualche stretta di mano, per occasione, con uno di costoro.

Quindi vengono tutti quelli che depongono il tricorno solamente a certe ore, o in certi luoghi, non però la mattina perchè celebrano, predicano, assolvono o condannano il

Digitized by Google

prossimo. Travestiti, vanno dovunque, si permettono ogni baldoria, e sembra loro d'impattarla con Enrico V quando diceva: « Parigi vale bene una messa ». Sui loro volti non sta scolpita la rassegnazione, ma l'amore delle cose mondane; hanno i nervi pieni di fluido, le ossa piene di midollo, in luogo dell'estasi ascetica o del martirio virtuoso si legge in loro l'abitudine dei piaceri sensuali — la vita è per essi un tripudio — alla larga da questa seconda moltitudine!

E finalmente vengono tutti gli sbandati, che muoiono consunti, ovvero come corvi agitano un'aura di sventura dattorno, spiegano voli di malo augurio con ali aperte e ferme da presso alle cancellate dei penitenziari, dove qualche volta arrivano a finire.

L'esempio della Inghilterra non ha giovato a noi, e non giovò l'esempio della Francia napoleonica che seppe far legittimare dal Vaticano le nozze dei preti mediante il concordato di Pio VII. Ancora un precedente sprecato.

Se lo Stato italiano, anzichè agitarsi nel dubbio avesse aperto le sue braccia a tanti smarriti, se avesse scavato un grande canale di derivazione a tante immoralità sventurate, avrebbe provveduto alla libertà di un intero ceto, alla sanità dei costumi, alla santa istituzione dei matrimoni, e avrebbe mostrato al mondo, una volta di più, che la servitù ecclesiastica non è un male irrimediabile.

***

Sbaglia chi crede che sdruccioli volentieri la penna nel descrivere le debolezze sacerdotali. È un profondo sentimento di commiserazione che suscita in noi la servitù ec-

Digitized by Google

clesiastica, è un senso arcano di dispetto che ci desta la società italiana de' nostri tempi, imbelle, incapace di porgere un aiuto qualsiasi alle vittime della prepotenza e del pregiudizio.

Il disgraziato prete che voglia mettersi in regola almeno con la società civile, dopo avere sagrificato le sue onorificenze e le sue prebende ecclesiastiche, si troverà solo a rivendicare il proprio diritto, come non si trattasse che di lui, come il suo fosse il primo caso, in pasto alla pubblica curiosità, in preda ai casi fortuiti della giustizia. Va — povero paria — consumati lottando da per te con le tue forze di singolo, prova a tue spese il bene che può recare un « libero stato in una libera chiesa ». Ti avvedrai troppo tardi che il giovane Regno si inchina davanti il vecchio Vaticano, quando ti tocchi la medesima brutalità che succedeva al tuo compagno in Francia quarant' anni addietro.

Anche colà, tacendo la legge, il prete fu indarno favorito dalle mirabili dottrine dei Persil, dei Dupin, dei Touiller, dei Prudhon, dei Duvergier, dalla sentenza del tribunale, da dodici sopra venticinque consiglieri della Corte di Limoges.

Quel procuratore del re, mandato chiamare alla chetichella il sindaco che aveva proceduto alle pubblicazioni, lo richiamò *al rispetto di sè stesso*, e poi lo destituì.

E sta bene. La servitù ecclesiastica è l'ultima ruota dell'ingranaggio. Essa non può considerarsi isolatamente perchè si riannoda a tutto il sistema delle relazioni che corrono fra la chiesa e lo stato, questione che tormenta piucchè gli altri i popoli di razza latina, questione che non fa strada.

Fin qui tre maniere di relazioni si sperimentarono: o un

Digitized by Google

accordo completo fra la potestà ecclesiastica e la civile, o la resistenza, o la libera azione di entrambi.

Con l'accordo, per uno spirito di reciproca compiacenza, si finì a moltiplicare gli impedimenti all'infinito — la chiesa prestò man forte all'imperiale e regio comandante dell'esercito e l'imperiale e regio giudice compreso di gratitudine ravvisò nella santissima cresima un insormontabile ostacolo al matrimonio fra padrino e figlioccia. Giunte a questo segno le due autorità, la padronanza del clero sul destino dei coniugi non conobbe più confini, il matrimonio essendo più che tutto un sacramento, disciolse, separò, annullò. Alla medesima stregua, la Chiesa cattolica adoperando nelle sue messe il vino ed il pane, avrebbe diritto di regolare la vendemmia ed il calmiere de' fornai.

Col sistema della resistenza in qualche luogo si finì a proclamare lo scisma, in qualche altro a vincere il papato. Ma furono luoghi in condizioni assai diverse delle nostre, segnatamente per quella ragione che Napoleone ebbe a formulare da maestro, e che Thiers, lo storico del concordato, da buon allievo trasmise: « Il capo della chiesa, diceva il primo console, è straniero e bisogna renderne grazie a Dio. E che! nello stesso luogo si può immaginare un'autorità uguale di fronte al governo dello stato? Riunite, daranno il dispotismo dei sultani: divise, quella ostile produrrà una emulazione disgustosa, intollerabile ».

Col terzo sistema — il celebratissimo libera chiesa in libero stato — l'una proseguì a fare tutto ciò che ha voluto; l'altro pervenne con fatica a fare il poco che ha potuto. Nel reggere la istituzione matrimoniale, le due libertà si scontrarono come due tori inferociti, e la istituzione fu presa a cornate.

È questo ciò che si vuole? Non v'ha proprio alcun mezzo

Digitized by Google

affinchè l'Italia civile superi la violenza esercitata dalla società ecclesiastica sul clero? (1).

Tolga Dio che si confidi per noi d'inventare un quarto sistema. Siamo tanto penetrati della verità — niente di nuovo accadere sotto il sole — massime nelle questioni perpetue — che per ricercare qualche differenza risaliamo lietamente la pendice de' secoli, e ci gettiamo nelle braccia di san Tomaso d'Aquino.

San Tomaso lasciò scritto che il matrimonio è in sè stesso un vincolo naturale, divino e civile, epperciò dev'essere governato da leggi naturali, divine, civili. Quest'aurea sentenza sarà pertanto il capo saldo del nostro argomento.

Poco imbarazza il diritto naturale. Ognuno sa che repugnano le nozze del fratello con la sorella, o del padre con la figliuola. Non fa d'uopo ridurre il divieto in legge positiva; se mai, non occorre che se ne immischi la ragione civile, basta il codice pe' malfattori.

Quanto al diritto divino, senza dubitare che i legittimi depositari ed interpreti ne siano stati e ne siano tuttodì coloro che parlarono sempre in nome di Dio (con la sola riserva di discutere la Enciclica di papa Leone XIII, in quanto essa medesima discute, sillogizza, e fa polemica), tanto vale accettare come punto di fatto che Diritto divino sia sinonimo di Diritto canonico. Duro, ma necessario! Dovremo cercarne i dettami in tanti libri quanti non si potrebbero caricare su tutti i cammelli dell'Asia: dovremo

---

(1) Nel Belgio si rilevò un numero considerevole di unioni illegittime, specie nelle classi operaie. Venne riconosciuto che una delle cagioni era la quantità di forme legali dallo Stato imposte alla celebrazione del matrimonio. E nel 1887 fu approvata una legge che semplificò gli atti relativi al medesimo. Ancora una legge che l'Italia dovrebbe imitare, come imitò la belgica precedente.

Digitized by Google

esaurire la umana pazienza nelle distinzioni di finezze capillari, e correr dietro a tutti i piccoli buchi che avrà fatto il brando cattolico, quel brando la cui elsa, al dire di Dupin, è a Roma mentre la punta è in ogni parte della terra.

Ebbene! Di fronte alla confusione dell'autorità canonica con la divina, schiettamente la potestà sociale s'impicciolisce, l'antagonismo delle due rivali è per quest'ultima un giuoco arrischiato, e talvolta anticipatamente perduto.

Potrà darsi che vinca lo stato nello smorbare il paese da certe fraterie, nel circoscrivere le feste, nel frenare la lingua de' predicatori più petulanti; ma la chiesa prende la rivincita ne' giorni della letizia e nei giorni della sventura, quando nelle case degli italiani si nasce o si muore o si accede all'ara nuziale. Allora, in quei giorni di supremo dolore o di suprema esultanza, la donna tiene l'impero. Ogni sua preghiera è un comando, ogni suo desiderio è sacro, ed ella, credente o superstiziosa, ha sete di una benedizione. L'uomo non sa più volere. *Daniele Rochat* è una inverosimiglianza. Lo spirito forte, che pur alla vigilia predicava contro le spire onde il serpente clericale avvolge la umanità, non rammenta più le filosofiche dottrine. Egli le riprenderà all'indomani; ma, nella giornata solenne, come può negare un atto di compiacenza a colei che per amor suo abbandona la madre, le sorelle, il padre, la casa, e forse la patria? E poi quello spirito forte, così ricco di baldanzosi convincimenti per proprio conto, si trova assalito da un sentimento nuovo, indistinto, che egli non confessa tampoco a sè medesimo, di cui sovratutto non si rende ragione, perchè è una sciocchezza, una specie di vaneggiamento, ed è questo: sarebbe proprio a desiderarsi che la dolce compagna della sua vita fosse anch'ella una libera pensatrice, emancipata, sdegnosa delle benedizioni

Digitized by Google

celesti, risoluta a non inginocchiarsi davanti a chicchessia? È una sciocchezza, un vaneggiamento, ripetiamolo; ma se la dolce fanciulla non è già tale, o toccherà proprio a lui, perchè è un libero pensatore, battere in breccia que' pregiudizi e insegnarle l'arte di calpestare ogni cosa sotto ai piedi?

Quel giorno la chiesa ha vinto. La sua forza di attrazione superò la forza di attrazione della società: ed ecco spiegato perchè i matrimoni religiosi superino di tanto i matrimoni civili e non religiosi, che da noi sono ancora pochini, pochini.

Ma la chiesa, oltre le secrete femminili alleanze che mantiene fra le mura della fortezza matrimoniale, schiera in campo le proprie forze, e si misura senza trepidazione colla società civile.

La enciclica di papa Leone XIII, ultimo bollettino della guerra, reca la data del 10 febbraio 1880. Ivi se non si dimostra, certo si mostra che la chiesa è più buona e più liberale del governo laico, le cui leggi « nel permettere o nel proibire le nozze pugnano assai contro la equità e in favore della ingiustizia ». Ivi si accarezzano le alleate proclamandosi « che eguali sono i diritti dei mariti e delle mogli, e che quanto non è lecito alle donne non è lecito neanche agli uomini ». Ivi si magnifica « l'affermazione e la rivendicazione della dignità muliebre » e si esalta « la limitata potestà del padre di famiglia, affinchè non sia scemata almeno in parte la libertà dei figli e delle figlie che bramassero contrarre matrimonio ». Ivi finalmente toccandosi con delicatezza lo argomento delle dispense, le quali si ha cura di non nominare, e ricordando che la chiesa fu sempre « proclive a benignità ed indulgenza », si fa destramente pensare a tutte quelle altre differenze di forma o di sostanza che intercedono fra il matrimonio ecclesiastico ed il civile, delle quali basta ridirne una sola — la prima che si

Digitized by Google

offre alla mente — che la chiesa tenne valido mai sempre il matrimonio fra il seduttore e la sedotta, fra il rapitore e la rapita, memore del proverbio francese: *tout est bien qui finit bien.*

In quale modo combattono questa battaglia i regalisti, giusta la intitolazione parlamentare che dà loro il sommo pontefice? Trattando la donna come una schiava, sottoponendo i figliuoli alla volontà paterna oltre la maggiore età, e facendo passare i seduttori e i rapitori negli ergastoli nazionali, per quantunque sieno diventati mariti. Il ratto, secondo i nostri codici, sovrasta al matrimonio (1).

È pertanto naturale che anche questa conti pei regalisti come una battaglia perduta.

La simpatica e leggiera falange dei fidanzati si volge a quella delle due autorità che presenta il minor numero di ostacoli, il minore rigorismo di condizioni. Le serve di scorta l'artiglieria pesante di alcuni pensatori che stanno pel papa in confronto del codice, sempre quando il codice si manifesti men liberale del papa. E il confronto s'istituisce facilmente guardando quale delle due potestà più favorisca l'unione legittima, quale più la contrasti.

---

(1) Secondo il nuovo codice penale (art. 343) se il ratto fu commesso per solo fine di matrimonio, alla reclusione può essere sostituita la detenzione. Il che, in buona sostanza, è qualche cosa meno, anzichè più di quanto sanciva il codice penale precedente (art. 497) riducendo la pena al carcere, o all'esilio locale, o al confino. Dove fra le due leggi havvi riforma in senso liberale, è nella disciplina dell'azione privata dante origine al procedimento: imperocchè mentre l'anteriore ammetteva di regola l'azione pubblica, e solo in caso di avvenuto matrimonio richiedeva l'esercizio dell'azione privata, il vigente stabilì che non si possa procedere se non a querela di parte. In altri termini, ci sono accomodamenti fra la potestà pubblica e la potestà domestica, ma queste si accomodano sempre per circoscrivere il campo alla potestà del matrimonio.

Digitized by Google

Verificato il punto, sorgono spontanee alcune domande: se la società civile tenga davvero un interesse prevalente all'interesse di agevolare le nozze? La coscienza dell'autonomia, lo istinto di affermarsi nella propria potestà, il bisogno di strappare i cittadini al dominio dei preti basteranno a giustificare lo ingerimento del governo civile nella preparazione rigorosa dei matrimoni? Ogni qualvolta il diritto naturale non reclami, e il diritto divino, per mezzo dei suoi dichiarati funzionari, si palesi consenziente, tocca proprio al governo frammettere bastoni nelle ruote del carro nuziale? (1) Non sarebbero invece uffizi civili accogliere con esultanza tutti quanti i matrimoni che la chiesa celebrò, che le chiese celebrarono, dare opera ad accrescerne il numero, togliere espressamente dai codici ogni maniera d'impedimenti e massime i canonici, aprire in una parola tutti i cancelli affinchè i fidanzati nella preparazione del matrimonio trovino presso la società civile delle larghezze che altri non può loro concedere?

Non si tratta, ripetiamolo, di escogitare un quarto sistema, e neanche di speculare un nuovo *modus vivendi:* trattasi di porre in atto gli assiomi rudimentali della libertà in foggia possibilmente meno assurda di quello che lo sieno oggidì presso di noi, dove lo stato rispetta la libera chiesa con emularne i voleri, e si professa libero esso medesimo col bandire precetti di servitù. Il governo civile, contrapponendo i proprii agli impedimenti ecclesiastici, si chiarisce meno tollerante della religione, difficulta più che questa non faccia

(1) La Corte di cassazione di Napoli ha ripetutamente dichiarato che in una città divisa in sezioni o quartieri sia nullo il matrimonio celebrato davanti l'ufficiale di stato civile di un quartiere nel quale non avesse domicilio nè lo sposo nè la sposa (Sentenze 15 dicembre 1880, 29 luglio 1881).

Digitized by Google

le nozze, e palesa la propria inferiorità di fronte a lei, non valendo a scemarne il prestigio, l'autorità, la clientela. Tolti di mezzo invece gli inceppamenti di ogni fatta e ricevute le dichiarazioni di matrimonio da parte di quanti non possono o non vogliono contrarlo col buon volere della chiesa, ossia delle chiese, il governo civile mostrasi più liberale di queste, e mentre favorisce le unioni regolari, forza la mano a tutte le potestà ecclesiastiche costringendole o presto o tardi a benedire que' nodi che la legge ha già stretto. Le chiese non avrebbero più oltre motivo di misconoscere i nostri connubi civili, dal momento che noi riconosciamo i loro. *À jésuite*, glosserebbero i francesi, *jésuite et demi.*

Il sistema non è nuovo e non è nostro. Ne troviamo vestigia in qualche scrittore e in qualche legislazione.

Il signor Delahays, il quale fece un'opera sul *Matrimonio in uno Stato che proclamò la libertà dei culti*, suggerisce proprio di prendere per punto di partenza la validità del matrimonio secondo è determinata dall'autorità spirituale della comunione religiosa a cui appartengono i contraenti, accettando così come ufficiali di stato civile i ministri dei singoli culti.

Più notevole è la opinione manifestata dal Mittermaier, perchè appartenente ad un uomo che delle prepotenze cattoliche non faceva caso alcuno e dei principî di libero paese era avvezzo a farne grandissimo. Al volume 8° della *Revue de législation* trovasi una monografia del rimpianto professore di Heidelberg, nella quale, dopo avvertito lo interesse pubblico che il matrimonio si consideri quale una istituzione sacra, non già quale un volgare contratto, propone anche egli che il prete — o il pastore o il rabbino — sia preso come ufficiale dello stato civile, che in questa qualità vada sottoposto alla sorveglianza, al controllo, alle discipline so-

Digitized by Google

ciali, e che sorga una autorità laica la quale emergendo rifiuto ecclesiastico, supplisca con lo scrivere ne' propri libri il matrimonio. Ciò, po' su po' giù, fu posto in pratica nel Würtemberg e nei ducati di Anhalt, dove la società civile ebbe il buon gusto di cedere ai rappresentanti della divinità la benedizione dei maritaggi, e le conseguenti formalità di iscrizione, salvo subentrare essa società coi propri spedienti, umani sì ma altrettanto legittimi, lorquando dalle chiese fossero i promessi sposi lasciati a mezz'aria. La società che interviene quando dal bisogno è richiesta compie un vero atto umanitario, e dà ai cittadini un vero matrimonio civile.

Si può obbiettare che in tale maniera la nazione italiana avrà una doppia scaturigine di nozze legittime. Ma l'obbietto non impaurisce cui pensi che due grandi nazioni per lungo ordine di secoli non ebbero la unità, ma sì la varietà dei tipi matrimoniali senza danno loro, anzi con profitto morale e tolleranza educatrice del comune consorzio. Dico di Roma, la quale tutti sanno come riti avesse diversi a seconda degli sposi e del rilievo che al vincolo questi intendevano dare. Dico della Granbrettagna, dove si comincia dall'estremo della solennità e si va per insensibile gradazione fino alle facilità più rilassate. Quivi è nullo, per lo statuto di Giorgio II, il matrimonio celebrato da un prete papista, fra due persone di cui una sola appartenesse alla chiesa protestante meno che dodici mesi prima. Quivi per contro è valido il matrimonio se con due lettere private venne scambiato fra gli amanti il consenso, o se passarono alcune ore insieme in un albergo, o se rapitore e rapita presentaronsi al già nominato fabbro di Gretnagreen.

Si potrà anche obbiettare che presso di noi, popolo immaginoso ed innamorativo, un'apertura di chiaviche alla inglese o alla tedesca ci condurrebbe sopra una lubrica via,

Digitized by Google

dove formicolano i matrimoni morganatici, singolarmente quelli che si definirono poco matrimoni e molto morganatici. Ma tutto sembra preferibile ad un metodo quale l'odierno, dove le due somme podestà osteggiandosi, l'una vieta ciò che l'altra riconosce, l'una riconosce ciò che l'altra vieta.

Tutto sembra preferibile ad un metodo che per finale risultamento offre la possibilità di avere un marito od una moglie col rito ecclesiastico, ed un marito od una moglie col rito civile, senza pericolo di commettere bigamia (1).

*
* *

Dal riconoscere i matrimoni celebrati religiosamente verrebbe anche un altro benefizio, indiretto, se vuolsi, ma sensibile: la scomparsa di quella funzione barocca, volgarmente chiamata il matrimonio civile.

Rendiamo conto di questa opinione.

In generale le chiese, in ispecie la cattolica, sanno consacrare il matrimonio con forme solenni, indovinate, che favellano alla mente, al cuore, ai sensi (2). Uno può essere

---

(1) Nella dimostrazione di codesti inconvenienti ho la fortuna di avere meco, oltre il CARRARA (*Il delitto e il matrimonio ecclesiastico*), il FILOMUSI-GUELFI (*Il matrimonio religioso e il diritto*, Roma 1874) e il GABBA (*I due matrimoni civile e religioso nell'odierno diritto italiano.* Lettera all'avv. Antonio Mosca. Pisa, Nistri 1876) Veggasi inoltre la nota a pag. 31.

(2) Ultimamente mi avvenne di assistere alla celebrazione di un matrimonio israelitico. Anzi tutto ho notato che il sacerdote non procede alla funzione senza avere prima la prova del matrimonio contratto civilmente, buon esempio di legalità, buona lezione ai sacerdoti della chiesa cattolica. Poi quella emblematica tenda che ricopre il celebrante e i due sposi, seguita da una seconda che avvicina il pensiero al lenzuolo nuziale, e così raccolti tutti tre la

Digitized by Google

o no religioso, essere o no cattolico, ma la indipendenza del suo pensiero non gli toglie di comprendere se una solennità sia stupida o commovente.

E stupido anzitutto non pare il rito che fa intervenire la divinità co' suoi simboli all'atto più importante della umana esistenza. Il tempio è loco appropriato ad unire per sempre due vite, piucchè la cancelleria di un municipio o la sala del banchetto. In quell'ora lo sposo antepone al solito odore di sigaretta che dimostra come tutti s'impipino, il profumo degli incensi, appunto perchè non consueto, e lo antepone più ancora la sposa perchè la richiama alla diuturna meditazione, alle secrete preghiere con cui sotto le medesime vôlte affrettò la consolazione di quel giorno. Il sacerdote poi — il quale sa tutto questo ed altro ancora — parla molto latino e poco italiano, ma le cose ch'egli dice si elevano all'altezza del sentimento dominante in quell'ora e in quel luogo, e suonano così dolci, così delicate da far credere che anch'egli, il prete, sappia ciò che sono le nozze e ciò che sia l'amore. Sul capo di ambedue invoca il favore di quel Dio che dopo aver creato il cielo, la terra, ha indubbiamente voluto congiungere i due giovani fra loro; *propitiare, Domine, ut quod te auctore jungitur, te auxiliante servetur.* Un esordio per accaparrarsi la benevolenza degli uditori, una preghiera gradita e insinuativa, poichè non v'ha miscredente cui non assista questa fede indomabile che la donna amata gli appartiene per volere di Dio. Quindi il pronubo

---

mistica libazione del vino, indi il canto sommesso e cadenzato che nella lingua de' padri vi trasporta in Palestina, auspicando sulla giovane coppia migliori destini, e ricordando i dolori di un popolo disperso sulla superficie della terra — tutto ciò è davvero toccante. Ed ho veduto a più di uno spirito forte spuntare sugli occhi una lagrima.

Digitized by Google

sacerdote discretamente raccomanda agli sposi di volersi bene. A lei augura che sia un angiolo di pace e di affetto, un esempio di castità e di fedeltà, amabile verso il marito come Rachele, saggia come Rebecca, e che diventi vecchia come Sara. A lui tocca la corda sensibile dell'egoismo, e gli fa capire che amando la moglie l'uomo trova il suo tornaconto: *qui suam uxorem diligit seipsum diligit.* Finalmente fa voti per ambedue: che la sposa sia feconda come la vite, che i figliuoli siedano a mensa spessi come sull'albero le olive, che i due coniugi vedano i nepoti, e godano intera anche la senettù: *uxor tua sicut vitis abundans*: *in lateribus domus tuae filii tui sicut novellae olivarum in circuitu mensae tuae*, ecc. Quanta poesia d'immagini, che arte di epitetare, quale mistica finezza! Intreccia i consigli alle invocazioni, e gli ammaestramenti sereni agli auguri lieti! Scuola vecchia, direbbe un volteriano, ma sempre bella!

La chiesa è più gentile dello stato. Lo stato nel dì delle nozze ha la galanteria di recitare agli sposi il *memento homo quia pulvis es et in pulvem reverteris.* Sulle due giovani teste la legge sparge le ceneri. Ai due esseri inebriati che promettono di vivere l'uno per l'altro, che si consacrano per la reciproca felicità, lo stato non ha niente di meglio da dire che gli articoli 130, 131, 132 del Codice: « Il matrimonio impone ai coniugi la obbligazione della coabitazione, della fedeltà e dell'assistenza; il marito è capo della famiglia, la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome, ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli creda opportuno di fissare la sua residenza; il marito ha il dovere di proteggere la moglie, di tenerla presso di sè e di somministrarle tutto ciò ch'è necessario ai bisogni della vita in proporzione delle sue sostanze; la moglie deve contribuire al mantenimento del marito, se questi non ha mezzi sufficienti ».

Digitized by Google

Che prosa! Si direbbe che il provvido legislatore si occupi del matrimonio come del principio certo e naturale di alquante contese. Si direbbe che pensi: alla rottura o presto o tardi dobbiamo venire; se negli altri contratti il dolo non si vuole supporre e il notaio è dispensato dal mettere sull'avviso i contraenti delle conseguenze, nel matrimonio gli inganni sono tanti che bisogna premunire le parti, e badare che non ignorino nè i tranelli nè le grandi novità contenute in quei tre saporiti articoli, e che vivano in continuo sospetto reciproco. Dunque parli il sindaco avendo detto Dante:

Opera naturale è ch'uom favelli;

ma siccome non si prevede quali voli spiccherebbe il sindaco, un cotal po' babbeo, laddove gli si permettesse di fare alcun fervorino sull'ideale di una vita indivisa, e sulle speranze della patria, così legga il codice se sa leggere e spruzzi un triste dubbio su quelle fronti raggianti di gioia, infonda un'ombra di malaugurio in quelli animi ripieni di esultanza... a meno che gli sposi, occupatissimi come sono de' fatti loro, non lo ascoltino punto.

Tutto codesto cerimoniale di sindaci e di codici, l'Italia del 1866 lo tolse di sana pianta dai francesi del 1792, e in Francia sullo scorcio del secolo passato aveva ragioni di essere che per verità da noi non ricorrono. In quel tempo nel quale le istituzioni del medio evo furono con ardore febbrile messe in rovina, qualunque cosa si fosse ideato in loro vece accoglievasi a braccia aperte, e annoveravasi fra i ricuperati diritti dell'uomo. La Dea Ragione si compiaceva della lettura di asciutti articoli contenenti i doveri, massime i doveri delle donne, le quali avevano troppo lungamente danzato intorno all'albero della Libertà. E la sciarpa tricolore, e i fiori d'arancio, e lo sfilare del corteggio nuziale coro-

Digitized by Google

nando l'opera, appagò quel popolo, che del teatrale appagasi pur sempre volentieri. Laonde in Francia codesta cerimonia, comunque insulsa, piantò salde radici. Mentre colà cadono i regni e gl'imperi, ardono i palazzi dei governi e se ne deportano per mare gli uomini, solo il rituale del matrimonio civile salvasi come l'arca santa sulle acque. Le sue radici sono tanto salde, che uno dei più recenti e più illuminati scrittori legislativi, il deputato Legrand, divisò anzi di perfezionarla aggiungendovi due cose: un piccolo giuramento che gli sposi presteranno di condursi a dovere, e in secondo luogo « un ammonimento maestoso ed austero che l'ufficiale di stato civile rivolgerà ai medesimi, simile a quello che dirige loro il ministro protestante, o che il Presidente della Corte di assise dirige ai giurati ».

Non mancherebbe altro per farci sbellicare dalle risa al di qua delle Alpi! Qui, dove i convenzionalismi non ammaliano alcuno, è già soverchia e buffa la cerimonia come sta. Chi mai non si divertì alle spalle dei celebranti? Chi, scorgendo, in alcuna grande città, riservato l'uffizio di leggere i doveri del matrimonio a qualche giovane ricco assessore la cui vita è un tripudio, non ha pensato: da quali pulpiti viene la predica! Chi non applaudì a Sardou quando nella *Fernanda* mette in ridicolo la scena nel municipio, e non si accorse che la satira del poeta sia il primo sintomo del decadimento anche al di là delle Alpi?

Tolto al matrimonio civile il tipo unico ed egemoniaco, lasciato il carattere suppletivo, le formalità sgombrano di lor natura. Lo stato non ha più bisogno di dar valore alle nozze mediante la solenne celebrazione. La forma può circoscriversi ad una iscrizione, la quale quanto più sarà semplice, tanto meglio dinoterà che la sostanza di un matrimonio sta tutta nel consenso.

Digitized by Google

*
* *

Un altro grande benefizio trarrebbe la patria rinunziando a regolare esclusivamente il matrimonio e disponendosi ad accettarlo con larghezza, con benignità come una cosa di fatto — finirebbe, cioè, il più noioso rompicapo della nostra legislazione. Ho nominato la famosa legge sul matrimonio civile e religioso.

Che un provvedimento sia reclamato non v'ha punto di dubbio. La fistola si dilata e si addentra: l'abisso ci stende le braccia. Lo stuolo de' maritati malamente, imperfettamente, s'ingrossa, si avanza. Essi sono divisi in due schiere: l'una si presenta dal sindaco e tralascia il prete, l'altra si appiglia al prete e disdegna il sindaco. Non è possibile sapere quanti matrimoni *imperfetti*, cioè solamente ecclesiastici, o solamente civili abbia l'Italia. Tutte le autorità più qualificate si misero all'opera indarno. I risultati che nel 3 dicembre 1878 vennero presentati dal ministro Conforti alla Camera elettiva, quantunque raccolti per opera dei procuratori generali, furono contraddetti di punto in bianco dall'Uffizio generale di statistica. L'unico particolare che restò concordato fu il discreto numero di parroci i quali assolutamente rifiutansi di dare comunicazione all'autorità civile dei matrimoni ch'essi benedicono, particolare il quale se non permette di prendere la cifra de' connubi soltanto ecclesiastici e d'ingrossarla pur troppo a piacere, pur ci sforza a ritenerla maggiore di quello che apparisca.

Nè meglio si appone l'ufficio centrale del Senato, quando per trovare la cifra assoluta delle due categorie e ricavare quindi la proporzione fra esse immaginò lo spediente di

Digitized by Google

ragguagliare i numeri ottenuti alla quantità de' matrimoni in ragione dell'8 per mille, completando le cifre raccolte con l'aggiunta delle differenze. In verità la relazione Cadorna del 26 maggio 1879 con questo spediente non offre la chiave inglese: dappoichè non sia punto vero, i lettori lo hanno già riscontrato più sopra, che i matrimoni in Italia rappresentino l'8 per mille della popolazione, e in ogni modo l'aliquota non sarebbe che presuntiva, fluttuante, incerta anch'essa.

Checchè ne sia, la proporzione fin qui ottenuta, pure stando al di sotto del vero, è già spaventosa. Arrivano per eccezione ai 2 mila annui i matrimoni che fatta la visita al sindaco prescindono dalla benedizione del parroco; mentre quelli che si contentano del rito nella chiesa, ricusando il civile, toccano di solito i 30 e qualche volta i 35 mila. Talora, per esempio nel 1876, i coniugati soltanto religiosamente furono a dirittura il doppio degli altri; questi 18,715, quelli 35,779. E non mancarono superstiziosi conservatori di notare che in quell'anno la sinistra essendo andata al potere, anche i matrimoni della mano sinistra pigliassero l'aire (1).

(1) Il male perdurò e si accrebbe. È deplorevole che nei lavori statistici del Regno non vi sia modo di cerziorare la cifra dei matrimoni che si contraggono soltanto col rito religioso cattolico. E diciamo pensatamente cattolico, perchè le nozze protestanti ed israelitiche non si benedicono senza l'attestazione municipale della solennità civile. In mancanza di tale cifra, scema assai di valore la osservazione che l'Ufficio della Statistica fa a pag. 163 dell'Annuario 1887-88 sul numero dei matrimoni civili andato gradatamente crescendo *a misura che l'osservanza della nuova legge entrava nelle abitudini delle popolazioni, fino a raggiungere e talvolta a superare la proporzione che aveva prima del 1866.* Ciò può spiegarsi con l'aumento fenomenale della popolazione italiana e con l'aumento assoluto dei matrimoni; ma non dice quanti sarebbero questi se ai civili si ag-

Digitized by Google

Ma se le cifre assolute sono variabili, la proporzione è costante, ed è per quest'ultimo inconcusso risultato che la società civile di fronte alla chiesa ha perduto la partita. Vera peripezia, tutta nostrana, alla quale s'intende mettere riparo coi mezzi adoperati dagli altri paesi: peripezia che

---

giungessero i religiosi, perchè non può dire quanti questi sieno stati. Per conto nostro, abbiamo alcun indizio a riguardare come fallace la insinuazione dell'Ufficio, cioè a tenere per fermo che il numero delle nozze religiose sia sempre cospicuo. In una nostra *Narrazione giudiziaria* intitolata *Sul confine* (Milano, Dumolard, 1892) si legge quanto segue: « Volete misurare la piaga che i nostri provvidi legislatori hanno dimenticato? Prendete a caso un distretto giudiziario di un tribunale qualunque. Ha una popolazione media di 160,000 abitanti. Nell'anno 1890 la media dei matrimoni fu di 1200. Ebbene! i religiosi e non civili furono 480, manca poco alla metà. Quattrocento ottanta mariti che dirimpetto la legge non sono mariti, quattrocento ottanta mogli che dirimpetto la legge non sono mogli, un esercito di figliuoli che non potranno reclamare quando che sia i diritti di figliuoli legittimi! E i numeri appartengono ad un distretto di mediana civiltà, cioè non dei peggiori (è il distretto di Conegliano) e vanta un Procuratore del Re che si affatica a combattere la piaga, e ciascun anno le sciagurate cifre accrescono gli arretrati, finchè verrà giorno in cui l'Italia si troverà ad essere un bellissimo popolo di bastardi!

« Immemori legislatori, che legiferate a macchina continua in tante cose dove l'opera vostra è meno che superflua, pensate alquanto a questa piaga, se non volete raccogliere sul capo vostro le maledizioni delle generazioni che incalzano! Immemori legislatori, che nel 1890 avete dato fuori un nuovo codice penale tanto perfezionato da colpire perfino il falsario il quale emette monete di un valore intrinseco superiore a quello delle monete genuine (cretino... di un falsario) e lasciate passare la piaga da un quarto di secolo incancrenita senza un po' di ferro o un po' di fuoco, qual nome meritate voi? Io temo forte che il *parva sapentia regitur mundus* non vi gioverà di scusa, e che i posteri vedendo moltiplicarsi all'infinito i casi del colonnello Sp..., vedendo le vedove ed i figliuoli dei matrimoni religiosi cacciati dalle domestiche eredità a beneficio di parenti collaterali o di affini lontani, vedendo succedere nelle famiglie, per la interruzione della discendenza, disinganni crudeli e

Digitized by Google

infetta con la presente le generazioni venture, che farà bestemmiare la nostra insipienza da nipoti e pronepoti, che scaverà negli alberi genealogici lacune esiziali, che a' figliuoli legittimi porrà falsamente lo stigmate dei bastardi, che alla memoria benedetta de' genitori infliggerà un oltraggio po-

---

spogli lacrimevoli, avranno per voi un giudizio più severo, e vi terranno per gente infetta di pusillanimità la più vigliacca. Gli uomini di studio — parliamo dei posteri — in presenza di codesto vivaio di disgrazie, vi chiederanno conto della vostra inazione colpevole. E quando si avvedano che non vi mancavano esempi da seguire per mettere rimedio, che altre legislazioni di popoli civili quanto l'italiano, per esempio la francese e la belga, vietarono il matrimonio religioso se prima la solennità municipale non è compiuta, e quando scorgano che i più alti giureconsulti e magistrati vostri, i Mancini, i Vigliani, i Gabba, ecc. ecc., avevano proposto un rimedio e che voi non ve ne siete dati per intesi, io temo forte che non vi risparmieranno la nota di viltà. Sì, viltà; vi siete impauriti di spiacere al Vaticano, e avete preferito il vostro quieto vivere a riscattare la patria da una servitù micidiale, mentre questa appunto era la vostra missione ».

Il professore Turchetti, autore di un efficace libro sul divorzio, in un articolo intitolato *La precedenza del matrimonio civile*, inserito nel fascicolo VII della *Scienza del Diritto privato* di Firenze (1893) ci fa sapere, desumendo le cifre dagli *Annali di statistica*, che durante il decennio 1866-75 nel distretto di Sanseverino (Marche) contro 629 matrimoni celebrati con ambedue le formalità se n'ebbero 987 col solo rito religioso; e in quel di Mirandola contro 853 se n'ebbero 914, e in quel di Cesena contro 1703 se n'ebbero 2611.

Egli poi istituisce un calcolo approssimativo, preso dalle medie, secondo il quale nel periodo di 27 anni dal 1866 al 1892 non meno di 270,000 matrimoni debbono essere stati contratti nel Regno col solo rito religioso.

L'autore non ha una linea da cancellare a quanto scrisse da tre anni, o da quattordici. La piaga è divenuta cancrena. Verrà tempo nel quale la nostra attuale inazione legislativa parrà inconcepibile. Ma, per ora, i compilatori della statistica non ci dicono se calcolano o no matrimoni i soli religiosi. I compilatori del codice penale non ci dicono, ripetiamolo bene, se vada considerato o no bigamia il fatto di colui che avendo sposato una donna in chiesa ne sposa un'altra in municipio. La consegna è di russare.

Digitized by Google

stumo e immeritato. Peggio che tutto ciò. La peripezia del dualismo stuzzica riprovevoli passioni fra i contemporanei, incoraggia gli ingenui, licenzia i tradimenti a man salva, manda impuniti reati veri.

Sono dieci anni e più che l'Italia sente il dolore, e pensa guarirlo mediante un palliativo. Ma pensa, dico, ma tenta, non riesce; e se mai le fosse dato di riuscire ad applicarlo, io temo forte che il male anzichè guarire si farebbe più acuto. Tre guardasigilli si avvisarono di punire con le multe e col carcere così gli sposi come i ministri del culto che benedicono il matrimonio prima del rito civile. Più volte il parlamento si occupò della riforma, se di riforma merita il nome. Indarno, è il sasso di Sisifo.

Commette proprio un reato chi si marita in un modo anzichè in un altro? Havvi tale abbondanza di uomini amorosi che sacrifichino la propria libertà, o di uomini virtuosi che sacrifichino i propri piaceri, da perseguitare quelli uomini mentre compiono l'atto sublime, l'atto pieno di abnegazione? E quale pel ministero del prete è l'uffizio tanto lieto e gentile, tanto eccelso e sicuro quanto benedire due sposi? O come si converte in un delitto anche quest'uffizio? — Dicono, per la ragione di stato. — Ma la ragione di stato, che nei secoli scorsi inventò i trabocchetti, perchè non si ingegna d'inventare, se lo può, un matrimonio meno formalistico, niente costoso, e più facile dell'ecclesiastico? Perchè coi suoi termini fatali e con le sue lesinate dispense chiude le porte in faccia a tutti gl'istantanei connubi che non sono mica i peggiori, e che non sono punto rari? Pur troppo la società in fatto di congegni inventivi si è arrestata, non dico ai trabocchetti, ma certo ai chiavistelli, e, dato l'olio ai medesimi, fu persuasa che tutti i pubblici riguardi siano posti in salvo.

Digitized by Google

Una invenzione abbastanza efficace per fare concorrenza alla chiesa nella clientela matrimoniale uscì dal sindaco di Polcenigo, paese alpestre di oltre cinquemila abitanti, in Friuli. Codesto sindaco, gentiluomo educato e perspicace, appena applicossi la legge dello stato civile, fece sapere che gli sposi i quali prima di andare in chiesa si recassero al Municipio sarebbero stati serviti di *caffè coi parpagnacchi.* Tanto bastò perchè le coppie felici tenessero tutte l'invito del sindaco, e il comune di Polcenigo, finchè quegli restò in carica, non avesse neanche un solo matrimonio religioso dianzi non registrato allo stato civile. Malauguratamente se le montanine friulane sono golose del caffè, i funzionari del ministero paiono golosi dei *parpagnacchi*, chè il sindaco benemerito non venne più riconfermato. Qualora lo sperimento si fosse continuato, con qualche variazione, come a dire la busecca a Milano e i maccheroni a Napoli, sarebbesi potuto attuare anche altrove, anche dappertutto, e la istituzione del matrimonio si sarebbe regolata con lo aggiungersi alle spese obbligatorie dei comuni anche quest'una: *feste nuziali* (1).

Ma poichè il problema, per la sostituzione del sindaco di Polcenigo, restò insoluto, sembrerà altrui soverchiamente leggiero riprenderlo in esame di fronte al pesante argo-

---

(1) Parve a taluno che il trovato del sindaco di Polcenigo non potesse trarre a conseguenza, e perciò che il riferirlo in questo libro fosse nient'altro che una cavatina, non affatto opportuna. Le solite critiche di certi spiriti gravi i quali giudicano leggiero tutto ciò che non è pesante! Ma tale opinione non venne per fermo divisa da un serio ed intelligentissimo magistrato, il consigliere comm. V. Vanzetti, che nel discorso d'apertura per l'anno giuridico 1882 da lui tenuto a Venezia come Procuratore del Re, nel deplorare codesta piaga a cui l'Italia soggiace, ebbe a riferire in fonte la nostra pagina, ed a farne adesivi, geniali commenti.

Digitized by Google

mento che si contiene nello scritto con cui l'uffizio centrale del Senato propugna la legge che la Camera approvò. Nella relazione 26 maggio 1879 del senatore Cadorna leggonsi scolpite e fosforescenti le parole che seguono: « senonchè accade talvolta e principalmente nelle cose di Stato che l'intervento di un fatto inopportuno vulneri la condizione di cose siffattamente che ciò che per certi rispetti sarebbe stato nè necessario nè opportuno, diventi per altri rispetti una necessità ». Di fronte a ragione così poderosa, sotto la morsa di logica tanto serrata, come non arrendersi?

Chi però non si contenta della senatoria sentenza troverà che su codesta legge discorsi propriamente seri se ne fecero davvero moltissimi. Volumi di ragioni si scambiarono gli italiani in questi dieci anni, e la lotta sta ormai in campo chiuso. Delle due schiere, l'una si batte per ottenere mediante le pene la precedenza del matrimonio civile sul religioso, condotta dal duce Mancini; l'altra guidata dall'altro duce, il Carrara, oppone che si lasci agli stranieri la civiltà di governare i popoli col codice penale, battezzando delitto quanto delitto non è. Tutto che mente umana può escogitare contro quattro piccoli articoli di legge è stato proclamato dalla tribuna del Parlamento e dalle cattedre universitarie, o nei giornali, o nei libri.

Eppure v'ha un punto nel quale — per quanto a me sembrò — venne lasciato ai proponenti la legge troppo facile giuoco. Io crederei che non siasi risposto di trionfo all'argomentazione fondata sull'esempio degli altri Stati, la quale si accolse e si discusse come calzante al caso nostro. Per conto mio lo esempio non lo accetterei affatto, anzi mi piacerebbe ritorcerlo contro la divisata riforma, in virtù di un dilemma: o i popoli che assicurarono col mezzo della penalità la precedenza del rito civile sull'ecclesiastico sono

Digitized by Google

protestanti, e il confronto è impossibile per la civiltà di codesta religione i cui ministri non aspirano punto al titolo d'infallibili, e per la storia di un culto i cui credenti passarono sempre nei termini della migliore armonia con lo Stato: ovvero i popoli sono cattolici, e non trovandosi essi a possedere nel loro seno il sommo pontefice, attinsero dalla specialità delle proprie condizioni la efficacia del provvedimento. Nel Belgio questo fu convenuto col partito cattolico, senza i cui voti non sarebbe riuscito, e il partito cattolico lo votò di gran cuore per le franchigie guarentitegli in altri particolari, e per la impossibilità di ricuperare in que' paraggi un po' di giurisdizione matrimoniale. Nella Francia poi il clero dipendendo dal governo, e le grasse prebende e i vescovati medesimi distribuendosi fra i sacerdoti che piacciono a Parigi anzichè a Roma, la legge penale è un soprappiù: basterebbe una circolare del ministro, se i ministeri anche colà fossero alquanto più stabili, perchè il clero non creasse alcun imbarazzo. Le pene in que' paesi contemplano le eccezioni, epperciò fanno buona prova. Da noi contemplerebbero la generalità dei preti, e sarebbero inutili, o quasi.

Nè solo abbiamo qui il papa che su tutto il clero comanda, ma lo stato, che con l'articolo 18 delle guarentigie aveva affidato il piccolo clero di prestargli man forte contro le soperchierie de' superiori, in fatto non seppe adempiere la sua promessa (1). Lo stato adunque come è, inetto a

(1) Veggasi nelle mie *Memorie d'un vecchio avvocato* (Milano, Fratelli Treves, 1888) il capitolo « Don Saturnino ». È un caso del quale può dirsi *ab uno disce omnes*. Mentre con la legge delle guarentigie si promise al basso clero la guarentigia, ossia l'assistenza de' tribunali civili in tema di benefici ecclesiastici ogni qual volta la superiore autorità ecclesiastica violasse un privato diritto, il potere

Digitized by Google

giovare, sarà atto a farsi temere? Provati, stato innocente, a punzecchiare un prete che abbia obbedito agli ordini del Vaticano! T'accorgerai come le tue multe moltiplicheranno gli oboli, e come gli omei del condannato si convertiranno presto in cantici di esultanza! O laici strapotenti co' laici, quanto siete impotenti co' preti! O politici giannonisti, che volete adoperare il pastorale contro ai vescovi, non lo sentite che vi ricade sulle spalle? Società italiana, che vuoi smorbare dalla pece ecclesiastica il matrimonio, pensa prima a secolarizzare te stessa, e non pretendere di disciplinare il clero, se prima non t'impadronisci almeno dei cordoni della sua borsa!

Rammenta, società italiana, che nel 1850, quando il Piemonte cominciò i suoi sforzi virtuosi per introdurre il matrimonio civile, uno dei suoi prelati più autorizzati e più autorevoli, Monsignore d'Angennes, arcivescovo di Vercelli, resistendo a que' primi tentativi, già lasciava intravvedere che sarebbe venuto il tempo dei processi e delle condanne, nè tu potevi discernere se fosse più dolente il martire o più lieto il profeta. Eppure il progetto di legge rimpiccioliva l'ufficio sociale, allargava l'ecclesiastico, e procedeva

---

esecutivo regolarmente prestò mano forte a questa contro di quello, ed ogni qual volta un pievano od un cappellano ricorse ai tribunali a tale titolo, si è veduto il Pubblico Ministero intervenire chiedendo che si dichiarassero incompetenti. Ciò che di fatto seguì. Giuochi di prestigio legislativi! Incredibile giurisprudenza! Di tutta la legge sulle guarentigie un solo principio era veramente legale e fecondo: quello sanzionato all'articolo 17, che niegava la esecuzione coatta agli atti delle autorità ecclesiastiche, e che devolveva alla giurisdizione civile la cognizione degli effetti giuridici degli atti medesimi. Ebbene! Fra tutte le applicazioni di quella legge mancata quella che mancò più di ogni altra fu appunto codesta, doloroso a dirsi!

Digitized by Google

cauto a guisa di cuneo. « La legge considera il matrimonio unicamente ne' suoi rapporti civili, e rispettando i doveri che impone la religione, determina nell'interesse della Società, » ecc., con quel che segue (1).

Mi sono spiegato? Non so.

Si dura molta fatica a dire torniamo indietro, quando si vuole andare avanti.

---

(1) Nella tornata del 28 giugno 1852 alla Camera dei Deputati il guardasigilli De Margherita, diceva espressamente « che la coscienza del nostro popolo non riconosce per lecita ed onesta altra congiunzione che quella consacrata dalla religione ».

E fu perciò che allora non si stabilì una forma di matrimonio in cui l'atto religioso non fosse prescritto.

Digitized by Google

V.

Errando pensoso ne' giardini incantati del castello di Ferrara, il più gentile e il più cavalleresco de' poeti d'Italia meditò lungamente e misurò sgomento l'abisso che divideva lui, povero trovatore, dalla splendida gemma di Casa d'Este. Un giorno vinse le proprie trepidazioni, che fino allora gli avevano fatto sperare poco, e nulla richiedere. Elevò lo sguardo alla serena fronte di Eleonora, e le trepidazioni si tacquero: egli era riamato. Un fremito di ebbrezza lo invase e s'impadronì dell'animo suo.

In quel giorno — non la vigilia, io penso, nè l'indomani — Torquato scolpiva tutta la forza dell'amore suo, tutta la estasi delle sue illusioni, tutta la intensità delle sue speranze, e gli proruppe il verso:

Ogni disuguaglianza amore eguaglia.

Era un inno di grazie a Dio, ed era anche la espressione di una grande verità. Quando l'amore unisce, le distanze scompaiono, le inferiorità si innalzano, le superiorità sono adeguate. Un essere si confonde con l'altro, e ambedue formano un tutto solo.

Digitized by Google

Ma l'amore è l'amore: spontaneo, irresistibile, senza secondi fini e senza pentimenti.

Or che ha da fare l'amore col matrimonio? — brontolarono accigliati molti legislatori. — Hanno propriamente bisogno del nostro ministero le anime amanti? E perchè dobbiamo contare sopra l'alleanza di un sentimento così poderoso? Perchè si deve supporre che il marito e la moglie si amino? E perchè credere alla durevole costanza degli entusiasmi subitanei?

Di perchè in perchè, i molti legislatori nella fredda maturità del consiglio giunsero al punto, dove fra i coefficienti del matrimonio ogni elemento amoroso obliarono — che dico? — gettarono deliberamente in disparte, a guisa di una carta topografica provata fallace, la quale potrebbe far naufragare la nave sopra inavvertiti banchi di sabbia. Cancellato l'elemento dell'amore dal novero delle presunzioni, la vita matrimoniale non fu più veduta che attraverso il prisma degli interessi antipatici e delle pecche congenite; tutti gli sposi vennero allineati nelle persone, nelle potestà, nei possessi, anche quelli sposi che di allineamento non avrebbero avuto bisogno. Perciò se il connubio si volle serbare incolume, l'armonia fu a patto di non conoscere punto o di misconoscere la legge, dacchè questa distribuendo con parzialità diritti e doveri, nonchè fomentando sbadatamente gli instinti meno buoni, sparge la zizzania fra i due coniugi e li aizza l'uno contro l'altro.

La sintesi può di tratto sembrare una esagerazione, ma coi principî legislativi che stanno pronubi all'imene se ne conferma prontamente la esattezza.

Nel codice romano, il libro del mondo, il libro della ragione scritta, al titolo degli sponsali, si dichiara che le donne per propria natura procacciano il loro danno; al titolo delle

Digitized by Google

donazioni prima delle nozze s'insegna che le donne per propria natura sono avarissime; al titolo del testamento che sono false; al titolo delle doti che sono furbe e maliziose, sicchè ciascuno deve chiamarsi contento se può staccarsene senza guadagni e senza perdite; al titolo dell'inofficioso testamento che sono oltremodo subitanee; al titolo del matrimonio che fanno sempre il contrario di quanto è loro ordinato; al titolo dell'officio del proconsole che sono per propria volontà malvagie.

E la litania potrebbe continuare, e sarebbe anche agevole far vedere che la sapienza romana passò in tradizione mantenendosi illesa e passando dai legislatori ai legisti, se non fosse risaputo che quando il prelato intuona una musica, anche il canto dei diaconi e dei suddiaconi a quella si conforma. Solamente accade talvolta che il coro, nel fervore di un santo zelo, espettori qualche nota più acuta, o più profonda, senza che però vada fuori di chiave. Valga per tutti il D'Argentré — giureconsulto pieno di dottrina, citato spesso e lodato dal Troplong, che lo chiama, niente meno, il Catone della Bretagna — a cui è riuscito di scrivere la sentenza seguente: « Codesto animale (galante indicazione del sesso gentile) ha movimenti sfrenati, collere cieche, impeti ribollenti, una grande povertà di senso comune, una debolezza di giudizio, una superbia indomita, ed ognuno può raggirarlo ».

Figuriamoci sotto ad auspicî di cotesto tenore quanto morbide e quanto piene di delicatezza dovessero scaturire le regole dell'edificio connubiale!

La presunzione si biforcò come la lingua del serpente. A forza di tenere per fermo che l'un sesso sia carico di difetti, sprovvisto di pregi e di buone attitudini, anche l'altro sesso fu colpito di mattonella. Imperocchè non è

Digitized by Google

dato presumere una donna intrigata senza trovarle davvicino un uomo intrigante; cadeva la tegola sul capo di chi la lanciò. Per tal guisa il dolcissimo nodo fu governato quasi fosse una *marra*.

Marra (il civile lettore può con ogni ragione ignorarlo) si chiama uno stromento che viene adoperato presso alcuni nostri penitenziari, massime del Tirreno. Affinchè la sorveglianza dei condannati torni meno difficile, specie nelle molte ore che passano lavorando all'aria aperta, i galeotti si appaiano, unendoli fra loro mediante alquanti grossi anelli o brevi barre di ferro, raccomandate alla gamba destra dell'uno e alla sinistra dell'altro. Gli *ammarrati* soffrono oltremodo di tale consorzio forzoso, e questo se occorre viene inasprito, assortendosi il compagno; al giovane si accoppia un vecchio, ad un sano un valetudinario. Allora gl'incomodi si moltiplicano, le antipatie scoppiano, la condanna diventa una maledizione.

Così siamo partiti dai sogni dorati ed eccelsi di un amore poetico, e, per insensibile pendio, attraverso il matrimonio, siamo giunti al fondo di ogni miseria, alla *marra* del penitenziario.

Di chi la colpa?

***

La maggiore difficoltà dello scabro argomento sta nello evitare gli eccessi. Gli eccessi sono due: infatuarsi della utopia e acquietarsi alla tradizione. Inciampa, senza addarsene, o nell'uno o nell'altro chi studia e si accuora dei mali che vede.

La utopia dice: è tempo di sovvertire ogni cosa; ai matrimoni convenzionali, fittizi, che producono la tirannia del

Digitized by Google

marito, la schiavitù della moglie, l'avversione al vincolo nuziale, la folla dei figliuoli reietti, le infedeltà, gli scioglimenti arbitrari, è tempo sostituiscansi i matrimoni liberi, ne' quali la donna, vigile custode del focolare domestico e centro morale della famiglia, abbia di questa la direzione, il nome, la rappresentanza. Alla paternità, ch'è una ipotesi, sostituiscasi la maternità che è un irrecusabile vero; tutti i figliuoli sieno eguali davanti la madre, il domestico retaggio sia tutto nelle mani di lei, e cessi una volta l'assurda distinzione che bipartisce il mondo in legittimi ed illegittimi.

La utopia ha per sè uomini di incontestato valore, come Emilio de Girardin in Francia, e di saldissime tempre come fu Salvatore Morelli in Italia. Ma quando il primo per porre in atto la propria riforma si trova alle prese con la necessità che le ricchezze trasmigrino dal sesso maschile al muliebre, e configura una maniera di legge agraria sotto la gestione dei Comuni, nessuno più scorge la fine di tanto sconvolgimento sociale, si allibisce davanti al salto nel buio. Quando il secondo assevera che « dal non dare alle madri la lusinga di essere rappresentate dai figli con la successione del loro nome nasce certamente quel disamore per il quale giungono persino a gittarli o a trascurarne la educazione; » ognuno diffida senz'altro di un miglioramento che scaturisca da tanto bizzarre fantasticherie.

La tradizione si presenta non meno eccessiva.

Tutti generalmente credono che la donna sia stata condannata ad una sola peripezia, il partorire con grande dolore. È un inganno. Colà dove sta scritta quella pena, avvene un'altra non meno dolorosa che importa rilevare nell'interesse comune. Reintegrato il testo della Genesi suona così: « Io accrescerò grandemente i dolori del tuo parto e

Digitized by Google

della tua gravidanza, tu partorirai figliuoli con dolore, i tuoi desideri dipenderanno da tuo marito, ed egli signoreggerà sopra di te ».

È questo il capo medesimo in cui l'uomo a sua volta viene condannato a mangiare con affanno i frutti della terra e la terra viene maledetta, per modo che « non produrrà se non triboli e spine ».

A coloro che si arrovellano per la irriverenza della tradizione, ognuno può rispondere domandando: ne avete una più di cotesta autorevole per vetustà? Ma le condanne che furono irrogate dal Creatore alla creatura in un istante di malumore non vengono forse scongiurate tutte quante dal genere umano? Anzichè cibarsi coi soli frutti del suolo, non egli procura di aggiungervi i pesci dell'acqua e gli uccelli dell'aria? Anzichè mangiare con affanno, non s'intende dagli uomini a mangiare con buon appetito? Anzichè raccogliere i triboli o le spine, non si dà opera per estrarre dalle viscere della terra i brillanti, i metalli, o per lo meno i tartufi? E perchè mo' non si potrà senza scrupolo sottrarre anche la parte muliebre dal secondo punto delle comminatorie?

Io credo sia lecito augurare l'avvenimento che Giusti, benchè con altro fine, vaticinava:

Su, la fronte solleva,
Povera figlia d'Eva,
Lo sdegno del Signore
Il Fisico ti placa,
E tu senza dolore
Partorirai. . . . .

Ma credo poi, oltrechè lecito, doveroso riformare di fondo in colmo la divina sentenza, se, nella nostra giustizia ravvisiamo vessatoria la signoria del marito sopra la moglie.

Digitized by Google

Stuart-Mill ha costeggiato questo tema della dipendenza femminile indotta dalla perpetua autorità. Egli per altro si limitò a discuterla col Vangelo, osservando che san Paolo, oltre avere detto che le donne stieno soggette ai loro mariti, disse eziandio che gli schiavi obbedissero ai loro padroni: « Il còmpito di san Paolo, soggiunge, non era di spingere alla rivolta contro le leggi esistenti; istigazioni di tal natura non convenivano al suo scopo, la propagazione del cristianesimo. Ma da che l'apostolo accettava le istituzioni sociali come le trovava, non ne consegue ch'egli volesse disapprovare tutti gli sforzi che si fossero potuti tentare in tempo utile per migliorarle ». E Stuart-Mill condisce la risposta con un granellino di filosofia pratica, il quale può applicarsi così al nuovo come all'antico Testamento: « quando una cosa è troppo manifestamente cattiva perchè non si possa in alcun modo giustificare, ci si viene invariabilmente a dire ch'essa è prescritta dalla religione ».

Ebbene: v'ha modo e modo di rispettare qualunque religione, e senz'uopo di fabbricarsi un *Dio liberale* come il professore Filopanti, nè tampoco un *Dio elevatore* come il padre Passaglia, si può tenere per certo che a Dio non rincresca quanto tende a rialzare dall'imo la compagna dell'uomo, quanto mira a farla morale, nobile, degna.

Nessuno negherà che la dipendenza assoluta e perpetua vi contrasti di viva forza. Noi vediamo di continuo uomini a cui toccò in sorte una condizione gerarchicamente inferiore, appunto perchè dotati di valore intellettuale, rimpicciolirsi a diventare meschini, fegatosi, astiosi. E che avverrà della donna, essere mite e felino, quando sia costituita in permanente servaggio e dipenda proprio dall'uomo con cui deve dividere la vita? È impossibile che il suo ca-

Digitized by Google

rattere morale non si abbassi, o che non s'impenni. Il più delle volte la donna legalmente schiava si fa ipocrita, e supplisce alla mancanza di energia con una ragnatela di menzogne, di finzioni, d'intrighi. Perciò Thackeray sostiene che il marito di Cornelia sia stato ingannato quanto Putifarre, ma in altro modo.

*
* *

Per avere una idea della disuguaglianza stabilita fra il marito e la moglie, conviene richiamare alla mente gli articoli del nostro codice civile che il sindaco recita agli sposi. Ma non basta tenerli sott'occhio. Siccome vennero scritti furbescamente, ossia in uno stile delfico acciò compaiano meno peggio di quel che sono, così conviene pesarli, confrontarli fra loro, leggere nel bianco delle righe, trascorrere alle applicazioni, irradiarli coi lumi che piovono dalla dottrina degli scrittori, nonchè dalla giurisprudenza dei magistrati.

La operazione non sarà tanto noiosa quanto di botto si può credere.

Gli sposi devono coabitare, dice il primo dei suddetti articoli: il matrimonio impone loro la obbligazione reciproca della coabitazione. Questo principio sacrosanto viene, subito dopo, annullato. Per la moglie rimane un obbligo, per il marito si converte in una potestà; l'una è tenuta ad accompagnare l'altro dovunque egli creda opportuno di fissare la sua residenza. Sia pure infelice la scelta del luogo, essa è sempre obbligatoria, e non si può discutere. Se al marito piace traversare i mari, o recarsi là dove si coltiva lietamente qualche vizio, o sfidare la febbre gialla, alla moglie non è concesso disobbedire; il marito ha sempre

ragione, specialmente quando abbia torto. Queste cose non le dico io, si badi, ma il Pothier, ch'è un padrone, anzi un padre di quel codice da cui il nostro fu generato: « la donna non può opporre alcun che per difendersi dall'ordine maritale; non la si ammette a dire neppure che l'aria del paese dove la conduce il marito sia pregiudicevole alla sua salute, o che vi regnino malattie contagiose ».

Se poi la moglie, indispettita per avere torto anche quando ha ragione, decide di opporre la sua privata resistenza alle ingiustizie del codice ed alle assurdità del marito, questi possede più mezzi legittimi per farla stare a dovere. In primo luogo le trattiene gli alimenti, abbia o non abbia dote la moglie, chè i redditi dotali sono tutti di lui. Secondariamente chiede al giudice il sequestro temporaneo di parte dei beni che la riottosa non si fosse recata in dote, cioè a dire dei parafernali. E il giudice lo accorda, perchè la legge lo decreta in forma di consolazione a profitto del marito. Infine se la fortezza non cede per la fame, il marito la piglia d'assalto, mediante la benemerita arma dei reali carabinieri, muniti delle altrettanto benemerite manette.

A molti sembrerà strana cosa che sul finire del secolo XIX, nel civile regno d'Italia, il bel giardino del mondo, si catturino le donne senza altra ragione tranne un dissidio domestico. Molti spiriti liberi non potranno capacitarsi che l'*habeas corpus* da noi sia subordinato alle vicende della servitù matrimoniale, e qualcheduno sarà tentato di credere che la ipotesi faccia numero tra le possibili, ma non tra le probabili e meno ancora tra le vere.

Però chi scrive non ha merito nè colpa nel denunziare a chi legge la ipotesi. Essa ricorre abbastanza frequente perchè tutti i dottori del diritto civile italiano se ne occupino di proposito, e la svolgano (e devono svolgerla) come

Digitized by Google

una tesi scientifica. Eccellenti motivi si adducono pro e contro, sicchè la schiera di campioni più eletti e più moderni si divide per giusta metà, come si può scorgere dal seguente quadro sinottico:

Per le manette	*Contro le manette*
Pacifici-Mazzoni	Castellari
Bianchi	Buniva
Borda	Borsari
Cattaneo.	Saredo.

Sarebbe ancora insoluta la controversia, qualora provvidenzialmente non avessero dovuto intervenire i magistrati. Nell'animo loro gli scrupoli non durarono a lungo. Dopo qualche oscillazione, si decisero in favore dell'umanitario stromento, che per eufonia chiamarono la esecuzione *manu militari* (1).

Restano pertanto chiariti e sicurissimi questi due punti: che per quantunque capricciosi o scimuniti risultino i cangiamenti di residenza voluti dal marito, la moglie è tenuta

(1) Al tempo della prima edizione l'affermazione era esatta. Dopo d'allora emanò una sentenza della Corte d'appello di Genova in data 2 aprile 1882, estesa da quel primo Presidente, il signore Selmi, che civilmente e cristianamente insegnò non potersi adoperare la forza. La questione erasi presentata in campo chiuso. Il marito, un Bacicalupo, chiese al tribunale di ridargli la moglie fuggita, che era andata ad abitare presso un figliuolo ammogliato, e il Tribunale accolse la domanda dichiarandola esecutiva con ogni mezzo di legge e così anche con la esecuzione forzosa. La Corte, respingendo la domanda stessa, giudicò che il legislatore non volle dare altra sanzione all'obbligo della coabitazione che la cessazione degli alimenti e il sequestro dei parafernali (Cod. civ. art. 133). Checchè ne sia di ciò, non sembra inutile avvertire, come in generale i francesi acclamassero, prima della legge sul divorzio, l'uso della forza. Vegegansi Touiller, Vazeille, Zacharie, Teulet et Sulpicy, Marcadé, Aubry et Rau, Demolombe.

Digitized by Google

a seguirlo: che se non lo segue di buona grazia, la sentenza contro di lei si eseguisce come si eseguiscono i mandati di cattura.

Ed ora voltiamo carta. Si può pensare che l'obbligo della coabitazione essendo reciproco, il marito il quale vi manca vi sarà astretto mediante le medesime coazioni che si adoperano col sesso debole, o, fatta ragione della virilità, anche con mezzi più rigorosi. Un matematico, con la regola del tre, sarebbe in caso di provare che se la moglie si agguanta con le manette, il marito va preso a schioppettate.

Niente di tutto ciò. A marito che fugge ponti d'oro, la legge è muta. Nelle Commissioni legislative, dove il codice venne manipolato, qualcuno osservava che l'obbligo di tenere la moglie vicina restava senza coazione. Ma l'onorevole Cadorna nella tornata del 25 aprile trionfalmente rispose: « non essere necessario di provvedere in proposito per questo caso sufficientemente regolato dai principî, secondo i quali chi avendo una obbligazione non l'adempie, deve sottostare ai danni ed interessi, i quali danni nel caso di cui si tratta si convertirebbero senza dubbio nella esenzione intanto della moglie dall'obbligo degli alimenti verso il marito che l'abbandona, salve le maggiori sue ragioni ». Gli altri commissari intuonarono *et cum spiritu tuo*, assorti evidentemente tutti quanti nel preservare l'uomo dalla disgrazia che l'Ariosto definì col suo distico:

Non v'ha fastidio da portar sì grave
Come aver donna quando a noia s'have.

Senza rendersi troppo conto di codesti arzigogoli, e stando alle sole parole del testo, quale differenza, esclama la signora Malvina Frank, fra leggi simili e le amorose parole della Bibbia: *l'uomo per seguire la sposa lascierà il padre e la madre!*

Digitized by Google

***

Quantunque Teodoro Mommsen pretenda che a nessun altro popolo tranne ai greci ed ai germani sia toccato in sorte di abbeverarsi *alle fonti zampillanti dei versi e alla coppa d'oro delle muse, mentre qualche rara goccia soltanto è caduta sulla terra italica*, quantunque Teodoro Mommsen, pel quale noi italiani ci siamo sbracciati, sostenga che manchiamo *della passione di cuore, delle aspirazioni sovrumane verso l'ideale, della fantasia che presta alle cose senza vita gli attributi dell'umanità, in una parola del fuoco sacro della poesia*, pure noi, così privati dell'acqua e del fuoco dal celebrato storico tedesco, serbiamo ancora tanto senso artistico quanto occorre per evitare certe goffaggini che al di là delle Alpi si commettono senza ombra di sospetto.

In un codice civile germanico, l'austriaco, al paragrafo 90 si legge; « prima di tutto a ciascuno dei coniugi incombe eguale obbligazione al debito coniugale ». O qual poesia è codesta che riduce i trasporti dell'amore ad un meccanismo regolamentare, ad una obbligazione civile? E poichè il codice la fa da scozzone, perchè non disciplina con formale teorica la procedura e i termini del debito, la costituzione in mora, le clausole penali in caso d'ineseguimento? Per ottemperare al testo legislativo si farà allora quanto dice Giusti:

Il pacifico marito
Proponendo per quesito
La pace domestica,
Con la tepida compagna
Sommerà sulla lavagna
Gli obblighi del vincolo.

Digitized by Google

Nel codice francese, e in tutti gli altri che lo copiarono, si legge un altro precetto non meno grottesco: « il marito deve protezione a sua moglie, la moglie obbedienza a suo marito ». È una antitesi spavalda che non può essere più stolta. Essa non tiene conto di quelle innumerevoli famiglie, dove la natura co' suoi uffizi provvidenziali inverte il precetto. E voi, ed io, e tutti abbiamo conosciuto la donna inoffensiva, mite, serena, che vive fra le sue pareti, circondata da una corona di figliuolini, immemore del di fuori, consacrando ogni ora ed ogni minuto alle sue gioie, alle sue trepidazioni, ai suoi doveri; quella donna col solo ma assiduo spettacolo della sua virtù preserva il marito dalle abitudini e dalle tentazioni della giovinezza, dagli amici spensierati o rei, dagli sguardi procaci delle civettuole, dagli istinti che lo trascinerebbero altrove. Qui la protezione non risiede nella moglie? E voi ed io e tutti vediamo famiglie dove la donna esercita un ascendente legittimo, anzi una superiorità incontestata per l'altezza della mente, per la varietà delle cognizioni, per la operosità intellettuale. In codesti consorzi chi presta obbedienza non è il marito? Ancora: lo spostamento delle funzioni legittime succede per motivi meno plausibili. Vi sono connubi, in cui la donna protegge ossia domina perchè è ricca, e l'uomo obbedisce perchè è asciutto a quattrini. Ve ne sono altri che le parti dalla legge assegnate s'invertono o per tacito accordo, o per transazioni pietose, o per convegni che celano vergogne. Ve ne sono altri infine ne' quali le parti si mutano per opera d'amore, poichè gli uomini diventano intontiti e le donne leggiermente spietate ne abusano, così che con ragione il poeta di loro cantava:

Siete serve, ma regnate
Nella vostra servitù.

Digitized by Google

Ecco, in pratica, il risultato di un precetto burbanzoso, che sorpassa alle leggi della natura, di un precetto fatuo che decide in via di massima ciò che è tutto in balìa degli eventi!

Meno inane, e certo più giusto tornerebbe l'assioma qualora statuisse che la protezione e la obbedienza fossero reciproci doveri fra i coniugi. Ma la verità è che assiomi o precetti consimili razionalmente non hanno sede nei codici, vuoi perchè mancano di qualsiasi sanzione, vuoi perchè concernono sentimenti, e i sentimenti possono sì concordare con le vedute legislative, ma non possono mai formare oggetto di obbligazioni civili, vuoi finalmente perchè l'ideale di un matrimonio consiste nella intima unione di due cuori, il che esclude così il concetto della protezione come e più il concetto della obbedienza. *Ubi ego Caius, et tu Caia* dicevano romanamente gli antichi quiriti.

L'italiano legislatore ebbe l'intuito di rinunziare all'antitesi francese; ma, ripeto, fu un intuito artistico, perchè viceversa poi accolse lo istituto della potestà maritale e della servitù muliebre in tutta la sua barocca pienezza. Da noi la moglie non può vendere, donare, riscuotere, obbligarsi, transigere, stare in giudizio, non può in una parola fare alcun atto civile senza il beneplacito del marito. Posseda pure sostanze proprie, sia pure egli vizioso, mezzo scemo, dilapidatore, la donna deriva dall'uomo, il carattere di questo non perde mai la propria autorevolezza, nè la muliebre fralezza in verun caso diminuisce.

La donna è fragile, si dice,

La donna è cosa mobil per natura,

e per la gracilità delle sue tempre cede con una frequenza spaventevole a cui la raggiri.

Digitized by Google

Quest'argomento prova troppo. Se fosse vero, la logica astringe a porre sotto tutela il sesso intero, comprese le non maritate che si avvicinano ai due terzi della totalità. Altrimenti si viene a dichiarare che l'abbassamento intellettuale e morale della donna rampolla proprio dal matrimonio, come chi dicesse che maritandosi la donna, oltre di dare al marito la mano gli dà anche la mente, oltre di perdere il nome perde anche la testa.

Poi v'ha il bel dilemma del ministro Pisanelli, il quale proponendo che nel codice civile fosse abolita la autorizzazione maritale scriveva: « o la concordia regna fra i coniugi, e tutti gli atti saranno regolati dal comune consenso di essi senza bisogno di legge alcuna, poichè è naturale che si consultino vicendevolmente sopra gli atti che ciascuno di essi intende compiere circa i suoi beni; oppure la pace domestica vien meno, ed allora l'autorizzazione maritale diventa un'arma di violenza nelle mani del marito, la moglie cercherà rifugio nei tribunali, e l'ultima conseguenza di questa disposizione della legge sarà la separazione dei coniugi, cioè lo sperpero e la rovina della famiglia ». E la Camera elettiva lo approvò.

Ma in Italia vi è un guardafreno il quale sta pronto ognora ad arrestare con due giri di manovella ogni liberale riforma. I due giri furono dati, e la servitù matrimoniale uscì trionfante dall'aula vitalizia.

Eppure quali radici aveva presso di noi la servitù coniugale per trascinare il Senato? Forse la tradizione romana?

Mainò. Era sì tra le forme del matrimonio stimata eccellente quella che poneva la moglie in potestà del marito, o, come dicevasi, nella mano di lui, *in manu*. Fu il simbolo di quel connubio tanto significativo che oggi ancora, dopo lungo ordine di secoli, chi voglia indicare uno schiavo altrui

Digitized by Google

pone l'indice dell'una mano sotto l'aperta palma dell'altra. Senonchè la giustizia rigorosa della Repubblica, pari in ciò alla equitativa dello Impero, non consentì che la personalità femminea fosse annientata col toglierle persino di disporre a beneplacito dei suoi beni. Auguravano sì gli imperatori che la donna commettendo sè medesima nella fede di un uomo, anche le proprie ricchezze in lui affidasse: *bonum erat mulierem in quae se ipsam marito committit res etiam eiusdem pati arbitrio gubernari*; ma ciò è ben altro che stabilire una dipendenza, che gettare fra lei e lui un pomo di discordia! La teoria si mantenne incolume nei paesi dove le tradizioni latine stamparono orme indelebili.

In prova di ciò lo storico della donna nel medio evo, H. Maine, non dubita di affermare che lo smembramento dell'Impero romano è stato oltremodo pregiudicievole alla libertà della moglie, sia quanto alla persona che alle proprietà. E se la relazione ministeriale apposta al nostro codice difende l'autorizzazione maritale asseverando che « in tanta luce di civile filosofia non si trascorre ai vieti principî della famiglia romana cotanto infesti alla dignità ed alla condizione civile della donna », il fatto altro non indica tranne la disinvoltura con cui un uomo, diventato ministro, maneggia la storia.

La storia palesa dove sia allignata la radice di codesta istituzione. Allignò presso quei popoli che in alto avevano la legge salica, e in basso il diritto consuetudinario. Fu dapprima un puntello del feudalismo, poscia un portato del militarismo; piacque a Napoleone I che aveva sentenziato il marito dover signoreggiare assolutamente sulle azioni della moglie; propagginò in Piemonte e nel Regno delle Due Sicilie, i cui giureconsulti, che per avviticchiarsi al passato davano punti alle ostriche incastrate nella scogliera,

Digitized by Google

non dubitarono di gratificare l'Italia della servitù maritale, obliosi che, fra altro, violavasi il diritto acquisito nelle donne del Lombardo-Veneto, fatte libere cinquant'anni innanzi dalla legge austriaca.

In verità si comprende assai meglio il matrimonio, quando ciascuno dei coniugi conserva la disponibilità assoluta delle proprie cose, come avviene oltrecchè in Germania, anche in America ed in Russia, si comprende altresì il matrimonio dove il marito tiene alla moglie il discorso di Arlecchino, *quello che è tuo è mio, e quello che è mio è mio*, come in Inghilterra. Si comprende persino il matrimonio chinese, mercè cui il marito invece di altra bestia da tiro attacca alla carretta la moglie. Ogni sistema si comprende meglio del nostro, che schiaccia una persona a benefizio di un'altra mentre favella di civile filosofia.

***

Del resto l'autorizzazione maritale è una ruota dell'ingranaggio, la quale si addice ad un dato congegno e ripugna ad un altro. Essa dipende dal regime al quale vanno sottoposti i beni della donna maritata. Può discutersi allorchè la dote sia di prammatica; perde ogni ragione co' liberi patti nuziali.

Quale fra codesti due metodi è il migliore?

Se il quesito si potesse risolvere col solo regolo del domestico affetto, io penso che nessun uomo — dal più assennato al più idiota — se ne starebbe perplesso: la servitù genera gli antagonismi, e la libertà non ha mai imbarazzato alcuno.

Pur troppo, nell'ordinamento coniugale va per lo mezzo lo interesse dei terzi, cioè la pubblica fede.

Digitized by Google

Di qui, due sistemi. In Germania, paese pieno di fiducia nella propria onestà, ciascuno dei coniugi serba la indipendenza, senza pericolo che i due si uniscano per frodare i creditori ovvero i contraenti.

Invece la Inghilterra, paese che diffida di leggieri, subordina la ragione coniugale alla ragione commerciale; ivi la donna è tanto in potestà del marito che forma con lui una sola persona e s'intitola coperta da lui, *feme covert;* il matrimonio non si limita ad impedire qualunque patto fra i coniugi, ma annulla di pien diritto qualunque convenzione anteriore. È un assorbimento completo, una confusione totale ad esclusivo benefizio del marito. Vanamente le Corti di equità ammettono la moglie ad agire da sola in giudizio per l'azione di ricupero dei beni, *recovery*, o riconoscono alcune transazioni da lei sola stipulate. Indarno Blackstone ed altri giuristi britannici si sforzano di persuadere che le loro leggi risultino propizie ed amabili verso la donna maritata. La storia lugubre di Hester Dethridge, narrata da Wilkie Collins in quel suo libro pieno di elevatezza che è *Marito e Moglie*, rappresenta la vivisezione della profonda, della umiliante infelicità nella quale le istituzioni del Regno Unito collocano la donna maritata.

Daremo noi plauso a cosifatto ordinamento? No davvero, poichè basta la possibilità di un grave male per maledire una legge lesiva di quei diritti supremi che con voce tecnica si chiamano personalissimi. Ma d'altronde non va obliato che, secondo l'attestazione del più acerrimo avversario di queste leggi inglesi, lo Stuart-Mill, esse sono già corrette dal costume, e le classi più civili della società vivono con le norme della eguaglianza e della giustizia. Non va obliato che mediante opportune convenzioni un grande temperamento può arrecarsi al rigore delle formole legisla-

Digitized by Google

tive. Non va obliato che nessuna legge matrimoniale merita nome di assolutamente riprovevole quando essa contenga il rimedio eroico del divorzio. Non vuolsi sopratutto dimenticare che la tirannia e la servitù, per quantunque detestabili, sono pur sempre degne di venire preferite ad un regime nel quale si trovino accompagnate dal sospetto odioso, che aizza la schiava contro il suo tiranno, e invoglia questo a stringere il freno anche con danno proprio e di lei.

Il mondo ha veduto fra i popoli civili altre leggi ben peggiori delle inglesi. Tale per mio avviso era la legge consacrata nel titolo IV delle ultime costituzioni che ressero quel meschino ducato di Modena, nel quale le donne niente potevano fare senza curatore. Tale è pure la legge del Cantone di Vaud, per la quale la moglie nulla può fare senza l'autorizzazione non già di due prossimi suoi parenti escluso il marito, come avverte ingannandosi il signor Castellari (che raramente s'inganna), ma bensì senza l'autorizzazione di due prossimi parenti e del marito; il che torna ancora peggio, posciachè suscita e pone di fronte l'un l'altro opposti interessi, affetti rivali, persone che si amano co' denti. Se fra gli sposi perdura la pace esposta a simile prova, vuol dire che non possedono la croce di un quattrino, o che le tempre di loro unione sono straordinariamente salde. Negli altri casi i legislatori fanno tutto il male che per loro è fattibile, sottoponendo il marito al controllo dei parenti della moglie, ed esponendo la moglie, povera canna dai venti sbattuta, all'assiduo cimento o di rinnegare i suoi o di rinnegare il marito. Dura cosa è codesta, a cui la donna si potrebbe esporre qualora le si riconoscesse grande prevalenza intellettuale sovra tutti i membri del consiglio di famiglia; ma, signor no; alla prova difficile, così da

Digitized by Google

sfidare una testa forte, la si condanna per ragione contraria, cioè perchè possede un testa debole: *propter imbecillitatem.*

I legislatori adoperano qui pure il latino, sperando, per avventura, che le donne lo scambino con un complimento?

Non crederei ciò. Propendo piuttosto a tenere per fermo che il latino si adoperi volentieri ogni qualvolta ricorra bisogno di far passare qualche cosa di irragionevole per incontrovertibile. La lingua morta pare che sotterri la questione come il cartellino della merce copre gli scarti, o come il polverio della canova fa bere con rispetto una bottiglia di vino diventato aceto. Un fisico a cui talenti di sostenere che la terra non gira, può invocare con sicurezza la Bibbia: *terra autem stat.* Non v'ha superstizione o pregiudizio scomparso dalla faccia del globo che non abbia un testo latino per sè.

Ebbene. Posta da banda la *imbecillità muliebre*, si può in Italia ordinare il matrimonio contemplando esclusivamente l'amore degli sposi e la pace domestica? Si può lasciare campo franco alla tenerezza di due coniugi strettamente uniti? Si potrà mettere da banda qualunque idea di diffidenza, senza tema di una unità morale combinata con due autonomie legali, proprio come in Germania?

Chi aggiustasse fede intera a quel Tissot che ha levato alto rumore col suo *Viaggio al paese dei miliardi*, dovrebbe andare persuaso che i germani di oggi sieno molto diversi dai germani di Tacito, e che non v'abbia una ragione al mondo per cui si trovino in possesso di qualche istituzione poggiantesi sopra una moralità più profonda o più diffusa. Però non piacendo il confronto ogni qual volta può tornare odioso, ammetteremo senz'altro che le razze latine superino la tedesca in astuzia, e consentiremo che le leggi ma-

Digitized by Google

trimoniali debbano di tanto circoscrivere la libertà dei due coniugi di quanto in questi si accresce o l'attitudine soggettiva o la tentazione permanente a vantaggiarsi con danno dei terzi. Anche il grande Nume, l'Amore, ha da cedere alcunchè del suo impero innanzi il dominio della giustizia, e rimettere un'ala, se con due minaccia di sconfinare nella proprietà altrui: *propter calliditatem*, direbbe un testo antico.

Ma è proprio mestieri di avvincere per questo titolo mani e piedi alla donna? Non potranno bastare alcuni salutari precetti, come sarebbero la solennità delle stipulazioni nuziali, la nullità di certi contratti tra i coniugi, l'indizio di simulazione o di collusione consistente nell'intervento del marito e della moglie al medesimo affare, la maggiore facilità dell'azione pauliana, quando la frode appaia sbucciata dal calore del talamo, e via discorrendo?

Senza tante cautele, nel Lombardo-Veneto la indipendenza della donna arrecò forse inconvenienti gravi o abusi scandalosi?

Lungi dal soggiacere a frequenti tranelli, il prossimo, diffidato a stare sull'avviso, sapeva trarne a tempo e luogo partito, e il costume vi si conformò meravigliosamente bene.

La scelta frattanto fra i due sistemi è stata infelice. Però molti legislatori del 1866, tornati alle case loro, si affrettarono a convenirne, ed augurare la riforma. Potrei citarne parecchi che lo proclamarono a voce, altri che lo stamparono. La morte civile della moglie è, talvolta, anche un imbarazzo pel marito.

Digitized by Google

*
* *

Il matrimonio, dice Emilio Augier nei *Fourchambault*, è il più alto degli istituti divini quando rappresenta la unione di due anime; è il più basso degli istituti terrestri quando rappresenta soltanto la unione di due patrimoni.

Si domanda: che sarà il matrimonio quando non rappresenta nè una cosa nè l'altra, cioè nè la unione dei cuori, nè la unione delle casse Wertheim?

Però, intendiamoci chiaro sopra il nesso fra la ricchezza e la felicità coniugale. Lunge, lunge da noi quel volgare adagio giusta cui senza denari non si fa l'amore. Povera umanità se le tede d'Imene dovessero ardere col solo combustibile dei biglietti consorziali! Fortunatamente due anime riescono ad amare senza numerario, e si confortano riandando la nota favola persiana intitolata dalla *camicia dell'uomo felice:* lo Scià avendo inviato alquanti dignitari attraverso i suoi Stati con la missione di procurare al neonato suo figlio il vestito di un uomo felice, gl'incaricati, dopo lungo girare, trovarono in cima ad un alto monte imboscato un carbonaio con la moglie e parecchi bambini, e quegli si dichiarò in possesso della felicità più completa; solamente non aveva mai posseduto camicia (1).

(1) Quel Bernardino di Saint-Pierre, il cui racconto *Paolo e Virginia* forma da un secolo e mezzo la prediletta lettura delle anime innamorate, un altro ne scrisse intitolato la *Chaumière indienne*, la *Capanna indiana.* Vi ha la missione scientifica alla ricerca della felicità, v'ha l'uomo felice ch'è un paria, v'ha dattorno a lui una moglie e qualche figlietto che lo circondano di teneri sentimenti. Soltanto non vi si dice se gli mancasse la camicia; ma, per compenso, ricorrono in buon dato le filosofiche ed argute osservazioni

Digitized by Google

Invece si può non vivere bene — cioè compromettere di continuo per quistioni di denaro l'affetto possedendo un bel palazzo sul Corso di Milano, una villa sul lago di Como, un blasone incrociato, e duecento mila lire di rendita. Nel campo chiuso del matrimonio più di ogni dove si dimostra la verità del detto che il denaro è un ottimo servitore ma un pessimo padrone. Perciò se la mancanza non è decisiva ad alterare il buon accordo, la sua presenza, la sua provenienza, la disponibilità sua possono perturbare i sentimenti per cento motivi, per mille occasioni diverse. Quando l'uno dei coniugi sia molto più ricco dell'altro, l'equilibrio nelle domestiche potestà dura fatica a mantenersi, perchè una supremazia fra eguali si subisce malvolentieri, e la gratitudine pesa. Quel danaro che da principio parve all'amore un veicolo — *veniunt a dote sagittae* — si trasforma come per incanto in un ostacolo. Quando nel patto nuziale i rispettivi diritti non vennero posti in conveniente armonia, o affluirono all'uno dei coniugi inaspettate dovizie, o i singoli interessi si tennero accuratamente distinti, o i cordoni della borsa sono tutti in una mano sola, o trovansi di fronte la prodigalità e l'avarizia, la generosità e la parsimonia, è difficile che il fidente abbandono del vincolo benedetto per-

---

sopra i beni che arreca la povertà, ossia la mediocrità dello stato domestico, e a chi gli suggerisce di allargare l'orto, l'uomo felice risponde quest'aurea sentenza: *moins on tient de place, plus on est au couvert: une feuille suffit au nid de l'oiseau-mouche.*

Resterebbe a sapersi se il classico racconto di Bernardino di Saint-Pierre fu desunto dalla leggenda, o questa da quello. « Sarebbe da desiderarsi che alcuno di coloro che si divertono a tribolare il prossimo, e dei quali il mondo non ha mai avuto difetto, pigliasse a cuore questa scoperta e lasciando per essa le sue solite occupazioni, impiegasse molto tempo in tale ricerca ». Così augurò Manzoni nel discorso sull'Adelchi, e così ripeterò io.

Digitized by Google

duri illeso. Uno cerca di evitare il danno, uno tende avvantaggiare o sè stesso o l'ente famiglia o i terzi; le due personalità a poco a poco si fanno più spiccate, il conflitto è in permanenza, entrambi cospirano a sceverare la causa propria dalla causa altrui, e, subentrato l'egoismo al concetto domestico, impersonale, nobile, benigno, l'amore degenera in un calcolo acremente dibattuto..... e sbagliato.

Sì, sbagliato. Ne volete una prova ben semplice? Pochi genitori si penetrano della ragionevolezza di affidare la dote a quell'uomo nel quale commettono la figliuola; il maggior numero cura di costituire la dote in beni immobili o immobilizzati per legge acciò tutte le edittali cautele, tutti i privilegi ipotecari la soccorrano nelle traversie del caso, e segnatamente la difendano dalla mano del marito.

Sapete che avviene? Avviene che la dote così data, reclamando un'apposita amministrazione, massime nei maritaggi dei commercianti, ed essendo bilanciata da corrispondenti pretese ossia da maggiori dispendi, non si accrescono quasi le rendite della famiglia, non se ne migliora il credito: la dote è una manomorta a cui nessuno può toccare, e termina in un imbarazzo, ovvero in un disinganno.

La grande e rosea intelligenza di Michelet nel capitolo *perchè non si sposa?* censura i paesi dove le doti si dànno in contanti e le chiama un fluido che svapora tra gli affari del marito, *un fluide qui file aux affaires du mari.* Egli applaude alle *eccellenti leggi civili francesi che sono quelle dell'avvenire verso cui gravita il mondo*, e vi applaude perchè la figlia è dotata in beni immobili, e perchè la giurisprudenza impedisce che il fratello le paghi in denaro il retaggio paterno. A Michelet risponde di trionfo la soda e limpida mente di Troplong: che il sistema dotale separa i beni e le persone, che è contrario alla buona fede, che

Digitized by Google

suscita continui dissidi, che scema il credito pubblico, che suppone i mariti pessimi, e che non è da confrontarsi col regime della comunione.

Senza ombra di incoerenza io m'inchino ad ambedue. Ciascuno ha ragione dal proprio punto di veduta, e ciascuno più ancora dà ragione a me, che sostengo non potersi mediante qualsivoglia sistema prestabilito opporre un argine al torrente dei guai derivante dalla intrinseca variatissima natura delle relazioni coniugali in ordine ai beni.

La esperienza mi suggerisce un ragguardevole numero di peripezie, tutte diverse fra loro, ma tutte aventi per unica causa il sistema legislativo. Certamente anche senza di questo, nel casato era predisposto un fondo limaccioso, il quale di volta in volta avrebbe dovuto ravvisarsi quale scaturigine prima del triste dibattito, in cui tra marito e moglie la face della discordia agiti l'arida ragione del tuo e del mio.

Pure, diagnosticando tutte le peripezie consimili, ricorre un momento nel quale i coniugi e i rispettivi consulenti si accorgono che gran parte del guaio nacque dal contratto nuziale stipulato in adempimento di una legge ferrea che traccia pochi e ferrei patti, che i molti liberi proscrive. Qual meraviglia se la convenzione riuscì male? Fu un sonetto a rime obbligate. Anzichè cercare i patti più appropriati al caso, la volontà degli sposi si dovette plasmare sulla volontà altrui: il matrimonio è l'unico contratto nel quale i paciscenti siano tenuti a concordare quel che piace al legislatore. « Non è permesso agli sposi di stipulare in modo generico che il loro matrimonio sia regolato da consuetudini locali o da leggi alle quali non sono legalmente sottoposti »: articolo 1331 del codice civile.

Ancora. Nella maggior parte delle convenzioni destinate

Digitized by Google

ad un eseguimento durevole e continuo, se i patti primieri fanno mala prova all'atto pratico, gl'interessati studiano a ritoccare la stipulazione, e con un po' di buona fede e con un poco di buon volere arrivano ad intendersi modificandola. È impossibile che i coniugi e i loro consulenti, sempre nel diagnosticare la peripezia, non trovino un modo di conciliazione con cui, salva la sostanza del matrimonio, vincere le difficoltà imprevedute, o le sopravvenute emergenze. Oibò! il contratto nuziale è irremovibile come il Dio Termine, immutabile come il Fato. « Le convenzioni matrimoniali di qualunque specie non possono cangiarsi in verun modo dopo la celebrazione del matrimonio »: codice civile, articolo 1385.

Ma si può sapere il perchè di tutte codeste strettoie, di tutti codesti divieti? Un perchè appagante, scevro da superstizioni e da pregiudizi, si cercherà indarno. Aprite Troplong o tutti coloro che lodano indistintamente le leggi francesi e troverete scuse magre, motivi ampollosi. Aprite Toullier e tutti quelli che le leggi sommettono alla ragione, e vedrete come polverizzino le convenzioni nuziali fuse a un solo stampo, senza garanzia del governo che le impone, senza possibilità di seconde edizioni rivedute e corrette degli autori.

Ripeto la formula prudenziale: *intendiamoci bene.* Poichè il regolamento dei beni entra in terzo fra due anime amanti destinate a trarre insieme la vita, la questione non è di vedere quale sia il regime migliore, se la dote o la comunione, se i parafernali o la unità inglese: mettendo la questione così la si colloca di sbieco e malamente. Ogni regime ha i suoi pregi purchè convenga al caso. Nessun regime ha un pregio assoluto appropriandosi a tutti i casi contingibili. La legge esclusiva è un letto di Procuste, vale

Digitized by Google

a dire un martirio: la legge che ammette la scelta fra più sistemi determinati è lodevole, ottima quella che consente libertà di patti.

Lascino i giuristi le dottrine intolleranti ai banditori di religioni rivelate. Questi soli devono dire con prosopopea: fuori del nostro grembo non v'ha salute. Ma nella legislazione coniugale la salute sta nella libertà, e la critica sferza tutto ciò che tende ad impedire agli sposi la scelta del sistema più armonico, più gradito, e all'occasione più emendabile.

Con questa fiaccola, tiriamo innanzi alla ricerca di altri perchè.

*
* *

Perchè il nuovo legislatore s'indusse a vietare la comunione universale de' beni fra i coniugi?

Quando Pisanelli nella relazione governativa del codice giustificò il divieto, quando Paoli, Forti, Castellari intesero ad approvarlo, i motivi che si addussero furono in sostanza due: il primo, che al regime della comunione stettero estranee, dai romani in poi, le consuetudini italiane. Il che, qualora fosse esatto (e permette di dubitare che lo sia la stessa legislazione albertina) non significa ancora che la cosa fosse proceduta sempre bene in tal modo, nè che la debba procedere sempre così, nè che vi sia bisogno di proibire ciò che è fuori di uso. Se mai, dalla mancanza dell'uso ricavasi la superfluità di un divieto.

Il secondo motivo è più sostanzioso: « la comunione, si dice, non è nell'interesse reciproco dei coniugi, ma soltanto a vantaggio di uno di essi: sarà un giuoco nel quale una

Digitized by Google

delle due parti ha tutto a guadagnare nulla a perdere, l'altra tutto a perdere nulla a guadagnare ».

Non è nell'interesse? Se non è nell'interesse, perchè mai lo stipulerebbero gli sposi? E qual bisogno di proibire agli uomini ciò che loro non giova? Ed è propriamente vero che la comunione vada sempre a vantaggio dell'uno e a danno dell'altro? E se le fortune fossero eguali? E se l'uno dei coniugi arrecasse un capitale poco fruttifero e l'altro lo bilanciasse con un lavoro assiduo e molto lucroso? E se l'uno avesse il fringuello in tasca mentre l'altro ha il tordo in frasca? E se il bilancio si stabilisse fra la gioventù del primo e la vecchiaia del secondo, fra la bellezza in fiore e la salute cagionevole, fra lo spirito e la scipitaggine, fra il sangue azzurro e il sangue rosso:

> Necessità li accozza a concistoro
> O a patto coniugal.....

Si dirà: allora il matrimonio si muta in mercimonio. Certo, e voglionsi stigmatizzare i matrimoni che tali fossero. Però, male per male, il minore sarà che un matrimonio consimile trovi il suo contravveleno in sè stesso, anzichè lo cerchi in certe soperchierie o in certe frodi, o in donazioni forzate, o in testamenti captati, o Dio non voglia in altre azioni anche peggiori.

Senonchè le aride previdenze legislative non ci faranno sconfinare dal tema, per battere la non meno arida campagna de' sentimenti che si scontano come valori di borsa. Torniamo al nostro tema, rientriamo ne' sentieri profumati dall'amore.

L'altro argomento è pieno di una erudizione che si perde nella caligine dei tempi, la quale fa pensare alla sonnambula, mentre rasenta il precipizio. *Roma non ebbe la comu-*

Digitized by Google

nione de' beni: ecco l'argomento pieno di erudizione e affetto di sonnambulismo.

Ma quante cose ebbe Roma che noi non abbiamo più, o che non abbiamo ancora? Quanto diversa nelle viscere la società romana, della repubblica per un rispetto, dell'impero per un altro, dalla società nostra! Dove sono i padri-famiglia e le giuste nozze, dove le nozze ingiuste e i concubinati legittimi, dove la podestà patria e la confarreazione? Gli esempi vanno presi quando sieno possibili i confronti.

E poi conviene credere un'altra cosa, ed è che nella società romana le matrimoniali faccende non procedessero a toccare i confini dell'ideale, se Terenzio si permette di dire che le mogli erano tutte abborrite dai mariti, *quae omnes invisae viris*; se Giovenale ha inventato per esse il suo famoso aforisma che la volontà tien luogo di ragione, *stat pro ratione voluntas*; se Marziale cantò Telesina, la sposa di dieci mariti, e Seneca diceva che i matrimoni si facevano per ripudiare, e i ripudi per maritarsi, *exeunt matrimoni causa, nubunt repudii*; se Properzio insegnò a diffidare del tetto coniugale, *vincitur non certo fœdere tectus*; se Plauto fece rispondere ai suoi personaggi ora deplorando che il coniuge stesse troppo bene, *plus quam ego volo*; ora addolorandosi perchè non crepava mai, *immortalis est*; se tutti si scandalezzavano per la facilità della formula di divisione de' beni, *collige sarcinulas*; e se Cicerone, il filosofo più civile di ogni altro, faceva voti perchè il matrimonio diventasse una sola casa in cui tutto fosse comune, *una domus, omnia communia.*

Chi invoca l'esempio di Roma ha da rivedere la citazione.

Digitized by Google

*
* *

Uno dei paesi in cui la comunione de' beni diventò un costume nuziale è la Germania. Colà il matrimonio si chiama *Ehe*, voce che, secondo assicurano i linguisti, è abbreviativa di *Einheit*, unità. Ma la classe che fu ultima a praticare il patto fu quella dei feudatari, il che è naturalissimo. Ne' maritaggi cospicui si richiede che una fitta di convenienze sieno paghe, s'incrociano blasoni, si moltiplicano ricchezze, si congiungono forze partigiane, si foggiano combinazioni politiche, si ottiene il beneplacito indispensabile di chi sta in alto, ed è forse per tutto ciò che — proseguendo a filologare — vediamo la lingua francese concedere a maritaggi consimili il pomposo nome di *alliances*.

A tali fortunate eccezioni provveda Domeneddio. Se nel novero loro avvi qualche coppia di sposi che si idolatrino, come non vuolsi dubitare, essi rientreranno nella regola. Ma la regola qual è?

Io vorrei potermi raffigurare la domestica azienda di quelli esimi legislatori nostrani (intendo degli ammogliati) che vietarono la comunione dei beni. Vorrei poterli interrogare uno per uno se nello interno della loro famiglia sieno stati o sieno felici, e qualora sinceramente mi rispondessero che sì, insisterei chiedendo loro quando abbiano trovato l'istante opportuno per tirare le somme e per fare le divisioni colle rispettive consorti.

Due giovani sposi sono due colombi in un nido. Il presente li innebria, l'avvenire schiude un orizzonte abbagliante

Digitized by Google

di luce e di sorrisi. Rinnovasi per loro la luna del miele senza che se ne avvedano, poichè se il tempo di regola per tutti gli avventurosi fugge, per gli innamorati vola, e vola così che l'ora di far conti non arriva mai. Quando finalmente scocca, quando i terzi che pagano, e i terzi e i quarti che vengono a riscuotere costringono quei due astratti a concentrarsi, quei due poeti a fare i matematici, sapete come si forma il bilancio dei due giovani sposi? Con grande facilità. Si pongono al tavolo ciascuno con un braccio attorno al collo dell'altro, e mettono giù una sola partita di attivo ed una sola di passivo, perchè l'amore unifica. Poi, se il conto non torna, qua assottigliano, là ingrossano una cifra, framezzando i ritocchi con qualche scroscio di risa, e irradiando la partita doppia con qualche bacio. Così le ricchezze dell'uno si confondono senza far difficoltà con gli zeri dell'altro, come fosse questa la sola operazione possibile, la operazione più naturale del mondo. Se ricco è l'uomo, egli sente istintivamente il dovere di dividere il suo con la dolce compagna della vita, e si vedono gli avari medesimi i più conclamati diventar generosi presso di lei, per lei sola. Se ricca è la donna..... oh! allora, il mètodo della contabilità viene semplificato mirabilmente. Non si tratta più di dovere. La donna ha un istintivo, supremo disprezzo per il numerario, e non le sembra vero di poter provvedere del proprio alla nuova famiglia. Ella non si accorge di dare, e chi riceve non si avvilisce. Il futuro innanzi a quei due giovani si apre largo, spazioso, fecondo di promesse, non mancherà il tempo di restituire.

Poi vengono i figliuoli. Sono cresciuti i bisogni e si dà mano alle moltipliche. Nelle famiglie in cui la questione economica non è una lotta per la vita, è però sempre un problema da sciogliere, un tema da studiare. Perciò il bi-

Digitized by Google

lancio si vuol eseguire sul serio, è complicato, si medita. Ma sul tavolo si sono arrampicati i bambini, e vogliono scrivere anch'essi, o almeno fare gli sgorbi dove il babbo ha scritto i numeri. Con simili collaboratori non havvi possibilità di distinguere il *tuo* dal *mio*: è grazia grande poter dire il *nostro*, perchè ormai quelle manine hanno accennato ad impadronirsi dell'attivo e del passivo. Quando i figliuoli sono in terzo, la confusione ha toccato il suo apice. Venissero tutti i legislatori della terra a rintronare le orecchie di una madre coi loro divieti, ovvero ad assicurarle ch'essa ha diritto di trattenersi per sè i beni parafernali, si vedrebbe con quale sorriso di pietà quella madre accoglie le loro sapienti elucubrazioni!

E perchè mo' — a questo punto si chiede — i legislatori si sbizzarriscono a scrivere precetti che in pratica sono destinati ad essere violati? E perchè mo' fare precetti di cui, nell'interesse morale delle famiglie, si deve proprio desiderare non solo che sieno posti da banda, ma che si rinneghino?

Diranno che codeste sono poesie. E sia. Ma conviene anche riconoscere, se vi piace, nel contratto di matrimonio il solo fra quanti ha il codice che non sia un contratto prosaico.

***

Vi rincresce davvero ascendere alle splendide sfere della poesia? Volete proprio che si rada la terra? Non vi persuade un tipo di patto nuziale tutto amore? Opinate che il matrimonio debba trattarsi come una speculazione qualunque, anzi come la peggiore di ogni altra, quasi fosse il

Digitized by Google

primo atto di una serie continuata di ribalderie? Vi pare sinceramente questa la regola, e i matrimoni d'amore eccezioni?

Se così è, io vi appresto un tipo di contratto, da capo a fondo prosaico, antipoetico. Permettete che ve lo ammanisca senza il nome degli sposi, senza le date, senza le illustrazioni necessarie, affinchè prima di scorgere a quali fini abbia servito, possiate riconoscere in esso le vere caratteristiche della separazione degli interessi fra coniugi, il vero tipo contrario a qualunque miscela ed eguaglianza, il vostro ideale.

Art. 1. Non vi sarà alcuna comunione di beni fra lo sposo e la sposa; questa resterà sola proprietaria di tutte le proprie sostanze tanto mobili come stabili, tanto presenti come future, *a qualunque titolo le potessero pervenire.*

Art. 2. La sposa avrà la sola ed esclusiva amministrazione dei propri beni.

Art. 3. Il corredo della sposa, *frutto dei suoi guadagni e delle sue economie*, ha il valore stimato di L. 50,000.

Art. 4. Tutti i mobili che al momento del matrimonio si troveranno nelle case della sposa così di città come di campagna *si presumeranno appartenere allo sposo.*

Art. 5 e 6. Senza importanza.

Art. 7. Quello dei due coniugi che sopravviverà all'altro erediterà sulla sostanza del coniuge premorto un capitale di L. 20,000.

Art. 8. La sposa s'incarica di tutto il governo ed assume sopra di sè ogni dispendio della famiglia, fitti, salari, vitto, biancheria da tavola e da letto, cavalli e *tutte le altre cose occorrenti senza eccezione sia pei figliuoli che pel marito*, con che questi le paghi 6000 lire annue di pensione anticipata.

Digitized by Google

Questa scritta fu rogata in Parigi il 23 luglio 1768 dal notaio Demange; si trova stampata in un libro che i fratelli Edmondo e Giulio De Goncourt, famosi ricercatori di documenti, pubblicarono nel 1878 ed intitolarono *La Du Barry*.

Chi era lo sposo tanto forte di stomaco? Un provenzale nobile come il re Dagoberto ma povero come Giobbe, il conte Guglielmo Du Barry, abitante in Tolosa, fratello di Giovanni.

Chi era la sposa? Giovanna Gomard-Becu, figlia naturale, una meschinella di sarta che dal suo primo amante Giovanni Du Barry erasi fatta conoscere poco tempo prima al re Luigi XV, sessantenne.

Il secreto del matrimonio stette in ciò che non potendosi, senza fare uno sfregio alla Corte, collocare nel palazzo di Versailles la favorita priva di qualsiasi titolo di nobiltà, provvide ad ogni cosa quel fiore di virtù che era Giovanni Du Barry, e intervenne anzi nel rogito quale fratello primogenito per dare il proprio consenso al fratello cadetto. Compiuta la operazione, questi ripartì per Tolosa, a domicilio coatto. Guai a lui se si fosse lasciato prendere dalla tentazione di esercitare i maritali diritti, o tampoco di presentarsi al domicilio coniugale! La sua dolce metà gli avrebbe legalmente trattenuto i viveri, dappoichè la obbligazione di fornirli essendo reciproca, Giovanna non erasi obbligata a pagare i dispendi del connubio salvo a patto che il suo Guglielmo le corrispondesse la impossibilità di seimila lire annue anticipate!

Che dovremo conchiudere? Probabilmente che un abominio simile non si giunge a mettere insieme tranne snaturando la unità coniugale, e che mediante la comunione dei beni il cinico mercato sarebbesi compiuto indarno, e

Digitized by Google

che uno stampo di convenzione nuziale il quale si presta alla più raffinata immoralità è un cattivo stampo.

Coloro poi che temono la poesia, e vogliono scendere a terra, badino di non immergersi loro malgrado nel fango (1).

*
* *

Siamo bizzarri noi. Permettiamo che due uomini con quattro righe di privata scrittura si leghino in società, e si uniscano così bene fra loro che se l'uno di essi cade in fallimento, anche l'altro, come corpo vivo legato ad un cadavere, vada a rompicollo. Permettiamo che un eguale contratto stringasi anche fra un uomo e una donna, purchè l'uomo non sia il marito e la donna non sia la moglie. Solo fra i

---

(1) Chi credesse che contratti di codesta maniera non potessero prodursi che nel decadimento del secolo passato e per opera di una Corte depravata, sbaglierebbe. L'autore ricorda di aver letto un istromento notarile, stipulato pochi anni or sono, dove un giovane marito appartenente alla più alta aristocrazia, ridotto, in fatto di denari, al lumicino, pattuiva con la propria moglie, ricchissima ereditiera borghese, di non abbandonare giammai il determinato soggiorno in una grande città d'Italia, dalla parte opposta di quella ove abitava la moglie stessa, ricevendo in compenso lire trentamila. Condizione espressa che al primo appropinquarsi la pensione era perduta. L'autore venne a conoscere codesto ibrido contratto per un errore dell'amanuense che il notaio inviò presso l'on. senatore Deodati, errore indotto dalla identità di desinenza nel nome dell'avvocato, da somiglianza del domicilio dell'uno con quello dell'altro. Veduto nello istromento il nome del collega, venne a questo rimessa la carta con la seguente accompagnatoria:

Mi arriva per equivoco questo nobil contratto,
E, dopo averlo letto, te lo rimando intatto:
Sterile a . . . . è il corno suo dogale,
Ma par che gli fruttifichi quell'altro maritale.

Digitized by Google

coniugi la comunione dei beni è il frutto proibito, il peccato capitale, la pietra dello scandalo.

Ma che vogliamo dunque? Che facendosi dal marito il capitombolo, resti la moglie una ricca signora, forte della sua dote, provveduta di parafernali? Miriamo con tuttociò a edificare i creditori, oppure a serbare l'equilibrio nella famiglia, oppure a confondere la testa alla generazione crescente? Chi sa? Ciò che per fermo noi non vogliamo è che la unione di due spiriti, di due persone, di due destini induca mai, in verun caso, la unione di due patrimoni.

Noi — cioè la società italiana che si diede le prime leggi dopo la unità della patria — c'intromettiamo fra quei due esseri così strettamente uniti e, mentre li leghiamo a doppio filo e li dichiariamo avvinti in modo tanto indissolubile da non concedere loro, per qualunque evento, una vera divisione, li dividiamo. « Non è permesso agli sposi di contrarre comunione universale di beni, altra da quella degli utili ».

V'ha qualche cosa ancora più crudele della regola, ed è la eccezione.

Se per alcuni pochi fortunati la unità degli utili induce la unità dei lievi risparmi e delle tenui economie, per la grande maggioranza il permesso vuol dire facoltà di confondere a fin d'anno gli stenti, le privazioni, i calcoli sbagliati, i *deficit* impreveduti, e, Dio non voglia, le lagrime che l'accresciuta famiglia arrecò. Non s'incomodi il legislatore. A novantanove coppie su cento il permesso ch'egli concede sembrerà un dileggio, alle altre dieci una inutilità. Imperocchè è inutile permettere ciò che vietare non vale.

E vorrei vedere in quale maniera il despota più assoluto si proverebbe ad impedire che due coniugi con buon accordo capitalizzassero in capo a sè stessi di mese in mese


LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

Digitized by Google

o di anno in anno i comuni proventi, i lucri fortuiti, i virtuosi residui della domestica gestione. E vorrei vedere un altro fenomeno, anche più singolare, cioè con quale fegato il marito ricuserebbe siffatta giustizia alla moglie, se mercè sua egli ha potuto accudire agli affari, sicuro che in casa regnavano l'ordine e la economia, ovvero con qual cuore la moglie accumulerebbe le rendite parafernali se all'agiatezza e a tutti i soprappiù della vita indivisa provvidero non solo gli averi del suo compagno, ma la intelligenza operosa e le assidue fatiche di lui.

Laonde il nerbo della legge sta nel divieto. Divieto che fa ai pugni con la forza delle cose, che intrude fra le volontà unissone degli interessati una volontà estranea, che strappa alla domestica concordia un incentivo per mantenersi, che aggiunge alle possibili discordie una discordia di più.

Del resto, bisogna convincersi di una dolorosa verità, ed è questa: che al nostro legislatore in materia di matrimonio non sembra di legiferare mai abbastanza. O permetta o divieti, egli si trova costantemente trascinato dalla libidine dell'impero, dalla intolleranza di qualsivoglia sistema che non sia il proprio. Sul suo capitolo si può scrivere il motto di Montaigne: *nel matrimonio non v'ha libero niente tranne l'entrata.*

Udite articoli di legge inutili:

« 1392. Se il padre e la madre che ha beni stradotali costituiscono unitamente una dote, senza distinguere la parte di ciascheduno, la dote s'intende costituita in parti eguali da ambedue ».

Perchè s'interpreta un contratto prima di conoscerlo? perchè lo si interpreta in una determinata maniera, mentre le buone regole di ermeneutica possono costringere ad una

Digitized by Google

interpretazione contraria? Quale giustizia è codesta che supplisce alle negligenze di un notaio, o sana la furberia di un padre, contraddicendo il vero? Il precetto dispenserebbe la madre sprovvista di beni parafernali dal concorrere a dotare la figlia? La ipotesi è stolta, ma l'articolo la induce.

« 1393. Se il genitore superstite costituisce una dote sui beni paterni e materni, senza specificarne le porzioni, la dote si prende primieramente sopra i diritti spettanti alla futura sposa sui beni del genitore premorto, ed il rimanente sopra i beni di chi l'ha costituita ».

Altra comodissima presunzione per quel genitore al quale talenti di costituire una dote a buon mercato, cioè coi diritti che spettano alla figlia sopra i beni del genitore premorto! In Francia questa legge fu rinnegata dai magistrati, i quali la corressero, sostituendo alla presunzione iniqua la razionale, che la metà della dote costituita si pigli sul patrimonio del defunto e l'altra metà su quello del vivo. Ma in Italia si abbracciò l'errore, e si respinse la correzione.

« 1394. La dote, se non vi è stipulazione in contrario, si prende dai beni dei dotanti, ancorchè la figlia dotata dal padre e dalla madre abbia beni propri di cui appartenga loro l'usufrutto ».

Questa poi è una regola semplicissima di pretta grammatica: non vi sarebbe dotante se la dote non fosse costituita da lui, a meno che la voce dote non avesse il significato omerico di un dono che porta i buoi ai parenti della sposa, ma in tal caso dalla grammatica si passa alla filosofia ed alla storia antica, il che eccede dai termini della legislazione positiva.

« 1395. Se la dote è costituita dal solo padre pei diritti paterni e materni, la madre quantunque presente al con-

Digitized by Google

tratto non è obbligata, e la dote resta per intero a carico del padre ».

Una semplice domanda: senza quest'articolo la madre che presenziò il contratto nuziale sarebbe perciò solo obbligata?

Nota bene. La inutilità, la insussistenza di codesti articoli non sono mica rilevate per la prima volta, non sono punto alzate d'ingegno da parte di un critico che censura a caposcarico per il piacere di farla da censore. Prima di me alquanti giuristi che commentarono il codice italiano con vedute filosofiche fecero il coro nella dimostrazione delle suddette peccata.

Per mio conto, devo ricordare soltanto che nelle leggi le cose non necessarie sono dannose. Ciò che abbonda vizia, dicevano gli antichi. Qui il vizio consiste nello spargere a piene mani tra gli sposi e le rispettive famiglie sementi di zizzania.

*
* *

« Il solo marito ha l'amministrazione della dote durante il matrimonio ».

Altra legge imperativa come sopra. Altro articolo di disciplina militare. Comanda chi può, obbedisce chi deve. Ma chi deve obbedire? Per chi è fatto questo ordine? Per gli sposi che vivono in buona armonia o per gli altri? Il dilemma di Pisanelli torna in campo con una insistenza da canto fermo.

Fra i coniugi felici, l'accordo si stabilisce di certo anche nell'amministrare la dote ed ogni altra cosa. Se la vita dell'uomo è assorbita dalla scienza, da carica pubblica, da una industria operosa, dal culto dell'arte, dalle lotte politiche,

Digitized by Google

supplirà la donna alle cure del domestico censo, il che, per nostro avviso, non sarà un grande guaio, nessuno avendo mai detto che le donne si chiariscano inette ad amministrare. Dunque il precetto pei felici è superfluo.

O si creò per quei malarrivati che vivono fra loro come cane e gatto? Ma le coniugali contese, ne vadano persuasi i zelanti legislatori, si accendono sopra tutt'altro punto che l'amministrazione della dote. E quando la guerra è scoppiata, quando l'azione dissolvente che precede lo sfacelo incominciò, delle due l'una: o i coniugi decidono di separarsi in via stragiudiziale, e il precetto legislativo si risolve in un ostacolo di più all'onesto componimento; ovvero picchiano alle soglie dei tribunali, e questi, appena sieno convinti dalla femmina che la vittima è lei, rendono vano il precetto dell'amministrazione maritale.

Qui però il legislatore ingrossa la voce osservando che il suo precetto si attiene all'ordine pubblico, che si riannoda alla gerarchia della famiglia, che l'uomo dev'esserne il capo, che preme allo stato non vadano in fumo le doti, che la mala amministrazione può compromettere il capitale.

L'ordine pubblico? Una volta v'era un re di grande mente e di grandissimo cuore, il quale manifestò il proposito che sotto il suo impero ciascun suddito potesse far bollire ogni giorno nella pentola un pollo. Contemporanei e posteri raccolsero con reverente entusiasmo il magnanimo pensiero del figlio di Giovanna d'Albret, ma la storia non ha mai riferito che la più modesta pentola o il più gramo pollo sia stato recato a domicilio dei sudditi, in eseguimento del voto maiestatico. L'esempio serve a mostrare che il benessere della famiglia va desiderato intensamente dai legislatori, e che il desiderio può anche esprimersi col mezzo di figure rettoriche, non già che le figure rettoriche facciano numero tra gli

Digitized by Google

uffizi legislativi. Non si decida dunque *a priori* quale fra il marito e la moglie in ciascuna famiglia sia il migliore o sia il possibile amministratore, perchè si farà un giudizio talvolta storto e sempre temerario.

Certo una mala amministrazione può compromettere la dote. Però è altrettanto certo che l'amministrazione sarà rovinosa in mano della donna, lodevole in mano dell'uomo? Ed è veramente sicuro che l'interesse della società a conservare le doti giustamente prevalga sull'interesse dei privati a giovarsene?

Più volte mi è accaduto di assistere ora al danno, ora alla rovina di buone e civili famiglie, per non preoccuparmi di codesta ubbia che è la conservazione della dote.

Non potendone i coniugi disporre senza decreto del tribunale, questo di regola oppone un rifiuto alla domanda di alienare il bene dotale, sempre quando non si presenti la contemporanea condizione del reimpiego. Rammento di avere veduto respingere una istanza tendente ad alienare alcune cedole nominative del consolidato, le quali acquistate a lire 34 per ogni 5 di rendita potevansi vendere a 97: i ricorrenti perdettero la occasione di triplicare il capitale. Rammento altresì che un gestore di denaro pubblico era chiamato a rispondere di un mancamento senza sua colpa avvenuto; qualche irregolarità ne' conteggi, e qualche imprevidenza ne' bilanci semestrali lo avevano costituito in debito. La verità vera non era possibile palesare ai giudici, ed esponendola non li avrebbe appagati, come non si appagarono de' sotterfugi. Se la deficienza si fosse colmata a tempo, la carica fruttifera di ottomila lire annue in media sarebbe stata salva col sacrifizio di cinque o sei mila. Non si riuscì, e la famiglia andò a rotoli.

La ho chiamata una ubbia la dottrina del conservare a

Digitized by Google

ogni costo le doti, perchè non posso ammettere tampoco in ipotesi che i primi venuti tra i giudici abbiano a conoscere le condizioni mie e dei miei vicini di casa meglio di quanto io ed i miei vicini le conosciamo. Molto meno poi posso concedere che il tornaconto nostro stia a cuore più a loro che a noi. La ho chiamata una ubbia, perchè, se tale non fosse, converrebbe attuarla su grande scala a beneficio del genere umano e deputare i giudici al controllo dei negozi mercantili per evitare non tanto le bancherotte quanto i semplici fallimenti; e converrebbe promulgare decreti affinchè le società commerciali, amministrate oggidì con eguale fiducia dall'uno o dall'altro dei soci, fossero rette quind'innanzi dal socio designato ne' decreti stessi, i quali, mancando un criterio preventivo intorno alle singole attitudini, potrebbero stabilire un criterio generale di presunzione e designare a gestore, per esempio, quel socio il cui nome cominci da una vocale, o la cui iniziale sia più vicina alla lettera *c*, o i cui baffi sieno più lunghi, indizio parlante di viripotenza amministrativa.

Perchè no? In fatto di ubbie, le leggi ne fecero vedere di crude e di cotte.

Uno fra i più sapienti codici che posseda il mondo, il codice di Manù, al libro terzo, dichiara che « sedici notti soltanto per ciascun mese sono favorevoli al concepimento, e che le notti pari danno figli maschi, e le dispari femmine ». Durante qualche tempo la Grecia, applicando la dottrina insegnata da Aristotile al capitolo 16 del suo libro VII, ordinò, per arrestare il soperchio della popolazione, che le donne abortissero. Ed Enrico II fece una legge che condannava alla pena capitale ogni madre la quale non avesse denunziato ai magistrati la propria gravidanza, se per qualsivoglia ragione il bambino moriva.

Digitized by Google

Ecco tre leggi che ho schiumate dalle migliori ebullizioni, affinchè il confronto non paia umiliante pel codice civile italiano controssegnato « Vacca ». Esse provano come, per una ragione o per l'altra, si possa sagrificare ad un tempo la donna e la ragione. La tendenza di sagrificare ambedue vi è sempre stata. Non facciamo dunque troppo severo addebito ai nostri se l'hanno seguìta.

Badiamo invece se le ingiustizie che avevano la causale della propria esistenza in una civiltà non dissonino in un'altra. Roma tra alquanti motivi per volere inalienabili le doti aveva anche la sicurezza che la sua legge sarebbe universalmente obbedita, poichè i beni erano stabili, o tendevano a immobilizzarsi con finzioni legali. A' nostri tempi avviene proprio il contrario. I beni sono mobili, ovvero esenzialmente mobilizzati. La giurisprudenza e la economia politica si danno reciproco soccorso per concentrare di botto il valore di una mezza provincia in un portafogli. Chi vuole dunque può, non dico frodare la legge, ma non eseguirla, e quando questo fenomeno si presenta, la dignità impone che si trattenga il comando.

Al nostro codice sembra di avere fatto abbastanza togliendo di mezzo il divieto di stipulare l'alienabilità della dote, e permettendo che la sposa, avulsi tutti i suoi beni al regime della dotalità, vada a marito provveduta di parafernali.

Ma i due puntelli piegano di leggieri. Piega il primo, perchè dato un regime tutto diffidenza e tutto cautele, non è a credersi che da quello si discostino con facilità i genitori costituenti la dote. Piega il secondo, perchè fa male a pensare una femmina, la quale si accasi tenendo per sè i cordoni della borsa, e si schermisca dall'obbligo di concorrere al domestico dispendio. L'esametro di tutta la latinità che

Digitized by Google

torni meglio di ogni altro è quello il quale dichiara insopportabile una donna siffatta:

Intolerabilius nihil est quam foemina dives.

*
* *

Che cosa può dare il marito alla moglie?

Stando alla legge romana — la famosa Novella 117 — poteva darle qualche moderato castigo per certi falli, qualche buona frustata e qualche sonora legnata per certi altri; *modicam castigationem adhibere*, *flagellis et fustibus acriter verberare*. Stando alla legge inglese, salvi questi minori diritti, poteva e può ancora privarla della libertà, lo che attesta Blackstone. Stando alla legge patria, può disporre, lo abbiamo veduto, delle manette.

Oibò! Non allude a presenti così ostici la mia domanda. Chiedo in qual modo un marito affettuoso possa gratificare la moglie, e questa il marito. Chiedo se quelle medesime leggi, tanto provvide di bastoni e di chiavistelli ai connubi in disgusto, sieno poi state altrettanto benigne nel concedere che i consorti felici si mostrassero il mutuo amore con qualche donativo.

La risposta me la trovo nell'articolo 1054 del sempre lodato codice civile: « i coniugi non possono durante il matrimonio l'un l'altro farsi alcuna liberalità ».

Altro mistero della nostra santissima fede legislativa! Altra legge incredibile!

Gli usi nuziali di tutto il mondo per secoli e secoli vi protestarono contro. Indipendentemente dalle donazioni contemporanee al giorno lietissimo del matrimonio, nonchè dalle controdoti e dai lucri nuziali che si pattuiscono prima, madre

Digitized by Google

natura ha suggerito sempre e dovunque ai mariti di provare coi fatti che sono contenti per la scelta loro. In Roma, ad onta di tutto, era consueto che i donativi seguissero la consumazione del matrimonio, poichè il principe de' poeti satirici diceva:

. . . Nec illud
Quod prima pro nocte datur quam lance beata
Dacicus et scripto radiat Germanicus auro.

La Grecia aveva il *theoretrum* per le vergini, e l'*hypobolon* per le vedove, la Germania ebbe il *morgengab*, col proverbiale commento: *wenn die Decke über dem Kopf ist, so sind die Ehegatten gleich reich*, la Francia ebbe il *douaire* con la glossa equipollente nell'adagio: *au coucher gagne la femme son douaire.* Quanto poi all'Italia, lo slancio della generosità maritale giunse a tal segno che il nostro Muratori nella sua dissertazione xx riferisce le preoccupazioni degli statuti e il freno posto alle eccessive larghezze col vietare al donante che superassero la quarta parte del suo patrimonio.

Niente di più naturale che questi santi entusiasmi, mentre il possesso della sposa diletta innebria l'uomo e lo fa altero! Egli divide le proprie ricchezze non per compensare, ma per onorare la sua donna. È un debito di gratitudine che scioglie avendo in grazia di lei convertito la propria speranza in una fede indomabile: prima nutriva lusinga che il matrimonio potesse arrecare qualche felicità, dopo si è convinto che tutte le felicità fuori di quello sono cose meschine: era neofita, ed è diventato credente. Pur dianzi egli temeva che avessero ragione gli spagnoli quando motteggiano gli sposi col dire che il matrimonio e il malanno ricorrono nel medesimo giorno, *casar y mal dia todo en un dia* (1): ora

(1) Gli inglesi dicono la stessa cosa con altre parole: *needles and pins, when a man marries his trouble begins.* Non parliamo degli

Digitized by Google

egli è in grado di smentire gli scettici, e di schernire gli schernitori. Egli trionfa, ed è mercè di essa! O spartisca con lei poche ore dopo il confidente raccoglimento, o dopo dieci anni che la ebbe compagna dei dì tristi e dei lieti, egli sa che essendogli inibito di confondere seco ogni cosa, nello spartire adempie un dovere. È un tributo di grazie che innalza al Creatore; è un cantico di esultanza pari a quello che cantò Salomone, mentre può ripetere con maggior ragione di lui: « la donna è dono al di sopra di tutti i doni ».

Ma i sentimenti sono vietati dalla legge. La legge non rispetta che i vizi. Se quello stesso marito abbandona seralmente parte della sua fortuna al tavolo della *roulette*, o nel simposio delle etère, non v'ha legge che si permetta di molestarlo. Contro un atto notarile con cui quel marito doni la metà del patrimonio suo e il retaggio de' suoi figli alla sfacciatissima fra le traviate, il codice non avrà una censura, non troverà un appiglio, non scriverà una saetta..... per dire la frase energica del signor De Amicis, quando verseggia *in villa*.

Qui però mi sento rispondere:

— Se parlate sempre voi, avrete sicuramente ragione. Ma la sapienza di tanti legislatori, specie de' nostri, deve aver avuto qualche buon motivo per impedire donazioni fra coniugi.

— Lasciamo stare i tanti, se vi piace, che sono divisi in più schiere, e atteniamoci ai nostri.

I nostri giustificano il divieto con queste poche parole

---

italiani. Essi cantano la medesima canzone in cento maniere. Nei proverbi del Giusti se ne trovano una decina di pagine. In Francia poi se ne fece senz'altro un grosso libro di citazioni raccolte da Alphonse Ricard, col titolo: l'*Amour et les Femmes*. Vedi anche il testo a pag. 128.

Digitized by Google

che si rinvengono nella relazione: « il pericolo della seduzione o della violenza o quello della frode riguardo ai terzi è tale che la legge debba porvi un assoluto ostacolo ». Non una parola di meno, non una di più.

Di regola, la violenza e la frode non si presumono, ma voglionsi provare con prove manifeste per la grande ragione che ciascuno ha diritto di essere creduto buono finchè non sia provato malvagio. Questo canone perpetuo e primo del diritto naturale non si rovescia in Italia che per gli ammoniti e pei maritati. Basta che l'uomo o la donna si maritino perchè sieno dalla legge supposti capaci di qualunque mariuoleria. O che il matrimonio fosse una cattiva azione per sè stesso? Come si spiega altrimenti un criterio che appaia le due categorie de' sospetti?

Impedire poi che molti coniugi chiariscano l'un l'altro la reciproca affezione e la propria riconoscenza per ciò che da taluno puossi prendere la donazione quale mezzo a frodare i creditori, equivale (direbbe il gran Beccaria) a vietare il fuoco perchè abbrucia, e l'acqua perchè annega: tanto facilmente soccorre al pensiero il rimedio di stringere i panni addosso al donante e al donatario, dicendo nulle dall'origine tutte le liberalità fra gli sposi, qualora non sieno questi in grado di pagare i propri debiti!

Del rimanente, nel rilevare siffatte inconseguenze dei nostri legislatori, nessuno presume di avere inventato la polvere, nè la pomata. Ben altri dissero altrettanto e meglio prima di me! Noto, gli ultimi, il professore Gabba e l'avvocato Sorani. Ben altre legislazioni, e persino l'austriaca, rigettarono le anticaglie dei mariti sempre violenti, o delle donne sempre sirene, confessando che la donazione è, di tutti gli atti umani, l'unico per cui militi la presunzione di sentimenti lodevoli, gentili, affettuosi!

Digitized by Google

Ma i nostri non possono sgravarsi del vestito del palombaro. Vivono immersi sotto le acque dell'erudizione, non salgono mai alla superficie del mondo vivente, serbano ogni fervore per la muffa dei secoli, ed hanno giurato fede eterna alle ragnatele.

*
* *

Finchè si tratta di beni, il codice parla chiaro. Lega la donna maritata col rispettivo consorte, e fra restrizioni e coazioni li colloca tutti e due nella botte delle Danaidi. Quando si tratta, anzichè dei beni, delle podestà, i voleri legislativi diventano ambigui, gli *ibis* e *redibis* fanno capolino, e se è facile indovinare ciò che non si vuole, è altrettanto difficile comprendere ciò che siasi voluto! Forse si rispettò la teoria, ma certo si ricusò di praticarla.

Questa dolorosa proposizione balza agli occhi quando uno esamini alcuni testi della legge che si contraddicono fra loro come le trecche.

« I. Il figlio è soggetto alla podestà dei *genitori* sino all'età maggiore od alla emancipazione ».

« II. Durante il matrimonio tale podestà è esercitata dal *padre*, e se egli non possa esercitarla, dalla madre ».

Antitesi fosforescente!

Una podestà la quale appartiene a due e che da un solo si esercita somiglia per metà a quei titoli di borsa che hanno sì un valore nominale, ma che non trovano compratori perchè mancano di qualsiasi valore effettivo.

« I. Sciolto il matrimonio, la patria potestà viene esercitata dal genitore superstite ».

« II. Il padre può per testamento o per atto autentico

Digitized by Google

stabilire condizioni alla madre superstite per la educazione dei figli e per l'amministrazione dei beni ».

Dunque non è vero che, sciolto il matrimonio, il genitore superstite eserciti la patria podestà. Il vero è che anche dopo la morte il padre comanda e la madre obbedisce. Circoscritta la ingerenza di essa nella educazione e nell'amministrazione, a che si riduce la tutela materna? Fu veduto più sopra che il medesimo sistema di dire e contraddirsi segue il codice nel regolare fra i genitori il consenso al matrimonio de' figli.

« I. I figli non possono contrarre matrimonio senza il consenso del padre e della madre ».

« II. Se i genitori sono discordi, è sufficiente il consenso del padre ».

È un partito preso. Si pianta il principio e con un solo colpo di penna lo si abbatte. La paura di una incoerenza non attraversa punto il pensiero, nè arresta il colpo. A che prò la indagine se vi sia modo di far primeggiare la personalità maschile senza distruggere affatto la femminile? Noi siamo i discepoli di Aristotile che definì la donna una creatura maschile riuscita malamente. Noi siamo i contemporanei di Proudhon che la qualificò uno strumento di produzione, mezzo termine fra l'uomo e il regno animale propriamente detto, e se non accettiamo la dottrina indiana, secondo cui la donna non procrea ma porta a guisa della terra che rende il seme nel suo seno deposto, appunto perchè questa dottrina confonde il regno animale col vegetale, ricordiamo però benissimo come appena un secolo fa Montesquieu sentenziasse che spetta ai padri maritare la prole, come se le madri non fossero al mondo. Noi abbiamo progredito, le abbiamo poste all'onore del mondo, ma poi con bella maniera le abbiamo collocate in disparte.

Digitized by Google

Malauguratamente si è perduto un altro diritto, ben più prezioso, quello di lamentarci se la donna, confinata fra le domestiche pareti in uno stato sì umiliante, reagisce. Imperocchè fintanto la si sacrifica ne' suoi interessi o nei suoi diritti pecuniari, è dato lusingarsi che ella si rassegni e patisca in silenzio. Ma se vedesi postergata ne' suoi diritti di moglie e di madre, nei diritti o negli interessi dell'affetto suo, dovrà egualmente rassegnarsi e tacere? Non l'assiste la coscienza della sua forza? E non avverrà piuttosto che non potendo distruggere una legge assurda lavori a scongiurarne le conseguenze? Che non potendo vincere un codice vinca un uomo?

Tutte le donne non sono angeli: tutte non possedono sempre un oblio di chiedere ciò che loro è negato. Anche le buone patiscono i loro nervosismi, come Madame Bovary di Flaubert, o i loro isterismi, quali sono descritti e discussi nella erudita opera fisiologico-legale del professore Forlani. E bisogna contare pur anco con queste. E ricordarsi che le ottime stesse, le spose e le madri modello, le donne

Nate a formar l'angelica farfalla

si risentono alla fine di un'atmosfera viziata, priva di libertà e di aria, si rivoltano nel trovarsi confinate in un ambiente di schiavitù, fra il gineceo e l'haremme, meno elegante dell'uno, meno spensierato dell'altro. Vivere nel cuore di una famiglia, esserne l'anima, il fulcro, l'intelletto dell'amore, e sapere che non si può nulla, che al più leggiero screzio, che al minimo urto una volontà prepotente, buona o mala, predomina, che la propria sarà necessariamente, invariabilmente schiacciata, che cento ostacoli in nome del diritto sociale codificato si frapporranno al più legittimo dei propri desiderii, è tale una fatalità da infondere nella più savia e nella più dolce l'istinto della rivolta.

Digitized by Google

Delle gran cartaccie contenenti liti coniugali si sono pur vedute con gli occhi nostri, ma possiamo affermare, senza tema che alcun pratico ci smentisca, di non averne veduta una sola, dove origine od occasione dei malumori non sia stato lo squilibrio legale. Imperocchè all'istinto di rivolta nella schiava corrisponde, naturalmente, l'istinto di prepotere nel padrone, e dati questi due germi di dissidio, l'amore coniugale se ne va di leggieri, per insensibile traspirazione.

Si farà lungamente attendere il progresso evolutivo in Italia? Dobbiamo pensare che no. Volge tosto un sècolo da che la convenzione francese promulgò il suo codice, nel quale fu dichiarato:

« Che il matrimonio appartiene alla libertà, cioè alla coscienza;

« Che costituisce un'associazione sul piede dell'eguaglianza fra l'uomo e la donna;

« Che gli sposi regolano liberamente le condizioni della unione loro;

« Che esercitano un eguale diritto sulla amministrazione dei propri beni ».

È passato quasi un secolo, dico, dacchè codesti principi entrarono nel patrimonio scientifico, intellettuale, morale di quella nazione a cui gl'italiani rassomigliano, e di cui propendono ad imitare ogni cosa, anche le istituzioni meno buone.

Bisogna forse credere che in Francia la libertà dell'ordinamento coniugale sia morta nel nascere, in causa del militarismo dispotico e del dispotismo politico? Così la pensano alcuni, e noto tra gli inglesi lo Spencer, e tra i francesi l'Acollas, come quelli che ravvisano intimo e necessario il nesso tra le istituzioni domestiche e le istituzioni dello stato. Ma io sono costretto a dissentire quando veggo il

Digitized by Google

matrimonio retto sulle basi della libertà in Prussia, in Germania, nell'Austria ed in altri paesi dove le politiche franchigie o non si conoscono, o si conoscono da poco tempo, o si applicano di mala voglia.

Del resto sia quale più volsi la cagione del malo ordinamento coniugale, il paese nostro può di quella non preoccuparsi. Imperocchè da noi non è il regime governativo che formi inciampo alla riforma, e la evoluzione naturale del civile progresso accenna ad accoglierla con premurosa sollecitudine.

Quando dai coefficienti del matrimonio sia eliminato, come inutile superfetazione, il diritto sociale, e gli sposi prima e i coniugi poi si lascino in balìa di loro stessi, acciò nella sterminata varietà dei casi, sia dato loro di scegliere quel tipo e quella modalità contrattuali che meglio loro convengono, i dolori, i conflitti, le sventure scemeranno molto di numero.

Presentemente il più difficile di tutti i contratti è il contratto di società. Allora diventerà il matrimonio. Ma se, in seguito a patti malamente scelti e per avventura immutabili, taluna delle dolci unioni si guasterà, almeno i contraenti potranno imputarlo a sè medesimi, e soltanto a sè medesimi. Il legislatore non avrà rimorsi. Egli non farà più la dolorosa confessione di essere l'artefice dell'altrui sventura. E poi potranno anche mutare.

*
* *

Conto non essermi sfuggita alcuna frase dalla quale uno arguisca in me la fidanza che mediante la libertà di patti nuziali siano esauste le fonti di ogni dissidio.

Il germe del dualismo sta insito nel matrimonio, concios-

Digitized by Google

siachè Alberico II abbia lasciato detto che il cercare l'armonia fra due coniugi è come cercarla fra due stromenti che suonino la stessa aria in tono diverso. Battono in breccia il buon accordo forze perpetue ed accidentali, forze palesi ed occulte, forze odiose e benigne: tutte cospirano a dividere lungo il cammino della esistenza que' due che un giorno congiunse. Il matrimonio, traduzione in prosa del poema dell'amore, ha contro di sè la pratica del mondo. Appena reduci i due sposi dal sacramentale viaggio si trovano insidiati via via dai rispettivi genitori che li amano troppo, dalla società che li diverte, dall'amico che li consiglia, dal medico prudente, dalla modista tentatrice, dal confessore curioso, dal collega scapolo, dalle abitudini o dalle aspirazioni, dalla ricchezza o dal bisogno, dalla gravidanza che discosta o dalla sterilità che raffredda, dal lavoro o dall'ozio, dal bene o dal male, poi dai figliuoli.

Ognuna di codeste cause e delle innumerevoli altre che intessono la vita umana può fra le due anime porre una lastra di ghiaccio, cui non basti a sciogliere il lene tepore del talamo.

Lo screzio insistente minaccia di diventare cronico, di assiderare la casa. È questo il punto in cui la società potrebbe intervenire a proposito, offrendo una mediazione autorevole e ad un tempo efficace. Il male non pare irrimediabile. Ma fra tante istituzioni di un Governo che governa ogni cosa havvi una istituzione intesa a sopprimere differenze domestiche?

Si osserva: che il tempio della giustizia è spalancato per tutti, e che i consorti vi possono accedere liberamente: *porta patens esto:* vi troveranno in buon dato leggi e magistrati, pronti questi a stiracchiare quelle in servizio della fattispecie.

Digitized by Google

Gran mercè. Vadano in tribunale gli sposi contendenti, e rispondo io che avranno tre pani per coppia.

Dopo una visita al presidente del tribunale, formalità necessaria, ma negli effetti analoga all'acqua benedetta onde i fedeli cattolici si bagnano la fronte prima di entrare nella chiesa, il processo si fa pubblico. Messi di fronte due avvocati a discutere vuoi di sentimenti, vuoi di interessi coniugali, mi saprete dire se non si impuntano, se non ingrossano, se non esagerano, anchè senza volere. Imperocchè il dibattimento passiona da per sè e passionando inasprisce. E se la sala non potesse capire tutti i rappresentanti della cittadina curiosità, i *reporters* avranno un tavolo dal quale s'incaricano di tramandare agli assenti ogni più riposto particolare, raccogliendo con avida mano pettegolezzi o lagrime, tutto quanto può stuzzicare la maldicenza. Finalmente traversate queste prove di fuoco, capita la sentenza, che aggiunge alle peripezie domestiche le curiali, gli errori di diritto, i dirizzoni di procedura, le parzialità, la ignoranza. Sì, anche la ignoranza; poichè il matrimonio costituisce una scienza — lo disse anche Balzac — e un grande numero dei nostri giudici essendo celibe per vocazione o per disposizione del ministro delle finanze, ignora quella scienza profondamente: possono studiarla cent'anni, senza la pratica non v'ha dubbio che ne imparino un ette. Tutto sommato, i due malcapitati contendenti usciranno dal tribunale, essendosi, come si suol dire, tolta la sete con l'acqua salata. Vedrò male, ma in tutto ciò a me sembra che la nostra società rappresenti un po' la parte del senatore Pococurante, creazione di Voltaire nel più filosofico dei suoi romanzi, il *Candido*.

Eppure tante altre discrepanze lo stato si adopera per sopirle, o per dare giudici pari ai contendenti, o per te-

Digitized by Google

nere un tal quale segreto. Nascendo per esempio contesa fra due uomini che commerciano, questi hanno il loro proprio tribunale provvisto di ampie potestà; ricorrendo qualche zoppicatura nelle cifre di un pubblico amministratore, v'è la Corte dei conti che fa giustizia senza strombazzarla ai quattro venti: gli uffiziali, i professori, i magistrati, i medici, e persino i farmacisti e i gabellieri hanno tutti il beneficio della competenza disciplinare. Sono giurisdizioni che serbano una certa impronta domestica, un qualche cosa di paterno, di bonario, e se lo strappo può rammendarsi viene rammendato in famiglia.

O perchè — chiedo io, pronto a rimettermi se ho torto — non si userà un simile riguardo ai coniugi, che sono la famiglia a rigore di parola? Perchè non si darà alle loro disarmonie un apposito conciliatore e alle loro querele un apposito giudice, discreto nelle forme, provvido nella essenza? Chi più di loro è in diritto di avere un pretorio speciale, dove le contrarietà domestiche sieno sottratte agli occhi dei curiosi? Chi più di quelli i quali per amore si unirono è facile a placarsi, disposto al componimento, voglioso di ritornare fra le braccia dove tante volte apprese la felicità?

Ai tempi di Romolo fu istituita una magistratura, che aveva il cómpito di giudicare le violazioni dei costumi. Sembra che fosse presa di sana pianta dalla Grecia, paese che, ognuno lo sa, ha posseduto le donne più corrotte e più corruttrici. La magistratura romana però aveva una parte fluttuante, composta del marito in collera, nonchè di cinque parenti della moglie, e quando lievi erano le offese da questa recate al suo sovrano giudicava egli solo ed i cinque tacevano; quando gravi, giudicavano tutti sei. Cosiffatta istituzione perì col perire della repubblica. Ma a nessuno è mai

Digitized by Google

caduto in pensiero che i costumi romani sieno peggiorati in causa dell'abolito magistrato domestico, il cui minimo vizio fu la mancanza di eguale trattamento verso le disgraziate mogli e verso i signori mariti.

Più intuonato e più giusto parmi sia stato il Corano, nel cui capo IV, al paragrafo 39 si legge: « se temete che fra i due coniugi avvenga una scissura, chiamate un arbitro della famiglia del marito e un altro scelto dalla famiglia della moglie. Se i due coniugi si riconciliano, Dio li farà vivere in buona intelligenza, perchè egli è sapiente e istrutto di ogni cosa ». Oltre il merito di tenere la bilancia in bilico, il Corano ha anche la sincerità di volere separato il giudizio umano dal divino, distinzione che Mosè si guardò bene dal fare. Questi rimanda la moglie dell'uomo semplicemente geloso o malcontento davanti il sacerdote, e il sacerdote la giudica secondo riesca la superstiziosa prova dell'acqua amara. Così il capo V dei numeri.

Non è pertanto da meravigliare se il signor Legouvé, l'unico dei moderni, per quanto io conosca, il quale avvisò al bisogno di un consiglio di famiglia pei coniugi, siasi accostato — probabilmente senza saperlo — al sistema del Corano.

Ma a noi che scriviamo neppure questo sistema finisce di piacere, perchè non si sfugge dalle due cose all'una: o il consiglio domestico viene eletto proprio nel mentre si accendono le sacre tede d'Imene, ed è quanto confessare che il maritaggio si stringe con la subintelligenza di accapigliarsi al più presto; ovvero si eleggerà di volta in volta che lo screzio avviene, e si avranno tutti gli sconci degli arbitramenti, gl'indugi, le lotte delle influenze, le rivalità dei casati, col pericolo aggiunto che la moglie, in mancanza o no dei parenti più prossimi, si tolga ad arbitro qualche

Digitized by Google

cugino, il che sarebbe veramente cadere dalla padella nelle bragie.

Alquante leggi della Repubblica Veneta relative alle differenze tra congiunti, specie fra marito e moglie, esumava recentemente il signor Leicht, uno fra i membri delle Procure generali che più studino e più pensino.

Da quelle leggi del 23 luglio 1475, del 26 maggio 1555, del 14 settembre 1586, si ricava che

Del senno uman la più longeva figlia

aveva istituito un tribunale domestico, formandolo di arbitri necessari, confidenti delle parti « dalli quali possono li Giudici de proprio depennar quelli che a loro paressero di qualità di non admetter facendosi dar in nota altri in loco loro ». Che se gli arbitri così depurati, mediante tale diritto di esclusione, e debitamente giurati, non avessero « espedito o zudegato » entro il termine massimo di mesi quattro, altri se ne eleggevano « fino alla terza man ».

Affinchè poi le « liti non sian facte immortali, come per varie astutie in fin qua è facto », fu stabilito che « dopo la terza man de arbitri il giudicio delle differentie delli dicti congiunti remagna dei Zudesi de proprio con questa lege et ordine, cioè che un giorno in la settimana, cioè il Marti ovver Zobbia, tutto sia a quelli congiunti specialmente deputado, nel qual giorno non possino aldire alcuna altra causa nè far alcun altro acto judiciario che quelli solamente. La qual cosa se elli presumerà far non sia valida, nè tegna, nè sia eseguida.

« Et se vorrà etiandio quelli in altro giorno straordinariamente aldirli possin aldirli per imponere fin. La qual audientia però sempre sia tegnudi darla in camera del suo

Digitized by Google

officio in Rialto in absentia de ogni altra persona ai quali quella causa non appartegnisse ».

Ho voluto riferire un frammento della veneta legge non tanto per ostentare

Il misero orgoglio di un tempo che fu,

quanto per far vedere che la magistratura domestica tiene buone radici in Italia. A quattro secoli di distanza la troviamo in uno Stato che contava più milioni di cittadini, rigogliosa, con caratteristiche proprie, taluna delle quali potrebbe serbarsi, tal altra ridursi a più moderna lezione.

Il principio elettivo, sorgente purissima di ogni civile giudizio, manca poi della propria ragione di essere quando il dissidio fra marito e moglie si protrasse o si esacerbò per modo da abbisognare dell'intervento sociale. Infatti non è da credere sieno giunti gli animi a tal segno senza che tutte le famigliari potenze sieno state evocate, senza che ciascuno dei contendenti abbia fatto ricorso ai propri alleati naturali, e torna inutile rinnovare quelle assise private dalle quali non si cavò alcun costrutto. D'altronde non ogni controversia che si accenda nelle case richiede un giudizio vero e proprio. Molte finiscono conciliate amichevolmente, e queste cedono più volentieri alla forza estranea, dolcemente circumfusa dal prestigio di un po' d'autorità.

Inoltre non si saprebbe mica intendere a' dì nostri una magistratura domestica nella quale mancasse la donna. Poveri noi se dotando la patria di una istituzione tanto pietosa dovessimo far assegnamento soltanto sugli uomini!

Povera quella grande città che non abbia a dovizia matrone, e povero quel villaggio che non abbia qualche buona donna in grado di disimpegnare simile ufficio civile!

Digitized by Google

Sì, civile davvero. Poichè, soccorrendo in tempo alle coniugali discrepanze, con benefiche cure, con ingegnosi spedienti, con risolute decisioni, s'impedirebbe che quelle diventassero più tardi angosciosi dolori, irreparabili catastrofi.

*
* *

La traversata accennava a compiersi sotto i migliori auspicî.

Il matrimonio-sacramento erasi consumato, il matrimonio-contratto erasi eseguito. Già i due consorti avevano superato, senza fiaccarsi, i molti ostacoli che dalla chiesa, dallo stato, e dai costumi si frappongono al felice viaggio di una coppia umana nelle steppe della vita. Corse qualche anno e il talamo si mantenne un tabernacolo d'amore.

Ma l'amore, a simiglianza di un'anguilla che guizza via da una parte e s'introduce dall'altra, insinua fra le domestiche pareti un terzo, seduttore o sedotto. Da bel principio nessuno intende a tradire un marito affettuoso ed un amico fidente. Però il delizioso veleno del frutto proibito poco a poco si va succhiando e i due complici quasi inconsciamente percorrono tutta la gamma di quel cantico de' cantici, fino a che dalle sfere superne dove aleggia la platonica idealità discendono giù al padule che in Germania è denominato *der Ehebruch*.

Anche qui va aperta una parentesi filologica.

Cotesto sostantivo tedesco che, preso nella sua etimologia, suona *rottura di matrimonio*, serve ad esprimere la cagione più consueta della rottura. Per tal guisa il ricchissimo idioma spende la propria ricchezza a creare una figura rettorica,

Digitized by Google

in omaggio alla decenza. Rimane a sapersi perchè i linguisti del Reno abbiano decretato che il sostantivo fosse maschile. Se lo avessero collocato fra i neutri, altro genere di cui essi dispongono, avrebbero dato saggio di imparzialità, significando *Ehebruch* un avvenimento il quale è tanto maschile quanto femminile, anzi non può essere dell'uno se non confondendosi coll'altro..... mi spiego?

Sia come vuolsi, la sconcordanza grammaticale svanisce a fronte delle sconcordanze legislative. Disaccordo generale nel definirne i caratteri, nel regolarne le prove, nell'infliggerne le pene, nel colpire i delinquenti, nello ammettere le impunità, disaccordo assoluto e perpetuo, disaccordo tale da far comprendere ai meno veggenti come quella siffatta colpa del castigo si rida.

Fu tentato di combattere l'*Ehebruch* — è meglio chiamarlo così — mediante atroci supplizi, e il tentativo fallì completamente. Leggiamo che presso alcuni popoli, nella Polonia, nella Spagna, i colpevoli si inchiodavano per la parte con la quale avevano peccato, vale quanto dire per la parte del cuore; altrove, secondo Ezechiello, anche presso il popolo eletto si recideva il naso (quasichè la delinquente avesse fiutato tabacco di contrabbando); i romani inasprivano questa espiazione, e la donna conciata per tal modo mandavano rinchiudersi in un monastero, ad attendervi che arrivasse — che so io? — Maso di Lamporecchio.

Pene, come tutti vedono, crudeli, sproporzionate alla colpa, e non pertanto inferiori al cinismo delle procedure.

Il marito aveva per suo conto campo franco, ma viceversa pagava salata la propria libertà. A parole proclamavasi lui primo vindice del talamo geniale — *in primis maritum genialis tori vindicem esse oportet*, — nella legge però l'accusa era in arbitrio di ognuno. Ogni scalzacane

Digitized by Google

poteva spiare e sorprendere, denunciare o calunniare, a suoi rischi e pericoli. Una volta ingeritosi l'estraneo, risultava un incomodo il marito per chiunque de' fatti suoi ne sapesse più di lui, e la legge veniva in aiuto del zelante accusatore. Trascinata da necessità logica, procedeva per la via della semplice presunzione che il marito non fosse già ignaro, ma se ne stesse zitto perchè contento, peggio perchè partecipe del reato, e condizionava lo esercizio della pubblica denuncia alla denuncia di complicità contro colui che, secondo ragione, era la prima vittima dell'altrui colpa.

V'ha chi loda cosifatto sistema, e lo quiddita meraviglioso per conservare la purezza de' costumi. A me fa venire il pelo d'oca. Vedo tanti sposi nella loro illusione felici, e sembrami spietato il disinganno. Vedo tanti rispettabili padri di famiglia pronti o rassegnati alla mitezza, e mi sembra inumano svellere a loro il supremo conforto del perdono. Vedo la enorme ingiustizia di caricare il male e il malanno sopra un uomo che stando alle maggiori probabilità non merita nè l'uno nè l'altro, e per quantunque si debba andare guardinghi nel dire delle istituzioni che in altri tempi fiorirono, mi spiego molto facilmente che una legge consimile sia caduta in dissuetudine.

Ubi nunc lex Julia dormis?

chiedeva Giovenale.

La legge Giulia avrebbe potuto rispondergli: « dormo, perchè mi è caro il sonno ». I posteri poi avrebbero potuto soggiungere: « dormì tanto che morì dormendo, e fu la migliore delle morti che quella sciagurata potesse fare ».

Digitized by Google

*
* *

Oggimai non si discorre più di vendetta sociale. La società nelle vicende dei talami mette soltanto l'interesse di conoscerle, acciò, se v'ha scandalo, poterlo gustare allegramente. Ma non le innalza più a reati contro il buon costume, nè sfrena addosso ai colpevoli la pubblica accusa. Gli oltraggi coniugali trovano ne' codici un loco modesto tra le violazioni del buon ordine delle famiglie, violazioni per le quali è accordato unicamente all'offeso il diritto di querelarsi.

Un famoso diritto in verità, che, venendo ben stabilito l'oltraggio, farà restringere in carcere gli amanti, sì e no, per qualche piccolo mese, come se avessero sparlato del prossimo. Dal che si vede che il privilegio di cui gode oggimai l'onore del matrimonio equivale ai brevetti d'invenzione, i quali si concedono senza garanzia del Governo.

Così assicurata al fallo la parvità di materia e così ridotta la procedura a' minimi termini, l'*Ehebruch*, quale titolo di reato, va praticamente su per la canna del camino.

Infatti dal novero dei possibili querelanti conviene togliere oltre quelle legioni di vittime inconscie ovvero indulgenti qui sopra adombrate, un'altra legione, non meno fitta, di coloro i quali disdegneranno l'accusa perchè di fronte alla enormezza della catastrofe ravvisano nella tenuità della pena una derisione. Questi hanno per loro re Menelao, il calunniato Menelao, che venuto in cognizione del caso urlò di dolore, e la collera serbò così a lungo nell'animo che giunse in tempo di trucidare il sesto amante della sua infedele consorte. Il loro condottiero è Otello che in una delle

Digitized by Google

sfuriate esce col seguente ordine del giorno: « Mille vite avesse quello sciagurato, l'una è poco, troppo poco alla mia vendetta. Come il mar pontico la cui gelata corrente non va soggetta a riflusso, ma perennemente si versa in altri mari, così i miei pensieri di sangue non si arretreranno mai dinnanzi all'umile amore, finchè la mia piena vendetta non abbia corso tutto il cruento suo stadio ». Il loro cantore è Dumas, che ispira con le sue creazioni le opere loro, e intuona il celebrato *tue-la!*

Poi si asterrà dall'incomodare la giustizia lo stuolo numeroso degli uomini a cui sembra spediente di mettere la cosa in tacere o perchè temono che si scuoprano i loro altarini, o perchè non vedono il vantaggio di pubblicare quanto può rimanere utilmente nascosto, o perchè si risarciscono altrove de' torti che loro si fanno, o infine perchè, abbandonati al proprio libero arbitrio, stimano che la vicenda non franchi il fastidio di occuparsene. Quest'ultimo drappello essendo composto di apatici viene alla retroguardia, ed ha per capofila il poeta Scarron. Quando al gobbo consorte della signora di Maintenon furono mostrate le lettere amorose che la sua metà scriveva ad altri, egli con invidiabile flemma si applicò a correggerne gli errori di ortografia (1).

---

(1) Fra l'urlo di Menelao e la correzione ortografica nonchè filosofica di Scarron è un terzo insegnamento che si attinge al *Dialogo dell'Onore* di G. B. Possevini, edito in Vinegia, appresso Gabriel Giolito De Ferrari e fratelli MDLIII, dedicato al Cardinale Santa Fiore e recante i Decreti di privilegio di Giulio III, Cosimo III, de' Medici, Enrico II di Francia, e de' Duchi di Ferrara e di Mantova. Quivi l'autore, il quale non aveva ascoltato dall'*Onore* di Sudermann come presso certi popoli questo si faceva consistere nell'offrire la propria moglie all'ospite, dopo avere discorso dell'adulterio domanda — Hor che vendetta ne deve egli prendere? — E il Pos-

Digitized by Google

I querelanti non contumaci si fanno sempre più pochini.

Fra quei pochi fugge via ancora uno stormo impaurito dalla impossibilità di provare l'assunto. Certo se bastasse il rispettivo indomabile convincimento che l'offesa fu davvero arrecata, nemmeno uno titubberebbe di costituirsi accusatore. Ma la legge richiede qualche cosa di più.

È lunge il tempo in cui bastavano lievi indizi alla industria dell'inquirente per ammanirne di gravi, e mettere in chiaro le cose occulte: allora una nebulosa di leggieri trasformavasi in una conghiettura: quando l'uomo veniva tro-

---

sevini risponde: « Se la nostra religione non lo vietasse sarebbe rimedio e vendetta ottima il *renuntiarla* come facevano gli antichi ».

Onde si legge che Giulio Cesare rinuntiò la sua, perchè si mormorava tra il popolo di non so che di lei e di Clodio, et essendo Clodio accusato di questo et Cesare chiamato a darne testimonianza niun male disse della moglie e replicando l'accusatore, per qual cagione l'hai dunque tu ripudiata? Perchè, rispose, egli, conviene che la moglie di Cesare, non solo sia netta di colpa, ma etiandio d'infamia e sospetto di colpa. Gli antichi adunque repudiavano le mogli adultere, e se per avventura, meritandolo esse, non le repudiavano, erano puniti come ruffiani. — Hor che non è lecito far questo che si deve fare? — Il marito può andare dai magistrati, avendo le leggi sostituito gravissime pene a tale eccesso e chiamar la moglie in giudizio e farla privar della dote. Et se non vuol far questo dee rimandarla a casa da' suoi parenti, et per innanzi non prender più cura di lei, che se mai non fosse stata sua moglie (Libro III, pagina 144-145).

Ciò basta a dimostrare come anco in quei tempi dagli scrittori civili s'intendesse la necessità del divorzio al quale contrastava soltanto il dominio della idea religiosa sulle leggi, la qual cosa deve oggidì essere assolutamente bandita.

Tanto la citazione quanto il commento appartengono al signor Alfonso Marescalchi, l'acclamato autore dell'opera sul Divorzio, e fanno parte di alquanti suoi appunti inediti sullo stesso argomento, ch'egli, con una generosità senza pari, volle comunicarmi nel dichiarato proposito ch'io me ne giovassi.

Digitized by Google

vato testa testa con la donna, il giudice era sollecito a immaginare qual fosse il soggetto della conversazione, chè un ditterio di alta giustizia, quantunque di bassa latinità, ammoniva: *solus cum sola nolunt dicere pater noster*. Ora invece avviene l'opposto; non vo' dire che le leggi intendano ad ammiccare con l'occhio i due complici, ma senz'altro fanno il viso arcigno al querelante, diffidano di lui, paventano che sia un geloso, lo sospettano d'ingrossare ogni cosa, perchè la gelosia, cattiva consigliera, fu detta un mostro dallo sguardo avvelenato che corrompe. Laonde i codici diventarono draconiani, e in tema di prove procedendo per via di eliminazione, schiumarono, lesinarono, tariffarono. È necessario avere i testimoni dell'*Ehebruch* flagrante, ovvero lettere scritte che lo dichiarino certo.

I testimoni del flagrante? Lo stesso Shakespeare in anticipazione ha detto: « è impossibile vedere, fossero più impudenti del bruto, più stolti dell'ebbro che bevendo impazzì ».

Le lettere? Quale nuova falcidia di possibili querelanti per un paese come l'Italia che vanta diecisette milioni di analfabeti!

Dunque rimangono tanto pochi da potersi contare sulle dita quelli a cui venga fatto e talenti correre il tristo calle di procedura sì scabra (1).

---

(1) Qualche schiarimento intorno a codesta bisbetica materia delle prove non sarà inopportuno. I canonisti distinsero fra le prove *in foro interno* e *in foro externo*. Per il primo bastò la convinzione, *certitudo moralis*. Per il secondo richiesero la *probatio plena: ut si quispiam nudus supra nudam fœminam in ipso actu reperiatur* (MASC. DE PROB., conc. 59, n. 4 *et seq*. MENOC. *De presumpt*, l. 5, p. 41, n. 12): o per lo meno la presunzione violenta, chiamando però non violenta ma semplicemente probabile la presunzione *si in loco se-*

Digitized by Google

E quei pochi, superate le molteplici ripugnanze, sgombrato il fumo oleoso di ridicolo che abbuia l'atmosfera, hanno poi da vincere un impedimento morale — se morale può dirsi — superiore di ogni altro, la risoluta simpatia che circonda gli offensori per parte del rispettabile pubblico e dell'inclita guarnigione. Una corrente massonica senz'uopo di segni convenzionali proteggerà i colpevoli e farà voti perchè sieno assolti. Ponete sullo scanno delle accuse un uomo e una donna innamorati, e vedrete quanto interesse ispireranno. Cristo si contentava non si gettasse contro a loro la prima pietra, poichè, per dirla con Dall'Ongaro,

L'adultera toglieva a' rei dottori,
E la pentita peccatrice amò.

Ma Cristo era il maestro, e i discepoli in questo punto della dottrina lo hanno superato. Sarà il solo, se vuolsi,

---

creto deprehendantur se amplexantes et osculantes: id non satis est nisi probetur tanto temporis spatio in eo loco secreto eos fuisse ut possent adulterium committere (*Sanchez.* De Matr., lib. x, De Div. Disp. xii, n. 45) e a forza di distinzioni e sottodistinzioni, di sofismi, e di cavilli ridussero i casi accertabili di cosifatta umana peripezia ad un caso fortuito.

La giurisprudenza nostrana più moderna, come fu avvertito, fece getto di simili anticaglie; poichè la legislazione si affida al convincimento dei giudici e dei giurati per la certezza legale di ogni maniera di reati, perchè (si pensò) varrà essa qualche cosa di più a proposito del reato più diffuso, e per avventura meno grave? Così trovasi deciso in due distinte sentenze della Corte di cassazione di Roma, 24 marzo ed 11 aprile 1890, riferite nelle effemeridi la *Corte Suprema* e la *Rivista Penale*, quindi richiamate dal Cohn, (Manuale di Giurisprudenza sul Cod. Pen. Ital., p. 408), a tenore delle quali è provato l'adulterio quando il giudice siasi convinto che gl'imputati tenevano insieme una tresca illecita, o che le lettere confessanti la colpa furono dal marito carpite alla moglie.

Digitized by Google

che alla nostra società vada a sangue, ma è certo che lo osserva con entusiasmo.

Si può mettere pegno che il peccato per diventare geniale ormai non richiede il pentimento; piace com'è, piace da sè stesso, e converte per virtù propria i delinquenti in vittime.

Mentre il popolo di Londra assiepato d'intorno alla carrozza di Lord Landerdale, che aveva votato per la condanna della regina, gridava evviva, e gli ingiungeva di gridare anche lui: « evviva la regina Carolina », il nobile Lord, abbassato il vetro, serenamente rispose:

— Sì, signori, sì, signori! auguro a tutti una sposa come la regina Carolina!

E il popolo rise.

Qualora un marito in giudizio penale contro la moglie si attentasse di rispondere qualche cosa di simile, il pubblico riderà sì, ma alle spalle di lui.

Ecco le ragioni per le quali questo titolo del codice penale è abbandonato da tutti. Nessuno in Italia se ne cura, come non fosse scritto, o fosse scritto appunto in lingua tedesca (1).

---

(1) Oggidì non oserei più esporre questa affermazione: imperocchè mi pare che negli ultimi anni parecchie querele per adulterio seguite da giudizii siansi vedute ed udite ne' tribunali. Dico peraltro che mi pare, non sapendone addurre le prove. Nelle statistiche ufficiali l'adulterio, ch'è titolo di reato correzionale, si trova amalgamato sotto la denominazione generica di *altri delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie*, ed affinchè non cada dubbio, la parentesi (art. 331, 363 C. p.) chiarisce che vi si comprendono oltre l'adulterio, il ratto, la bigamia, la soppressione e supposizione di stato. Nessuna maniera di distinguere fra le varie sottospecie di delitti. La voce adulterio, sempre nelle statistiche ufficiali di questi ultimi anni, non si trova che nelle tabelle delle Corti d'assise, e

Digitized by Google

*
* *

Se la tabella statistica del reato matrimoniale è bianca da capo a fondo, io non millanto di essere stato figliuolo nè tampoco nipote di profeta per avere preveduto il fenomeno nell'anno di grazia 1856, quando il Piemonte dava opera alla riforma delle sue leggi penali. Allora a me, che nella *Gazzetta dei Giuristi*, num. 52, sconsigliava i legislatori di contemplare questo reato, erano palesi le ragioni del futuro vuoto. « Il pudore del maggior numero, scrissi, rifugge dal

---

quivi, naturalmente, figura come eccezione. Prendendo, per esempio, l'ultimo volume della statistica penale (per l'anno 1892) s'incontra un solo adulterio alle Assise di Firenze (p. 247), tre a quelle di Napoli (p. 263), 1 a Trani (p. 268), 1 a Catanzaro, 1 a Palermo (p. 279) in tutto sette (p. 286). Ma è da arguirsi perciò che soli sette adulteri siansi giudicati in tutto il Regno durante una intera annata? Non lo crederei, anzi propenderei a credere che da tale cifra si dovessero trarre due conseguenze opposte: 1° che se presso le Corti d'assise del mezzogiorno vennero giudicati alcuni adulteri, è lecito argomentare altri siensi prodotti nelle altre Corti, in cui il titolo speciale non fu contemplato; 2° che l'adulterio non essendo accusa da Corte d'assise, e per conseguenza dovendosi ritenere che quivi figuri per un motivo di eccezione, come la connessità con altri reati, il vero numero degli adulteri giudicati debba ricercarsi ne' giudizii correzionali, dove appunto fu amalgamato con altri peccati carnali. Certamente, nel fare tale confusione, la Direzione della Statistica e la Commissione della medesima, la quale presiede alla pubblicazione dei volumi, ed alla quale mi onoro di avere appartenuto sette anni alla fila, avranno avuto le loro buone ragioni per adottare un tale sistema: non tiro sassi in piccionaia. Ma il fatto è che pel momento non se ne sa nulla di nulla.

Nella *Statistica* per l'anno 1893 pubblicata nel giugno di quest'anno 1895, gli adulteri giudicati dai tribunali correzionali appariscono per tutto il regno ascendere a 335 (pag. 63).

Digitized by Google

trascinare in piazza le malnote sventure domestiche, e se vi ha taluno così stolto da tentarlo, trova all'Uffizio a cui ricorre la mente di un uomo sereno che lo richiama a migliori propositi, che gli persuade quale sia il vero interesse del marito e della famiglia, che lo convince di lasciare la querela ad un istrione vago di far parlare di sè, o bramoso di acquistarsi la impunità de' torti suoi mettendo in evidenza gli altrui. Che se qualche processo di tal fatta avesse seguito, sarebbe questo un argomento di più per invocare il silenzio legislativo. La infelice donna punita per una colpa comune a tante altre sarà un monumento della umana ingiustizia poichè dove molti peccano nessuno pecca ».

Quella opinione l'aveva imparata in un libro italiano che ha fatto il giro del mondo, ma non sembra ancora tornato in Italia: il principe de' filosofi penalisti, Cesare Beccaria, dopo aver avvertito come « la fortissima attrazione che spinge l'un sesso verso l'altro sia simile alla gravità motrice dell'universo », dichiarò « l'azione è così istantanea e misteriosa, così coperta da quel velo medesimo che le leggi hannovi posto (velo necessario ma fragile, e che aumenta il pregio della cosa invece di scemarlo), le occasioni così facili, le conseguenze così equivoche, ch'è più in mano del legislatore prevenire che correggere. Regola generale: in ogni delitto che per sua natura dev'essere il più delle volte impunito, la pena diviene un incentivo ».

La stessa cosa era stata da me imparata anche dal Filangieri, il quale riepiloga la sua dimostrazione così: « un mezzo inutile discredita la legge che lo adopera e sparge il ridicolo sopra il lavoro che dev'essere il più venerato dagli uomini. Il savio legislatore, correggendo i costumi, restringendo il numero dei celibi, favorendo i matrimoni, e più di tutto aumentando e ristabilendo i patriarcali diritti

Digitized by Google

interamente estinti presso i moderni popoli, troverà in questi nostri paesi i mezzi di prevenire le infedeltà matrimoniali senza inutilmente punirle ».

L'aveva anche imparata in Montesquieu, là dove allo stesso proposito ammonisce: « che le leggi inutili indeboliscono le necessarie, che sono inutili tutte le leggi destinate ad essere eluse, che volendosi applicare la pena alle donne infedeli, le carceri di Francia sarebbero troppo anguste » (1).

A quale conclusione si tende con tutto ciò? Si vuol conchiudere forse che l'*Ehebruch* ha da essere libero e lecito?

Ah! se alla fedeltà de' consorti, alla sicurezza della paternità e delle figliazioni, alla modestia de' costumi e a tutte le migliori virtù, fosse dato di provvedere con un codice penale, converrebbe far voti che di bel nuovo il crimenlese fosse proseguito da quell'intraducibile supplizio, di cui èbbe a parlare Catullo nel suo quindicesimo carme:

Ah! tum te miserum, malique fati
Quem attractis pedibus, patente porta,
Percurrunt raphanique mugilesque.

Ma le leggi, massimamente le penali, devono contentarsi di quanto si possa ottenere dagli uomini e dalle donne senza sforzi di virtù, perchè pretendendo uno sforzo di virtù sotto pena del carcere incappano nella iniquità più classica di ogn'altra: che il fallo dei cento o dei mille sia pagato da uno solo.

La Francia del 1791, fra altre savie cose fatte, cancellò dal novero dei reati quella che apparisce la più frequente

(1) Badando alla cronologia, l'ordine delle tre citazioni dovrebbesi propriamente invertire. Montesquieu pubblicò la propria opera nel 1748, Beccaria prima del 1765, Filangieri nel 1780.

Digitized by Google

cagione del disfatto connubio: nello stesso tempo decretava il divorzio per incompatibilità di temperamento. Così il frutto proibito perdeva i suoi pericoli, ma perdeva anche un po' del suo sapore. Allora una vecchia marchesa potè dire, e il suo motto fu raccolto novant'anni dopo da Sardou, che con quelle due leggi si era dato un colpo mortale alla galanteria francese.

In Inghilterra il fallo fu stimato tanto poco lesivo dell'ordine pubblico, tanto affine alle colpe di puro spirito, che venne rinviato alle Corti spirituali, e queste lo trattarono, giusta l'attestazione di Blackstone, con grande indulgenza, con una dolcezza a tutte prove: « forse, egli soggiunge argutamente, in causa delle privazioni imposte ai primi redattori del diritto canonico dall'obbligo del celibato ». Niente poi impedisce colà che i due condannati dalle Corti spirituali, i due debitori solidari dichiarati tenuti nella sede civile al pagamento della indennità verso il coniuge tradito, s'impalmino a beneplacito, dopo avvenuto il divorzio, fra loro. È un modo di compensazione fra un primo matrimonio distrutto e un secondo matrimonio combinato, che in quel paese, tutto pratico, si spiega benissimo.

Nella Prussia invece agisce il divorzio e in pari tempo agisce il codice penale, qualora la infedeltà di un coniuge abbia dato cagione allo scioglimento del matrimonio per parte dell'altro. « Fate le cose con ordine, dice in sostanza la legge prussiana; prima liberatevi dal vincolo, poi amate o lasciatevi amare: se invertite i termini dell'argomento, voi commettete un anacronismo, ed io v'infliggo col mio articolo 172 fino a sei mesi di prigione ».

Ognuno di codesti sistemi ha il proprio merito, ognuno ha qualche pregio. Non si sa trovare nè pregio nè merito in un regime che permette all'offeso di perseguitare l'offen-

Digitized by Google

sore, mentre li tiene avvinti entrambi con indissolubile nodo. Si comprende che venga accordata la facoltà di punire a cui viene accordata la facoltà di liberarsi dalla compagnia ingrata: concedere l'uno a cui diniegasi l'altro è uno sfidare il senso comune (1).

---

(1) Fra gli opuscoli prediletti ne ho trovato uno con questa iscrizione *al suo Giuriati Lombroso.* Data dal febbraio 1881 e contiene tre scritti, *sul divorzio come sostitutivo penale.* Uno è di Enrico Ferri, l'altro di lui Lombroso, il terzo di Giulio Crivellari. Il primo assegna limiti convenienti alla propria teorica, già nota ai cultori della scienza giuridica, perchè svolta nell'opera *Nuovi orizzonti del Diritto penale:* il divorzio non sarà, egli dice, la panacea di tutti i mali domestici, ma un provvedimento preventivo che ne potrà scemare il numero; e conforta l'assunto con lo esempio di processi attuali, nonchè con qualche confronto statistico fra il numero delle separazioni, degli adulteri e di altri reati domestici. Il secondo rinforza l'argomento mediante osservazioni fisiologiche e di filosofia morale. Il terzo poi, chiarita la deficienza de' dati statistici e mostrando la difficoltà di desumere dalla statistica un vero criterio di relazione tra i reati coniugali e le condizioni del matrimonio sotto l'aspetto della dissolubilità, resiste alquanto alla conchiusione dei professori Ferri e Lombroso, ma da magistrato equanime e intelligente si pronuncia anch'egli favorevole alla riforma, ammettendo che il divorzio sia consigliato dalla morale, dal diritto civile e dalla stessa ben'intesa religione.

Digitized by Google

VI.

Questo libro ha, fra le altre, anche la disgrazia di giungere ultimo a discorrere dei modi co' quali si correggono i matrimoni male assortiti (1).

Non sono innumerevoli, e neppure numerosi i modi. Dalla umana sapienza ne uscirono solamente due: primo la separazione: secondo, il divorzio. Anzi, in ordine cronologico, primo il divorzio e secondo la separazione.

Le virtù di ambedue i rimedi vennero troppe volte esposte in bella mostra, e decantate dai rispettivi seguaci perchè l'autore non sentasi dispensato dal ripetere cose che sono di scienza comune. Il tema lo obbliga ad esprimere la sua propria opinione; ma egli, a rigore di termine, può renderla come una scheda di plebiscito, per sì o per no, senza ad-

(1) *Ultimo* va inteso per l'antichità delle questioni matrimoniali, non in relazione al movimento che ne' nostri tempi s'iniziò in Italia a favore del divorzio. Sotto questo aspetto il libro fu in ordine di tempo tra i primi, se non forse il primo. Nè ciò avrebbe importato rilevare, qualora non fosse per avvertire la quantità di pubblicazioni intervenute da poi, come il lettore potrà verificare guardando la *Bibliografia* al fine del volume.

Digitized by Google

durre motivi, e senza che alcuno sia imbarazzato a trovarli da sè.

Nondimeno fa d'uopo resistere a questo primo impulso, per saggio che sia e per seducente che apparisca, non tanto perchè gli argomenti altrui riprodotti da noi stessi sogliono risultare più persuasivi, quanto in grazia di altre ragioni che con tutto candore si adducono.

Chi arriva ultimo in una questione molto complessa e tuttavia pendente ha bensì la noia di vedere tutto all'intorno mietuto il campo dagli altri, e riservata a lui la ingrata fatica della spigolatura, ma per converso egli procede animoso nella nobile industria di speculare sul passato, ossia di scoprire i motivi per cui la questione ferve più che mai; e facilmente si ispira alla speranza di poter aggiungere del proprio, penetratissimo della verità che fintanto la lite non è risoluta rimane sempre qualche cosa da fare o da dire.

Sarà questa una illusione, in ogni caso non è un atto di orgoglio; chè discende in linea retta dalla quantità degli elementi agglomerati attraverso lo spazio ed il tempo, dalla possibilità di operare una sintesi, nonchè dal punto di veduta in cui l'ultimo arrivato considera il suo tema: *facile inventis addere.*

Se mi si chiedesse, per esempio, come avvenga che in qualche paese dove tutte le intelligenze spregiudicate sono d'accordo a rifuggire dalla separazione e a volere il divorzio, questo non si restauri fra le leggi, non io potrei trattenere il convincimento che la resistenza derivi dalla unanimità nel propugnarlo isolatamente, come soggetto di per sè stante, come riforma che si possa proprio appiccicare in quattro articoli al codice. Il che è davvero un errore.

Il divorzio si riannoda a tutto l'ordinamento della fami-

Digitized by Google

glia, alla dignità sociale della donna, alla libertà civile di essa, alle relazioni fra chiesa e stato, allo spirito ed alla moralità che devono governare la legislazione de' sentimenti umani (1). Pretendere che il divorzio s'innesti, come riforma di occasione o come un fregio ad un ordinamento in cui il marito sia sempre sospettato, la moglie trovisi in istato di schiavitù, le ricerche sulla paternità sieno interdette, il matrimonio si conceda a guisa di grazia, i costumi si trasandino, la famiglia del secolo XIX venga governata col regime dell'antica Roma, è collocare il tetto prima di assodare le fondamenta. Qualora, in simili condizioni, la grande riforma fosse attuata, io temerei fortemente facesse mala prova, e senza una scorta di buone istituzioni che la accompagnino, la vedrei andare ad esclusivo benefizio di quei mariti i quali, secondo Giovenale, dicevano alla propria moglie: *ne voglio un'altra che si soffii il naso meno di te: vattene!*

Il genere umano ebbe di solito le proprie passioni. La sua perpetua tentazione fu la pluralità degli affetti. Nel sentimento religioso si appassionò per il politeismo, e innalzò templi a Giano bifronte, e fino al Dio Priapo e alla

(1) Negli appunti inediti del signor Alfonso Marescalchi (veggasi la nota alle pagine 295-296) sta a questo proposito la seguente sagace osservazione « Coloro che negano le relazioni esistenti fra le due questioni del divorzio e della ricerca della paternità non avvertono che il fondamento giuridico della paternità è il matrimonio: *pater quem nuptiae demonstrant.* La ricerca della paternità per sè stessa adunque ferisce il principio della paternità giuridica, il matrimonio. È perciò evidente che mantenendo il principio della indissolubilità del matrimonio con l'ammissione della ricerca della paternità si creano delle situazioni giuridiche necessariamente anormali, si portano delle perturbazioni nel regime famigliare che non potrebbero mai essere corrette. Ammesso invece il divorzio, molte volte queste perturbazioni possono essere prevenute, e le loro conseguenze essere emendate ».

Digitized by Google

Fortuna virile: i culti se lo tennero per detto e circondarono la Fede qui della Ragione che la tempera con le proteste, colà di una fitta d'idoli, altrove di santi, di angeli, di troni, di dominazioni. Nel sentimento politico la tendenza della pluralità sospinse alla repubblica, e le monarchie cedettero il passo diventando costituzionali, coi ministeri responsabili, co' parlamenti legislativi censori, costituenti. Nel sentimento amoroso, il genere umano inclinò alla poligamia, alla poliandria. Che argini mo' si oppongono in certi paesi? Che viadotti si costrussero per condurre uomini e donne alle unioni legittime e costanti? Quale rispetto si mostrò di avere a coloro i quali vinsero lo stimolo della varietà? E quali riguardi si ebbero per i vincoli santi, che pure si proclamarono indissolubili?

Nelle tonnellate di patrie leggi non si contiene alcun elogio, alcun incoraggiamento, neanche una frase che esalti la moralità dell'amore costante, e deprima gli amori volubili: almeno la costituzione XCI dell'imperatore Leone dedicava al confronto una elegante similitudine: *qua ratione cum puras aquas haurire liceat lutum tu mavis?* per qual ragione potendo attingere all'acqua di sorgente preferisci tu la mota?

Ciò posto — logicamente — il divorzio incontrò tante antipatie e tante resistenze. Fu sentito ribrezzo di una legge che adescasse al vizio, senza prima avere onorato la virtù, e senza prima avere protetto ogni sentimento che vizioso non fosse.

Il ribrezzo, legittimo nei sociologi perchè accennava ad altre riforme che nell'organismo famigliare vengono reclamate, fu dai teologi côlto come palla al balzo, sfruttato, magnificato, abusato, e si trasformò in un'arme formidabile. Con questa in pugno procedettero contro il divorzio in falange serrata gridando al finimondo.

Digitized by Google

*
* *

Chi giunge ultimo deve anche per necessità rendersi conto degli argomenti multiformi con cui un dibattito fu sostenuto nel mutare dei tempi, e così, senza sforzo di critica, sceverare la parte solida delle ragioni dalla effimera, ch'è il portato di costumi svaniti o di superstizioni sfrondate o d'influenze passeggiere.

Io vengo a parlare di divorzio dopo gli altri — dopo la Bibbia che lo insegnò, dopo Cristo che lo permise, dopo i Santi Padri che lo disciplinarono, dopo la Riforma che lo ha predicato.

Quando la Chiesa Cattolica lo ebbe a riprovare per una quantità di fedeli tollerandolo nello stesso mentre per un'altra quantità, volsero secoli nei quali tutta la sociale controversia si ridusse alla disputazione teologica, e la felicità degli uomini, la morale pubblica, il benessere sociale passarono in seconda linea. Che dico in seconda linea? Fra un testo di san Matteo e un anatema del Concilio di Trento, fra l'esempio di santa Tecla e un frammento di Origene, mancava l'agio per pensare agli accessorî. La disputa era in campo chiuso. Tutto il matrimonio dipendeva da Roma, e questa aveva parlato. *Roma locuta est.*

Ma camminano i secoli, e cangiano le argomentazioni con questi.

Quando invece la società latina, fra le scosse della rivoluzione, rivendicò il perduto diritto di sciogliere i matrimoni perniciosi od infelici, mise facilmente in disparte la Chiesa.

« Sta zitta, le disse, sta zitta tu, potenza clericale, che

Digitized by Google

di matrimoni non t'intendi punto; tanto è vero che nel tuo Concilio di Toledo li confondesti con gli amori di straforo, e invitasti a partecipare nella confusione gli stessi tuoi tonsurati ministri: *Cœterum qui non habet uxorem, et pro uxore concubinam habet a comunione non repellatur.* E il tuo sullodato Concilio Tridentino fu di una benignità senza pari riguardo ai sacerdoti provveduti di Perpetue, poichè non tolse loro che la terza parte dei redditi della pieve. Ora che vuoi tu mai, Chiesa Cattolica, elevarti a paladina della indissolubilità matrimoniale? Da che pulpiti viene la predica! »

Senonchè la rivoluzione, essendo stata una reazione, trasmodò. Agli esagerati effetti dello spiritualismo, che abbandonava la felicità umana nelle mani di un concilio o di un pontefice, quella contrappose il sommo proposito del piacere materiale. Il savio legislatore, a sentire i filosofi di quel tempo, deve « condensare il massimo numero di piaceri nella vita dai cittadini, e ridurre al minimo i dolori ».

Questa idea che non fabbrico io, ma che trovo scritta in tutte lettere nei volumi degli enciclopedisti, applicata alle relazioni matrimoniali si combinava appuntino con l'allegro principio volteriano, secondo cui la noia nascendo dalla uniformità, tutte le regole dei piaceri richieggono la varietà come necessario elemento, e si rinforzava con la massima di Larochefoucauld che vi sia qualche buon matrimonio, ma che non ve ne sia alcuno propriamente delizioso: *il y a de bons mariages, mais il n'y en a pas de délicieux.*

Aggiungete, se vi piace, il soprappiù di un imperatore che, spregiando la donna, la ripudia per comodo proprio, pensate al prestigio che esercita fra i contemporanei un esempio insigne, fate la debita parte alla fralezza degli scrittori che accordano la propria voce sul sonito di mille, e poi ditemi da

Digitized by Google

codesto miscuglio quale teoria e quale pratica del divorzio dovesse scaturire.

Prendiamo l'ottimo fra quanti in quello scorcio di tempo hanno preopinato di qua e di là dell'alpe, ch'è un italiano, ch'è l'autore della *filosofia della statistica*, *dei danni*, *dell'ingiuria e del risarcimento*, *del merito e delle ricompense.*

L'opera sul *Divorzio* di Melchiorre Gioia non si occupa o quasi de' riguardi ecclesiastici perchè in quelli anni, come tutti sanno, Roma inchinavasi a Parigi, nè si occupa o quasi di legislazione comparata perchè allora ogni nazione costituiva un mondo a sè, e la Francia coi paesi aggiogati erano del mondo il centro, anzi il capo. Ivi si considera il matrimonio sotto l'aspetto morale e politico, ben inteso che « la morale deve ridursi ad un calcolo di piaceri e di dolori particolari, la politica ad un calcolo di piaceri e di dolori pubblici ».

Partendo da tale principio, è inevitabile lo scioglimento del matrimonio per la stessa, identica, cruda ragione per la quale si discioglie il contratto di società ogni qual volta il socio venga meno a' doveri stipulati, o si discioglie il contratto di locazione d'opera qualora il servo commetta mancamenti, o il contratto di vendita quando si scoprano vizi occulti nella merce, animata o no. Così è. Se le imperfezioni fisiche oppure i difetti morali impediscono quella felicità che il coniuge si prefisse quale primaria condizione del matrimonio, avviene quanto avverrà nel caso che la bestia comperata sulla fiera patisca il tiro, ovvero sia ombrosa.

Il paragone può sembrare a taluno umiliante, ma la filosofia sibaritica del tempo combinata con l'aritmetica morale fanno sovr'esso assegnamento, e vi costruiscono sopra la teoria del divorzio.

Digitized by Google

Umiliato l'uomo, se ne abbassa il sentimento, e la felicità ch'egli cerca nel matrimonio si definisce la soddisfazione di un bisogno fisico e morale, unita allo alleggerirsi il fardello della vita, nonchè alla brama di prole. Abbassato il sentimento, il legislatore può rassegnato diventare un intermediario di fuggevoli amori se deve risolvere questo problema: *dato un desiderio costante negli uomini, fare che venga soddisfatto con pubblico vantaggio, o senza pubblico pregiudizio, o col minor pregiudizio possibile.*

Chi pianta cosifatti principii, chi sostiene consimili tesi è, lo ripeto, Melchiorre Gioia, intelligenza eminente e cuore ben fatto, scrittore più civile e filosofo più profondo di quanti al cominciare di questo secolo tenessero i discorsi o pubblicassero le monografie sulla riforma del matrimonio. Ma le eccessività che allagano l'opera di lui non sono figlie di un suo pensiero alcun poco originale, uso a ricercare le passioni degli uomini col bistorino spietato del chirurgo, avvezzo a ridurle in cifre dopo averle pesate colla bilancia dell'orafo. Mainò. Sono eccessività comportate dall'epoca in cui visse, indotte da questa, che la rivelano qual era, e che ammaestrano come il divorzio, introdotto nella società dalla rivoluzione francese e dalla onnipotenza napoleonica, si poggiasse a mal solida base.

Che se qualche argomento fu erroneo, non perciò l'assunto riuscì meno trionfale. Nessuno diede al pari di Melchiorre Gioia una dimostrazione più matematica delle conseguenze che si ricavano dalla separazione e dal divorzio. Il suo confronto fra i due rimedi dei matrimoni male assortiti potrebbe ridursi alla seguente tabella sinottica:

Digitized by Google

Divorzio.	*Separazione.*
1. Nuovi piaceri pei coniugi.	1. Bisogni non soddisfatti nei coniugi.
2. Nuova prole per la società.	2. Nessuna prole alla società. 3. Vita scostumata. 4. Doppia spesa pel marito.
3. Matrimonio più esemplare.	5. Acerbissimi odii di famiglia.

Egli ebbe eziandio l'intuito, se non del tutto italiano certo niente affatto francese, di considerare in ogni momento della vita matrimoniale con qualche riguardo la donna. Liquidò un compenso — ed era ciò che Melchiorre Gioia poteva dare di meglio colla sua abitudine di convertire tutto in spiccioli — alla donna senza colpa divorziata *per la diminuzione di valore fisico*. Più ancora. Propugnò la idea ricorrente che le leggi del divorzio nella loro generalità debbano essere più favorevoli alla donna che all'uomo, perchè la donna abbandonata incorre maggior numero di eventi sinistri che non incorra l'uomo. « L'uomo — egli dice, anche qui alquanto rotondamente — può restare in *statu quo*; la donna non mai ».

*
* *

Il fenomeno essenziale nella storia del matrimonio, il fenomeno su cui non si insiste mai abbastanza, perchè tutte le osservazioni devono da esso procedere come da un punto di partenza e ad esso tendere come al punto d'arrivo, sta in ciò che la sola influenza della chiesa cattolica fu d'ostacolo al divorzio. Ogni società, libera da tale influenza, stimò diritto ed interesse proprio di ammettere, ora con maggiori ora con

Digitized by Google

minori larghezze, a spezzare il nodo malaugurato i coniugi che soffrono. Nasce da qui la curiosità di conoscere donde la chiesa cattolica deduca il proprio diritto e il proprio interesse per opporsi all'universo intero. Forse nelle sue origini e nelle sue tradizioni? No, perchè la legge mosaica, direttamente rivelata dal Signore al popolo eletto, diede al congegno matrimoniale ben altri sfoghi oltre il semplice divorzio. Forse nella stessa dottrina di Cristo? Ancora meno, poichè la massima parte della cristianità quella dottrina professa e cole senza il più lontano sospetto che contenga la indissolubilità del matrimonio fra gli articoli di fede o fra i precetti del dogma.

La massima parte della cristianità fece un ragionamento assai semplice: se le nozze precedettero la venuta di Cristo, e vennero regolate dalla legge civile, altro non resta al ministro cristiano che impartire agli sposi una benedizione; il resto spetta a Cesare: iscrivere le nozze fra i sacramenti per arrogarsi l'impero sopra le stesse è qualche cosa di più che una figura rettorica, è una figura canonica.

Ond'è che il libro dei canoni fu bruciato da Lutero alle porte di Wittemberg: in materia di sacramenti la massima parte della cristianità non ne ritenne che due, quelli che si trovavano scritti nel Vangelo, il battesimo e la eucaristia.

Il ragionamento è stato semplice, dico, ma altrettanto umanitario, inducendo la tolleranza delle credenze altrui. Quando due sposi si presentano al ministro protestante, egli non ricusa loro una benedizione in verun caso. Il cattolico e la israelita che trovavano difficoltà nel far consacrare il proprio connubio dal rispettivo parroco o dal rispettivo rabbino, ancora pochi anni addietro e massime in alcuni cantoni della Svizzera, si rivolgevano con sicurezza di essere accolti al pio ministro cristiano.

Ma la tolleranza verso le credenze altrui, può rispondere

Digitized by Google

qualche parroco o qualche rabbino, altro non rivela che quello spirito di propaganda, quella tendenza a far proseliti così conosciuta nei pastori evangelici: sepolcri imbiancati, diranno con frase biblica, si chinano per dominare, pastori di nome e lupi di fatto.

Avvi un mezzo appropriatissimo per sapere quale sia nel vero fra l'accusatore e l'accusato. Se la tolleranza della chiesa cristiana si limita alle altrui credenze, sarà una pania da cacciatori; ma se per contro si estende alle leggi, in verità dovremo dire che la scuola evangelica sia la buona, cioè la civile, poichè niente havvi di così buono e di così civile come il rispetto per la maestà del sociale consorzio.

Ebbene! In quest'argomento del matrimonio, non uno dei dottori protestanti, per quantunque abbiano scritto in tempi e luoghi differenti, si trattiene dallo esprimere la opinione che appartenga alla stato regolarlo. L'autorità ecclesiastica non ci ha che vedere; tutto al più si fa consigliera di saggi avvedimenti, ma consigliera serena, discreta, e senza disegno di preponderare, comecchè nessuno le debba contendere la grande esperienza di quei dolori che ad essa spontanei ricorrono per trovare conforto. Si potrebbero citare Teodoro de Bèze e Gianfrancesco Kaeyser, che scrissero nei secoli andati, Jacobson e Krug di questo secolo stesso, ma preferisco uno dei più moderni e dei più autorevoli, Carlo Ferdinando Braeunig, che nella sua opera *Sul diritto del divorzio*, pubblicata nel 1861, così insegna: « lo stato e la chiesa sono d'ordine divino sulla terra, e si aiutano reciprocamente per un medesimo fine. Lo stato è la rivelazione del diritto divino fra gli uomini. Se noi crediamo alle vie occulte della Provvidenza, se crediamo che Dio conduca a proprio grado la storia dei popoli, dobbiamo egualmente credere che la idea del diritto non è una vana opinione, ma che fu pian-

Digitized by Google

tata nell'uomo dalla stessa mano di Dio; dobbiamo credere che Dio di tempo in tempo inviò nel mondo un sacerdote della giustizia per tracciare al diritto nuove strade, mediante la ispirazione superna..... Ora se qualche cosa rileva allo Stato è il matrimonio, è la famiglia dove nascono i buoni cittadini, dov'è il germe della pubblica prosperità. Lo Stato ha dunque il diritto di provvedere ai matrimoni, e all'occorrenza di romperli: la chiesa non è che il suo ausiliario..... Se Cristo apparisse di nuovo sulla terra, ed i farisei gli chiedessero se sia giusto che l'uomo si divida dalla donna, risponderebbe: Dio, in principio, creò l'uomo maschio e femmina, e i due non dovevano fare che una carne sola. Ma con Adamo ed Eva entrò nel mondo il peccato. Dopo di allora le cose si passarono in un modo diverso. I figliuoli del secolo non fecero sempre ciò che è giusto innanzi a Dio. Due sposi non sempre sono una carne sola, ma talora ciascuno va per la sua strada. I loro cuori non erano stati fatti l'uno per l'altro, e perciò si distaccano. Dio non li ha uniti; la unione loro è l'opera delle loro mani. Ora ciò che Dio non ha fatto, non tiene. Ciò che gli uomini unirono, un tribunale umano può dividere. Massime che Lutero soggiunge: quando Cesare con le sue leggi e con le sue ordinanze discioglie i matrimoni, non è un uomo che li disciolga, è Dio stesso ».

Qualcheduno dubiterà sulla verità storica della rivelazione divina mediante lo stato, e trascorrendo col pensiero a certi governi nefasti ravviserà una rassomiglianza fra questi e certi matrimoni che voglionsi parimenti congiunti da Dio e che gli uomini devono dividere. Ma ciò di cui nessuno potrà dubitare, è che il dottore protestante faccia una vera apoteosi dell'ente Stato, e gli devolva con appagante ragionevolezza la esclusiva giurisdizione sui matrimoni. E neppure

Digitized by Google

dovrà dubitare che nel fervore di lui per la suprema autorità laicale traspiri un lontano riflesso della suprema autorità di un imperatore nascente, o di un cancelliere coi baffi: imperocchè le conchiusioni del Braeunig sono accettate dal Tissot, professore alla università di Digione, che ebbe con Ernesto Legouvé il merito di risuscitare la questione del divorzio in Francia sotto l'ultimo impero, quando Napoleone III proteggeva a Roma un tutt'altro diritto divino.

Alla coscienza dignitosa e netta di quell'insigne filosofo francese, il Tissot, repugnava che una nazione dove i cattolici erano appena venti milioni, mentre gli altri sedici si compongono di protestanti, d'israeliti e di liberi pensatori, tanta parte di cittadini ai quali la rispettiva religione concede lo scioglimento dei matrimoni infausti si trovasse aggiogata alla indissolubilità civile imposta dalla chiesa cattolica (1). E levò un grido poderoso, assai prima del Naquet, raccogliendo, con diligenza di scienziato e con passione di

---

(1) Queste cifre, che si trovano negli scrittori francesi propugnanti il divorzio, sono cifre di estimazione intellettuale, si capisce. Non vanno prese materialmente come le volle prendere taluno per farci sapere la bella novità che in Francia sono trentacinque milioni di cattolici (SALANDRA, *Il divorzio in Italia*, pag. 159). Dal dì che fu pronunziata la frase reale *Paris vaut bien une messe!* la Riforma colà non fece molti proseliti, ciò sanno anche gl'ignoranti. Ma la questione è quanti cattolici confessano il proprio culto, quanti lo praticano, questo è il problema. E per conoscere se nella estimazione gli scrittori francesi propugnanti il divorzio siensi tenuti al vero basta por mente all'ultimo censimento del 1881, nel quale 7,684,906 persone *ricusarono di dichiarare* la propria confessione religiosa. (KÜRSCHNER, *Pierer's Conversations-Lexicon*, v. 5, pag. 1307). Si aggiunga al numero di coloro che ricusarono di dichiarare il numero di coloro che dichiararono il culto in cui nacquero senza tratto di conseguenza, cioè senza con ciò confessarne la pratica, e si vedrà se le due cifre non rispondano ad un calcolo razionale pienamente giustificato.

Digitized by Google

apostolo, quanto fino allora era stato discusso intorno al divorzio, i cui benefizi dimostrò con proposizioni che si riassumono così: il divorzio

1° Impegna a maritarsi una moltitudine di celibi, cioè tutti quanti sono quelli penetrati della idea « che si faccia sempre troppo presto ciò che non si può disfare; »

2° Il numero dei celibi trovandosi così ridotto, quello dei seduttori rimane anch'esso diminuito, e i pubblici costumi per ciò solo sono fatti migliori;

3° I costumi si migliorano altresì per la minore quantità di *basar* e di *harem;*

4° La popolazione si accresce in ragione del maggior numero di matrimoni, o approssimativamente;

5° I matrimoni ora sterili potrebbero cessare di esserlo;

6° La possibilità del divorzio recherebbe un migliore assortimento nelle unioni, perchè non si sposa senza la speranza di stare uniti; la sola legge del divorzio, notò de Tracy, ovvia ai tre quarti dei matrimoni d'interesse;

7° Stretto il vincolo una volta, la tema di vederlo rompere conduce a riguardi e concessioni che con la indissolubilità si sorpassano;

8° La sterilità relativa e quella che proviene dalla reciproca avversione non avrebbe più tanta ragione di essere;

9° Il numero dei figli abbandonati sarebbe minore;

10° La popolazione delle città si accrescerebbe senza che le campagne si spopolassero tanto (1).

---

(1) Questi effetti del divorzio sono confermati, più o meno pressochè tutti, dagli scrittori francesi degli ultimi anni. Uno fra essi, il signor G. Lecornec, nell'opera *Le Divorce dans nos lois et dans nos moeurs, dernier état du droit,* (Paris, Pedone Lauriel, 1892) istituì un confronto fra gli effetti del divorzio e quelli della separazione,

Digitized by Google

L'orizzonte si allarga, il pensiero si eleva.

Quanta differenza fra il divorzio di Gioia e il divorzio di Tissot, o più veramente fra le idee di un tempo e le idee dell'altro!

È il secolo che corre fra i due: nel principio reagisce e trasmoda ma semina, nel declinare pazienta, elabora, matura. Era d'uopo che le nazioni cattoliche toccassero con mano i bei prodotti della indissolubilità, che il divorzio in Italia fosse travolto nelle spire della santa alleanza e in Francia perisse lapidato sotto le calunnie di Bonald, che dal 1830 in poi colà fosse riproposto per ben sei volte come soddisfazione di un bisogno incessante, che per tre volte fosse dalla Camera dei deputati accolto indarno perchè altrettante respinto dalla Camera dei Pari, che vanamente fosse propugnato dal governo del 1848, governo assortito al quale stavano Garnier-Pagès, un uomo di Stato, Lamartine, un poeta, Arago, uno scienziato, Marie e Crémieux due giuristi, uno cattolico e l'altro israelita. Era d'uopo che da noi, razze latine, vassalle nate del papato, si sentisse per un altro secolo il rossore del confronto con le stirpi emancipate, affinchè l'intuito diventasse un teorema!

*
* *

Due sistemi furono posti fin qui in presenza, lo stato che nega alla chiesa qualunque potestà sul matrimonio, la chiesa che riconosce nello stato la potestà suprema di regolarlo. Vediamo ora gli eclettici in teoria, i concilianti alla prova.

---

chiamata, com'egli afferma, *le divorce des catholiques*. Quivi si legge: *la statistique démontre que depuis la loi de 1884 le nombre des mariages légitimes s'est accru en même temps que le nombre des enfants naturels a diminué* (pag. 19).

Digitized by Google

Un grande sforzo di eclettismo ha fatto Rosmini, dico Rosmini perchè vedo generalmente attribuirsi a lui sebbene non rechi il suo nome, l'opera *delle leggi civili relative al matrimonio dei cristiani.* Quivi, se non m'inganno, sta l'ultima parola che potrebbe proferire, se fosse meglio ispirata, la scuola cattolica; al di là non so vedere che una montagna insuperabile di *non possumus.*

Il filosofo trentino stabilisce il principio che la legge di un popolo non debba mai essere contraria alla religione propria di questo; e fin qui anche il sommo Pontefice non solleva difficoltà. Ma la dottrina neo-guelfa soggiunge qualche cosa di più, poichè applicando il principio medesimo nei paesi dove sia tolleranza di culti, dove anzi sia lecito credere a tutto o credere a niente, vorrebbe ammessi i cittadini i quali non abbiano repugnanza religiosa a far valere presso i tribunali ordinari le proprie ragioni di sciogliere il contratto nuziale.

Ridotto così a minimi termini il sistema rosminiano e denudato dai fronzoli della molta filosofia, a me, per dirla schietta, pare che non riesca a porre in salvo nè la capra nè i cavoli.

Mi puzza d'arrosto un miglio lontano codesta religione dello stato intesa per modo che, in luogo di riporre nelle leggi la sanzione del dogma, v'insinua destramente il tornaconto del disobbedire, fa il demone tentatore, induce i fedeli cristiani bisognevoli di un rimedio legale a rinnegare la fede, a non credere, peggio ancora, a dichiarare che non credono, che abiurano.

Mi sa poi di derisorio pel diritto civile codesto far nascere la competenza dalla volontà di due coniugi in tutto discordanti, e solo concordi nel volersi dividere. Ma il maggior

Digitized by Google

numero dei casi di divorzio, e proprio quei coniugi che meritano maggiormente le provvide cure del legislatore, non vanno di buon accordo neanche in ciò: uno vuol dividersi e l'altro si oppone. Ora, nel sistema rosminiano, vincerà regolarmente quest'ultimo. Per allontanare dal proprio capo la spada di Damocle, per isfuggire alla giurisdizione civile non avrà che da esprimere la propria *ripugnanza religiosa* a farsi giudicare dallo stato, e le sue credenze, vere o finte che sieno, lo salveranno. È una giurisdizione non prorogabile, che si risolve in una immunità di nuovo genere, tutta spirituale, introdotta per uso e consumo dei coniugi insopportabili, e sarà tanto potente da deludere di volta in volta la giurisdizione dei laici, poichè questa, pronunciandosi sulla domanda del coniuge miscredente offenderebbe la immacolata coscienza dell'altro, il quale, se fu, puta caso, infedele nel talamo, trionfa ostentandosi fedele nel pretorio.

In verità, il disegno di Rosmini è lavorato a chiaro di candela, ma non dilucida il problema.

Vengono quindi altri componimenti, che in linea di scienza non si fanno precedere da battistrada, ma si producono senz'altro in azione. Sono sistemi che escono tutti di un pezzo in seguito ad un concordato fra il capo della chiesa cattolica e il capo di uno stato più cattolico che altro. Quando il concordato si pubblica non manca di solito una pleiade di scrittori, preti e laici, i quali lo chiosano con molta compunzione, felicitando sè medesimi e i loro invidiabili lettori che siasi risoluto dalle due potestà uno dei più gravi quesiti ecclesiastici e civili in modo ammirabile.

Ma non è vero niente. Il quesito resta allo stato di prima, e lo prova l'impero austriaco, il quale in Vaticano ebbe sempre liete accoglienze.

L'Austria, che nella materia dei matrimoni è stata feli-

Digitized by Google

cissima potenza, in quelli da sciogliere presenta due fasi, e così fornisce l'esempio di altri due sistemi, il codice vigente, ossia redivivo, secondo il quale si appartiene allo stato decidere sul divorzio dei protestanti, dei latini non uniti, e degli ebrei; il concordato, secondo il quale spetta, ossia spettava, al papa decidere sullo scioglimento dei matrimoni cattolici rati e non consumati.

Frutti del primo sono: il dualismo nella legge civile, che anzitutto richiederebbe la eguaglianza de' diritti fra cittadini, l'incentivo poco morale e molto pericoloso a ripudiare la fede in cui si nacque per poter ripudiare il coniuge che si detesta, l'assurdo di renunziare a tanta parte del potere legislativo quanta comprende la generalità de' cittadini cattolici, che sono la eccezione. È come se un capitano per salvare la cassa di bordo lasciasse affondare il bastimento e l'equipaggio.

I frutti del secondo, anche più acerbi, privano addirittura lo stato di ogni potestà sul matrimonio investendone chi ne usa in maniera da fare *de albo nigrum.* Si sa che il Vaticano, mentre scaraventa gli anatemi a chiunque dubiti della indissolubilità, annulla a suo talento matrimoni di lunga mano contratti, e li annulla per il capo del *mancato consenso*, quantunque ne siano usciti figliuoli e questi abbiano raggiunto la età di fumare le prime spagnolette col babbo o con la mamma, come nel caso recente del principe di Monaco, e li annulla pel capo della *clandestinità* come nel caso di Napoleone I con Giuseppina Beauharnais, sebbene la cerimonia nuziale fosse stata celebrata dal cardinale Fesch in presenza dello stato maggiore; e li annulla senza motivi, come nel caso del duca di Berry, il quale al letto di morte faceva chiamare le figlie del primo matrimonio, contratto 16 anni innanzi e, temente dell'ira ventura, e conscio della

Digitized by Google

insufficienza dello annullamento, le raccomandava alla seconda duchessa (1).

Nè accade che altri soggiunga come dal concordato austriaco alcun bene possa derivare, se in virtù di esso la Corte d'appello di Roma pervenne a sciogliere un matrimonio del generale Garibaldi:

> Chè dalle spine ancor nascon le rose
> E da una fetida erba nasce il giglio.

A fare quella sentenza non concorsero soltanto i cinque consiglieri della Corte Eccellentissima: intervennero eziandio i soldati di Varese, di Solferino, di Marsala, di Porta Pia, e Mancini.

Quando poi l'avvocato Benvenuti nel suo libretto d'oro intitolato *ciarle e pensieri* fa rilevare come nessuno avrebbe mai detto all'imperatore d'Austria ed al papa ch'essi lavoravano d'amore e d'accordo per Garibaldi, e come Garibaldi abbia ottenuto per loro merito esclusivo ciò che non avrebbe mai potuto ottenere dagli italiani, Mefistofele ghigna sui concordati, e l'intelligente lettore sorride.

---

(1) Sarebbe pregio dell'opera raccogliere tutti i casi ne' quali la chiesa annullò il primo matrimonio per dar valore al secondo e benedirlo. Nella mia relazione alla Camera dei deputati in fine del volume è riferito il recente annullamento del matrimonio del signor di Virville. Trovo negli appunti inediti del signor Marescalchi trascritti tutti i documenti relativi all'annullamento del matrimonio della marchesa Teresa Gnudi di Bologna, figlia di un tesoriere apostolico, la quale andò moglie al conte Filippo Aldrovandi e convisse secolui otto anni. Venuti i francesi in Italia, costei s'innamorò del giovane generale Kellermann (aveva esso allora 29 anni) e lo sposò civilmente. Da questo matrimonio avuti tre figliuoli, pensò di mettersi in regola con la chiesa. Iniziata la domanda sotto Pio VI, venne poi accolta dal successore Pio VII, il quale annullò il matrimonio primo e benedisse il secondo (Zanolini, *Antonio Aldini e i suoi tempi*, Firenze, Lemonnier, 1864).

Digitized by Google

*
* *

Papa Leone XIII, nella Enciclica *Arcanum divinae sapientiae*, scrive: « Pertanto dobbiamo confessare che la chiesa cattolica ottimamente meritò del comun bene di tutti i popoli *essendo sempre intenta a difendere la santità e la perpetuità dei connubi*, e che non poca riconoscenza ad essa si deve, perchè già da cento anni, molto peccando in questo genere di cose le leggi civili, pubblicamente ne reclamò, perchè fulminò l'anatema contro la perfida eresia dei protestanti intorno ai divorzi ed ai repudi, perchè in vari modi condannò il dirimere i matrimoni usitato dai Greci, perchè dichiarò essere nulle le nozze incontrate con la condizione che potessero esser disciolte, perchè finalmente fin dai primi secoli riprovò le leggi imperiali che avessero perniciosamente favorito i divorzi e i repudi ».

E il Belgio, Santo Padre, il Belgio? Non possede questo forse la legge napoleonica del divorzio? E qual avvi paese in Europa dove la chiesa cattolica tenga come nel Belgio testa alta alla società civile, dove sia veramente

Oste schierata in campo?

Il governo di quel paese non cade forse con alterna vece anche nelle mani del partito cattolico? Eppure quando mai il papato si giovò colà del sopravvento per ricondurre la pecorella smarrita all'ovile? Fra gli anatemi richiamati nella enciclica havvene forse uno solo, anche minimo, lanciato contro il Belgio? O che le scritture dei papi sieno simili alle scritture di noi avvocati, in cui si mette in evidenza ciò che torna, e si tace quanto fastidia? O che il divorzio, anzichè affare di dogma, sia affare di politica?

Digitized by Google

Schiettamente, fra le due ipotesi, se devo rispondere, propendo per questa seconda. L'interesse vero e vivo della chiesa cattolica risulta assai più tutelato facendo ciò ch'essa fa col Belgio, vale a dire lasciando passare la legge civile, di quello che coi concordati o con quei codici dai quali, come nell'Austria e come nella Svizzera prima degli ultimi tempi, si sancisce il divorzio pei protestanti o lo si diniega ai cattolici: dappoichè nulla — insistiamo — si può immaginare di più funesto alla religione che un incentivo legittimo e costante a disertarla. Il peggio passo è quello dell'uscio. Infatti la legge federale del 1862, che abilitava i cittadini cattolici a chiedere lo scioglimento dei matrimoni purchè cambiassero religione, e assicurava al coniuge *convertito al protestantesimo* il diritto di rimaritarsi, creò alla chiesa cattolica nello stato una condizione ben altrimenti difficile che lo istituto del divorzio per sè stesso non abbia arrecato giammai.

Inoltre dal dualismo civile — che il Vaticano non riprova — scatta una offesa al sommo concetto della giustizia distributiva, poichè una stessa sentenza fra le stesse persone induce effetti diversi per ciascuno dei contendenti. L'attore protestante che adì il giudizio, dopo sciolto il matrimonio può rimaritarsi, mentre il convenuto che, essendo cattolico, ha subìto il giudizio, si troverà con un matrimonio disciolto e nel medesimo tempo, quanto agli effetti, per lui solo civilmente indissolubile. Ha costui da essere della pasta dei martiri se tollera in pace tante contrarietà, o ha da essere un gran ribaldo se le meritò!

Eppure tale, non altro, era il diritto bifronte, che per molti anni ha governato non solo l'Austria e la Svizzera, ma eziandio la Sassonia ed il Würtemberg. La sentenza che valeva *divorzio* pel coniuge protestante valeva *separazione*

Digitized by Google

per il cattolico. Tale fu la risultante di una sapienza civile e di una sapienza ecclesiastica che..... hanno fatto il loro tempo.

Oggi nella Svizzera sta la legge 24 dicembre 1874, e nella Germania quella che andò in vigore il 1° gennaio 1876, ambedue le quali, arrestandosi ai penetrali della coscienza, proclamano la soppressione di qualsivoglia specialità ai riguardi religiosi, dichiarano il diritto al divorzio per tutti i cittadini, e, sanando le assurde conseguenze del regime precedente, ammettono a rimaritarsi mediante una semplice forma tutti i coniugi che erano costituiti in istato di separazione (1).

---

(1) *Rectius.* La legge 5 febbraio 1875, quella appunto che andò in vigore il 1° gennaio 1876, non ha quanto al divorzio che le disposizioni seguenti: 1° Nessuno può contrarre un nuovo matrimonio se prima non è sciolto l'anteriore. 2° Il matrimonio è proibito fra una persona divorziata per adulterio e il suo complice: in questo caso non può essere accordata la dispensa. La dispensa in Prussia si accorda dal Ministro di grazia e giustizia, in Baviera e altrove dal Sovrano.

Per conoscere adunque le disposizioni sul divorzio è mestieri ricorrere ai codici antichi, primo dei quali è il prussiano, in vigore nella più gran parte della Prussia, in Baviera, nelle provincie della Franconia superiore e media, nonchè nei dintorni di Norimberga. Il datore di questo codice fu Federico il Grande, l'amico di Voltaire, l'autocrate illuminato che aveva detto « nel mio regno ognuno è padrone di guadagnarsi il paradiso a suo modo », il pensatore che sui campi di battaglia portava Lucrezio nel taschino del suo panciotto. È facile intendere che un uomo tale giudicasse serenamente le cose umane, e che la sua legge nella scabra materia del matrimonio dovesse essere la più liberale di tutte le precedenti. Ed era tempo, giacchè non era ancora espressamente abolito il sanguinoso codice di Carlo V, e nelle leggi matrimoniali il marito adultero era condannato alla decapitazione, la moglie alla berlina ed alla frusta. Il codice prussiano ammette il divorzio per l'adulterio, per l'abbandono malizioso, pel diniego ostinato del debito coniugale, per la impotenza, per le malattie nauseabonde insanabili, per la pazzia

Digitized by Google

Anche l'Inghilterra si liberò dalle ultime pastoie che ingombrarono fino al 1857 le vertenze matrimoniali. In quell'anno lo Statuto della Regina Vittoria, intitolato *Divorce Act*, avulse alla competenza ecclesiastica le liti, tutte le deferì ad una *Corte dei divorzi e delle cause matrimoniali* e tracciò i casi ne' quali i coniugi vanno separati, e quelli ne' quali sono liberati (1).

---

durata più di un anno senza speranza di guarigione, per le ingiurie violente ed insidie tese contro la vita del coniuge, per la mania di rissare giunta al grado da mettere in pericolo la vita dell'altro coniuge, per la sodomia o vizi consimili, per delitti puniti con la galera od altra pena ignominiosa, per la falsa denuncia che metta in pericolo l'altro coniuge, per l'esercizio di un mestiere infame, per la ubbriachezza, la prodigalità, la sregolatezza abituali, continuate malgrado l'ammonizione del giudice, pel diniego ostinato di alimentazione della moglie quando il marito s'è messo nella impossibilità per dissolutezza, per cambio di religione, se la nuova sarebbe impedimento del matrimonio non ancora contratto, per la mutua antipatia o ripugnanza invincibile: a quest'ultimo titolo i matrimoni senza prole sono sciolti senz'altro, quelli con prole soltanto se ogni speranza di riconciliazione sia svanita.

Negli altri paesi della Baviera, alta e bassa, Svevia, Palatinato superiore vige il *Codex Maximilianus Bavaricus* del 2 gennaio 1759, il quale è in contrasto flagrante (il dottissimo giurista bavarese cav. Cristiano Schwemmer che mi fornisce questi riscontri veramente dice *contrasto vergognoso*) col codice prussiano. Secondo quel codice le cause del divorzio non sono che le seguenti: i voti ecclesiastici emessi dall'uno dei coniugi e la dispensa papale: la separazione di letto e mensa — ossia, come dicono, il divorzio dei cattolici non si ammette che per cagione di adulterio. Senonchè, per la nuova legge tedesca del 1875, tale separazione produce tutti gli effetti del divorzio. Nel Palatinato renano è in vigore il Codice Napoleone, e in qualche altra parte della Germania il diritto canonico, e il *ius* comune.

(1) In una dotta e vivace conferenza detta all'Ateneo Veneto il 13 marzo 1889, l'on. Eugenio Valli ha scritto: « Il fatto è che noi con la nostra legislazione siamo a questo punto: che un italiano il quale sia abbandonato, a cagione d'esempio, da una moglie inglese,

Digitized by Google

Leggi analoghe a codeste imperano in ognuno degli altri stati europei; esclusa la Russia, dove lo czar essendo anche papa, non v'ha prezzo dell'opera a confondersi in distinzioni fra le due potestà, ed escluse Francia, Spagna, Portogallo, Italia, il quadrilatero, come si disse, del papato, le fortezze della debole obbedienza (1).

essa può facilmente trovare nella sua patria un secondo legittimo marito, mentre lui deve restare sempre indissolubilmente unito ad una donna che non gli appartiene più. Il duca Proto di Maddaloni ha trovato nel caso strano la ispirazione di uno de' suoi lavori più belli « Il divorzio di Lady Flora » il quale non fu che rappresentazione della realtà ».

(1) La frase il *quadrilatero della debole obbedienza* e l'altra il *cannone da cento*, ch'è nelle pagine successive, fecero andare in bestia il nobile signor Ottone di Banzole, che per la circostanza prese il pseudonimo borghese di Alfredo Oriani e scrisse un volume contro il divorzio, intitolato *Matrimonio*. Questo volume, sotto forma di lettera ad Alessandro Dumas, consta di 444 pagine continuate, senza una interruzione, probabilmente per costringere il destinatario a non sospenderne la lettura. Ma come avrebbe potuto esso arrestarsi se l'autore lo ricolma di amabilità sino da principio, dicendo che « noi italiani non comprendiamo il successo dei suoi libri » (pag. 5) che non comprendiamo com'egli Dumas sia presidente dell'Accademia (ib.), che i suoi tipi migliori furono presi da Balzac (pag. 10) che la sua arte fu presa da Giorgio Sand (pag. 13)? Come potrebbe arrestarsi se l'autore umilmente confessa di avere trent'anni di vita e di *gloria* meno di lui (pag. 17)? Come arrestarsi se gli racconta le vicende del divorzio e del matrimonio dalla creazione del mondo in qua, specie per quanto riguarda la Francia, di cui Dumas ragionevolmente non deve saperne un iota? Come arrestarsi se alla fine del volume vi si assicura che Lesseps ha tagliato l'istmo di Panama (pag. 410), che la società è una chimica non un'aritmetica (pag. 416), che centinaia di migliaia di cattolici italiani firmano le petizioni contro il divorzio, protestano, provocano un'agitazione ben più forte di quella del signor Naquet (pag. 421) e che in Italia il pubblico ignora questa questione del divorzio (pag. 428)?

Davanti la immensità delle cose strabocchevoli addensate nel volume mettiamo pegno che la intelligenza del Dumas sarà rientrata nel nulla. E di un'altra cosa possiamo assicurare i lettori: che quando

Digitized by Google

Restiamo noi, perchè gli altri popoli emanciparonsi dalla podestà pontificia, che si arroga di far scambiare per dogmi le proprie incoerenze.

Restiamo noi, le cui condizioni matrimoniali sono puntualmente dimostrate inferiori a quelle dei popoli pei quali la indissolubilità è bensì un ideale, ma questo cede davanti la realtà della sventura incolpevole o delle umane passioni.

Restiamo noi, poveri paria dell'umanità, spettatori della forza operosa che affatica il mondo e lo rinnova, nonchè della forza inerte che resiste e trionfa a' nostri danni.

Restiamo noi con la nostra gioventù così precoce, con la moderna facilità di cambiare soggiorno, culto, patria, con le occasioni di sfuggire alla chiesa e allo stato moltiplicate, con la fede degli avi scossa, con le barriere dell'estero abbattute, con gli esempi continui di matrimoni disciolti, la cui rottura, se pacifica, viene accolta dal pubblico e sanzionata, se disputata, si pronunzia dai tribunali ecclesiastici a suono d'oro, o a forza d'influssi anche peggiori (1).

---

tutte le difese contro il divorzio saranno cessate, e l'Italia avrà abbattuto le siepi che finora si frapposero alla riforma, resterà ancora un'ultima barricata per salvare il matrimonio cattolico, quella che lo stampatore Barbèra avrà tenuto in serbo dal 1886 in poi, tutta la edizione del *Matrimonio* di Alfredo Oriani.

(1) La frase non è mia. È di uso comune fra gli scrittori spregiudicati di leggi matrimoniali. Quando la rottura del matrimonio viene dalla Santa Sede la chiamano proprio così: *il divorzio a suono d'oro.* Naturalmente i clericali aborrono simile definizione e adoperano contro chi l'accoglie una violenza di linguaggio più canonica che civile. La intolleranza loro vuolsi tuttavia compatire, perchè deriva dalla fede, fa parte della grazia di stato, e rivela un infatuamento invincibile. Il tema che per noi non clericali forma oggetto di tranquilli studi e di sereni convincimenti, per loro diventa una adorazione cieca che va rispettata, anzi invidiata. Sempre, s'intende, allorchè non abbia luogo il sospetto della ipocrisia, sospetto al quale piucchè gli altri uomini i clericali sono sottoposti per la natura

Digitized by Google

Il mondo cristiano ne attira, la Francia che si sveglia ne sospinge. Quivi già ferve la lotta nei giornali, nei libri, nelle chiese, nei teatri, nel seno del potere legislativo

... Jam proximus ardet
Ucalegon.

---

stessa delle cose. Ciò premesso, a proposito di questa frase, il clericale avvocato GASTALDIS, nell'opuscolo *Matrimonio e divorzio* mi scaglia l'accusa di confondere il divorzio con lo scioglimento del matrimonio (pag. 13) nonchè di confondere lo scioglimento con l'annullamento (pag. 34). Mi sarebbe agevole respingere l'addebito superando il critico nella cortesia, trasportando la questione dal terreno della ignoranza dove fu graziosamente collocata al terreno della verità e della onestà. Ma preferisco ricordare che sulla copertina dell'opuscolo l'autore ha scritto *il suo avversario ma amico A. Gastaldis* e rispondo semplicemente: che la chiesa sciolga o annulli un matrimonio, o dispensi un coniuge dal tenersi vincolato, essa non fa mai che una sola ed unica cosa, consente il divorzio. Perciò noi, tutti noi che siamo avvezzi a chiamare ogni cosa per il proprio nome, tutti noi che siamo estranei alle sottili, cavillose, proverbiali distinzioni del diritto canonico, spendiamo quelle voci promiscuamente, a capo scarico, senza punto preoccuparci del pericolo di confondere idee che saranno per le lucide menti dei canonisti affatto diverse, ma che sono identiche per tutto il resto del genere umano.

Amplissima prova di codesta promiscuità resulta dalle due memorie che si pubblicarono per il giudizio civile in sede di appello sulla nullità del matrimonio del generale Garibaldi con Giuseppina Raimondi (Roma, 1879, tip. Pallotta). Quivi la questione dei matrimoni ecclesiastici sciolti od annullati si dovette trattare *ex professo*, essendosi appunto quello contratto sotto l'impero della legge canonica. E gli scrittori delle memorie furono niente meno che il difensore del Generale, avvocato P. S. Mancini, e il Pubblico Ministero conchiudente, il procuratore generale Manfredi.

La promiscuità del linguaggio è poi altrettanto giustificata se si pone mente alle dispense qua e là da me ricordate nel volume o nella Relazione. La sola differenza che intercede fra i singoli casi sta fra le dispense che la Santa Sede accorda acciò possa il coniuge favorito contrarre un secondo matrimonio, e le dispense accordate per sanare un matrimonio anticipatamente contratto.

Appartengono alla prima categoria la fattispecie Hamilton (p. 323

Digitized by Google

Quei predicatori del palco scenico ci seducono, e quei poeti del pulpito e della sagristia non ci persuadono in contrario. D'onde viene ciò?

***

Ecco. Dopochè Alessandro Dumas sparò il suo cannone da cento, la *question du divorce*, contro l'abate Verdieu, ai difensori del quadrilatero spettava il diritto di replicare. Questi incaricarono della replica due campioni, il padre Didon, poeta del pulpito, e Paolo Féval, poeta della sagristia. I volumi loro giunsero a noi, per quanto ci consta, inconfutati. Vale la pena di vagliare i novissimi argomenti con cui viene sostenuto il matrimonio indissolubile.

---

ed alte del volume), Virville (Relazione alla Camera) Scognamiglio (Memoria Mancini, Breve pont., 5 febbraio 1867) e quella della signora Carlotta Brambilla che nel 1856 sposò un G. B. Rocca, stette con lui otto anni interi, e poi si accorse che il matrimonio era rato ma non consumato. Il papa le prestò fede, e le accordò la dispensa con breve 25 luglio 1865. Poco dopo la signora sposò in Gratz l'ingegnere Fontana di Milano.

Appartèngono alla seconda categoria il caso della marchesa Gnudi-Kellerman (Vedi note antecedenti) e il caso di Francesco Crispi. Quella aveva già avuto tre figliuoli dal secondo marito, questi non aveva avuto che una figlia sola, ma erano circa vent'anni da quando era stato celebrato il secondo matrimonio civile.

Quanto alla violenza del linguaggio dei canonisti la verità è che essa si palesa comune a molti di coloro che combattono il divorzio. Basti dire che l'esimio professore VITTORIO POLACCO nella sua *Lezione contro il divorzio*, tenuta il 2 maggio 1892 (Padova, fratelli Drucker) ebbe a rimproverarne il *Gabba* (pag. 11); il quale può trascendere a parole, come suona il rimprovero, *poco misurate*, ma è infinitamente superiore, anche nella temperanza, ai Gastaldis, agli Oriani, ai Cenni e simili.

Digitized by Google

Rileviamo, innanzi tutto, un particolare di fatto. Dal primo dei reverendi scrittori si allega che la commozione provata per la enciclica papale fu tra le cause precipue del suo volume, il quale reca in fronte l'approvazione, ossia *imprimatur*, dell'ordine domenicano. Dobbiamo prestargli fede? L'approvazione ha la data del 23 gennaio 1880 e la enciclica quella del 10 febbraio. È un nonnulla il particolare: ma non basta a mettere in guardia contro le facili asserzioni di uno scrittore che cade in cosifatti anacronismi?

Il libro è composto di alquante prediche, queste stesse composte per essere improvvisate dal pergamo mediante le sbrigliate intonazioni dell'oratore cattolico, fra uno stuolo di devoti, con una sensibile maggioranza di devote. Viceversa poi i movimenti oratorî rivelano un ordine e seguono un filo. È il filo della lama sulla quale l'audace dialettico passeggia a suo bell'agio. Esso appartiene alla scuola furbesca che adopera tutte le arditezze come attrattive, che offusca la ragione descrivendo la passione, che scatenandosi contro tutte le ipocrisie colorisce il sentimento, lo scruta con compiacenza fantastica sulle cose d'amore. Talvolta si abbandona alla sincerità, e avanza qualche confessione briccona del genere di questa: « Ho fatto dei voti, io, dei voti eterni, e nella mia fede di galantuomo mi sento legato. Credete che se avessi fatto voti di un giorno resisterei? Al primo vento che soffia, avrei bisogno anch'io di vedere ciò che avviene sulle rive profumate a cui la brezza mi chiama! »

Il che, sul pulpito, passa per un argomento.

Verso la donna poi il padre Didon ha galanterie impareggiabili, e possede un lenocinio insinuativo che non gli fallisce mai. È capace di correggere il *souvent femme varie* di Francesco I affermando che « gli uomini e le donne variano ». Quando l'uomo è unito alla donna, il pio oratore

Digitized by Google

sa chiamarli una *coppia elettrica*; quando la donna è sola, sa intitolarla *una potenza soave che doma i mostri.* E sa tante altre cose, che se paiono impossibili a sapersi da uno il quale non abbia mai fatto alcuna escursione alle rive profumate dove spira la brezza, permettono a lui di saltare l'ostacolo che consiste nella presunta ignoranza, conchiudendo trionfalmente: « il prete è un dottore nonchè un apostolo, il quale convince l'ebreo con la bibbia, il sapiente con la scienza, il filosofo con la logica ».

Modestia a parte, il padre Didon possede un arsenale di cautele, e di spedienti. Così egli fornisce armi al grande partito dei democratici francesi che accesero la questione del divorzio, ribattendo l'argomento con cui De Bonald ne ottenne l'abolizione dalla Camera dei Pari. L'oratore aveva detto: « voi già sopprimeste la democrazia nello Stato; sopprimete ora il divorzio ch'è la democrazia nella famiglia ». Il domenicano risponde che non tutti gli imperi significano la schiavitù, non tutti i regni la corruzione, nè tutte le democrazie la decomposizione di un popolo, e invita i democratici concittadini ad una nobile impresa, quella di difendere le donne e i fanciulli — le vittime del divorzio. Premesse eccellenti, conseguenza fallace; il divorzio intende appunto alle donne e ai fanciulli, vittime attuali della indissolubilità e della separazione.

È un uomo del suo tempo il padre Didon, è un polemista da disgradare Veuillot. Egli conosce il ritegno o la ripugnanza che hanno gli scrittori profani a discutere co' paladini di quella religione che poggia sulla infallibità di un uomo, sui miracoli, sugli anatemi, che sottrae ogni dogma all'analisi umana, che dice il regime matrimoniale devoluto ai suoi sacerdoti essere appunto un dogma. Epperciò, gittato il saio alle ortiche, bandisce alla discussione il campo franco,

Digitized by Google

alternando proposizioni o millanterie simili a queste: « La Chiesa non ha nulla a paventare dal regime virile dei pubblici dibattiti — sul divorzio il dibattito è aperto — la ragione da prima, la fede poi — se la religione fosse contraria alla filosofia bisogna dire che la religione è falsa, ecc. » Prendiamo atto della indulgenza plenaria e procediamo.

A un altro titolo il Didon si distingue dai suoi predecessori, ed è che mentre in generale gli ecclesiastici della cattolicità poco si preoccupano dell'amore come fondamento del matrimonio, anzi inchinano a persuadere (il lettore lo ha veduto) che non sia punto necessario, e mostrano con ciò che non ci capiscono niente, egli proclama che « l'amore è il solo sentimento, il quale abbia diritto di formare il matrimonio », e si addolora dei matrimoni malamente assortiti, e predica perchè sia rispettata la libertà delle scelte, convinto che nelle nozze odierne

L'amor ci va sbrigata ogni faccenda
E pare che ci vada a far merenda.

Alla stretta de' conti si meraviglia e non sa spiegarsi come mai in mezzo ad una quantità strabocchevole di matrimoni infelici, non sorga un grande clamore per chiedere il divorzio. Non lo chiedono gl'israeliti che avrebbero diritto di averlo, non lo chiedono i protestanti, che offrono modelli di famiglia; chi dunque lo chiede? Qualche letterato, qualche drammaturgo. Anche questa argomentazione vien via obbliqua, e termina in un corollario eccessivo.

Già, se lo stato del matrimonio è deplorevole, il filosofo legislatore non attenderà che i reclami lo assordino per mettervi mano. Poi certi clamori, per la natura stessa delle sofferenze non conviene richiederli. Negli ospedali non si sono mai veduti ammutinarsi i malati, neanche in tempo

Digitized by Google

di moria. I malati muoiono in santa pace pregando Dio, o digrignando i denti, come Don Rodrigo al Lazzaretto (1).

La indissolubilità è di diritto naturale, egli afferma, perchè appartiene alla essenza del matrimonio, ossia perchè questa ha un triplice fine, l'unità della razza umana, l'amore, e la educazione dei figli: non potrebbe essere qual è, non potrebbe raggiungere il suo fine se non fosse indissolubile.

Il paralogismo balza agli occhi, ed è facile rispondere con uno più pratico: non può dirsi di diritto naturale se non ciò che sia conforme alla natura umana; la costanza a tutte prove essendo una prerogativa concessa a pochi e richiedendo uno sforzo di virtù, la indissolubilità che su quella si fonda sarà, se vuolsi, di diritto positivo canonico o civile, ma non mai di diritto naturale. Voi, padre Didon, confondete il naturale con l'ideale; e che sarebbe mai questo se la virtù fosse comune agli uomini?

O forse si tratta di ordinare il divorzio non già quale rimedio ai matrimoni disgraziati, ma quale termine fatale a tutti, anche ai felici, anche a quelli dove negli ultimi anni si ama come nei primi, cioè con tutte le forze dell'anima?

Nello esaminare la indissolubilità rispetto alla storia, questo invidiabile equilibrista, che traversa il Niagara sopra una fune cogli occhi bendati, esalta la legge di Manù per virtù della quale la donna essendo data compagna all'uomo in vita ed in morte, spento questo, sale il rogo, e la esalta

(1) La più bella ed assennata risposta a codesto argomento fu data dall'on. Lacava, nella prima discussione della legge fattasi agli uffizi della Camera l'anno 1881. « Guai, egli disse, se il divorzio fosse richiesto per le piazze, come la diminuzione del prezzo del sale o come la riforma elettorale » (Vedi Relazione in fine del volume).

Digitized by Google

quasi Manù e il Dio d'Israello fossero un tutt'uno, quasi il primo levita, depositario dei divini voleri, non avesse gettato le briglie sul collo all'uomo amante, e poi esalta fra gli antichi l'unico popolo che non conobbe il divorzio, i Germani, senza tema di confondersi, ora che i Germani sono di tutti i popoli quello che accoglie più estesamente e più intensamente il divorzio. Egli assevera che la chiesa cattolica non ha mai transatto sul grande dovere, non rinunziò mai alla pietra angolare della famiglia e della società; ma qui si sente incalzato dalla storia moderna, dalla storia ch'è a notizia di tutti; egli sa che il più ingenuo degli uditori può rispondere di matrimoni infranti a migliaia dal Vaticano, e con una di quelle distinzioni, di cui i frati hanno ripiene le larghe maniche, risponde che v'ha differenza tra lo scioglimento del matrimonio viziato dalla origine e la rottura del matrimonio legittimo, e soggiunge: « se è avvenuto che alcune rotture siano state accordate all'infuori del diritto, io non ne so nulla, e non le voglio esaminare; quelli che per tal modo agirono hanno ecceduto i limiti ».

Così il cammello è passato per la cruna dell'ago.

Viene in seguito il *busillis*; il punto nel quale cotesto amico della libera discussione affaccia a sè medesimo la inevitabile ipotesi — ahi! tanto frequente — dei matrimoni malaugurati. E il sofista ricorre ad un dilemma, ch'è un'alzata d'ingegno. O i coniugi sono colpevoli, egli dice, o sono innocenti; se sono colpevoli, meritano una punizione e tal sia di loro, la indissolubilità sarà la condanna (ed io apro la parentesi per avvertire il lato estetico di un sistema che con un tratto di penna converte l'attributo più nobile del matrimonio in un ergastolo cellulare a vita); o sono innocenti, e la legge sociale dovendo secondare la legge morale,

Digitized by Google

questa indica al coniuge puro e sfortunato la via da seguire; si raccolga nella meditazione e nella solitudine offra a Dio le sue privazioni, si faccia frate, si faccia monaca.

Ma qui una parentesi non basta più. Qui l'uomo profano si ribella contro cotesta iniquità di condannare l'innocente a fare per amore ciò che il colpevole è condannato a fare per forza. E il sociologo non dà valore ad un sistema che traccia come dovere quella vita sterile benchè ammirabile di sacrificio, la quale avverandosi diventa una leggenda, e fornisce alla Chiesa l'oggetto di una beatificazione, alla musa il tema di una ballata: poichè Nelda, con un cavaliere britanno tradì il povero Folchetto, questi dopo aver ammazzato ii rivale, si rifugge

All'estremo confin della Spagna,
Sulla vetta scoscesa di un monte,

e finisce i suoi giorni in un monastero, nel quale

Pochi eletti lassuso raccolti
Vivon d'erbe e di strane radici.

Tutto ciò è indubbiamente poetico, ma cesserebbe di esserlo se potesse convertirsi in volgare.

Infine, nel riepilogo dell'opera, si conchiude che il matrimonio essendo di diritto naturale, spetta alla chiesa cattolica governarlo, e che Pio IX ha operato benissimo nel mandare la scomunica al professore Nepomuceno Nuytz dell'università di Torino, per avere questi bandito dalla cattedra che il matrimonio va considerato anche sotto il riguardo civile, e perciò va regolato dalla società. La ortodossa proposizione tutta dipendendo dal presupposto della fede, e quindi non potendosi da noi discutere, dimostra solamente che l'edifizio del padre domenicano, quantunque foggiato a

Digitized by Google

nuovo e quantunque egli ostenti la libertà dell'esame, si fonda sopra l'antica petizione di principio: Allah è grande e Maometto è il suo profeta!

Circa l'Italia poi, il reverendo oratore non degna annoverarla fra le nazioni che tengono indissolubile il matrimonio, e fin qui pazienza; ma più oltre soggiunge che essa s'incammina a seguire la sua alleata del nord: « *l'Italie se met en marche pour imiter son alliée du Nord* ».

Queste parole che, proferite da un pulpito francese, sono semplicemente perfide, erano anche, quando si scrissero, false. Noi però le accettiamo, con lieto animo e come fossero una cortesia fiorita, a titolo di augurio.

***

Del secondo ci spiccieremo più presto. È un romanziere gesuita, nè si può fra i due titoli dire quale sia il sostantivo e quale l'epiteto. Certo Paolo Féval si adonterebbe quando non gli venissero dati ambedue.

Avendo questi, come tutti sanno, la pena scorrevole, per scrivere il libro *pas de divorce* la intinge in due inchiostri, l'uno azzurrino, e lo adopera quando intende rispondere a Dumas verso cui professa ogni più benigno sentimento, l'altro nero, nerissimo di seppia, e se ne serve ogni volta che nomina il deputato Naquet, del quale fa un capro espiatorio.

Il tessuto dell'opera è trasparente: concentrare tutto il bene immaginabile de' matrimoni ed attribuirlo alla indissolubilità; concentrare tutto il male, e metterlo in conto del divorzio, che è di là da venire. Ma gli argomenti svestiti dalle pompe di uno stile ridondante, non hanno valore

Digitized by Google

di novità, nè tampoco di conchiudenza logica. Egli antepone per esempio, il ripudio, ch'è una barbarie, al divorzio che intitola Naquet, perchè questo, secondo lui, introduce nella famiglia il germe dell'anarchia. Egli non vuole che si tocchi alla istituzione del matrimonio, perchè la Internazionale, e prima di essa nel 1841 l'avola sua, la Società degli operai, tendono a far scomparire il matrimonio « siccome legge ingiusta che rende schiavo ciò che la natura ha creato di più libero, e fa della carne una proprietà personale ». È come se dicesse che combattendosi dalla Internazionale il diritto di proprietà non debbasi frattanto migliorare il sistema delle imposte.

La nota ferma della sua musica è la tentazione indotta dalla libertà del divorzio. « Nella calma di una buona famiglia produce l'effetto, dice, di una goccia di acido acetico in una coppa di latte... Aprite le gabbie e gli uccelli se ne volano... mi addolora che si creda un pregiudizio il mettere le serrature alle porte delle prigioni... ogni uomo ha un corpo, peso materiale che lo richiama agli istinti, che lo attira al basso; perchè togliere le bretelle che impediscono il perpetuo bambino di camminare a quattro gambe? ».

Quanto è facile rispondere a consimili ragioni! L'uomo non ama il dovere, e la donna anche meno: dovere è coazione, amore è spontaneità, e come la coazione è l'opposto della spontaneità, così il dovere contropera all'amore. Perciò Orazio diceva che il divieto ammalia, e che alle cose proibite si agogna; *nitimur in vetitum semper cupimusque negata.* Perciò un popolo, il più laborioso e il più arguto d'Italia, ode nei trivii della sua superba città — ho nominato Genova — che « l'amore non si gusta senza la salsa del peccato ».

Digitized by Google

Rispondeva in prevenzione al signor Féval il nostro Mantegazza allorquando affermò come « la sentenza *è meglio essere soli che mali accompagnati* uscisse per la prima volta dalla bocca di un coniuge, il quale aveva perduto la pazienza con la sua metà ».

Vi rispondeva in prevenzione altresì Melchiorre Gioia notando come « le amicizie tra i cavalieri serventi e le altrui spose sogliono essere più intense e più durevoli che l'amore fra le spose e i mariti ».

Vi rispondeva la casta anima di Parini cantando:

Come presto a quel che piace
L'uso toglie il pregio e il vanto!

Vi rispondeva, più puntualmente, e anch'esso prima della pubblicazione del libro di Féval, Rocco De Zerbi, in quelle sue profonde lettere *sulla monacazione e sul matrimonio*, le quali a primo aspetto paiono favorire le monache e invece proteggono la libertà: « il divorzio è antidoto supremo dell'adulterio, perchè i coniugi essendo, salve le restrizioni nell'interesse della prole, liberi di sciogliere il contratto, si offrono a vicenda l'un l'altro tutti i giorni, possono perdersi, possono quindi tener lontano da loro la sazietà, ch'è l'acido dell'amore ».

Fra l'acido di De Zerbi e l'acido di Féval, qual è di grazia meno temibile? Con una goccia di acido acetico nel latte si può fare la ricotta, ma con una goccia di acido prussico si va senza più al mondo di là.

Altre ragioni, egualmente bucate, svolge l'autore con una sicurezza che prova come la energia delle sue credenze sia giunta al grado di acciecamento: affermando la immoralità del divorzio, e sentenziando che non si va impunemente contro la morale, egli giustifica affermazione e sentenza col

Digitized by Google

dire che in Francia, quando vigeva questo e in Inghilterra anche oggidì, i coniugi che divorziano per opinione pubblica si giudicano disonorati.

Ammettiamo che sia stato così, e sia così sempre e dovunque.

Dimentichiamo trovarsi in altri luoghi dell'opera il racconto che in Francia, per alcuni anni durante la rivoluzione, i divorzi salirono al venti per cento, ciò che costituisce minoranza abbastanza compatta e forte da sfidare con molta tranquillità un disonore convenzionale.

Dimentichiamo altresì come a pagine 176-177 si raccontino alcune abitudini diffuse in Inghilterra per ottenere il divorzio, le quali, se vere, sarebbero ciniche, epperciò il disonore si riflette non tanto sul divorzio quanto sul cinismo, e di mattonella sopra le leggi (1).

Ricordiamo invece che nei paesi dove la indissolubilità fiorisce, ivi le separazioni non disonorano affatto; i coniugi separati vivono in altra casa maritalmente, con o senza figliuoli di prima e di seconda edizione, nè sono fatti segno di alcun pubblico o privato rimprovero; e domandiamo da capo, qual'è dei due mali il minore? Che sia disonorato il divorzio o che passi inavvertita ed amnistiata la separazione?

Ho nominato i figliuoli.

---

(1) Questo è il grande argomento che si oppone a chi contende il divorzio consensuale, o, come dicevano i romani, *bona gratia*. Richiedere una causa determinata, si dice, è costringere i coniugi infelici a cercarla, ad ottenerla, a simularla.

Apransi i volumi de' civilisti inglesi e si vedrà a quali stratagemmi essi ricorrano, a quali spedienti si abbassino. Si potrebbe addurre qui qualche esempio pratico da far rizzare i capelli o da far sbellicar dalle risa; ma basta rinviare alle ultime pagine del testo, dove la tesi è svolta di proposito.

Digitized by Google

Féval si scaglia, sempre con l'inchiostro azzurro, contro il signor Dumas, perchè questi tratta freddamente i figli, perchè contende loro il diritto di formare un ostacolo alla felicità dei rispettivi genitori, perchè li giudica severo, sostenendo che da fanciulli non amano, e da giovani amano per conto proprio all'infuori della famiglia.

Questa parte della discussione è intuonata, ed io mi vi accosto volentieri, ma per poco. Subito dopo, l'autore inalbera la tesi che il divorzio sia micidiale pei figli, pensa che coloro i quali lo propugnano nell'interesse di questi sieno altrettanti mentitori, e dichiara che nello scendere in campo con la lancia in resta a combattere il divorzio fu spinto in gran parte dall'amore pei figli suoi, che sono in numero di otto.

Bisogna credere sia l'ottavo quello proprio che lo determinò, perchè io possedendone fin qui soltanto sette, mi trovo agli antipodi di lui. Testimonianza contro testimonianza; cuore di padre contro cuore di padre. A me pare che se le mie creature dovessero soggiacere ad una separazione ovvero ad un divorzio, temerei sovratutto per loro, per il loro benessere morale, per il loro avvenire, la separazione. Questo sento, e questo esprimo.

Volete saperne il perchè?

Il perchè lo trovo scritto in un libro di scienza e di poesia, in un libro pieno di verità e d'immaginazione, un libro che fu molto letto e molto gustato — *Fisiologia dell'amore* — di Paolo Mantegazza, il quale pure ha figliuoli, e meriterebbe di averne una dozzina, avendo scritto questa pagina stupenda: « Pochi al giorno d'oggi fra noi osano combattere il divorzio con argomenti presi dalla felicità degli sposi, ma molti difendono ancora l'assoluta indissolubilità del matrimonio come sicura guarentigia dei figliuoli della sventura. Nelle unioni

Digitized by Google

sterili essi non avrebbero forse difficoltà a concedere il divorzio; dinanzi ai figliuoli abbandonati e divisi sentono farsi gonfio il cuore dal singhiozzo e non osano più votare la singolare riforma. Questo singhiozzo profondo, che prorompe spontaneo alla vista crudele delle membra disgiunte di una famiglia è pianto pietoso, ma non è sapiente pietà. I rabidi rancori di una unione infelice sono spasimi quotidiani dei figliuoli, ed essi, riuniti come serpi avvelenate in un roveto ogni giorno si mordono e si arrovellano, e l'unione è quella che avvicina vittima e carnefice, tigre ed agnello. E quante volte la impossibilità del divorzio, generando il concubinato nelle sue forme più laide e schifose, dà ai figliuoli questo lieto spettacolo di un padre e di una madre che odiandosi a morte si sfidano ogni giorno col livore della vendetta, e nel nido della famiglia profanano la santità di un patto, che la legge tien fermo, ma che essi hanno lacerato con strazio orrendo e di cui si gettano in faccia ogni giorno i frammenti insanguinati! Nel dì del divorzio i figliuoli seguono le attrazioni morali dell'affinità elettiva, e chi ha più cuore più si assume di sacrifizio e di abnegazione; e le povere creature cui la sorte negò la gioia suprema di sentirsi stringere in una sol volta da quattro braccia innamorate, piangono la dolorosa separazione, ma non bestemmiano, soffrono, ma non si disperano. L'antica famiglia muore, ma muore con dignità e in religioso silenzio; così come stanno, cento famiglie vivono in una perpetua agonia, ch'è in una volta sola tortura e vitupero, maledizione e tradimento.

« Il divorzio dev'essere al più presto scritto nelle nostre leggi. Lo reclamano gli sposi felici per rassicurare la loro dignità offesa da un vincolo tiranno; lo implorano in ginocchio gl'infelici cui la sventura o la colpa condannò alla su-

Digitized by Google

prema fra le torture umane, quella di una schiavitù senza redenzione, di un giogo senza riposo, di un flagello senza balsamo, di un dolore senza speranza ».

*
* *

La letteratura italiana ha dato anch'essa in questi ultimi anni un bel contingente alla causa del divorzio. Le opere di Carrara, di Mazzoleni, del professore palermitano Domenico Di Bernardo, di Ugo Sorani, della signora Malvina Frank stanno e corsero per le mani di quanti sieno cultori della scienza legislativa, o bramino soltanto infarinarsi della sociale. Le opere loro nè si trascrivono, nè si riassumono; si cercano e si leggono.

Avvi alcuno che siasi incaricato di rispondere a codesta schiera di valorosi riuniti in un pensiero? Confesso di non conoscere nessun libro italiano venuto in luce di recente con tale proposito. Ho veduto qualche opuscolo, di quelli che si scrivono in pochi giorni, si leggono in pochi minuti e si dimenticano in poche ore.

Più elaborato di ogni altro mi parve quello del signor Gioachino Pecci, scritto in lingua morta, e tradotto in lingua viva, sebbene barbaresca, da un anonimo che lo pubblicò in Venezia coi tipi del Seminario.

Ciascuno si accorge che io alludo di nuovo alla enciclica del Santo Padre, e nessuno penserà che nel designarla col nome e cognome del suo autore, io intenda mancare di riverenza alle Somme Chiavi. Sono costretto ad intitolarla così per facilità di discorso, per dinotare che non ardisco io di esaminarla come un atto pontificio od autoritario, poichè sotto questo punto di vista non è dato discuterla — nemmeno

Digitized by Google

col permesso del padre Didon. E d'altronde Sua Santità, a rigore di parola, avrebbe potuto dispensarsi dal giustificare co' ragionamenti la propria sentenza, chè questa dai fedeli si accetta ad occhi chiusi.

Ma quale colpa è la mia se i soldati del matrimonio indissolubile, stando con l'arma al riposo, costrinsero il generale a venire in campo personalmente? Dov'è la mia colpa se il generale adopera fucili a pietra contro i fucili ad ago, fraintende i principii della tattica, e difetta di strategia? Se, in altri termini, le sue ragioni storiche sono spuntate, e le sue interpretazioni opposte alle buone regole della ermeneutica?

Come scrittore, il signor Pecci appartiene alla scuola classica, e l'opuscolo ch'è di trenta paginette egli correda di ben cinquantaquattro note, malvezzo codesto che mi permetto di criticare non tanto perchè contrario alle mie abitudini, quanto perchè la nota interrompe il discorso e tradisce nello scrittore il dubbio che senza di questa o il discorso non si regga, ovvero i lettori non gli abbiano a prestare fede. Il che sarebbe contrario alla dignità non solo di uno scrittore che sia un papa, ma anche a quella di un contadino. Ogni uomo deve sentire il diritto di essere creduto sulla parola (1).

---

(1) Confesso di avere mutato opinione, di punto in bianco. Le ragioni qui addotte si ribaltano con molta facilità. La nota interrompe il discorso? Ma tanto meglio. Il lettore si riposa, e, riposato, accorda l'attenzione più intensa. D'un fiato i libri non si possono leggere, a meno che siano romanzi, o lettere di quattrocento pagine, dettate da un ingegno strapotente, da uno stilista meraviglioso come... la lettera sul divorzio di Alessandro Dumas figlio, (v. la nota a pag. 329). Tradisce il dubbio che non si presti fede? Altro che dubbio! Certezza la vuol essere in questo fine di secolo, chè gli oppositori, massime su certe materie bisbetiche, avranno il partito

Raramente le citazioni dell'autore suffragano gli argomenti. Quand'egli ci ripete per la millesima volta che ai tempi del decadimento di Roma le donne contavano gli anni non più col numero dei consoli ma col numero dei mariti, dovrebbe avvedersi che lo scandaloso andazzo attesta solamente gli abbassati costumi di quel tempo, ma non conchiude contro il divorzio, piucchè il vizio diffuso nel bel secolo di Augusto di abbandonarsi replicatamente alle voluttà della mensa con l'aiuto di un dito in gola non provi che i romani di quei tempi dovessero astenersi dal pranzare. È chiaro che in mancanza del divorzio le donne scostumate avrebbero noverato non più gli anni dai mariti, ma i mesi e le settimane dagli amanti.

Mi sono anche permesso arguire il chiarissimo autore di uno sbaglio di tattica, e mi spiego. Propugnando che dalla chiesa cattolica siasi ognora difesa la perpetuità de' connubi,

---

preso di contendere ogni cosa. Contenderanno tutto: i fatti storici, le verità notorie, le citazioni più agevolmente controllabili. Il povero scrittore avrà esercitato indarno la propria pazienza per formarsi un convincimento coscienzioso, indarno avrà letto e studiato dieci volumi prima di scrivere in buona fede dieci linee, si troverà un oppositore che scalzerà la base del discorso in nome della buona fede. A me è succeduto che nella soggetta materia qualche oppositore ecclesiastico mi negasse senz'altro le dispense papali più risapute. Più ancora. Avendo io esposto in qualche parte del volume che il clericale D'Ondes Reggio professò alla Camera dei deputati il diritto della società civile a decretare il divorzio, un oppositore impugnò l'asserzione, quasi fosse inventata di sana pianta! Avventuratamente mi avviene di imbattermi nelle parole testuali da lui pronunciate. L'on. Tommaso Villa le riferisce nella sua proposta di legge 25 gennaio 1893 così: « Il deputato D'Ondes Reggio, fervente cattolico, quanto energico e sapiente oratore, esclamava, in nome della libertà delle coscienze per tutti i culti indistintamente: *lo Stato non può volere il matrimonio dinanzi a sè perpetuo: lo Stato deve ammettere il divorzio* ».

Digitized by Google

egli assevera che sino dai primi otto secoli quella condannò le leggi imperiali che favorivano ripudi e divorzio. Ma l'asserzione è incredibile, poichè tutti quanti conoscono le leggi di Giustiniano, di Costantino, di Teodosio, di Valentino scritte al titolo *de repudiis* nel Codice romano, e la novella 22 al capo II.

Tutti conoscono altresì che i Santi Padri della Chiesa furono egualmente favorevoli al divorzio, specie sant'Ambrogio nel commento del Vangelo di san Luca al capo XVI, e sant'Agostino nel sermone 392, e nel libro I capo X *De nuptiis.* Quanto poi a san Gerolamo, nella epistola citata dall'autore si legge la famosa distinzione che altre sono le leggi civili, altre le canoniche: *Aliæ sunt leges Cæsarum, aliæ Christi. Aliud Papinianus, aliud Paulus noster præcipit.* Tutti conoscono finalmente che la Chiesa cattolica dal 1803 al 1815 benedisse senza difficoltà le seconde nozze dei divorziati francesi. E potrebbero le citazioni continuarsi di molto, se non si temesse di cadere nella pecca testè rimproverata altrui.

L'addebito di poca osservanza alle regole della sana ermeneutica venne dato perchè l'opuscolo proclama Gesù Cristo contrario al divorzio, con queste parole: « Cristo chiamò il matrimonio alla nobiltà della origine primitiva, non solo rimproverando i costumi degli ebrei i quali abusavano della moltitudine delle mogli e della facoltà del ripudio, ma anche e principalmente prescrivendo che nessuno osasse di sciogliere ciò che Dio stesso avesse legato con vincolo di perpetua unione. Per la quale cosa avendo egli, sciolte le difficoltà che si recavano dalle istituzioni mosaiche, assunto il contegno di supremo legislatore, queste cose decretò intorno agli sposi: *Io però vi dico che chiunque rimanderà la propria moglie fuori che per causa di adulterio e ne piglierà*

Digitized by Google

un'altra commette adulterio, e chiunque sposerà la ripudiata commette adulterio.

L'opuscolo traendo tutto ciò dal capo XIX del Vangelo di san Matteo e citandolo, argomenta bene?

Codesto capo non pare a noi che il processo verbale di una discussione tra Gesù Cristo e i Farisei, i quali *in presenza delle turbe lo tentarono.* Lasciamo andare la difficoltà in genere che dovette incontrare san Matteo nel riferire da poi per filo e per segno una discussione, in ispecie la difficoltà di compendiare in trenta versetti una versione sopra dieci argomenti diversi. Ammettiamo pure che il relatore fosse un ottimo stenografo ed un epigrafista senza pari. Ma nello intepretare una discussione bisogna tener conto che questa trascina. Chi si sente sfidato a rispondere, quando anche non divaghi o non eluda, volentieri si eleva alle astrazioni, persuaso che nelle altezze altri non lo segua. Chi replica agli avversari i quali lo insidiano, più che contemplare le generazioni avvenire all'infinito, mira a vincere in quel dato istante.

Eccone la prova.

I Farisei avendo in quel punto contrapposto alla nuova dottrina di Cristo come Mosè avesse licenziato il divorzio a piacere, e come stando altrimenti l'affare non fosse spediente maritarsi, Gesù Cristo (sempre secondo il relatore) dopo avere detto che *una volta non era così!* niente trova di meglio che ripiegarsi sulle varie categorie di eunuchi, e dichiarare che *ve ne sono alcuni nati tali dal ventre della madre, altri fatti dagli uomini, ed altri che si ridussero a quel modo per il regno dei cieli.* E chi ha avuto ha avuto.

Dunque non è a prendere per oro colato tutto quanto dicevasi in una congiuntura, nella quale piucchè ammaestrare con mente fredda e con animo pacato, il Divino

Digitized by Google

Maestro pensava a lottare. Il docente cedeva il passo al militante. Io non oserò insinuare che in linea di precetti possa applicarsi a questo capo di san Matteo ciò che l'Ariosto diceva nel suo canto XXVIII:

Lasciate questo canto, che senz'esso
Può star l'istoria e non sarà men chiara.

Ma consiglierò a pensare che nella medesima discussione Gesù Cristo ordinò di *vendere quanto si ha per darlo ai poveri, e di abbandonare padre, madre, moglie e figliuoli per avere la vita eterna.* Tutte cose bellissime, le quali nessuno si sogna di fare, nè di prescrivere, il che è ancora meno; tutte cose bellissime, ma buone per la oratoria in mezzo alle turbe, e sovratutto per schiacciare i farisei.

Quanto poi al precetto: *chiunque rimanderà la propria moglie fuori che per adulterio, ecc.*, Gesù Cristo non poteva essere più perspicuo. Tutte le decretali di Gregorio IX, tutte le stravaganti di Clemente V, e tutti i Concili uniti insieme non valgono ad oscurare la chiarezza delle sue parole, secondo cui il marito di moglie adultera ha libertà di cercarsene una migliore. *Inclusio unius est exclusio alterius. Qui de uno dicit, de altero negat.*

La Chiesa cattolica la quale fino al Concilio di Trento non ha dato opera per sovvertire il significato genuino del testo evangelico, nel Concilio stesso si guardò bene dal pronunciare l'anatema contro coloro che lo interpretano come suona. È notissimo l'episodio colà occorso. Eravi tutta la buona volontà di scagliare il detto anatema, quando gli ambasciatori della Repubblica Veneta presentarono rimostranze al concilio affinchè si rispettassero i greci, i quali intendevano il precetto nel senso che abilita allo scioglimento dei connubi disgraziati. Potentissima era allora la

Digitized by Google

Repubblica e padrona del Jonio, ond'è che i Padri congregati piegarono, ma trovarono una via di mezzo, meschinella anzichenò. Il Concilio nella sessione xxiv lanciò l'anatema *a chi dirà che la Chiesa è nell'errore insegnando che per l'adulterio di un coniuge non si può sciorre il matrimonio e contrarne un altro.*

Sentenza la quale, come ognun vede, lascia il tempo che trova. La chiesa difende se stessa, non attacca altrui: vieta che si dica, non impedisce che si faccia. Perlocchè la perpetuità matrimoniale non forma oggetto di dogma, e si può disconoscerla senza aggravarsi la coscienza (1).

Chi poi dubitasse sulla esattezza storica del narrato episodio non vada a controllarla nel libro vii di Paolo Sarpi, che può essere sospetto, nè, per la stessa ragione, badi al ricordino che ne fece da ultimo in piena Camera dei deputati il ministro guardasigilli Tommaso Villa, ma cerchi l'episodio nel libro xxii del cardinale Pallavicino; la verifichi nella dissertazione xii di Natale Alessandro, e se dubita ancora gli diremo il proverbio toscano: a chi pecca per erro s'ha compassione; ma chi pecca per arri non merita scusa (2).

---

(1) È curioso il modo con cui si sbarazza di codesto punto culminante della storia ecclesiastica il signor Francesco Scaduto nella eruditissima sua opera *Il Divorzio e il Cristianesimo in Occidente.* Al capitolo iv egli ha un paragrafo di alquante pagine intitolato *I Concili sino alla metà dell'XI secolo* poi un altro paragrafo intitolato *I Concili posteriori.* Ma dopo il Concilio di Londra soggiunge: « sarebbe inutile che noi continuassimo lo spoglio dei Concili perchè ormai non incontreremmo che nuove conferme della indissolubilità del matrimonio ». In verità io dico che i filosofi della storia maneggiano questa come i pratici legisti maneggiano la legge, col sereno proposito di trovarvi le proprie opinioni.

(2) La storia del diritto ecclesiastico in materia di divorzio si trova documentata e riassunta con erudita perspicuità nell'opera veramente classica di Alfonso Marescalchi (Roma, 1889, Tip. Mantel-

Digitized by Google

*
* *

Fu la tornata dell'8 marzo 1880 in cui il deputato Salvatore Morelli, con una costanza che gli fece onore, presentò per la quarta volta il progetto di legge intorno al divorzio.

---

late) opera ch'io non mi perito di proclamare l'ottima fra quante uscirono in Italia a' nostri tempi intorno al dibattuto argomento. Chieggo licenza all'esimio autore di riferire qui la pagina con cui si rafferma la interpretazione da me propugnata al responso del Concilio tridentino. Dopo avere significato che la stessa formula *Se alcuno dirà che la chiesa è in errore* venne adoperata anche a proposito delle separazioni, il Marescalchi seguita dicendo: « Fra tutti i 12 canoni risguardanti il matrimonio questi due soltanto hanno la formola « Se alcuno dirà che la Chiesa è in errore »: di guisa che con questi due canoni la Chiesa non impone la indissolubilità come dogma assoluto di fede obbligatorio per tutti i cattolici, ma si limita a difendere piuttosto la sua dottrina nella grande controversia fra i cattolici d'Occidente, quelli d'Oriente, e i cristiani protestanti. Con questi due canoni essa figura veramente la indissolubilità come l'alta idealità del matrimonio cristiano, ne forma, più che un articolo di fede cattolica, un precetto di disciplina cattolica-apostolica-romana, poichè la forma data al canone VII specialmente prova nel fatto che il Concilio convenne della necessità in cui può trovarsi anche il principe cattolico di accordare il divorzio sulla base degli Evangeli ».

« Molti scrittori cattolici infatti opinano apertamente che il Concilio non ha inteso col canone VII di dichiarare un dogma: « Il canone VII, dice Natale Alessandro, è stato in tal guisa mitigato, che non rimanendo condannata l'opinione seguita dai Greci, l'anatema avesse a cadere soltanto su coloro i quali temerariamente dispregiarono la chiesa, perchè appoggiata ad ottimi fondamenti insegna una dottrina contraria, *quantunque non la insegni come dogma* » (1).

« L'abate Renaudst (2) chiama « prudentissima la decisione del Concilio mentre tende a *giustificare* la dottrina antica della Chiesa latina, temerariamente disprezzata dai Luterani, *senza recare offesa*

---

(1) NATALE ALESSANDRO, *Storia del Secolo XV*, Diss. 12, art. 14.
(2) *Perpetuité de la Foy*, ecc. ecc.

Digitized by Google

Il suo discorso, pieno di sentimento e trabocchevole di convinzioni, è stato definito un inno greco dal ministro guardasigilli, che per sua parte vi rispose con sale attico.

Tommaso Villa si guardò bene dallo imitare taluno fra i suoi predecessori, il quale pochi mesi prima sbrigavasi dell'argomento come di una zanzara molesta. Egli trattò questo con serietà, disse belle e buone cose, ma fece comprendere che non toccava a lui, ministro, prevenire i tempi, ed usurpare all'onorevole Morelli il posto di precursore. La Camera anche questa volta rise.

L'atticismo del guardasigilli non si circoscrisse alla frase delfica, e poichè la vertenza agitavasi fra gli ellenici venti, pensò bene di rimandarla anche alle calende greche. L'amministrazione non ha mai fretta. Egli vi riuscì di leggieri,

---

nè diretta nè indiretta alla pratica dei Greci la quale era appoggiata all'opinione di molti Padri ». Un altro dottissimo scrittore, il Gibert, dice che *la chiesa non ha peranco definito che il matrimonio sia assolutamente indissolubile* (1).

« Un celebre canonista dichiara aperto: *Che egli non avrebbe l'ardire di affermare che l'indissolubilità del matrimonio anche nel caso di adulterio sia dogma di fede* (2). E il Cavallari ancora scrive: « I Padri raunati a Trento *non hanno condannata l'opinione che ammette il divorzio per cagione di adulterio*, ma hanno fulminato l'anatema contro di quelli che accusano la chiesa di errore perchè diversamente insegna » (3).

« E che la mente del Concilio non sia stata di negare assolutamente il divorzio per cagione di adulterio, si rileva altresì dall'avere nel canone v dogmata l'indissolubilità in modo assoluto per altre cagioni: quel canone infatti è così concepito: « *Se qualcuno dirà che il vincolo del matrimonio può essere sciolto per causa d'eresia, di coabitazione fastidiosa, o d'assenza di una delle parti, anatema sia* ». Come si vede qui non v'ha alcun dubbio, e le due chiese d'Occidente e d'Oriente sono in ciò pienamente d'accordo ».

---

(1) (Anonimo) *Tradition, ou Histoire de l'Eglise sur le Sacrement du Mariage*, T. III, pag. 19.
(2) Tournely, *Tract. de Sacram.*, Mat., art. 2.
(3) *Inst. Can.*, T. III, c. 30.

Digitized by Google

annunziando che aveva ordinato una statistica delle separazioni: « Io voglio sapere, diceva, quante siano le separazioni richieste, quante le consentite, quante le accolte da sentenza; la influenza sui coniugi della età, della religione, della condizione sociale, lo stato civile, la prole avuta da precedente matrimonio; quali furono i provvedimenti in ordine ai figli, le cause per cui fu proposta la istanza, se vi sia stata riconciliazione ». E conchiudeva dicendo che avendo sotto gli occhi lo specchio fedele del matrimonio, dei nostri costumi, delle tendenze, delle colpe, allora « si potrà procedere non solo con la scorta dei principî che sono sacrosanti, ma con l'applicazione dei fatti della vita civile, e potremo trarre da questi argomenti validissimi per il sostegno di una legge che sembra di assoluta necessità ».

Che i discorsi dell'onorevole Morelli fossero in linea di cifre o deficienti o errati, convengo; però non credo che i voti del Ministero possano appagarsi, e dato che sì, non parmi che rappresenterebbero il prezzo dell'opera e del tempo perduto.

Nella tornata del 25 maggio 1878 il proponente aveva affermato che il calcolo medio delle separazioni personali sia di 1000 casi all'anno, e poco oltre soggiungeva che, al dire di un suo amico, le separazioni della sola Milano ascendono a 896. I due dati sono manifestamente incompleti; all'uno manca il luogo, all'altro manca il tempo; ad ambedue una presunzione di esattezza. Chi li attinse, e da quali fonti? Se l'Italia non avesse che 1000 casi all'anno, come mai la sola Milano ne avrebbe 896?

Nella tornata dell'8 marzo 1880 il compianto Morelli arruffava di bel nuovo, e a caso, le cifre. Dopo essersi ragionevolmente maravigliato che nel 1873 le domande di separazione personale sieno state soltanto 1137, egli dichiara

Digitized by Google

di aver tolto questo numero al libro dell'avvocato Cesare Revel, e ribadisce un amico di Lombardia averlo assicurato che nella sola Milano avvengono da sette od ottocento domande di separazione.

Ora tutti cosiffatti numeri sono semplicemente contraddetti dalla statistica ufficiale. Tirata da questa la somma dei verbali di separazione volontaria omologati nel 1873 dai tribunali e delle domande state dai medesimi accolte, hassi un totale di 679. Le domande di separazione rigettate furono 24, i verbali non omologati 126; ma le due ultime cifre non vogliono evidentemente aggiungersi alla prima, imperocchè i coniugi, licenziati dalla giustizia senza provvedimento, rientrano nella condizione di separati di fatto, che sfuggono ad ogni ricerca statistica.

Dalle tabelle parziali de' distretti giudiziari ricavasi bensì che Milano è, dopo Torino, quello dove maggiormente abbondano le separazioni, però il novero di queste è ben lungi da quello osservato dal sullodato amico; i verbali omologati che nel 1871 erano stati 59, e nel 1875 toccarono i 60, nel 1873 divennero 80; e le domande giudiziali state accolte 21, mentre nel distretto di Napoli furono 14 gli uni e 27 le altre, e negli altri distretti del mezzodì (escludo Palermo e nomino Messina, Catania, Trani, Potenza, Catanzaro, Aquila) nonchè a Modena, a Parma, a Lucca, le separazioni giudiziali, volontarie e contenziose, figurano per eccezione, nè giungono mai alla decina.

Si ricava altresì che le sevizie si accostano al triplo di ogni altro motivo allegato per la separazione, e si scorge serbata, o quasi, la proporzione dell'anno 1872, dove le sevizie diedero causa a 171 separazioni, le minaccie a 87, le ingiurie a 62, l'adulterio a 54.

Altri riscontri non meno interessanti o curiosi potrebbersi

Digitized by Google

togliere dalle statistiche ufficiali, se non tutti quelli vagheggiati dall'oratore ministro, certo la massima parte.

Io però mi guarderei bene dallo imbandire ancora cifre, chè ciò sarebbe contrario al mio assunto. Ho voluto far vedere che quelle allegate sono erronee, che le statistiche all'indigrosso esistono, che ognuno può consultarle; ma sostengo che le separazioni giudiziali, o crescano o scemino, dànno sempre un indice fallacissimo dello stato in cui si trova il paese relativamente alla moralità ed alla felicità matrimoniale. E questo per una semplice ragione.

Il maggior numero dei coniugi separati sfugge ad ogni controllo, sia che si dividano per mutuo consenso, sia che al volontario abbandono dell'uno tenga dietro la rassegnata libertà dell'altro. Ambidue hanno interesse a disperdere le tracce di uno stadio infelice e forse vergognoso della propria vita. L'obblio, questa forza prodigiosa, che, secondo il detto di Pope, fa camminare il mondo, diventa il padre o l'auspice di tutte le esistenze rinnovate, di tutte le combinazioni di seconda mano, di tutte le degenerazioni di un matrimonio non riuscito.

Vengono poi in massa le classi diseredate, dove le Gervasie patiscono, le classi per cui i tribunali non significano che brighe e fastidi senza compenso. Non havvi autorità in grado di seguire le vestigia di tanti coniugi separati, che trovano il loro conto nel tacere; quelli che si presentano ad essa diventano eccezioni. Il bilancio morale desunto dalla statistica sarebbe sbagliato. Gli scettici della scienza trionferebbero. E fra gli scettici della statistica quell'uomo giusto che è Aristide Gabelli iscrive, notate bene, i teologi « che odiano per un certo istinto inconsapevole lo spettacolo del mondo qual è, temendo di perdere la facoltà di figurarselo come vogliono ».

Digitized by Google

Anche in Francia si fa troppo assegnamento sulla statistica delle separazioni giudiziali, mentre questa non può fornire se non qualche indizio, e mai una prova, e se fornisce una prova, bisogna attribuirlo al caso.

Quando Legouvé nella sua *Histoire des Femmes* racconta che innanzi alla Commissione delle ricompense per le giornate di luglio ciascun morto era rappresentato da due o tre vedove con buoni documenti di convivenza, egli somministra un dato di fatto molto concludente, sebbene fortuito, per misurare la profondità del malanno.

Quando Naquet dimostra che, addizionando le separazioni e i divorzi del Belgio, non si arriva al terzo delle separazioni delle provincie francesi confinanti, egli istituisce un ragguaglio che noi siamo in grado di operare ogni volta vogliamo, confrontando l'Italia con un altro Stato qualunque dove sia dato il divorzio.

Quando il ministro Dufaure nel pubblicare la statistica civile osservò che le domande di separazione limitate nell'anno 1850 al numero di 1080 seguirono un progresso costante, sicchè nel 1876 pervennero a 3251, noi possiamo rispondere che in Italia dal 1866 in qua si mantennero stazionarie (1).

---

(1) Ora veramente non è più così. Dall'ultimo volume della *Statistica Giudiziaria* (1894) apparisce che nel decennio 1882-92 il numero delle separazioni compiutesi *ne' tribunali* fu in aumento costante, cosicchè mentre nel primo de' predetti anni la cifra complessiva in tutto il Regno era di 1230, nell'ultimo salì a 1426, con l'avvertenza che l'aumento si verificò quasi interamente nelle separazioni consensuali, anzichè nelle contenziose.

Rimane però sempre in tutta la sua forza quella osservazione del testo, cioè a dire che il regolamento della separazione per opera del giudice si ricerca dal minor numero de' coniugi discordi. Il numero maggiore provvede a' casi propri separandosi di fatto, risparmiando le brighe e le spese.

Digitized by Google

Ma tutto ciò, ripeto, a che illazione conduce? A dire delle due cose l'una: o la inchiesta è già fatta, ovvero è inutile il farla.

Che se poi fino ad oggidì gli elementi non vennero predisposti a raccoglierla, e certo non lo furono, se le indagini si dovranno praticare con lo esame paziente delle sentenze impolverite negli archivi, per quel tanto che ne so io di statistiche giudiziarie, metto pegno pur troppo che la inchiesta non si potrà eseguire giammai, mancandovi i funzionari istituiti all'uopo con la dote specialissima di padre Giobbe. Tale ostacolo è tutto secondario, ed anche tolto questo, rimane il motivo principale: *uno avulso, non deficit alter.*

*
* *

Niente vieta però che gli italiani, recentemente uniti, traggano giovamento dalle inchieste che sopra le condizioni matrimoniali altri popoli istituirono di lunga mano, e niente apparisce così naturale come far tesoro dei riscontri francesi, per l'affinità delle stirpi, per l'affinità delle leggi, per l'alternata vicenda che ebbe in Francia il sistema del divorzio con quello della separazione.

Fra mezzo ad una farraggine di dati di confronto, ne scelgo alcuni che sono i più semplici e che non scaturiscono da complicate operazioni aritmetiche.

Fu presa la media annuale dei divorzi e risultò di 243. Fu presa la media annuale delle separazioni e risultò di 1721.

Ecco due cifre alla cui semplicità corrisponde la eloquenza. Esse parlano alto contro il regime igienico della indissolubilità, dicono a chiare note che, data in legge la facoltà di

Digitized by Google

rompere il vincolo, le scelte sono più meditate, i riguardi più osservati, le tolleranze più longanimi, poichè si scioglie appena una settima parte dei coniugi che si separano — senza tener conto di quelli che si abbandonano come i cani (1).

Altro raffronto.

Quantunque ne' ventiquattro anni in cui è stato lecito il divorzio le rivoluzioni e le guerre danzassero una ridda infernale, pure la proporzione fra i figli legittimi e gli illegittimi fu di quattro a due, vale a dire due terzi a un terzo; ora gli uni stanno agli altri come nove sta a sette; il dato trovasi concordato in tutti gli scrittori da Tissot a Drouet, da Debay o Fiaux. Anche questa cifra è assai significativa, a meno che non si voglia credere che i figli illegittimi nascano regolarmente da padri celibi e da madri nubili. Per verità nessuno dei suddetti scrittori s'incarica di giustificare, almeno in via d'induzione, la quota di concorso recata dai coniugi separati, e forse non se ne curano ravvisando intuitiva la relazione fra il contingente de' coniugi in istato

---

(1) Ecco perchè io non inclinerei ad attribuire alcun valore alle cifre che il signor Vittorio Polacco addensò nella sua *Lezione contro il divorzio* (Fratelli Druker, Padova, 1892), cifre con le quali, sono certissimo, impressionò le menti de' suoi giovani uditori. L'illustre professore dimostrò che in Francia dal 1884 in poi le domande per divorzio crebbero di numero costantemente, tanto da raggiungere nel 1890 la bella somma di 5457, vale a dire il 7 per ogni 10,000 matrimoni. E sarà: e forse il numero progredirà. Ma che perciò? Prima di affrettarsi a conchiudere essere tale cifra la conseguenza della tentazione che viene dal divorzio, conviene provare che senza di questo, non sarebbero state altrettante le separazioni, di diritto e di fatto, fra coniugi sfortunati. Altrimenti l'argomento di leggieri si ritorce, arguendosi che il divorzio ha portato rimedio ad un male il quale senza di esso sarebbe stato moralmente e socialmente assai più grave.

Digitized by Google

di separazione e il contingente de' figliuoli illegittimi. A me però sembra di potere razionalmente istituire una piccola indagine di paternità con altri due riscontri. Il primo è desunto dal grandissimo numero di separazioni nelle quali il matrimonio non aveva dato frutti; basti dire che sopra 4343 domande di separazione in 1790 il talamo era stato infecondo, e non occorre di soggiungere che i talami sono di spesso eguali alle viti o ad altre piante, le quali mediante nuovo innesto fruttificano (1).

Un terzo riscontro lo rinvengo in alcuni notevolissimi articoli pubblicati dal *Constitutionnel* nel mese di luglio 1878: quivi ritenuta la media delle separazioni giudiziali in 3000, si valuta oltre il doppio quelle separazioni che avvengono all'amichevole, senza rumori e senza scandali: sono pertanto dieciotto mila persone condannate alla procreazione irregolare, e tenuto conto della vita media che resta a' coniugi dopo la separazione di corpo, la quale vita oscilla dai venti ai trent'anni, si può presumere che un mezzo milione di francesi vive in questo stato, trascinando nel proprio vortice qualche altro milione di padri che la legge consacra alla paternità su cui le ricerche sono interdette, di madri dalla legge destinate alla maternità che suolsi occultare.

Un altro dato indubbiamente chiarito oltre il Cenisio è che sopra mille domande di separazione 105 sono presentate da mariti, 895 da mogli (2). Ed è naturale perchè la

(1) La tabella statistica italiana dell'ultimo volume (1894) accerta che sopra 1097 separazioni contenziose, soltanto 303 coppie di coniugi separati ebbero prole dal matrimonio.

(2) In Italia nell'anno 1889 le domande di separazione presentate dai mariti furono 281, dalle mogli 742: nell'anno 1892 le prime furono 239 le seconde 759. La sproporzione non è la stessa, ma però sempre assai conchiudente.

Digitized by Google

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

precipua cagione legittima del separarsi consistendo nelle sevizie, gli uomini difficilmente passano per vittime delle sevizie femminili. Or bene: questo dato risponde anche trionfalmente a coloro che dicono il divorzio essere una invenzione tutta in favore della volubilità mascolina. Nossignori. Si difende proprio tante povere donne, che sotto l'impero della indissolubile catena diventano sacchi di botte.

Finalmente hassi la prova che la separazione giudiziale sia un lusso buono per le classi agiate, inutile o quasi, e certo trascurato dal popolino. Sopra 4095 domande solamente 2000 vennero prodotte da nullatenenti, mentre calcolando il ragguaglio fra coloro che possedono qualche po' di ben di Dio e coloro che stentano la vita, dovrebbero essere almeno 3500 (1). Però lo squilibrio fra le separazioni giudiziali dei ricchi e quelle dei poveri è ben lontano dallo indicare una sproporzione eguale o somigliante fra le non giudiziali: tutto anzi ci obbliga a conchiudere in ragione inversa, perchè l'esempio che viene dall'alto, se piace, si moltiplica al basso. Quando la signora vive con un amico, le cameriere s'ingegnano di imitarla. Quando il proprietario di uno stabilimento commerciale od industriale predilige la novità degli amori, esso trova ne' suoi commessi una folla che lo segue volonterosa, senza idea di cortigianeria. L'unica differenza che intercede fra il vizio signorile e il volgare sta in ciò che mentre quello reclama una patente di sicurezza e di tranquillità dal tribunale, questo se ne rimane sicuro e tran-

(1) Da noi il ragguaglio non potrebbe istituirsi così semplicemente, dappoichè la statistica ufficiale distingue la condizione economica dei coniugi che si separano in ricca od agiata, mediocre, povera ed ignota. Comunque, si può argomentare che le nostre cifre non si allontanerebbero guari dalle francesi. Sopra 1315 separazioni 221 furono di coniugi agiati, 520 mediocri, 462 poveri, 112 ignoti.

Digitized by Google

quillo all'ombra dei propri cenci: *ridit vacuus coram latrone viator.*

Ma l'effetto è il medesimo, e va moltiplicato, a dir poco, per venti.

Lo zelo poi con cui le classi più alte cercano di mettersi in regola per allontanare i coniugi odiosi preferendo alla convivenza uno stato presuntivamente incomodo e falso obbliga ad un altro studio. Si domanda se non vi sia proprio modo di liberare dalla schiavitù matrimoniale uomini onesti e donne gentili a cui dolga trascinare la vita col marchio di una tresca.

Anche per rispondere a questo quesito fa d'uopo andare all'estero. Colà, dopo avere verificato i bisogni, si trovano le soddisfazioni.

*
* *

Abita nel castello de' suoi padri una giovane signora nata sotto lieti auspicî, eppure disgraziata. Era sposa a vent'anni, e fu separata a ventiquattro per una sentenza del tribunale che riconobbe ogni torto nel marito, compreso quello di aver fatto un corso di geografia pratica viaggiando in compagnia di una mima. La giovane signora, scosso l'incubo del triste sogno, riapre le orecchiette del cuore alle dolci note. O sia che ami perchè ama, o sia che ami perchè è amata (questione sempre insolubile, pur con la scorta del verso di Dante), fatto sta che se fosse libera si sentirebbe d'altri. La storia non è nuova nè insolita, ma appunto per ciò la si riferisce.

Ha due amici per bene la signora, uno è il parroco del villaggio, uomo avanzato in età, beniamino del vescovo, in

Digitized by Google

voce di aver ottenuto dalla Dataria e dalla Penitenzieria tutto ciò che richiese; l'altro è l'avvocato della locale pretura, anch'esso uomo maturo, al corrente delle cose del mondo, nel suo mestiere.

Arriva un bel giorno, in cui la signora consulta entrambi sul proprio caso, avendo cura di sentire ciascuno dei due a quattr'occhi. Col parroco la consultazione si fece nella sala da pranzo, dopo il caffè, e si protrasse a lungo nella serata.

Naturalmente a me non è riuscito di conoscere ciò che sia stato detto durante quelle ore, e non mi occuperò delle ciarle fatte da un domestico, il quale essendo stato di guardia nell'anticamera pretende che il parroco a quando a quando raccomandasse alla signora di guernire a dovizia la borsa — proprio come il ritornello di Jago nella scena di Otello.

Conosco invece la risposta del legale, per bontà sua, risposta che fu data in pien'aria, di bel mezzogiorno, sotto una sophora pendula.

— Le piace molto questa villa? — domandò l'avvocato alla signora.

— Posso dire d'esservi nata. Però è una villa come le altre, nel senso che se viene un ospite, tutti in paese ne parlano a tutte le ore del giorno, e mi spiano, e mi guardano come se commettessi una follia. Finisco ad annoiarmi, e quand'è l'estate non vedo l'ora che passi l'autunno per tornare in città.

— E il soggiorno in città le piace infinitamente?

— Mi piacerebbe se fossi libera. Ma quando penso che se fo due passeggiate in una settimana con la stessa persona, la città ne è piena e giudica peggio dello stesso villaggio, non vedo l'ora di tornar qui.

Digitized by Google

— Di modo che non le dovrebbe rincrescere poi tanto di mutare soggiorno.

— Per fare che? E poi ho io diritto di andare dove voglio, senza il consenso di mio marito?

— Una sentenza di separazione non bisogna confonderla con una sentenza di domicilio coatto; la moglie separata soffre, è ancora vero, alcune restrizioni, ma solo relative ai beni. Quanto alla sua persona, poichè il cosidetto domicilio coniugale è andato su per la canna del camino, va da sè che lei, moglie separata, può andare dove le pare e piace. Una volta c'era per lo mezzo la polizia, c'erano i passaporti, ma adesso, la Dio mercè, preso il viglietto della ferrovia, si gira il mondo e si resta dove fa comodo.

— Mi propone a dirittura di andare all'estero? Abbandonare la patria, rinnegare l'Italia?

— Non parliamo di rinnegare, mia gentile amica. Il suo orgoglio di donna italiana lo serberà intatto, anche sottraendosi per qualche tempo all'impero di una legge assurda e tirannica. Ella si recherà, per esempio in Isvizzera o meglio ancora in Germania, sceglierà un angolo tranquillo e simpatico, dichiarando da bel principio che vi elegge il suo domicilio. Dopo qualche tempo, come a dire sei od otto settimane, chiederà la cittadinanza, affinchè quello che farà in seguito non apparisca fatto *in fraudem legis domesticæ* (1).

---

(1) Si richiamano i casi esposti alla nota della pag. 31, e si aggiunge agli altri Stati, la Francia. Ne abbiamo avuto un esempio nel figliuolo di un ambasciatore italiano a Parigi, il Menabrea. Questo caso fu accennato nella conferenza del prof. Brugi. E non vale il dire quanto venne detto dal prof. Polacco (*Contro il divorzio*, pag. 25) che « non si sarebbe levato tanto clamore, se anzichè alle dorate sfere della *hige-life*, appartenesse al vile gregge dei campi » imperocchè quando certi principii vacillano, non si può mai attendersi

Digitized by Google

— Continui, pure, avvocato; questo latino l'ho inteso anch'io.

— E quando avrà ottenuta la cittadinanza, che in alcuni stati si concede facilmente e volentieri a chi acquista qualche pezzo di terra o di muro, e massime poi a chi con qualche opera buona e generosa si gratifica le autorità municipali, quando avrà ottenuta la cittadinanza, dico, invocherà il principio scritto nei codici della sua nuova patria, secondo cui le sentenze di separazione fra i cattolici davanti la legge civile equivalgono a divorzio, e si farà rilasciare una fede di stato libero, con la quale sposerà civilmente chi vuole, ritenuto che per gli uomini queste pratiche vanno ancora più liscie.

— È ben sicuro di quel che dice?

— Che all'estero si accordi la cittadinanza con grande facilità non metta dubbio. Una volta, vede, si riguardava il cangiamento di patria come una specie di reato. Non è ancora un secolo che Beccaria, così spregiudicato com'era,

---

che le prime scosse vengano dal vile gregge. Pur troppo vengono sempre dall'alto.

Se poi badiamo all'ultima giurisprudenza francese, formatasi dopo la legge del divorzio, troviamo consacrato il fenomeno a cui il dialogo allude. Ben è vero che l'art. 13 di quel Codice civile reca « *l'étranger, même admis à fixer son domicile en France, demeure, en ce qui concerne son état et sa capacité, régi per les lois du pays* ». Ben è vero che venne proclamato il principio: costituire i trattati la legge fra le nazioni, e perciò non essere competenti i tribunali francesi a pronunziare il divorzio fra stranieri; ma viceversa si giudicò che i tribunali francesi diventano competenti se la domanda di divorzio fu loro sottoposta col consenso delle due parti (Corte di Parigi 31 ottobre 1890, Lecornee, p. 208). Ed altri casi si verificano, ed altre sottili distinzioni si escogitano per sciogliere matrimoni stranieri, o per convertire in divorzio le separazioni avvenute all'estero. Il cinico consiglio che Jago ripetè a Rodrigo nell'Otello di Shakespeare torna a balenare al pensiero « *put money in thy purse* ».

Digitized by Google

rendeva buone ragioni per cui la emigrazione si dovesse punire. Ma il mondo progredisce. Oggi si ritiene invece da tutti che lo stato sia un tutore benefico, non un proprietario di uomini, e che la nazionalità sia non un dovere ma un diritto: chi vuole lo esercita, chi non vuole lo ricusa. Il nostro governo in codesta questione, convien dirlo, è un governo modello. Esso fu il primo di tutti a stabilire nel codice che gli stranieri godano i diritti civili come i nazionali, e d'altro lato lascia che tutti gli anni partano liberamente per l'America migliaia di cittadini (1). Non toccherà dunque alle Autorità nostre formalizzarsi se un privato od una privata rinunzia alla naturalità italiana quando ne trovi un'altra che meglio provveda alle particolari convenienze. Nel caso suo, mia buona amica, niente di più ragionevole e legittimo che dire addio ad una legge la quale osa costringere una giovane donnina in causa dei torti altrui a non amare sotto pena del carcere, della multa, della pubblicità e della infamia.

---

(1) Qui il nostro avvocato parla un po' a vànvera. Egli parla come se fosse stato sotto la impressione del grande ispiratore di codesto principio, P. S. Mancini. Non era presago l'ispiratore che poco tempo dopo l'art. 3 del Codice civile sarebbe stato polverizzato da altro piccolo art. 90 della legge di pubblica sicurezza, secondo cui il ministro dell'interno « può ordinare che lo straniero residente nel regno sia espulso e condotto alla frontiera ». Valeva proprio la spesa che il principio fosse proclamato, e che l'altra eletta mente di Borsari lo dichiarasse *stupendo* per poi vederlo frantumare da un ministro dell'interno? Valeva la spesa di promettere al mondo che in Italia lo straniero gode gli stessi diritti civili dei cittadini perchè poi il primo dei diritti civili — il domicilio — fosse per lui costantemente in balìa dell'ultimo delegato di sicurezza pubblica? Pur troppo i legislatori italiani sono sempre rettorici. Chi ne dubitasse veda il nuovo Codice penale, che proclamò l'obbligo del lavoro per tutti i carcerati, mentre non si lavora e non si può lavorare che in pochissime carceri, proprio per eccezione.

Digitized by Google

— Questo pare anche a me. Ma un pensiero mi preoccupa. Ritornando qui sarei incolpata di bigamia.

— Schiettamente, non lo credo. Prima di tutto, io considero che una grande premura di venire qui ella non la dovrebbe avere, stando all'adagio: chi sta bene non si muova. Poi, anche se ritorna, non so vedere come i nostri tribunali potrebbero ritenerla colpevole, per un atto commesso all'estero, in forza delle leggi vigenti in estero stato. La giustizia italiana di che potrebbe farle rimprovero? Di avere trasferito altrove il suo domicilio per emanciparsi da una legge insopportabile? Ma esercitando la propria libertà di locomozione ella non ha violato alcun divieto; ciò è chiaro come la luce del giorno. Di avere invocato p. es. l'art. 234 del *Landrecht*, secondo cui le separazioni tra i cattolici equivalgono ai divorzi? Tanto meno, perchè in ogni caso il decidere che quell'articolo si applica anche alle separazioni seguite in estero stato fu atto della giurisdizione straniera, e non si appartiene alla nazionale di giudicare la giustizia altrui. Imperocchè il gius pubblico in questi ultimi tempi ha esteso il principio della territorietà, e ampliato il senso dello stato personale...

Qui la signora, accorgendosi che il barbero prendeva la rincorsa, lo fermò alzandosi e dicendo:

— Grazie, avvocato; per ora ne ho abbastanza. Ci penserò, e ne riparleremo.

Questo consulto si è voluto riferire alla lettera, acciò, tenendo luogo di due pagine irte di citazioni indigeste, mettesse bene in chiaro che a' giorni nostri le anticaglie legislative sono destinate a perire.

La forza dei tempi le travolge. Tutto cospira contro di loro, le cose materiali, come le conquiste nel regno delle idee; i progressi nel diritto internazionale privato, come la

Digitized by Google

locomotiva. E poi sembra davvero iniquo che mediante un po' di quattrini altri possa riacquistare una libertà giuridica diniegata a chi non li possede. Laonde val meglio che l'Italia si metta all'unisono delle straniere nazioni anche perchè non le tocchi la condanna minacciata dal poeta:

Venga la scabbia a chi riman da sezzo.

*
* *

Il tipo di una donna separata per sentenza fu scelto senza deliberato proposito. Si capisce da ognuno quanti altri tipi di coniugi separati lo scrittore può prendere. Sono infiniti come le arene del mare e le stelle del cielo.

A reclamare la necessità del divorzio vengono tutti, quanti sono mariti e mogli per cui la vita indivisa è un tormento. Dico dei consorti buoni, degli uomini probi e delle donne oneste. Vengono tutti coloro che rinunziano a provvedersi di un giudizio per evitare lo scandalo della pubblicità, la quale imprime l'onta sull'uno dei coniugi, il ridicolo sull'altro, la traccia funesta sulla fronte dei figli e delle figlie. Vengono tutti quelli per cui una sentenza di separazione sarebbe un farmaco insufficiente alla gravezza del male, un cerotto che ripara dal vento la piaga ma non la lenisce, ma non la sana, e patiscono in silenzio. Vengono tutti gli altri che di mutuo accordo non coabitano più, sebbene ligi alle convenienze mantengano corrispondenza epistolare, o serbino relazioni amichevoli con un buon gusto a tutta prova.

Noi italiani abbiamo avuto qualche fenomenale esempio di cosiffatti componimenti cavallereschi, e si è veduto la grande anima di Massimo d'Azeglio scrivere regolarmente lettere le più compite, le più amabili alla propria signora,

Digitized by Google

con la quale in vent'anni non visse venti giorni, e si è veduto l'elegantissimo ingegno di Andrea Maffei dopo un mezzo secolo di notoria lontananza dedicare alla propria la traduzione del *Pellegrinaggio* del giovine Aroldo, raccomandandole i suoi ammirevoli versi con altri teneri invocanti il passato:

Poichè que' fiori usciti
Nel maggio a caro avesti,
Fa che non sieno questi
Vernini a te sgraditi.

E questo secondo esempio tratto da persone viventi non parrà ad alcuno indiscrezione nostra, quando si pensi che le lettere del primo furono pubblicate, e che lo stesso poeta nel medesimo canto spiffera la storia in termini chiari.

Tornando a bomba, tutti i consorti avariati, volenti e nolenti, vengono a reclamare la necessità del divorzio, perchè tutti attestano la frustrata indissolubilità del vincolo, la violata santità del consorzio nuziale.

Qual colpa hanno codeste classi di coniugi malcontenti se dovettero ravvisare più prudente, più spedito, più efficace di una separazione giudiziale vivere alla larga l'uno dall'altro?

La nostra legge è avarissima nel concedere la separazione. Ne indica le cause con parole tassative, rigorose, dalle quali non si esce. La concede in caso di *adulterio*, e non si contenta della semplice infedeltà; se la moglie di Don Giovanni non l'avesse colto in fallo, o se il marito di una donna romantica non si fosse impadronito che di una corrispondenza platonica, il tentativo sarà inutile. La concede in caso di *volontario abbandono*; se l'abbandono è involontario, specie una condanna a vent'anni di lavori forzati, la domanda sconfina dalla concessione legislativa. La concede

Digitized by Google

in caso di *eccessi*, ma non di trascorsi per quantunque ripetuti o continui; di *sevizie*, non di qualche schiaffo ammenato periodicamente; di *minaccie e ingiurie gravi* e non già di una vita per mancanza di affetto divenuta intollerabile.

Codesto linguaggio del codice, piucchè gretto o rigido, come si vede, è brutale. Esso impone ai magistrati una teoria d'indifferenza, ed ai coniugi un sacrifizio del proprio decoro, con due granellini di cinismo. Infatuato il legislatore della idealità nel connubio indivisibile, indissolubile, e per conseguenza inseparabile, non si avvede — o non vuole avvedersi — che, mentre difficulta le separazioni di diritto, fomenta le separazioni di fatto!

Quanto minore sarà il numero dei separati in nome di Sua Maestà Umberto I, tanto maggiore sarà il numero dei coniugi che si dividono senza darsi briga della licenza de' superiori.

Qualcuno pretende che il nostro codice abbia migliorato il sistema francese ammettendo la separazione pel solo consenso dei coniugi. *C'est un pas*, dice il signor Naquet con sicumera. Un passo a che, di grazia? Il consenso non vale, si noti bene, senza la omologazione dei tribunali, e la legge non dice quando questa si accordi e quando si ricusi.

Verosimilmente, in mancanza di buone ragioni, la omologazione si dovrà ricusare; ma non è detto se le buone ragioni sieno soltanto quelle di che sopra, quelle cioè per cui si darebbe la separazione in giudizio, ovvero se altre bastino, e quali, e come si provino. Egli è pertanto incerto l'accoglimento che troverebbero due sfortunati consorti, consenzienti nel separarsi per ciò che il talamo dopo alcuni lustri non abbia dato alcun frutto, o altri due che fossero divisi da qualche malattia schifosa, o altri due che volendo

Digitized by Google

coprire di un velo le reciproche scappate si presentassero sotto la guttaperca della incompatibilità di carattere.

Verosimilmente, nel silenzio della legge, diverse sarebbero le risposte a seconda delle diverse magistrature. Padova direbbe sì, Vicenza no, e Venezia oggi sì e domani no. Incertezza che si perpetuerebbe fino alla consumazione dei secoli, perchè le decisioni di Camera di consiglio non si pubblicano, non si controllano, e non passano in pratica giurisprudenza.

La separazione per mutuo consenso lascia pertanto il tempo che trova. Terenzio direbbe incerti peggio che prima: *incertior sum quam dudum.*

Ma si è conteggiato e arzigogolato abbastanza. Sieno giudiziali o no, le separazioni dànno i medesimi effetti in linea di moralità.

L'uomo separato, se fu cattivo marito, o tenterà di ravvedersi e stabilirà qualche relazione irregolare, oppure, scosso ogni ritegno, procederà franchissimo nel cammino del vizio. Se fu innocentemente disgraziato, proverà il desiderio di rialzarsi. Per lui, il tradito, quelle che volgarmente si chiamano le buone fortune diventeranno un bisogno effettivo, irritante.

— Io devo mostrare al pubblico il cattivo gusto di chi mi pospose — dicevami taluno il quale versava in simile congiuntura; e correva dietro alle gonnelle, e sprecava una intelligenza nobile, un'attività preziosa in cento intrighi che per fermo non lo interessavano, che forse non lo divertivano, ma che lo appagavano nell'amor proprio di marito separato.

La donna separata poi è una insegna d'albergo. Chi vuole entra, siede, e intavola la partita. Ogni stratagemma è di buona guerra. Indarno la meschina potrà vantare una esi-

Digitized by Google

stenza intemerata, indarno la serberà virtuosamente tale. Sprovvista di protettori legittimi, troverà consolatori a iosa.

E grazie alla separazione, le immoralità si moltiplicano con progressione geometrica.

*
* *

Quali obbiezioni si elevano contro il divorzio? Il divorzio, che nella prima legge degli imperatori Teodosio e Valentiniano fu saviamente definito « un infausto ma necessario ausilio delle peripezie coniugali », era tale in quel tempo e tale permane oggidì, senza che abbia mutato punto natura, per la concorrenza fattagli dallo istituto canonico della separazione. Era un rimedio allora, e resta un rimedio ora. Non è divenuto un cibo quotidiano, perchè gli uomini possono vivere qualche tempo senza mangiare, ma non si nutrono per sempre di chinino o di aloe.

Nel discutere le obbiezioni pertanto, ogni persona spassionata dovrà queste paragonare con gl'inconvenienti che si producono nell'altro sistema di cura, e scegliere fra i due. Non ve n'ha un terzo. Nessun legislatore ha detto finora che i coniugi sieno obbligati di vivere uniti, anche quando si abborriscono con tutte le forze dell'animo.

Si accusa il divorzio di turbare le coscienze introducendo una libertà di seconde nozze che la Chiesa riprova. Gettiamo a mare tutte le osservazioni di ordine religioso dianzi esposte, ed atteniamoci ad una sola, semplicissima, d'ordine legislativo: il divorzio non coarta chicchessia, essendo lecito sempre al fedele di non chiederlo, o chiestolo di non profittarne, e vivere, se potrà, casto e puro in omaggio all'indissolubile sacramento.

Digitized by Google

Nel regime della separazione invece la virtù della continenza è iscritta come un obbligo civile, la sua osservanza sta raccomandata al codice penale (libro II, tit. IX), e un galantuomo si trova davvero perturbato volendo ottemperare a leggi civili ed a leggi penali che non hanno altra ragione di essere, tranne l'ossequio ad una idea religiosa.

Da ciò si vede che mentre la separazione intrude una schiavitù ecclesiastica fra i doveri del cittadino, il divorzio rispetta la coscienza di ognuno.

Si può anche internarsi nel confronto, avvertendo che i due coniugi liberati per legge da un matrimonio insopportabile ricuperano intero il diritto di amare ossia di condurre una vita franca e leale, mentre i due coniugi separati di letto e mensa, per fare che facciano, portano seco inevitabilmente quel velo d'ipocrisia che una legge ipocrita addossa loro, quasi lebbra alla cute. Questa osservazione è calzante, poichè stiamo preoccupandoci di tutelare la libertà di coscienza.

Si accusa il divorzio di togliere colla sua irrevocabilità ogni speranza di riavvicinamento tra i coniugi, mentre si assevera che la separazione lascia sempre aperto il campo alla pace; e qui ricordo di avere veduto in un volume ortodosso citarsi nientemeno che Ovidio, secondo la cui dottrina le ire degli amanti ravvivano l'amore *iræ amantium sunt renovationes amoris*, e rammento di avere veduto un opuscolo pieno di belle frasi e di mire oneste dove l'autore, il signor conte Pongileoni, fa le sue prime armi in difesa del matrimonio indissolubile, affermando senza più che la separazione « ripromette e promuove il ricongiungimento ».

Fatto è che su cento separazioni non v'ha un esempio di matrimonio ricomposto, e questo risultato negativo lo trovo in Legouvé, il quale vi pervenne attraverso le più faticose

Digitized by Google

ricerche. Ammaestra anche la esperienza che il giudizio di Ovidio, valevole per gli amanti, non si estende punto ai mariti ed alle mogli, coppie biliose o linfatiche anzichè sanguigne, coppie le cui riconciliazioni rassomigliano a minestre riscaldate, meno il caso che vi giuochi la poesia; allora tutto riducesi a trovare la rima, e trovata questa si canta col Maffei:

Nè là cagion — ben lieve —
Che ci parti, vorranno
Più rintracciar: d'inganno
Tutti levar ciò deve.

Ma poi è egli vero che il divorzio sia irrevocabile? La cosa fu creduta per molto tempo. Adesso è passata nel campo dei pregiudizi, trovandosi alquante leggi che ammettono senza difficoltà i coniugi divorziati a riprendersi. Per non dilungarci oltre i termini d'Europa, l'art. 70 della legge di Norvegia — un popolo freddo e quadrato — così si esprime: « i coniugi che fecero divorzio non possono riunirsi senza un nuovo atto di celebrazione ». Confesso che leggendo questo precetto, provai una impressione analoga a quella che devono aver risentito i commensali di Cristoforo Colombo, quando questi fece star su l'uovo schiacciandolo: ho pensato, cioè, la cosa essere tanto chiara che poteva venire in mente ad ognuno anche prima. E compresi perchè il divieto del nuovo matrimonio contenuto nell'articolo 295 del Codice francese nelle provincie renane sia stato abolito (1).

(1) A' tempi napoleonici i Treilhard e i Portalis appoggiarono l'art. 295 del Codice, che proibiva ai coniugi divorziati di riunirsi con nuovo matrimonio in causa del « *respect pour le mariage* ». Ma lungo il secolo questa idea fallace fu sostituita da altre, intuitivamente solide e buone. Tuttavia la legge francese del 1884 con l'alinea

Digitized by Google

Si accusa anche il divorzio di incoraggiare i volubili amori: la promessa di libertà sarà, dicono, incentivo al libertinaggio; in Italia poi, massime nel mezzodì dove le fantasie si accendono e i cuori ribolliscono, una tentazione satanica, assidua.

Che l'Italia sia un paese meridionale si consente, e che il clima abbia ad influire sulla legislazione pure si ammette, non sì peraltro che i popoli debbano regolarsi col termometro al paro dei filugelli; anzi nell'argomento speciale delle passioni amorose, se si bada alle vicende giudiziarie di oltr'alpe ed agli eccessi descritti da que' narratori, conviene proprio dire che l'umore dei popoli non si misuri sui gradi di latitudine. È un'osservazione topografica che riceve la conferma in un precetto di fisica: l'elettricità ed il magnetismo svolgonsi indipendentemente dal calorico.

D'altronde, codesta paura delle conseguenze del divorzio è sorella carnale di tutte le paure che incontrò sempre l'avvenimento di ogni libertà fra i seguaci delle schiavitù e delle coazioni. Profondamente convinti che l'uomo non faccia il male se non quando sia posto nell'assoluta impossibilità di commetterlo, que' seguaci accostaronsi ai cangiamenti

---

dell'art. 295 ha disposto che « *les epoux divorcés ne pourront plus se réunir si l'un ou l'autre a postérieurment au divorce contracté un nouveau mariage suivi d'un second divorce* ». Questa limitazione non è generalmente lodata dagli scrittori francesi. *Elle a fait une petite part à l'idée de Portalis,* osserva acutamente il professore BAUDRY LACANTINERIE *(Comm. Théorique et pratique de la loi sur le divorce,* Paris, Larose et Forcel 1885). E il giudice Lecornec, la cui opera fu già citata più sopra, difende i coniugi dalla presunzione di farsi beffe del matrimonio, dacchè il divorzio venne approvato per l'autorità dei Tribunali: e coglie in contraddizione con sè medesimo il legislatore, che sempre s'ispira ai concetti della riconciliazione fra i coniugi e dell'interesse per la prole.

Digitized by Google

Di ritroso *fanciul* tenendo il metro
Quando la madre a' suoi trastulli il fura,
Che il piè va lento innanzi e l'occhio indietro.

Ma onorasi molto più la natura umana, nonchè la istituzione del matrimonio, tenendo per fermo che la facoltà del divorzio non sia una seduzione se non per quei mariti e per quelle mogli i quali abbiano già la precedente tendenza, congenita o sopravvenuta, alle diserzioni, alle frodi, ai tradimenti del talamo. E, circoscritto il male in tali confini, quale sarà guaio minore? Che la vita indivisa prosegua tra le esplosioni di un odio condensato e reciproco, ovvero che il connubio persista dopo gli scandali di una separazione, o non piuttosto che sciolgasi il nodo senza odî e senza scandali? Vi sono prove certissime che il divorzio non tenta la grande generalità dei matrimoni, cioè a dire tutti quelli dove le cose procedono felicemente, o per lo meno comportabilmente. In Francia nell'ultima annata in cui, prima dell'abolizione, era quello facoltativo, si ebbe la incalcolabile cifra di cinquantaquattro divorzi, e nelle provincie Venete durante i cinquant'anni di signoria austriaca, fra la popolazione israelitica, ascendente allora a circa sei mila persone, non si avverarono che due casi di divorzio, uno dei quali in seguito a condanna per crimine.

Male per male, la società perde assai meno a lasciare che cento, che mille libertini corrano sfrenati il calle dei piaceri, di quello che a confessare un solo frutto della sua indissolubilità, come sarebbe l'avvelenamento di un coniuge, l'omicidio per mandato di un altro, il legame perpetuo di un terzo, innocente, a colui il quale di propria mano ha annegato il suo unico figliuolo. La povera signora Agnoletti non può maledire al forzato che fece strage del suo dolce bambino. Colui è sempre suo marito. Basta questa ultima

Digitized by Google

conseguenza, così freddamente spietata, perchè agli italiani, che la vedono da più anni fra loro e ne inorridiscono, impongasi di per sè « l'infausto ma necessario ausilio ».

*
* *

Dopo le obbiezioni concrete si accampa una difficoltà circonfusa. Essa presentasi in sembianze più modeste, ma possede la virtù di far piegare gli amici del divorzio a temperamenti che un po' per volta lo snaturano, a concessioni che finiscono con lo eluderlo.

Questa difficoltà è teologica, artistica, scientifica, utilitaria. Ognuno si trova costretto a rispettarla, perchè deriva da un principio eminentemente civile, il bisogno di serbare la indissolubilità delle unioni coniugali. Si potevano epigrafare mediante qualche parola, e confutare mediante qualche frase le altre obbiezioni; questa va riferita con le forme usate da coloro che la fanno valere.

Concordano i nostri maggiori filosofi, Rosmini, Tapparelli, Gioberti, nel considerare il matrimonio come l'effetto legittimo di una corrispondenza affettuosa; perciò vi ravvisano il riconoscimento pratico dell'essere umano elevato alla sua massima potenza, ed escludono qualunque ipotesi che tenda a menomare così la intensità come la durata del sentimento d'amore.

Se l'amore varia, se il sentimento con lo andare del tempo cangia o si altera, le varietà, i cangiamenti, le alterazioni non richieggono nè devono pretendere riconoscimento alcuno per parte della società. Gioberti, discepolo di Atenagora e di Tertulliano, non si perita di assimilare alla poligamia il matrimonio dei divorziati.

Digitized by Google

I legislatori italiani del 1865, emettendo l'assioma « il matrimonio non si scioglie che con la morte di uno dei coniugi », ragionarono in eguale maniera e ne dedussero la facoltà della separazione. Nel vincolo coniugale, diceva la Commissione senatoria, sta bensì la materia di un contratto, ma il matrimonio in sè stesso è qualche cosa di più che un contratto, epperciò non è dato risolverlo col mezzo onde fu stretto, vale a dire mediante il consenso. Applicava ed estendeva questo argomento il Pisanelli, precipuo collaboratore del nuovo edificio legislativo, allorchè dettando *dei progressi del diritto civile* ebbe a scrivere: « una legge che collocasse sulla soglia del matrimonio e nel suo seno la idea del divorzio, deturperebbe la onestà, avvelenerebbe la santità delle nozze, quella idea si muterebbe nelle mura domestiche in un amaro sospetto ». Il pensiero però gli era uscito più completo con le parole che pronunciò nella discussione del codice: « alla santità delle nozze importa e grandemente che nell'animo degli sposi sia fermo il concetto della indissolubilità del matrimonio. Se voi sulla soglia delle nozze, nel seno della famiglia, ponete la idea di divorzio, questa idea sarà un veleno perenne pel matrimonio, un sospetto incessante pei coniugi, una minaccia pei figli ».

Fa eco alla sagace eloquenza degli italiani il più poderoso fra i viventi avversari civili del divorzio in Francia, il signor Legrand. « In tanto, egli osserva, è scevra di danno pei costumi la legge del divorzio in quanto questo non si diffonda. Ora che è mai una istituzione la quale non sia inoffensiva se non a patto di restare lettera morta, e che diventi un pericolo per l'ordine sociale quando l'uso si propaga? Il legislatore che la accorda desidera che nessuno se ne profitti; ma poichè ne riconosce gl'inconvenienti, per qual ragione non la sopprime? »

Digitized by Google

Fin qui le premesse: vengono ora le conseguenze.

La maggiore e miglior parte dei fautori più moderni del divorzio s'inchina, taluno anche senza volerlo, davanti lo innegabile prestigio di codeste ragioni, e a scongiurarle vi sagrifica buona parte della propria dottrina e del proprio sentimento.

In ordine cronologico, leggo nel Sorani che « il divorzio non si ammetta se non in quei casi gravissimi in cui i coniugi più scrupolosi si trovano costretti a ricorrere alla separazione, che si consenta solo ne' casi indispensabili acciò le parti non vi ricorrano volentieri, che si applichi dai magistrati solo in estrema necessità ».

Leggo nel saggio sulla *indissolubilità del matrimonio* pubblicato in Chieti nel 1878 dal professore G. L., sodo lavoro che rivela nello scrittore una rara profondità di studi: « il legame coniugale come per morte si può spezzare anche per altre cause, ma non si può sciogliere ». Ivi si combatte la dottrina che considera il divorzio quale un elemento inerente alla istituzione del matrimonio.

Leggo nello *studio* dell'avvocato Ippolito Luzzati, stampato in Torino nel 1880, che l'istituto del divorzio debba andare « accompagnato al sistema della separazione personale ».

E finalmente nello splendido discorso che il ministro Villa tenne alla Camera elettiva l'8 marzo di questo medesimo anno si legge: « respingo sin d'ora assolutamente il divorzio *bona gratia* dei romani, che corrisponde ora alla separazione personale per la cosidetta incompatibilità di umore e per reciproco consenso; respingo il divorzio in ogni qualunque caso la società matrimoniale possa ottenere ancora il suo scopo, e non sia turbata da passeggiere avversità, che il tempo e la riflessione possono risolvere ».

Digitized by Google

Per parte mia, posso comprendere le premesse negli uomini che sono contrari al divorzio; ma non so capacitarmi delle conseguenze a cui i fautori di questo docilmente pervengono.

Comprendo che i primi si dieno fraternamente la mano e che filosofi ascetici, giureconsulti artistici e cattedratici utilitari sieno affascinati da un medesimo ideale — la indissolubilità. Tutti adoratori del meglio, diventano tutti nemici del bene. Essi dimenticano volenti che il codice si compone per un mondo reale, contrapposto perenne di ogni idealità, essi accennano a legiferare per gli angioli del paradiso, essi

Sono fatti da Dio, sua mercè, tali
Che la nostra miseria non li tange.

A pigliarli in parola, cancelleremmo dal codice la potestà che hanno i padri di far chiudere i figliuoli incorreggibili nelle case di custodia, essendo l'ideale di un figlio la consolazione dei genitori, come pure si toglierà ogni interesse del denaro, poichè l'ideale del mutuo è la gratuità. Con loro non si discute. Nella purezza elevata de' loro pensieri, essi non vedono che le *soglie* del connubio, che la *santità* delle nozze, che le *mura* della famiglia; per loro è impossibile penetrare ne' recessi del talamo, addentrarsi ne' misteri profondi delle nozze non sante, o scorgere, sia pure di lontano, chi alle mura domestiche dà la scalata. Qualora la discussione approdasse, converrebbe pregarli di scegliere un tutt'altro momento della vita coniugale all'infuori di quello in cui gli sposi si adorano e stillano amore pei bimbi: scegliere, cioè, il momento in cui il matrimonio si stringe, o il matrimonio si guasta.

Quando si stringe, converrebbe chiedere loro se moral

Digitized by Google

mente giustifichino un giuramento eterno, sotto un cielo che muta, davanti un altare che cade, fra due esseri destinati a lasciarsi una volta e a trasformarsi di continuo? E se, in via giuridica concepiscono una rinunzia perpetua, un perpetuo sacrificio della libertà individuale, mentre ogni maniera di obbligazioni perpetue si dichiarano risolvibili, e se concepiscano una reciproca donazione della persona, mentre ogni donazione di cose è fra coniugi vietata? Oh! ciò è ben altro che ridurre la promessa nuziale a' gretti termini del Gioia, e alla cinica teoria di coloro che la equiparano a una vendita con patto di riscatto o di preventivo assaggio!

Quando poi il matrimonio si guasta, gli adoratori dell'ideale indissolubile vi apprestano quell'unico rimedio che dalla perpetuità del vincolo sia consentito, la separazione. I coniugi vivono abborrendosi divisi, ma il matrimonio sta. Una finzione ne germina un'altra. Non v'ha alcuna incoerenza nel loro sistema.

Invece chi ammette il divorzio quale rimedio a' matrimoni infelici, quegli sì veramente incappa nella incoerenza, se fra i caratteri essenziali dell'unione gli avviene d'iscrivere la indissolubilità. Imperocchè il principio da cui procede, o deve procedere ogni suo criterio, sta in ciò che il vincolo naturale, vale quanto dire il matrimonio, non abbia ragione di essere se non formato dall'amore, alimentato da questo. E pertanto la sussistenza del matrimonio in omaggio ad una caratteristica convenzionale, anche allora che il sentimento vi ripugna, che la natura vi protesta, induce una contraddizione palmare.

Sia pure che la stabilità delle unioni durevole quanto la vita degli sposi costituisca una condizione di moralità e di felicità sociale. Sia pure questo il voto ardentissimo de'

Digitized by Google

cuori ben fatti e degli animi gentili; ma da quando in qua sui desiderî degli uomini si costruiscono i sillogismi legislativi? Ci è voluto tutto l'ingegno di Domat per introdurre, fra cose serie, il seguente raziocinio: « non può disciogliersi il matrimonio, essendo la moglie data al marito e il marito alla moglie dalla mano di Dio, che li ha uniti in modo inseparabile ».

La logica più grossolana replica: *nego maiorem*; e se il Dio del bene che alterna il governo delle cose umane col Dio del male lasciò fare a questo secondo? Se il diavolo ha posto il dito vistosamente fra moglie e marito?

La conclusione starà tutta per avventura nella sdegnosa domanda che Vittorio Alfieri ha potuto scrivere a' suoi tempi: « a che il divorzio, se è già un divorzio il matrimonio stesso? »

Pur troppo ciò che per Alfieri era oggetto di una domanda sdegnosa, per il signor Cazot, ministro della giustizia in Francia, divenne oggetto di una risposta evidente e accomodante. Nel combattere il divorzio alla Camera egli pronunciò queste parole: « dico che sotto il regime odierno l'uomo non ha alcun interesse a chiedere la separazione, perchè la libertà di fatto della quale gode ad onta del matrimonio lo rende assolutamente disinteressato ad ottenerla ».

Chi ha orecchi intenda.

*
* *

Lunge le cento miglia dal rispondere al sogno dorato di Domat con la sentenza apatica di Alfieri, io sono lontano altre cento miglia dal rispondere ad ambidue con le parole di Napoleone, il quale a Sant'Elena deplorava che i popoli

Digitized by Google

d'occidente « non abbiano inteso mai il modo di trattare le donne, le abbiano guastate trattandole troppo bene »; dichiarava « che la donna è data all'uomo affinchè gli faccia figliuoli »; conchiudeva « che una donna unica non può bastare a tal fine, ch'essa è sempre proprietà dell'uomo, che l'uomo ha diritto di procacciarsene parecchie ».

Ho voluto soltanto porre in raffronto tre sommità, ciascuna nel proprio genere, acciò si veda come in punto di matrimonio le teorie si mutino facilmente in bizzarrie. Ma credo poi che nessun uomo, legista, letterato, o imperatore si umilierebbe, se, respingendo ciascuna delle altre tre alzate d'ingegno, accettasse la definizione che dell'unione coniugale dà il professore Acollas: « è la vita nella quale un uomo e una donna uniscono tutta la sensibilità, tutta la ragione, tutta la volontà di cui sono dotati al fine di completarsi e di appoggiarsi reciprocamente ».

Qui veramente sta un ideale ragionevole, attuale, concreto. La indissolubilità non manca, ma è condizionata al fine. Tolto questo, rimane quella senza valore. Perciò non fa d'uopo che le leggi si diano la briga di affermarla. I coniugi che si amano staranno uniti per forza d'amore, e non per obbedienza di codice.

Quelli poi che, non amandosi più, si odiano, quelli i quali sono pronti a reclamare, piuttosto di una convivenza che è un martirio, lo stato equivoco della separazione, quelli che per qualunque motivo patiscono, non devono stare vittime di un principio fatto per i felici.

Sorge dunque spiccato il dilemma: o nella indissolubilità si fa consistere il fondamento del matrimonio, e questo si regge anche mancando l'amore fra i coniugi, anche essendo degenerato il connubio in una lotta quotidiana, in una separazione vitalizia, in una triste speculazione. Ov-

Digitized by Google

vero la ragione suprema, la base, l'obbiettivo dell'unione coniugale si ripongono nell'amore degli sposi, e, scomparso il sentimento che lo formò, il vincolo pur esso vuolsi disciogliere. È così, con questa larghezza, che va intesa la nobilissima legge romana: *consensus non concubitus nuptias facit* (1).

Gli atti autoritari che mediante lo esercizio dell'arbitrio (sempre disposto a prestare l'opera sua in danno del prossimo) tendono ad osteggiare la volontà dichiarata di due coniugi fra i quali scoppiò la discordia non sono atti legittimi e non approdano a nulla. Non sono legittimi, perchè in antinomia col concetto tipico della unione nuziale, concetto che si deve ognora presumere lealmente voluto dagli sposi. Non approdano poi a nulla, perchè una volta determinata alcuna cagione propria a far dichiarare il divorzio, sia quella comunque specifica o turpe, un coniuge risoluto a troncare il nodo fatale vi ricorre franco e sicuro. In Inghilterra, dove si usò una rigorosa parsimonia nello ammettere cause al divorzio, la legge ascrive fra queste — e come no? — l'adulterio. Ora noi sappiamo che in quel regno formalistico un *gentleman* non trovasi punto imbarazzato ad ottenere la dichiarazione de' giudici che lo liberi dal peso insopportabile della schiavitù matrimoniale; se ha l'animo repugnante alle soperchierie, impiega due testimoni che giurano di averlo veduto nella flagranza di una infedeltà,

(1) La Chiesa cattolica, in questo particolare, non va immune da contraddizione. Quando trattasi di giustificare la indissolubilità del matrimonio tutta la importanza di questo fa consistere nel *consenso*: quando trattasi della sua potestà di sciogliere matrimoni male assortiti tutta la importanza si trasfonde nel concubito, per cui si annullano per lievi vizii i matrimoni rati ma non consumati. Il teorema non richiede dimostrazione.

Digitized by Google

e giurano il vero; altrimenti impiega un *fellow*, il quale s'incarica di addensare le prove intorno alla signora. « Per tal modo avviene che su dieci domande di divorzio, nove sieno preparate in anticipazione », diceva il vescovo protestante di Rochester rispondendo a Lord Mulgrave in Parlamento.

Circoscrivere il divorzio in mezzo alla cerchia di cause tassativamente prestabilite significa snaturarlo non solo nella sua origine, sì eziandio ne' suoi effetti. Nell'opera di configurare colpe o fatti che costringano i giudici al dovere di proferire lo scioglimento di un matrimonio diventato uggioso, il sesso maschile avrà necessariamente una preponderanza sull'altro.

Esaminando con attento sguardo le categorie delle cagioni di divorzio nei codici che le contengono, ognuno può scorgere come il rimedio destinato a favorire la donna — spoglia opima del matrimonio indissolubile — mercè quelle cagioni in ultima analisi si converta contro di lei, e finisca nel repudio, rabbinica invenzione. Parecchie sono fra quelle cause da sfidare qualunque uomo onesto e qualunque donna gentile a propalarle. Più si ascende negli strati sociali, più si trovano misteriose complicazioni, o segreti che celansi a qualunque costo, sicchè con ragione diceva Dall'Ongaro, il poeta della *perla nelle macerie:*

Le seriche cortine, i ricchi veli
Copron delitti che tu ignori ancor,
Coprono oscene invidie, astii crudeli,
Adulteri connubi, orrendi amor.

Togliete il divorzio per mutuo consenso, o, ciò che torna lo stesso, per l'allegata incompatibilità di carattere, e costringerete molti disgraziati coniugi a soffocare i dolori e rinunziare al rimedio per esimersi dalle forche caudine della pubblicità.

Digitized by Google

Chiamate il guaio con quella designazione più stringente che possa equivalere ad uno scongiuro; chiamatelo *avversione insormontabile e reciproca*, come la legge austriaca per gli israeliti e pei protestanti, chiamatelo *incompatibilità di vita comune*, come la legge svizzera, chiamatelo *avversione profonda ed invincibile*, come la legge germanica, ma consentite che coloro i quali stanno per dare fuoco alla propria famiglia non sieno costretti a palesarne prima le vergogne. Il fuoco purifica.

Plutarco riferisce a Paolo Emilio che ripudiò Papiria, madre di Scipione e di Fabio Massimo, la novella di quel romano che interpellato per qual motivo avesse ripudiato la moglie mentre questa era buona, feconda ed appariscente, rispose:

— E questa mia scarpa non è forse bella e nuova? Pure nessuno sa in quale parte mi offenda il piede.

Ecco la più civile di tutte le ragioni.

Si cercò d'imitare la morbidezza della romana parabola dal germanico articolo 695 provvedendosi alla domanda proposta da un solo dei coniugi in mancanza di causa determinata nel modo seguente: « se uno degli sposi con la sua maniera di essere impedisce scientemente che sia raggiunto il fine della vita comune, l'altro sposo ha diritto al divorzio ».

Opino per altro che il tedesco non sia riuscito. Peccato che in certi casi i legislatori non possano manifestare l'intendimento loro col mezzo delle parabole!

Digitized by Google

*
* *

Fino a tutta la êra napoleonica fu creduto che la separazione di letto e mensa potesse servire ai matrimoni sventurati da sfiatatoio compatibile col divorzio. Veniva abbandonato il diritto di scelta ai coniugi come cosa di loro gusto o comodo particolare; i criterî legislativo e giudiziario vi si ritenevano estranei. A codesta dualità plaudivano i Gioia, i Treihlard, e gli altri contemporanei, perchè dicevano: « se uno solo fosse il mezzo offerto agli sposi infelici, molti si troverebbero nella crudele alternativa o di rinunziare alla propria coscienza, o di soccombere sotto un giogo insopportabile ».

Ma col procedere dei tempi propagossi un opposto convincimento. Per quantunque difficile e scrupolosa sia la coscienza di un coniuge invidiabilmente cattolico, si pensò che non dovesse quella macularsi con lo intentare che facciasi un'azione di divorzio ovvero con lo accettarlo, niente vietando al coniuge ortodosso di considerarsi in permanente stato di separazione anche dopo compiuto il divorzio, niente ostando a che se uomo si faccia trappista, se donna clarissa.

Un altro punto di convinzione, forse di più alto valore, venne assodato, e fu che distruggere il semenzaio d'immoralità nudrito dai coniugi *in partibus*, ossia dai coniugi separati di letto e mensa, costituisca un interesse eminente sociale. Così posto il negozio, la coscienza speciale dei fedeli si trovò soverchiata da quella naturale dei galantuomini, e quante leggi vennero da poi, tante avvisarono che la scelta non toc-

Digitized by Google

casse ai coniugi, ma sì ai legislatori, che divorzio e separazione derivando da principî contrari, fossero fra loro termini inconciliabili, che uno fra i motivi precipui per ammettere il divorzio consista appunto nella immoralità delle coppie separate, che perciò, essendo l'un sistema esclusivo dell'altro, debbasi necessariamente optare fra i due.

La separazione diventò una preparazione. Nello schema del governo di Lamartine, affinchè quella si convertisse di diritto in divorzio, fu stabilito un termine di tre anni e quel tempo così lungo sembra ormai un'anticaglia.

Nel progetto Naquet si converte dopo sei mesi. Secondo la legge svizzera il biennio è termine massimo, scorso il quale la domanda di divorzio si rinnova e si accoglie, anche quando un solo coniuge la presenti, e manchi una causa determinata.

Come tempo di prova, come incitamento a più maturato consiglio, come lusinga di futura pace, la separazione si comprende e si raccomanda.

Quando l'uno dei coniugi resista alla idea del divorzio, quando alcun capriccio, alcun dissidio, o qualche demone tentatore abbia fomentato la domanda o dell'uno o di ambidue i consorti, quando ire fuggevoli vi abbiano dato causa o benigne influenze si possano ancora frammettere, o la gelosia sia scoppiata improvvida; in tutte codeste congiunture e in tante altre infinite il chiesto rimedio del divorzio comparisce sì e no troppo eroico, mentre la separazione presentasi provvedimento più saggio, perchè talvolta si sa,

. . . è balsamo abbastanza
Per le piaghe d'amor la lontananza.

Ignora la legge dell'Impero germanico tutti codesti temperamenti, trascura tutti codesti riguardi, e senza altro di-

Digitized by Google

spone che venga pronunziato il divorzio in quei casi ne' quali sarebbe luogo a pronunziare la separazione. Ma il pedissequo imitare popoli presso cui la unione coniugale è solidamente costituita e dove le tempre degli uomini sono tutt'altro che impetuose, non sembra per noi un avveduto partito. Anche quando la domanda si produca per consenso reciproco, è volgare prudenza in Italia il far sì che all'accoglimento di quella preceda uno stadio preparatorio, la separazione di letto e mensa. La società è in dovere di usare codesta contumacia, perchè senz'essa non avvi la prova che fra i coniugi si avveri la incompatibilità di carattere, quella *diversitas mentium* nella quale Giustiniano riponeva, nonchè la etimologia, la vera ragione del divorzio.

Appunto perchè nell'ammettere il divorzio deve il ministero del giudice circoscriversi ad appurare se ricorrano le condizioni dalla legge volute, e nessun'altra potestà il legislatore gli può attribuire, appunto per ciò fa d'uopo che il proposito dei due disgraziati sia chiarito fermo, deliberato, perseverante. La necessità del rimedio sarà tanto più solennemente richiesta quanto più la società copre di un velo impenetrabile i misteri che cagionarono la domanda. Non basta che la manifestazione del volere sia concorde, bisogna che sia controllata, perentoria, sottoposta ad esperimenti che sieno ripetuti. Solo mediante un tirocinio sarà eliminata la fallace parvenza che i matrimoni si rompano a piacere; solamente con tali cautele sarà giustificato che la incompatibilità di carattere è davvero, come scrisse Montesquieu, la più forte di tutte le ragioni che reclamino il divorzio, la più decorosa, la più pudica.

Che se la domanda viene prodotta da uno solo, nè poggia a qualche causa determinata, occorre appena soggiungere

Digitized by Google

di moltiplicare i termini, le diffide, gli sperimenti. Anche la giustizia in tal caso reclama, poichè trattasi di rompere per volontà di uno quella unione che fu stretta pel concorso di due. Qualche legislazione annette sempre a codesta domanda alcune penalità, come sarebbero la perdita di lucri nuziali, il difficultare o il ritardare un secondo matrimonio, e simili. Nel vagliare la necessità del divorzio, massime per incompatibili caratteri, è giocoforza fare il contrario di quanto sogliasi nel riconoscimento di ogni altro diritto. Per regola si antiviene alla ipotesi che se ne ritardi lo esercizio, e la legge presume le rinunzie, decreta le perenzioni, le prescrizioni, le decadenze. Qui invece si attende ad ovviare alle precipitazioni, ai fuochi di gioventù, alle sequele dell'inesperienza. Qui il legislatore fa il pedagogo e predica il *festina lente*, non vuole che si abbia premura, vieta a' ragazzi e alle ragazze prima del ventiquattresim'anno il diritto di chiamarsi infelici, e rettamente dispone che prima di quell'età, o prima che il matrimonio sia stato saggiato alquanto, il malcontento ma precoce consorte

Si appoggi nel dolore
Di aerei disinganni.

Dopo tutto, io non vorrei che le formalità del divorzio fossero soverchie, e chiamerei già oltremodo numerose quelle che le leggi francesi e lo stesso progetto Naquet contengono. Addensare le formalità non significa, spieghiamoci bene, frapporre ostacoli per tutti al procedimento micidiale del matrimonio, significa frapporre ostacoli per la povera gente, che vive alla giornata, che non ha tempo da far trottare gli altri; e alla povera gente, nel dare il rimedio del divorzio deve provvedersi per primo, affinchè non accada che si avvezzi a considerarlo come la separazione, cioè a dire

Digitized by Google

come cosa di lusso che non la concerne; e il matrimonio dei proletari si sciolga in avvenire come per lo passato, senza tanti discorsi.

Le formalità dunque non sieno numerose, sieno bensì lente e solenni. Sempre compariscano in persona i coniugi dinanzi al magistrato. Sia questo il più autorevole, il meno suscettivo di essere influenzato, sia il primo del circondario o della provincia. Ascolti con pazienza benigna le doglianze: interroghi ciascuno dei coniugi da solo: li unisca, li obblighi a trovarsi, li costringa a sostenere non solo la discussione, ma, ciò che è più, lo eccitamento salutare alla pazienza, al perdono, al bene. Il magistrato non avrà còmpito più elevato di un giudizio per divorzio. Egli sarà il vero sacerdote sociale.

Tutto il procedimento — dalla richiesta alla dichiarazione di annullato matrimonio — svolgasi tra le pareti del giudice. La pubblicità si pasca altrove; la scienza cerchi altrove le sue ispirazioni; una pratica del divorzio non la si deve proprio fabbricare. I termini della legge devono essere così semplici e chiari, l'arbitrio del giudice così confinato, che la giurisprudenza pratica nella privazione delle fattispecie non vi perderà gran cosa.

Taluno, come il professor G. L., di cui più sopra ebbi a lodare l'opera, raccomanda che la segretezza vada tant'oltre da eliminare anche gli avvocati. Non oso far plauso a codesto avvedimento, verificandosi per esperienza che se le cose umane talvolta vanno male con gli avvocati, senza essi, di regola, vanno peggio. Poi, col codice di Giustiniano sotto gli occhi noto che questi accettò il grande complimento dei suoi colleghi Leone e Antemio, dai quali gli avvocati furono definiti la provvidenza del genere umano; *provident humano generi.*

Digitized by Google

Poi il Molmenti nella *Vita privata dei Veneziani* racconta che pendente la lite per divorzio, la Repubblica Veneta obbligava per legge la moglie a ritirarsi in un convento, dove non poteva ricevere visite, tranne, per eccezione, de' consanguinei; ma il difensore aveva sempre libero l'accesso, perchè il ministero dell'avvocato reputavasi allora un sacerdozio (1).

E finalmente codesta genìa degli avvocati messa alla porta ritorna dalla finestra, sicchè di noi si può dire ciò che Dante disse de' suoi a Farinata:

S'ei fur cacciati, ei tornar d'ogni parte.

*
* *

— Ma dunque, osserva un lettore, voi volete che il giudice non abbia alcun diritto di respingere una domanda di divorzio? Voi volete ridurre assolutamente al nulla la potestà del magistrato nelle cose matrimoniali?

---

(1) La Repubblica Veneta ebbe, come altrove fu detto, per le liti fra congiunti un *jus singulare* ed una speciale procedura. Negli Statuti si trovano più leggi in proposito. È da vedersi segnatamente il titolo *De Compromissis necessariis inter conjunctas personas* (Cap. XII, die 26 maj 1555) che devolve ogni vertenza a giudici arbitri, eletti dai contendenti, eleggibili fra i congiunti soltanto, la cui decisione, sottratta alla pubblicità, era inappellabile. Codesti arbitri famigliari presero nome di giudici confidenti, e con tal nome si vedono designati nella legge 6 agosto 1559, destinata a comprendere nelle domestiche liti tutte le matrimoniali. Il proemio o relazione che precede la legge tocca i danni della pubblicità, lo scandalo, lo inasprimento delle discordie, la impossibilità di ricomporre gli animi, ma nè questa legge nè alcun'altra relativa a tale materia accenna ad escludere gli avvocati dall'assistenza dei congiunti litiganti.

Digitized by Google

— Tutt'altro. La potestà del magistrato nelle cose matrimoniali sarà sempre esclusiva, e la si eserciterà come vera e propria giurisdizione ogni qualvolta siavi domanda di divorzio per causa determinata, e questa si impugni dall'altro consorte. Quando invece sia domandato il divorzio da ambedue o da uno solo senza causa determinata, l'ufficio del giudice si tramuta. La società riconosce che un connubio il quale sia per sè stesso un divorzio va tagliato, e adopera la formula della chirurgia *in ferro salus.* Allora il giudice, ch'è il medico sociale, diventa il chirurgo: egli deve procedere all'amputazione serbando il solo diritto di determinare quale sia momento opportuno per operare. Non vi sembra abbastanza importante e abbastanza efficace il suo ministero? In ogni caso intendiamoci: credete voi che adesso, con le leggi vigenti, l'autorità giudiziaria, amministrando i rimedi semplici che conosciamo, abbia frequenti occasioni di mostrarsi altrettanto potente, altrettanto benefica?

— Il Presidente concilia, il tribunale omologa la separazione consentita dai coniugi, la decreta se controversa, pronunzia chi sia colpevole, stabilisce le condizioni morali ed economiche degli sposi separati, provvede ai figli, fa trionfare il diritto.

— Il Presidente (si risponde) tenta di conciliare e, d'ordinario vi riesce quando la pace sia prima stata suggellata nel talamo all'infuori della sua presenza, sicchè si vada da lui per la formalità di ritirare la domanda: altrimenti armato come si trova di quello spaventa-passere ch'è la separazione, non v'ha modo che accomodi niente, e, sia poi che il tribunale omologhi, sia che pronunzi, vi assicuro io che la sua opera, per giusta che sia, raramente profitta al debole, più raramente rintuzza il forte, per cui si può dire che nelle questioni matrimoniali l'autorità giudiziaria, sempre per me-

Digitized by Google

rito delle leggi, o torna inutile, o aggiunge male a male. Sentite, lettore illuso: io non voglio che vi appaghiate di opinioni. Vi narro casi che s'incontrano ad ogni svolto di strada, che tutti in qualche luogo conoscono, che le raccolte di giurisprudenza inseriscono senza osservazioni, tanto vanno lisci.

Il conte X, bello, giovane, ricco, disceso da una famiglia di principi, era anche salito su per le scale di Corte. Intorno alla nobiltà della sua sposa regnava qualche incertezza, ma per compenso era accertatissimo un mezzo milione portato in dote, nonchè un altro mezzo milione di parafernali. Passati alcuni anni di matrimonio, al conte, testa leggiera, si appiccicò un vizio che prima lo fece viaggiare per le incantevoli spiagge di Montecarlo, poi gli fece passare le nottate bianche al club dei nobili. Venne il giorno in cui, tirate le somme, o, a meglio dire, contate le uscite, si scoperse che, fra la *roulette* e il maccao, del patrimonio avito non rimaneva niente, della dote ben poco. Si scoperse anche un'altra cosa, e questa senza bisogno di calcoli aritmetici: cioè che, mentre il conte giuocava, la contessa X faceva da senno col marchese Y. Come sanare codeste magagne? Con un processo per separazione. Il decoro personale di ambedue i coniugi lo suggerì: la dignità dei due casati lo imponeva. Subito, ciò che era noto nella breve cerchia degli amici e de' conoscenti fu notorio: i particolari della lite, senza essere nuovi di zecca, si producevano in modo assai attraente la curiosità, perchè, col nome illustre delle parti, bastassero al pasto di più provincie. Si fecero interrogatorii ed inchieste, si udirono testimoni e periti, si discusse a lungo sulla cagione del doppio guaio, se, cioè, vi avesse avuto più colpa il tavolo verde o il canapè. Finalmente i tribunali decisero il meglio che potevano, dichiarando la separazione per colpa

Digitized by Google

di entrambi, mettendo in evidenza la colpa di ciascuno, e ordinando che i figlioletti stessero con la madre, per la unica ma poco onorifica ragione che solo essa era in grado di mantenerli. Il padre avrebbe avuto facoltà di vederli due volte al mese, in luogo neutro. È una facoltà di cui questi ebbe ad usare poco tempo, perchè dovette persuadersi che i suoi figli non solo venivano su senza amare lui, ma altresì amavano..... il marchese. Quel pover'uomo si consola col pensiero che verrà un giorno in cui, conosciuta la sentenza dei tribunali, cadrà loro la benda dagli occhi, e saranno involti anche ambedue gli altri nell'odio e nello sprezzo della sventurata discendenza.

Ecco che cosa è una sentenza di separazione.

Ora udite un altro caso meno aristocratico, ma altrettanto facile e piano.

Egli era un crapulone che alla moglie ne aveva fatto un sacco ed una sporta. Era stato in gattabuia più volte per settimane e per mesi, aveva mangiato quel poco di ben di Dio, e fra le sue abitudini teneva quella di ubbriacarsi regolarmente. Ma per picchiare la femmina non aspettava di essere ubbriaco: picchiavala a mente chiara ogniqualvolta, abbisognando di denaro, la sospettasse padrona di qualche sdruscito viglietto consortile. Dopo consunte le ultime carabattole, la moglie entrò da cuoca nella famiglia di un avvocato. Questi, per amore di legalità, volle stabilita la condizione giuridica di lei, e senza uopo di aprire i codici, le ottenne con tutta facilità una sentenza dove dichiaravasi separata dal marito per colpa di costui, con tutte le conseguenze di legge. D'allora in poi la disgraziata non ebbe più pace. Ad ogni terzo giorno quando usciva di casa per la spesa, il marito la faceva allibire con partacce, con scene, con improperi scandalosi, con qualche ceffone. Voleva essere

Digitized by Google

mantenuto da lei, il galantuomo. La sentenza non aveva parlato degli alimenti, perchè quando non v'è nulla, anche il re di Francia perde i suoi diritti. Ma il diritto agli alimenti non si perde mai dal coniuge separato. La moglie ricorse qua e là. Il questore dichiarò, e con ragione, che non avrebbe posto le mani in una controversia decisa dell'autorità giudiziaria: i giudici risposero giustamente che, resa una volta la decisione, avevano finito il còmpito loro: gli uscieri poi si scusarono dicendo che le sentenze di separazione sono le sole che non sieno suscettive di eseguimento, essendo impossibile vietare ad un marito anche separato di avvicinare la sua metà.

Quanto ai verbali di separazione, omologati dai tribunali, ne ho veduto di varia maniera. Ho veduto un verbale, dove la moglie, pur di vivere liberamente, accettava la condizione di vivere in ogni luogo del mondo, fuori quello in cui abitavano marito e figliuoli. Ne ho veduto un altro, dove la signora faceva una lista civile al marito, purchè questi si obbligasse di non venirle tra piedi, mai, sotto nessun pretesto (1). Ne ho veduto un terzo dove le condizioni erano così umilianti per l'uno dei coniugi, così immorali per entrambi, da non volerle io qui ridire. Generalmente ho notato che nelle separazioni consensuali l'atto suol essere il trionfo del gran nume quattrino, che la libertà si compera a contanti, e che i giudici sono costretti a mettervi lo spolvero, perchè non succeda di peggio.

Ed ora da tutto ciò traete voi la morale, come suolsi nelle novelle di Pietro Thouar, e ditemi se con legge diversa i giudici non sarebbero molto più potenti e molto più utili.

---

(1) Veggasi la nota alla pagina 268.

Digitized by Google

*
* *

È un fatto storico del quale non lice dubitare che nei cinque primi secoli di Roma nessuno si giovò del divorzio. Unico a profittare fu un Carvilio Ruga, sotto il duplice fascino della politica e della religione; ma tutti gli altri mariti e tutte le altre mogli

Per quanto grande volontà ne avessero

si accomodarono a casa loro, senza che la spiegazione di così straordinario fenomeno siasi mai offerta.

In generale gli scrittori, da Plutarco in giù, propendono a credere che la legge di Romolo togliesse con la mano destra quanto con la sinistra aveva dato: libertà di divorzio da una parte: condanna dall'altra a cedere una metà dei beni in favore del coniuge divorziato, una metà a favore della dea Cerere. Secondo alcuni, la metà destinata alla Dea devolvevasi in vantaggio dei figliuoli. Checchè ne fosse, il divorziato rimaneva pelato come il palmo della mano.

Per timore che si abbia della diffusione del contagio, nei nostri tempi non è da pensare a somigliante panacea. Se il divorzio è un diritto, chi questo esercita non commette colpa. Se il divorzio è rimedio necessario di un male, chi quello trangugia non merita altra pena. Stabilito un principio, guai disporre inceppamenti che vi contrastino! Ogni finzione diventa legittima, e sarà agevole imitare gli Inglesi, quando s'ingegnano di rompere i matrimoni coi mezzi che la legge richiede, tollera, somministra. Inoltre, di tutte le penalità, la più odiosa è appunto l'obbligo di consolidare in capo altrui una parte della propria sostanza. Dov'è la

Digitized by Google

genesi, non dico più della espiazione, ma di codesto modo di espiazione? O s'intende che il sagrifizio rappresenti per il coniuge abbandonato un risarcimento e ripugna aggiudicarlo *a priori*, senza conoscere dianzi se per avventura il detto coniuge non abbia dato causa esso medesimo al doloroso partito. O si mira a proteggere la prole, e ripugna anche maggiormente che questa si avvantaggi della peripezia paterna e materna, quasi reggesse la presunzione che ciascuno dei due genitori si scarichi sull'altro del peso, quasi fra i patti del divorzio consensuale non abbiano da figurare in prima linea provvedimenti sicuri per l'avvenire dei figli, quasi il divorzio da per sè inaridisca l'affetto del padre e strugga le viscere della madre.

Io posso inchinarmi alla sapienza di tutti coloro che nel meccanismo di Romolo cercarono e trovarono la ragione per la quale gli antichi romani furono modello di esemplari connubi. Ma non posso trattenere la meraviglia che quella ragione siasi trovata e cercata nelle leggi anzichè nei costumi.

Roma ne' primi secoli gettava le fondamenta della propria grandezza: negli ultimi, quando il divorzio passò fra le abitudini periodiche, specie del patriziato, Roma precipitava alla sua caduta. Il fatto può essere più eloquente? Ben si discute se le famiglie solidamente e virtuosamente costituite sieno state la origine delle ordinate società, ma non si discute più se queste senza di quelle sieno pervenute a primeggiare nel mondo. Anche si rimpiange la vanità delle leggi che incontrano negli usi comuni subite resistenze, ovvero cadono mercè questi in pronta dissuetudine; ma non v'ha alcuno che disconosca l'impero assoluto della opinione pubblica sulla moralità dei matrimoni o sulla superficialità delle vicende amorose.

Digitized by Google

Gli eccessi del divorzio non sono da temersi a' giorni nostri, nel nostro paese, e la legge che ne consenta la libertà può fare assegnamento sicuro sopra i costumi. Si abusò del divorzio in Francia: ma quando? Quando il cataclisma era nella sua pienezza, quando la rivoluzione aveva sovvertito, nonchè i riguardi sociali, pure i sentimenti domestici, quando, sciogliendo i matrimoni, potevansi restituire le doti in assegnati — la carta senza valore che aveva corso legale.

Non si abusa oggidì del divorzio nel Belgio, nella Svizzera, in Germania, in Inghilterra. Facile sarebbe documentare il fatto con cifre e con scritti di quei paesi: preferisco darne una prova *coartata*, attingendone l'attestazione da un francese, nemico dichiarato del divorzio, il Féval. Descrivendo a carte 85 del suo volume ciò ch'egli chiama il *discredito* del divorzio, afferma che in que' paesi questo adduce quasi al disonore: *il y a presque deshonneur à divorcer.*

Dunque la opinione pubblica funziona, dunque i costumi moderni operano, e se la opinione pubblica funziona e se i costumi operano, non occorre preoccuparsi delle libertà che le leggi consentono.

Non vogliamo di più, noi italiani. Perchè dobbiamo credere che solo presso di noi sarebbero festeggiati e incoronati di mirti o di allori coloro che si facessero beffe del matrimonio?

Nè si dica che il popolo nostro, come dà passata ora alle separazioni, più tardi starà indifferente ai divorzi. Il paragone non cammina perchè il caso è diverso. Adesso non hanno carte di bordo i reduci dalle traversate fortunose al polo matrimoniale; le coppie disperse, le coppie incrociate si possono guardare con l'occhio del ti vedo e non ti vedo, del suppongo ma non mi accorgo. Tutti sanno in quale maniera le nozze si contraggano: nessuno s'incarica di sapere

Digitized by Google

in quali maniere finiscano, o si trasformino nelle loro evoluzioni. All'incontro, dato il divorzio, sparisce la via di mezzo: il matrimonio è come dev'essere o non è più: l'atto finale, necessariamente solenne, attrae l'attenzione pubblica, e il pubblico giudizio, quanto più sieno taciute le ragioni, tanto più si pronunzierà severo. I divorzianti per una causa determinata, se prescelgono di occultarla con danno della società coniugale, avranno taciuto a' loro rischi e pericoli.

Si giustificano le facili amnistie che ora si dispensano ai separati, considerando la scarsa soddisfazione accordata dalle leggi vigenti alle vittime del matrimonio. Queste vittime in istato di separazione restano creditrici della società, che si sdebita mediante una rilassata indulgenza, perchè ogni cosa si compensa quaggiù. Ma succederà altrettanto quando la società abbia davvero compiuto il proprio dovere e si vegga sfruttato dal capriccio delle passioni quel rimedio che essa destina alle sventure?

Assolutamente non sono da temersi gli abusi, e si può fare assègnamento sui costumi.

D'altronde, ripetiamolo, il divorzio non va concepito da solo, nè posto in atto da solo. A non volere che figuri come il pino nel mare di Orazio, va speculato ed inaugurato coordinandolo ad altre istituzioni che conferiscano anch'esse ad elevare il criterio pubblico, ossia la moralità nazionale.

Il divorzio fa parte di un sistema che avversa il celibato, così religioso come economico, così ipocrita come cinico. Combattuto il celibato, scemano grandemente i pericoli delle frodi e delle rapine, essendo diminuito il numero dei ladri. E molti di coloro i quali rifuggono ora dalle tede nuziali, perchè paventano d'essere mummificati fra vincoli indissolubili o svaligiati dalle bande dei filibustieri, sentono rinascere nell'animo la fiducia e vengono ad ingrossare la fila

Digitized by Google

dei mariti felici. Danno cessante, beneficio emergente: all'uomo e alla donna si attribuisce con eguale stregua la conseguenza dei liberi amori: agli egoisti del sesso maschile si diniega la immunità.

Fa parte di un sistema che respinge quella filatessa di presunzioni, vivaio perenne di coniugali dissidi, per cui il marito è denunciato alla moglie come un dilapidatore od un padrone, mentre lo s'invoglia a strapotere designandogli la vittima. Integra in ambedue la facoltà di regolarsi a proprio talento nelle relazioni e negli interessi, si rialza la coppia umana davanti sè stessa, si stringe più intimo lo accordo dei due voleri, e alla stabilità forzata si sostituisce una stabilità ben più sicura, la spontanea, la cordiale.

Come la massima parte de' buoni rimedi, il divorzio agisce anche igienicamente. È impossibile che i costumi non s'informino alla convenienza di preparare le nozze con modi più ragionevoli ed assennati, con scelte più ponderate e più sincere. Presentemente non havvi alcun legame intellettuale fra i due sessi, le virtù dell'uno sono viziature nell'altro, i fidanzati s'ignorano reciprocamente. La sola ipotesi dello svincolo sarà incentivo bastevole a un salutare riavvicinamento, mentre poi consiglierà genitori e figliuoli, genitrici e figliuole a bandire gli orpelli.

Per coloro che si sgomentano della pubblica indifferenza o del propagarsi il divorzio, sta in serbo un quesito. È più immorale, si chiede, sciogliere un matrimonio per libertinaggio, o stringerne uno per speculazione?

Eppure il nostro costume sembra abbastanza assuefatto a questo secondo spettacolo. Dobbiamo far voti affinchè gli animi si rivoltino. « Il sentimento della disapprovazione contro quei tali che si maritano per motivi di danaro o di posizione divenga più potente, e si può prevedere che pu-

Digitized by Google

rificherà l'unione monogama, rendendola sempre effettiva, mentre è talvolta nominale ». Questa profezia appartiene a Spencer.

*
* *

Dal mese di settembre 1880, in cui stava già nelle mani dell'editore quanto fu scritto sin qui alla fine del marzo 1881 in cui sto scrivendo queste poche linee, sorvennero alcuni fatti che al tema del divorzio dànno una impronta di pratica imminenza.

Con lo intuito di una mente superiore il guardasigilli presentò alla Camera elettiva il disegno di legge: non fu dato a tutt'oggi di conoscerne i termini, perchè presentare un disegno di legge non altro significa tranne la manifestata volontà di prepararlo in seguito, e perchè i ministri devono contare anch'essi con le tipografiche lentezze, al pari di un autore qualunque. Si conosce però che i rappresentanti della nazione, i quali nel 1878 avevano riso al problema del divorzio, e nel 1880 avevano sorriso, accolsero lo annunzio con palese favore. Ond'è che la questione, nella mente di ognuno, ha fatto un grande passo. Quind'innanzi, per l'animosa iniziativa di Tommaso Villa, di fronte al Vaticano elevasi Montecitorio. Mando un saluto al condottiero ed auguro che la riforma rechi ai posteri il suo nome (1).

(1) La profezia fu in gran parte sbagliata. Pur troppo è costume invalso fra gli uomini dello stato italiano obbliare quando tengono il seggio quelle opinioni, che, professate per lo innanzi, loro più valsero a salirvi. Giovenale potrebbe colpirli col verso *et propter vitam vivendi perdere caussas*. I migliori di essi presentano le leggi del loro cuore, quasi per onore di firma e poi le lasciano cadere. Questo

Digitized by Google

Dopo di lui e propriamente di questi giorni un procuratore generale pubblicò la più viva requisitoria contro il principio della indissolubilità matrimoniale. Memore lo scrittore

---

toccò replicatamente alla legge sul divorzio. Tre ministri guardasigilli Villa, Zanardelli, Gianuzzi-Savelli diedero seguito alla iniziativa del compianto deputato Salvatore Morelli, e ne patrocinarono i relativi disegni di legge fin tanto che si trattò che ricevessero benevolo accoglimento dagli uffizii della Camera, o che fossero nominate a riferire sui medesimi Giunte favorevoli, o che si presentassero le relazioni, o s'iscrivesse la discussione all'ordine del giorno, o vi permanesse iscritta mesi e mesi. Però la spinta finale che solo il ministro può dare affinchè un proprio disegno di legge si discuta davvero non venne mai, salvo a ricominciare l'opera di propaganda quando dal seggio di ministro tornarono allo stallo di deputato. Ma chi mai ha fede nella iniziativa parlamentare? Quando una legge di qualche importanza sociale giunse in porto da codesta via?

Certamente va data lode all'illustre Tommaso Villa per la fermezza nella sua opinione, e per i servizi resi da molti anni alla causa del divorzio. Ma se il disegno di legge da lui presentato alla Camera l'8 dicembre 1892, svolto e preso in considerazione il 25 gennaio 1893, può approvarsi come un mezzo di tenere viva nella mente degli uomini la riforma, verità vuole si soggiunga che lo stesso proponente non poteva lusingarsi che nella legislatura XVIII facesse strada, per la maniera stessa in cui venne raccomandato. Infatti la relazione che quel disegno precede non avrebbe potuto interessare la Camera altrimenti che con due ordini di argomentazioni: 1° togliendo di mezzo l'ostacolo ecclesiastico mediante una prova documentata e diligente che la Chiesa cattolica romana in questi ultimi tempi rimise alquanto dell'antica intolleranza in tema di divorzio, specie al riguardo di potentati e di nazioni straniere; 2° dimostrando che il potere legislativo italiano erasi occupato abbastanza di codesto argomento, e replicatamente aveva manifestato la propria opinione in favore della riforma. Senonchè la relazione che precede il disegno dell'on. Villa non solamente non fece alcuna delle due cose, ma provvide tutto al contrario. Quanto alla storia ecclesiastica la relazione si arrestò al Concilio di Trento, e quanto alla storia parlamentare ricordò soltanto che la Camera aveva preso in considerazione due volte il progetto Morelli, una nel 25 maggio 1878, l'altra 8 marzo 1880, e che l'onorevole Villa aveva presentato un progetto di legge da guardasigilli,

Digitized by Google

di avere dipinto altra volta la Spagna, lasciò correre il pennello, immergendolo negli infuocati colori della tavolozza castigliana. Naturalmente tutti i suoi argomenti non s'identificano co' miei per la ragione medesima che tutti i miei non s'identificano coi suoi; ma percorriamo lo stesso cammino, ci abbeveriamo alle fonti stesse, tendiamo alla stessa meta. Anzi, quanto a questa, se un giorno col signor De Foresta fummo divisi dalla *deportazione* (senza essere però deportati nè l'uno nè l'altro), presentemente metto pegno che saremo uniti dalla meta più di quanto vogliamo: imperocchè il progetto governativo restringendo l'àmbito dei nostri desiderii, lascierà entrambi a mezzo della nostra strada, e noi la proseguiremo trovandoci in presenza di quel progetto ad essere niente meno che un paio di giacobini.

Però avvi un punto, nel quale, se piace a Dio, io sono lasciato solo, correndo fra i miei due insigni compagni e me la differenza che per loro il divorzio forma una istitutuzione autonoma, atta ad approdare quantunque isolata, mentre per me la considero parte di un tutto, conseguenza di premesse, ruota di un congegno.

---

propriamente come se dal 1° febbraio 1881 — giorno della presentazione — in poi nulla più fosse avvenuto. Non ricordò ai duecento deputati nuovamente eletti il lavoro e le manifestazioni degli anni successivi, la Giunta composta di nove commissari favorevoli alla riforma, la relazione Parenzo (23 gennaio 1882) il disegno di legge Zanardelli, (30 aprile 1883), la nuova Giunta composta pur essa nella maggior parte di commissari favorevoli, la relazione Giuriati (30 aprile 1884) l'appoggio del Ministro di grazia e giustizia Gianuzzi-Savelli, la legge portata all'ordine del giorno durante più mesi negli anni 1884 e 1885.

In verità per scuotere gli animi e determinare i convincimenti della infelice legislatura XVIII ben altre argomentazioni si richiedevano da quelle certamente della relazione che recò il nome onorando di T. Villa!

Digitized by Google

Che monta? Frattanto concordiamo nel principale e si può preconizzare lietamente di una riforma, se funge da pioniere chi per proprio istituto suole attendere le liberali innovazioni tranquillo a domicilio.

Il terzo sintomo della pienezza dei tempi sta nello arrovellarsi dell'alto clero da tre mesi in qua per ottenere a forza di petizioni che sia respinta la legge. L'esempio di Francia lo affida. Non viene trattenuta la lusinga dalle ragioni politiche che determinarono il voto francese, dalla tenuità della maggioranza, dall'indole di quella assemblea, dal generale convincimento che il giorno della rivincita è prossimo.

I vescovi italiani lavorano a gara. Mal paghi della prosa del duca Salviati, che nella qualità di presidente l'Opera dei Congregati cattolici aveva fatto circolare un modulo di petizione, i singoli Ordinari raddoppiarono le dosi, moltiplicarono i fulmini della rispettiva eloquenza, non risparmiarono i superlativi contro il progetto di legge. Monsignor di Pinerolo lo chiama « una calamità gravissima: » monsignore di Tortona protesta che « getterà la infelice patria in nuova sventura funestissima: » monsignore da Montefeltro vuole che sia scongiurata « ad ogni costo tanta disgrazia: » monsignore di Mantova assicura che « mette in compromesso la famiglia e quindi la società: » monsignore di Modena fa una pastorale apposita, e don Margotto, vescovo nella diocesi del giornalismo, scrive un articolo ogni giorno.

Sta bene. Anche il Papa deve avere i suoi procuratori generali, anche i clericali devono esercitare il diritto di petizione, nè v'ha spirito illuminato e liberale a cui non premano le manifestazioni di un partito poderoso il quale alza la voce.

Ma noi per conto nostro non siamo disposti ad assegnare

Digitized by Google

grande valore ai nomi appollaiati in codesti moduli che ci stanno sott'occhio. Se le firme si pesano e non si contano, diventano insignificanti i nomi di tutti gli analfabeti morali, che soscrissero in virtù di santa obbedienza, *perinde ac cadaver* — nonchè i nomi di quelli che soscrissero nella erronea opinione essere il divorzio affare di dogma, poichè colui che s'inganna non può fare atto di libera volontà — nonchè i nomi di quelli che contrassero il matrimonio soltanto ecclesiastico, poichè costoro non hanno titolo di chiedere cosa alcuna in materia di matrimonio ad una società civile di cui disconobbero le istituzioni — nonchè finalmente i nomi di tutti coloro che vivono in una vita ascetica fra il chiostro e il presbiterio, fra la contemplazione dei novissimi e le virtù teologali, ignari del mondo, dei suoi cimenti, delle sue catastrofi.

Raggiungano pure, come si pretende, il mezzo milione le firme, praticato sopra queste il razionale depuramento, si potrà addivenire coi richiedenti ad una stretta di conti altrettanto facile quanto riassuntiva:

— Volete voi la indissolubilità coniugale anche a prezzo della pubblica moralità?

Probabilmente gli uomini di buona fede e di sano criterio saranno obbligati a rispondere:

— Mainò.

— E allora, soggiungeremo, lasciate fare a noi. A noi che viviamo in un'atmosfera viziata dalle unioni capricciose, dagli scandali, dai prodotti irregolari e dalle ipocrisie. Fate largo ai medici nella sala di clinica. Più tardi ci ringrazierete.

FINE.

Digitized by Google

CAMERA DEI DEPUTATI N. 87 A

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

COMPOSTA DAI DEPUTATI:

Righi Segretario, Lacava, Parenzo, Umana, Tubi, Tondi, Picardi e Giuriati Relatore (1)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA GIUSTIZIA E DEI CULTI

ZANARDELLI

il 10 aprile 1883

Disposizioni sul divorzio

Presentato alla Presidenza il 23 giugno 1884

I.

ONOREVOLI COLLEGHI.

Sembra una particolarità della scienza legislativa che i suoi maggiori problemi si risolvano dalla comune degli uomini con facile prontezza e quasi per intuito. La prima ragione che balzò nella mente o che si fece strada nell'animo appaga, e senza bisogno di altri studi determina il convincimento. Regna sovrana l'antipatia per la discussione. Una segreta virtù trascina a mutare le impressioni prime in fede indomabile, e chi spera di scuotere questa con opposti argomenti s'inganna.

Avventuratamente, a me tocca di scrivere per coloro il cui ufficio è di avviarsi a qualunque risoluzione mediante il paziente lavorio de' processi intellettuali: per coloro che stanno lunge così dai partiti presi come dalle invalse abitudini, lecite soltanto all'uomo il cui avviso non vada tradotto in un voto deliberativo. Scrivo per legislatori avvezzi a spogliarsi di ogni preoccupazione, educati a cambiare, meditando, sentenza.

(1) La Commissione era presieduta dall'onorevole Varè, che morì prima della Relazione.

Digitized by Google

Essi ben sanno come il matrimonio sia proprio uno di quei gravissimi problemi e sia tale per ogni riguardo, anche perchè le leggi si sbizzarrirono a trattarlo, con incessante vicenda, ne' modi più diversi.

Ciò che presso un popolo è uno stretto dovere viene tuttodì proibito come una mala azione da un altro popolo vicino.

La morale si intende in forma opposta a brevi distanze di tempo: la filosofia, il sentimento e i pregiudizi si contendono il campo con alterna fortuna.

Però il còmpito di cui la Commissione ebbe a gratificarmi non induce la necessità di svolgere a fondo l'arduo tema degli umani connubi. A me basta additare quei fatti e quelle ragioni che giustificano la riforma proposta dal disegno di legge, non senza tenere presente che davanti alla vostra memoria, onorevoli colleghi, già stanno vivissime due sapienti e persuasive monografie, quella di un guardasigilli, l'onorevole Villa, e quella di un altro relatore, l'onorevole Parenzo.

Solamente occorre far precedere il sobrio e modesto lavoro da una dichiarazione, intesa non tanto a spiegare il motivo per il quale fui onorato dell'incarico, quanto a preservare l'opera mia da possibili e apparentemente meritati contrasti.

A tutta prima e per molte persone i concetti di matrimonio e di divorzio sembrano fra loro oppugnanti e presentano un'antitesi. Per contro agli occhi miei la istituzione del matrimonio civile si offerse da lungo tempo così che i due concetti mi risultarono affini, legati, come se l'uno fosse complemento naturale dell'altro.

Ho sempre pensato che la società in genere abbia un cospicuo interesse a favorire le nozze legittime, e che codesto interesse prema maggiormente l'Italia, perchè qui il numero dei matrimoni è proporzionalmente inferiore alla Germania, all'Austria-Ungheria, alla Francia, all'Inghilterra, alla Russia, ai Paesi Bassi, alla Danimarca e alla Svizzera.

Perciò mi era studiato, anni addietro, di mostrare (1) che indarno la società civile si argomenta di raggiungere codesto scopo se allorquando il vincolo coniugale, tutto genialità ed affetto, ha perduto la sua ragione di essere, lo converte in una perpetua catena. Già gli accessi del talamo furono assai più difficultati dalla legge civile in confronto della ecclesiastica, perchè, ne' casi di peripezia, quella non debba curare di agevolarne le uscite. Collocare sulla soglia del matrimonio la possibilità di sciogliierlo qualora sia per mutarsi in una fucina di dolori immeritati o di delitti invincibili non è amareggiare le primizie del nuovo casato nè funestarne gli auspici, piucchè la navigazione non sia rattristata dalle lancie di salvataggio: è anzi prudente consiglio, destinato a ridurre il numero delle ragioni per cui il celibato fiorisce e per cui pullulano le separazioni; due sorgenti continue di miseria morale e materiale.

Ma quell'intenso e professato convincimento, che sembrava un veicolo per compiere il mio ufficio, praticamente riconobbi un ostacolo.

---

(1) *Le Leggi dell'Amore.* — Torino, Roux e Favale, 1881.

Digitized by Google

Al privato scrittore, nella cui mente si agita un progresso civile da conseguire, sorride la ebbrezza di recare anch'egli la pietra per il nuovo edificio, e lietamente la porta, o sia che volgarizzi ed applichi i pensieri altrui, o sia che intenda diffondere i propri. Niente lo sgomenta. La propaganda si esegue dai liberi orizzonti della teoria, delle affermazioni, del sentimento, dove non si trovano nè barriere, nè confini. È tranquilla la sua coscienza, è sufficiente il suo senno, molto o poco che sia, perchè suffragato da una convinzione maturamente e con fatica formata.

Chi scrive all'incontro per voi, onorevoli colleghi, intorno ad un delicato subbietto, chi dà opera ad una riforma che voi potete respingere o decretare da un momento all'altro, chi sta per esaminare un disegno di legge e per dire sovra esso con l'autorità che dalla Camera gli è consentita, quegli tostamente si accorge di possedere, anzichè convinzioni di lunga mano acquistate, scrupoli ed incertezze: quegli si preoccupa di pratici riguardi per lo innanzi inavvertiti o trasandati: quegli ne' prediletti principii vacilla, e la necessità di transigere con essi gli s'impone ad ogni piè sospinto, e a volte gli piacerebbe far getto, come di zavorra molesta, delle proprie dottrine, pure apertamente per lo innanzi dichiarate. Ambagi e difficoltà codeste delle quali conviene che gli si tenga conto. — A scrittore tribolato lettore discreto e benigno.

II.

Sono decorsi sei anni da che la Camera prese in considerazione il progetto di legge sul divorzio per la prima volta presentato alla legislatura XIII dal compianto deputato Salvatore Morelli (1) il quale ne iniziò lo svolgimento con le modeste ed argute parole: *quando le dottrine hanno un fondo di verità non importa chi le proponga.*

Non opponevasi alla presa in considerazione il guardasigilli d'allora che fu Raffaele Conforti, e solo prendeva alcune riserve per la poca opportunità d'immutare il codice breve tempo dopo promulgato, e per la mancanza da parte della opinione pubblica di ogni manifestazione che reclamasse così importante riforma.

Una seconda volta, nella sessione del 1880, l'onorevole Morelli, produsse il suo disegno di legge al cui concetto fece buon viso un altro guardasigilli l'onorevole Tommaso Villa. Adducendo questi elevate argomentazioni in appoggio, parve quasi rispondere al suo predecessore: « La generale indifferenza significa che la grande generalità delle famiglie non è turbata da alcun dissidio, ma intanto dei poveri offesi gemono nel segreto: bisogna andarli a cercare nel loro focolare domestico: bisogna questa voce d'angoscia andarla a raccogliere nella casa maledetta dalla discordia. Là deve inoltrarsi l'occhio del filosofo, del legislatore, dell'uomo di cuore ».

(1) Tornate 16-25 maggio 1878.

Digitized by Google

E la Camera, nella legislatura XIV, prendeva in considerazione, una seconda volta, il disegno di legge sul divorzio (1).

Fu allora che il ministro Villa, superata la riluttanza che nell'animo dei conservatori eccitava la indissolubilità canonica e civile del matrimonio, presentò alla Camera nella tornata del 1° febbraio 1881 un apposito schema di legge. La monografia, che in forma di relazione precede il testo della proposta, fu assai notevole e sotto l'aspetto storico della questione, e sotto quello della legislazione comparata. Più notevole ancora il testo medesimo per il sommo riserbo con cui ammise la possibilità del divorzio, circoscrivendola a due soli casi, la condanna capitale ovvero ai lavori forzati a vita dell'uno dei coniugi, e la separazione personale già intervenuta legalmente dopo scorsi cinque anni se vi sieno figliuoli, dopo tre se non ve ne sieno.

Lunga e passionata è stata in quella congiuntura la discussione negli Uffici. Ma il progetto di legge ottenne con l'approvazione della maggioranza l'appoggio di deputati autorevolissimi appartenenti a tutti i partiti e a tutte le regioni del Regno. Le opposizioni, piucchè alludere al principio, si restrinsero alla opportunità dell'applicazione.

Fra gli aderenti della riforma non mancarono spiriti larghi e comprensivi i quali nello studio delle nostre leggi matrimoniali altri bisogni avvisassero ed altre innovazioni venissero proponendo. Così in un Ufficio venne votato un ordine del giorno, che si concordò fra gli onorevoli Chimirri e Righi affinchè in occasione del divorzio si abbiano a studiare le cause di nullità del matrimonio non contemplate dal Codice civile. Così l'onorevole Minghetti in un altro ufficio e l'onorevole Pellegrini in un terzo s'incontrarono nello esprimere la opinione che fosse caso di scioglimento anche quello della pazzia incurabile di un coniuge, e che si richiamasse ad esame la condizione giuridica della donna maritata soverchiamente deteriore a quella dell'uomo.

La Commissione emerse nella sua grande maggioranza favorevole al disegno di legge e si costituì nel modo che segue: Seismit-Doda presidente, Vastarini-Cresi segretario, Ruspoli E., Lacava, Oddone, Chimirri, Martini Ferdinando, Alario, e Parenzo relatore.

Nella tornata del 23 gennaio 1882 venne presentata la relazione e fu corredata di alquante statistiche sopra le separazioni e i divorzi nei principali stati d'Europa, tabelle dalle quali l'onorevole relatore, non eccedendo, come scrisse, negli apprezzamenti, e rifiutandosi a trarre favorevoli illazioni concrete, dichiarava resultare: « la falsità dell'asserto che il divorzio sia causa di dissoluzione delle famiglie. Il numero dei divorzi e delle separazioni sommate insieme nei paesi ove il divorzio esiste è spesso inferiore al numero delle separazioni che avvengono nei paesi ove il divorzio non esiste, e in pochi casi quel numero è superiore, tenuto conto del numero dei matrimoni ».

Piucchè rivolta a giustificare un principio pur dianzi ampiamente legittimato innanzi alla Camera nei motivi addotti dal Ministro, la elaborata relazione dell'onorevole Parenzo risulta intesa a rendere

(1) Tornata 8 marzo 1880.

Digitized by Google

ragione di alcune innovazioni che la Giunta arrecò al progetto del Ministero: principali fra queste erano: ammettere la possibilità del divorzio anche nei casi di condanna a pena criminale non minore di dieci anni per reato comune; abbreviare in casi eccezionali i termini di cinque anni o di tre anni dalla separazione per far luogo al divorzio: regolare la condizione del coniuge divorziato che passa a seconde nozze, massime in riguardo ai figliuoli delle prime.

La legislatura si chiuse senza che il progetto di legge potesse recarsi a discussione. Ma nei primi mesi della presente (1) l'onorevole ministro Zanardelli fece proprio il disegno di legge con gli allargamenti e con le riforme che la Commissione parlamentare aveva dianzi arrecato.

È questo lo schema sul quale la vostra Commissione, onorevoli colleghi, fu chiamata a manifestare il proprio avviso: uno schema a cui, come si vede, collaborarono, in armonica misura, Camera e Governo. Imperocchè, succeduto all'onorevole Zanardelli nel Ministero di grazia e giustizia l'onorevole senatore Giannuzzi-Savelli, sarebbe una obliosa preterizione il non avvertire che questi prestò ogni maniera di cure per il sollecito cammino del disegno di legge e fu largo de' suoi lumi e de' suoi sapienti consigli a coloro che più s'interessavano dell'argomento.

Perciò, riepilogando: se la legge del divorzio ottenesse senza ulteriore indugio i suffragi del Parlamento, alla sua formazione avrebbero conferito finora due Commissioni, tre successive legislature, quattro ministri guardasigilli (vari di scuola, di stato, di luogo di origine) sei anni di preparazione. Nessuno dunque addebiterebbe la riforma d'essere stata compiuta alla impensata.

III.

La maggioranza dei commissari si trovò prontamente favorevole al principio, ma dovette anch'essa preoccuparsi dell'ostacolo razionale, che sembrava a tutta prima frapporsi: l'Italia non chiede il divorzio.

Era il medesimo ostacolo che fino da principio elevò, come si disse, il ministro Conforti, e che più tardi abbattè uno de' suoi successori, l'onorevole Tommaso Villa. Però acquistava novello valore dalla indifferenza con cui il paese nostro parve assistere al movimento fattosi in qualche Stato vicino ed alla vittoria colà raggiunta dalla riforma. Mentre in Francia solenni, ricorrenti, passionate erano le discussioni legislative, mentre le elezioni politiche del 1881 vi si facevano sopra tre punti, di cui l'uno era proprio codesto, mentre stampa periodica, pubblici comizi, filosofi, scrittori, e poeti teatrali andavano di continuo svolgendo sotto ogni aspetto il complicato problema, mentre fra noi un partito contrario

(1) Tornata 30 aprile 1883

Digitized by Google

si veniva ordinando e raccoglieva soscrizioni da rassegnare alla Camera, fu detto significante che gli amici della legge, se mai amici la legge contava, non manifestassero in guisa alcuna i voti loro.

Senonchè la primordiale obiezione resultò ai nostri occhi qual'è, vale a dire indiretta e negativa. Essa non può togliere e non toglie che il provvedimento legislativo sia ritenuto, oltrechè buono per sè, opportuno ad accogliersi in ragione de' tempi e de' costumi; chè non sempre le leggi, massime se d'ordine morale, scaturire devono quasi necessariamente dalla pubblica coscienza: è antico come Cicerone l'insegnamento: *legem nec scitum aliquod esse populorum:* è tutt'altro che nuovo il caso di un provvedimento il quale alla gente comparisca ozioso od infesto mentre nel pensiero de' legislatori già penetrò sotto forma di buono e doveroso consiglio. E l'intelletto delle nazioni che le governa, non le moltitudini, scrisse G. B. Vico; e Carlo III andò molto più in là dicendo che i suoi popoli erano come i ragazzi capaci di strillare perchè venivano lavati.

Ma dall'essere la indifferenza d'indole negativa altre illazioni è lecito indurre.

Forse che la nazione italiana partecipa siffattamente alla pubblica cosa da appassionarsi per ogni questione, anche non relativa alle politiche franchigie, o a cruenti interessi, o alle materiali gravezze? Forse che il divorzio è tale diritto da passionare personalmente tutti coloro che non ne provano il bisogno, o che sono fuori del caso di profittarne? Forse che mancarono di fatto incoraggiamenti al legislatore italiano dalla stampa periodica e dagli scrittori? E se invece il vero fosse l'opposto, se l'apatico silenzio recasse la impronta di una tacita, ma generale ed assoluta disapprovazione, non sorgerebbe con tutta ragionevolezza un altro e più strano corollario? Dato che il divorzio sia il rimedio moralizzatore delle condizioni matrimoniali guastate, ossia il surrogato onesto delle spedizioni giudiziarie e non giudiziarie, quel silenzio non accenna forse ad un rilassamento della pubblica coscienza, oggimai attutita dal diffuso spettacolo di coppie malamente divise, o peggio riunite? Se così fosse, l'apatia della società equivale a corruzione, e la mancanza di reclamo diventa una ragione di più per decretare il divorzio.

Analizzando il non ben chiarito fenomeno della popolare impassibilità venne fuori una osservazione che fa procedere il dibattito.

Essa emanò dall'onorevole nostro collega il quale col precedente relatore è stato eletto membro di ambedue le Giunte. Nelle discussioni che seguirono agli Uffici l'anno 1881 l'onorevole Lacava diceva: « Guai se il divorzio fosse richiesto per le piazze come la diminuzione del prezzo del sale, o come la riforma elettorale! » E diceva sagacemente, imperocchè il pubblico clamore sarebbe segno che le anormalità coniugali hanno raggiunto un grado di scandalo invadente, contristante ed intollerabile.

Checchè ne sia, il legislatore nel deliberare sulla opportunità di un provvedimento deve trarre norma prima che alle manifestazioni del popolo, alle condizioni storiche, morali e filosofiche che reggono la soggetta materia: epperò alla mancata manifestazione del pubblico favore si contrappongono quelle ragioni che, dato il principio del divorzio, consigliano di applicarlo prontamente:

Digitized by Google

I. Assai fu detto e ripetuto che il Codice italiano volle la indissolubilità per eccellenti e dichiarate ragioni.

Però, risalendo la storia del diritto matrimoniale nel Piemonte, si trova che una prima Commissione Reale venne istituita sino dall'anno 1852 per proporre l'ordinamento del matrimonio civile.

E questa Commissione, composta di uomini eminenti della magistratura, pur proclamando il principio della indissolubilità, ebbe cura di soggiungere (1): « le leggi per via di eccezione con repugnanza, e per cause determinate in varii paesi hanno ammesso il divorzio. Questa eccezione non distrugge ma conferma la regola, e niuno vorrà sostenere che il matrimonio presso la Chiesa greca cattolica, e presso la Chiesa cattolica orientale, le quali permettono per motivo determinato il divorzio, non sia di sua natura indissolubile ».

La Commissione consultiva, mediante questa aggiunta non necessaria ma appunto perciò più eloquente, accennò a sciogliere le mani del legislatore subalpino dagli inceppamenti che parevano vincolarlo. L'aggiunta parve significare che non si chiedeva nulla, si sperava poco, ma si bramava assai. Egli è dunque men vero che negli incunabuli della patria legge civile non s'incontri che avversione al divorzio. Abbiamo atti uffiziali che parlano apertamente nel senso contrario, e abbiamo prove che i giureconsulti di due generazioni addietro non nutrivano scrupolo alcuno.

II. Mentre il Codice civile intese ad essere, e fu veramente sotto alcuni riguardi, legge di progresso, sottoponendo tutti i cittadini al regime della indissolubilità matrimoniale, ch'è il regime della Chiesa cattolica, dimenticò essere nello Stato cittadini protestanti, israeliti, appartenenti al rito greco. Esso, con poco rispetto per la tolleranza dei culti e per la libertà di coscienza, fece perdere a tutti codesti cittadini il diritto allo scioglimento del matrimonio secondo la rispettiva chiesa, diritto che le precedenti legislazioni loro garantivano, diritto che il concordato del 1857 fra l'Austria e la Santa Sede fece salvo, diritto che, insisto, non solo la libertà di coscienza ma la stessa tolleranza dei culti imponeva. Non parliamo poi dei liberi pensatori, la cui indipendenza veniva senz'altro conculcata. Per tutti questi ristabilire il divorzio è far atto di semplice, doverosa, e ritardata giustizia.

III. Il legislatore del 1865 non fu presago che proclamando il matrimonio civile senza preventivo e cordiale accordo con la potestà ecclesiastica, anzi contro i costei voleri, sarebbe sorto un dualismo e molte nozze si sarebbero compiute col solo intervento del parroco, fatta astrazione dal sindaco. Il numero dei matrimoni ecclesiastici potè contarsi purtroppo fino a parecchie centinaia di migliaia, poi non si contò più e si dovette rinunziare a tirare le somme perchè mancarono i mezzi di farlo con sicurezza. Per fermo niente accenna che quel numero diminuisca.

Talun Procuratore generale — ricordasi a cagione di elogio quello di Venezia — dispose in questi ultimi tempi un servizio di propaganda mediante l'opera dei Procuratori del Re, dei pretori, dei Consigli dell'ordine degli avvocati allo scopo di ottenere la legit-

(1) Pag. 325.

Digitized by Google

timazione dei matrimoni fatti o da farsi col solo rito religioso; ma il buon proposito non è detto peranco se e quanti frutti potrà dare. Al contrario una legge civile che ammetta il divorzio sarebbe riguardata come una valvola di sicurezza nei casi di peripezia coniugale e sostituirebbe un rimedio aperto e leale alle malnote procedure delle ecclesiastiche nullità.

IV. Sebbene le notizie statistiche potute raccogliere fin qui non somministrino per l'Italia alcun dato positivo di un aumento nelle separazioni personali de' coniugi, pure è da considerarsi che presso di noi essendo ammessa la separazione consensuale mediante omologazione, molti di questa non si curano, specie nelle classi non abbienti cui non preme alcun interesse da regolare; perciò, mentre sfuggono ad ogni maniera di accertamento, permettono di credere che anche in Italia, come dovunque, i matrimoni risoluti di fatto aumentino in ragione progressiva.

Ciò poi che senza dubbio cresce è il numero dei figli illegittimi ed esposti, il quale, se nelle tabelle statistiche del 1863 figurava in ragione del 4,93 per cento delle nascite, via via venne ingrossandosi, per modo che nel 1878 diventò del 7,10; e al dì d'oggi è salito al 7,42, il che tradotto in altre cifre significa in quell'anno i nati illegittimi essere stati 53,277, e nel 1881 esser diventati 79,508. L'Italia e la Francia sono gli Stati d'Europa che ne hanno una media superiore a tutti gli altri: ne' Paesi Bassi è di 3,41, in Irlanda 2,38, in Grecia di 1,48. Quanta parte abbiano i coniugi separati nelle nascite illegittime attestano gli studi fatti sulle statistiche e rilevati da Tissot, da Drouet, da Fiaux (1). Dopo la soppressione del divorzio in Francia dal 1816 al 1835 il rapporto delle nascite legittime alle illegittime era come 4 a 3: dal 1836 al 1855 come 9 a 7: e ciò che prova che i coniugi separati entrano per qualche cosa in codeste cifre considerevoli è che dal 1801 al 1810, sotto il regime del divorzio, sopra 6 nati 4 erano legittimi e due soli bastardi.

Ora, quando si avverte che fra i condannati ai lavori forzati le nascite illegittime dànno un contingente del 29 per cento, che nelle altre carceri il contingente è del 31, che nelle femmine in espiazione di pena è del 47, sarà giuocoforza iscrivere come un grave disavanzo sociale l'aumento di codesti infelici; sarà chiudere gli occhi alla luce il negare che un'aliquota di figli illegittimi scaturisca dai coniugi separati. E d'altra parte si badi che in un recente libro scritto da un avversario del divorzio è cerziorato che l'Italia ha una media di nascite illegittime del 7,21 per cento, vale a dire una media superiore al Belgio, all'Ungheria, all'Inghilterra, alla Svizzera, alla Romania, ai Paesi Bassi, all'Irlanda, alla Baviera ed alla Grecia (2).

Offrire a codesti forzati del celibato il mezzo legale di confessare i propri figliuoli, o di riconoscerli o di metterli al mondo legittimi è provvedere al pubblico bene. Converrebbe avere assai poca fede nella bontà della natura umana e femminina ricusando la fiducia che le coppie errabonde, tolto di mezzo l'ostacolo della indis-

---

(1) Tissot. *Le mariage, la séparation et le divorce.* Paris, Marescq. Ainé 1868, p. 257.
(2) Legrand. *Le mariage et les moeurs en France*, Paris, Hachette, 1879, p. 32.

Digitized by Google

solubilità di un primo vincolo, non si determinassero a contrarne un secondo.

V. Nell'ultimo ventennio il principio del divorzio si andò mano mano ampliando, rinforzando, diffondendo. Ormai, meno l'Italia con la Spagna e il Portogallo, tutti gli altri Stati d'Europa e di America possedono quest'istituto. Nè qui il fatto si accenna perchè contenga, come pure indubbiamente contiene, l'autorità da Cicerone definita *consensus omnium gentium vox naturæ putanda est* (1). Qui lo si ricorda perchè, combinandolo con le agevolate e moltiplicate relazioni fra cittadini e stranieri, nonchè con l'ordinamento progressivo delle buone regole del diritto internazionale, quel fatto esercita, per dire così, una forza di attrazione a cui chi si trova in condizione d'isolamento tenta indarno resistere. Si è veduta la moglie soggiacente al regime della indissolubilità ottenere in Germania la cittadinanza e la liberazione dal primo matrimonio. Si è veduto lo straniero maritato in Italia e abbandonato dalla moglie italiana ottenere dai nostri tribunali lo scioglimento del matrimonio, perciò che la legge di stato ch'egli faceva valere era la legge del divorzio (2). Non mancano esempi di matrimoni contratti da cittadini italiani con divorziate straniere o da cittadine italiane con divorziati stranieri. Non mancano esempi di matrimoni fra italiani che all'estero trovarono le porte della legalità aperte per agguantare uno scioglimento. Tuttociò ammonisce che i tempi incalzano, e che l'Italia non lotta utilmente contro la corrente! Povere leggi quelle che cadono in dissuetudine, povere ancora più quelle che si possono facilmente e giuridicamente frodare! (3)

VI. Nell'ultimo ventennio, o sia che la corrente trascinasse anche la potestà ecclesiastica o perchè gli atti di questa più prontamente si divulgassero e più facilmente si commentassero, fatto è che alquante decisioni di argomento matrimoniale parvero eccedere i confini finora tracciati dalla giurisprudenza canonica. Segnatamente vennero accordate con frequenza dispense a contrarre nozze con accattolici d'ogni maniera, fossero pure israeliti: e si annullarono matrimoni di lunga mano contratti e già feraci di prole per motivi

---

(1) Questo argomento è adoperato dal *Laurent*, giureconsulto belga divenuto mondiale, nel modo seguente: « La France, qui sous l'influence d'une réaction aveugle « a aboli le divorce, va le rétablir: il a été maintenu en Belgique et dans les pro« vinces rhénanes jadis réunies à la France, bien que les populations soient ca« tholiques. L'Angleterre, les Etats Unis l'ont consacré comme une institution gé« nérale. Voilà des signes certains d'un nouvel ordre de choses. Il faut ajouter « que la religion elle-même se transforme. Le catholicisme ultramontain fait vains « efforts pour ramener les peuples aux superstitions du moyen âge et pour épaissir « les ténèbres qui aveuglent l'intelligence, l'instruction se généralise et la lumière « de la raison dissipe les ténèbres. Au bout de cette revolution la religion se con« fondra avec la morale: alors notre problème sera résolu ». (*Droit Civil internat.* Bru« xelles, 1881, Vol. v, pag. 198.)

(2) Corte d'appello d'Ancona. Sentenza 27 marzo 1894, in causa Bremer-Salvini, emanata sulle conformi conclusioni del Procuratore generale G. G. Costa.

(3) Se lo straniero possa invocare la propria legge del divorzio in Italia, o se l'italiano possa fare divorzio all'estero sono questioni che i nostri scrittori di Diritto Internazionale agitano assiduamente. (Fiore, p. 184, Lomonaco, p. 61, Espersox. *Il principio di nazionalità*, p. 79, n. 21.) Anche Laurent tratta di proposito codesto argomento di fronte al Diritto Civile Italiano. (Vol. v, p. 300.) Quest'ultimo chiama il regime matrimoniale la *famosissima quæstio*, e la fa dipendere dalla decisione del punto se il diritto al divorzio sia statuto personale o reale. Ma, come si vede, la pratica giurisprudenza prende il passo sopra la teoria.

Digitized by Google

non diremo nebulosi o sofistici, ma bensì alquanto facili ad essere invocati e, se vuolsi, giustificati (1).

Questa maggiore larghezza colloca la giurisdizione civile in un grado d'innegabile inferiorità di fronte al potere ecclesiastico. Lo Stato, co' suoi pochi, tassativi, solenni motivi di annullamento sembra annettere al matrimonio indissolubile maggiore importanza della Chiesa medesima, che pure questo annovera fra i suoi sacramenti. E per quanto non si possa e non si debba presumere che alcuno si accosti all'atto nuziale col proposito di lacerarlo o tampoco con il timore di trovarsi costretto a farlo lacerare, certo è che alla comune degli uomini male si persuade appartenere allo Stato la vera competenza nelle cose coniugali mentre la Chiesa soltanto a sè riserba il mezzo di arrecare ai mali supremi i supremi rimedi. Anche senza ripetere qui la definizione di Gambetta che lo scioglimento canonico sia il divorzio a prezzo d'oro, sorge un grande inconveniente nell'odierno dualismo delle due potestà per ciò che uno stesso matrimonio possa annullarsi dalla Chiesa e necessariamente sussista per legge civile: il meno che la società civile debba rivendicare in presenza delle accresciute facilitazioni è che la potestà propria nei riguardi civili sia posta al livello della ecclesiastica (2).

---

(1) È ormai d'uso citare l'annullamento del matrimonio del principe di Monaco con Lady Maria Hamilton, annullamento determinato dalla mancanza di libertà nella sposa; ma l'esempio impallidisce di fronte all'annullamento del matrimonio di Napoleone I pronunciato per la medesima causa: mancanza di libertà nello sposo. L'uomo che in fatto di volontà fu il più forte di tutto il suo secolo passò in Vaticano tra i violentati!

(2) Nell'anno 1892 la benemerita Direzione della rivista *Il Divorzio* bandì un premio di lire 600 alla migliore memoria sopra codesto argomento, ritenute le indicazioni de' requisiti apposti al programma di concorso.

Per giudicare gli scritti venne istituita una Commissione della quale fu presidente Giuseppe Ceneri, e relatore Domenico Giuriati.

Alquante memorie vennero presentate, ma alla migliore fra queste dettata dal signor avvocato Monaldo Monaldi non venne accordato il premio appunto perchè non contemplò sotto l'aspetto di attualità la questione del divorzio in Italia. È pregio dell'opera riferire qui testualmente questa parte della relazione che venne pubblicata nel fascicolo 5 dell'anno II della detta rivista:

« I novissimi criteri sotto i quali va riguardata la riforma non furono dal Monaldi tampoco avvertiti. Egli non s'incaricò punto di esaminare quale condizione sia fatta al nostro paese dacchè in tutti gli altri Stati, anche limitrofi, anche cattolici, le leggi matrimoniali hanno accolto il divorzio.

Ora, si chiede: questo portato legislativo dell'ultimo decennio, in Francia, in parecchi cantoni della Svizzera a cominciare dal Ticino, in Ungheria, si limitò a rinvigorire la virtù di attrazione che già si esercitava dal consenso del mondo civile, o non piuttosto forza la mano al nostro stesso legislatore, rendendo intollerabile, perchè illusoria, la condizione d'isolamento?

Un eminente cittadino, il quale nel campo delle scienze e nel campo delle lettere raccolse allori invidiati (è nominato Camillo Boito) per rompere un simulacro di matrimonio male assortito e da più lustri infranto di fatto, fu costretto ad emigrare: tornato in patria, ha legalmente ottenuto che il sindaco di Milano sanzionasse col rito civile le nuove sue nozze.

Questo avvenimento, di cui si occupò la stampa periodica nelle provincie settentrionali del Regno, non è unico; ma fosse pur tale, non indica che la indissolubilità del vincolo anche qui è crollata? Non ammonisce tutti quanti, pubblicisti e legislatori, che più non si regge una istituzione tanto facile da soverchiare? Peggio che ciò, non introduce fra i cittadini una flagrante ingiustizia?

La monografia essendo monca, anche la parte religiosa del tema si riscontra alquanto arretrata. La parte religiosa (checchè se ne dica in contrario) forma pur sempre il movente riposto del maggior numero degli oppositori, e il Congresso fio-

Digitized by Google

VII. Il male supremo di un matrimonio si riconosce dalla infedeltà, a cui anzi i popoli di razza germanica imposero, quasi per antonomasia, il nome di rottura del matrimonio *(Ehebruch)*. Presso di noi fu significata con voce meno filosofica, e questa dal Codice penale passò, in modo soverchiamente facile, nell'uso volgare. L'adulterio diede al coniuge offeso due azioni in giudizio, la civile per separazione di letto e di mensa, e la penale, la penale propriamente detta, con tutte le sue conseguenze anche civili.

Di quella, come s'è detto più sopra, gli italiani si giovano poco, di questa niente affatto. Mentre in altri paesi le tabelle statistiche ripiene di numeri fanno fede che le accuse per adulterio si proseguono con acre voluttà e si coltivano come buoni cespiti pe' risarcimenti di danni, le nostre ci avvisano che quei processi non sono pe' coniugi italiani gradito conforto al doloroso oltraggio. Mentre in Francia di fronte a 252 domande di separazione si hanno 3014 querele di adulterio, in Italia sopra la media annuale di 817 domande di separazione, poche o punte le querele per adulterio: o che non piaccia trascinare all'aperto gli intestini dolori, o che alla gravezza dell'offesa paiano pene inadeguate qualche giorno di carcere e qualche lira di multa, o che ripugni costrurre sopra la domestica sventura qualsivoglia speculazione, fatto è che le procedure per adulterio da noi si disdegnano, e, quasi dissi, non si conoscono.

Perciò gli sfoghi delle famigliari discordie voglionsi cercare in rubriche di reati oltre da quelle che la legge loro destina, e se neanche colà si trovassero, conviene dedurre che la indifferenza rivela cuori atrofizzati e palesa corruzione invadente, e ciò sarebbe anche più deplorevole. Ma poichè un titolo del Codice penale, subordinato all'azione privata, per i costumi della gente è caduto fuori d'uso, due conseguenze nell'ordine legislativo discendono: in primo luogo che quel titolo possa e debba cancellarsi, non rispondendo ai grandi fini della punitiva giustizia una legge penale scritta la quale non si applica mai: in secondo luogo che agli interessi sociali da quella legge indarno protetti sia necessario provvedere altrimenti.

---

rentino ha collocato il fenomeno in chiarissima luce. Ma lo scrittore lo svolse con le generalità ormai viete, le quali consistono nel proclamare l'indipendenza dello Stato dalla Chiesa, e la politica della Curia romana *odiosa ed indegna* (pag. 95).

È inutile ripetere tuttociò. I sordi che non vollero intendere per lo passato non intenderanno per l'avvenire. Dopo la introduzione del divorzio, occorsa senza troppe difficoltà in paesi più o meno vistosamente cattolici, dopo il trionfo del partito clericale nel Belgio a cui la Santa Sede non richiese il sacrificio delle leggi matrimoniali, oggimai la condotta, o la politica che vogliasi dire, della Curia romana va studiata nella sua stessa incoerenza. Bisogna palesare i temperamenti da essa accolti per i coniugi divorziati e per le seconde nozze di ogni altro Stato che l'italiano non sia. Bisogna denunciare la contraddizione e la passione del Vaticano alle menti rette ed agli animi spassionati d'Italia.

Ecco il punto al quale si trova la discussione oggidì. Chi intende farla procedere deve, anzichè ripetere le argomentazioni già note, raccogliere le nuove incalzanti ragioni che non permettono ad un ministero civile, quantunque restio, o ad un papa, quantunque immutabile, di escludere il nostro paese da una istituzione divenuta mondiale.

Ecco perchè il giurì avvisa che non sia da aggiudicarsi alla monografia sopra lodata alcuno dei premi stati disposti dal Comitato del divorzio ».

D. Giuriati, *relatore*.

Digitized by Google

IV.

La Commissione nello studio del progetto di legge si divise in tre parti: la maggioranza resultò composta di fautori convinti e zelanti della riforma, del cui numero fu il suo presidente, il non mai abbastanza rimpianto Giambattista Varè: la minoranza si ripartì fra gli amici tepidi o peritosi, e gli avversari dichiarati.

Nondimeno sino da principio trovossi concorde in un punto, ed è questo, che nella discussione del progetto di legge si possa e si debba prescindere da qualunque considerazione di carattere religioso.

Se la società civile, fu detto da ognuno, ebbe l'autorità e la competenza di ordinare il modo onde il matrimonio si contrae, si cerziora e si regge, la medesima autorità e la medesima competenza quella assistono per ordinare il modo onde il matrimonio si discioglie.

Ed infatti: il Codice civile del 1865 « rivendicava con ottimo consiglio alla potestà civile il governo del matrimonio, considerato sotto l'aspetto di una grande istituzione sociale, abbandonando dall'altro canto il compimento del rito religioso ad una sanzione d'ordine più elevato ed immanchevole, perchè mette capo nello indestruttibile sentimento religioso » (1).

Era questo il medesimo concetto che informò il primo disegno di legge sul matrimonio civile presentato alla Camera elettiva dal Governo piemontese nel 1850, disegno il cui testo incominciava appunto così: « La legge considera il matrimonio unicamente ne' suoi rapporti civili, e, rispettando i doveri che impone la religione, determina nell'interesse della società, ecc. (2).

Legiferare sul divorzio pertanto non essendo altro che dare nuovi rimedi alle coniugali più deplorevoli sciagure, svanisce ogni motivo per dubitare che quella nazione la quale ha richiamato a sè il governo del matrimonio non possa poi provvedervi sì come crede meglio. Istituito una volta nello Stato il matrimonio civile, lo Stato ha la legittima ingerenza su tutte le condizioni del medesimo, e nella stessa guisa che oggidì pronunzia sulle separazioni e le omologa, gli appartiene il diritto di pronunziare ed omologare i divorzi. L'una legge è conseguenza dell'altra. I confini fra le due potestà rimangono allo stesso punto.

Nelle leggi di quei popoli ch'ebbero da lungo tempo rivendicata la potestà sul matrimonio resultò sempre l'intimo nesso fra le diverse parti dell'argomento, anzi, a meglio dire, la integrità di questo.

---

(1) *Relaz. a S. M. del ministro guardasigilli* 25 giugno 1865.

(2) Questo concetto voleva il senatore Mameli che fosse espresso nel Codice civile proponendo la formula seguente: « La legge lascia intatti i doveri che la re« ligione impone, senza apportarvi alterazione o cambiamento alcuno ». Ma vi si oppose il senatore Vigliani dicendo: « Non è ufficio della legge civile inculcare i « doveri religiosi da più alta autorità comandati: la legge civile non ne potrebbe « parlare senza varcare la sua competenza, senza nuocere all'altezza dei principii « religiosi facendoli scendere al livello di una istituzione umana ».

Digitized by Google

Allorquando il divorzio venne discusso in Francia, nel 1792, l'assemblea per poco non si accostò al partito del deputato Gaudet che giudicava soverchio proclamarne il principio perchè, il matrimonio essendo un contratto civile, tutti i contratti civili sono di loro natura risolvibili: e quando venuto il 1816, si discuteva l'abolizione del divorzio nel Senato, a quell'assemblea di redivivi non parve un colpo di fulmine la tesi del Clermont-Tonnerre, secondo cui abolendolo, si doveva senz'altro abolire per logica necessità anche il matrimonio civile.

Nello emettere il principio del divorzio non si coarta la volontà dei cattolici a giovarsene per convolare a nuove nozze: niente impedisce che lo sposo divorziato rispetti fino alla morte la indissolubilità del vincolo che dalla Chiesa è voluto. Perciò la coscienza del credente non viene offesa dalla regola legislativa in astratto, nè dalla pronunzia del magistrato in concreto, piucchè non lo fosse dal concordato stipulato nel 1857 tra la Corte di Vienna ed il Sommo Pontefice Pio IX, giusta il quale, ne' matrimoni misti, fu riconosciuta la dissolubilità del vincolo a favore dell'accattolico.

È sempre la legge civile che impera, quella stessa legge civile, alla quale sottostando oggidì i cittadini, decreta la separazione di letto e di mensa, dice di quale dei due coniugi sia la colpa, provvede alla prole de' coniugi separati (1), quella stessa legge civile che deferente ai precetti religiosi, si guarda bene dall'affermare che la Chiesa erri vietando il divorzio (2). Come per virtù di legge si fa il matrimonio, così per la stessa virtù si discioglie, diceva la legge greca. Basta poi gittare uno sguardo sul continente europeo per accorgersi come la coscienza del cattolico sia presidiata e tranquilla anche là dove il divorzio fu da molto tempo praticato, nè manca l'esempio di qualche Stato dove il partito cattolico con alterna vece ha governato senza tentare mai o quasi mai di sopprimerlo.

Un altro ordine di ragioni anche più puntuale persuade a correggere i matrimoni infausti e sventurati in modo più efficace di quello che faccia la odierna legge civile: la esegesi storica del nostro Codice e il confronto con gli aiuti che a quei matrimoni reca la legislazione ecclesiastica.

Nel Codice civile napoleonico, sul cui tipo furono plasmati pressochè tutti i Codici che governavano l'Italia prima del 1865, ed anche, ci sia lecito dirlo, nello stesso nostro Codice vigente, si riscontrano prevedute soltanto quelle poche cause di scioglimento del matrimonio che attengono all'ordine pubblico, o ai diritti dei terzi, trascurata ogni altra che rifletta l'interesse dei coniugi e il benessere della prole. Il che spiegasi di leggieri avvertendo come il Codice-tipo contenesse il titolo *del divorzio*, la grande valvola di sicurezza sempre aperta ad ogni coniugale peripezia.

Così avviene che il Codice francese non comprenda altri casi di annullamento tranne che i seguenti:

matrimonio anteriore non disciolto,

parentela o affinità in linea retta,

(1) *Conc. Trid. can. XII*, sess. XXIV.
(2) *Conc. Trid. can. VII*, sess. XXIV.

Digitized by Google

parentela o affinità in linea collaterale entro i gradi determinati dalla legge,

età degli sposi,

mancanza di consenso per parte dei genitori,

mancanza di libero consenso per parte di uno degli sposi,

errore sulla persona fisica.

Il Codice civile italiano riprodusse tutte codeste ragioni di annullamento, e ve ne aggiunse altre tre:

la violazione dell'impedimento che viene dall'adozione,

la condanna penale per omicidio commesso o tentato, e la complicità per omicidio anche tentato di un coniuge sulla persona dell'altro;

la impotenza manifesta, perpetua, ed anteriore al matrimonio.

Confrontando le cause di annullamento del patrio diritto con le cause di annullamento accolte dal diritto canonico si riscontra che, eliminato l'impedimento dell'adozione, tutta creazione della legge civile, e ritenute tutte le altre che sono comuni ad entrambe le legislazioni, civile ed ecclesiastica, questa ne aggiunge altre tredici e sono:

1° l'errore sulla qualità essenziale della persona,

2° la condizione,

3° i voti dichiarati solenni dalla Chiesa,

4° la parentela naturale fino al grado di cugini figli di germani,

5° la parentela spirituale nascente dal battesimo tra i parenti, matrigna, e ministro del battesimo da una parte, la persona battezzata, il padre e la madre dall'altra, e dalla cresima tra chi riceve questo sacramento e chi vi assiste come padrino,

6° il delitto ossia, oltre l'omicidio, l'adulterio fra gli sposi anteriormente al matrimonio,

7° la disparità del culto, se uno dei congiunti non è cristiano,

8° l'ordine, cioè se lo sposo è vescovo, prete, diacono, o suddiacono,

9° la onestà, vale a dire gli sponsali intervenuti precedentemente fra uno degli sposi e il padre, il figlio, il fratello dell'altro,

10° l'affinità naturale ossia l'affinità procedente da relazioni illegittime che produce l'annullamento fino al secondo grado inclusivamente,

11° la clandestinità ossia la celebrazione del matrimonio mediante un sacerdote che non sia il parroco dei contraenti,

12° il ratto, abbia avuto luogo per via di violenza o di semplice seduzione,

13° la non consumazione volontaria del matrimonio (1).

(1) Il signor marchese Groslay de Virville si sposò nel 1860 con una signorina la quale gli dichiarò subito dopo, che aveva inteso di sposare il nome di lui, ma non la persona. Lo sposo, a cui Dio non aveva dato la desolazione del signor Autheman, il marito di *Evangelista*, o la pazienza del *maître des forges*, chiese ai tribunali francesi ciò che poteva chiedere, ed ottenne la separazione di corpo per colpa della moglie. La vittoria riportata dal suo difensore, *Jules Favre*, non gli bastò: il marchese era sì fervido cattolico, però non sentivasi portato alla vita dei chiostri! Venne in Italia, e il Vaticano pronunciò l'annullamento del vincolo nuziale. Allora il signor di Virville sposò una giovane signora fiorentina, poi si fece naturalizzare italiano. Su tutto ciò nessuno saprebbe vedere per fermo ombra

Digitized by Google

Ciascuna di codeste somme cagioni di nullità è un vivaio che comprende infinito numero di casi. Ciascuna cagione, e se non tutte la massima parte, presentasi suscettiva di essere scoperta dopo che il matrimonio ha fatto mala prova: poco monta che il fatto dante luogo alla nullità debba precedere il matrimonio: l'importante è che venga rilevato dappoi, così che la cagione di annullamento si traduca in una cagione di scioglimento. Arroge che, senza confonderci nel significato di certe cause di nullità, come la *condizione* (*conditio*) o l'errore *sulla qualità essenziale della persona*, e senza incaricarci di giustificare che la giurisprudenza canonica, per quell'istinto di tutte le autorità umane che tendono ad estendersi, siasi mostrata propensa ad interpretare largamente le definite cause d'impedimento dirimente, tali cause sono tante e così comprensive ed elastiche da concedere che i giudici, penetrati della infelicità di un matrimonio qualsiasi, trovino sempre sottomano una ragione per discioglierlo, massime quando sieno assistiti dalle informazioni di coscienza e dal rito arbitrario, casuistico, secreto.

Ecco da questo raffronto fra la legge civile e la legge canonica emergere due conseguenze legislative di grande rilievo. La prima, che lo Stato nostro è, più della Chiesa medesima, idolatra della indissolubilità matrimoniale: esso solo interdice a sè medesimo qualunque spediente che ponga efficace riparo ad un matrimonio diventato una disgrazia. La seconda, che la Chiesa, mentre professa il dogma della indissolubilità, tempera la regola con molteplici eccezioni, ciascuna delle quali basta a rompere il nodo perpetuo. Per ulteriore illazione la coesistenza del diritto civile e del diritto canonico, nella odierna condizione delle cose, dà il possibile risultato che uno stesso matrimonio, indissolubile per diritto civile, sia disciolto per autorità del giudice ecclesiastico.

Dunque delle due l'una: o ammettere il divorzio, o sopprimere il matrimonio civile. La logica, e i coniugi che si aborriscono vi guadagnano del pari.

V.

Le stesse obbiezioni che furono antivedute e risolte nella relazione del ministro Villa, che furono esposte e confutate nella relazione dell'onorevole Parenzo, si riprodussero nel seno della Commissione: il divorzio attenta alla stabilità e alla moralità del matrimonio, è contrario all'interesse della prole, getta l'allarme nella famiglia, dà una scossa alla Società.

Sono le obbiezioni medesime che a forza d'essere passionatamente agitate dacchè il tema fu messo sul tappeto, di là e di qua delle

---

di torto nel suddetto signore. Ma intanto per legittimare il proprio matrimonio egli ha dovuto rinunziare alla propria patria, e fino alla promulgazione della legge del divorzio, correre il pericolo di passare per bigamo davanti alle leggi francesi.

Questo caso fu ripetutamente commentato nelle discussioni avvenute da ultimo alla Camera e al Senato di Francia.

Digitized by Google

Alpi, diventarono volgari. Ognuno le ha sentite svolgere, o le svolse per proprio conto. Il soprappiù di pensata efficacia e di civile sapienza che vi arrecarono i membri della minoranza, se vale ad accrescerne il peso, non vale a mutarne la natura.

Il vizio logico comune a codeste difficoltà sta nel riguardare il divorzio come un contrapposto all'ideale del matrimonio, mentre in verità appresta soltanto l'antidoto ai matrimoni degenerati e pervertiti. Ponendo la questione non bisogna fuorviare.

La famiglia, ch'è un santuario di affetti, niente richiede dal legislatore, nè il legislatore ha da occuparsi di quella che tale è, per la stessa e semplice ragione che il Codice penale non concerne gli uomini onesti, e che il titolo della interdizione non è fatto per gli uomini di senno. Ma siccome d'accosto alle persone oneste e di senno stanno i mentecatti e i malfattori, così i matrimoni felici si alternano con gli altri in cui penetrò la discordia, in cui il sentimento che fu auspice alle nozze si convertì in odio, in cui la vita indivisa è diventata un supplizio, fomite di cento sciagure. Allora sì che sorge il bisogno dell'opera legislativa, doverosa e provvidenziale, nè si è mai veduta Società alcuna la quale non somministri alle famiglie che si dissolvono regole e soccorsi.

Or quali sono le regole ed i soccorsi che la legge odierna fornisce ai coniugi?

Certo, lo sperimento della conciliazione davanti il presidente del tribunale è un ottimo istituto che vuolsi mantenere in qualunque caso di riforma. Un magistrato sereno, buono, paziente, autorevole, estraneo alle vicende della sconcertata famiglia, che parla il linguaggio della ragione e della convenienza, che fa un appello simultaneo al cuore ed agli interessi, che dice la parola della verità e della giustizia è presto riguardato come un arbitro nella lotta, presto nel suo consiglio ciascuno dei contendenti rimette alcuna parte del proprio risentimento, o abbandona alcuna parte delle proprie pretese. Tanto è vero che sopra 6213 domande di separazione prodotte nel Regno, dal 1866 a tutto il 1879, ben 1207 terminarono con la riconciliazione ottenuta dal presidente (1).

Ma non si può mica credere che le domande di separazione state conciliate dai presidenti derivassero da altrettanti dissidi veri e profondi. La voce persuasiva del magistrato vince qualche effimera febbre, non ridona la vita. E ancora meno si può credere che le 6213 domande di separazione, conciliate, omologate e decise durante i 14 anni, costituenti una media di 3 per 1000 sui matrimoni del Regno, rappresentino la totalità, o i due terzi o la metà delle separazioni che avvengono (2). Oibò! non havvi articolo del Codice civile che sia tanto generalmente misconosciuto quanto l'articolo 158 il quale stabilisce « che la separazione pel solo consenso dei coniugi non può aver luogo senza l'omologazione del tribunale ».

Nelle discussioni occorse in Francia sopra la legge del divorzio il numero delle separazioni *di fatto* venne stimato il duplo, il triplo delle separazioni giudicate. Eppure queste colà salivano a meglio che 7 per mille! Da altri si stimò il quadruplo; da Naquet si cal-

---

(1) *Annali di Stati tica*, vol. 2, Ser. 3, pag. 66-67.
(2) BERTILLON, *Ann. de Démographie*, 1882, p. 261-263.

Digitized by Google

colò che per ogni separazione legale ne occorrevano *dieci* di fatto (1), ed i più lo dissero incalcolabile. Un onorevole nostro collega, poderoso difensore del divorzio, i cui scritti gioverà a tempo citare, esprime la tema che il numero delle famiglie sconcertate non pervenga a bilanciare il numero delle famiglie felici.

È luogo a stupire se avviene che le separazioni giudiziali sieno eguagliate o superate dalle separazioni di fatto? Che cosa offre di buono il pretorio a chi lo adisce nelle domestiche tribolazioni? Dispendi gravi, pubblicità molesta delle vicende più dolorose e più intime, pericolo inevitabile che la colpa risulti fortunata o che la ragione apparisca ridicola, e alla fine di tuttociò? Un decreto che ribadisce la catena, che mantiene fermi alcuni doveri coniugali e nell'atto stesso in cui cerziora la nullità del matrimonio ne proclama la indissolubilità. La sentenza di separazione può recare al coniuge colpevole qualche vantaggio, come sarebbe il diritto alla prestazione degli alimenti, ma pel coniuge innocente essa non ha conforti, è sempre una condanna, una derisione, una suprema ingiustizia. La donna viene balestrata nel mondo in una posizione equivoca e falsa, obbligata a portare il nome dell'uomo che la offese ovvero a celarlo, se occorre, come il turpe nome di un delinquente o di un forzato! All'uomo toccherà patire la continuazione dell'oltraggio perchè la moglie sua non cessa di rimanere tale, e, fatta più indipendente, svergognerà da lunge colui che non rispettò da vicino. Ambedue gli innocenti, e uomo e donna, in forza della ottenuta separazione a causa del torto altrui, dovranno osservare per soprassello e sotto comminatoria del Codice penale la legge canonica della continenza, legge di virtù e di sacrifizio, che si comprende nel tempio, ma che nel mondo fa sorridere o fa tristemente pensare.

Molto più verecondo, oso dirlo, e fors'anco meno ipocrita è il partito di que' coniugi che, divenuta impossibile la convivenza, si astengono dal riempire di scandalosi particolari le udienze dei tribunali, e si ritraggono ciascuno da per sè, solleciti di obliare e fare obliare il passato, incuranti di uno stato civile ch'è il più delle volte un immeritato rimprovero, desiderosi di contrarre nuovi vincoli alla libera. Così sogliono adoperare specialmente le classi de' proletari che non avendo interessi vivi da proteggere contribuiscono appena per la metà in cifra assoluta nella statistica delle separazioni giudiziali (2). Ma avvengano le separazioni con o senza l'intervento del magistrato, le conseguenze morali sono le stesse: i coniugi separati navigano a bandiera calata in guisa di contrabbandieri, contraggono relazioni illegittime, ed è per tal modo che ogni anno la legge di propria mano getta nella società una nuova generazione di bastardi.

La separazione di letto e mensa, quale provvedimento definitivo dei coniugi *incompatibili*, per salvare il principio della indissolubilità del matrimonio, sagrifica la moralità privata e pubblica. Nè ciò si prova solo mediante l'esito consequenziale delle separazioni giuri-

(1) *Rapport, 6 juin 1876.*
(2) *Annali di Statistica*, serie 3, vol. 1, pag. 60.

Digitized by Google

diche e non giuridiche, ma si prova eziandio, quasi *a contrariis*, mediante gli altri esiti dei matrimoni male assortiti.

Colpa dell'inadeguato rimedio, una pleiade di coniugi si rassegna a subire il vincolo eterno recando in seno della famiglia le finzioni, l'onta, il danno d'illeciti amori, per cui uno fra i più cospicui legisti contemporanei, il Laurent, ha potuto scrivere che la indissolubilità coniugale erige l'adulterio in sistema. Colpa dell'inadeguato rimedio, l'odio, la gelosia, la brama di scuotere il giogo, fomentano nei caratteri violenti il motivo e la cagione di commettere reati, i quali non sono nè pochi nè lievi, se le Corti d'assise del Regno, dal 1866 al 1880, conobbero di ben 700 omicidi consumati o mancati fra coniugi (1).

Che rimane da soggiungere al dirimpetto di osservazioni sì ovvie, e di emergenze sì deplorabili?

Noi non vogliamo detrarre nulla alla indissolubilità del matrimonio ideale quale fu fatta dalla nostra civiltà e dai nostri costumi, rispettiamo anche noi ed amiamo la fede giurata un giorno nel fiore della giovinezza e serbata fino alla vecchiaia, comprendiamo anche la repugnanza per le seconde nozze dei vedovi, ci ricusiamo di appurare se il divorzio sia un costante, necessario compagno della istituzione del matrimonio; ma quando il nodo d'amore è spezzato, la legge che a forza lo vuole mantenere in omaggio di quella idealità, ci produce l'effetto di una strana e vessatoria contraddizione, di una fredda ed insensata barbarie. Ne soccorre alla memoria la sentenza dell'on. Martini quando nel 1881 agli Uffici diceva che *la letteratura del genere umano, dall'Iliade a Dumas, è una continua protesta contro la indissolubilità matrimoniale*, e dopo pacata meditazione conchiudiamo senz'altro: che della rottura del vincolo avvenuta fra i coniugi è peggiore cosa la separazione: che del male è peggiore il rimedio.

VI.

Ma il divorzio, proseguono gli oppositori, rallenta i vincoli di famiglia e perturba questa nella sua base: mentre la indissolubilità induce tolleranza e rassegnazione ne' lievi dissidi, il miraggio della libertà sarà pericoloso: tempre ardenti hanno gl'italiani, fantasie accensibili ed innamorative: all'impeto delle passioni voglionsi aggiungere le speculazioni fredde e basse, che insidieranno i casati

(1) Statistica speciale annessa al progetto di legge presentato dal ministro VILLA, pagina 29.

Il signor professore Salandra non si perita di chiamare questo dato *una improntitudine statistica che si presenta col bollo dell'autorità ministeriale, perchè non v'è diligenza di magistrati o di cancellieri la quale possa riuscire ad accertare con precisione il motivo di un fatto criminoso dopo che il processo si è chiuso, dopo che vittime e delinquenti non sono più a disposizione della giustizia*. Osservazione codesta alla quale se ne possono contrapporre due: che i processi anche chiusi rimangono sempre a disposizione dei magistrati e dei cancellieri: che se il *nomen juris* dell'accusa fu quello di coniugicidio consumato o tentato, non è luogo a confondere il processo con altro qualunque reato di passione o di lucro.

Digitized by Google

dove la ricchezza appartenga all'uno dei coniugi, sia questo il marito o la moglie.

Tristi prognostici in verità se a disperderli non valessero la serena esperienza del cuore umano, le prove che il divorzio ha fatto in altri tempi o va facendo in altri luoghi, e prima che tutte le prudenti cautele onde lo scioglimento del matrimonio è circondato dal disegno di legge.

A rigore di termine, volendo serbare ne' maritaggi lo schietto ed alto carattere loro, il vincolo dovrebbe dichiararsi spezzato appena abbia perduta la sua ragione di essere, appena cioè abbia cessato di avvincere i cuori: nè mancano legislazioni antiche e moderne le quali ammettono un divorzio siffatto, che i romani chiamavano *bona gratia*, cioè a dire per mutuo consenso. Oggi la miglior parte de' legislatori non vuole che il divorzio abbia da concedersi senza causa determinata, val quanto dire senza certe condizioni da cui emerga provata la incompatibilità della convivenza, e certo l'impossibile rinnovamento della concordia.

Così dispone anche lo schema di cui ci occupiamo, non ammettendo divorzio se non quando intervengano contro l'uno dei coniugi gravi condanne criminali per comuni reati o quando sieno scorsi cinque anni essendovi prole, tre anni se non ve n'è dal giorno in cui la separazione è stata omologata. Ma chi pensa come la omologazione non venga accordata senza che il tribunale apprezzi le cause della separazione, chi pensa che quella è preceduta e, prima del divorzio, seguita una seconda volta dallo sperimento di conciliazione davanti il presidente, che v'ha deliberazione del Consiglio di famiglia sulla domanda, che la domanda di uno dei coniugi può essere contraddetta dall'altro, che il tribunale in ogni caso giudica, vedrà quanto fuor di proposito si discuta la presente riforma quasi il divorzio si trovi alla portata della mano, e sia dato ottenerlo istantaneamente al comparire del primo capriccio. Tutt'altro. Essendo divisato che si consegua con molto maggiore difficoltà della separazione, e che l'eventuale buon accordo di due coniugi volubili a sciogliere il matrimonio incontri la ordinata resistenza nelle famiglie e nei tribunali, fa mestieri concludere che non minore sarà la forza repulsiva onde la pubblica opinione accoglierà i divorzi orrepiti, i divorzi senza necessità manifesta, e senza cagioni plausibili. Imperocchè, il pubblico se non è sempre facile perdonatore delle separazioni a giudicare le quali occorre penetrare nei segreti del cubicolo, si farà vindice, mettiamo pegno, della indissolubilità coniugale contro coloro che la infrangano leggermente. Il nuovo stato dei divorziati non sarà, di regola, invidiabile.

Potrebbe confermarsi l'argomento mediante un fatto assai conosciuto ed uno meno noto. Il primo è che nelle terre d'Italia dove per alcuni anni governò il Codice Napoleone furono oltremodo rari i divorzi, quantunque la generazione si risentisse del cataclisma, e avesse danzato intorno agli alberi della libertà: il secondo è che durante il mezzo secolo di dominazione austriaca nelle provincie Lombardo-Venete, dove gli ebrei avevano facoltà di divorziare, i casi poterono contarsi sopra le dita di una mano, sebbene gli israeliti fossero nel numero di circa 8000, e l'agiatezza presso di loro comparativamente molto più diffusa.

Digitized by Google

Ma nell'addurre ambedue cosiffatti fenomeni si comprenda bene quanta differenza corra tra il corollario che se ne trae da noi e quello che ne traggono altri. Gli avversari del divorzio se i casi sono pochi sogliono arguire che la coscienza del popolo vi ripugni(1) se i casi sono molti che la legge consentendolo distrugga le famiglie e perverta la società (2). Viceversa dagli amici del divorzio si ritorce l'argomento: la frequenza indica il bisogno della legge, la rarità ne dimostra il nessun pericolo.

Noi non ci schieriamo da alcuna delle due parti. Generalmente anche in codesto tema si usa e si abusa della statistica, la si maneggia, la si manipola, se ne tirano illazioni audaci, anzi fantastiche, si fa dire ai numeri ciò che i numeri non dicono. O sieno molti o sieno pochi i coniugi che si giovano del divorzio, la legge per nostro avviso nè li accresce di un solo, nè di un solo li riduce, non essendo in potere del legislatore di accrescere il numero degli sposi felici, nè di ridurre quello dei disgraziati; tutti i primi resteranno indifferenti all'opera legislativa perchè non li tange la miseria alla quale essa provvede; gli altri saranno collocati in condizione giuridica più o meno libera, ma la miseria loro rimarrà tal quale, perchè il soccorso non viene che a fatto compiuto, e nessun testo di Codice civile può impedire che questo avvenga. Se pertanto vigendo il divorzio in un determinato tempo e in un determinato luogo pochi ne profittano, se pochi casi si verificano, non parrà lecito conchiudere *la coscienza del popolo essere contraria al divorzio*, ma sì ed unicamente *il divorzio non avere tentato nessuno*. Il che appaga anche il retto senso, non potendosi di leggieri consentire che gli uomini agitati dalla passione d'amore sagrifichino questa per rispetto ad una preoccupazione volgare o filosofica, e dovendosi invece riconoscere che il matrimonio ha per sè una tale presunzione di bontà, di lusinghe, di prestigio da vincere qualsivoglia tentazione di scioglimento.

Chi definisce la vera parte che fa la legge in relazione alla statistica dei divorzi, e la vera parte che fa la statistica in relazione alla legge è l'uomo che più di ogni altro in Europa ha studiato il duplice problema, il signor Bertillon, e la sua definizione presentasi per avventura tale che fa camminare il discorso. « Pour empêcher « — egli scrive — les gens de s'aimer ou pour les empêcher de se « détester, la loi ne peut rien ou fort peu de chose. Ce sont les « moeurs qui sont ici souveraines: ce sont elles qui déterminent « le nombre des mariages et aussi celui des dissensions conjugales. « Tout ce qui peut faire une loi restrictive c'est de rendre irrégu- « lière et immorale une situation qui sans elle serait légale et ho- « norable. La loi veut-elle interdire à certaines gens de se marier, « quand ils en ont envie? Fort bien, elle le peut: ils ne se marie- « ront pas, et le nombre des mariages diminuera; mais ce sera au « profit de faux ménages et des naissances illégitimes. Défendez « leur de divorcer quand ils se rendent la vie intolérable? Soyez « tranquilles: le nombre des divorces diminuera, atteindra même

(1) Pisanelli, *Difesa del duca di Sant'Arpino*, pagina 79-80.
(2) Veggansi i discorsi alla Camera francese Depeyre, Legrand, Freppel.

Digitized by Google

« zéro, pour peu que vous le vouliez, mais ce sera au profit de « l'adultère » (1).

Bertillon è pervenuto a codesta conclusione dopo avere dimostrato, fra molte altre cose generali e comparate, 1° che nei luoghi ove esiste il divorzio non è vero che se ne usi per convolare a nuovi amori, essendo propensi alle seconde nozze molto più dei divorziati i vedovi; 2° che l'Italia è il paese dove le istanze per separazione sono più facilmente ritirate per la seguita conciliazione; 3° che l'Italia e la Francia sono i due popoli i quali dànno il maggior contingente di suicidi per dispiaceri domestici (2).

Qui poi, abbandonando la statistica per i campi non meno fecondi della filosofia e della fisiologia, vuolsi avvertire che i fisiologi e quei filosofi i quali non attinsero soltanto nella vita contemplativa le cognizioni sul cuore umano, propendono a credere senza confronto più tentatrice la indissolubilità di quello che la possibilità di rompere il vincolo matrimoniale. Il *nitimur in vetitum semper* formulato da Orazio è una legge di natura, suscettiva laddio mercè di frequenti restrizioni nel mondo delle cupidigie umane tutte, tranne una, l'amore. In esso ogni ostacolo genera un desiderio, ogni divieto stuzzica un appetito, il possesso incontrastato spegne con opera lenta ed inavvertita gli entusiasmi, la tema di perdere quel possesso ravviva il sentimento, e lo richiama allo slancio primiero. Come sarebbe facile documentare tuttociò con le sentenze di una eletta di scrittori vecchi e nuovi stranieri e nazionali, che per vie diverse e con splendore di ragioni dichiarano la medesima verità! Ma a noi piace dispensarci da codesto ufficio che un classico romano chiamerebbe *lepidum onus* poichè nessuno, a nostro sommesso avviso, compendiò tanto perspicuamente la vera teoria che ci preme accertare quanto un nostro onorevole collega, nelle cui stupende pagine a prò del divorzio si legge: « Il divorzio è antidoto supremo dell'adulterio, che come la fonte Canato, le cui acque ridonavano annualmente verginità alle donne greche, ha forza di rinnovare la giovinezza dell'amore, perchè i coniugi essendo, salvo le restrizioni nella prole, liberi di sciogliere il contratto, si offrono a vicenda l'un l'altro tutti i giorni, possono perdersi, possono quindi tenere lontana da loro la sazietà, ch'è l'acido prussico dell'amore » (3).

Laonde riepilogando, non sono vere le accuse che si palleggiano: il vero è l'opposto. Nel possibile scioglimento del nodo coniugale non sta pericolo alcuno pe' matrimoni felici, sta piuttosto un incentivo a ravvicinare gli animi de' coniugi intiepiditi e periclitanti.

Rimane a dire dell'impedimento che il divorzio frappone alla riconciliazione, ultimo obbietto che, alla stretta dei conti, nell'interesse dei coniugi si venga proponendo.

Conviene investigare la origine storica di tale inconveniente per ridurlo al suo giusto valore.

L'articolo 295 del Codice Napoleone recava: « les époux qui di-

---

(1) *Etude Dém. du divorce: Annales de Démographie.* An. 1882, pag. 280.
(2) *Annales de Dém. 1880*, p. 479, 480, ecc.
(3) Rocco De Zerbi, *Scritti politici*, pag. 226.

Digitized by Google

« vorceront, pour quelque cause que ce soit, ne pourront plus se « réunir ».

Si accorgeva il relatore di questa parte del Codice, Treilhard, che il male del divieto stava nello impedire le conciliazioni, però consolavasi da un lato con l'esiguo numero delle stesse palesate dalla esperienza, e dall'altro si determinava ad accogliere il principio per la considerazione che « gli sposi avidi o destri, mal paghi dei vantaggi assicurati dal loro contratto nuziale, non possano sperare o vedere nel divorzio un mezzo per formare nuovi contratti ed ottenere maggiori vantaggi ». La piaga a quel tempo erasi diffusa per modo che Mailhe diceva all'Assemblea la legge del divorzio essersi convertita in una tariffa di agiotaggio, Belleville la chiamava un mercato di carne umana, e l'oratore del Governo dichiarò che nell'anno VI il numero dei divorzi a Parigi aveva superato quello dei matrimoni (1).

Sarebbe stato facile ovviare a cosifatto guaio; bastava inserire (ciò che fu poi inserito nell'articolo 295 della legge francese 29 luglio 1884) la proibizione di qualunque cangiamento di regime nel caso di una seconda stipulazione di matrimonio. Ma impedire fino la possibilità di un nuovo congiungimento solo in causa dell'abuso che ne può fare taluno equivaleva (per dirla con Beccaria) a sopprimere l'acqua perchè annega e il fuoco perchè abbrucia.

Senonchè havvi qualchecosa di più decisivo. Merita propriamente la pena che la legge si occupi di quei coniugi così bizzarramente accoppiati da resistere al primo sperimento presidenziale della conciliazione, a tre o a cinque anni di vita separata, al secondo sperimento presidenziale che precede il divorzio, agli eccitamenti del Consiglio di famiglia, alla solenne dichiarazione del divorzio, e, che, dopo tuttociò, provano di bel nuovo lo stimolo di ricostituire il patto nuziale? Il secondo sarà più auspicato del primo? E quanti saranno codesti coniugi che dopo tante prove di antipatia anelano, come pecore matte, a riunirsi? Opera saviamente, secondo a noi pare, il nostro disegno di legge non contemplandone il caso.

Quod semel vel bis accidit praetereunt legislatores.

Chi nutrisse qualche dubbiezza in contrario pensi alla quantità di indomabili avversioni che escono dai talami non geniali. Il primo divorzio che i tribunali di Francia pronunziarono in virtù della recente legge fu quello dei coniugi Feron, la cui separazione legale datava dal 1834. Andarono a gara i giornali francesi dello scorso agosto nel novellare sopra codesta coppia, che da mezzo secolo covava negli animi il vivo bisogno della libertà! Ma, considerando bene il segnalato esempio, se ne deve trarre per contro un tutt'altro ammaestramento, ed è che il passare del tempo non estingue e non attenua l'odio di un legame aborrito.

Volendo poi trovare un riscontro atto a far vedere che il caso francese non è un caso isolato e fortuito, il relatore, nel ragguardevole numero delle lettere eccitative da quasi tutte le parti d'Italia pervenutegli in questo frattempo e percorrenti la gamma delle forme epistolari, dai caratteri rozzi ed antiortografici alle carte stemmate, potrebbe additarlo in due lettere, una scritta dal marito che vive

(1) Glasson. *Le mariage civil et le Divorce*, pagine 260-262.

Digitized by Google

all'estero, l'altra dalla signora che sta qui nello Stato: un connubio che fece echeggiare di colpi di revolver le strade di una grande città, e fece echeggiare delle reciproche querele i tribunali del Piemonte, un connubio che da vent'anni sospira ed invoca soltanto la legge sul divorzio!

Il disegno di legge italiano, accade appena avvertirlo, non riproduce il divieto del secondo matrimonio.

VII.

I partigiani della separazione sogliono combattere più che mai la riforma invocando l'interesse dei figli.

È dolorosa, dicono, la condizione della prole quando i genitori hanno sciolto il matrimonio e convolato ad altre nozze: mal si distingue se sia peggio trattata dal genitore che l'abbandona, o da quello che prosegue ad averne cura: all'educazione della mente e del cuore occorrono ambedue i genitori, non basta uno solo: la legge non deve permettere che i genitori manchino ai propri doveri, anzi diventino snaturati.

Per assegnare il suo giusto valore a quest'argomento dei figliuoli e chiarire che il divorzio non nuoce loro quanto la separazione, noi, lo diciamo subito e schiettamente, non crediamo di avere bisogno di alcune ragioni che vennero fatte valere da ultimo con molta dottrina e con grande fatica di studi.

Una scuola di scrittori positivisti trae dalla biologia e dalla fisiologia il criterio per decidere fra gl'interessi discrepanti dei genitori o dei figli. Essa non si perita di asserire che sarebbe, nonchè una chimera, un delitto di lesa natura anteporre il benessere della generazione futura al benessere della presente: la medicina insegna l'arte per guidarsi ne' conflitti fra gli uomini adulti e i bambini: ne' parti difficili, dove è giuocoforza scegliere una vittima, si sacrifica il figlio e non la madre (1).

Un'altra scuola di sociologi abilissimi nell'interpretare i risultati statistici, mettendo in raffronto il numero dei coniugi separati col numero dei vedovi cui la legge non si avvisò giammai d'interdire le seconde nozze, ne dedusse non valere la pena di contendere a quelli il diritto che nella grande quantità di questi mai sempre si riconobbe. « In Francia, osservarono, i coniugati che annualmente muoiono dai 20 ai 50 anni sono 118,000: i separati con prole 3,300, appena la quarantesima parte della prima cifra. Non v'ha pertanto motivo di temere un danno sociale nel concedere ai pochi quanto senza danno è lecito ai molti » (2).

A noi non finisce nè la dottrina del taglio cesareo, nè questa dei

(1) Fiaux. *La femme, le mariage, et le divorce.* Paris, 1880, p. 173 e seg.
(2) Naquet. Camera dei deputati di Francia, tornata 8 febbraio 1882, débats parl., p. 183. Id. Senat. tornata 27 maggio 1881, p. 972 Léon Rénault. Rapp. 15 gennaio 1880.

Digitized by Google

numeri, perchè sì l'una che l'altra hanno la pecca di equiparare lo *jus necessitatis* indotto dalla morte, epperciò assoluto, indiscutibile, superiore di ogni umano volere a quello stato di necessità contingente, astratta, problematica, e talora volontaria che la legge del divorzio suppone. Senza dire che il ragguaglio numerico pare esatto e non è. Anche da noi, in Italia, si potrebbe istituire un confronto analogo, osservando che i coniugi i quali muoiono annualmente dai 20 ai 50 anni sono 69,939, che le separazioni con prole sono 367 (1) e che per ciò non v'ha ragione di negare all'ultima duecentesima parte quanto alle altre è consentito. Ma le due equazioni del pari non reggono, perchè il dato di confronto francese e il dato di confronto italiano rappresentano bensì le separazioni attualmente omologate o decretate dai tribunali, ma sono lontani dal rappresentare le separazioni che avvengono all'infuori dei tribunali, e più ancora quelle che non mancheranno di figurare nelle tabelle, quando la legge del divorzio sia promulgata. Senonchè la osservazione statistica presenta un altro vero e certo vantaggio per l'obbietto che si esamina. Essa ci richiama ad avvertire come il Bertillon, la cui competenza è pari alla diligentissima scrupolosità, riferisca che sopra centomila matrimoni *senza figli*, la media annuale delle separazioni è del 61, e nei matrimoni *aventi figli* è appena di 16 (2).

In qual modo, da quali fonti, con quale processo l'illustre statistico abbia desunto tale proporzione non ci viene fatto di appurare, e dobbiamo porne in dubbio la esattezza, essendochè da altri numeri nello stesso lavoro riferiti, apparirebbe una proporzione alquanto diversa, e questa si accosta meglio al dato che offre la Svizzera, dove dirimpetto a 556 separazioni senza figliuoli, stanno 377 con figliuoli (3) e al dato che offre l'Italia, dove di fronte a 411 delle prime, stanno 300 delle altre (4).

Checchè ne sia, e per quanto si voglia andare guardinghi sì nel raccogliere il risultamento come nel dedurne l'indizio, la compassione per i figliuoli va ridotta della metà: per l'altra metà (attenendosi alla proporzione più elevata) le separazioni odierne avvengono e i divorzi dell'indomani avverranno a capo scarico, cioè senza conseguenza e senza danno della prole, che fortunatamente non è venuta, oppure non c'è più.

Ma se i coniugi avendo figli rompono il matrimonio, in qualunque maniera ciò avvenga, di fatto o di diritto, per via di separazione, di divorzio o di scioglimento ecclesiastico, che vorrà dire? Evidentemente che la vita comune era divenuta intollerabile così da superare la forza dell'amore paterno e materno, il che è tutto dire. S'immaginino tutte le cagioni possibili di discordia, si ripartiscano i torti sopra ambedue i genitori o si concentrino sopra uno solo, quando la vita comune è diventata intollerabile, i figliuoli sono disgraziati, e la disgrazia loro ha raggiunto il suo culmine. Al legis-

---

(1) Il primo numero è ricavato dal volume di statistica pubblicato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio nel 1882, col titolo: *Movimento dello stato civile*, pag. 288 a 293, il secondo dagli *Annali di Statistica 1882*, serie 3, pag. 64-65.
(2) *Ann. de Dém.*, déc. 1882, pag. 409, 410, 413.
(3) *Stat. de la Suisse*, Berne, 1884, pag. 42.
(4) *Annali di Statistica 1882*, serie 3, pag. 64, 65: si eliminarono dal ragguaglio quelle separazioni dove un coniuge aveva prole da altro matrimonio.

Digitized by Google

latore non è dato di porvi riparo: egli non può che attenuarne le conseguenze materiali. Or bene. Così circoscritto l'ambito del discorso, si vuole sapere se più triste sarà il destino della prole, quando divisi i genitori per sempre dal divorzio, l'uno di essi la dimentica del tutto, e l'altro la tiene nella nuova famiglia come testimonio vivo di un doloroso passato, ovvero quando i genitori divisi dalla separazione, la prole stessa diventa l'arena del pugilato, nè può serbare l'affetto per l'uno senza disprezzare ed abbominare l'altro.

La questione svolta da cento e cento scrittori, viene risoluta nel modo seguente da uno dei migliori e più operosi sociologi nostri, il Mantegazza, dico l'onorevole senatore Paolo Mantegazza: « Pochi al giorno d'oggi osano combattere il divorzio con argomenti presi dalla felicità degli sposi, ma molti difendono ancora l'assoluta indissolubilità del matrimonio, come sicura guarentigia dei figliuoli nella sventura. Nelle unioni sterili essi non avrebbero forse difficoltà a concedere il divorzio; dinanzi ai figliuoli abbandonati e divisi sentono farsi gonfio il cuore dal singhiozzo e non osano più votare la singolare riforma. Questo singhiozzo profondo che prorompe spontaneo alla vista crudele delle membra disgiunte di una famiglia è pianto pietoso, ma non è sapiente pietà. I rabidi rancori di una unione infelice sono spasimi quotidiani dei figliuoli, ed essi riuniti come serpi avvelenate in un roveto, ogni giorno si mordono e si arrovellano, e l'unione è quella che avvicina vittima e carnefice, tigre ed agnello. E quante volte la impossibilità del divorzio, generando il concubinato nelle sue forme più laide e schifose, dà ai figliuoli questo lieto spettacolo di un padre e di una madre che odiandosi a morte si sfidano ogni giorno col livore della vendetta, e nel nido della famiglia profanano la santità di un patto che la legge tien fermo, ma che essi hanno lacerato con strazio orrendo, e di cui si gettano in faccia ogni giorno i frammenti insanguinati! Nel dì del divorzio i figliuoli seguono le attrazioni morali dell'affinità elettiva, e chi ha più cuore più si assume di sacrifizio e di abnegazione; e le povere creature, cui la sorte negò la gioia suprema di sentirsi stringere in una sol volta da quattro braccia innamorate, piangono la dolorosa separazione, ma non bestemmiano; soffrono, ma non si disperano. L'antica famiglia muore, ma muore con dignità e in religioso silenzio; così come stanno cento famiglie vivono in una perpetua agonia ch'è in una volta sola tortura e vitupero, maledizione e tradimento. Il divorzio dev'essere al più presto scritto nelle nostre leggi. Lo reclamano gli sposi felici per rassicurare la loro dignità offesa da un vincolo tiranno: lo implorano in ginocchio gl'infelici cui la sventura o la colpa condannò alla suprema fra le torture umane, quella di una schiavitù senza redenzione, di un giogo senza riposo, di un flagello senza balsamo, di un dolore senza speranza ».

Alla pagina eloquente della *Fisiologia dell'Amore* rimane soltanto da aggiungere un numero. Nè questo è il numero di Legouvé secondo cui i quattro quinti dei coniugi separati impiantano famiglie irregolari, o il numero di Bertillon, secondo cui sopra 20 separati, sono 15 che impiantano famiglie irregolari e 12 a cui nascono anche figliuoli, no: il numero è nostro, tutto italiano, perchè l'Italia è il

Digitized by Google

solo Stato (sieno rese grazie anche perciò al commendatore Bodio) il quale tenga il conto nelle separazioni giuridiche del destino della prole. Sopra 100 separazioni, 59 volte la prole è consegnata alla madre, 36 al padre e 5 ai terzi. Riscontro questo, a nostro avviso, oltremodo prezioso, perchè abilita ognuno ad inferire con sicurezza che l'affetto dei genitori ai figliuoli non va travolto nelle tristi vicende maritali, e, se in massima l'affetto paterno e materno sussiste ad onta delle peripezie che furono causa di una separazione, al legislatore è dato dispensarsi dall'obbligo di amare i figli più dei genitori medesimi, lasciare che natura operi, prevedere che dato il divorzio le cose non andranno altrimenti, riconoscere che se nuovi figliuoli nasceranno dal secondo connubio tornerà meno dannoso ai primi che sieno legittimi anzichè bastardi, e tornerà loro più conto che nel secondo casato avvenga quando che sia una divisione regolare anzichè uno spoglio.

L'egoismo degli italiani, la Dio mercè, può andare fino al segno di dividere il proposito di Ugo Foscolo:

Ned a me col mio sangue educo affanni
E nuovi schiavi alla fortuna e al mondo:

ma quando i figli sono venuti si amano, e non occorre figurarsi a piacere che ogni marito infelice diventi un padre snaturato, od ogni moglie volubile diventi una madre senza viscere.

Per altra parte — dobbiamo anche di ciò farci carico — l'interesse dei figli, ammesso che fosse contrario al divorzio, potrebbe elevarsi a guisa di ostacolo insormontabile, in astratto o in concreto? Un interesse, quale che sia e per quantunque sia meritevole di riguardo, può mai bilanciare un diritto? E quale avvi diritto così rispettabile come quello di contrarre un secondo amore onesto e legittimo dopo che è riuscito malamente il primo? Forse che la protezione dovuta dallo Stato alla prole può convertirsi in un decreto di celibato perpetuo a danno dei genitori? Rammentiamo la bella e delicata definizione che diede la signora Di Stael dicendo che il divorzio fa possibile trovare ancora la felicità nel dovere.

Il disegno di legge provvede con sollecita e sufficiente cura alla sorte dei figliuoli: li chiama a formar parte del consiglio di famiglia, in persona se maggiori d'età, col mezzo di un curatore se minorenni: deferisce al consiglio di famiglia l'ufficio di esprimere avviso sul mantenimento e sulla educazione loro: incarica il tribunale di determinare nella sentenza che dichiara il divorzio quale dei coniugi debba tenere presso di sè i figli e amministrarne i beni, salvo per gravi motivi siano confidati ad altre persone: nel caso che un coniuge intenda passare a seconde nozze il consiglio di famiglia delibera se la prole debba rimanere presso di quello, se l'amministrazione gli si debba conservare, e stabilisce nuovamente le condizioni sia per la educazione che per la gestione dei beni.

Ogni maggiore sanzione a favore dei figli sarebbe gratuita ed ingiusta. Il Codice Napoleone che devolveva ai figli la metà del patrimonio dei genitori nel divorzio per mutuo consenso deve riguardarsi come una legge di opportuna reazione contro l'abuso invalso negli anni del Direttorio e del Consolato, quando il divorzio meritò il nome del sacramento dell'adulterio: è legge che ha fatto

Digitized by Google

il suo tempo in Francia, e che non avrebbe ragione presso di noi, dove nessuno ora propone il divorzio per mutuo consenso. Devolvere mezzo patrimonio dei genitori a favore dei figli equivale a proclamare il divorzio un atto volontario e colpevole, nel punto stesso che la legge lo riconosce come un diritto.

Queste verità si compresero assai bene dal Parlamento francese, e l'opinione contraria che erasi fatta strada nel seno della stessa Commissione del Senato venne combattuta dal relatore di questa, l'onorevole Emilio Labiche, non solo nella sua elaborata relazione del 7 febbraio, ma sì con grande eloquenza nella tornata del 22 giugno di quest'anno, in cui il principio definitivamente trionfò.

VIII.

Dato il divorzio è razionale mantenere anche la separazione?

Questa domanda ha diviso per lo passato gli scrittori e le legislazioni, e prosegue a dividere legislazioni e scrittori.

Se la separazione, dicono gli uni non senza buona logica, è causa dei mali morali e materiali che per gli ordinamenti del matrimonio oggidì infestano la famiglia e i pubblici costumi, se la separazione mette i coniugi nello stato di violare il dovere di fedeltà loro imposto nel Codice civile e sanzionato con carcere e multa dal Codice penale, se lascia sussistere gli scandali, i concubinaggi, le cagioni dei drammi coniugali, se ribadisce le catene ai coniugi innocenti, se assicura le pensioni alimentari ai colpevoli, se è contraria alla libertà umana, alla sociale giustizia, alla onestà delle persone, e al carattere del matrimonio civile, se il divorzio fa cessare tutti codesti guai e vi contrappone un rimedio, perchè si conserva a fianco del divorzio la separazione? Il divorzio essendo stato definito il diritto nei coniugi separati di rimaritarsi e la separazione il divieto di rimaritarsi nei coniugi divorziati, un regime è il contrapposto dell'altro, ed istituire quello per mantenere questo involve una incompatibilità manifesta.

Invero la migliore parte degli Stati, nell'accogliere il divorzio, la separazione abolirono. Non hanno ambedue i regimi che l'Inghilterra, il Belgio, la Polonia, l'Austria-Ungheria, l'Olanda e la Francia.

Quest'ultimo Stato, come è noto, trovò la separazione in quel titolo del Codice napoleonico che fu soppresso nel 1816 e la lasciò tal quale nella recente legge per la stessa dichiarata ragione che in origine aveva ispirato il legislatore, cioè per deferenza alle coscienze cattoliche. Uno fra i relatori della Camera dei deputati, il signor De Marcère, dopo avere ben chiarito come eccedessero tanto gli oltramontani nel vagheggiare la soppressione del matrimonio civile quanto i rivoluzionari del 1792 obbligando i cattolici ad appigliarsi loro malgrado al divorzio, conchiudeva: « Dans cette question du divorce, l'État en face de la religion a un droit et un « devoir. Le droit est d'accorder le divorce aux époux à qui leur

Digitized by Google

« conscience permet dans des cas extrêmes de renoncer à l'union « qu'ils avaient contractée. Le devoir est de respecter la conscience « des citoyens et de leur offrir un autre remède, lorsque leur foi « réclame l'indissolubilité du mariage. Nous remplissons cette double « obligation en maintenant à côté du divorce la séparation de « corps » (1).

Fino a qui noi andiamo d'accordo coi legislatori francesi, e niente è mestieri soggiungere. Anche l'Italia ha come la Francia una religione dello Stato, nel senso che la religione cattolica viene professata dalla grande maggioranza degli Italiani: anche l'Italia rispetta la libertà di coscienza e la tolleranza dei culti: anche l'Italia pertanto mentre per decretare il divorzio tiene conto della popolazione acattolica, vale a dire dei 60,000 protestanti, dei 40,000 israeliti, non che di un numero indeterminato di liberi pensatori, con maggiore ragione deve avere riguardo a quei cittadini a cui il divorzio repugna perchè la Chiesa non lo ammette, e fa bene a mantenere la separazione.

Ma dove il pensiero legislativo italiano ha preceduto l'altrui, e si palesò in forma più secura, fu nello escludere la necessità della separazione perpetua. Venne ammesso che la separazione protraendosi alcun tempo diventi di per sè una causa di divorzio, ossia una prova del volere fermo e comune ai due coniugi di far divorzio.

È pregio del disegno di legge presentato dal ministro Villa nel 1° febbraio 1881 (si avverta la data) lo avere dichiarato che posta la certezza della impossibilità che il matrimonio raggiunga ancora alcuno dei fini che gli sono prefissi, non conviene impedire ai coniugi lo scioglimento di un vincolo, divenuto l'avvilimento continuo della idea del matrimonio. « Allora la separazione, ivi si legge, manca di ogni ragione giuridica e morale: il matrimonio non è più » (2). È pregio di quello schema lo avere proposto che il divorzio avvenga nel caso di separazione personale a termini di legge dopo 5 anni se vi sono figli, dopo 3 anni se non ve ne sono, a datare dal giorno in cui la sentenza che pronunciò ed omologò la detta separazione sia passata in cosa giudicata.

In Francia all'incontro il pensiero legislativo stette lungamente perplesso e ancora da ultimo si manifestò in modo incompleto, dubbioso, equivoco.

La relazione del senatore Labiche del 7 febbraio 1884, pure così perspicua e così concludente, nel respingere l'emendamento Bernard secondo cui dopo tre anni di separazione avrebbe dovuto spettare al magistrato la decisione se sia il caso di pronunciare il divorzio, osserva che tale sistema sarebbe giustificato se nello spirito del Codice civile come in altre legislazioni, per esempio la olandese, la separazione fosse una prima prova per giustificare il divorzio, e soggiunge: « le principe du Code civil est entièrement différent; « la séparation et le divorce ne sont pas des étapes successives « pour arriver à la dissolution complète du mariage, ce sont deux « voies parallèles conduisant à la dissolution du mariage, deux re« mèdes entre lesquels les époux ont la faculté de choisir. On

(1) *Rapport 14 mars 1882.*
(2) Relazione Villa, pag. 17.

Digitized by Google

« peut même dire que dans l'esprit des legislateurs de 1803 le di-
« vorce est la règle, la separation est l'exception motivée par la
« volonté de respecter la conscience des citoyens auxquels leur loi
« religieuse ne permet pas le divorce: faire de la séparation de
« corps un preliminaire du divorce c'est modifier absolument l'esprit
« de ces deux institutions ».

Accolsero queste ragioni gli avversari più o meno aperti del divorzio, e nell'ultima discussione al Senato i signori Luciano Brun, Giulio Simon, Eymard-Duvernay poterono dire con apparente fondamento che se la separazione era stata istituita per deferenza alle coscienze cattoliche, non si doveva togliere con una mano ciò che era stato dato con l'altra (1). Ma l'articolo 310 passò con una maggioranza di 117 contro 21 voti e fu così formulato: « Quando la « separazione di corpo avrà durato 3 anni, il giudizio potrà con« vertirsi in giudizio di divorzio, sulla domanda formata dall'uno « dei due coniugi ».

Senza cedere alla tentazione di criticare la legge francese, sia lecito istituire un breve raffronto tra questa e la divisata da noi, non tanto nel proposito di rivendicare la priorità o la integrità del concetto legislativo, quanto perchè apparisca ben chiaro come il disegno di legge nostrano sovrasti in bontà.

Nel testo italiano non è posto in contingenza il principio del divorzio, non si rimette all'arbitrio dei giudici, non si rende incerto per una categoria di coniugi quanto poco prima fu intitolato un diritto di tutti: il testo francese, deferendo ai tribunali la decisione di caso in caso, licenzia una sconfinata varietà di giudizi, impossibile a correggersi dalla Corte regolatrice, perchè ogni tribunale adoprerà la facoltà *apprezzando*, come dicono, *i fatti* dal proprio punto di veduta e negando, se così gli piace, in ogni occasione, che il bisogno del divorzio ricorra. Le sentenze di divorzio diventeranno colà un affare di coscienza.

Il nostro non richiede che si rinnovino i dolorosi piati donde procedette la separazione: giustificato il decorso triennio, la face della discordia famigliare non si agita di bel nuovo: il pericolo dello scandalo ripetuto non trattiene più il coniuge dallo esercizio del proprio diritto. Il testo francese provvedendo a che la discussione segua in Camera di consiglio, tenta indarno evitare cosiffatti inconvenienti, che nel maggior numero dei casi diventeranno veri e propri ostacoli.

---

(1) Tornate 21, 24, 25 giugno 1884:
Nella prima di queste tornate il signor Eymard-Duvernay apriva il dibattito dicendo: « En ce moment, sans que vous vous en doutiez, nous légiferons peut-être, « non seulement pour la France, mais pour l'Italie (*Mouvement*), en ce sens que la « question est pendante depuis trois ans devant le Parlement italien, et que, tout « naturellement, le Parlement italien sera heureux de connaître la solution que « nous donnerons à la questiòn du divorce (*Interruptions et murmures sur quelques* « *bancs*). Je dis qu'il attend, et, je ne comprends vraiment pas l'espèce d'étonne« ment que cette expression semble produire chez mes collègues de l'extrême gau« che. Je sais que le Parlement italien est maître de ses résolutions, mais il me « semble que dans une question aussi délicate, lors qu'il attend avec un vif intérêt « la solution qui sera donnée à la question en France, il témoigne par là qu'il y « a entre les nations latines une fraternité qu'heureusement personne ne rompera ».
Dopo ciò, per parte nostra non rimane che rendere grazie all'oratore francese per la cortesia dei suoi sentimenti verso di noi.

Digitized by Google

La legge francese è in apparenza più larga perchè concede ad ambedue i coniugi l'azione per convertire la separazione in divorzio, mentre secondo lo schema italiano l'azione viene negata a quello per cui colpa fu pronunziata la separazione personale o a quello che incorse nella condanna. Ma quale dei due sistemi, domando, rispetta maggiormente la fede del cattolico? Il sistema che non lo suppone giammai capace di colpe, o il sistema che, dopo averlo supposto reo di avere violato gli obblighi coniugali (eguali per la legge civile e per la canonica) o reo di avere commesso gravi reati comuni, lo immagina anche capace di chiedere un benefizio dalla legge ecclesiastica riprovato?

Non ci smarriremo, come fecero pure abilmente alcuni legisti filosofi, a rintracciare nelle leggi divine il diritto al divorzio (1): nè ci confonderemo a provare storicamente che la separazione è un istituto tutt'affatto ecclesiastico. Poichè ambedue codesti regimi — divorzio e separazione — stanno in presenza e formano una sola legge civile, essi devono contemperarsi e bilanciarsi così che possano coesistere in armonia, il che non è facile, poichè si offrono in guisa di contrapposti e a vicenda si escludono. Ma codesto fine è raggiunto, anzi può ben dirsi che *omne tulit punctum* il disegno di legge, se per un lato viene abolita la necessità della separazione perpetua, e se per l'altro si trae dalla separazione temporanea la prova, quasi dissi il controllo, della necessità del divorzio.

IX.

Altri due problemi si riannodano all'ordinamento della separazione.

La precedente Commissione aveva proposto in via di aggiunta all'articolo 1 che i termini di 3 anni, se non vi sono figliuoli, e di 5 anni, se ve ne sono, potessero abbreviarsi sopra istanza di uno dei coniugi, per sentenza di tribunale, sentito il consiglio di famiglia.

Di tale emendamento fu data nella relazione dell'onorevole Parenzo la ragione seguente: « vi hanno condizioni speciali, gravissime offese, persino delitti, che tolgono ogni possibilità alla riconciliazione, onde riesce illusoria la speranza alla quale s'ispira il termine fissato nel progetto ministeriale, che, sbollite le ire fugaci, la famiglia si ricomponga. E quando giudice di queste speciali condizioni è chiamato il consiglio di famiglia composto dai più prossimi parenti dei due coniugi e deve pronunziarsi con la calma spassionata, al magistrato parve sufficiente la guarentigia ».

È debito avvertire che ragioni pur così efficaci non valsero a convincere alcuni commissari. Si contrappose che il rigore dei termini è la guarentigia della impossibilità di una riconciliazione: non esservi offesa tra coniugi che non sia stata perdonata: l'abbrevia-

(1) Laurent, *ib.*, pag. 202.

Digitized by Google

mento concretamente concesso poter attingere la causa da maneggi meno che onesti, poter produrre l'effetto di lenocini meno che morali, un triennio è il tempo di riguardo ch'è dovuto al primo connubio: per un triennio, la casta Penelope, fu detto,

l'insigne tela
Tesseva e poi la distessea la notte
Di meste faci alla propizia fiamma (1).

Oggidì la Commissione, onorevoli colleghi, dopo la luttuosa scomparsa del suo presidente, trovasi su questa vertenza letteralmente bipartita. Perlochè l'emendamento non è stato soppresso.

Il secondo quesito concerne la possibilità della domanda di divorzio ne' coniugi legalmente separati prima che sia promulgata la legge.

Il quesito merita molta attenzione non solo per la nobiltà delle ragioni che ne contrastano lo scioglimento, sì eziandio per la quantità dei cittadini che aspettano questo. Prendendo la media annuale di 817 separazioni omologate o decretate negli ultimi 25 anni (si è veduto che altrove trovaronsi coniugi separati da cinquant'anni i quali, appena venuta la legge, domandarono il divorzio) ecco non meno di 40,850 persone che possono avere, o non avere, un diritto da esercitare.

Devonsi abbandonare alle decisioni dei magistrati? Ma chi ignora il tema della retroattività essere il più arduo e bisbetico tra quanti in pratica se ne dibattono? Chi non comprende che, nella discrepanza delle dottrine e nella varietà delle fattispecie, le decisioni nascerebbero, piucchè dalla giustizia, da preconcetti criteri intorno alla nuova opera legislativa?

La legge francese tolse di mezzo tale difficoltà inserendo una disposizione transitoria, secondo cui tutte le sentenze di separazione divenute definitive prima della promulgazione possono essere convertite in sentenze di divorzio su domande presentate da uno dei coniugi. Poche parole del proponente bastarono perchè l'emendamento fosse accolto dalla Camera dei deputati (2). Si può dire che il Senato lo votò senza discussione (3).

Noi pensiamo che lo statuire sopra di ciò sia diligente ufficio del legislatore. *Optima lex quae minimum tribuit arbitrium judici.*

Pensiamo altresì che il diritto di chiedere la separazione convertita in divorzio debba concedersi senz'altro ai coniugi, i quali quando la legge sia promulgata, si trovano separati giuridicamente da un triennio, e debba concedersi agli altri separati da tempo minore al compiersi del triennio stesso, computando a loro favore il tempo decorso anteriormente alla promulgazione. Imperocchè i buoni principii legislativi e gli ammaestramenti della giurisprudenza a gara ciò suggeriscono.

Tutti i diritti onde si compone lo stato civile degli uomini non costituiscono realmente che concessioni temporarie della legge, le quali sempre permangono in potere di essa, perchè quei diritti non

(1) Omero, *Odissea*, L. XIX.
(2) Tornata 20 giugno 1882, p. 96.
(3) Tornata 25 giugno 1884, p. 1158.

Digitized by Google

si possono acquistare tranne mediante l'effettivo esercizio: quei diritti possono adunque accordarsi, modificarsi, sopprimersi, senza che la legge vada addebitata di indurre effetti retroattivi. Così dichiarava con forma scolpita il Mailher De Chassat, l'insigne scrittore della *Retroattività* dell'êra napoleonica (1). Il quale poi ragionò a filo di logica allorchè venne applicando tale dottrina alla legge del divorzio, e insegnò doversi questa estendere anche ai fatti anteriori senza tema di incorrere nel vizio della retroattività. Alla opinione di lui accedettero i maggiori giuristi del tempo, i Merlin, i Dalloz, e sottoscrissero i magistrati (2).

Altri argomenti si potrebbero attingere dalla giurisprudenza per giungere alla stessa conclusione. Il divorzio si potrebbe dire (come dicono la maggior parte dei legisti che lo propugnano) in tanto è legittimo in quanto ripete la propria ragione di essere del diritto naturale. La storia del genere umano consacra la origine. Ammettere il divorzio dove non è significa obbedire al diritto naturale, e le leggi civili che a questo si conformano non provvedono solamente all'avvenire, nè sono tenute a rispettare la regola della non retroattività, perchè ristabiliscono uno stato di cose reclamato dalla legge di natura (3). In tema di matrimonio che non fecero i legislatori? Ben poterono gl'imperatori Zenone ed Anastasio, senza violazione del principio della non retroattività, dichiarare nulli i matrimoni contratti tra cognati e cognate, e illegittima la prole nata da matrimoni siffatti (4).

Ma a qual prò addentrarci ancora nelle viscere del subbietto, se il fondamento giuridico della non retroattività tutto consiste nel riguardo che è debito ai diritti acquisiti? Or non si saprebbe inventare da chicchessia un diritto qualunque spettante ai coniugi separati sotto il regime della sola separazione, il quale risulti vulnerato o leso da ciò che sia data a quelli la facoltà di giovarsi del fatto della separazione per domandare il divorzio. Chi vorrà muovere doglianze? Non già il coniuge innocente a cui favore emanò la sentenza di separazione, poichè se è vero che a lui solo compete l'azione per chiedere il divorzio, vero è altresì che niente lo astringe ad esercitarla. Le doglianze potrebbero muoversi dai coniugi per cui colpa la separazione fu pronunciata o da quelli che addivennero alla separazione consensuale. Gli uni si lamenteranno che la nuova legge renda più dure le condizioni del giudicato, vuoi sopprimendo ogni possibilità di riavvicinamento, vuoi facendo loro perdere, oltrecchè il nome comune, il coniuge medesimo. Gli altri diranno che se avessero preveduto la conseguenza a cui trascina per virtù della nuova legge l'atto consensuale non lo avrebbero accettato.

Però è facile replicare a questi ed a quelli.

Al coniuge colpevole il quale durante tre anni non ha saputo far penetrare nell'animo del congiunto nè la convinzione del proprio pentimento, nè il proposito del perdono, poca lusinga in verità ri-

(1) Vol. 1, n. 205.
(2) Corte di Torino, Sent. 21, Flor. anno XIII e 25 maggio 1808.
(3) Domat. *Trattato delle leggi*, Cap. 12, N. 1. Leggi Civili, L. 1, t. 1, sez. 1, Laurent, *Le mariage*, p. 202 e seg.
(4) 1, 8 e 9 Cod. *De inces. et inut. nuptiis.*

Digitized by Google

mane di conseguire tali obbiettivi in avvenire; ma la fievole speranza è fattagli salva dalla legge, che lo abilita a contraddire la domanda di conversione della separazione in divorzio così davanti al consiglio di famiglia, come davanti al Tribunale, e che ammette la riconciliazione dei coniugi purchè emani prima della sentenza di divorzio. Ai coniugi separati di mutuo consenso si schiude anche più larga d'innanzi la via per evitare il danno: imperocchè quel qualunque dei due che fosse evocato davanti il presidente a deliberare sulla istanza per il divorzio, non avrà altro che da dirsi pronto a riconciliarsi: con ciò farà cessare di botto ogni effetto della separazione consensuale, e si comincierà da capo.

A tutti quanti poi si potrà contrapporre che peggio per loro sarebbe qualora, lasciato dalla legge il dubbio in balìa dei magistrati, e prevalsa la definizione contraria, i coniugi separati anteriormente fossero costretti a rinnovare i processi e le pratiche della separazione, od agitare una seconda volta gli antichi dissidi, e correre il pericolo di nuovi, diversi e più odiosi giudizi.

Perlocchè tutto, a noi sembra molto opportuna l'aggiunta di una disposizione transitoria la quale consacri nelle separazioni giuridiche già intervenute quel medesimo diritto che la legge assicura alle future (1).

X.

È uopo scagionare il disegno di legge da un addebito fattogli per parte di taluno fra gli onorevoli commissari e propriamente da chi, per altezza e profondità di dottrina legislativa, accresceva all'accusa il valore. A codesto avversario dichiarato del divorzio riuscì, come egli stesso affermò, intollerabile sopra ogni cosa la potestà data ai coniugi di sciogliere il matrimonio per mutuo consenso, potestà che egli leggeva a chiare note nell'articolo primo, dove si riconosce nei coniugi separati da un triennio il diritto di far pronunciare il divorzio: che, se giusta l'articolo 158 del Codice, alla separazione legale si fa luogo anche per l'accordo dei due coniugi, lo infrangere il matrimonio ecco diventa un atto di concorde volere rimesso in loro balìa.

Non taceremo che a rigore di logica chi approva il divorzio deve approvare che questo possa avvenire per mutuo consenso: imperocchè i due sposi sono i veri, sono i soli giudici dei loro sentimenti, e al magistrato non rimane che prenderne atto per trarne le conseguenze legali. Una volta che l'unione coniugale di fatto venne spezzata, e che in diritto lo stato di separazione fu giudicato degradante il carattere, lesivo la libertà di entrambi, pernicioso alla Società, la legge deve schiudere a due battenti le porte in fa-

(1) Nell'Ufficio II era stato proposto dall'onorevole Cefali che il diritto fosse concesso a tutti i separati *di fatto;* ma non risulta che la proposta sia stata messa in votazione. Le ragioni per cui non è a noi dato di seguirla ci sembrano risultare da quanto è detto qui sopra.

Digitized by Google

vore di quei coniugi che se la intendono alla buona per compiere senza querele e senza scandali lo scioglimento di un vincolo sciagurato. Richiedere una determinata causa per far luogo al divorzio è richiedere il meno quando si ha in mano il più. « Quale bisogno havvi, domandava un umorista latino, che io spieghi le ragioni per cui congedo la moglie? Anche la mia scarpa è bella, ma nessuno indovina dove mi ferisca il piede ». E questo medesimo concetto, in forma più grave e non meno stringente manifestava il Réal, una fra le più elette intelligenze del Consiglio di Stato che circondò Napoleone I, dicendo che un uomo d'onore non può chiedere il divorzio a patto di mostrarsi vittima di un adulterio.

Senonchè nessuno di quanti collaborarono in Italia al disegno di legge (già lo si è notato più sopra) ha sostenuto fin qui che il divorzio possa avvenire pel solo accordo dei coniugi, quantunque fosse noto che tale facoltà è, ai tempi normali, pochissimo usata nella pratica, sicchè il Belgio dà un solo divorzio per mutuo consenso sopra quattrocento.

Ma parecchi si sgomentarono per le conseguenze di cotanta facilità in un popolo pieno di vita, di fantasia, d'impeti ardenti, e tutti poi intuirono di che antipatie sarebbe fatta segno così radicale riforma. Perciò, posti nel bivio di venir meno alla logica o al senso pratico, tutti quanti si attennero al primo partito e fecero bene.

Il sagrifizio della coerenza personale e del principio legislativo da parte nostra reclama dalla parte dei contraddittori altrettanta virtù di abnegazione. Essi sono vivamente pregati di smettere ogni secondo fine, quale sarebbe la intenzione di opporre indefinite difficoltà a che il divorzio sia raggiunto da quei connubi i quali sentono il bisogno di separarsi. Certo, se nei contraddittori permane il proposito che, proclamato il divorzio, se ne sbarrino gli accessi in tutte le maniere, se nel discutere il tema presente si argomentano di porre indirettamente ostacoli come sogliono esprimersi a che si *contraggano matrimoni sotto condizione risolutiva*, ovvero a che *si prenda moglie all'assaggio*, niente più resta a noi da replicare. Anche la legge che vuole le cause determinate è un ottimo mezzo per far passare la voglia di chiedere il divorzio, massime se le cause espresse nel testo legislativo fossero poche e non poco odiose. Però in tal caso, avvertasi bene, il legislatore avrà fatto opera inane: il rimedio non sarà apprestato ai mali coniugali: quando essi avvengano, i disgraziati volgeranno le spalle al divorzio, come oggidì le volgono alla separazione, e scioglieranno il matrimonio senza tanti discorsi, il che è il peggio di tutto.

Un solo obbiettivo va contemplato nel determinare le condizioni per ottenere il divorzio: la sicurezza che il matrimonio più non si regge, causa la repugnanza invincibile dei due coniugi. Così assodato il fine, i mezzi a raggiungerlo non possono ingenerare confusione. A che giova rintracciare le origini del dissidio, se basta questo perchè il divorzio sia necessario o, in altri termini, perchè la legge lo ammetta? Tutto si riduce ad una questione di prova, acciò non si precipiti nel chiederlo, acciò la bizza fuggevole o il puntiglio istantaneo non si scambino col definitivo distacco, nè dai coniugi che chiedono, nè dal magistrato che accorda.

Digitized by Google

Egregiamente adunque la relazione del ministro Villa dava ragione con una sola frase di questa parte del testo legislativo, notava cioè che nel fatto della separazione consistendo tutta la causa del divorzio, quella era mestieri perdurasse tre o cinque anni, *per dare certezza che la domanda sia determinata dalla impossibilità di conseguire lo scopo del coniugio, anzichè da subitanea passione.*

Chi pretende saperne di più intorno alle domestiche vicende, chi vuole sottoporre la domanda sempre, in ogni evento, alle *cause determinanti*, quegli non si accorge che, oltre la probabilità di allontanare dalle aule della giustizia i più disgraziati, havvi la probabilità che tali cause si dimostrino configurate a piacere, o alle vere sostituite le false.

In Inghilterra è noto come i mariti, in luogo di provare la infedeltà della moglie, previe convenzioni con la parte contraria, trovano più comodo fare che risulti in tribunale la infedeltà loro propria.

In Francia le separazioni si conseguono di spesso mediante una lettera contenente gravissime ingiurie che l'un coniuge si fa scrivere dall'altro, o mediante una scena da commedia rappresentata in presenza di testimoni: la lettera e la scena, mentre dànno il pretesto legale, sono destinate più propriamente a sottrarre dalle zanne della pubblicità le vere cagioni che funestarono o dilaniarono la famiglia. Forse in Italia si adoprerebbe altrimenti? In Italia dove si è inventato il ditterio « fatta la legge trovato l'inganno »?

Del rimanente, non è mica da credersi che la separazione per mutuo consenso essendo ammessa dal nostro Codice civile, ne derivi che la cagione da cui quella procedette sfugga al magistrato. Ciò non può ritenersi da chiunque abbia pratica di curia. La maggiore probabilità nelle separazioni per mutuo consenso ella è che invece di una causa determinata ne emergano due, vale a dire che il torto si verifichi in entrambi i paciscenti. Imperocchè il tribunale non si limita a porre la sabbia sulle volontà loro. Tutt'altro. Il tribunale deve omologare, e il tribunale non omologa se prima il presidente non ha tentato la conciliazione (1).

Rendiamoci ben conto di tutto ciò. La legge disponendo che la separazione pel solo consenso dei coniugi non possa aver luogo senza la omologazione, introduce una eccezione nel procedimento della separazione, ma non esime i due coniugi dalle forme e dalle regole imposte al procedimento stesso. Perciò i coniugi concordi devono *esprimere nel ricorso i fatti che dànno luogo alla separazione, comparire personalmente, prima l'uno poi l'altro davanti il presidente,* SENZA FARSI ASSISTERE DA PROCURATORI NÈ DA CONSULENTI, *intendere le rimostranze che il presidente crede atte a riconciliarli, e, se la riconciliazione non riesce, concorrere alla erezione del processo verbale contenente le condizioni della separazione rispetto ai coniugi stessi ed alla prole. La relazione per l'omologazione del tribunale è fatta dal presidente in Camera di consiglio.*

Chiunque s'immagina che queste siano formalità prette, è permesso ripeterlo, non conosce le discipline forensi. Il tribunale non si identifica con un notaio che nel rogito dà atto delle volontà al-

(1) Cod. Civ. art. 158. Cod. procedura civile, Art. 806 e seguenti.

Digitized by Google

trui, quali esse sieno. Omologare, anzichè stipulare, significa più presto giudicare.

Tutte le volte che i patri codici adoperano questa voce le assegnano il senso di un ufficio prudente e delicato, ma virtuale, ma importante. Si omologa la deliberazione del Consiglio di famiglia quando la madre non vuole accettare le condizioni imposte a lei ed alla prole nel testamento del defunto marito. Si omologa la deliberazione del Consiglio di famiglia quando questo reputa necessario nell'interesse del minorenne dispensare dall'ufficio il tutore, il protutore, il curatore. Si omologa la dispensa del tutore dall'obbligo di prestare cauzione. Si omologa la continuazione dell'industria o del commercio deliberata dal consiglio di famiglia nell'interesse del minorenne, ed ogni altra deliberazione che concerna la persona o i beni di lui. Si omologano le transazioni nei giudizi di falso in via civile, e via di seguito (1).

La omologazione pertanto è pressochè sempre una sentenza di giurisdizione volontaria, ossia non contenziosa; ma appunto perchè è un giudizio segreto, cauto, commesso al senno prudente dei magistrati, non è lecito immaginare, neanche per via d'ipotesi, ch'essi ne circoscrivano il còmpito e lo riducano a forma vana.

Due coniugi scioperati che si presentassero sotto l'impero del vigente Codice per far approvare una separazione capricciosa, bizzarra, senza alcun motivo plausibile, troverebbero la resistenza debita ed energica in tutti i 160 tribunali del Regno. E sarebbe fare torto grave ed immeritato alla nostra magistratura, supponendo che della propria autorità e del proprio ufficio non fosse viemmaggiormente penetrata quando la separazione diventi il tramite per ottenere lo scioglimento del matrimonio.

Non è dunque vero che il disegno di legge contenga la facoltà di far divorzio per mutuo consenso. Questo capo di opposizione non bisogna sollevarlo.

XI.

Lunga e dibattutissima è stata in Francia la questione se la donna possa domandare il divorzio per causa dell'adulterio del marito. L'affermativa trionfò e fu tradotta nell'articolo 230 della nuova legge francese, passando al Senato per cinque voti.

Presso di noi l'articolo 150 del Codice civile è così concepito: « La separazione può essere domandata per causa di adulterio, o di volontario abbandono e per causa di eccessi, sevizie, minaccie e ingiurie gravi. Non è ammessa l'azione di separazione per l'adulterio del marito, se non quando egli mantenga la concubina in casa, o notoriamente in altro luogo, oppure concorrano circostanze tali che il fatto costituisca una ingiuria grave alla moglie ».

(1) Cod. Civ. art. 235, 276, 292, 293, 299, 301, 319. Cod. di proc. civ. Art. 316 810 e 814, ecc.

Digitized by Google

Il disegno di legge niente muta al precetto del Codice civile, e così la relazione del ministro Villa come quella dell'onorevole Parenzo si astennero dal suscitare una dubbiezza qualunque intorno alla opportunità di introdurre un cangiamento al patrio diritto.

Quantunque nella nostra Commissione, onorevoli colleghi, non se ne sia di proposito parlato, il relatore stima suo còmpito preoccuparsene, perchè la questione negli ultimi tempi avendo proceduto di assai è da prevedersi che innanzi alla Camera sarà rotto il silenzio.

Il matrimonio, si dice, impone ai coniugi la obbligazione reciproca della fedeltà. Questo è precetto di diritto civile (1) che deve essere in egual modo osservato da entrambi, e che deve trovare per entrambi eguali sanzioni. Non havvi coerenza nè giustizia a diniegare alla moglie quanto si concede al marito, a volere che la moglie non possa dolersi del torto fattole, tranne quando il marito abbia aggiunto al delitto l'insulto, tenendo in casa un'amante. Legge siffatta, non si perita di scrivere il Laurent, è contraria al diritto comune dei popoli civili (2). In Germania l'obbligo della fedeltà è regolato allo scrupolo. Il Codice prussiano antiviene persino i casi nei quali il debito coniugale sia lesinato o sofisticato (3), e il Codice sassone pesa con le bilancie dell'orafo, in una ventina di articoli, tutte le congiunture dell'adulterio, sul piede di parità assoluta fra i cóniugi (4).

Laonde alla legge francese prepararono la strada altre legislazioni nonchè una pleiade di scrittori, che si enunciano tutti insieme, senz'uopo di annoverarli uno per uno.

In Italia la letteratura non si accalorò di soverchio a dimostrare che la donna va posta alla pari dell'uomo anche in codesto particolare, e che la infedeltà del marito non ha mestieri di circostanze aggravanti per offendere la moglie. Se tolgasi il sig. De Foresta che diede alla luce un elaborato volume il cui titolo ne accenna le argomentazioni e lo scopo (5), gli altri o palleggiano il tema senza annettervi importanza (6) o vi spesero qualche parola tra il desiderio e la perplessità (7), ovvero si manifestarono propensi a mantenere la disuguaglianza fra la colpa maschile e la colpa femminea.

Da uno di questi ultimi non sappiamo resistere allo allettamento di trarre poche ragioni che agli occhi nostri riassumano la controversia e giustifichino la tendenza dei conservatori. « I codici dei paesi latini. dai monti della Brettagna al piano di Estremadura, dal golfo di Ostenda alla spiaggia di Siracusa hanno per le infedeltà coniugali due pesi e due misure. Se pecca la donna, tutte le conseguenze civili o penali del fatto sono subito incorse; se pecca

(1) Articolo 130.
(2) *Droit civil international*, vol. V, p. 109.
(3) Allg. preuss. Landrecht th. II, tit. I, § 1 e 2.
(4) Ib. §§ 178, 179, 180, 694 e seg.
(5) *L'adulterio del marito*, Milano, Fratelli Treves, 1881.
(6) Passaglia. *Sul divorzio*, Torino, Speirani, 1860, pag. 54, 65, ecc. — Revel, *Matrimonio, Separazione, Divorzio*, Torino 1879.
(7) Di Bernardo. *Il divorzio nella teoria e nella pratica*, Palermo, 1875, pag. 243, 245 e seg. — Numa Palazzini, *La famiglia*, Milano, Gatti, 1883.

Digitized by Google

l'uomo, a meno che non ospiti la ganza in casa, il suo fallo non conta, e siccome il tenere un intrigo sotto il tetto domestico è proprio un caso straordinario, perchè generalmente ciò si ritiene incomodo ed imbarazzante, così alla infedeltà mascolina è concessa indulgenza plenaria, anticipata e perpetua.

« Del disparato giudicio non è a dire se abbiano garrito le interessate. Intesero gli uomini le loro querele e si piegarono. Un prossimo avvenire vedrà la sproporzionatissima differenza abolita. Essa è già condannata da legisti e da sociologi, i quali dichiarano in coro che la differenza manca di giustificazione. Tengo a mente fra altri Legrand, Legouvé, Dumas nella questione del divorzio. Sono tutti d'accordo che in tema di infedeltà non siavi parvità di materia, che a c lpa eguale vada irrogata eguale la pena. .

« Ebbene, questo è incappare in Scilla per evitare Cariddi.

« Che davanti alla santità di un affetto, o alla grata del tribunale di penitenza il fallo maschile e il femminile sieno di eguale rilievo non discuteremo, perchè entrambi i colpevoli violarono patti e precetti di ordine imponderabile ed altrettanto assoluto. Ma che innanzi alla teoria di una legge esterna o mondana il trascorso del marito abbia lo stesso valore del trascorso che può commettere la moglie, questo appunto si contraddice e si nega. Imperocchè la donna non precipita in una infedeltà a meno che il vizio non abbia intimamente scosso le sue fibre, ovvero di lei non siasi impadronito quel sentimento strapotente e sovrano che il Prati definì

Tremendo amor, che quando fugge insolca
Profondamente l'anima di sangue.

Sia qual vuolsi la origine della sventura, la donna cedendo ruppe il freno al suo pudore, ch'è l'onore suo, trasgredì i doveri di sposa e di madre, scese volente nella cerchia delle degradate. La donna infedele si espose ad introdurre nel domestico santuario le indelebili vestigia degli stranieri abbracciamenti, si obbligò a mentire tutta intera la vita; anzi da una scuola di scienziati che per guardare il mondo con occhio inquisitorio ebbero sempre il numero uno, i canonisti, fu stimata capace per ciò solo di qualunque pessima azione, compreso il veneficio.

« Ma dell'uomo infedele sarebbe ridicolo dire altrettanto. In lui il fallo non menomò sensibilmente la dignità del carattere sociale, non gli tinse di rossore le guancie, perchè il pudore degli uomini è un'araba fenice, non attenuò il rispetto e l'affezione per la dolce compagna della vita. Il peccato maschile è talvolta fuggevole come la occasione che lo determinò, impersonale, anonimo. Se la immoralità soggettiva di un'azione sta in ragione diretta delle resistenze virtuose che devono superarsi, la somma di tali resistenze, imponente per la donna, è nulla o quasi nulla per l'uomo » (1).

Al pubblico si adducono di preferenza motivi razionali o di sentimento. Ai legislatori vi si aggiungono motivi di ordine legislativo.

Il Codice civile va coordinato al Codice penale vigente, e l'articolo 150 dell'uno va coordinato agli articoli 482 e 483 dell'altro, in virtù dei quali non si può procedere per adulterio senza querela

---

(1) *Le Leggi dell'Amore*, pag. 82.

Digitized by Google

del marito contro la moglie, e non si può procedere per concubinato senza querela della moglie contro il marito, quando abbia tenuto la concubina nella casa coniugale.

È tutto un sistema. Che si scriva nella legge del divorzio, anzi nella legge della separazione, una deroga al Codice civile, sebbene questo non si trovi in antinomia alcuna col Codice penale il quale contempla le conseguenze dell'adulterio qualificato e niente statuisce per l'adulterio semplice, si comprende in quanto la deroga sia necessaria. Ed era necessaria in Francia perchè colà fu data al coniuge vittima dell'adulterio azione per il divorzio, la quale presso di noi non scaturisce altrimenti che dal fatto della separazione giuridica combinato col triennio posteriormente decorso.

Laonde una sola ragione potrebbe militare acciò l'adulterio semplice del marito fosse sancito bastare alla moglie per chiedere il divorzio, quella cioè che, occorrendone il caso, venisse a lei dalla legge negata l'azione di separazione. Ma tutt'altro. Lo stesso articolo 150 del Codice civile, di cui più sopra fu riferito l'alinea, dichiara che *la separazione può essere domandata per causa di adulterio, o di volontario abbandono, e per causa d'*ECCESSI, *sevizie, minaccie e* INGIURIE GRAVI.

Ora, se per ciò che riguarda l'adulterio, al testo del Codice civile fa seguito una distinzione tutta favorevole al marito, tutta odiosa e dannosa alla moglie, per quanto concerne gli ECCESSI e le INGIURIE GRAVI non havvi differenza di sorta fra l'un coniuge e l'altro. Nè mai giureconsulto fu titubante a ravvisare nella dizione legislativa la parità di trattamento per ambedue; nè magistrato giammai si ricusò di riconoscere che l'adulterio semplice del marito sia per la moglie il maggiore degli oltraggi, la ingiuria più crudele.

XII.

Un altro non meno grave quesito sta nel determinare le conseguenze dell'adulterio di fronte alla legge matrimoniale, un quesito agitato da gran tempo, risolto variamente, e sempre con ottime ragioni. Si dovrà passare sotto silenzio o si dovrà vietare il matrimonio del coniuge adultero col suo complice? Tacerne, equivale a far luccicare una immorale speranza, quella di giungere alle seconde nozze per la via del divorzio e al divorzio per la via dell'adulterio. Vietarlo, significa mantenere il danno e lo scandalo, nell'atto stesso che la legge del divorzio intende a togliere scandali e danni siffatti.

Sono quattro i sistemi che si possono accogliere, la libertà, il divieto con eccezioni, il divieto senza eccezioni, il divieto con comminatorie.

Il primo è proprio dell'Inghilterra, dove la legge non frappone impedimento veruno, appunto perchè presso quel popolo ogni galantuomo il quale abbia compromesso una donna reputa stretto dovere lo sposarla appena può (1).

(1) GLASSON, pag. 314-320. — FRANQUEVILLE, *Les institutions de l'Angleterre*, pag. 317.

Digitized by Google

Il secondo è in osservanza presso i popoli tedeschi segnatamente nell'Austria-Ungheria (1) e nell'impero germanico (2). Le nozze fra l'adultero che divorzia e il suo complice sono proibite, ma si possono ottenere dispense. È uno istituto civile plasmato sulla Dataria.

Il terzo s'incontra in Belgio, in Francia, in Danimarca.

Il quarto lo abbiamo noi, ovvero, per dire più giustamente, lo proponiamo noi. L'articolo 15 del disegno di legge non solo proibisce il nuovo coniugio, ma, se il caso ricorre, il matrimonio è annullato, il coniuge colpevole condannato alla pena del carcere, l'ufficiale dello stato civile punito con la multa. Della prole il disegno di legge per verità non dice nulla, ma sembra alquanto difficile che quella rimanga incolume nella comune iattura.

Quale de' quattro sistemi è più morale? O, con maggiore esattezza, quale dei sistemi è meno peggio? Noi ci guarderemo bene dallo esporre ciò che pensiamo, perchè in fatto di morale niente è di assoluto, e le opinioni singole contano poco, ognuno stimandosi padrone di intenderla a proprio modo.

V'ha la morale piccola e la grande, la morale privata e la pubblica, la morale di apparenza e la morale di sostanza, nonchè la morale pronta a sagrificare la sostanza all'apparenza.

Piuttosto giova richiamare l'argomento nell'àmbito tutto legislativo, in mezzo al quale regna il dubbio se convenga agevolare gli accessi del matrimonio oppure no. L'affermativa conduce alle eccessività dell'antica Roma dove il diritto del coniugio acquistavasi per prescrizione e davasi al concubinato sotto certe condizioni un valore prossimo a quello delle nozze legittime (3), alle eccessività della moderna Inghilterra dove il fabbro di Greetna Green, il primo villaggio alla frontiera di Scozia, fu ad un tempo notaio e sacerdote (4). La negativa mena diritto, si pazienti che ritocchiamo la nota ferma, al dispetto o al dispregio dei connubi legali, ossia alla pratica di quelli accoppiamenti liberi che un vivace drammaturgo italiano definì poco matrimoni e molto morganatici: e si rammenti che quando la Baviera proibì i matrimoni fra gl'indigenti il numero dei figli naturali si accrebbe tosto del 25 per cento.

Non minori perplessità reca la esegesi dell'articolo 15 del disegno di legge.

Anzitutto la qualità di *coniuge colpevole* e di *complice* deve risultare, stando alla dizione, da sentenza passata in giudicato. Questo requisito si riconosce di una suprema necessità perchè senza di esso l'adulterio, ch'è di tutti i reati il più difficile a provarsi, tardi e malamente si potrebbe accertare in qualunque altra maniera. Ma di che sentenza intende parlare il legislatore? Penale o civile? Se penale, fu notato più sopra, che il nostro paese non suole profittarsi punto dell'azione di adulterio, e poichè non se ne profittò sotto il regime della separazione, ragion vuole che ne prescinda completamente sotto il regime del divorzio, ritenendosi anzi da buoni penalisti che il divorzio sia succedaneo alla pena dell'adul-

---

(1) Articolo 67.
(2) Articolo 33. Legge 6 febbraio 1875.
(3) *Cujuscumque ætatis concubinam habere posse palam est.* Dig. Lib. XXVI, Tit. 7.
(4) GLASSON, pag. 314.

Digitized by Google

terio (1). Se civile, è stile di tutte le curie tacere nelle decisioni il nome del complice perchè questi non essendo parte in causa non potè difendere sè stesso, e dove non è dichiarato il nome del complice ivi il coniuge colpevole ricupera intera la libertà di violare il divieto.

Epperò la prima locuzione dell'articolo risica di non essere applicata mai, o pressochè mai.

Dai due comma successivi vien sancita la pena del carcere non minore di tre mesi ai due colpevoli che in onta al divieto contrassero matrimonio, ed è condizionata la condanna alla istanza del coniuge offeso.

Spiegasi la grave comminatoria, grave così da eguagliare la pena irrogata all'adulterio stesso, con la importanza del precetto violato. Qui per altro sorge il dilemma: se il delitto consiste nella violazione del precetto, perchè se ne rimette il castigo, anzichè alla pubblica, alla privata azione? E se, all'opposto, del castigo è fatto arbitro il marito, perchè gli si accorda una nuova soddisfazione, mentre il fatto dell'adulterio vuolsi già tenere per fermo che sia stato anteriormente querelato, giudicato, espiato? D'altronde nel marito dopo pronunciato il divorzio permane la giuridica passibilità di ricevere offesa dai diportamenti della moglie?

Havvi di più. L'annullamento del matrimonio e la condanna saranno pronunziate dallo stesso tribunale o da tribunali differenti? Il disegno di legge non lo dice, e volendo credere che i tribunali abbiano ad essere due s'incontrano ostacoli considerevoli nelle prime regole del rito: non viene rispettata la continenza di causa, si corre il pericolo della contrarietà nei giudicali, si trascinano all'infinito vertenze la cui natura *interest reipublicae* che finiscano presto. Dove per contro ritengasi che giudice dell'annullamento e della condanna abbia ad essere un tribunale solo, allora gli ostacoli razionali diventano maggiori, e per avventura insormontabili, poichè non è dato al tribunale civile pronunciare in materia penale, e non è dato al tribunale penale pronunciare in via civile di una conseguenza tanto capitale com'è l'annullamento di un matrimonio. Sarebbero sovvertite le basi della competenza e le formalità dei due procedimenti.

Nella esegesi critica di tale parte dell'art. 15 se ne trova senza fatica la origine. Il nostro testo fu preso di sana pianta dal disegno di legge francese. Ma in Francia venne ad esso fatto un curioso rimprovero: si notò che la condanna penale era stata consegnata nell'articolo 298 del Codice Napoleone per un motivo ammesso da tutti i glossatori ed esposto a meraviglia dal Demolombe, cioè a dire perchè nel Codice penale del 25 settembre 1791, vigente in quel tempo, l'adulterio non faceva numero tra i reati. Epperciò se piacque ai legislatori francesi dell'êra napoleonica supplire, nella loro onnipotenza, alla mancata penalità facendo un reato di ciò che poteva passare come una espiazione dell'adulterio stesso, i legislatori del 29 luglio 1884 si guardarono bene dal ricalcarne le orme; e pur mantenendo il divieto delle nozze fra adulteri, soppressero ogni altra sanzione.

(1) *Rivista penale*, vol. XIV, fasc. 1.

Digitized by Google

Ciò a noi sembra davvero il consiglio più savio, perchè nel divieto si contiene un salutare avviso, il quale lasciando in forse gli ostacoli che dovranno superarsi, lunge dall'incoraggiare colpevoli programmi, li allontana e li disperde: tanto basta affinchè la legge conferisca al pubblico costume e non urti con le convinzioni sociali.

Un impedimento semplicemente proibitivo o, come dicono i canonisti, impediente, ha, d'altronde, effetti limitati nel diritto internazionale privato e nel diritto civile: nell'uno, essendo giurisprudenza pacifica che gl'impedimenti proibitivi non tolgano la validità del matrimonio seguito all'estero, se quelli per avventura colà non si conoscano (1), nell'altro, essendo noto che tollerano le dispense, la cui concessione in casi analoghi presso di noi è attributo del Re (2).

Qualora per contro l'impedimento fosse decretato dirimente, vale a dire destinato a mettere nel nulla il matrimonio sempre e dovunque avvenuto, anche tolte di mezzo una per una le molte difficoltà più sopra enunciate, ne rimangono talune che di gran lunga soverchiano ogni contraria considerazione: perpetua lo scandalo, ingiunge il concubinato, colpisce con lo stigmate innocenti figliuoli, contropera al fine del disegno di legge che è di portare rimedio ai mali in cui degenera talora la indissolubilità coniugale.

Tali sono i nostri voti. Voti personali che auguriamo di vedere accolti dalla Camera, ma che non dobbiamo ridurre sino da ora a forma di emendamento, poichè la Commissione si astenne dallo agitare le questioni dalle quali nacquero, essendosi appagata dei motivi, per fermo ragguardevoli, che vennero addotti nelle relazioni Villa (3) e Parenzo (4).

XIII.

Il disegno di legge presentato dal Governo nel 1° febbraio 1881 ammetteva lo scioglimento del matrimonio mediante il divorzio quando uno dei coniugi era incorso in una condanna alla pena capitale od ai lavori forzati a vita, e, per la Toscana, all'ergastolo.

La prima Commissione ampliò il concetto divisando che il divorzio si potesse chiedere puranco nel caso in cui uno dei coniugi fosse condannato a pena criminale non minore di dieci anni; viceversa lo restrinse volendo che la condanna fosse per reato comune e per sentenza pronunciata in contraddittorio.

Il disegno di legge ripresentato dal ministro Zanardelli nel 1° aprile 1883 accolse il triplice emendamento.

La vostra Commissione, onorevoli colleghi, discusse a fondo codesta che è la prima delle cagioni per ottenere il divorzio. Fu notato

(1) Laurent ib. pag. 234.
(2) Cod. civ. art. 68.
(3) Pag. 21.
(4) Pag. 8.

Digitized by Google

che lo scioglimento del matrimonio non è nel pensiero legislativo e non deve diventare un aggravamento di pena; che il tempo della morte civile è passato per non ritornare più mai: che condanna penale e divorzio non sono termini correlativi, nè stanno fra loro nei rapporti di causa ed effetto: che anzi il reato, nonchè contrastare ai fini coniugali, talvolta ripete la sua prima origine dall'amore della famiglia: che la domanda per scioglimento del matrimonio dipende soltanto dal fatto della espiazione, ostacolo materiale a raggiungere qualunque dei fini del coniugio: che la condanna di un solo decennio può scambiarsi dal coniuge in una sopportabile sventura, quale che sia, da cui inducasi l'assenza forzata: che sarebbe invertire l'ideale del connubio qualora si concedesse al consorte di mostrarsi esso primo inumano con chi fu percosso dalla disgrazia.

Tali osservazioni uscivano più propriamente dal gruppo aderente al disegno di legge, però i corollari che se ne traevano, furono accettati anche dagli avversari di questo. Come persone che partendo da luoghi opposti avviene che s'incontrino in una stessa meta, così il maggior numero dei commissari si accordò nel ritenere dovesse elevarsi a venti anni la pena che dia luogo alla domanda di divorzio: se nel criterio degli uni militavano aperto gli addotti motivi, dagli altri argutamente dicevasi beneviso a loro stessi tutto quanto tende a circoscrivere il principio del divorzio.

Egli è per tal modo che, tra l'originario disegno di legge ristretto alla condanna dei lavori forzati a vita e l'emendamento della prima Commissione, fu presa la via mediana, la quale sfugge alle critiche di cui possono farsi segno le altre due. Nel raccomandare all'attenzione della Camera tale proposta avvertiremo che presso le altre nazioni codesta causa di divorzio o non è contemplata (specie Inghilterra, Svezia, Nuova York) ovvero si regola a seconda delle rispettive graduatorie penali, e dei rispettivi costumi. Così in Russia la condanna che dà luogo al divorzio quella è che trae seco la perdita dei diritti civili e politici, nel Belgio, nella Olanda, nella Svizzera quella in genere dichiarata infamante, nella Danimarca e in Norvegia la condanna a vita: in Austria (s'intende per gli acattolici) la reclusione a cominciare da cinque anni.

Presso di noi si palesa tanto maggiormente ragionevole e giusto lo elevare il grado della pena la quale dia causa diretta ed unica del divorzio, in quanto ammettendosi poi il divorzio pel motivo della separazione, il Codice civile schiude altra via a conseguire quest'essa, qualora il coniuge sia condannato ad una pena criminale qualunque (1).

Un altro punto, nel quale la Commissione si discostò dagli emendamenti che introdusse al disegno del Governo la prima, è relativo alla possibilità di abbreviare sull'istanza di uno dei coniugi i termini di tre e cinque anni fra il momento della separazione e quello del divorzio. L'onorevole relatore Parenzo, dopo aver fatto notare che tale spazio di tempo distrugge l'effetto del divorzio *specialmente per la donna facendole perdere tutte quelle attrattive per le quali una nuova unione le sia possibile*, così giustifica l'emendamento:

« Si credette necessario temperare il rigore della proposta mini-

(1) Articolo 151.

Digitized by Google

steriale ammettendo l'abbreviazione de' termini in casi eccezionali il cui giudizio sia riservato a consigli di famiglia e al tribunale. Non parve infatti in questione così delicata applicabile sempre il rigorismo dei termini. Vi hanno condizioni speciali, gravissime offese, persino delitti che tolgono ogni possibilità alla riconciliazione, onde riesce illusoria la speranza alla quale s'ispira il termine fissato nel progetto ministeriale che, sbollite le ire fugaci, la famiglia si ricomponga. E quando giudice di queste speciali condizioni è chiamato il consiglio di famiglia composto dai più prossimi parenti dei due coniugi e deve pronunziarsi con la sua calma spassionata il magistrato, è parsa sufficiente la guarentigia ».

Codeste ragioni non prevalsero nel seno della nostra Commissione. Altre se ne contrappongono.

Il disegno di legge dell'onorevole Villa possede un pregio di novità nello evitare le eterne obbiezioni che si fanno da un lato al divorzio per causa determinata e dall'altro al divorzio per mutuo consenso, perchè assegnò il motivo legittimo al divorzio nel fatto della separazione diuturna, nella separazione che ha il bruno suggello del tempo. Perciò se havvi termine il quale sia di sua natura edittale (ossia da sottrarsi al fluttuante arbitrio degli uomini) egli è appunto codesto che fu destinato a provare irresistibilmente la impossibilità in due determinati coniugi di raggiungere alcuno dei fini del matrimonio: *forma dat esse rei*. Menomare per qualsivoglia causa la consacrazione del tempo significa alterare nel suo pensiero fondamentale il sistema. Nei paesi dove la separazione figura uno dei mezzi ma non il solo per conseguire il divorzio come nella Svizzera, in Francia, in Norvegia, in Danimarca, il termine equipollente al nostro è irriducibile.

Certamente si dànno congiunture cotanto gravi che una volta occorse sembra perduta ogni speranza di vedere avvicinati gli animi. Ma pur concedendo libero campo alla fantasia nella più tetra descrizione dei coniugali disastri, non v'ha mente retta di giudice la quale si arroghi il privilegio di prognosticare all'indomani della catastrofe coniugale che il giorno della riconciliazione non arriverà, e se la mente prognostica, la coscienza altrettanto retta ricusa di aggravarsi escludendo anticipatamente la possibilità della pace.

Il desiderio di chiarire l'argomento mediante il numero delle riconciliazioni e mediante il tempo nel quale succedettero è desiderio vano, perchè di solito i componimenti fra coniugi si compiono lungi dalle solennità giuridiche, nè la statistica riserva una tavola ad annotarle. Altre sono le tavole della statistica, e per avventura maggiormente proficue. Esse c'insegnano che generalmente nel mondo le domande di separazione lanciate dai mariti contro le mogli rappresentano in cifra comparativa $^1/_4$ e le domande delle mogli contro i mariti rappresentano gli altri $^3/_4$ (1).

In Italia la proporzione trovasi superata perchè sopra 11 domande del marito se ne veggono 43 della moglie (2) e in cifra assoluta sopra 1269 domande del marito quelle della moglie furono 4895 (3).

(1) Bertillon, *Annales Démog.* 1882, pag. 392.
(2) Bertillon, pag. 394.
(3) Annali di Statistica, vol. I, 1882, pag. 64-65.

Digitized by Google

Che se si guarda all'esito delle istanze il confronto è ancora più a favore della donna, poichè di fronte a 311 separazioni pronunciate per colpa della moglie ben 1194 vennero definite per colpa del marito (1).

Per conseguenza se presso di noi i quattro quinti a un bel circa delle separazioni giuridiche sono iniziate dalle donne, e se i quattro quinti, sempre a un bel circa, sono decretati per colpa degli uomini, la preoccupazione dell'onorevole Parenzo, oltrechè cavalleresca sarebbe di suprema equità.

Potendo, si deve ovviare a che il cammino da percorrere prima di giungere al divorzio non sia tale da esaurire la giovinezza muliebre. La giovinezza maschile essendo più resistente, bene egli osserva che per questo rispetto *si va a creare una nuova e grave disuguaglianza fra la condizione sociale dell'uomo e quella della donna.*

Ma, senza dire che nè tre nè cinque anni, laddio grazia, sono il termine fatalmente assegnato alla femminea prestanza, senza dire che non entra nella potestà di alcun legislatore affrettare o ritardare di un giorno quel tempo, davvero fatale, in cui la migliore metà del genere umano è costretta a recitare la giaculatoria: *contemnunt spinam cum caecidere rosae*, chi ben guardi non troverà che dal disegno di legge si rechi alle donne un vero detrimento, se lo stato di separazione viene da questo ridotto a un triennio, mentre ora è perpetuo.

E poi sono molti coloro che pure accogliendo il principio del divorzio e lodandone l'intento morale, ne paventano gli abusi. Temono che si sorprenda con soverchia prontezza le mobili volontà delle donne maritate; temono che, agevolando lo scioglimento dei matrimoni, torni a fiorire non tanto l'audacia dei libertini quanto la rea industria dei disturbatori delle famiglie. A tutti quelli sembrerà preservativo specifico il frapposto indugio, e ai loro occhi acquisterà novello valore il precetto di Ovidio:

Nubere si qua vis, quamvis properabitis ambo
Differ: habent parvae commoda magna morae.

XIV.

Il primo comma dell'articolo 4 del disegno di legge è così concepito: « L'istanza per divorzio deve essere proposta innanzi al Tri« bunale del luogo in cui il coniuge contro il quale è diretto ha « il domicilio, ovvero la residenza o la dimora ».

Venne osservato che tale locuzione si presta all'equivoco, permettendo di credere che il Tribunale da adirsi sia quello del domicilio, o della residenza, o della dimora a beneplacito dell'attore, mentre in fatto s'intende di esprimere anzichè la via alternativa la sussidiaria, cioè che il foro della residenza venga adito solo quando il convenuto non tiene domicilio, e il foro della dimora solo quando non tiene nè domicilio nè residenza.

(1) Annali di Statistica, ib. pag. 67.

Digitized by Google

Prima di ritoccare la forma del testo fu sollecita la Commissione a distinguere i criteri che presiedono nella scelta della magistratura competente per le cause di divorzio. Ponendo attenzione ai due stadi dell'istituto - separazione e divorzio - potrebbe stabilirsi che là dove il primo atto della separazione fu intrapreso, ivi il decreto del divorzio debbasi pronunziare: posciachè le azioni tutte permangono quasi rinchiuse nel primitivo procedimento fino al giudizio definitivo. Ma presto si rigettò codesto criterio di competenza, sì perchè non sempre il procedimento del divorzio si può intitolare contenzioso, sì perchè dopo la separazione facilmente si presume che il domicilio sia abbandonato da uno dei coniugi, e talora da ambedue.

Ad eguale conchiusione si arriva nella disamina della competenza prediletta dei francesi. Quantunque il foro del *domicilio coniugale* abbia dato luogo ad una infinità di secolari incertezze e di perpetue controversie, pure que' legislatori non se ne vollero liberare, e nella legge del 29 luglio di quest'anno assegnarono le liti di divorzio *al tribunale del circondario dove i coniugi avranno il loro domicilio* (1).

Orbene: che s'intende per domicilio dei coniugi? Se vivono separati sarà il domicilio del marito o quello della moglie? Tutti gli scrittori ne trattano alla distesa, dicendo quale in un senso, quale in un altro: da ultimo parve si piegassero a concordare che è una questione di fatto, ossia una questione che va di caso in caso risoluta a seconda della intenzione manifestata dai coniugi. Ma i Tribunali non si piegano in egual modo. Quando è levata la declinatoria di foro, più volentieri disapplicano la legge speciale e la sagrificano alla generale. Ecco sotto gli occhi nostri una sentenza del 27 agosto 1884 riferita anche nei giornali politici (2) nella quale il Tribunale di Versailles giudicò la eccezione di incompetenza proposta da un marito il quale dopo avere abitato in quella città ed avere colà soggiaciuto ad una sentenza di separazione a favore della moglie eravi da questa evocato in giudizio, sebbene egli abitasse in Parigi. « *Attendu que la demande dont il s'agit est une de-* « *mande purement personnelle et que le tribunal compétent pour con-* « *naître de ces sortes de demandes est aux termes de l'art. 59 du code* « *de procédure civile, le tribunal du lieu, où le défendeur a son domi-* « *cile, et à défaut, la résidence: se déclare incompétent* ».

Laonde parve a tutti che il migliore e meno disputabile dei criteri da accogliersi nelle vertenze matrimoniali conducenti al divorzio non altro fosse che il criterio della legge comune, l'applicazione vale a dire dell'antico e sempre rispettato assioma *actor sequitur forum rei*. Però, tolta di mezzo l'ambage che nasce dal dettato, rimane ancora a decidere se foro del convenuto fosse da chiamarsi pure quello della *dimora*, mentre la legge generale si contenta di attingere il motivo della giurisdizione dal *domicilio* e dalla *residenza* (3). Nè trovando alcuna parola di schiarimento o alcuna ragione plau-

(1) Articolo 234.
(2) *Gaulois*, 2 sept. 1884.
(3) Il Codice di Procedura civile del 1859 ammetteva anche fra le cause di competenza *la dimora*.

Digitized by Google

sibile dell'aggiunta, fu concordemente risoluto di evitare qualunque antinomia col rimettere ogni vertenza matrimoniale al Codice di procedura civile.

Un secondo emendamento viene proposto dalla Commissione in ordine al Consiglio di famiglia, che il disegno di legge chiama saviamente a sperimentare la conciliazione, ad esprimere l'avviso sulla necessità dello scioglimento del matrimonio, nonchè sui modi coi quali si debba provvedere alla prole, cd agli interessi dei coniugi. Balza agli occhi di ognuno quale ascendente potrà esercitarsi sopra gli animi esacerbati de' coniugi da codesta famigliare magistratura e come essa non riuscendo a comporli darà alla autorità giudiziaria utili riscontri, attestazioni degne di fede, securo indirizzo alla migliore decisione. E con ottimo divisamento il disegno di legge volle che partecipassero al Consiglio di famiglia i figliuoli, non già personalmente, ma col mezzo di un loro procuratore se maggiori di età, o di un curatore nominato dal presidente del tribunale se minorenni.

Non pertanto mentre da noi si plaudiva al precetto che ispirò il nuovo istituto, indarno si ricercava la ragione per cui fu divisato che il procuratore ed il curatore dei figliuoli abbiano soltanto un voto consultivo.

Sta bene che ai figliuoli non si conceda il diritto di farsi giudici delle deliberazioni dei genitori, massime se queste si riferiscono alle persone dei genitori medesimi; ma una volta che è ammesso l'intervento di quelli nel Consiglio, e che questo a differenza di altri Consigli di famiglia i quali hanno voto deliberativo non ha che un voto consultivo, o come si perverrà a distinguere il voto consultivo degli uni da quello degli altri? Che se si fosse inteso di fare dei figliuoli i consulenti dei consulenti, ancora il voto loro conterà, così piacendo al Tribunale, quanto e più dell'altrui, perchè consterà di ogni cosa dal verbale dell'adunanza che al Tribunale stesso va rassegnato.

Laonde la Commissione avvisa di sopprimere il precetto finale dell'art. 7 sostituendolo con una locuzione la quale, anzichè scemare, accresca valore all'intervento dei figliuoli. Niente statuendo intorno ai maggiori di età siccome quelli che esercitano il loro diritto col mezzo di un incaricato, epperciò sono presunti esercitarlo essi medesimi, s'intende ovviare a che l'ufficio di curatore dei minorenni sia preso leggermente o trasandato.

Chi ha ricevuto dal presidente del Tribunale un incarico di tanta fiducia deve tenersi onorato e sdebitarsene col massimo impegno, o declinarlo. Scuse o discolpe non valgono pel curatore dei minorenni il quale manchi al consiglio di famiglia. La giustizia sociale non deve permettere che un matrimonio si rompa senza che al destino della prole innocente sia provveduto a dovere, nè può provvedervi essa medesima senza che una persona proba, oculata, zelante se ne occupi di proposito, e additi al Tribunale quali sono i bisogni de' minorenni, fino a qual segno i loro interessi escano danneggiati dalla separazione e dal divorzio, quali sono i mezzi a temperare la disgrazia.

Se la scelta del presidente per avventura è caduta male, se il Consiglio di famiglia non ha udito la viva voce del difensore di

Digitized by Google

quelli che non sono in grado di difendere sè stessi, se intorno al loro destino si venne discorrendo e consultando in assenza di lui, giusto è che l'adunanza del collegio domestico tengasi per irregolare, e si calcoli come non avvenuta.

XV.

Venne osservato da uno degli onorevoli commissari che la notificazione della domanda di divorzio fatta al tutore del condannato risica di privare quest'esso dell'effettivo diritto di contraddire il giudizio. La condanna, si disse, costituendo nello stato d'interdizione legale, ed equiparando il condannato al minorenne, il tutore può legittimamente non curarsi di partecipargli che la domanda esista: sarebbe umano disporre che almeno ne abbia contezza, perchè quanto si attiene al matrimonio si riannoda ai diritti che si chiamano personalissimi: la scomparsa dell'art. 44 del Codice Albertino, a cui si richiama l'art. 20 del Codice penale, permette di dubitare fino a qual punto sotto l'impero del Codice civile vigente debbasi intendere avvenuta la perdita de' diritti civili, e fino a qual segno il tutore di un condannato a pena criminale debba trattare al pari di un minorenne il suo pupillo.

In contrario però si notava che il procedimento per divorzio fondato alla condanna non è, a propriamente parlare, contenzioso.

Altre leggi lo semplificano così, che *le sole formalità da osservarsi consistono nel presentare al Tribunale una copia della sentenza di condanna ed un certificato del Tribunale il quale provi che la medesima non è più suscettiva di riforma per le vie legali* (1).

Stabilire un diritto di aver notizia del domandato divorzio non implica solo derogare al Codice penale, sì eziandio concedere al condannato la facoltà della difesa, e mentre la difesa vuol esser accordata libera, assoluta, senza condizione, qui per avventura manca persino la materia di una contestazione qualunque.

Perciò la Commissione non si arrestava a quel pietoso desiderio, e passava senz'altro a riconoscere che era da accogliersi la soppressione del secondo alinea dell'art. 10 proposta dalla Commissione del 1882, poichè essendosi dichiarato all'art. 1 come soltanto per le condanne in contradditorio fosse proponibile la domanda di divorzio, il caso di condanna in contumacia necessariamente ricadeva sotto il disposto del n. 2 dell'articolo stesso, nè poteva sorgere dubbio che l'art. 548 del Codice di procedura penale — di cui giustamente preoccupossi la Relazione del ministro Villa, — fosse per ricevere giammai qualche sfregio o violazione.

Quindi si fece plauso concorde al pensiero che ispirò la precedente Commissione nel volere che i figli dei coniugi divorziati siano protetti anche nel caso di seconde nozze. Nè mancarono le iniziative affinchè taluna delle cautele che in via di emendamento ven-

(1) Art. 261 Cod. Nap. confermato dalla legge 29 luglio 1884.

Digitized by Google

nero proposte a tal uopo fosse aumentata. Non che nelle nostre adunanze siasi fatta strada la idea di alcune legislazioni secondo cui mentre è riconosciuto il divorzio, lo si punisce quale una mala opera e si decreta che dal giorno del divorzio i figli acquistino *ipso jure* la proprietà della metà dei beni dei loro genitori (1).

Ma alcuni degli onorevoli commissari avrebbero bramato che ad assicurare i provvedimenti pecuniari a favore della prole fossero i genitori tenuti a dare, potendo, ipoteca: perchè, dicevasi, se mancherà col progredire del tempo il sentimento affettuoso verso codesti figliuoli che apparterranno ad altra famiglia, il genitore cercherà di sottrarsi (anche trasformando il suo patrimonio) col farsi passare per un bruciato a quattrini: e se il marito avrà lungamente nutrita nell'animo suo la incertezza della paternità, non gli parrà vero di sdebitarsene per *fas et per nefas*, e sarà da compatire.

Senonchè, esaminando più davvicino la ipotesi, si comprese come non fosse fondata alcuna tema, perchè contro cosifatta malizia il riparo stava scritto nella legge. Ed invero, giusta quella parte dell'articolo 19 che è comune al progetto del Ministero e al progetto delle Commissioni, i provvedimenti a favore dei figli in caso di divorzio pigliano il nome di sentenza, e che di sentenza rivestano il vero carattere non v'ha ombra di dubbio. Infatti, per quanto due coniugi sieno concordi nel fare il divorzio, torna quasi impossibile che nel punto del collocamento della prole il volere dell'uno sia eguale a quello dell'altro, e che l'interesse del coniuge da cui la prole si diparte sia conforme all'interesse del coniuge alle cui cure è affidata. Ciò basta per allontanare il bisogno di una particolare ipoteca, poichè ogni sentenza portante condanna produce ipoteca a favore di chi l'ha ottenuta (2).

Piuttosto fu dubitato che le aggiunte proposte dalla precedente Commissione all'art. 19 non assicurassero abbastanza il benessere dei figli nel caso di seconde nozze del coniuge divorziato, e parve che i numerosi richiami della legge speciale alla legge generale (a cui per ben quattro volte si fa ricorso nei sei capoversi) mentre non andavano scevri di ripetizioni, nè immuni da ambiguità, d'altro canto non definissero abbastanza i diritti dei genitori.

Era opportunissimo che la legge dichiarasse, come dichiarò, sussistente ne' genitori divorziati il diritto di sorvegliare la educazione dei figli, diritto al quale corrisponde l'obbligo di concorrere nelle spese occorrenti in proporzione dei loro averi. Senza codesta deroga espressa alla legge comune, sarebbe stato lecito credere che nel coniuge scaricato dalla prole *la patria potestà* scomparisca del tutto con lo scioglimento del matrimonio (3).

Però rimane a sapere fino a qual punto sia dato esercitare il diritto al coniuge, quando l'altro avente cura dei figli passa a seconde nozze. Le aggiunte proposte all'art. 19, che applicano in tale congiuntura al coniuge divorziato il regime imposto al vedovo dalla legge comune, non risolvono la incertezza. Esse non esprimono nè

---

(1) Legge francese, art 305. Cantone di Vaud, articolo 161, legge svizzera 24 dicembre 1874.
(2) Cod. civ., art. 1970.
(3) Cod. civ., art. 220.

Digitized by Google

possono esprimere se il genitore che per la sentenza di divorzio venne esonerato dalla cura di uno o più figliuoli abbia facoltà d'intervenire nel Consiglio di famiglia, massime se è la madre a cui la legge vigente ricusa codesto diritto (1); non esprimono in qual modo manifesterà il proprio avviso, e come lo farà valere.

Si ha un bel dire che la condizione dei divorziati va parificata a quella dei vedovi, ma l'assioma, buono per le relazioni dei coniugi fra loro, non trova mai possibile applicazione nei riguardi dei figliuoli.

Inoltre, devolvendosi dalla legge comune la convocazione e la presidenza del consiglio di famiglia al pretore, emergono inconvenienti di varia natura. S'introduce nella domestica vertenza un magistrato ignaro fino a quel punto delle peripezie della famiglia primiera che fu disciolta, specie se per ragioni di territorio egli appartenga ad altra giurisdizione da quella che pronunciò lo scioglimento: si attribuisce a codesto giudice nuovo un'autorità che dalla stessa legge sul divorzio fu già radicata nel presidente del tribunale (art. 5 e 6): si scindono fra due magistrature — quella del pretore che convoca e presiede il consiglio di famiglia e quella del tribunale che ne deve omologare le deliberazioni — uffici che per indole loro sono strettamente connessi, e che, nella peculiarità del caso, possono sconfinare dai termini veri e propri della giurisdizione volontaria.

Il passaggio a seconde nozze di un coniuge divorziato quando siavi prole costituisce uno degli esiti consequenziali, l'ultimo e per avventura il più delicato dell'avvenuto divorzio. Tutto pertanto consiglia di ritenerlo colà dove si svolsero i fatti che diedero origine allo scioglimento, niente suggerisce di attribuirlo a magistrature diverse per grado, per autorità, per luogo. D'altronde l'arduo cómpito di proteggere la prole, rispettando la libertà degli antichi coniugi e assicurandone i diritti nell'atto medesimo in cui se ne delimitano i rispettivi doveri, richiede che la civile giustizia non si privi di alcuno dei mezzi con cui può esercitare il suo legittimo e morale influsso. Un consiglio di famiglia si risolve in una vana lustra se chi lo formò non conosce i precedenti domestici, se chi lo presiede non è quegli stesso che parteciperà alla omologazione de' presi provvedimenti, se ogni cosa non si compie sotto la mano poderosa di chi rappresenta nella sua pienezza e nella sua serenità la giustizia civile.

E finalmente rimanendo incerto se il coniuge divorziato debba o no chiamarsi a far parte del consiglio di famiglia, tanto l'uno quanto l'altro partito, se preso in modo assoluto si presenta viziato o vessatorio: escludere quel coniuge, vale quanto violare il diritto poco sopra consacrato, il diritto che fa perpetua nel genitore la tutela dei figli suoi: ammetterlo, è lo stesso che rinfocolare gli odii, invogliare le malnate passioni a trarre postume vendette, distruggere l'effetto del divorzio, dare virtù rediviva al matrimonio disciolto.

Laonde sembrò spediente che pure codesto speciale procedimento di volontaria giurisdizione sia richiamato per quanto è possibile ai termini della legge speciale; che la convocazione del Consiglio di

(1) Cod. civ., art. 252.

Digitized by Google

famiglia non venga avulsa alla competenza del presidente del tribunale, è proprio al presidente di quel tribunale che pronunziò il divorzio, a scanso di facili errori, e di più facili frodi: che questi abbia debito di sentire l'altro coniuge, e potestà di ammetterlo in caso di bisogno al Consiglio di famiglia, per modo che le due qualità di genitore e di coniuge divorziato si compensino a vicenda, e si bilancino a seconda dei casi. Altrettanto poi sembrò ovvio e naturale che dove la legge speciale non provvede, ivi, senz'uopo di espliciti provvedimenti, il Codice subentri e vada osservato.

XVI.

Arrivati a questo punto vediamo, pur troppo, che nella nostra opera abbondano lacune e deficienze. Di qualcheduna fra queste potremo scagionarci, qualche altra fra quelle colmare con poche parole.

Si ommise con deliberato proposito tra le cause di divorzio la pazzia incurabile e le malattie croniche che impediscono il fine del matrimonio per due ragioni agli occhi nostri egualmente gravi. Se tali disgrazie occorsero dopo che il nodo coniugale fu stretto, esse rappresentano una delle tante eventualità alle quale i due coniugi accettarono di sobbarcarsi uniti. Non v'ha fidanzato il quale prometta di essere sempre sano, sempre in possesso delle sue doti intellettuali, sempre immune dalle disgrazie. Concedere all'uno di trarre partito di queste per sciogliere quel nodo che di loro fece due consorti, è aggravare la mano sul coniuge sventurato, è favorire il coniuge egoista; il matrimonio, che dalla legge romana fu definito *consortium omnis vitae*, non si deve poter spezzare pel sopraggiungere di una calamità qualunque. Più degno di riguardo sarebbe l'avvenimento di una malattia, massime ereditaria, dall'un coniuge celata e attesa, dall'altro ignorata. Ma posto così l'argomento, la vittima dell'inganno trova nel Codice ogni opportuno aiuto perchè il suo consenso non fu libero, perchè il suo errore sulla persona dell'altro coniuge fu l'effetto della malizia (1).

Il secondo motivo per cui si preterirono consiste nei limiti medesimi da cui è circoscritto il presente disegno di legge. Qui non si tratta di dare nuovo assetto al matrimonio, o di regolare diversamente le condizioni e le nullità di vincoli nuziali, ma bensì e unicamente di sostituire il possibile divorzio a quei maritaggi che oggi si liquidano mediante la separazione di fatto. Perciò qualunque vicenda non dia al presente causa legale o necessaria ai coniugi di separarsi, è naturale che sconfini dal ciclo che la legge traccia a sè stessa.

Si ommise inoltre di esaminare se con lo istituto del divorzio sia compatibile l'ordinamento di quelle relazioni fra marito e moglie che inducono tuttora per l'uno il concetto di sovranità, e per l'altro

(1) Cod. civ., art. 105-1108.

Digitized by Google

il concetto della sudditanza. Eguagliati i coniugi nel supremo diritto di abbandonarsi in caso di soperchierie vessatrici, sembra che la potestà maschile e la inferiorità femminea diventino senz'altro illusioni e vaniloqui, anche per coloro i quali non sieno disposti a menare per buona la sentenza del Larochefoucauld: la civiltà di un popolo misurarsi dai diritti che la donna possiede.

Ma codesta ommissione ed altre somiglianti, come sarebbe il grande problema della ricerca della paternità, avrebbero trascinato tropp'oltre, e invasa quella sfera di azione ch'è nel disegno di legge assegnata al Governo, voglio dire la facoltà di coordinare a questa le altre leggi ed i regolamenti in vigore.

Infine si passarono pressochè sotto silenzio le petizioni contro il divorzio presentate alla Camera, delle quali è debito attestare che parecchie sono ricche dei nomi di alquanti Vescovi, e molte sono ricche di numerose sottoscrizioni.

Però il riferirne particolareggiatamente e più il discuterne gli argomenti somiglierebbe, per nostro modesto avviso, ad una superfluità, perchè tutte essendo plasmate sopra un medesimo stampo, tutte, quale più e quale meno, finiscono col chiedere o almeno col bramare che l'Italia rinunzi, nonchè al divorzio, al matrimonio civile. « Il potere legislativo farebbe opera di grande coscienza e di « somma utilità se venisse a riformare la legislazione riguardante « il matrimonio nel senso della Chiesa » (1), terreno questo nel quale è proprio ozioso seguire i reclamanti.

Un'altra ragione ci trattenne dal discorrere di codeste petizioni.

Nella tornata dell'8 febbraio 1881, alla Camera dei deputati di Francia, discutendosi il divorzio, il signor De Marcère, che fu da ultimo relatore della legge, diceva constargli che la Chiesa non avrebbe consacrato il secondo matrimonio in seguito allo scioglimento del primo avvenuto per opera della legge civile (2). Codesta notizia fece a tutta prima viva impressione, ma non si riprodusse nei dibattimenti successivi, nè per parte dei fautori, nè per parte degli avversari della riforma, e la riforma si è compiuta, ed un trimestre è decorso senza che sia noto alcun provvedimento preso al riguardo.

In terzo luogo ci siamo dispensati dal farci carico delle petizioni per causa di un convincimento personale che avemmo tutto l'agio di acquistarci e che ognuno può volendo procurare a sè stesso, il convincimento profondo ed assoluto che la comune degli uomini ignora al dì d'oggi il significato di una legge sul divorzio. Nè s'ignora mica soltanto dalla gente che, come più si vede, scrive a mala pena la propria soscrizione: anche persone civili di mediana coltura, ma di studi diversi dalle discipline giuridiche, versano nelle fallaci credenze che il divorzio appresti lo scioglimento a tutti i matrimoni, volere o non volere, e che grazie al divorzio basterà ogni futile motivo per cacciare di casa il coniuge migliore, e che i figliuoli saranno sparsi, senza tetto e senza pane, sulla superficie della terra.

Havvi sì un'altra categoria di persone, non meno numerosa e molto

(1) Petizione del vescovo di Nuoro.
(2) *Débats parl.*, p. 192.

Digitized by Google

più interessata, che i soscrittori delle petizioni, la quale conosce assai bene di quanti mali sia sanatore il divorzio. Ma chi può pretendere da questa fitta schiera di pazienti, ai cui dolori il tempo scorre lento e penoso, che ardisca farsi avanti, ed affrettare con le sue istanze la legge?

Avventuratamente presso di noi non mancarono giammai uomini di scienza i quali intuissero ogni vero giuridico, e stessero campioni anche di questo come di ogni civile progresso.

Certo che fu merito incontestabile degli scrittori francesi averne preoccupato in questi ultimi anni le menti e i cuori del sommo bisogno che il vincolo indissolubile ne' matrimoni infelici si franga; fu merito dei pensatori francesi scuoprire con la luce de' grandi numeri che dove è il divorzio ivi si separano una quantità di matrimoni di gran lunga minore, che la tendenza di convolare a seconde nozze non figura, o quasi, tra le cagioni dei divorzi, perchè le seconde nozze dei vedovi superano quelle dei divorziati, che la indissolubilità dei matrimoni produce, oltre la quantità di misfatti risaputa generalmente, anche una quantità di suicidi: fu merito del Parlamento francese vincere a poco a poco le riluttanze, i partiti presi, le avversioni e ridurre la riforma in legge.

Ma se tali furono le benemerenze di Francia, non mancano all'Italia le proprie.

Il primo libro del divorzio che siasi veduto in questo secolo, libro ripieno di filosofiche considerazioni e di pratici argomenti, libro classico, da cui tutti pigliano le mosse quanti si avvisano di agitare il grande problema coniugale fu scritto da un italiano, l'alto intelletto di Melchiorre Gioia. La istituzione presentavasi a lui come un dovere sociale, perchè l'unico fine dei Governi vuol essere *la massima felicità divisa nel massimo numero dei cittadini*. Alle dottrine di lui s'ispirarono pensatori italiani, senza distinzione di partito, da Giuseppe Rovani a D'Ondes Reggio, dagli scrittori che qua e là siamo venuti ricordando a una pleiade di professori che dall'alto delle cattedre universitarie, via per le terre d'Italia, educarono la generazione presente e quella che l'ha preceduta alla moralità ed alla legittimità del divorzio. Udì la Toscana Francesco Forti ed E. Bianchi, Genova e Bologna udirono Oreste Regnoli, Bologna Giuseppe Ceneri. Udì Torino, vent'anni or sono, Ernesto Pasquali, il Veneto Giampaolo Tolomei, Napoli Enrico Pessina.

Sotto l'auspicio anche di tali nomi, raccomandiamo alla Camera questa, che, nell'ordine sociale, è la più importante legge della presente legislatura.

GIURIATI, *relatore*.

Digitized by Google

DISEGNO DEL MINISTERO	DISEGNO DELLA 1ª COMMISSIONE	DISEGNO DELLA 2ª COMMISSIONE
Art. 1.	Art. 1.	Art. 1.
È ammesso lo scioglimento del matrimonio mediante il divorzio: 1° nel caso in cui uno dei coniugi sia incorso in una condanna alla pena capitale od ai lavori forzati a vita, e per la Toscana, all'ergastolo; 2° nel caso di separazione personale a termine di legge, dopo 5 anni se vi sono figli, e dopo 3 se non ve ne sono, a datare dal giorno in cui la sentenza che pronunciò od omologò la detta separazione sia passata in cosa giudicata.	È ammesso lo scioglimento del matrimonio mediante il divorzio: 1° nel caso in cui uno dei coniugi sia incorso in una condanna a pena criminale non minore di dieci anni per reato comune e per sentenza pronunciata in contradditorio; 2° (*Identico al ministeriale*). I termini fissati nel presente articolo possono essere abbreviati in casi eccezionali sull'istanza d'uno dei coniugi. Su tale istanza è sentito il consiglio di famiglia e pronuncia il tribunale secondo il disposto degli articoli seguenti.	È ammesso lo scioglimento del matrimonio mediante il divorzio: 1° nel caso in cui uno dei coniugi sia incorso in una condanna a pena criminale non minore di venti anni per reato comune e per sentenza pronunziata in contradditorio. 2° (*Identico al ministeriale:* soppressi i *due alinea della 1ª Commissione.*)
Art. 2.	Art. 2.	Art. 2.
È nulla la convenzione per la quale i due coniugi abbiano preventivamente rinunziato al diritto di chiedere lo scioglimento del matrimonio mediante il divorzio.	*Identico.*	*Identico.*

Digitized by Google

Art. 3.

Tranne il caso che entrambi i coniugi siano colpevoli, quegli per colpa del quale fu pronunziata la separazione personale o che incorse nella condanna che dà titolo a domandare lo scioglimento del matrimonio, non avrà diritto di chiedere il divorzio.

Art. 4.

L'istanza per divorzio deve essere proposta innanzi al tribunale del luogo in cui il coniuge contro il quale è diretta, ha il domicilio, ovvero la residenza o la dimora.

L'istanza corredata dei documenti che comprovano le cause sulle quali essa è fondata, deve essere dal coniuge istante presentata personalmente al presidente del tribunale od a chi ne fa le veci.

Il presidente, o chi ne tiene le veci, dopo di aver fatte all'istante le opportune avvertenze sulla gravità del provvedimento chiesto, dà atto della presentazione mediante processo verbale, stabilisce il giorno nel quale deve essere convocato il consiglio di famiglia, e ordina la comparizione personale dei coniugi dinanzi al medesimo.

Art. 5.

Il consiglio di famiglia si compone del presidente del tribunale o di chi ne fa le veci e di quattro consulenti; il presidente o chi ne fa le

Art. 3.

(*Identico coll'aggiunta*): nè l'abbreviazione dei termini di cui al penultimo comma dell'articolo 1.

Art. 4.

L'istanza per divorzio e quella per l'abbreviazione dei termini devono esser proposte, ecc.

Art. 5.

Identico.

Art. 3.

(*Identico al ministeriale.*)

Art. 4.

L'istanza per divorzio dev'essere proposta innanzi al tribunale del luogo in cui il coniuge contro il quale è diretta ha il domicilio o la residenza, a termini del Codice di procedura civile.

(*I due capoversi identici*)

Art. 5.

Identico.

Digitized by Google

veci ha voto deliberativo nel solo caso di parità di voti fra gli altri membri che compongono il consiglio di famiglia.

Sono consulenti di diritto nell'ordine seguente:

1° gli ascendenti dei due coniugi;

2° i fratelli germani;

3° gli zii.

In ciascun ordine sono preferiti i più prossimi, e, in parità di grado, i più anziani, con la condizione però che due di essi appartengono alla famiglia del marito, due a quelli della moglie.

Art. 6.

Non essendovi i consulenti indicati nell'articolo precedente, o non essendo in numero sufficiente, il presidente deve nominare allo stesso ufficio altre persone, scegliendole, per quanto sia possibile e conveniente tra i più prossimi parenti ed affini dei due coniugi.

In mancanza di parenti ed affini il presidente provvederà a norma dell'articolo 261 del Cod. civ.

Art. 7.

Se vi sono figli, essi saranno chiamati ad intervenire al consiglio di famiglia, per mezzo di un loro procuratore se maggiori di età, ed in caso diverso, per mezzo di un curatore che sarà loro nominato dal presidente. Il procuratore ed il curatore non avranno che voto consultivo.

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Se vi sono figli, essi saranno chiamati ad intervenire al consiglio di famiglia per mezzo di un loro procuratore se maggiori di età, ed in caso diverso per mezzo di un curatore che sarà loro nominato dal presidente. Le adunanze del consiglio di famiglia non avranno *efficacia alcuna* se non vi partecipò il curatore dei minorenni.

Digitized by Google

Art. 8.

Il consiglio di famiglia deve sentire i due coniugi personalmente, e fare ad essi le rimostranze che stimasse atte a conciliarli.

Se la riconciliazione non riesca, o il coniuge contro il quale è proposta la domanda di divorzio non comparisca, il consiglio di famiglia esprime il suo avviso intorno alla necessità dello scioglimento del matrimonio, ed ai modi con i quali abbiasi a provvedere al mantenimento ed alla educazione della prole, ed agli interessi dei coniugi.

Di tutto si fa constare mediante processo verbale da rassegnarsi al tribunale.

Art. 8.

Il consiglio, quando si tratti della domanda di divorzio, deve sentire i due coniugi personalmente e fare ad essi le rimostranze che stimasse atte a conciliarli.

Se la riconciliazione non riesca, o il coniuge contro il quale è proposta la domanda di divorzio non comparisca, il consiglio di famiglia esprime il suo avviso intorno alla necessità dello scioglimento del matrimonio, ed ai modi con i quali abbiasi a provvedere al mantenimento ed alla educazione della prole, alla amministrazione dei beni ad essi appartenenti ed agli interessi dei coniugi.

Quando invece si tratti di domanda per abbreviazione di termini, il consiglio di famiglia si limita a dare il proprio avviso, sentiti, se lo creda, i coniugi personalmente.

Il processo verbale, contenente tale parere, è rimesso al tribunale, il quale pronuncia in Camera di consiglio sulla ammissibilità della domandata abbreviazione. Se il tribunale l'accorda, il coniuge istante può presentare l'istanza per divorzio nel termine fissato dal tribunale, e su essa si procede secondo il disposto della presente legge. L'ordinanza del tribunale che rigetta l'abbreviazione dei termini è inappellabile.

Art. 8.

(*Identico al ministeriale.*)

Art. 9.

In seguito a nuova domanda del coniuge che chie-

Art. 9.

Identico.

Art. 9.

Identico.

Digitized by Google

de il divorzio, il presidente ordina la comparizione personale dei coniugi, ed ha luogo il procedimento stabilito dagli articoli 807, 808, 809 del Codice di procedura civile.

Art. 10.	Art. 10.	Art. 10.
Nel caso in cui l'azione di divorzio è fondata sulla condanna di uno dei coniugi, la citazione a comparire avanti al consiglio di famiglia ed al tribunale, sarà notificata al condannato nella persona del suo tutore che lo rappresenterà in tutti gli atti nei quali sia richiesto il suo intervento. Il procedimento resterà però sospeso di pieno diritto allorchè, per ordine del ministro di grazia e giustizia, la sentenza di condanna sia stata denunziata alla Corte di cassazione, a sensi degli articoli 688 e seguenti del Codice di procedura penale. L'azione per divorzio contro il condannato in contumacia non è proponibile che dopo trascorsi 5 anni dalla pronunciazione della sentenza.	*Identico, soppresso l'ultimo comma.*	*Identico, soppresso l'ultimo comma del primo progetto.*
Art. 11.	Art. 11.	Art. 11.
Ove si tratti del caso previsto dal n. 2 dell'articolo 1, i provvedimenti che si riferiscono agli alimenti ed all'educazione della prole durante la separazione personale continueranno ad avere il loro effetto durante il giudizio per divorzio.	*Identico.*	*Identico.*

Digitized by Google

Art. 12.	Art. 12.	Art. 12.
Contro le sentenze dei tribunali nelle cause di divorzio, si potrà ricorrere in appello ed in cassazione nei termini e modi stabiliti dal Codice di procedura civile. Il ricorso per cassazione sospende l'esecuzione della sentenza.	*Identico.*	*Identico.*
Art. 13.	Art. 13.	Art. 13.
La riconciliazione dei coniugi, avvenuta prima che la sentenza di divorzio sia passata in cosa giudicata, induce l'abbandono della domanda. In tal caso i fatti che motivarono la domanda anzidetta non potranno più essere addotti al fine di chiedere nuovamente il divorzio.	*Identico.*	*Identico.*
Art. 14.	Art. 14.	Art. 14.
Sciolto il matrimonio per mezzo del divorzio, la donna non può contrarre nuovo matrimonio che dopo dieci mesi dal giorno nel quale la sentenza che pronuncia il divorzio, sia stata annotata nei registri dello stato civile, giusta il disposto dell'articolo 21 della presente legge.	*Identico.*	*Identico.*
Art. 15.	Art. 15.	Art. 15.
Ove la separazione personale dei coniugi, ed il seguito divorzio abbiano avuto causa dall'adulterio di uno di essi, accertato con sentenza passata in giudicato, il coniuge colpevole non può contrarre matrimonio col suo complice. Quando ciò avvenga il ma-	*Identico.*	*Identico.*

Digitized by Google

trimonio sarà annullato, il coniuge colpevole sarà condannato al carcere per un tempo non minore di tre mesi e non maggiore di un anno, fermo, quanto all'ufficiale dello stato civile, il disposto dell'articolo 124 del Codice civile. L'annullamento del matrimonio e la condanna al carcere non avranno luogo che ad istanza del coniuge offeso, proposta non oltre il termine di sei mesi dal giorno in cui il coniuge stesso ebbe notizia del contratto matrimonio.		
Art. 16.	Art. 16.	Art. 16.
Anche al divorzio pronunziato per la causa prevista dal n. 1° dell'articolo 1, sono applicabili le disposizioni stabilite nella prima parte e nel primo capoverso dell'articolo 156 del Codice civile per il caso di separazione personale per colpa di uno dei coniugi.	*Identico.*	*Identico.*
Art. 17.	Art. 17.	Art. 17.
Sciolto il matrimonio mediante il divorzio, si fa luogo alle disposizioni stabilite dagli articoli 1409 e seguenti del Codice civile.	*Identico.*	*Identico.*
Art. 18.	Art. 18.	Art. 18.
Il tribunale potrà, nel caso di bisogno di uno dei coniugi, stabilire a di lui favore ed a carico dell'altro coniuge, una pensione alimentare. Tale pensione cesserà nel caso in cui il coniuge a favore del quale venne stabilita, sia passato ad altro matrimonio, o sia	*Identico.*	*Identico.*

Digitized by Google

essato il bisogno che l'aeva motivata.

La pensione alimentare on potrà mai essere aggiuicata a favore del coniuge olpevole.

Art. 19.

Il tribunale, avuto riguaro all'avviso del consiglio i famiglia, dichiarerà, con a sua sentenza, quale dei oniugi debba tenere presso i sè i figli, e potrà anche, er gravi motivi, confidarli d altre persone. Il padre e a madre conservano il diitto di sorvegliarne l'eduazione, ed avranno l'obligo di concorrere alle spee occorrenti in proporzione ei loro averi.

Art. 19.

Il tribunale, avuto riguardo all'avviso del consiglio di famiglia, dichiarerà, con la sua sentenza, quale dei coniugi debba tenere presso di sè i figli ed amministrarne i beni, e potrà anche, per gravi motivi, confidarli ad altre persone.

Il padre e la madre conservano il diritto di sorvegliarne l'educazione ed avranno l'obbligo di concorrere alle spese occorrenti in proporzione dei loro averi.

Nel caso che il coniuge divorziato, al quale fu affidata la prole, voglia passare a seconde nozze, dovrà prima far riunire il consiglio di famiglia, a norma degli articoli 252, 253 del Codice civile.

Il consiglio delibererà se la prole debba restare presso il coniuge che vuol passare a seconde nozze e se l'amministrazione debba essergli conservata, e potrà stabilire condizioni riguardo alla prole stessa, alla di lei educazione ed alla amministrazione dei di lei beni.

Le deliberazioni del consiglio di famiglia saranno sottoposte al tribunale per i suoi provvedimenti, a norma dell'articolo 235 del Codice civile.

In mancanza della convocazione per parte del detto coniuge, egli perderà di diritto l'amministrazione dei

Art. 19.

Identico al ministeriale.

Il coniuge divorziato che avendo la cura di uno o più figli intenda passare a seconde nozze deve chiedere al presidente del tribunale che decretò il divorzio la convocazione del consiglio di famiglia per l'adempimento degli articoli 237, 238, 239 del Codice civile, i quali saranno applicabili ad ambedue i coniugi.

Dovrà il presidente del tribunale convocare il consiglio di famiglia nel modo ordinato dagli articoli 5, 6 e 7 della presente legge: sentirà l'altro coniuge intorno alle condizioni da stabilirsi per la prole e per i beni di questa, e potrà ammetterlo, in caso di necessità, a sostenere le proprie conchiusioni nelle adunanze del consiglio di famiglia.

Digitized by Google

beni della prole. Il pretore, sulla istanza del Pubblico Ministero, o di alcuna delle persone indicate negli articoli 252, 253 del Codice civile, ed anche d'ufficio, deve convocare il consiglio di famiglia per deliberare sulle condizioni da stabilirsi per la prole e per i beni. Il consiglio di famiglia può riammettere nell' amministrazione il coniuge decaduto.

Alle deliberazioni del consiglio di famiglia sono applicabili le disposizioni del secondo capoverso dell'articolo 237 del Codice civile.

Se quello che vuole passare a seconde nozze, e che è in possesso dell'amministrazione dei beni, è la madre, le è interamente applicabile il disposto degli articoli 237, 238 e 239 del Codice civile.

Art. 20.

Le disposizioni di legge concernenti i rapporti civili e patrimoniali dei figli con i genitori e loro parenti non sono in alcun modo alterate dallo scioglimento del matrimonio col mezzo del divorzio.

Art. 20.

(*Identico coll' aggiunta*): salvo il disposto dell'articolo precedente per ciò che riguarda l'amministrazione dei beni di proprietà della prole.

Art. 20.

(*Identico, con l' aggiunt della 1a Commissione.*)

Art. 21.

La sentenza del divorzio, passata in cosa giudicata, sarà, a cura delle parti interessate, fatta annotare nei registri dello stato civile, in margine all'atto di matrimonio a cui la sentenza stessa si riferisce. Il divorzio comincerà a produrre i suoi effetti dal giorno di tale annotazione.

Art. 21.

Alle sentenze di divorzio è applicato il disposto dell'articolo 384 del Codice civile.

Art. 21.

Identico a quello della 1 Commissione.

Digitized by Google

Art. 22.

Il Governo è autorizzato coordinare, occorrendo, le ltre leggi ed i regolamenti vigore con le disposizioni ella presente legge.

Art. 22.

Identico.

Art. 22.

Identico.

Art. 23.

Disposizione transitoria.

I coniugi che alla promulgazione della legge sieno separati legalmente da oltre un triennio, potranno chiedere la conversione della separazione in divorzio, giusta la legge presente, e in quanto questa ne accordi loro la facoltà. Quelli la cui separazione legale data da tempo minore di un triennio potranno in egual modo esercitare l'azione quando il medesimo sia compiuto, computando il tempo decorso prima della promulgazione.

Digitized by Google

Digitized by Google

BIBLIOGRAFIA

sulle leggi matrimoniali in Italia

E. GIUSEPPE BIANCHI, *Divorzio*, Licata, Tip. Comm. 1885.

Bollettino del comitato per la difesa del matrimonio, Pisa, Tipografia Nistri, 1891.

E. BIANCHI, *Considerazioni sul progetto di legge presentato al Parlamento* Pisa Tip. Nistri, 1879.

AVV. ILLARIO CALAMARI, *Della ricerca della paternità e del divorzio* (III Congresso) Firenze, Tip. Bonducciana, 1891.

F. CARRARA. *Dove si va? Dei matrimoni legittimi e illegittimi*, Lucca, Tip. Del Serchio, 1874.

FRANCESCO CAVALLERI, *Dei doveri della donna*, Torino, Roux e Favale, 1878.

Prof. Avv. Q. P. CHIRONI, *Due relazioni sul divorzio al III congresso giuridico nazionale in Firenze*, Firenze, Nicolai, 1891.

FRANCESCO CIAFFI, *Separazione o divorzio?* Subiaco, Angelucci, 1886.

DE BENEDETTI CAMILLO, *Il divorzio, Rivista critica 1890 e seguenti*, Roma, Tip. della Camera.

AVV. MARIO DE MAURO, *Il delitto e il matrimonio ecclesiastico*, Catania, G. Gastore, 1874.

FERRI ENRICO, *Sul divorzio come sostitutivo penale, con scritti di Cesare Lombroso e di Giulio Crivellari.* Torino, Tip. Camilla e Bertolero, 1881.

F. GABBA, *Annotazioni alle leggi sul matrimonio dei cattolici, vigenti nell'Impero austriaco.* Milano, D. Bolchesi, 1859.

C. F. GABBA, *I due matrimoni, civile e religioso*, Pisa, Tipografia Nistri, 1876.

C. F. GABBA, *Opinioni anglo-americane pro e contro il divorzio e conclusione*, Firenze, Cellini, 1891.

GASTALDIS avv. ANTONIO, *Matrimonio e divorzio*, Venezia, Tipografia Cordelia, 1885.

GEMIGNANI ARNALDO, *Matrimoni legittimi ed illegittimi*, Lucca, Tip. del Serchio, 1874.

G. I., *Della indissolubilità del matrimonio*, Chieti, G. Ricci, 1878.

L. GUALA, *Lezioni di economia domestica*, Vercelli, Guidetti e Perotti, 1869.

Digitized by Google

Alfonso Marescalchi, *Il divorzio e la sua istituzione in Italia*, Roma, Tip. delle Mantellate, 1889.

Avv. Monaldo Monaldi, *L'Istituto del divorzio in Italia*, Firenze, Nicolai, 1891.

Alfredo Oriani, *Matrimonio*, Firenze, Barbera, 1886.

Polacco Vittorio, *Lezione contro il divorzio*, Padova, Fratelli Drucker, 1892.

Polacco Vittorio, *La questione del divorzio e gl'Israeliti in Italia*, Padova, Fratelli Drucker, 1894.

Avv. A. Pesàvento, *Indissolubilità?* Novara, Tip. Novarese, 1894.

Cesare Revel, *Matrimonio, separazione personale o divorzio*, Torino, Vinciguerra e figli, 1879.

Avv. Regnoli, *Relazione al terzo Congresso Giuridico Nazionale in Firenze* sulla ricerca della paternità, Firenze, Nicolai, 1891.

A. Salandra, *Il divorzio in Italia*, Roma, Tip. del Senato, 1882.

F. Scaduto, *Il divorzio e il cristianesimo in occidente*, Firenze, G. Pellas, 1882.

Giovanni Siotto-Pintor, *La riforma radicale ecclesiastica e civile del matrimonio*, Milano, Vallardi, 1862.

G. Siotto-Pintor, *De' principi razionali e di diritto positivo intorno al matrimonio*, Cagliari, A. Timon, 1852.

Avv. Sorani, *Della ricerca della paternità*, (III Congresso) Firenze, Tip. Bonducciana, 1891,

Sorani Ugo, *La donna*, Firenze, Tip. Bassi, 1876.

C. Turchetti, *La precedenza del matrimonio civile*, Firenze, A. Ciardi 1893.

C. Turchetti, *Divorzio*, Sondrio, E. Quadrio, 1892.

Eugenio Valli, *Il divorzio*, (conferenza), Verona, Drucker, 1889.

Avv. Luigi Zamperini, *Il divorzio, considerato nella teoria e nella pratica di Di-Bernardo*, Verona, Civelli, 1876.

Digitized by Google

INDICE (1)

I.

(1) La edizione del 1881 non contenendo alcuna nota, tutte quelle che si trovano nella presente saranno accennate nell'indice con un asterisco.

Digitized by Google

II.

Digitized by Google

III.

Digitized by Google

IV.

Digitized by Google

V.

VI.

Digitized by Google



Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Prezzo del presente volume Lire Sei.

Tip.-Librai-Editori - ROUX FRASSATI e C° - Tip.-Librai-Editori

TORINO

Augias C. — *Società-Socialismo-Anarchia*. Note e profili. — 1 vol. in-8° gr. . . . . L. 1 50

Bovio G. — *Filosofia del diritto*. — 3ª ediz. con due prolusioni: Il diritto nella patristica e nella scolastica — Positivismo e naturalismo. — 1 vol. in-8° gr. . . . » 6 —

Chimienti P. — *Lo stato costituzionale e il diritto di proprietà*. — 1 vol. in-8° gr. . . . . » 2 50

Ellero P. — *La riforma civile*. — 2ª ediz., 1 vol. in-8° gr. » 7 —

Ferrero A. — *Il matrimonio* (Biblioteca del cittadino italiano) — 1 vol. in-12° . . . . » — 50

Garofalo R. — *La superstizione socialista*. — 1 volume in-8° gr. . . . . » 3 —

Giuriati avv. D. — *Arte forense*. — 1 vol. in-8° gr. » 5 —

Giuriati D. e **Pincherle.** — *Il consulente legale nelle questioni civili*. Dizionario di diritto civile per i cittadini italiani. — 1 vol. in-8° di pag. 650 . . . . . » 6 —

Ingram S. K. — *Storia della economia politica*. Prima traduzione italiana dell'avv. Rodolfo Debarbieri. — 1 volume in-8° gr. . . . . » 3 —

Lapenna F. — *Oro e potere e loro evoluzione sociale*. — 1 vol. in-8° gr. . . . . » 5 —

Lombroso C. e **Ferrero** G. — *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale*. — 1 volume in-8° gr. con 8 tavole e 18 figure . . . . » 15 —

Mazzini G. — *Duecento lettere inedite* pubblicate da D. Giuriati con prefazione dello stesso. — 1 vol. in-8° gr. » 6 —

Nitti F. S. — *Studi sul socialismo contemporaneo*: *Il socialismo cattolico*. — 2ª ediz. 1 vol. in-8° gr. . . . » 4 —

— *La popolazione e il sistema sociale*. — 1 vol. in-8° gr. » 3 50

— *L'ora presente*. — 1 vol. in-12° legato in pergamena » 1 —

— *L'emigrazione italiana ed i suoi avversari*. — in-8° gr. » 1 —

RIFORMA SOCIALE. — Rassegna di scienze sociali e politiche diretta da F. S. Nitti e Luigi Roux. — Si pubblica in fascicoli di 80 pag. ogni 15 giorni. — Anno L. 20. — Semestre L. 10.

Sechi O. — *Separazione o Divorzio?* Studi storico-giuridici. — 1 vol. in-8° gr. . . . . » 4 —

— *La precedenza obbligatoria del matrimonio civile al religioso ed il progetto di legge Bonacci*. — 1 vol. in-12° « 1 50

— *La separazione personale dei coniugi* nella legislazione italiana (Biblioteca del cittadino italiano). — 1 vol. in-12° » — 50

Tammeo prof. G. — *La Prostituzione*. Saggio di statistica morale. — 1 vol. in-8° gr. di 324 pagine. . . . » 4 —

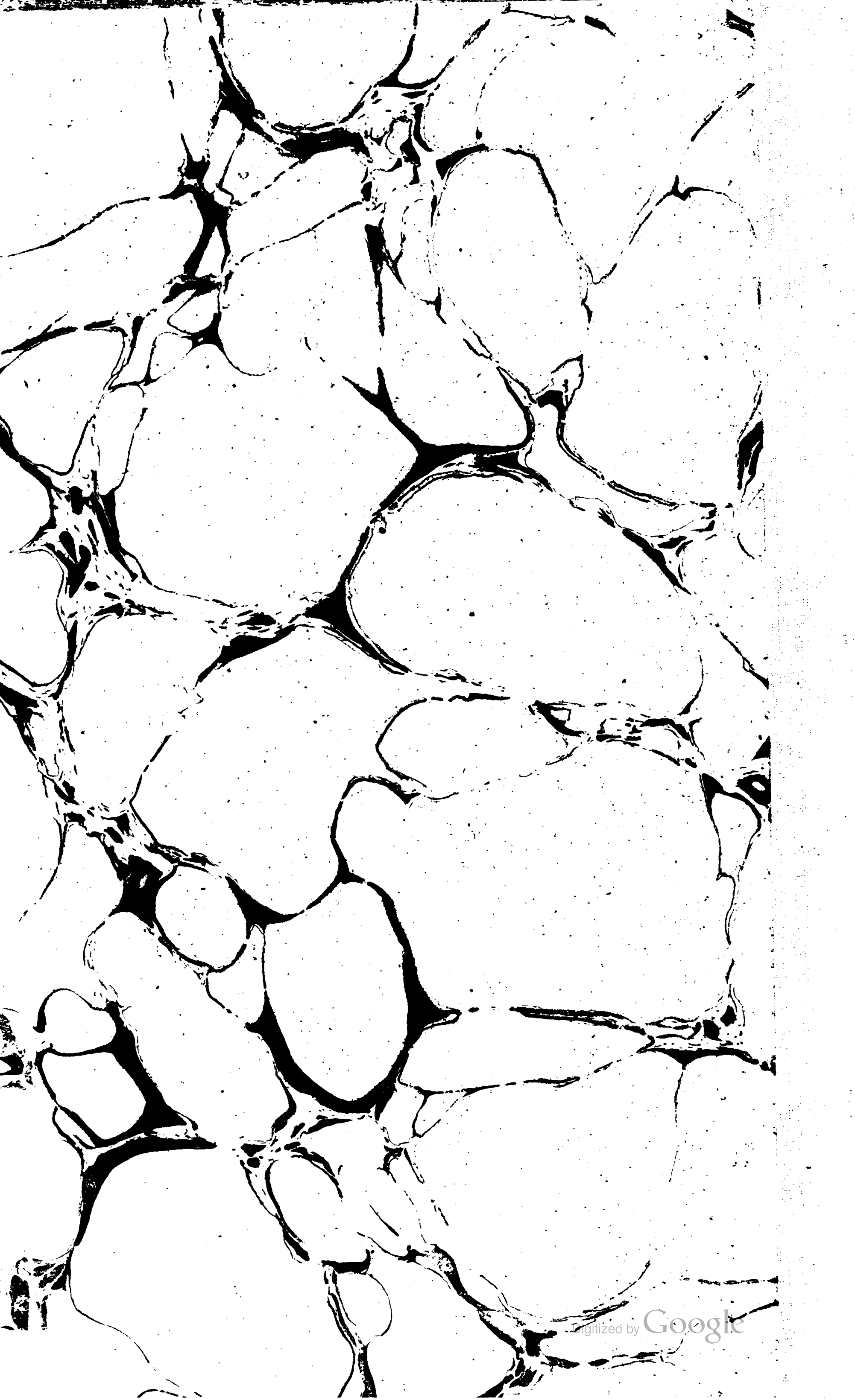
Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

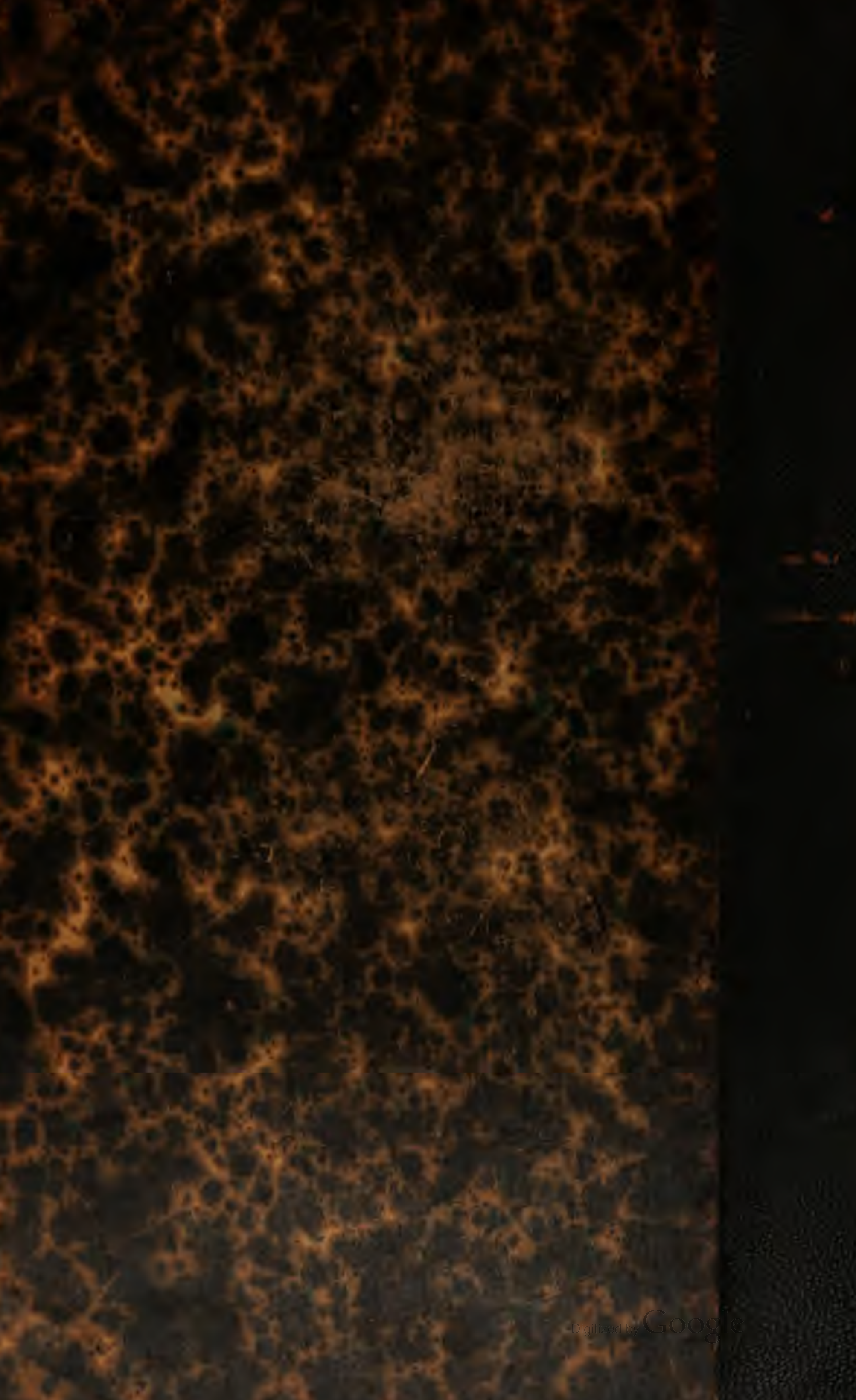
R Ra 1. 31 - L4

Digitized by Google



Digitized by Google

YC 07174
HG21
.G5
Giuriati
201258
Digitized by Google



Digitized by Google